Toscana 1854-61

at. 2 vol

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Prima

FIRENZE
Stamperia sopra le Logge del Grano

1860

L' EDITORE AI LETTORI

Da molti era desiderata una raccolta degli Atti e Documenti del Governo di Toscana dal 27 Aprile 1859 in poi, la quale per l'ordine, per la forma e per il prezzo potesse servire ad uso di storia e andare facilmente per le mani di tutti. Io assunsi l'impresa con animo di far cosa utile a varie qualità di persone, e n'ebbi preziosi sussidj; imperocchè darò alla luce non solo gli Atti e i Documenti che uscirono o usciranno nel foglio ufficiale, ma per benigna concessione di S. E. il Barone Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio de'Ministri e Ministro dell'Interno, e per singolare cortesia dei Ministeri diversi avrò facoltà di pubblicare molti di quelli rimasti finquì segreti. Inoltre per comodo de' lettori si sta compilando un Indice per materie da esser posto in fine dell'opera, della quale intanto mando fuori la prima parte.
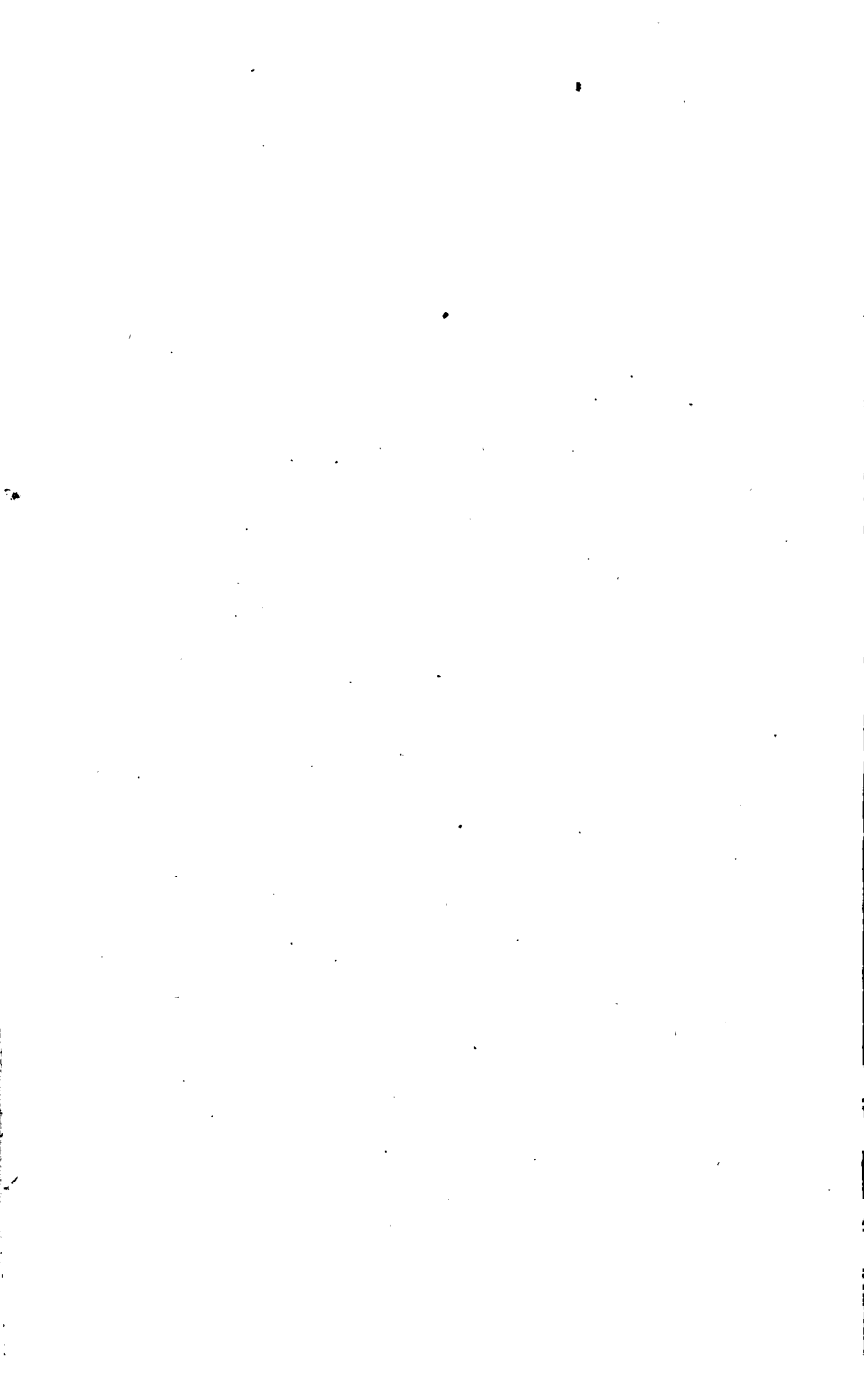
GOVERNO PROVVISORIO
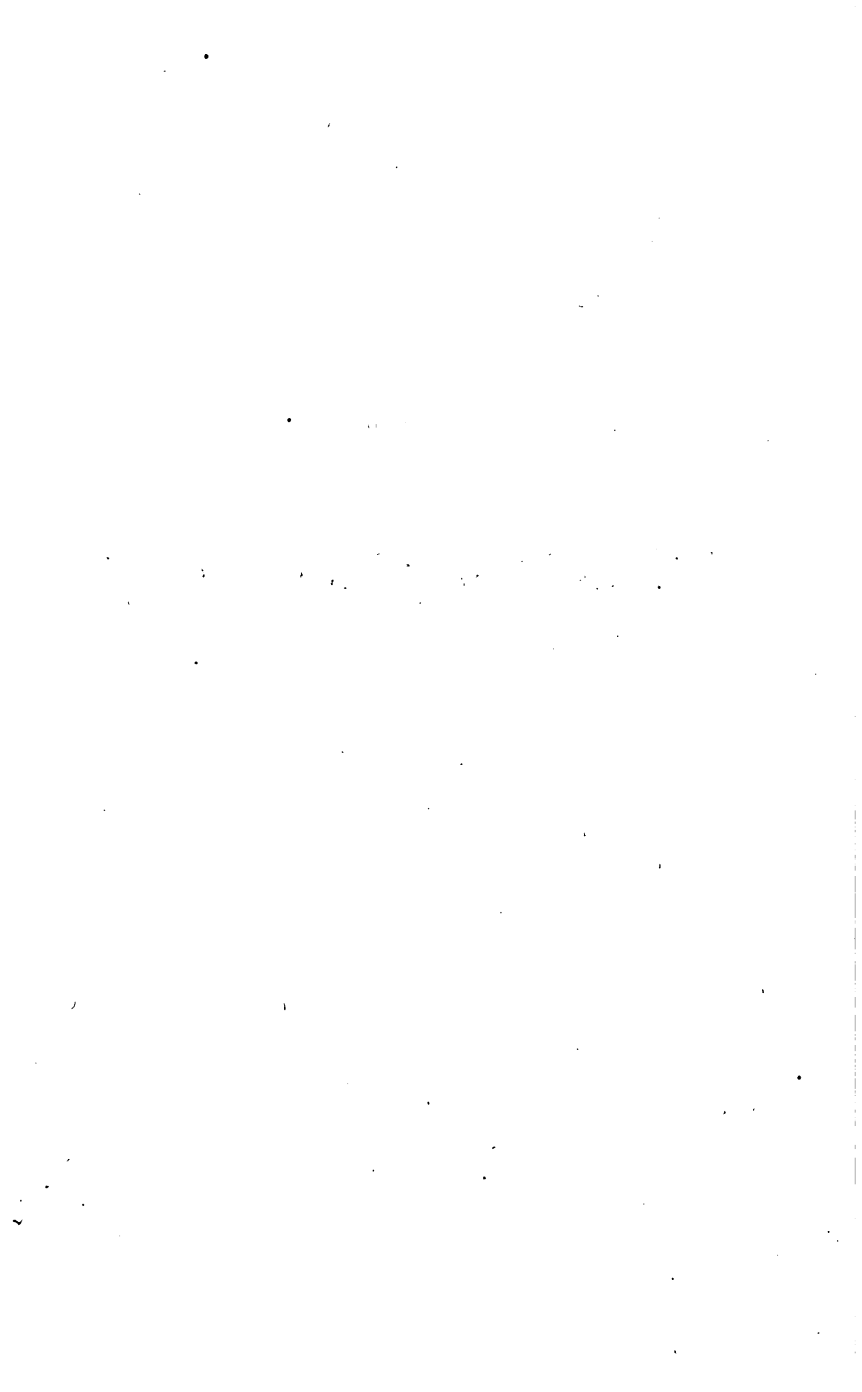
Nomina del Governo Provvisorio.

CONCITTADINI!

Il Municipio di Firenze venuto in cognizione che il Granduca ha abbandonato il Territorio Toscano, senza avere emessa veruna disposizione relativa a chi deve rappresentarlo nella di Lui assenza, e sentendo in sì grave momento tutta la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire le calamità, che potrebbero verificarsi nella mancanza anche momentanea dell'azione Governativa, ha nominato con Deliberazione di questo giorno un Governo Provvisorio nelle Persone dei

Sigg. Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI.

Dal Palazzo Municipale di Firenze,
li 27 Aprile 1859, a ore 7 e mezzo pomeridiane.

Per il Gonfaloniere impedito
Domenico Naldini 1.° Priore

2

Proclama del Governo Provvisorio.

TOSCANI!

Il Granduca ed il suo Governo, anzichè sodisfare ai giusti desiderii in tanti modi e da tanto tempo manifestati dal Paese, lo hanno abbandonato a se stesso.

In questi frangenti il Municipio di Firenze, solo elemento di autorità qui rimasto, adunatosi straordinariamente volendo provvedere alla suprema necessità di non lasciare la Toscana senza governo, ha nominato i sottoscritti a reggerla provvisoriamente.

Toscani! — Noi abbiamo assunto questo grave incarico per il solo tempo necessario perchè Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE provveda tosto, e durante il tempo della guerra, a reggere la Toscana in modo che essa concorra efficacemente al riscatto Nazionale.

Confidiamo nell'amore della Patria Italiana che anima il nostro paese, onde l'ordine e la tranquillità vengano mantenuti. — Coll'ordine e colla disciplina soltanto si giunge a rigenerare le nazioni e a vincere le battaglie.

Firenze, 27 Aprile 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Magg. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Conferma delle leggi, impiegati ec.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

La dissoluzione del Governo Granducale avendo lasciata vacante la Suprema Autorità dello Stato, il Governo Provvisorio che dalla urgente necessità delle cose fu chiamato a reggerlo, fin che il Re Vittorio Emanuele non abbia provveduto all'ordinamento di Esso, all'effetto che la Toscana possa cooperare efficacemente all'impresa Nazionale, volendo da una parte riservare intera al Governo di Sua Maestà Sarda la libertà di ogni risoluzione ulteriore intorno all'ordinamento e al Governo della Toscana durante la Guerra, poichè il definitivo assetto particolare del Nostro Paese da conformarsi a quello generale di Italia deve differirsi a Guerra compiuta; e non potendo dall'altra parte astenersi dall'adottare fin d'ora i provvedimenti necessarj a far sì che l'ordine sia mantenuto, e che in tutti i rami della pubblica Amministrazione gli Affari proseguano il loro corso regolare,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Le Leggi, i Regolamenti e ordini veglianti sono conservati in vigore; nessuna deroga potrà aver luogo se non in forza di special Decreto.

Art. 2. I Decreti e Atti del Governo saranno sottoscritti dai tre componenti il Governo Provvisorio.

Art. 3. Tutti i Pubblici Funzionarj sono confermati nei loro Uffizj.

Art. 4. Gli Atti e Decreti del Governo Provvisorio saranno partecipati a chi di ragione per l'organo dei respettivi Ministeri, ai quali dovranno nel solito modo essere dirette tutte le comunicazioni che vorranno farsi al Governo.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Intestazione delle Sentenze.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

In fronte delle Sentenze e Decreti dei Tribunali dello Stato, e degli Atti dei Pubblici Notari, al Nome di Leopoldo Secondo dovrà sostituirsi la indicazione di « Governo Provvisorio Toscano ».

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione dell'Armata.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

All'oggetto di provvedere istantaneamente alla organizzazione dell'Armata da mobilizzarsi decreta:

La Fanteria dell'Armata sarà organizzata in Battaglioni, Reggimenti, Brigate e Divisione. — Quattro Battaglioni compongono il Reggimento; due Reggimenti di Fanteria ed un Battaglione di Bersaglieri formano la Brigata; due o più Brigate compongono la Divisione.

La Divisione di Cavalleria è portata ad un Reggimento di quattro Squadroni attivi ed uno di deposito. — Gli Squadroni si comporranno come attualmente.

L'Artiglieria è portata a quattro Batterie.

Il Corpo del Genio a due Compagnie.

Lo Squadrone di Gendarmeria a Cavallo sarà portato all'effettivo degli Squadroni di Cavalleria e costituirà il Corpo delle Guide.

Per il Corpo Sanitario e per il Corpo di Stato Maggiore generale sarà provveduto in seguito.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Norme per l' Arruolamento de' Volontarj.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Per portare l' Armata all' effettivo stabilito con Decreto di questo giorno è aperto un Ruolo di Volontari per ciascuna delle tre Armi.

I Giovani che vorranno ascriversi dovranno esser provveduti delle loro fedi di Specchietto e possedere tutti i requisiti fisici necessarj.

Quelli da 18 a 26 anni che avranno le condizioni richieste dalle vigenti leggi sull' arruolamento, saranno incorporati nelle truppe regolari. Quelli che non avranno queste condizioni, e che avendo meno di 40 anni saranno idonei al servizio militare, saranno inviati al Deposito di Volontarj che si stabilirà a Prato.

Le domande di arruolamento dei Volontarj debbono indirizzarsi ai Comandi Militari di ogni Città.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Nomina di una Commissione sopra la Finanza.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo provvedere in ogni ramo dell'Amministrazione dello Stato al regolare andamento della cosa pubblica, ha nominato una Commissione composta dei

Sigg. Avv. Ferdinando Andreucci
Cav. Carlo Fenzi
Dott. Sansone D'Ancona

con l'incarico di fare immediatamente un Rapporto sullo Stato della Finanza, e sulle misure più opportune per provvedere alle esigenze del momento.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Restituzione delle tavole di bronzo a s. Croce, e commemorazione annuale de' morti nella guerra d' Indipendenza.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Al Tempio nel quale si adunano tante glorie Italiane, una sola gloria e la maggiore mancava, la gloria del sangue versato per la Patria.

Nel 1848 quando fu per la prima volta concesso agli Italiani di morire per l' Italia, i nomi dei morti nella Guerra combattuta per l' Indipendenza d' Italia, incisi sopra tavole di bronzo furono esposti in Santa Croce.

E poi, quando il dominio straniero non contento di averci ogni cosa rapita, volle anche rapirci le memorie e gli affetti, quelle Tavole furono tolte alla pubblica venerazione, e nascoste in una Fortezza, per esservi custodite da Soldati Austriaci, che allora la occupavano.

Il Governo Provvisorio Toscano volendo e dovendo dare una pronta riparazione al sentimento nazionale oltraggiato, tra i primi suoi Atti emana le seguenti disposizioni:

Art. 1. Le Tavole di Bronzo, nelle quali si leggono i nomi dei morti per la Patria nella Guerra dell' Indipendenza combattuta nel 1848, saranno immediatamente riposte al luogo che prima occupavano nella Chiesa di Santa Croce;

Art. 2. Una Solenne Commemorazione funebre sarà celebrata ogni anno, a spese pubbliche,

nella Chiesa di Santa Croce il giorno 29 Maggio, anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Circolare a tutte le Autorità Municipali, Civili, Militari ed Ecclesiastiche dello Stato sopra gl' intendimenti del governo.

Illustrissimo Signore,

Il Governo Provvisorio, che la necessità delle cose condusse a reggere la Toscana, ha già fatto quanto era in Lui per tutelare l' ordine pubblico; ed è lieto di riconoscere che la civiltà del popolo Toscano ed i generosi spiriti onde tutti sono animati per la guerra d' indipendenza, gli hanno reso facile a conseguire con la sola persuasione ciò che spesso neppure la forza basta ad ottenere. Perchè peraltro questi buoni effetti che già si ebbero in Firenze e nelle altre principali Città dello Stato, si estendano e si conservino, il Governo crede suo do-

vere di aggiungere agli Atti Legislativi che già fecero aperti i suoi propositi, queste più speciali dichiarazioni dirette a tutte le Autorità costituite, dalle quali esso si augura cooperazione efficace.

Il Governo Provvisorio prese a reggere lo Stato perchè non si disfacesse nell'anarchia, e intende serbarlo intatto a colui che S. M. il Re Vittorio Emanuele manderà tra breve a costituirvi un ordinamento, per cui la Toscana si mostri com'è, e come si sente di essere, parte nobilissima della patria Italiana, e come tale, valida cooperatrice nell'impresa Nazionale, che si apparecchia. Ogni quistione di riordinamento interno viene riserbata al giorno, in che la grande impresa sarà compiuta. Queste speciali condizioni di origine e di scopo, fanno al Governo un sacro dovere di non procedere ad innuovamenti intempestivi, ma di serbare così delle persone come delle istituzioni tutto quanto potrà essere comportato dal nuovo ed improvviso atteggiamento politico della Toscana. Però la S. V. si studj di riassicurare i timorosi, ed accettando il concorso leale di tutte le opinioni oneste, mantenga la concordia degli animi, tanto necessaria a condurre a bene il nuovo ordine di cose. In quest'opera di conciliazione e di resistenza all'anarchia, il Governo crede di poter contare sul patriottismo di ogni ordine di persone; e però di questi suoi intendimenti prega la S. V. a rendere intesi tutti coloro che hanno dipendenza dalla sua autorità, invitandoli ad adoperarsi ciascuno nella sfera delle sue attribuzioni ad impedire quei disordini che spesso derivano più da mala intelligenza delle cose che da pensata malignità.

L' Italia è ora in uno di quei momenti supremi nei quali le nazioni sentono i proprj destini ed apparecchiano tutte le loro forze per conseguirli. Chi si facesse turbatore di questa espettazione solenne che precede il gran giudizio delle armi, sarebbe parricida. Il Governo ha ogni buona ragione di sperare che non siavi in Toscana chi non rifugga da tanta scelleraggine.

Abbiamo l'onore di confermarci con distinto ossequio

Di VS.

Dalla Residenza del Governo Provvisorio li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Dev.i Serv.i
Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Nota al Conte di Cavour a Torino, 28 *Aprile* 1859, *per chiedere la Dittatura di S. M. il Re Vittorio Emanuele.*

Eccellenza,

I gravi movimenti che si sono compiuti in Toscana in questi ultimi giorni, e segnatamente nella giornata di jeri sono a quest' ora a cognizione dell' Eccellenza Vostra.

Il sentimento della indipendenza nazionale e l'ardente desiderio di concorrere a riscattarla nella gran lotta che si sta preparando hanno dato luogo ad un movimento unanime irresistibile, un movimento a cui senza distinzione tutte le sclassi della società hanno con entusiasmo partecipato. Al seguito del medesimo, Leopoldo Secondo, ha dichiarato di volere abbandonare la Toscana, e l'ha abbandonata di fatti, lasciando così il paese senza Governo, e in balìa di se stesso. Il paese è stato ammirabile di ordine e di concordia. Immediatamente però il Municipio, unica Autorità chè rimanesse con legittimità di mandato, prendendo le redini della cosa pubblica ha nominato una Giunta Governativa nelle persone dei tre sottoscritti.

Il Governo toscano attuale è pertanto una emanazione della Autorità municipale; è puramente e semplicemente un Governo di fatto istituito pei bisogni della pubblica sicurezza. Egli sente però tutto il peso di questa gravissima responsabilità e desidera in così solenni momenti di abbreviarne la durata.

La gran mutazione di cose avvenuta in Toscana ha proceduto, siccome avemmo già l'onore di esporre all'Eccellenza Vostra, da un solo movente; il desiderio di concorrere alla guerra che va a combattersi per la indipendenza italiana, di partecipare ai sacrifizj della lotta ed alla gloria del riscatto.

Questo essendo stato il carattere esclusivo del movimento compiutosi in Toscana, a chi meglio potrebbero provvisoriamente affidarsi i suoi destini se non al Governo di S. M. il Re di Sardegna, che a sì nobile causa tante prove ha già date della sua lealtà, e di cui la condotta e la generosa attitudine

ispirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illuminata fiducia?

In questo profondo convincimento pertanto i sottoscritti pregano l'E. V. a volersi fare organo presso S. M. il Re Vittorio Emanuele, suo Augusto Signore, della rispettosa loro domanda, che piaccia, cioè, alla prelodata Maestà Sua assumere la Dittatura della Toscana, fintantochè durerà la guerra contro il nemico comune. La Toscana conserverebbe frattanto anche in questo periodo transitorio la sua autonomia, una Amministrazione indipendente da quella della Sardegna, ed il suo assesto definitivo dovrebbe aver luogo a guerra finita, e quando sarà proceduto all'ordimento generale d'Italia. È una specie di tutela che s'invoca nell'interesse della Toscana non solo, ma della Causa comune, e la profonda affezione che a questa Causa ha costantemente dimostrato la Maestà del Re Vittorio Emanuele c'ispirano la fiducia della sua accettazione.

Questi sono i nostri voti, queste le nostre domande; non crediamo andare errati affermando esser questi i voti e le domande della Toscana tutta.

Di tali sentimenti poi abbiamo l'onore di pregarla, signor Conte, di farsi intermediario presso S. M. il Re Vittorio Emanuele comunicandoci a suo tempo le di lui auguste determinazioni.

I sottoscritti si pregiano di offrire a Vostra Eccellenza i sensi della loro più alta considerazione.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Proclama del Governo Provvisorio al rompere della guerra.

TOSCANI!

Gli Austriaci hanno passato il Ticino. L'Esercito Italiano guidato dal Re Vittorio Emanuele sta a fronte del nemico d'Italia, e forse a quest'ora è cominciata la prima battaglia. Le Schiere Francesi alleate alla nostra impresa sboccano numerose dalle chiuse delle Alpi, e dalle rive della Liguria si avanzano verso i campi illustrati da tante vittorie.

Il Governo Provvisorio in questo solenne momento si rivolge con fiducia al Popolo Toscano, chiedendogli in nome della patria di mantenere quella disciplina, che è condizione essenziale alla libera azione della nuova autorità costituita moderatrice del nuovo ordine di cose.

Frà breve il supremo duce della guerra nazionale farà sapere la parte che deve prendervi la Toscana; la quale già per le cure del governo si apparecchia con ogni maggiore sollecitudine a mostrarsi pari all'impegno assunto in faccia all'intiera nazione. Le milizie sono già partite per cominciare la dura vita dei campi, i volontari si coscrivono e si addestrano, i fornimenti di guerra si apparecchiano. Facciamo in giorni quello che doveva essere opera di mesi e d'anni.

Toscani! Prendiamo esempio dai Piemontesi, i quali fidenti nel Re guerriero e nel suo governo, fin le pubbliche libertà vollero sospese per non tur-

bare la concordia indispensabile ad un'azione forte e risoluta. Anco quei desiderii che sarebbero legittimi in tempi normali, sono oggi al cominciare della guerra non solo intempestivi, ma riprovevoli.

Concordia e coraggio! Facciamo alla fine un fascio di tante forze divise e disordinate, e l'Italia abbia una sola voce e un braccio solo. Non sia indarno l'esperienza del passato, e i grandi fatti che si avvicinano trovino un popolo commosso per la solenne espettazione, ma tranquillo e pieno di fede nei destini della patria e in coloro che condueono l'impresa sospirata dell'indipendenza italiana.

Firenze, li 30 Aprile 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Abolizione del decreto 21 Marzo 1859 sulle pubblicazioni politiche.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il decreto del 21 Marzo 1859 riguardante le pubblicazioni politiche per via di stampa è abolito.

Art. 2. Tutte le disposizioni anteriori in materia di stampa rimangono in pieno vigore e saranno rigorosamente applicate durante la guerra.

Dato in Firenze li ventinove Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Uguaglianza de' cittadini d'ogni culto innanzi alla legge.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Vengono restituiti frattanto in pieno vigore gli Articoli 2 e 11 dello Statuto fondamentale del dì 15 Febbrajo 1848 così concepiti:

Articolo 2.

« I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della Legge,
« contribuiscono indistintamente agli aggravj dello
« Stato in proporzione degli averi, e sono tutti
« egualmente ammissibili agli impieghi Civili e
« Militari.

Articolo 11.

« Le Leggi dell'Arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i Cittadini.

Li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Ripristinamento della Università di Pisa e di Siena.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il Decreto del 28 Ottobre 1851, col quale furono abolite le due Università di Pisa e di Siena e istituita la Università toscana, è revocato in tutte le sue parti.

Art. 2. Sono ripristinate le due Università predette di Pisa e di Siena.

Art. 3. È creata una Commissione composta dei signori

Prof. Commend. Giulio Puccioni
Prof. Commend. Cosimo Ridolfi

Prof. Commend. Maurizio Bufalini
Prof. Commend. Carlo Matteucci
Prof. Avv. Francesco Corbani
Dott. Ermolao Rubieri Segretario.

Questa Commissione proporrà sollecitamente tutto ciò che è necessario a riordinare gli studj universitarj; non esclusi, quanto a Pisa, quelli attinenti all'Agraria, Pastorizia e Veterinaria.

Dato in Firenze li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Abolizione della pena di morte.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che fu la Toscana la prima ad abolire in Europa la pena di morte.

Considerando che se questa venne in seguito ristabilita, fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità dei tempi e alla mitezza degli animi.

Considerando però che quantunque per tal modo ripristinata non venne applicata giammai, perchè

fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice,

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. La pena di morte è abolita.

Dato in Firenze li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Mag. ALESSANDRO DANZINI.

Organizzazione del Reggimento di Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Per devenire all'organizzazione del Reggimento di Artiglieria,

Decreta:

1.° I due Battaglioni Cannonieri Guarda Coste Continentali dipendono provvisoriamente, e sul piede eccezionale di Guerra, direttamente dall'Autorità Superiore Militare.

2.° La Squadra degli Operai e l'Amministrazione del Materiale sono provvisoriamente aggregate al 1.° Battaglione Cannonieri Guarda-Coste Continentali.

3.° L'attual Compagnia da Piazza è disciolta.

4.° Le quattro Batterie costituiranno un Reggimento, la composizione del quale è data dal Quadro annesso.

5.° Il trattamento degli Uffiziali, e della Truppa, sarà quello stabilito dalle Tariffe approvate con Decreto de' 30 Dicembre 1853 ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i Cavalli tanto dello Stato quanto particolari, assegnati per ciascun grado col Quadro organico.

6.° Lo stipendio del Chirurgo, e del Veterinario di 1.ª Classe è uguale a quello del Chirurgo Maggiore di Gendarmeria.

7.° Il General Comandante in Capo è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze primo Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Commissione sopra una forza armata
per servizio interno.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

Ermolao Rubieri, Presidente
Cav. Niccolò Antinori
Conte Enrico Moretti
Enrico Lowley
Cap. Giuseppe Pratesi
Alberto Razzolini
Dott. Francesco Carega, Segretario.

Art. 2. Questa Commissione avrà l'incarico di proporre colla massima sollecitudine la istituzione provvisoria d'una forza armata destinata a sostituire la truppa regolare nel servizio interno per il mantenimento dell'ordine pubblico durante la guerra dell'indipendenza italiana.

Dato in Firenze li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Circolare ai Capi dei Dicasteri ed Ufficiali governativi della Toscana sopra gl' impiegati civili, che voglion far parte dell' esercito.

Illustrissimo Signore

Nell' intendimento di secondare il desiderio espresso da alcuni impiegati civili di far parte dell' Esercito Toscano per cooperare al conseguimento dell' Indipendenza Italiana, il Governo Provvisorio ha creduto opportuno disporre.

1.° Gl' Impiegati civili potranno arruolarsi nell' Esercito alle condizioni cui è subordinato l'Arruolamento dei Volontarj.

2.° I Capi dei Dicasteri e Uffizii governativi della Toscana raccoglieranno le domande dirette a questo patriottico scopo dai respettivi impiegati e le invieranno senza indugio corredate del loro parere al Governo Provvisorio.

3.° Nell' informare queste domande dovranno i Capi di Dicastero e Uffizii governativi avere in mira che il regolare andamento del servizio non sia per ricevere danno alcuno dalla mancanza dell' impiegato che ha domandato di arruolarsi.

4.° Sarà conservato agl' Impiegati che si arruolano lo stipendio di cui si trovano forniti. Ma se per un eventuale aumento di lavoro nel loro respettivo Uffizio si renderà necessario il soccorso di estranei emanuensi, la mercede a questi dovuta non dovrà far carico all' Erario, e sarà tolta dallo sti-

pendio dell'Impiegato e degl'Impiegati di quello stesso Uffizio che hanno assunto il servizio militare.

5.° Terminata la capitolazione questi Impiegati civili torneranno ad occupare nel respettivo Uffizio il posto che loro si competerà secondo l'anzianità del servizio.

Invitandola a volersi uniformare a questa disposizione ho il piacere di dichiararmi

Dalla Residenza del Governo Provvisorio
li 2 Maggio 1859.

Visto: U. Peruzzi

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Commissione sopra pensioni, sussidj ec.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che nel momento in cui il cuore di tutti gl' Italiani si rallegra nella fiducia del vicino riscatto della nazione, non devono gli afflitti trovar minor sollecitudine che per il passato in loro favore.

Decreta:

È istituita perciò una Commissione coll' incarico di prendere in considerazione le domande di

pensioni, sussidj, largizioni, ec. che per l'innanzi venivano presentate alla Corte Granducale.

La Commissione si comporrà dei signori

March. Carlo Torrigiani Presid.
Monsig. Raffaello Giachetti
Avv. Giovanni Lotti
Giuseppe Dolfi
Pietro Thouar Segretario.

Firenze, li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Amnistia generale per titolo politico.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che le condizioni di un Governo che raccoglie l'universalità dei cittadini nel pensiero supremo della Indipendenza nazionale, lo pongono in grado di confermare la concordia degli animi, tutti rivolti a quell'intento facendo cessare gli effetti di ogni procedimento politico,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È concessa amnistia a tutti coloro che si trovano prevenuti, accusati, o condannati per de-

litti politici, o per trasgressioni al Regolamento di Polizia punitiva aventi del pari indole politica.

Art. 2. Non sono compresi nella presente amnistia i prevenuti, accusati, o condannati per delitti o trasgressioni non aventi carattere politico, benchè concorrenti o commessi con delitto politico.

Art. 3. I Tribunali e le Autorità competenti in ragione dei delitti o trasgressioni commesse decreteranno sull'ammissione al godimento dell'amnistia.

Art. 3. Niun pregiudizio dovranno dal presente decreto risentire i terzi che avessero diritto contro gli amnistiati a refezione di danni da farsi valere davanti ai tribunali civili.

Dato in Firenze li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione e trattamento del Reggimento di Cavalleria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

1.° L'organizzazione del Reggimento di Cavalleria vien determinata secondo il relativo quadro.

2.° Il trattamento degli Uffiziali e della Truppa sarà quello stabilito dalle Tariffe, approvate con Decreto del 30 Dicembre 1853; ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i cavalli tanto dello Stato quanto particolari assegnati per ciascun grado dal quadro organico.

3.° Lo stipendio del Chirurgo e del Veterinario di prima classe è uguale a quello del Chirurgo Maggiore di Gendarmeria.

4.° Il General Comandante è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Missione del marchese di Lajatico.

(4 Maggio.)

Il Governo Provvisorio Toscano ha incaricato il General Maggiore Don Neri dei Principi Corsini, Marchese di Lajatico, di una missione straordinaria presso le Loro Maestà l'Imperatore dei Francesi e il Re di Sardegna, ed al Quartier Generale dell'Esercito Franco-Sardo.

S. M. il Re Vittorio Emanuele II, *assume il Protettorato della Toscana, nominando Commissario Straordinario il Comm. Carlo Buoncompagni.*

Il Governo Provvisorio Toscano è lieto di pubblicare le seguenti disposizioni che S. M. il Re Vittorio Emanuele si è degnato adottare a riguardo della Toscana.

Illustrissimi Signori.

Qui unito trasmetto alle SS. VV. l'ufficio con cui il Ministro degli Affari Esteri notifica come S. M. aderendo al voto espresso da questo Governo Provvisorio abbia assunto la protezione del Governo Toscano degnando delegare a me i poteri di Commissario Straordinario.

Mi riservo di prendere colle SS. VV. gli opportuni concerti per entrare nell'esercizio delle funzioni che mi sono affidate, nel modo che sia più consentaneo al volere del Re ed al voto espresso in nome della Toscana.

Pregiomi di rinnovare alle SS. VV. i sensi della mia più alta considerazione.

Firenze, 4 Maggio 1859.

Signori Membri
del Governo Provvisorio della Toscana.

Firmato — C. Buoncompagni.

Gabinetto. *Torino il* 30 *Aprile* 1859.

Illustrissimi Signori:

Appena ricevuto il Dispaccio delle SS. VV. Ill.me in data 28 Aprile 1859 mi sono fatto sollecito di darne cognizione a Sua Maestà il Re e di prendere gli ordini. Sua Maestà rende le più vive azioni di grazie alle SS. VV. Ill.me ed a tutti i Toscani per lo affetto e la fiducia di cui le hanno fatta testimonianza e mi dà il gradito incarico di significar loro, come da questi nuovissimi esempi di concordia italiana Essa tragga grande conforto a bene sperare delle sorti della patria comune.

Le SS. VV. Ill.me saranno facilmente capaci delle ragioni d'alta convenienza politica che non permettono a S. M. di accettare la Dittatura profferta nella forma proposta.

La Toscana come le SS. VV. Ill.me avvertono, deve mantenere la sua amministrazione indipendente, ma nel tempo stesso ella è cosa necessaria il dare unità al Governo della guerra nazionale, affinchè tutte le forze della Nazione siano ordinate con gagliarda volontà al fine sommo della liberazione della Patria.

Facendo questo concetto delle presenti necessità di Stato e di guerra, S. M. pensa dovere secondo la profferta delle SS. VV. Ill.me assumere il comando supremo di tutte le Truppe e l'Autorità necessaria a metterle e mantenerle in buona ordinanza, ed a fare tutte le provvisioni che possono essere richieste per ajutare e condurre a buon fine

la nostra grande impresa. Sua Maestà acconsente eziandio ad assumere la protezione del Governo Toscano delegando a tal fine i necessarii poteri al Suo Ministro Plenipotenziario Commendatore Buoncompagni, il quale aggiungerà al suo titolo quello di Commissario Straordinario del Re per la Guerra della Indipendenza. Le SS. LL. Ill.me potranno quindi prendere gli opportuni concerti col predetto sig. Commendatore Buoncompagni, al quale S. M. mi ha ordinato di dare le debite istruzioni.

Prego intanto le SS. VV. Ill.me ad accogliere gli attestati della mia distintissima considerazione.

Agli Ill.mi Signori
Membri del Governo Provvisorio
di Toscana Firenze.

C. Cavour.

Soppressione delle Ambulanze Militari.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Le Ambulanze Militari stabilite nei diversi Forti e Caserme dello Stato sono soppresse.

Art. 2. Tutti i materiali ivi esistenti saranno conseguati alla Direzione dell'Amministrazione Militare.

Art. 3. Gl' inservienti delle Ambulanze suddette passeranno al Corpo Sanitario.

Firenze li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Coscritti liberi dal reclutamento, possono esser cambi di altri coscritti.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Nella veduta di sempre più facilitare le operazioni del Reclutamento,

Decreta:

I Coscritti che, avendo estratto un numero che non obbliga a marciare, sono da riguardarsi, dopochè specialmente il Circondario, al quale essi appartengono, ha completato il suo contingente, come già sciolti da ogni vincolo rapporto al Reclutamento, ciò che dovrà resultare da un certificato della respettiva Prefettura, potranno essere accettati dai Consigli Compartimentali come cambj di altri Coscritti, semprechè abbiano i necessarj requisiti, nonostante il disposto dell' Art. 2.° delle Norme de' 22 Settembre 1853, e così anche prima che sia com-

pito l'anno dalla data della pubblicazione della Leva nella quale essi sono compresi.

Firenze, tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

L'Ergastolo sostituito alla pena di morte pel Codice Penale Comune.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Alla pena di morte per tutti i delitti pei quali è irrogata dal vigente Codice Penale Comune, e abolita col precedente Decreto del dì 30 Aprile 1859, viene sostituita quella dell'Ergastolo, rimanendo ferme per ora, e fino a nuove disposizioni, le altre penalità.

Art. 2. Col citato Decreto non si intenderà derogato minimamente alle penalità statuite dal vegliante Codice Penale Militare.

Dato li quattro Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Circolare ai Procuratori della Legge e ai Prefetti sulle persone amnistiate, e sui forestieri.

Un Decreto di Amnistia venne pubblicato dal Governo Provvisorio a favore di quegl' Individui, che furono accusati di delitti e trasgressioni politiche. Rimangono per conseguenza esclusi da quest' Amnistia i condannati o prevenuti per cagione di delitti o trasgressioni comuni.

VS. Ill.ma sa che presso le nazioni più libere l' azione delle Leggi è più rispettata e forte che negli Stati governati dispoticamente; che il regno della libertà è il regno dell' ordine, e che l' indipendente e inviolabile esercizio del potere dei Magistrati è uno dei più grandi acquisti della moderna civiltà. Ogni rilassamento in proposito contradirebbe ai più urgenti bisogni del paese in questi giorni, nei quali l' Italia, non che voler rallentare i vincoli che sono necessario fondamento della Società, combatte per espellere il massimo principio di ogni disordine, la conquista degli stranieri, e il predominio di una Potenza, che con la forza ha per tanto tempo impedito l' ordinamento naturale e vero della nazione.

Pertanto alla esecuzione regolare del sopraccennato Decreto importa che VS. Ill.ma si ponga in grado di conoscere quali individui, appartenenti al suo Compartimento, possano invocare il benefizio dell' Amnistia, e il titolo del delitto per cui sono stati colpiti con pronunzia condennatoria, o sotto la prevenzione del quale si sono allontanati dalla To-

scana. Sarà quindi cura di VS. di dare immediatamente alle competenti autorità di frontiera le istruzioni e disposizioni opportune perchè, ove si presentassero individui non compresi nell'amnistia, sieno convenientemente avvertiti della vera loro situazione di fronte al Governo: situazione che li porta necessariamente o ad esser respinti dalla Toscana, o ad esser trattati secondo il disposto delle nostre Leggi, vale a dire ad esser posti in stato di detenzione, perchè possa aver luogo l'azione regolare della Legge. VS. potrà anche a tale oggetto, e in quanto possa occorrere, porsi in corrispondenza e in accordo con le altre Prefetture.

Il Governo Provvisorio richiama inoltre l'attenzione di VS. Ill.ma sopra l'arrivo e il movimento dei forestieri. Le istruzioni che esistono riguardo a questa materia vogliono essere specialmente osservati in quanto provvedono a quell'ordine, che è necessario alla sicurezza sociale in qualunque forma di governo, e in qualunque tempo, e più in questo, nel quale anche quella parte d'Italia, che godeva delle franchigie costituzionali, limita temporaneamente l'esercizio di esse, per poter con più sicurezza raggiungere più alto scopo, l'indipendenza della nazione.

Perciò fa d'uopo vigilare sull'introduzione nel Territorio Toscano di Esteri privi di carte regolari, massimamente se si abbiano fondati timori che la loro presenza possa compromettere l'ordinato indirizzo della cosa pubblica. Ciò deve essere eseguito con modi lontani da ogni giusto rimprovero di vessazione o molestia non necessaria; ma nello stesso tempo l'azione del Governo deve essere ferma e de-

4

cisa nel non permettere che nascano moti, nè di ritorno verso il passato, nè per indirizzarsi ad altra nuova via, fuori di quella che dal criterio a dal consenso della nazione oggi ne viene chiaramente additata.

V. S. Ill.^{ma} userà a riguardo dei Forestieri scevri da qualunque censura o sospetto quelle medesime facilitazioni che finora si sono praticate, specialmente riguardo al loro ingresso in Toscana dai luoghi situati in prossimità delle Frontiere. La parola della Legge non può raggiungere il suo scopo senza le rette disposizioni dell'animo e nella mente di chi ha l'incarico e il dovere di applicarla con civile prudenza e fermezza.

Il Governo ha fiducia che l'opinione pubblica, non meno che il senno e l'opera di V. S. Ill.^{ma}, varranno a far sì che l'ordine e la libertà vadano di pari passo, come inseparabili appaiono questi due principj alla mente umana, se non è offuscata da triste passioni.

E pregandola ad accusarmi ricevimento della presente, passo all'onore di dichiararmi

Della S. V. Ill.^{ma}

Firenze 3 Maggio 1859.

Visto: U. PERUZZI

Dev.^{mo} Serv.^{re}
Celestino Bianchi
Segr. del Governo Provvisorio Toscano.

Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sopra le funzioni religiose.

Nell'atto che il Governo Provvisorio della Toscana affretta e moltiplica i preparativi, e nulla trascura di quanto possa contribuire al successo della guerra che si combatte per l'Indipendenza d'Italia, egli non potrebbe contare sul presidio delle forze terrene, se non dovesse anche confidare nell'esistenza divina.

Animato da questo sentimento il Governo Provvisorio si rivolge alla S. V. Ill.^{ma} e Rev.^{ma} perchè si degni ordinare che in tutte le Chiese della sua Diocesi, da qui avanti e fino alla pace conclusa s'inserisca nella Messa la colletta *In tempore belli.*

Ma quanto è naturale e giusto che il popolo Toscano in quest'ora suprema si prostri davanti a Dio, nelle mani del Quale stanno le sorti delle battaglie, altrettanto è desiderabile che le dimostrazioni religiose, alle quali potessero dar motivo gli eventi della guerra riescano gravi, ordinate, solenni, rispondano in tutto alla grandezza dei fatti che si maturano, e a quel sentimento di umile gioja e di profonda riconoscenza colla quale l'uomo riferisce a Dio l'adempimento d'ogni suo desiderio.

Con questo intendimento dunque e a fine d'impedire che sotto pretesto di religione si turbi l'ordine pubblico, con riunioni inopportune e tumultuarie, il Governo Provvisorio invita la S. V. Ill.^{ma} a non permettere che nessuna insolita funzione religiosa si celebri nella sua Chiesa senza averne prima deliberato coll'Autorità governativa.

Il Governo Provvisorio coglie di buon animo questa prima occasione che gli si offre di mettersi in comunicazione coll'Episcopato Toscano, per significare alla S. V. Ill.^{ma} quanto nell'adempimento de' suoi gravi e difficili doveri egli conti sull'attiva e sincera cooperazione del Clero. E veramente a confermare il buono spirito del quale le popolazioni Toscane hanno dato finora prove così luminose, nulla potrà tanto valere quanto lo zelo perseverante del Clero custode e maestro d'una dottrina, che si chiama Cattolica od Universale, perchè sovrasta a tutte le fazioni politiche, perchè si concilia con tutte le forme, che la civile società degli uomini può rivestire nelle diverse e mutabili condizioni dei luoghi e dei tempi; di una dottrina che tutte quelle forme penetrando dello spirito suo, può tutte ugualmente santificarle; che i fatti in qualunque modo avviati e proseguiti, ma irrevocabili, può sempre indirizzare e condurre a buon fine.

Nella speranza che la S. V. Ill.^{ma} e R.^{ma} vorrà degnarsi di accusare il ricevimento della presente, colla maggiore venerazione passo a segnarmi

Della S. V. Ill.^{ma} e R.^{ma}

Firenze 3 Maggio 1859.

Visto: U. Peruzzi

Dev.^{mo} Ser.^{re}
Celestino Bianchi
Seg.^{o} gen.^{e} del Governo Provvisorio Toscano.

Memorandum del Governo Provvisorio ai Membri del Corpo diplomatico già accreditato in Toscana, per dichiarare le cagioni e l'indole della mutazione avvenuta il 27 aprile.

MEMORANDUM.

Il Governo provvisorio toscano crede esser suo debito verso il paese, del quale regge pel momento le sorti, di esporre all'Europa le cagioni e l'indole del movimento che nella giornata del 27 Aprile decorso ha avuto per effetto la partenza di Leopoldo Secondo dalla Toscana, e la mutazione dell'ordine politico dello Stato. Da questa esposizione, apparirà manifesto come la condotta dei Toscani sia stata non meno temperante che patriottica, ed improntata di una moderazione pari alla generosità dei loro sentimenti.

Appena sul principio dell'anno cominciò ad agitarsi di nuovo la gran questione dell'Indipendenza Italiana e furono intravedute le probabilità di una prossima lotta, tutta la Toscana se ne commosse profondamente. Uno fu il voto, una l'aspirazione di tutti. Ogni classe di cittadini si associò di gran cuore a questo nobile movimento dell'opinione, nè di tale unanimità mancarono le manifestazioni o furono dubbiose. Pubblicazioni importanti per la elevatezza delle vedute e per il nome di chi le firmava, la partenza da ogni parte di Toscana per il Piemonte di migliaja e migliaja di giovani appartenenti ad ogni condizione sociale, il linguaggio aperto

e pieno di entusiasmo di qualsivoglia classe di cittadini, tutto addimostrava palesemente qual si fosse in Toscana lo stato degli spiriti e dell'opinione.

In mezzo a tanto agitarsi di passioni, di belle e nobili passioni, il Governo granducale solo rimaneva impassibile ed inerte. Quanto più esso avrebbe dovuto fare per remuovere da sè il tristo sospetto di simpatizzare per l'Austria e di volersi collegare con lei, tanto meno faceva. Eppure gli avvisi ed i savi consigli anche in via officiale non gli mancavano. Il Governo provvisorio ha preso cognizione dei rapporti che al Governo granducale indirizzavano i suoi Agenti sia all'interno, sia all'estero, ed è per lui dovere di equità riconoscere che nessuno o quasi nessuno gli dissimulava la verità. Lo stato della opinione pubblica e la gravità della situazione gli erano generalmente con sincerità e con lodevole indipendenza rappresentati, ma tutto riusciva inutile; il partito del Governo granducale era irrevocabilmente preso; esso voleva rimanere neutrale. A tutti i consigli, a tutti gli avvisi, a tutte le ammonizioni egli rispondeva sempre con una parola sola «*neutralità*» procurando perfino di dimostrare esser questo il partito più utile agli interessi della Toscana; quasichè la neutralità non fosse la negazione del principio che commuoveva le moltitudini, e come se in una questione di tanta grandezza si potesse senza vergogna per il paese parlargli d'interessi. Se in questo frattempo qualche atto governativo veniva in luce, esso certamente rivelava piuttosto una mal celata antipatia e un senso di ostilità contro lo stato dell'opinione, anzichè un leale desiderio di sodisfarla. Il Governo granducale insomma si compor-

tava, in presenza di un sentimento magnanimo e profondo che tutti i Toscani condividevano, come se si trovasse a fronte del sentimento anarchico e artificiale di una fazione.

Intanto gli avvenimenti incalzavano; il Congresso proposto dalla Russia, e sul quale il Governo di Leopoldo Secondo aveva fondate tante illusioni, era riconosciuto impossibile, e la guerra si avvicinava. Le pratiche già iniziate col Principe e col Ministero dai più ragguardevoli personaggi onde indurre il Governo a consentire al voto universale della Toscana, si fecero allora più incalzanti, ma senza ottenere per questo un successo migliore.

Negli ultimi tempi anche l'esercito toscano aveva dato apertissimi segni di animo concorde coi cittadini e del suo ardente desiderio di partecipare alla lotta che si stava apparecchiando per la gran causa del riscatto nazionale. La sua disciplina era eccellente, la sua fedeltà inattaccabile, ed esso ne aveva date prove non dubbie allorchè nel 29 Giugno 1857 era chiamato a reprimere in Livorno un movimento apertamente fazioso e di un'indole così diversa da quella del movimento attuale. Ma il porlo nelle circostanze presenti in conflitto con un sentimento così generoso quale si è quello della indipendenza nazionale, con un sentimento così universalmente diffuso, con un sentimento infine che era impossibile che non facesse palpitare il cuore del soldato come quello di ogni altra classe di cittadini, il tenerlo di più sotto gli ordini di un generale austriaco, era atto di inconcepibile imprudenza e che doveva anche agli occhi dei meno veggenti

condurre immancabilmente all'effetto di sciogliere nella truppa i vincoli della obbedienza.

Così è difatti accaduto; fino dal giorno 26, saputosi appena l'arrivo in Genova delle truppe di S. M. l'Imperatore dei Francesi, non era più dubbioso per alcuno in quali disposizioni si trovasse l'armata, e come dovesse il Governo granducale rinunziare alla speranza di farne un passivo istrumento dei suoi disegni. Il giorno 27, in cui conoscevasi essere per ispirare il termine della intimazione austriaca al Piemonte, la posizione delle cose si fece più grave. Una immensa moltitudine di persone di ogni ordine si raccolse sulla piazza di Barbano con Bandiere tricolori, gridando *viva la guerra*; *viva la indipendenza d'Italia*; *viva Vittorio Emanuele capitano della lega italiana*; le due fortezze di S. Gio. Battista e di S. Giorgio inalzarono anch'esse la bandiera tricolore, e la rivoluzione fu compiuta.

E qui cade in acconcio di narrare un fatto intorno al quale, per quella moderazione di cui ci siam fatti una legge, non ci diffonderemo lungamente, ma che l'Europa civile apprezzerà, giudicando da qual parte sia stata la temperanza, da quale le improntitudini o almeno il desiderio impotente delle medesime. Esisteva nel forte di S. Giorgio, detto comunemente di *Belvedere*, una circolare segreta, sigillata, inviata dal Generale a tutti i Comandi nell'Agosto dell'anno decorso. Alle 8 $^1/_2$ antimeridiane del 27 Aprile l'Arciduca Carlo, secondogenito di Leopoldo Secondo, si recava nel Forte suddetto, convocava gli Ufficiali e comunicava loro di esser latore di una lettera del Generale Ferrari

da Grado, con la quale ordinava l'apertura della Circolare già rammentata. Il piego fu aperto, e fu trovato che esso racchiudeva le istruzioni preliminari per un attacco contro la città. Queste istruzioni furono completate a viva voce dall' Arciduca Carlo, il quale conchiuse domandando agli Ufficiali quante munizioni si avessero e di quante scatole di artiglieria potessero disporre. A tali parole il Comandante del Forte con rispettosa fermezza replicò dichiarando all' Arciduca che, mentre egli ed i suoi compagni avrebbero senza esitazione esposta la loro vita per tutelare la sicurezza di lui e di tutta la famiglia Reale, si rifiutavano però con ribrezzo al pensiero d' incrudelire contro i proprj concittadini, di niente altro colpevoli se non di un generoso sentimento di nazionalità che l' esercito istesso si faceva gloria di condividere.

Mancata in tal modo ogni lusinga di repressione, il Principe si determinò a chiamare il Marchese di Lajatico, uno fra i più eminenti capi del partito costituzionale, ed uno dei primi che avesser fatto intendere al Governo granducale i consigli che potevano salvarlo. Il Marchese di Lajatico, dopo esser venuto a consulta con i suoi amici politici, dichiarò riverentemente ma schiettamente a Leopoldo Secondo che, al punto cui eran giunte le cose, la condizione fondamentale di ogni aggiustamento delle medesime era la di lui abdicazione. A questo partito il Principe tenacemente si rifiutò « non per« mettendogli il suo onore di sottostare, come egli « disse, ad una tale violenza ».

Senza volere menomamente mancare al rispetto dovuto alla sventura, è impossibile non riconoscere,

dopo i fatti superiormente narrati, che la persona di Leopoldo Secondo era diventata incompatibile con l'andamento e la tranquillità di bene ordinato Governo. La sua attitudine da quattro mesi a questa parte, tutto il suo sistema di politica austriaca seguito negli ultimi dieci anni, il partito stesso di non cedere se non quando eragli evidentemente mancato fra mano ogni mezzo materiale di resistenza, tutto avrebbe contribuito a ingenerare e mantenere negli animi una diffidenza perpetua, indistruttibile, diffidenza che in momenti così supremi avrebbe infallibilmente tenuto lo Stato in continui turbamenti e cagionato forse dolorose catastrofi.

Respinto inflessibilmente il partito dell'abdicazione e preso quello di abbandonare la Tocana, Leopoldo Secondo convocò il Corpo diplomatico, e dopo avere alla presenza sua protestato contro la dura condizione alla quale ricusava condiscendere si rivolse più specialmente ai Ministri di Francia e d'Inghilterra domandando loro di quali forze potessero disporre per proteggere la sicurezza sua e della sua famiglia, e tutelare la sua partenza. Avuto in risposta da ambedue che nessuna forza materiale trovavasi a loro disposizione, fu invocata da tutti la influenza morale. Il timore che queste domande rivelavano era affatto insussistente, perchè le condizioni della città non racchiudevano pericolo di sorta. Nulladimeno tutti i Ministri promisero, e sopra ogni altro il Ministro di Sardegna. È da notarsi che il Principe, prima di annunziare formalmente queste sue volontà al Corpo diplomatico, era lungamente rimasto stretto a segreto colloquio col Ministro d'Austria.

Poche ore dopo, Leopoldo Secondo aveva abbandonato il suolo toscano; la sua partenza ebbe luogo non solo con pienissima sicurezza ma con decoro. Lo accompagnarono il Corpo diplomatico e lo Stato maggiore della Uffizialità residente a Firenze.

La popolazione fu ammirabile di calma e di dignità. Non una minaccia, non un grido furono proferiti; risposta eloquente all'accusa di triste e sediziose pressioni, e stupenda riprova della civiltà del paese.

Rimasta per tal modo la Toscana senza Governo, prontamente si raccolse il Municipio, unica autorità che rimanesse con legittimità di mandato, e prendendo le redini della cosa pubblica nominò un Governo provvisorio nelle persone dei tre sottoscritti.

Il Governo provvisorio pertanto è una emanazione, dell'Autorità municipale, ed è stato istituito unicamente all'oggetto supremo di provvedere alla pubblica sicurezza.

Penetrato del pensiero di questa gravissima responsabilità e desideroso di abbreviarne la durata, il Governo provvisorio doveva naturalmente pensare ai mezzi di dare allo Stato un assetto se non definitivo, almeno più stabile, e fornito di maggiori elementi di pubblica tranquillità.

L'indole del movimento che aveva cambiato l'ordine politico della Toscana lo metteva facilmente sulla via. Se mai vi è stata rivoluzione sulle cui cagioni non è possibile l'equivoco, ed informata da un solo ed unico pensiero, ella è fuor di dubbio la rivoluzione accaduta in Firenze il 27 di Aprile. Essa ha proceduto esclusivamente dall'idea nazionale e dal conseguente desiderio di concorrere alla guerra

che si sta combattendo per la indipendenza d'Italia, partecipando ai pericoli della lotta ed alle glorie del riscatto.

Questo essendo stato il carattere unico ed esclusivo del rivolgimento che si è compiuto in Toscana, a chi meglio e con maggiore conformità ai voti delle popolazioni avrebbero potuto affidarsi i destini del paese, se non al Governo piemontese che a sì nobile causa tante prove ha già dato della sua lealtà, e la cui condotta e generosa attitudine inspirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illimitata fiducia?

In questo profondo convincimento, il Governo provvisorio toscano si è affrettato a rivolgersi al Governo di S. M. il Re di Sardegna pregandolo ad assumere il protettorato della Toscana fintantochè dureranno le vicende della guerra. La domanda è stata limitata dalla condizione che la Toscana anche in questo periodo puramente transitorio conservasse la pienezza della sua autonomia, un'amministrazione separata da quella della Sardegna, dovendo poi aver luogo il suo ordinamento definitivo a guerra finita ed allorchè sarà proceduto a quello generale d'Italia. Il Governo piemontese ha con benevolenza accolte tali aperture, ha accettata nell'interesse della causa comune questa eminente tutela, e quanto prima giungerà a Firenze un Commissario inviato a tal fine da S. M. il Re di Sardegna.

Il Governo provvisorio toscano rimetterà nelle sue mani il reggimento della Toscana, forte della coscienza di avere adempiuto un gran dovere, e altero per il decoro del paese di poter dire che non una stilla di sangue, non un insulto, non il più

lieve disordine hanno accompagnato o seguito un così sostanziale mutamento di cose.

Firenze, li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Resoconto sullo stato della Finanza e sui provvedimenti relativi ad essa.

Il Governo Provvisorio fu sollecito a rivolgere l'attenzione allo stato presente delle Finanze e incaricò di raccogliere informazioni relative a ciò alcuni onorevoli Cittadini, dei quali compare qui pubblicato il resoconto.

La mutazione di Governo accaduto fra noi non alterò gravemente il corso dei nostri fondi pubblici in confronto degli abbassamenti di questi accaduto altrove contemporaneamente.

In questi ultimi giorni il rialzamento dei nostri fondi è stato continuo, e lo stato delle nostre finanze è tale, che non è necessario al Governo nessuna nuova operazione per sopperire ai bisogni della Guerra. La fiducia nel nuovo stato di cose, e nel nostro avvenire, si è dimostrata anche con offerte di prestiti, cosicchè, mentre grandi Stati governati dispoticamente e fondati sull'oppressione dei diritti

delle Nazioni disperano di trovar credito, la Toscana può rallegrarsi di essere in prospera condizione economica il giorno dopo la caduta di un Governo, e nel momento d'intraprendere una Guerra.

SIGNORI

DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO.

La Commissione affidataci con Vostro Decreto del 28 Aprile scorso ci richiama

1.° a farvi un Rapporto sullo stato della Finanza

2.° a indicare i provvedimenti richiesti dalle esigenze del momento. Soddisfacendo a siffatto incarico, dividiamo il Nostro Rapporto in due parti cioè: Parte prima, *dello stato della Finanza*, Parte seconda, *dei Provvedimenti.*

Dello stato della Finanza.

Lo stato della Finanza vuole essere considerato sotto due aspetti e sono (*a*) *a Entrata* e *Uscita* dell'annata in corso (*b*) *Oneri e spese straordinarie e assegnamenti* disponibili per farvi fronte.

(*a*) Rispetto alla *Entrata* e *Uscita* dell'Annata in corso, ossia all'esercizio ordinario della pubblica Azienda basterà ricordare che esiste già divulgato per le stampe il Bilancio di Previsione pel 1859. Esso presagisce a fine d'anno un avanzo di L. 85,100 e questo presagio è fondato sopra calcoli così accuratamente elaborati da giustificare la speranza che desso possa verificarsi.

E già i resultati del primo Trimestre decorso per quanto spetta all'Amministrazione delle Dogane e Aziende Riunite presentano, secondo quello che è stato pubblicato dall'Amministrazione Generale delle medesime un introito superiore a quello previsto. Non è però da far conto nel corso ulteriore dell'Annata si manifesti uguale prosperità, avuto riguardo all'influenza che le politiche commozioni possono esercitare sopra alcuni rami delle Tasse indirette.

Ma a fronte di questa possibile diminuzione di Entrata è da prendere a calcolo qualche diminuzione in certe partite di Uscita, come a cagion d'esempio in quella risguardante l'assegnazione di Lire 230,000 mensili alla Corte Granducale, che pagata fino a tutto Aprile decorso non dovrà essere ulteriormente corrisposta, benchè lo Stato dovrà assumersi una gran parte degli oneri, cui provvedeva la Corte con quell'assegnazione. Del pari cesserà il pagamento delle Annualità pel debito riconosciuto dal Governo Toscano a favore degli Eredi dell'Imperatore Francesco I d'Austria. Ma poichè è possibile che si verifichino altri aumenti di spesa, così potrebbe pure avvenire che alla fine dell'anno l'esercizio ordinario anzichè il presagito avanzo presentasse una qualche lieve deficienza.

(*b*) Gli Oneri, e le Spese che non figurano nel Bilancio annuo ordinario, consistono principalmente:

1.° Nelle spese occorrenti pei Lavori in corso dell'ampliamento del Porto di Livorno e dell'essiccazione del Lago di Bientina.

2.° Nella scadenza di varie passività costituenti il debito fluttuante.

3.° Nella dimissione di varie partite del Debito Pubblico, sì Toscano, che Lucchese a forma dei Regolamenti.

Le Spese straordinarie sono quelle che oltre il previsto nel Bilancio ordinario, saranno necessarie per concorrere alla Guerra della Nazionale Indipendenza.

I principali assegnamenti in contanti disponibili e valori realizzabili per farvi fronte, senza tener conto di alcuni di minor momento e trascurate le frazioni, sono i seguenti:

Contanti disponibili.

1. Esistenza di Cassa nella Depositeria e così dette Casse foranee al 30 Aprile . . L.	3,956,000 - -
2. Cassa di Contanti presso l'Amministrazione del Debito pubblico . »	200,000 - -
3. Versamenti da farsi dalla Zecca alla Depositeria. »	300,000 - -
4. Deposito fruttifero al 3 per cento da farsi dalla Banca Nazionale alla Depositeria sul pros-	
Somma e segue L.	4,456,000 - -

Riporto *L.*	4,456,000 - -	
simo incasso dell' ultimo quarto sulle Azioni . »	500,000 - -	
5. Versamento in Conto corr. fruttifero al 4 per °/。 per lo stesso titolo»	1,000,000 - -	
	L. 5,956,000 - -	L. 5,956,000 - -

Valori realizzabili.

1. N.° 1100 Azioni della Banca Nazionale valutate secondo il versamento eseguito del 75 per °/。 »	825,000 - -	
2. N.° 256 Azioni delle Miniere di Rio al netto del Debito colla Casa Bastogi. . . »	152,000 - -	
3. Rendita 3 per °/。 L. 966,600 ragguagliata dimostrativamente al 50 per °/。 di Capitale . . . »	16,110,000 - -	
Somma e segue L.	17,087,000 - -	L. 5,956,000 - -

Riporti	*L.* 17,087,000 - -	L. 5,956,000 - -
4. Strada Ferrata Lucca-Pisa al costo di circa . »	2,531,000 - -	
5. N.° 1113 Azioni di detta Strada che secondo il reparto presumibile possonocalcolarsi »	150,000 - -	
	L. 19,768,000 - -	L. 19,768,000 - -
		L. 25,724,000 - -

Oltre questi assegnamenti in contanti e titoli, lo Stato possiede un Patrimonio Immobiliare distinto in Beni d' uso, e in Beni di Rendita, i quali per quest' ultima Classe sono valutati nel Rendimento di Conti del 1857 a Lire 59,640,142. 13. 11 e potrebbero fornire subietto a qualche operazione di Credito, quando fosse necessario ricorrervi, essendochè non sono affetti specialmente ad alcuna parte del Debito pubblico dello Stato.

Dei provvedimenti.

Pel momento non v' è alcuna necessità di ricorrere a nessun provvedimento particolare, perchè sì alle spese ordinarie, che alle straordinarie, vi è modo di supplire col denaro che è di già, o che è per essere prossimamente a disposizione del governo nelle pubbliche Casse.

Rispetto all' avvenire è d' uopo distinguere gli oneri preesistenti, tanto contemplati che no, nel Bilancio Preventivo delle ordinarie annualità, da quelle dipendenti dalle nuove spese di Guerra. Quanto alla prima Classe di tali oneri, avendo riflesso all' oggetto del nostro incarico che è di considerare i provvedimenti occorrenti in una certa prossimità di tempo, abbiamo fatto compilare dal Direttore della Depositeria un Preventivo di Cassa pel trimestre dal 1.° Maggio corrente a tutto Luglio prossimo. Redatto come è, astrazion fatta dalle modificazioni sopraccennate che gli ultimi eventi arrecheranno a varie partite, e indipendentemente sempre dalle nuove spese di Guerra, esso presenta i seguenti estremi:

Entrata	L.	7,216,625 — —
Uscita	»	11,930,960 — —
Supera l' Uscita	L.	4,714,335 — —

alla quale si fa fronte colla somma di contanti disponibili in L. 5,956,000 — — sicchè secondo le previsioni di Cassa a tutto Luglio prossimo rimarrebbero disponibili oltre tutti i bisogni del Servizio ordinario L. 1,241,665 — —. Questo resultato proviene dal pagamento che ricorre nel trimestre degli interessi semestrali del debito pubblico, da scadenze per circa due milioni di Capitale di debito fluttuante che si dimette e da una spesa di L. 420,000 — — messa in previsione pei Lavori del Porto di Livorno, e del Lago di Bientina, i quali non si potrebbero nè per ragioni economiche nè per ragioni politiche sospendere nè tampoco rallentare.

Così, oltre questo avanzo di Contanti disponibili resterà applicabile alle Spese di Guerra tutto l'ammontare dei valori realizzabili per L. 19,768,000 — — in aggiunta del residuo delle L. 8,322,300 — — assegnate dal Bilancio di previsione.

Passando da ultimo a parlare delle Spese della Guerra, noi non abbiamo creduto, in vista della ristrettezza del tempo, e della faragine degli affari, chiedere alla competente Autorità una preventiva determinazione delle medesime; ma ci sembra di potere affermare che l'esistenza degli assegnamenti disponibili e realizzabili qui sopra descritti, dia la sicurezza che il Governo avrà modo di far fronte alle occorrenze della Guerra, senza ricorrere nè ai Contribuenti, nè al Credito pubblico, e che il provvedimento da prendere consista soltanto nella realizzazione dei valori esistenti. Tutto si riduce alla ricerca e adozione del modo più conveniente di realizzarli con maggiore utilità, o con minore scapito del pubblico Erario.

La Commissione non crede che si possano stabilire anticipatamente norme determinate. Dipenderà dalla prudenza, e dall'accorgimento di chi avrà la direzione della Finanza, il prescegliere quei modi, e cogliere quelle occasioni che di mano in mano si presenteranno più favorevoli. Tuttavia ci sembra opportuno dire qualche parola sopra i due più importanti assegnamenti, cioè: sulla Rendita 3 per °/₀ e sulla Strada Ferrata Lucca-Pisa.

Quanto alla prima che forma la parte principale delle risorse della Finanza si richiede la massima sagacità non solo per impedire il ribasso attuale dei corsi, ma per ottenere eziandio che vengano

questi a rialzarsi; la qual cosa non crediamo difficile possa accadere se si considera che il ribasso attuale è dovuto unicamente al presente stato di Guerra, senza che la mutazione avvenuta negli ordini dello Stato vi abbia avuto influenza. Ciò si rende evidente riflettendo che il ribasso della nostra rendita 3 °/₀, che da 55 circa è disceso a 49 corrisponde approssimativamente a quello subito dalla rendita francese 3 °/₀ che da 67 si è abbassata fino a 60 circa.

Inconveniente ci parrebbe di mettere ora in vendita una gran parte della rendita 3 °/₀ perchè evidentemente si procederebbe in senso contrario allo scopo, con danno pubblico e privato, mentre noi crediamo che ritardando l' alienazione della medesima, e dando una pubblicità discreta allo stato della Finanza Toscana; il corso del 3 °/₀ debba rialzarsi. Tanto più, che non pare v' abbia a essere bisogno di tutto esaurire il valore realizzabile di questo assegnamento, il perchè può essere opportuno valersene per via di oppignorazione.

Rapporto a questo mezzo crediamo di dovere avvertire che a senso nostro converrebbe che il governo s' astenesse dal profittare della Banca Nazionale, non solo perchè i suoi Regolamenti non le permettono nè d' imprestare al di là de' $^4/_5$, del valore effettivo secondo i prezzi correnti, nè per oltre tre mesi di tempo, ma ancora e principalmente perchè il non potersi ragionevolmente dubitare della solidità della Finanza pubblica dello Stato non basta in tempi di politiche commozioni ad assicurare dal pericolo di diffidenze, che comunque irragionevoli e passeggere possono tuttavia recare grave danno e

disturbo, quando si tratta di una istituzione di credito di tanta importanza e interesse com'è per la Toscana la Banca Nazionale. Per lo che, mentre crediamo che il Governo possa e debba senza ritegno profittare dei mezzi che gli offre la Banca dentro i limiti e nei modi previsti e preordinati dal suo Statuto, pensiamo altresì che agirà prudentemente se farà in modo di non oltrepassarli, tanto più che non saranno per mancargli i Capitali privati, essendo già a nostra cognizione che, sia per l'acquisto della Rendita 3 %, sia per somministrare denaro in altro modo allo Stato i Capitalisti Toscani tengono disponibili ragguardevoli somme.

Il sistema dell'oppignorazione sembra certamente preferibile, nelle circostanze presenti, a quello della vendita rispetto alla Strada Ferrata Lucca-Pisa, benchè fosse acquistata dal Governo con animo di rialienarla. Non è da perdere di vista il fine per cui quest'acquisto venne fatto, che fu, non d'una speculazione commerciale, ma di avere il modo di regolare l'ordinamento delle Strade Ferrate Toscane, operazione la quale difficilmente si può condurre a termine in questi momenti; onde giova conservare la proprietà della Strada per farne a suo tempo l'uso per cui fu acquistata, e frattanto utilizzarla come assegnamento oppignorabile.

Conclusioni finali.

Da quanto abbiamo succintamente esposto si rileva che nessun imbarazzo potranno incontrare i Reggitori della Finanza Toscana nell'Amministrazione ordinaria dello Stato, e che per provvedere

alla spesa della Guerra vi sono sufficenti assegnamenti in valori realizzabili, senza tener conto del Patrimonio Immobiliare dello Stato capace di rendita.

Ci sembra dunque lecito di poter conchiudere questo Rapporto con un lieto presagio, cioè che il volere concorde del Popolo Toscano di concorrere efficacemente alla Guerra dell'Indipendenza potrà essere soddisfatto, senza che il Paese abbia a sopportare il peso, nè di nuovi balzelli, nè di nuovi imprestiti, e quindi senza che il Credito pubblico dello Stato abbia a rimanerne alterato.

Firenze, li 5 Maggio 1859.

Dev.mi
F. Andreucci.
Carlo Fenzi.
S. D'Ancona.

Ordinamento sugli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Affinchè la classe degli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria, goda degli avanzamenti e privilegj, dei quali godono tutti gli altri Uffiziali dell'Armata, e poichè quest'atto di giustizia può compiersi senza aggravio del pubblico Erario, le circostanze del servizio permettendo di ridurre il numero degli Uffiziali

Decreta:

Art. 1.° Il numero degli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria, è ridotto da otto a sei, cioè:

2 Capitani
2 Tenenti
2 Sotto Tenenti.

Art. 2.° Lo stipendio di questi Uffiziali è eguale a quello stabilito per gli Uffiziali dei Cannonieri Guarda Coste Continentali.

Firenze, li cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione del Corpo di Provianda.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Per il servizio dell'Armata è organizzato un Corpo di Provianda.

Art. 2. Il Quadro organico ne determina la Forza.

Art. 3. Il trattamento è eguale a quello della Fanteria di Linea.

Firenze, cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Mag. ALESSANDRO DANZINI.

Composizione dei Reggimenti di Fanteria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

I Reggimenti di Fanteria già normalmente stabiliti di quattro Battaglioni, si comporranno per il momento di tre Battaglioni ed una Compagnia di

Deposito, la quale dovrà riguardarsi come nucleo preparatorio per la formazione del quarto Battaglione.

Il quadro unito al presente Decreto determina la composizione di ciascun Reggimento.

Ogni Battaglione poi si costituirà di quattro Compagnie, della forza ciascuna di centocinquanta uomini, non compresi gli Uffiziali.

La Compagnia di Deposito in quanto ai Soldati Comuni, avrà un effettivo indeterminato.

Una Compagnia per Battaglione, e segnatamente la prima, comprenderà oltre i Tamburi, due Trombettieri, i quali stando presso la Banda musicale del Reggimento, e facendo parte del suo personale, dovranno servire per tutte le manovre in ordine aperto.

Intantochè i Reggimenti di Fanteria saranno completati col mezzo delle nuove Leve, cinque di essi potranno essere organizzati nel modo che appresso:

Il Primo Reggimento si formerà con due degli attuali Battaglioni, e dividendo i quadri dei loro Uffiziali e Graduati, non che le forze presenti dei medesimi in tre parti separate, verrà ognuna di queste assegnata ai tre novelli Battaglioni, e competentemente ancora alla Compagnia di Deposito.

Il secondo Reggimento si formerà in ugual maniera con due altri Battaglioni.

E così sarà proseguito per la formazione del terzo, quarto e quinto Reggimento, mediante il conveniente impiego della forza appartenente ai Battaglioni che rimangono.

Il Battaglione Veliti, allorquando sarà accresciuto del necessario effettivo, si costituirà in Reg-

gimento di Granatieri, composto di due Battaglioni e di una Compagnia di Deposito.

I Battaglioni dei Bersaglieri saranno tre, e rimarranno staccati dagli altri Corpi.

Gli uomini della categoria di riserva, formeranno i quarti Battaglioni dei Reggimenti di Linea, ed il terzo dei Granatieri. I Graduati per questi Battaglioni si preleveranno dagli Uffiziali disponibili e dai Volontarj ritenendo, che la Compagnia di Deposito di ciascun Reggimento, serva come nucleo alla formazione dei citati Battaglioni, analogamente a ciò che è detto di sopra.

Per il trattamento degli Uffiziali e della Truppa sono ritenute le Tariffe del trenta Dicembre 1853 e quanto ai foraggi si starà in armonia col numero dei Cavalli dello Stato o Particolari assegnati a ciascun Grado.

Firenze, cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Composizione del Corpo di Stato Maggiore.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Corpo dello Stato Maggiore Generale si comporrà nel seguente modo:

1 Colonnello Capo,
1 Tenente Colonnello Sotto Capo,
2 Maggiori,
2 Capitani Ajutanti,
9 Capitani,
9 Tenenti,
2 Tenenti Ajutanti.

Questi Uffiziali saranno repartiti come segue tra il Comando Superiore dell'Esercito, e i Comandi di Divisione e di Brigata.

Stato Maggiore del Comando Supremo
diviso in 3 Sezioni.

1 Colonnello Capo di Stato Maggiore,
1 Maggiore Sotto Capo di Stato Maggiore,
4 Capitani,
2 Capitani Ajutanti,
4 Tenenti,
2 Tenenti Ajutanti.

Prima Sezione. — Logistica.

Questa Sezione, diretta specialmente dal Sotto Capo di Stato Maggiore, tratta tutto ciò che ha relazione ai movimenti dei Corpi, d'acquartieramenti, posizioni, disposizioni, esplorazioni ec. e tiene il Giornale Storico dello Stato Maggiore.

Seconda Sezione. — Topografia e Statistica.

Si occupa della Topografia, della Statistica, delle recognizioni ec.

Terza Sezione. — Amministrazione.

Questa Sezione s' incaricherà dell' andamento di tutti i servizj amministrativi, e sarà l' organo di corrispondenza fra il Generale in Capo, ed i seguenti Uffizj, instituiti presso il Quartier Generale, cioè:

1. Auditor Militare,
2. Intendenza e servizio di trasporti,
3. Corpo delle guide,
4. Comando del Quartier Generale,
5. Comandante il Genio,
6. Comandante l' Artiglieria,
7. Medico in Capo,
8. Cappellano Superiore,
9. Uffizio Postale di Campagna.

La Segreteria particolare del Generale in Capo è composta dei suoi Ajutanti, e di quegl' Individui

che egli credesse prescegliersi dalla Segreteria del Comando Supremo.

Stato Maggiore di una Divisione.

1 Maggiore Capo dello Stato Maggiore.
1 Capitano,
1 Tenente.

Stato Maggiore di una Brigata.

1 Capitano Capo di Stato Maggiore,
1 Tenente,

Firenze, li sei Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Attribuzioni del Commissario Sardo in Toscana.

Eccellenza,

Il Governo provvisorio toscano dopo aver reso di pubblica ragione la domanda da lui indirizzata il 28 Aprile ultimo decorso al Governo di S. M. il Re di Sardegna affinchè a profitto della causa comune assumesse la Dittatura della Toscana durante la guerra, si recò a premura di pubblicare ugualmente la replica data alla domanda medesima da S. E. il Conte di Cavour.

Il testo di questa replica, riprodotto dal foglio officiale, ha suscitato in taluni dei dubbj, i quali ci fanno un dovere di rivolgerci, sig. Commendatore, alla esimia sua gentilezza, pregandola a volerci porre in grado di fornire alla pubblica opinione i desiderati schiarimenti.

Secondo la nostra domanda, era manifesto che non sì tosto accettata l'offerta Dittatura, il Governo provvisorio attuale doveva sparire per dar luogo puramente e semplicemente alla autorità trasferita in S. M. il Re di Sardegna, il quale in questo periodo transitorio avrebbe per mezzo di un Suo Rappresentante esercitato in Toscana tutti gli attributi e tutte le ingerenze governative.

S. M. il Re Vittorio Emanuele ha ricusato la Dittatura, non accettando che il Protettorato; ma non è da questa sola modificazione ispirata alla

prelodata Maestà Sua dalla sua temperanza, che nascono i dubbj ai quali abbiamo fatta allusione.

Analizzando il dispaccio indirizzatoci dal sig. Conte di Cavour, potrebbe sembrare che ne resultasse il concetto che l'azione del Commissario Sardo in Toscana fosse limitata alle cose sole relative alla guerra, e che le di lui facoltà dovessero considerarsi come ristrette in questa unica sfera. Se questa interpretazione, che noi crediamo erronea, dovesse accettarsi, ne risulterebbe la conseguenza che per tutte le altre competenze governative dovrebbe il Governo provvisorio attuale rimanere in officio. Di questo sistema noi crediamo inutile accennare all'E. V. gl'inconvenienti pratici, o, per meglio dire, le pratiche impossibilità. Quindi è che ripetiamo che a senso nostro non deve attribuirsi al dispaccio del Conte di Cavour un tal significato; ma poichè è innegabile che altri sono per lo meno rimasti incerti sulla sua interpretazione, noi rinnuoviamo all'E. V. la preghiera di metterci in grado di dileguare ogni dubbiezza.

Aggradisca, signor Commendatore, i nuovi attestati dell'alta nostra considerazione.

Firenze, li 8 Maggio 1859.

S. E il sig. Commend. Bon-Compagni ec. ec.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Illustrissimi Signori,

Affine di risolvere il quesito che le SS. LL. Ill.me mi propongono con l'officio di jeri, eredo dover mettere innanzi le seguenti considerazioni.

Tutti gli Atti che il Governo del Re, ed in suo nome il Commissario da Esso deputato eserciteranno in Toscana, si fondano sulla necessità di provvedere alla guerra, e sul voto del popolo Toscano espresso per mezzo del Governo provvisorio, voto che, invitandolo ad assumere la dittatura durante la Guerra lo abilita a raccogliere nella sua mano, e ad allargare sino alla massima estensione possibile tutte le prerogative della Sovranità. Il Re non assunse questo titolo. Parve al suo Governo che esso potesse dar luogo ad interpretazioni meno favorevoli, per cui altri potesse supporre che ne fossero per avventura preoccupate le condizioni future dello Stato, e menomati i diritti della autonomia Toscana, diritti che ebbero la loro sanzione nel diritto pubblico Europeo, e che dopo la guerra verranno regolati in quel modo che sarà riconosciuto meglio conveniente così alle ragioni ed agli interessi particolari della Toscana, come a quelli di tutta l'Italia.

Il Re prese il titolo più modesto di protettore per cui si riserbano tutti i diritti della Toscana, ed accettò così l'obbligo di compiere gli atti che valgano a conservare illeso lo Stato nelle condizioni eccezionali in cui si trova, mentre scomparso il Governo che esisteva prima del 27 Aprile non ne esiste un altro che sia definitivamente ordinato. Per me-

glio spiegare il suo concetto il Governo del Re dichiarò espressamente che la Toscana conserverebbe separata anche la sua Amministrazione. Se il Governo provvisorio avesse avuto il mandato di provvedere alla cosa pubblica durante tutto il tempo della guerra, il Governo del Re si sarebbe rimasto da ogni atto per cui venisse incagliata la sua azione; ed avrebbe provvisto al modo in cui essa potesse conciliarsi con quella che compete al Re, quale Comandante Supremo della Guerra d'indipendenza.

Il Governo provvisorio non fu istituito a questo modo; chi fu presente ai fatti del 27 Aprile sa che il mandato che gli era conferito in nome del popolo Toscano non si estendeva più oltre di quel breve termine che fosse necessario, affinchè il Re assumesse l'esercizio dei poteri straordinarii che durante la guerra, si conferivano a Lui che ne è Duce supremo. Il termine assegnato al Mandato del Governo provvisorio è ora trascorso, ed è giunto quello in cui esso trasferendo in me tutti i poteri finquì esercitati si dia luogo a quello stato di cose che nell'interesse della causa comune deve durare fintantochè durerà la guerra presente.

Il Re nella qualità da Esso assunta di protettore della Toscana non intende che venga meno l'erercizio delle prerogative della Sovranità, prerogative senza cui lo Stato non sarebbe ordinato, e non essendo ordinato non potrebbe concorrere efficacemente all'impresa d'indipendenza, secondo il voto con tanta perseveranza e con tanta generosità espresso da questa parte d'Italia. Perciò secondo le istruzioni che mi son date, ed a cui dovrò attenermi nell'esercizio dell'ufficio che mi chiama all'alto onore

di rappresentarlo presso la Toscana, eserciterò in virtù delle facoltà conferitemi tutte le incombenze che appartengono al Capo dello Stato, ma le eserciterò in tal modo che l'Amministrazione toscana sia tenuta affatto indipendente da quella del Piemonte, che per gli atti che io verrò compiendo non sia menomata la Sovranità che le compete, che non siano preoccupate le condizioni future della Toscana, e quell'assetto definitivo d'Italia che sarà più atto a rimediare gli sconci dei Trattati del 1815.

Gradiscano i sensi del più distinto ossequio, coi quali passo all'onore di segnarmi

Delle SS. LL. Ill.me

Firenze, li 9 Maggio 1859.

Signori Componenti
il Governo provvisorio toscano ec. ec.

Dev.° servitore
C. Bon-Compagni.

Giorno prefisso alla trasmissione dei poteri dal Governo Provvisorio nel Commissario Sardo.

Firenze li 10 Maggio 1859.

Ill.mi Signori

Con mio officio del 3 corrente io mi riserbava di concertarmi colle SS. VV. Ill.me per entrare nell'esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra. Essendo ora compiti tutti gli atti preliminari necessari, affinchè io sia in grado di assumere l'esercizio di quell'Uffizio, propongo alle SS. VV. che la trasmissione effettiva dei poteri abbia luogo domani alle dieci di mattina nel Palazzo Vecchio.

Nel chiudere questa lettera, non posso a meno di congratularmi con le SS. VV. Ill.me di quanto operavano in benefizio della Toscana sinchè tennero il Governo Provvisorio, e di esprimer Loro la mia gratitudine per la benevolenza di cui mi furono cortesi.

Ho l'onore di confermare alle SS. VV. Ill.me le proteste della mia più alta considerazione.

Agli Ill.mi Signori
Componenti il Governo Provvisorio
della Toscana.

C. BON-COMPAGNI.

Trasmissione effettiva dei poteri.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA TOSCANA

Volendo dar seguito alle dichiarazioni espresse nel Proclama del 27 Aprile ultimo decorso

Decreta:

Il Governo provvisorio della Toscana trasmette tutti i suoi poteri nella persona del Comm. Carlo Bon-Compagni già nominato da S. M. il Re di Sardegna Commissario Straordinario per il Governo della Toscana durante la Guerra.

Dato in Firenze il dì undici Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Proclama con cui il Governo Provvisorio dichiara compìto il suo ufficio.

TOSCANI.

Il Governo Provvisorio ha oramai compìto l'ufficio suo, e trasmette oggi il potere al Commissario del Re Vittorio Emanuele. Se esso abbia sodisfatto

al difficile mandato che il paese gli conferiva in uno di quei momenti solenni nei quali i popoli dopo avere indarno supplicato, levano alto la voce e comandano, giudicherà la Toscana. Sorto per necessità delle cose dagli avvenimenti del 27 Aprile, il Governo Provvisorio obbediente al grido di Guerra Nazionale che aveva scosso tutti i cuori in quel giorno memorabile, dovè innanzi tutto apparecchiare le armi, e stringersi al Re magnanimo, che erasi levato propugnatore dell'Indipendenza d'Italia. Se la dittatura non potè essere accettata nei termini in cui fu profferta, la Toscana ha però di che rassicurarsi, nel pensiero che le sue armi, unite all'esercito italiano, avranno per duce supremo il Re che combatte per la comune patria; mentre lo Stato da Lui preso in protezione e retto da un Commissario da Lui nominato, conserverà l'esser suo per serbarsi intatto ai destini che gli competeranno nel futuro ordinamento d'Italia.

Toscani! L'assunto del Governo Provvisorio in un paese come è il nostro, senza istituzioni e senza autorità rispettata, ove tutto cadeva al mancare del supremo potere che solo ambiva di bastare a tutto, era oltre modo arduo; e si deve al vostro unanime e spontaneo concorso, se la riuscita ha coronato i comuni sforzi. Grazie ne siano rese al popolo, che anche nei maggiori commovimenti non si macchiò neppure di una violenza, e che appena soddisfatto nei suoi legittimi voti, tornò tranquillo alle sue laboriose consuetudini. Grazie ne siano rese alla Milizia, che appena avuta la bandiera nazionale, si ricompose nei suoi ordini, e mostrò a tutti quale animo la muovesse nel protestare di non volersi

dividere dalla Nazione di cui si sentiva braccio validissimo.

Toscani! Il Governo Provvisorio si accomiata da voi, sicuro che saprete mantenervi quali finora vi mostraste. I fati d'Italia si decidono sulle rive del Ticino e del Po: là mirino i vostri sguardi, là s'indirizzino i voti e le speranze. In così ammirabile concordia di voleri e di Atti, chi proferisce una parola di divisione, chi tenta soffocare colle ire di parte questi sacri entusiasmi, è traditore della Patria. Il 27 Aprile, al rompersi della Guerra Nazionale, dichiaraste apertamente di voler essere Italiani e indipendenti: non smentite quelle solenni promesse fatte al cospetto d'Italia e d'Europa; e al Governo Provvisorio, che ora cede il luogo a più stabile reggimento, rimarrà il conforto di avervi aperto una via, nella quale dovete ormai procedere con coraggiosa virtù, per dovere di Cittadini, per dignità di uomini liberi.

Firenze, li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Corpo di Provianda
dipendente da quello d'Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando come il Servizio del Corpo della Provianda in Campagna sia intimamente connesso a quello d'Artiglieria,

Decreta:

Articolo unico. Il Corpo della Provianda dipenderà per l'Amministrazione e per la disciplina dal Corpo d'Artiglieria.

Firenze, li otto Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Mag. ALESSANDRO DANZINI.

Riordinamento del materiale d'Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo che l'Amministrazione del Materiale di Artiglieria sia riordinata in modo corrispondente all'incremento, ed alle presenti condizioni del Materiale medesimo,

Decreta:

Art. 1.° Viene soppresso il posto di Capitano Revisore del Materiale di Artiglieria, ed istituito quello di Commissario di Guerra addetto esclusivamente al Materiale medesimo con il trattamento di Lire tremilaquattrocento all'anno, più l'indennità di alloggio in ragione di Scudi sessanta parimente all'anno.

Art. 2.° Dovranno essere compilate le istruzioni relative alla montatura dell'Amministrazione

del Materiale predetto, onde metterlo in armonia con quei rapporti che il Materiale medesimo ha con l'Amministrazione Militare.

Art. 3.° Il Titolare al posto di Commissario di Guerra addetto al Materiale d'Artiglieria dovrà esser proposto al Governo con rappresentanza collettiva, vale a dire dell'ispettore dell'Artiglieria stessa, e Direttore dell'Amministrazione Militare, poichè il posto medesimo dovrà far parte del Ruolo Normale dell'Amministrazione stessa, ed il candidato prescelto fra gli impiegati di essa.

Art. 4.° Sulle proposizioni avanzate dal Comandante dell'Artiglieria e dal Direttore dell'Amministrazione Militare l'attual Capitano Revisore Pietro Antonio Boncinelli viene promosso al posto di Commissario di Guerra addetto al Materiale di Artiglieria con il trattamento fissato dall'Articolo primo del presente Decreto.

Firenze, nove Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Disposizioni
sulla bandiera donata nel 1848 *da Reggio*
al Battaglione Universitario Toscano.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Veduto l'indirizzo del Battaglione Universitario Toscano del 1848 agli Studenti dell'Università di

Pisa e Siena del 1859 che si arruolano per la Guerra dell' Indipendenza,

Sentiti i Deputati del predetto Battaglione Universitario del 1848,

Considerando quanto possa essere efficace la memoria degli sforzi gloriosi della prima guerra d' Indipendenza ad animare le rifiorenti e più certe speranze della guerra presente,

Decreta:

Art. 1. La Bandiera Nazionale Italiana donata nel 1848 dalla Città di Reggio al Battaglione Universitario Toscano rimarrà nelle Sale del Governo a disposizione del Generale Comandante l' Esercito Toscano per essere consegnata al primo dei Corpi Volontari che prenderanno parte attiva alla Guerra.

Art. 2. Al termine della Guerra la Bandiera sarà riconsegnata all' Università di Pisa, e collocata a perpetua memoria nell' Aula Magna dell' Università predetta.

Firenze li dieci Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

PROTETTORATO

DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.
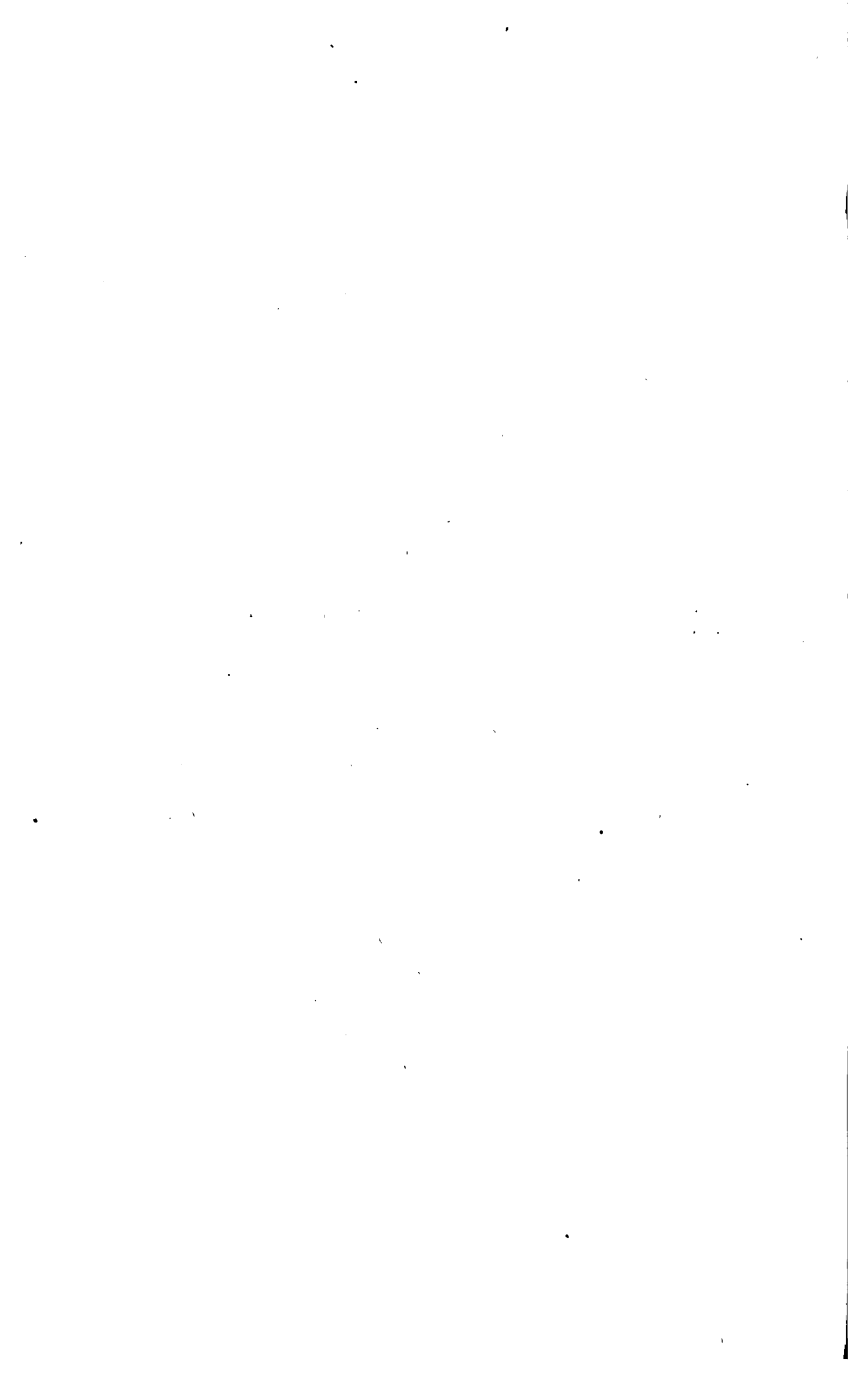
Proclama del Commissario Straordinario Sardo nel prendere l'ufficio.

TOSCANI!

Dopo i disastri che la patria comune aveva sofferto nel 1849 le vostre speranze si rivolsero al Re Vittorio Emanuele che solo tenne alto il Vessillo Italiano. Quando il Principe che regnava in Toscana, anzichè aderire ai voti della Nazione ebbe abbandonato il territorio dello Stato, il Governo provvisorio in nome vostro invitò il Re Vittorio Emanuele ad assumere durante la guerra la dittatura di questa bella parte d'Italia. Il Re secondando nella sostanza i vostri desiderii, preferì forma più modesta, ed assunse insieme col supremo comando dell'esercito il protettorato della Toscana, con animo di mantenerne illesi tutti i diritti, e col solo fine di provvedere alle emergenze della guerra, di tutelare l'ordine pubblico, di compire tutti gli atti che siano richiesti dalle urgenti necessità dello Stato. Egli degnò commettere a me il rappresentarlo presso di voi. Assumo l'alto ufficio con animo

trepidante per la difficoltà dell'incarico, ma sicuro nella coscienza di compiere un obbligo verso la patria comune, e nel fermo volere di giovare a questa Toscana cara a tutti gli Italiani per la parte che tiene nella storia della nostra civiltà più cara a me per la benevolenza che voleste dimostrarmi.

I benemeriti Cittadini che tennero il Governo provvisorio mi agevolarono il cómpito cogli atti che ripararono le conseguenze più gravi della reazione a cui la vostra patria soggiacque. Estraneo alle parti che sorsero in Toscana mi asterrò dal frammettermi nelle questioni di ordinamento politico che troveranno luogo più opportuno quando la Toscana sarà in possesso di quelle libertà che le furono ingiustamente tolte, e di cui si mostrò vieppiù degna col mirabile contegno tenuto in questi ultimi avvenimenti. Ad un solo scopo tenderà dunque la mia amministrazione, a quello di agevolare la guerra che si combatte; e per agevolarla, a tenere ordinato questo stato che a guerra finita vi sarà restituito come un sacro deposito dalla Maestà del Re Vittorio Emanuele, la cui lealtà è oggetto di ammirazione all'Italia e al mondo.

TOSCANI!

Voi avete grandemente contribuito a provare che l'Italia è degna della Indipendenza, per cui sta combattendo col suo esercito il Re di Sardegna, sussidiato dal suo Augusto alleato l'Imperatore dei Francesi. Continuate a dar prova di quella disciplina, di quella moderazione, di quella obbedienza alle Leggi, ed ai Magistrati che dovranno assicu-

rare quel supremo beneficio all'Italia ed alla Toscana liberata per sempre da ogni influsso straniero. Io dal canto mio vi prometto che nulla mi starà tanto a cuore quanto il corrispondere alle intenzioni del Re, e di meritare la vostra fiducia, cooperando al bene di questa nobil parte d'Italia.

Firenze, 11 Maggio 1859.

C. Bon-Compagni
Comm. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Nomina del Segretario Generale del Commissario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA.

Decreta:

Il sig. Celestino Bianchi è nominato Segretario Generale del Commissario Straordinario.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Comm. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Nomina del Ministero.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D' INDIPENDENZA.

Volendo provvedere al regolare andamento delle Amministrazioni dello Stato

Decreta:

Art. 1. Sono nominati Ministri:

All' Interno, il Barone Bettino Ricasoli,

Alla Pubblica Istruzione, il Marchese Cosimo Ridolfi,

Alla Giustizia e Grazia, il Consigliere alla Corte di Appello di Firenze Enrico Poggi,

Alla Finanze, Raffaello Busacca,

Art. 2. È nominato interinalmente Ministro della Guerra l' Avvocato Vincenzo Malenchini,

Art. 3. Del Ministero degli Affari Esteri è incaricato interinalmente il Marchese Cosimo Ridolfi,

Del Ministero degli Affari Ecclesiastici il Consigliere Enrico Poggi.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza.

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi

Istituzione della Consulta del Governo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la rappresentanza nazionale dello Stato non possa essere costituita e convocata durante la guerra della indipendenza,

Considerando che frattanto sia necessario interrogare sugl'interessi del paese molti di coloro, che hanno dato prova di esserne gli autorevoli interpetri

Decreta:

1.° È instituita una Consulta del Governo della Toscana, i componenti della quale sono nominati dal Commissario straordinario.

2.° La Consulta terrà regolarmente un'adunanza mensile, in cui le si renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato, e darà il suo parere intorno gli affari di maggior momento, sui quali sarà interpellata dai Ministri.

3.° Potrà essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Governo lo reputi opportuno.

4.° Il Commissario nomina il Presidente ed il Segretario la Consulta sceglie tra i suoi membri due Vicepresidenti.

5.° Sono nominati componenti la Consulta i seguenti Signori:

Marchese Gino Capponi Presidente
Cav. Avv. Leopoldo Galeotti Segretario
Adami Pietro
Andreucci Avv. Ferdinando
Bartolommei Marchese Ferdinando Gonfaloniere di Firenze
Basevi Dottore E.
Bastogi Cav. Pietro
Becagli Avv. Luigi
Borghesi Conte Scipione
Bufalini Cav. Prof. Maurizio
Carega Cav. Priore Alessandro
Centofanti Prof. Silvestro
Cini Dott. Bartolommeo
Collacchioni Gio. Batta
Coppi Pietro Igino
Corsini Don Neri Marchese di Lajatico
Corsi Avv. Tommaso
Del Re Avv. Isidoro
Digny Conte Luigi Guglielmo
Fabrizi Avv. Giovanni
Fenzi Cav. Priore Emanuelle
Giorgini Prof. Gio. Batta
Lambruschini Cav. Raffaello
Malenchini Avv. Vincenzo
Marzucchi Avv. Generale Celso
Matteucci Prof. Carlo
Meuron Napoleone
Morosoli Avv. Robustiano
Mossotti Prof. Fabrizio
Nobili Cav. Federigo
Peruzzi Cav. Ubaldino

Puccioni Giuseppe Vice-Presidente alla Corte Suprema di Cassazione
Ricci Dott. Antonio
Romanelli Dott. Leonardo
Rossi Cav. Girolamo
Rubieri Ermolao
Ruschi Dott. Rinaldo
Salvagnoli Cav. Avv. Vincenzio
Sardi Raffaello
Severi Con. Flaminio
Vannucci Prof. Atto
Zannetti Prof. Ferdinando.

6.° Il Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Il Ministro dell'Interno
Bettino Ricasoli.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Intestatura di sentenze, decreti e atti pubblici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Le Sentenze e i Decreti dei Tribunali dello Stato e gli Atti dei pubblici Notari dovranno dal momento della pubblicazione del presente Decreto, intitolarsi « *In nome del Governo della Toscana* ».

Dato in Firenze il dì undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni.
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Assunzione della bandiera tricolore italiana in bandiera dello stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Tanto per l'Esercito, quanto per la Marina da Guerra e Mercantile, unica Bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la Bandiera Tricolore Italiana.

Art. 2. I tre colori Nazionali saranno disposti in liste verticali nell'ordine seguente: il verde all'asta, il bianco in mezzo, il rosso fuori.

Art. 3. I Ministri della Guerra e degli Affari Esteri sono incaricati, per la parte che spetta a ciascuno della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Il Ministro della Guerra
Vincenzo Malenchini.

Il Ministro degli Affari Esteri
Cosimo Ridolfi.

Mutazioni nella Commissione sopra il riordinamento della Università di Siena e di Pisa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

A far parte della Commissione per il riordinamento della Università di Siena e di Pisa invece del Prof. Comm. Cosimo Ridolfi è nominato il Cav. Consiglier di Stato Gaetano Giorgini, e invece dell'Avv. Leopoldo Cempini dimissionario è nominato il sig. Emilio Frullani.

Dato li dodici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Commissione sopra la istruzione primaria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Istruzione Primaria reclama anch'essa le sollecitudini del Governo, come

quella che è il fondamento degli studi ulteriori, e che deve essere ordinata a far partecipare ai progressi della cultura intellettuale e morale il maggior numero dei cittadini

Decreta:

È istituita una Commissione coll'incarico di esaminare le condizioni attuali dell'Istruzione Primaria, e proporre i provvedimenti più opportuni per migliorarle.

Sono chiamati a far parte di questa Commissione i signori

Marchese Carlo Torrigiani
Abate Cav. Raffaello Lambruschini
Eurico Mayer
Pietro Thouar
Stanislao Bianciardi, Segretario.

Dato li dodici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Circolare ai Prefetti dello Stato
del Ministro dell' Interno nel prendere l' ufficio.

Ill.^{mo} sig. Prefetto,

Chiamato dalla fiducia onorevolissima di S. E. il Commissario di S. M. il Re Vittorio Emanuele a reggere il Ministero dell' Interno nel Governo della Toscana, credo mio debito il rendere note le principali norme direttive cui intendo conformarmi nel difficilissimo ufficio che assumo in questi solenni momenti, guardando solo all' obbligo che ognuno ha di consacrarsi interamente all' Italia.

Essa è nel gran cimento che deciderà del suo avvenire, poichè il costituirsi in nazione o divenire tutta schiava dell' Austria che ci opprime, dipende solamente dal cacciarla o non cacciarla di là dalle Alpi, e per sempre. Questa impresa fondata nella ragione e nella giustizia è benedetta visibilmente dalla Divina Provvidenza che ha suscitato a sostenerla due fortissimi Campioni, il Re di Sardegna e l' Imperatore dei Francesi, i quali collegarono indissolubilmente l' altezza della mente, la generosità dell' animo, e la fortezza del braccio per dare all' Italia la Indipendenza. Questo è lo scopo a cui deve intendere con ogni sforzo ciascuno Italiano. La Indipendenza è il bene massimo che bisogna conseguire: per conseguirlo non v' è sacrifizio cui non si debba andare incontro risolutamente; la perdita della vita stessa non è un sacrifizio; quindi è

che il pensiero d'essere Italiano, e di volere essere indipendente è il mio pensiero predominante, e confido che sia tale in tutti coloro che coopereranno meco nella pubblica cosa.

La Toscana ha in modo solenne manifestato il sentimento nazionale italiano che era in Lei, e che pur non volevasi riconoscere. È ormai tempo che le forze di questo Paese si dispieghino tutte quante. — Il Governo Granducale le spengeva, o le ammolliva o le disperdeva. Il nostro nazionale Governo deve accenderle, corroborarle, riunirle. L'antica civiltà si unifichi colla nuova; le gloriose tradizioni del passato sieno agguagliate dalle virili opere del presente; e il sentirsi Toscani ci faccia degni e fermissimamente risoluti ad essere Italiani. I cuori si purifichino con la religione, le menti s'illuminino colla scienza, le destre si fortifichino con le armi. La virtù, il senno, la ricchezza, il lavoro, tutto cospiri a farci intrepidi ne' travagli, prodighi dell'opera e della vita, prudenti negli uffizj, saggi nei consigli, e soprattutto fortissimi a respingere i desiderj intempestivi, aspettando con la prima virtù cittadina, con la tranquillità incrollabile in mezzo ai pericoli, il compimento dell'alto destino serbato solo ai Popoli che sanno fare e patire cose forti.

Sebbene cure principali del Governo debbano essere il costante mantenimento dell'ordine e l'efficace cooperazione alla Guerra della Indipendenza, niun altra parte della buona amministrazione sarà da me negletta. Il cessato regime granducale non era un governo, perchè non secondava le forze morali del Paese, perchè non aveva un sistema di saggie massime politiche, non aveva un complesso di ben

congegnate instituzioni pubbliche. Tale non sarà il governo nazionale. Egli, rialzerà prima di tutto il sentimento morale. Non v'è saldezza di governo ove negli uffici non sia il Cittadino governato dalla coscenza e miri soltanto al suo privato vantaggio; ed ove le azioni non siano guidate dalla giustizia delle Leggi e dei governanti. In questa guisa potranno riflorire le scienze, le lettere e le arti; su questa base la industria sarà feconda perchè proba: e il lavoro sarà produttivo perchè non dissipatore; con questa norma le pubbliche amministrazioni procederanno con moto equabile e regolare non scompagnato da quella giusta rapidità nel disbrigo degli affari che gli amministrati hanno sempre diritto di esigere dagli amministratori; nè mancherà quella concordia di pensiero e d'opera, che rende veramente efficace e benefica l'azione del governo.

A questo alto indirizzo che viene dal nuovo essere di tutta Italia niun Paese può meglio corrispondere quanto la Toscana per l'antica sua civiltà equabilmente diffusa, per una terra fortunata ove ogni sasso ha una memoria, e dove ogni Città e ogni Castello ha possidenti, negozianti, e operaj provvisti di capitali materiali e morali. Questa è la terra, nella quale i Comuni antichi gettarono le fondamenta dei moderni. Ora devesi adoperare la instituzione dei Municipj con l'animo, e con l'intento nazionale. Ogni Città, e ogni Castello ricevano il comune impulso, provvedano ai proprj bisogni senza credere che i bisogni universali siano loro estranei. Essi non sono altro che parti di un gran tutto, e perchè queste si muovano nella sfera in cui sono attratte dalla formazione della nazionalità, è neces-

sario che gli uomini più autorevoli delle varie Comunità col consiglio, e con l'esempio persuadano e dirigano gli altri. Ora chi non può andare in campo, vada nel palazzo del Comune; in ambo i luoghi si coopera alla istessa impresa; là col valore delle armi; qua con l'operosità civile. Allora davvero l'animo nazionale sarà fatto grandissimo, perchè composto dell'animo di più Cittadini uniti insieme in un solo volere.

Sarà mia cura il provvedere alle tante instituzioni locali che la carità e il senno de' nostri maggiori fondarono. Esse saranno ritirate, ove occorra, alla loro origine, i loro patrimoni saranno vigilati, l'azione loro sarà rinvigorita. Ogni maniera d'Instituti di pubblica beneficenza saranno (quanto più presto consentano i tempi) richiamati a quel provvido reggimento che migliora e benefica perchè congiunge all'opera politica lo spirito consolatore della carità.

Guai se un movimento sociale sì vasto e sì armonico fosse minimamente disturbato! il disturbo anco piccolo di una parte avrebbe un effetto dannosissimo sul tutto. Ad impedire questi mali, che è facile più prevenire che riparare, due cose principalmente io stimo necessarie — una virile concordia di tutti i Cittadini; una più efficace ingerenza di tutti gl'impiegati. La concordia non deve solo calpestare le misere passioni del proprio nido, ma deve informarsi al gran sentimento della Nazionalità, e alla tremenda prova della guerra. Bisogna stringersi tutti come fratelli, ma armati di senno quanto di ferro per attutire le tendenze e gli affetti men degni di questa Italia che sta per compiere il

voto di tanti secoli. Chiunque non sa immolare i suoi privati interessi non sa essere Italiano.

La seconda cosa necessarissima è la nuova ingerenza degl'impiegati. Essi non devono essere gli strumenti servili di un governo assoluto che gli salarii come domestici, ma dignitosi sostenitori d'un principio moralmente politico, cooperatori zelanti, perchè coscenziosi, d'un governo nazionale e mantenitori severi ed animosi dell'ordine pubblico e della puntuale osservanza delle Leggi. Essi non devono essere pezzi materiali d'una macchina dispotica, nè timidi blanditori di male passioni, ma forze vive, e compagni intelligenti d'un reggimento sapientemente liberale, e perciò stesso regolato non dal capriccio, ma dalla ragione e dalla Legge.

Ecco i punti principali della mia fede politica, e le norme della mia condotta governativa.

Io la prego sig. Prefetto a considerarle attentamente per conformarsi ad Esse, e a trasmetterle, e commentarle ai suoi dipendenti. Mi confido trovare in Lei e in Loro pieno consenso, e così la certezza che provvederemo insieme al massimo bene della Toscana e della Italia.

Firenze, 12 Maggio 1859.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.

Abolizione del grado di Capitano in seconda.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'istituzione dei Capitani in seconda fondata sopra una male intesa economia, non vien rimunerato d'eguale stipendio chi egualmente risente il peso della responsabilità e della fatica;

Decreta:

Art. 1. Il grado di Capitano in seconda è abolito.

Art. 2. Gli attuali Capitani in seconda saranno considerati a tutti gli effetti come Capitani in prima da questo stesso giorno.

Il Ministro interino della Guerra provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, tredici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
V. Malenchini.

Disposizioni sulle offerte per le spese della guerra nazionale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Perchè le numerose Offerte per le spese della Guerra Nazionale abbiano il più regolare e spedito effetto è stato disposto:

Art. 1. Le Offerte mensuali degl' Impiegati in attività di Servizio o dei Pensionati tanto Civili che Militari saranno ritenute, a contare dal primo Maggio sui loro respettivi Stipendi o Pensioni a cura delle Amministrazioni o Dipartimenti dello Stato da cui essi rilevano.

Art. 2. Le Offerte dei Cittadini che non rivestono la qualità d' Impiegato o Pensionato, sieno esse in Denaro od in Oggetti, dovranno essere eseguite nei Comuni dello Stato.

Art. 3. I Dipartimenti, le Amministrazioni Governative e le Comunità terranno un Conto distinto delle Oblazioni per la guerra, e mese per mese eseguiranno il deposito delle somme raccolte nelle più prossime Dogane, Prefetture ed Uflzj di esazione del Registro che hanno Conto-Corrente colla Depositeria nella quale dovranno centralizzarsi questi incassi.

I Ministri dell' Interno e delle Finanze in ciò che li riguarda procureranno l'adempimento di questa Disposizione.

Dalla Segr.ª Gen.ᵉ del Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante le Guerra d' Indipendenza
Li 13 Maggio 1859.

V.° C. Bon-Compagni.

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Circolare ai Gonfalonieri intorno alle attribuzioni di essi e de' Camarlinghi nelle Commissioni sulle offerte per la guerra.

Illustrissimo Signore.

Il nobile slancio de' Toscani a concorrere nell'impresa dell'Indipendenza va sempre più manifestandosi, ed è consolante il vedere come si stabiliscano dovunque Commissioni all'oggetto di raccogliere le generose offerte per le spese della Guerra, specialmente pei Giovani valorosi che accorrono sotto la bandiera nazionale.

Molte Commissioni si sono già istituite e molte vanno ad istituirsi. Il potere Municipale le renderà più utili e più regolari. Quindi è che ogni Gonfaloniere deve essere Presidente nato di ciascuna Commissione, e il Camarlingo dev'essere il Cassiere che corrisponderà direttamente con la Depositeria. Per le spese necessarie a pagare il viaggio dei volontari fino al luogo di deposito ove sono diretti è autorizzato il Gonfaloniere a rilasciare un *buono nominativo* sul Camarlingo Comunale. Sarà poi ufficio del Gonfaloniere di trasmettere mese per mese al Ministero dell'Interno il Rendiconto della Commissione.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio

Dal Ministero dell'Interno,
li 13 Maggio 1859.

V. Bettino Ricasoli.

Devotissimo Servitore
E. Magherini.

Circolare ai Capi di Dipartimento del Ministro delle Finanze nel prendere l'ufficio.

Illustrissimo Signore,

Chiamato dal Commissario del Re Vittorio Emanuele ad amministrare la Finanza Toscana avrei molto esitato ad accettare la responsabilità della Carica affidatami, se la stessa attitudine della Toscana non m'incoraggiasse e le condizioni in cui versa attualmente il Paese non rendessero ad ognuno un dovere il prestar l'opera sua.

La Toscana parte nobilissima dell'Italia si sarebbe da se stessa degradata se, come pretendevasi, indifferente fosse rimasta allorquando la sorte della Nazione Italiana si decide sui campi di battaglia. Ma il movimento della Toscana innanzi a cui il cessato anti-nazionale Governo, anzichè cedere preferì sparire, segnerà invece un'epoca gloriosa nella Storia d'Italia. Sublime deve infatti dirsi quel movimento che con la sola unanimità del volere, e senza incontrare il menomo dei mali creduti inevitabili in mutamenti simili, ottenne il suo intento, e collegò strettamente la Toscana alla parte d'Italia che è prima a combattere per la indipendenza della patria comune; ma perchè il santo scopo sia conseguito è mestieri che la pubblica Amministrazione proceda con ordine e vigore onde le difficoltà dell'impresa non s'accrescano, e i necessarj sussidj non manchino alle armi. Mentre dunque la gioventù di ogni località e d'ogni classe corre animosa ad arruolarsi, il cooperare con ogni altro mezzo è dovere di

ogni buon cittadino. Ora questa considerazione che è la sola che mi ha indotto ad accettare una Carica, grave in sè, gravissima in tempi in cui i bisogni finanziarj dello Stato per la guerra stessa si accrescono, questa considerazione, son sicuro, avrà tutto il suo peso nell'animo di coloro che servono la Finanza Toscana.

Dappoichè se l'attività ed esattezza nel servizio sono dovere di chiunque serve lo Stato in tutti i tempi, maggiormente tali doveri son sacrosanti nei tempi attuali in cui è importantissimo che le risorse della Finanza si aumentino, ed aumentarle è lo stesso che cooperare alla guerra per la salvezza dell'Italia. Nè in vero io saprei mettere in dubbio il patriottismo degli Impiegati delle Finanze; la stessa unanimità d'opinione che attualmente si osserva in Toscana ne è prova sicura. La pregò nondimeno d'inculcare sempre e caldamente questi sentimenti ai suoi sottoposti onde, adempiendo tutti il nostro dovere, ciascun di noi abbia un giorno il compenso di poter dire: anch'io ho contribuito all'indipendenza dell'Italia.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
Li 15 Maggio 1859.

Dev.o Serv.e
RAFFAELLO BUSACCA

Ordinamento del Consiglio di Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dopo l'abolizione dello Statuto fondamentale le attribuzioni del Consiglio di Stato vennero sostanzialmente alterate colla Legge de' 22 Luglio 1852, e volendo ora richiamare questa istituzione dello Stato a' suoi veri principii;

Decreta:

Art. 1. È restituita in pieno vigore la Legge del 15 Marzo sul Consiglio di Stato.

Art. 2. Restano ferme per ora tutte le attribuzioni che in materia di contenzioso amministrativo sono conferite al Consiglio medesimo delle vigenti Leggi.

Art. 3. La presidenza del Consiglio di Stato è mantenuta nel Commendatore Vincenzo Giannini, al quale rimangono tutte le facoltà direttive e disciplinari che oggi gli competono. Quando per altro uno dei Ministri interviene alle Adunanze Generali o alle Adunanze di Sezione ne assume di diritto la presidenza.

Art. 4. Nulla è innovato quanto alla presente composizione delle diverse Sezioni, ed alle loro speciali giurisdizioni, non che ad ogni altra cosa che riguardi il personale del Consiglio e della sua Segreteria.

Art. 5. Per le relazioni che può avere il Consiglio di Stato col Governo superiore corrisponderà col Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, sedici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Circolare del Ministro dell' Istruzione Pubblica nel prendere l' ufficio.

Illustrissimo signore,

Il Ministero della pubblica istruzione, che mi è stato affidato, riuscirebbe per me un incarico troppo gravoso, e tutte le mie sollecitudini per provvedere al pubblico insegnamento rimarrebbero senza frutto, se io non fossi coadiuvato dal concorde e premuroso consenso di coloro da cui dipendono immediatamente i dispensatori veri del pane dell' intelletto. Perciò a Lei mi rivolgo per esporre quelle massime, che saranno la mia guida nell' alta direzione del pubblico insegnamento, e che desidero siano ben comprese e seguite da tutti i miei cooperatori. Gli anni che io medesimo ho speso nell' insegnare sia nelle umili scuole pel popolo, sia in una privata istituzione, sia nelle aule universitarie, anni che io rammemoro con vanto e compiacenza, mi danno un qualche titolo alla fiducia dei maestri, e di quelli che ai maestri presiedono, onde io possa sperare che dessi tutti debbano aver fede nella mia premura pel loro bene; e debbano insieme riguardare i provvedimenti che da me sian presi pel buon ordinamento e incremento della pubblica istruzione, come dettati non da sole considerazioni speculative, ma ancora dall' osservazione e dall' esperienza.

Taccio volentieri dell' abbandono in cui per tanti anni è stata lasciata fra noi la pubblica istruzione in quei primi e secondi gradi, che sono la necessa-

ria preparazione agli studi maggiori, e che danno la prima forma alla mente ed al cuore. Taccio del pari l'incuranza in che si tenne l'insegnamento delle scienze morali, che tanto contribuisce a formar l'uomo ed il cittadino, danni che qui solo rammento per deplorare gli amari frutti che ne abbiamo raccolti, e per indicare con quanto zelo e quanta saviezza dobbiamo adoprarci a spargere da un lato nella novella generazione i semi della sapienza con quelli della virtù, e dall'altro con uno spirito nuovo infuso nell'alto insegnamento, a riparare nei giovani già adulti, alla mancanza di quella precedente istruzione educatrice che non poterono avere.

Non vi è oggimai chi di buona fede possa credere all'utilità dell'ignoranza pel buon governo degli Stati, e pel pro della morale e civil convivenza; come non vi è chi possa credere che i doni del Creatore non debbano esser da noi custoditi ed usati; e che l'uomo fatto ad immagine divina diverrebbe più perfetto ravvicinandosi ai bruti. Ma tale scempiezza, che pur sarebbe una bestemmia, non merita confutazione: e se un dubbio degno di esser considerato può elevarsi contro l'istruzione, è il timore che dessa inasprisca e non sani le piaghe morali della società, e faccia la gioventù prosuntuosa di sè e poco credente. Il che vuol dire che si teme dell'istruzione non accurata, dell'istruzione non compiuta. Or questo timore va dileguato e reso vano col porgere un'istruzione che miri nel tempo stesso a formare l'intelletto e la coscenza, un'istruzione che abbracci tutto l'uomo, che sia una continuazione e un compimento dell'educazione della famiglia. La Scuola e la Chiesa debbono cooperare concordi in

questo grande ufficio; le scienze, le lettere, le arti, la religione debbono stringersi insieme, e tutte concorrere a svolger nell'anima quelle potenze, di che vi stanno i germi, vivificandoli con quell'alito che dà il senno al sapere, la temperanza agli affetti, la santità alle morali virtù.

Or l'istruzione è così intesa dal nuovo Governo della Toscana; così sarà promossa e diretta da me; così mi preme che sia considerata e compartita da tutti i miei cooperatori; e così condotta l'istruzione sarà tanto più salutare quanto più ampia, quanto più diligente, più perseverante, più affettuosa. Il Magistero è una seconda paternità, ed è insieme un Sacerdozio; e coloro che vi attendono, debbon ciascuno nel loro grado ritrarre la gravità, la giustizia e l'amore di un Padre assennato, l'esemplarità del Sacerdote venerando.

I giovani progrediscono sempre negli studj quando vi è comunicazione di validi affetti fra gli insegnanti e gli alunni. Allora la scuola diventa una seconda famiglia, l'ammaestramento un'educazione. Allora spariscono i mali dell'istruzione leggera, dello studio sbadato, della sommissione forzata, dell'insegnamento che non educa.

Costituire ordinatamente, ampliare e perfezionare la pubblica istruzione è dovere e interesse di tutte le parti d'Italia, qual mezzo potente a fecondare il politico risorgimento. Ma alla Toscana ne corre obbligo più speciale; a lei che conserva il tesoro della lingua, vincolo e prova della Italiana nazionalità; a lei che può dir suoi l'Alighieri, Michelangelo e Galileo. Cessiamo d'esser minori dei padri nostri; prepariamo una gioventù che li faccia rivi-

vere imitandoli, e sia esempio in Italia della saggezza congiunta agli spiriti liberi e generosi, della fortezza unita ai gentili affetti, delle lettere, delle scienze e delle arti strette colla solida religione.

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero dell' Istruzione Pubblica
li 17 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
COSIMO RIDOLFI.

La marina francese assume la protezione del commercio toscano.

(17 Maggio)

Siamo lieti di annunziare come, avendo la Legazione di S. M. Sarda in Parigi fatto presente al Governo imperiale di Francia i pericoli che nelle presenti circostanze poteva correre il commercio toscano, il Governo medesimo siasi compiaciuto di significare officiosamente in risposta, che la marina militare francese avrebbe ricevuto le occorrenti istruzioni onde spiegare all' uopo sul commercio della Toscana la possente sua protezione.

Commissione sopra i titoli d'anzianità degli Ufiziali delle Truppe.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Coll'intendimento di mantenere i diritti di anzianità che competono agli Uffiziali dell'Esercito Toscano,

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione composta dei signori Maggiore Moni di Artiglieria, Presidente, Maggiore Bellosi dello Stato Maggiore generale, Capitano Masini Segretario del General Comando, Capitano Angiolini dello Stato Maggiore della Ispezione generale di Artiglieria, Capitano Pontecchi di Fanteria, Sotto-Tenente Cianchi dello Stato Maggiore generale, Segretario.

Questa Commissione è incaricata di rivedere i titoli di anzianità di ciascuno degli Uffiziali promossi dal 28 Aprile prossimo passato a tutto questo giorno.

Art. 2. Lo Stato generale distinto per Corpi, che redigerà a tal uopo la Commissione, verrà sottoposto dal Ministero della Guerra al Governo per la conveniente approvazione.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Riordinamento delle Magistrature Giudiciarie.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo temperare nella parte in cui compariscono per ora più sensibili gli effetti della diminuzione operata col Decreto del 1.° Dicembre 1851 nei Ruoli e negli Stipendj delle Magistrature Giudiciarie, e dare così un attestato della sua sollecitudine per le medesime, le cui attribuzioni intendono a soddisfare al massimo dei bisogni della sociale convivenza, cioè all'Amministrazione della Giustizia, decreta:

Nella Corte Suprema di Cassazione.

Art. 1. È ripristinato il posto di Vice-Presidente colla provvisione di L. 8400.

Il numero dei Consiglieri Titolari che oggi è di sei viene portato ad otto; dovendo essere convertito in un posto di Consigliere Titolare quello di Consigliere Aggregato ora esistente.

Nella Corte d'Appello di Firenze.

Art. 2. Il numero dei Vice-Presidenti è portato da due a tre colla provvisione di L. 7000 per ciascuno; dovendo egualmente essere convertito in un posto di Vice-Presidente effettivo quello che oggi vi è di Vice-Presidente onorario.

Il numero dei Consiglieri Titolari è portato da quindici a sedici, e la provvisione di ciascuno è ripristinata nella somma di L. 6300.

La provvisione del posto di Avvocato Generale è portata da L. 6300 a L. 6650.

Nella Corte d'Appello di Lucca.

Art. 3. Per i posti di Consiglier Titolare è ripristinata la provvisione di L. 5600; e per il posto di Avvocato Generale è aumentata da L. 5600 a L. 5950.

Nei Tribunali
di 1.ª Istanza di Firenze e di Livorno.

Art. 4. La provvisione degli Auditori Titolari tornerà ad essere di L. 4900.

Art. 5. Saranno imputati negli aumenti di provvisione le pensioni delle quali godessero i Titolari dei posti qui sopra contemplati.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà all'esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto al primo Giugno prossimo.

Dato in Firenze li diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Istituzione di un ispettorato dei giardini, parchi e pomari dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Giardini, Parchi e Pomarj dello Stato sono stati fin qui coltivati senza avere una norma scientifica,

Considerando che il grave scapito che cagionano all'Erario potrebbe essere attenuato ove la loro direzione fosse affidata a persona dotata della necessaria istruzione speciale,

Considerando che oltre all'utilità economica debbasi pur favorire l'incremento di una industria che è segno di civiltà,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Decreta:

Art. 1. È istituito nella Direzione dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato un Posto di Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomari, i quali saranno così tolti dalla dipendenza dell'Ispezione di Campagna.

Art. 2. L'Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomarj assumerà la Direzione tecnica ed amministrativa dei medesimi a seconda delle istruzioni che gli saranno comunicate dalla Direzione dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato.

Art. 3. Al posto di Ispettore che sopra è annesso l'annuo stipendio di Lire duemilaquattrocento, l'assegno di vitto in natura quando soggiorna alle tenute del Poggio a Cajano e di Marlia, ed il rimborso delle spese di gita, soltanto nei casi in cui non possa valersi dei mezzi di trasporto posseduti dall'Amministrazione.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

———

Restituzione ed emenda del Regolamento annuale del 1849.

Al Cav. Commen. Presidente del Consiglio di Stato.

Illustrissimo signor Presidente,

Ora che il Consiglio di Stato per il Decreto del dì 15 corrente è posto in condizione di rendere quei servigj che il Governo ha ogni buona ragione di ripromettersi dalla dottrina e dal senno pratico dei suoi componenti, ricorro senza indugio al suo ajuto per cosa di molta importanza valendomi delle facoltà concesse ai Ministri dalla rediviva Legge del 15 Maggio 1848.

Ella saprà al pari di me, signor Presidente, in quale stato deplorabile si trovino oggi le Rappresentanze Municipali Toscane, senza capacità amministrative e senza alcun appoggio nella pubblica opinione, uscite come sono dal caso delle borse cieche ed inintelligenti. Ho dovuto persuadermi che nulla si può tentare nella riforma delle pubbliche Amministrazioni di cui lo Stato abbisogna, senza prima ordinare un buon sistema municipale, che dovunque, e massime poi tra noi, è la pietra angolare dell' edifizio amministrativo. Sarebbe adunque mia intenzione di rimettere in vigore il Regolamento Comunale del 1849 che fece già buona prova tra noi per quattro anni, e che migliore l' avrebbe fatta in seguito, se non fosse stato nella parte più sostanziale improvvidamente abolito. Non vorrei peraltro, che anche quella breve esperienza fosse stata indarno,

e che oggi si richiamasse a vita una legge senza correggerla in quelle parti che furono riconosciute imperfette. E come il Consiglio di Stato colle sue Decisioni ha già formata una giurisprudenza interpretativa, così mi sembra che niun altro saprebbe meglio indicare dove e come quella Legge voglia essere modificata.

Prego pertanto la S. V. a volersi compiacere di far noti questi miei concetti ai signori Consiglieri che compongono la Sezione dell'Interno, ed al Consigliere in servizio straordinario Ambrogio Piovacari, giacchè ad essi vorrei affidato l'esame di un affare così grave, e che tanto importa al mio Ministero. Sapute che abbiano questi signori Consiglieri le mie intenzioni, facciano senza indugio i loro particolari studj sulla materia, ed in seguito concerteremo il giorno in cui dovrà tenersi la prima adunanza, alla quale, come alle successive, amo di essere presente, per far tesoro di tutto quello che la discussione collegiale potrà insegnarmi.

Colgo di buon animo questa opportunità che mi si presenta per professarmi con particolare estimazione

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero dell'Interno,
li 17 Maggio 1859.

Devotiss. Obblig. Servitore
B. Ricasoli.

RAPPORTO del Ministro delle Finanze ec. a S. E. il Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza, sopra la questione del bonificamento della Maremma Toscana.

Eccellenza,

È un fatto pur troppo certo e notorio, che nel Bonificamento delle Maremme toscane trenta anni di lavoro e venticinque milioni di spesa non hanno dato nè nel miglioramento dell'Aria, nè nel progresso economico e rurale di quella provincia, un resultato che sia in proporzione col tempo e col capitale impiegatovi. Ciò nell'opinione pubblica ha fatto nascere il dubbio che nei lavori o nei provvedimenti di ogni specie sinora adottati non siavi quell'insieme di mezzi, che, attaccando convenientemente tutte le cause del male, è necessario a raggiungere lo scopo. Questo dubbio poi è stato sinora rafforzato per effetto dell'indole stessa del cessato Governo, indole che nell'opera del Bonificamento, come in ogni altro pubblico interesse, si è manifestata. Dappoichè quando tutto si ricuopre di un velo, e si impedisce e scoraggisce ogni discussione, è ben naturale che le diffidenze nascano se gli effetti ottenuti non corrispondono allo scopo profissosi. Però il malcontento di quella importantissima Provincia non è stato il solo danno prodotto dalla mancanza di pubblicità: danno maggiore ne è stato verosimilmente il non avere ottenuto un frutto in propor-

9

zione dei sacrifizj imposti al paese. Rendendo infatti impossibile ogni studio e ogni discussione, la intrapresa è rimasta priva di tutti quei potenti ajuti che avrebbe senza dubbio trovati in un sistema di costante e intera pubblicità.

Egli è questo sistema che io propongo all'E. V. di inaugurare nominando una Commissione, che sarebbe incaricata di studiare in tutte le sue parti e nelle sue molte e varie attinenze, la questione non meno complessa che importante delle Maremme.

Gli studj di detta Commissione dovranno essere diretti a risolvere i seguenti quesiti:

1.° Quali provvedimenti potrebbero immediatamente esperimentarsi in Maremma prima ancora della prossima stagione estiva, onde diminuirvi l'effetto deleterio dei miasmi;

2.° Quali provvedimenti generali d'Arte potrebbero attuarsi nella prossima Campagna 1859-60, onde l'opera del Bonificamento raggiunga presto un completo effetto;

3.° Quali provvedimenti d'indole economica potrebbero adottarsi onde maggiormente contribuire alla prosperità di quella Provincia.

Gli studj intorno al primo quesito dovrebbero essere compiuti al più presto, cioè entro il corrente mese, onde non sia ritardato di un anno lo esperimento ed il desiderato conforto di un qualche miglioramento d'aria nell'imminente estate.

Gli studj intorno al secondo e terzo quesito, di loro natura più vasti e complessi, perchè inchiudenti tutti gli elementi della rigenerazione di un paese foggiato dalla natura a prosperità, ma pur ridotto malsano, spopolato e povero, debbono essere ulti-

mati entro il mese di Novembre prossimo, acciocchè i provvedimenti proposti dalla Commissione possano essere recati ad atto nella prossima campagna 1859-60.

È sembrato al sottoscritto che nella Commissione dovessero essere rappresentate le discipline idrauliche, le economiche, le legislative, e le igieniche; ed i soggetti chiamati a farne parte traducono degnamente in fatto una tal massima.

A cura di questo Ministero sarà compilata una istruzione puramente disciplinare interna, onde regolare i lavori della Commissione stessa; la quale è autorizzata a valersi d'Ingegneri di suo piacimento per le livellazioni che le occorresse ripetere; a consultare qualunque possa illuminarla nel compimento del suo mandato compensando gli uni e gli altri del modo che crederà più equo.

Tutti gli Uffizj Governativi dovranno assistere la Commissione stessa, in quanto potrà occorrerle, per chiarire i suoi concetti, fornire i suoi studj e corrispondere più degnamente alla espettativa del paese, ed alla fiducia di cui l'onorerà l'E. V. col sanzionare l'annesso Decreto.

Ho l'onore di dichiararmi con distinto ossequio

Di V. E.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

Li 18 Maggio 1859.

Dev.^{mo} Serv.^{re}
RAFFAELLO BUSACCA.

Commissione sopra la Maremma Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Bonificamento della Maremma si collega ai più grandi interessi materiali e morali della Toscana;

Considerando come la opportunità di esperimentare alcuni provvedimenti diretti a diminuire l'effetto deleterio dei miasmi della Maremma stessa non si offra che una sola volta all'anno;

Considerando come interessi che le somme affette al bonificamento di questa provincia siano nello avvenire erogate nel modo più utile;

Per questi motivi

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione coll'incarico di riferire, più sollecitamente che sia possibile, intorno ai provvedimenti di urgenza, che potrebbero esperimentarsi in Maremma, prima che incominci la imminente stagione estiva, onde migliorarvi le condizioni dell'aere; e di proporre in seguito gli altri provvedimenti generali, che la Scienza suggerisca nell'interesse dei lavori idraulici, della economia pubblica, e singolarmente della Igiene pubblica e dell'agricoltura della Maremma Toscana.

Art. 2. La Commissione di che nel precedente Articolo è composta dei sigg. Comm. Gaetano Giorgini, Presidente; Avv. Ferdinando Andreucci; Cav.

Prof. Paolo Savi; Dottor Luigi de' Marchesi Ridolfi, e Dottor Antonio Salvagnoli, Segretario.

Art. 3. La Commissione sunnominata è autorizzata a valersi del concorso di tutti gli Uffizj Governativi, e segnatamente di quello del Bonificamento della Maremma, e della cooperazione dei privati, in quanto possa occorrerle pel sollecito, completo e coscienzioso adempimento dell'incarico affidatole.

Art. 4. La Commissione stessa è autorizzata ad incontrare le spese necessarie per l'adempimento del suo mandato.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Ordinamento delle Bande musicali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere alla organizzazione delle Bande Musicali da assegnarsi a ciascuno dei Reggimenti di Linea

Decreta:

È aperto un Ruolo Speciale di Volontarj da ammettersi al servizio come Tamburi, Trombettieri, e Musicanti.

I giovani che vorranno ascriversi dovranno essere provveduti delle fedi di specchietto, e possedere i necessarj requisiti fisici.

L'età per l'ammissione è dai sedici anni compiti ai ventisei.

Dovrà constare per mezzo di un esame o esperimento, della loro idoneità per il servizio cui respettivamente bramano di dedicarsi.

Il Ministro interino della Guerra è incarito della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Modo di affrancarsi dal servizio militare.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella veduta di facilitare ai Coscritti destinati alle Bandiere il mezzo di affrancarsi dal Servizio Militare ogniqualvolta per le particolari circostanze si renda loro gravoso di assumerlo, e volendo sottrarli a quei gravi sagrifizj che la necessità non di rado ad essi impone in simili emergenze,

Decreta:

Quei Coscritti che bramano esonerarsi dal Servizio delle Armi potranno farlo mediante il versamento nella Cassa dell'Amministrazione Militare della somma di Lire duemilacento che servirà a provvedere un rimpiazzante.

Il Ministro interino della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
S. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini

Circolare ai Prefetti dello Stato, riguardante la stampa periodica.

Illustrissimo Signore,

Fra le cagioni di bene sperare del presente risorgimento italiano, una, anzi principale, è quella della concordia che unisce in un solo volere i pensieri e gli atti di quanti amano sinceramente la patria. Questa felice disposizione degli animi, mentre distrugge i calcoli dei nostri nemici, ci assicura la stima delle Nazioni benevole all' Italia. Se è dovere di tutti il mantenerla con ogni studio, è dovere mio il difenderla contro ogni palese o coperto attentato. In questo concetto, tutto quello che influisce sulla pubblica opinione richiama la mia sollecitudine, perchè il buon andamento della cosa pubblica vi trovi un ajuto, e non un ostacolo.

La saviezza del Governo provvisorio, col suo Decreto del 29 Aprile decorso, stabilì già che i severi ordini, i quali infrenavano la stampa periodica, fossero mantenuti; perchè se quelle discipline sarebbero certamente esorbitanti in tempi normali, tornano però utili oggi, che la comune patria versa in gravissime condizioni. Io debbo richiamare su questo argomento tutta l' attenzione della S. V. affinchè le leggi esistenti sieno applicate, nè si cominci con una tolleranza abusiva ad autorizzare una licenza colpevole. Io stimo la stampa periodica uno degli strumenti più efficaci della presente civiltà, ed i governi che non la opprimono, ma se ne vantaggiano, stimo che facciano opera savia, e

prudente. Ma nelle attuali necessità dei tempi stimo del pari che in un paese come è il nostro, commosso dalla espettazione di grandi eventi, la stampa possa facilmente divenire un fomite di civili discordie. È dunque dovere degli scrittori d'intendere questo pubblico bisogno, e sacrificare al bene della patria ogni privata vanità ed ogni privato interesse; come è dovere dell'autorità il far sentire sempre ed ovunque, che ogni infrazione delle Leggi non sarà più oltre tollerata. L'esempio del Piemonte che per voto del Parlamento e col suffragio della pubblica opinione ha sospeso temporariamente la libertà della stampa, non deve esser citato indarno alla Toscana.

Mi auguro che se la S. V. Ill.ma ammonirà in questo senso gli Scrittori e gli Editori di Giornali niuno vi sarà che rifiuti di aderire a questi sentimenti, che debbono esser quelli di ogni buon Italiano.

Verrà il tempo delle libere discussioni: ora è il tempo dell'operare virile, con quella concordia che sola può sgomentare i nostri nemici, e mostrarci degni di migliori destini. Ove per altro contro ogni mia ragionevole espettativa, gli ammonimenti non bastassero, la S. V. Ill.ma applichi pure in tutto il suo rigore la Legge, sicuro di trovare in me e nell'opinione pubblica quell'appoggio che non sarà mai per mancare all'autorità che opera risolutamente per il solo fine di giovare alla patria.

Dal Ministero dell'Interno,
li 18 Maggio 1859.

Devotiss. Obblig. Servo
BETTINO RICASOLI.

Lettera diretta dal Ministro dell' Interno ai Consiglieri aggiunti al Governo di Livorno sigg. Cav. Alessandro Carega, Avv. Giovanni Fabrizi, Dott. Sirio Fazzi e Francesco Silvio Orlandini, per ringraziarli di aver coadiuvato all' autorità governativa.

Illustrissimo Signore,

In momenti difficili coadiuvando col consiglio e coll' opera l' autorità governativa di codesta città Ella ha compiuto un atto di buon cittadino, e ben meritato della patria. Ora che riprendono la loro azione i poteri regolari, tengo per mio dovere di manifestare alla S. V. la pubblica riconoscenza, lieto che uno dei primi atti del mio Ministero sia un omaggio debito alla virtù civile dei miei compatriotti.

Confido che il suo leale e disinteressato concorso non sarà per mancare al Governo col venir meno delle circostanze eccezionali, che lo fecero necessario ed accetto; giacchè se io potessi fare assegnamento sopra coloro che seppero meritarsi la fiducia dei loro concittadini, mal saprei come riuscire nell' ufficio gravissimo, al quale ho dovuto sobbarcarmi. Non ho mai creduto all' efficacia dell'azione isolata del governo, e vorrei poter condurre la Toscana ad ordinare l' interna amministrazione in guisa che ogni influenza locale legittimamente acquistata potesse avere il suo campo d' azione, ed al potere centrale non rimanesse altro compito, che d' indi-

rizzare al bene comune gli atti individuali, secondo le norme della Legge.

Con questi concetti la S. V. comprenderà facilmente quanto io stimi ed apprezzi ciò che Ella ha fatto in passato, quando ogni autorità costituita cadeva per mancanza d'appoggio nell'opinione illuminata dei cittadini, e quanto mi riprometta da Lei per l'avvenire. Ove mi sia dato di ottenere ricambio di fiducia, e di cooperazione, sentirò raddoppiare le mie forze ed insieme uniti non ci fallirà la speranza che tutti abbiamo, di riuscire finalmente a render libera e indipendente la patria nostra.

Mi è grato frattanto di professarmi con verace estimazione

Della S. V.

Li 19 Maggio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti, del Ministro dell' Interno sulla rigorosa osservanza delle leggi, in specie contro i furti delle campagne.

Illustrissimo signore,

La mia Circolare del 12 Maggio corrente ha manifestato a V. S. Ill.ma i principj secondo i quali io mi prefiggo di condurre quella parte delle pubbliche cose che è affidata al mio Ministero, e che mi preme divengano la norma dei miei cooperatori. Io doveva in quella Circolare attenermi a punti più generali riserbandomi di scendere, secondo le occorrenze, a quelle parti che a mano a mano richiedessero una speciale attenzione e il concorso più efficace delli impiegati di Governo. Ecco perchè mi rivolgo ora a Lei e per suo mezzo a tutti i Delegati di Governo, al fine di aprire loro l' animo mio intorno ad uno dei più importanti loro ufficj e che attiene più d' appresso alla pubblica tranquillità.

Dopo una grande mutazione degli ordini pubblici, quantunque la più pacifica e la più ordinata, è raro che non s' ingeneri nell' animo delle moltitudini il pensiero che la Legge è distrutta o indebolita, e che le male passioni non cerchino a propria sodisfazione di prevalersi di quella maggior larghezza di viver civile, conseguenza immediata dei nuovi principj di Governo istaurati dopo il 27 Aprile, e che è necessaria a destare e sfogare più nobili sentimenti e a promuovere le opere generose. Preme perciò grandemente che la condotta dei Governanti

provi a tutti, più coi fatti che colle parole, essere appunto più forte e più inviolabile l'impero delle Leggi, là dove è più grande e più rispettata la libertà; e che nel concetto di tutti s'immedesimano insieme libertà e ordine, libertà e regola, libertà e moralità. — La forza pubblica sottoposta agli ordini di V. S. Ill.^{ma} dovrà risolutamente mostrare di essere animata da queste massime e disposta e governata in modo che sappia essere vigilante, cauta, prudente ma non debole; dovrà essere protettrice dei buoni, ma severa coi malfattori, coi ladri, coi turbolenti. Benigna è l'indole, e civile sono i costumi del popolo Toscano; ma non si vuole dimenticare che i tanti anni di abbandono, la mancanza di una bene compartita istruzione, la indulgenza verso i ladri, spinta fino ad una tolleranza incoraggiante, non possono non avere corrotto l'animo di alcuni, eccitata la insolenza dei ragazzi lasciati in specie nelle Terre e Villaggi, a loro stessi, e non avere fatto credere a molti che il furto di Campagna non è delitto, ma un mezzo di campamento. Ora a me preme e debbo inculcare strettamente a V. S. Ill.^{ma}, che dia su questo punto ai Delegati di Governo le istruzioni e le ingiunzioni le più ferme e severe; comunicando loro la presente mia Circolare, ordinando che l'affiggano in luogo pubblico per ammaestramento di tutti e per la tranquillità dei proprietarj e di tutti gli onesti. Mostrino sì gli Impiegati di Governo la più schietta compassione pei poveri veri e probi, proteggano tutte le industrie lecite; procurino che si infonda in tutti la caritatevole quanto provvida sollecitudine per porgere lavoro e campamento ai braccianti; ma in pari tempo

ai sussurroni, ai turbatori dei mercati e della pubblica quiete, ai ladri, ai giuocatori provino con una vigile tutela dell'ordine e della proprietà, con una tranquilla ma irremovibile fermezza che la Toscana è risorta ad una vita nuova; si è ricomposta in uno stato in cui sono assicurati i diritti di tutti e repressi i disordini dall'Autorità non di un uomo nè di pochi uomini, ma dall'Autorità della Legge morale che è l'Autorità di tutti.

Ho l'onore di segnarmi con ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 19 Maggio 1859.

Dev.mo Ser.re
BETTINO RICASOLI.

Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sull'Enciclica Pontificia del 27 Aprile

Monsignore

Il Governo Toscano presa cognizione dell'Enciclica Pontificia agli Arcivescovi e Vescovi del Mondo Cattolico, in data del 27 Aprile p. p., apprendendo le conseguenze che potrebbero derivare dal modo della sua esecuzione, qualora non si avesse il dovuto riguardo alle condizioni speciali nelle quali versa il paese, crede suo dovere il fare le più vive istanze alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, perchè Ella voglia prendere

con questo Ministero gli opportuni concerti innanzi di procedere alla pubblicazione, o a qualunque atto diretto ad annunziare ai suoi Diocesani le disposizioni dell'Enciclica predetta.

Facendole questo invito, il Ministero dell'Interno non intende di menomare la libertà di V. S. Ill.ma e Rev.ma nell'esercizio dei suoi doveri ecclesiastici ma soltanto di riservarsi il diritto di prevenire i pericoli ai quali, nel presente stato degli animi, potrebbe dar luogo, qualunque risoluzione meno prudente, che fosse presa senza quella piena cognizione dello spirito pubblico che il Governo è solo in grado di possedere.

Il Governo intende con questo di offrire alla S. V. Ill.ma e Rev.ma in momenti difficili la sua leale e disinteressata cooperazione; la quale, ove contro ogni sua ragionevole espettativa, fosse ricusata, la responsabilità dei mali che dovessero deplorarsi in seguito d'incaute manifestazioni per parte delle Autorità Ecclesiastiche cesserebbe di stare a suo carico.

Ho l'onore ec.

Li 20 Maggio 1859.

B. Ricasoli

Relazione del Ministro dell' Interno al Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza sulla necessità di aumentare il numero e il soldo della Gendarmeria.

Eccellenza,

Una delle principali sollecitudini del mio Ministero è quella di ordinare e dirigere la forza pubblica per modo che, riesca non solo una difesa efficace dell' ordine, ma rappresenti ancora, in mezzo alle popolazioni, una tutela benefica di tutti gl' interessi sociali, esercitata in vantaggio comune secondo le norme tracciate dalle leggi. Il discredito nel quale la forza pubblica è caduta in molti stati, non è già conseguenza dell' ufficio suo, ma del modo con cui si volle che fosse esercitato. L' arbitrio che corrompe tutto ciò che tocca, denaturò anche le funzioni degli esecutori della legge, e li trasformò in una potenza malefica guardata sempre con sospetto e talvolta anche con terrore dal popolo: il quale ben lungi dal coadiuvarla come accade nei paesi liberi, fu condotto a prendere spesso le parti dei malfattori in odio di lei, con assurda ed immorale confusione di tutti i doveri e di tutti i diritti. Questa deplorabile innormalità è tempo che cessi una volta tra noi, e la forza pubblica rialzata nelle sue dignità, sia ricondotta al vero scopo della sua istituzione. Quando il Governo è concorde coll' opinione illuminata dei cittadini, i depositarj del potere dal

più alto al più umile, debbono essere animati dal medesimo spirito, e diretti al medesimo fine che è il bene di tutti.

In questo concetto la forza pubblica non potrebbe essere mai strumento di arbitrio, e molto meno un partito armato in mezzo a popolazioni inermi; ma sibbene la salvaguardia della giustizia sociale.

La Gendarmeria toscana, come l'E. V. avrà potuto rilevare anche dalla breve esperienza di questi giorni, ha in sè ottimi elementi ai quali peraltro occorre una nuova direzione e un più ragionevole ordinamento. Per ciò che tiene alla direzione farò ogni sforzo perchè non se ne senta più oltre il bisogno, confidando che i Capi sapranno comprendermi e trasfonderanno nei loro sottoposti lo spirito del quale dovranno essere animati. Per ogni restante mi presteranno il loro aiuto i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Intanto alcune provvisioni mi sembrano necessarie perchè il corpo della Gendarmeria venga abilitato a corrispondere al novello impulso.

La prima riguarda il numero oggi troppo scarso dei Gendarmi, sia rispetto all'ampiezza del territorio, sia rispetto alla moltiplicità dei luoghi da presidiarsi. Se la Gendarmeria è insufficiente al bisogno non può mai avere il sentimento della sua forza; e mal riuscendo nelle sue operazioni si scredita nel concetto delle popolazioni; nè i Capi sanno bene se debbano punire la pusillanimità e la trascuranza, o scusare un contegno passivo ove era impossibile vincere la resistenza.

La seconda provvisione riguarda il soldo, ora troppo tenue perchè il Gendarme sia posto al coperto da tutte le seduzioni, e allettato a rimanere al servizio, compìta che abbia la prima capitolazione militare. Se si vuole che la Gendarmeria sia un corpo nel quale si versi ciò che in tempo di pace ha di meglio l'esercito, e sia composto di uomini i quali agiscano con energìa pensata e non con impeti giovanili, è necessario ché il soldo sia superiore a quello degli altri corpi. Nè questa distinzione deve parere odiosa al restante della milizia, quando si pensi che il Gendarme ha servizio duro e continuo, incontra spesso i pericoli della guerra, e veglia a conservare quei beni che la guerra ha procurato alla nazione. Anche quando il soldato combatte in campagna, il Gendarme ne difende la famiglia e la proprietà, e con questa mutua corrispondenza d'uffici, la milizia può rendersi in doppio modo benemerita della patria.

Confortato da questi argomenti a provvedere alle prime necessità della Gendarmeria, ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V. il seguente Decreto, che ha epilogate nei suoi motivi le ragioni principali che servono di fondamento a questa relazione.

Firenze, li 20 Maggio 1859.

Firmato — *B. Ricasoli.*

Aumento del numero e del soldo della Gendarmeria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in ogni Governo ben ordinato la forza pubblica che veglia all'esecuzione delle leggi e alla difesa della vita, e della proprietà dei cittadini quando bene intenda l'ufficio suo, e sia animata dal sentimento del dovere e della giustizia, ha tale importanza sociale, e politica da meritarle la stima, e la riconoscenza pubblica;

Considerando come sia intendimento del Governo che la Gendarmeria toscana venga ricondotta allo scopo della sua istituzione, e sull'esempio delle nazioni civili, rappresenti fra le popolazioni una tutela benefica esercitata nell'interesse comune con intelligente fermezza ed imparzialità;

Considerando che per conseguire questo scopo occorre incominciare dallo stabilire la forza numerica della Gendarmeria in giusta proporzione coll'ampiezza del territorio e col numero dei luoghi da presidiarsi, ed al retribuire ai Gendarmi un soldo che stia in relazione col servizio che da loro si dovrà esigere,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo di Gendarmeria che conta al presente 1800 teste, viene portato al numero di 2200 con un proporzionato aumento di Ufficiali.

Art. 2. Il soldo di che ora si retribuisce la Gendarmeria sarà aumentato in quella misura che verrà stabilita dal Ministro della Guerra.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno, quello di Giustizia e Grazia e quello della Guerra, per la parte che spetta a ciascuno di essi, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia nel prendere l'ufficio.

Illustrissimo signore,

Chiamato a far parte del Governo della Toscana nell'ufficio di Ministro di Giustizia e Grazia, sento il dovere d'indirizzare alla Magistratura alcune parole, le quali valgano a dimostrare gl'intendimenti e le vedute che mi serviranno di guida nell'esercizio del ministero di cui sono stato onorato.

Debbo al costante affetto per l'Italia e per le politiche libertà l'essere stato tolto alla vita tranquilla che conduceva da ventun anno nel seno della Magistratura e in mezzo ai diletti miei studj al momento in cui la causa dell'Indipendenza Italiana è risorta con più favorevoli e più splendidi auspicj. Questo sentimento mi agevola alquanto il modo d'intendere i tempi nuovi che incominciano, e mi muove a far sì che la Magistratura si disponga a prendere il luogo che le si appartiene nell'ordinamento dello Stato, e sia reverita nell'universale non solo per la integrità della sua condotta, ma eziandio per la estimazione in che deve tenerla il Governo.

Ad ispirare nei cittadini la piena fiducia nella onesta ed imparziale amministrazione della giustizia, giova soprattutto un senso morale di rettitudine che guidi e diriga il Magistrato nell'esercio delle sue delicate funzioni, ed imprima alla sua indole un'abitudine di temperanza e di tranquillità.

Se la Magistratura risplende per tale virtù, raro è che non riesca a mantenersi in reputazione anco in tempi di sconvolgimenti politici, e non giunga a serbarsi incolume in mezzo a quelle catastrofi sociali, in cui governi e governanti soccombono.

Nè ciò dee recar meraviglia. Il retto criterio che guida i Magistrati a bene amministrare la giustizia lor giova eziandio a bene apprezzare gli avvenimenti politici, ed a comprendere le cose nuove che si presentano e le necessità di esse, alle quali più facilmente si accomodano in vista di provvedere alla suprema salvezza del civile consorzio.

Per queste doti la Magistratura toscana si è sempre distinta; e il favore ed il rispetto di cui ogni ordine di cittadini le ha dato una non dubbia testimonianza, è l'argomento il più chiaro che essa ha ben inteso l'ufficiò suo; e mentre si è tenuta aliena dalle parti politiche, ha fatto conoscere col suo spirito di moderanza che non avversava il progresso sociale, e che in cima ad ogni suo affetto stava sempre quello di cooperare coraggiosamente al bene del paese.

Io non dubito che sia per spiegare lo stesso zelo ora che si agitano sui campi di battaglia, le sorti di questa travagliata nostra patria, l'Italia, che fu cuna delle due più grandi civiltà pagana e cristiana; ora che l'Europa intera ci guarda, ed osserva se ci mostriamo degni dei destini a cui la Provvidenza sembra chiamarci.

Già la Toscana ha sorpreso l'universale pei modi civili con cui ha compiuto un gran movimento che la condusse a congiungere le sue forze a quelle

del valoroso Piemonte e del magnanimo Alleato d'Italia per l'indipendenza della patria comune. Spetta ora ad essa il continuare in questa via di assennatezza in cui è entrata, ed a serbare illesa quella fama di civiltà che tanto l'onora al di fuori.

Pei Magistrati il compito non è malagevole e sta nel dispiegare la maggiore attività nell'esercizio delle proprie funzioni riaprendo liberamente il cuore a quei sentimenti generosi che danno un più nobile indirizzo alle facoltà intellettuali, e che giovano a sottrarre l'animo alle cure dei minuti e volgari negozj, spesse volte cagione di piccole molestie e di meschine inquietudini.

La giustizia vuol essere amministrata con alto animo zelatore del retto e dell'onesto, con mente serena e scevra da ogni preoccupazione; vuole pazienza nell'ascoltare, diligenza nell'investigare, sapienza nel risolvere. E quando i Magistrati sanno d'essere pienamente liberi nell'adempimento del loro ufficio, e che non corron pericolo d'essere censurati se non mancando al proprio dovere, ciò basta a rassicurarli ed a lasciarli tranquilli nello indefesso studio delle giudiciarie contese.

Ogni opinione è rispettata, ogni modo d'intendere e d'apprezzare l'andamento delle cose pubbliche è libero, purchè il Magistrato dopo avere con retta coscienza compiuto il dover suo si conduca nel consorzio sociale col senno e con la temperanza che si conviene a chi è insignito di un Sacerdozio civile.

Vano è che raccomandi a Giudici zelantissimi l'osservanza severa della disciplina la quale rende più appariscente e più sensibile agli occhi di chiunque la rettitudine dei giudicati; non che quella

maggiore speditezza nella risoluzione degli affari conciliabile con la gravità degli studj e con le prescrizioni degli ordini veglianti.

Attendano i Procuratori Generali presso le Corti ed i Procuratori del Governo presso i Tribunali di prima istanza a fare osservare con scrupolo le Leggi, ed a curare la repressione dei delitti. I tempi sono difficili per essersi di nuovo commossi ed agitati gli affetti e le passioni politiche. Ma non si perdano d'animo, conciossiachè queste non possono produrre gravi sconcerti nell'interno dello Stato, prevalendo nell'universale un sentimento che tiene in freno le passioni smodate, e le costringe a tacere; quello di cooperare tutti in qualche modo, non foss'altro che col silenzio e con la buona condotta, al riscatto della patria comune.

Pensino altresì che a sconcertare i disegni di pochi malevoli, se pur vi fossero, diretti a turbare l'ordine pubblico, basterebbe proclamarli al cospetto della società nemici d'Italia, perchè queste sole parole varrebbero a condannarli all'animavversione ed alla ignominia pubblica, ed a costringerli a nascondersi per vergogna o ad esulare dal patrio suolo, quasi fossero nella condizione degli antichi romani cittadini che disonorandosi con macchinazioni contro la patria venivano puniti con l'interdizione dell'acqua e del fuoco.

Ma quando il caso d'agire si presentasse, si mostrino fermi e rigorosi nell'eseguire le leggi, si adoperino con tutta l'energia possibile e con tutti i mezzi che sono a loro disposizione per reprimere ogni disordine, perchè il Governo è risoluto a non tollerare che da nessuna parte nè sotto verun pre-

testo venga alterata la tranquillità e la quiete del paese. Chi ascese contro sua voglia a questi alti seggi ai tempi che corrono fece atto di abnegazione civile per amore del pubblico bene; nè vi fu portato da preconcetti desiderj, o dalle lusinghe di un potere che spinoso sempre è a questi dì spogliato eziandio di quello splendore e di quelle dolcezze che possono talvolta adescare i meno esperti.

Vi è dunque diritto e diritto incontrastabile ad esigere da ogni ordine di cittadini il sacrifizio sull'altare della patria d'ogni risentimento, d'ogni rancore privato, delle rimembranze del passato e delle speranze dell'avvenire che meglio arridano ai particolari desiderj di ciascuno, per accettare di buon animo il presente stato di cose, e contribuire a mantenerlo; finchè la Provvidenza non ci riconosca meritevoli di quelle migliori sorti a conseguir le quali ne ha aperto visibilmente la via.

Difficile e delicata è la condizione dei Pretori, massime di quelli che risiedono nelle piccole città, nelle terre e castella, dove l'autorità giudiciaria si dee le più volte esercitare in mezzo a passioni ed interessi più vivi, più in conflitto tra loro, più romoreggianti all'interno del santuario della giustizia, di quello non accade nei grandi centri di popolazione. A loro è più particolarmente raccomandabile una prudente sagacia ed una temperanza nei modi congiunta a quella fermezza d'animo che rivela il proposito di adempire i proprj doveri senza lasciarsi preoccupare da nessun pensiero nè da alcuna cura di quel che avverrà, quando l'atto della giustizia è compiuto. Ogni Magistrato che si diporta in tal guisa e che alla prudenza unisce lo spirito di con-

ciliazione, non può non incontrare in breve il genio dei suoi amministrati, non può non vincere la contrarietà e le resistenze d'ogni maniera e meritarsi l'approvazione di tutti i buoni.

Il Governo che ha già spontaneamente mostrato di curare, con una debita sebben parziale riparazione di piccolissimo aggravio alla finanza dello Stato, la dignità e il decoro dell'ordine giudiziario, fida nella saviezza, nella coscienza e nello zelo dei Magistrati d'ogni grado, i quali vorranno dar nuovi saggi per crescere sempre più nella pubblica estimazione, e per assicurare la rigorosa osservanza delle Leggi e la imparziale amministrazione della giustizia.

Molti bisogni ancor rimarrebbero a soddisfare, potendo le istituzioni giudiciarie, e le Leggi che a quelle più strettamente si riferiscono esser suscettive di miglioramento pel comun bene; ma i presenti tempi se permettono di prepararsi allo studio delle riforme non consentono d'operare cambiamenti di qualche importanza.

Il Governo è sollecito di conoscere tutte le necessità dell'ordine di cose ora esistente, aspettando dalla vittoria della causa nazionale l'opportunità di provvedervi.

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 20 Maggio 1859.

Dev.[mo] Serv.[re]
ENRICO POGGI.

Disposizioni sui giardini, parchi e pomarj dello Stato.

Al Conte Cav. Luigi Guicciardini Direttore Generale dell' Amministrazione dei Possessi dello Stato.

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana con Decreto del 17 stante istituiva in codesta Direzione un posto d' Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomarj, all' oggetto che la cultura dei medesimi, guidata d' ora innanzi con norme scientifiche, riesca siffattamente economica e produttiva da diminuire in gran parte la spesa di mantenimento ascendente a Lire 80,000 che attualmente richiede, non che lo enorme scapito di altre Lire 100,000 che l' Erario soffre annualmente atteso la scarsità dei prodotti vendibili provenienti da detti Giardini, Parchi e Pomarj.

I Giardini, Parchi e Pomarj stessi, passeranno quindi dalla dipendenza dell' Ispezione di Campagna sotto quella nuovamente instituita, della quale V. S. Ill.^{ma} si compiacerà precisare più particolarmente le attribuzioni.

Questo Ministero sottoponendo alla Superiore sanzione il Decreto di che sopra, si recava a premura nell' interesse della Finanza Toscana, di an-

nuire a quanto V. S. Ill.ma proponeva fino dal 9 Aprile p. p., nell'atto di accompagnare al cessato Governo lo elaborato progetto di riordinamento dei Parchi, e dei Giardini dello Stato compilato dal sig. Filippo Calandrini, dietro incarico ricevutone dalla stessa S. V. Ill.ma

Ho l'onore di ripetermi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici

Li 21 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
Francesco Carega Segretario

Commissione sopra l'assegno fatto nel bilancio al Ministero della Guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo efficacemente provvedere ai bisogni della Guerra della Italiana Indipendenza serbando quella regolarità amministrativa che guarentisce al possibile da inutili dispersioni a detrimento della Finanza dello Stato,

Decreta:

Art. 1. È instituita una Commissione nel duplice incarico di porre in essere l'importare della erogazione a tutto Aprile ultimo dell' Assegno fatto al Ministero della Guerra nel Bilancio di Previsione dell' annata corrente, e di stabilire approssimativamente la estensione da darsi all' assegno medesimo fino al termine dell' anno, proponendo i modi adottati ad assicurarne la migliore erogazione.

Art. 2. La Commissione sarà composta: del General Maggiore Cav. Giacomo Belluomini, che ne avrà la presidenza; del Tenente Colonnello Cav. Filippo Ponticelli; del Maggiore Cav. Achille Niccolini; del Capitano Sempliciano Becchi, e del Direttore Generale Andrea Odett, già Commissario Ordinatore dell' Armata Toscana nella Campagna del 1848 in Lombardia.

Art. 3. Tal Commissione si adunerà nel Ministero della Guerra, ed il Ragioniere Referendario

della Corte dei Conti Ferdinando Boninsegni, eserciterà le funzioni di Segretario presso di essa.

Art. 4. Il Cav. Direttore dell' Amministrazione Militare dovrà somministrare alla Commissione i materiali occorrenti al più sollecito disimpegno del duplice affidatole incarico.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, ventuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Formazione di uno Squadrone di Ussari.

Con altri Decreti del successivo dì 22 Maggio è stato disposto quanto appresso:

1.° Per meglio soddisfare e rendere efficace il comune desiderio di concorrere alla guerra della Indipendenza d'Italia, e all'oggetto di alleviare per quanto è possibile il pubblico erario dalle ingenti spese a cui deve far fronte, è approvata la formazione di uno Squadrone di Ussari.

Tutti coloro, a cui piacesse far parte di detto Corpo, e che attualmente sono arruolati in Cavalria, possono domandare il passaggio.

I Cavalli, la montatura e l'uniforme sono interamente a carico dell'individuo che si arruola.

Gli Ufficiali saranno tolti dal Reggimento di Cavalleria.

Lo Squadrone si comporrà come appresso:

1	Capitano	
2	Tenenti	
2	Sotto-Tenenti	
1	Sergente-Maggiore	
1	Foriere	
4	Sergenti	
8	Caporali	
3	Trombette	
120	Comuni	
10	Ordinanze	
152	Uomini	142 Cavalli

2.° Il Tenente onorario Giuseppe Zondadari della Divisione Invalidi-Veterani, in considerazione del suo lungo servizio, e per grazia speciale, è nominato Tenente effettivo nella Divisione medesima col trattamento che vi è annesso.

3.° Il Dott. Ferdinando Lecchini, già nominato nel Quadro di riserva dei Chirurghi Militari, col Decreto de' 14 stante, viene aggregato alla Direzione del servizio Sanitario perdurante la Campagna, con le onorificenze e con gli emolumenti annessi al grado di Chirurgo di 2.ª classe, per stare a disposizione del Chirurgo in Capo del Corpo Sanitario suddetto.

Ordine del giorno del re Vittorio Emanuele letto il 23 Maggio alle milizie toscane raccolte alle Cascine.

Soldati Toscani,

Al primo rumore di Guerra Nazionale voi cercaste un Capitano che vi conducesse a combattere i nemici d'Italia.

Io accettai di comandarvi essendo dover mio il dare ordine e disciplina a tutte le forze della Nazione.

Voi non siete più soldati di una provincia Italiana: siete parte dell'Esercito Italiano.

Stimandovi degni di combattere a fianco dei valorosi soldati di Francia vi pongo sotto gli ordini del mio amatissimo genero il Principe Napoleone, a cui sono dall'Imperatore dei Francesi commesse importanti operazioni militari.

Ubbiditelo come obbedireste a me stesso. Egli ha comuni i pensieri e gli affetti con me e col generoso Imperatore che scese in Italia vindice della giustizia, propugnatore del Diritto Nazionale.

Soldati! sono giunti i giorni delle forti prove. Io conto su di voi.

Voi dovete mantenere ed accrescere l'onore delle Armi Italiane.

Vittorio Emanuele.

Manifesto di S. A. I. il Principe Napoleone (Girolamo) nel venire in Toscana.

Rada di Livorno, a bordo della *Reine Hortense*
23 Maggio 1859.

TOSCANI!

L'Imperatore, a richiesta de' vostri Rappresentanti, m'invia nei vostri paesi per sostenervi la guerra contro i nostri nemici, gli oppressori d'Italia.

La mia missione è unicamente militare. Io non debbo occuparmi, nè mi occuperò del vostro ordinamento interno.

Napoleone III ha dichiarato di non avere altra ambizione che quella di far trionfare la santa causa dell'Indipendenza e di non lasciarsi mai guidare da interessi di famiglia. Egli ha detto che la Francia, paga della sua potenza si proponeva per unico scopo d'aver a' suoi confini un popolo amico che le dovrà la sua rigenerazione.

Se Iddio ci protegge e ci dà la vittoria, l'Italia si costituirà liberamente e, contando oramai fra le nazioni, rassoderà l'equilibrio dell'Europa.

Pensate che nessun sacrifizio è troppo quando l'Indipendenza deve essere il prezzo de' vostri sforzi; coll'unione, colla moderazione, coll'energia, mostrate al mondo che siete degni d'essere liberi.

Il Principe Comandante in capo
del 5.° Corpo dell'Esercito d'Italia
NAPOLEONE (*Girolamo*).

Lettera scritta dal Ministro dell' Interno all' Avv. Tommaso Corsi Prefetto interino di Firenze e al Dottor Leonardo Romanelli Prefetto interino di Arezzo per ringraziarli, lasciando l' ufficio, di averlo tenuto in tempi difficili.

Illustrissimo Signore,

In nome di S. E. il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele debbo manifestare alla Signoria Vostra Illustrissima i più solenni ringraziamenti per il patriottismo, col quale Ella non si rifiutò di assumere in momenti difficili la direzione di cotesta Prefettura. Ella raccolse nella polvere un' Autorità disfatta, e la rende oggi ristaurata e sicura per le forze vive della pubblica opinione di cui seppe circondarla. Migliore e più fruttuosa opera di buon cittadino non poteva aspettarsi da Lei. Il Governo non solo Le è grato di aver con tanto sacrificio di sè ajutato efficacemente la cosa pubblica, ma è lièto altresì di testimoniarle piena approvazione dei suoi atti. La riconoscenza dei suoi Concittadini e il pensiero di avere ajutato il nuovo e nazionale indirizzo della Toscana, Le saranno premio degno e meritato. Al rammarico di non potere più oltre contare sulla sua sapiente cooperazione nel Governo dello Stato, mi contento di contrapporre la fiducia che il suo leale concorso non sarà per mancarmi col venir

meno delle circostanze eccezionali che lo fecero necessario; giacchè se io non potessi fare assegnamento sopra coloro che al pari di Lei seppero meritarsi la pubblica stima, mal saprei come riuscire nell' ufficio gravissimo, al quale ho dovuto sobbarcarmi.

Augurando alla Patria Cittadini che Le somiglino ed al Governo funzionarj della sua tempra, mi pregio di professarmi con verace estimazione ed ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 23 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
Bettino Ricasoli.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti, perchè sia provveduto ai bisogni delle milizie francesi in Toscana.

Illustrissimo signore,

Come la S. V. Ill.ma avrà appreso dal *Monitore Toscano*, il quinto Corpo dell' esercito francese comandato da S. A. I. il Principe Napoleone è giunto in Toscana per servire ai disegni del Duce supremo che governa la guerra nazionale.

L' accoglienza che questi valorosi ebbero in Livorno, fu quale si meritavano gli alleati del Re Vittorio Emanuele, ed i leali difensori dell' italiana indipendenza. Son certo che eguali sentimenti dimostrerà il rimanente del popolo toscano, il quale vide forse per la prima volta soldati stranieri venire al soccorso d' Italia, e riverisce in Napoleone III Imperatore il vindice invocato della nazionalità oppressa. Ma a questi prodi non si debbono soltanto i festeggiamenti ed i saluti popolari. Vuole il Governo che in qualunque luogo del territorio toscano li conducano gli ordini dei loro Capi e i bisogni della guerra, trovino nelle Autorità tutti quei sussidj che possono far loro accetta l' ospitalità di un popolo civile e riconoscente.

Voglia dunque la S. V. Ill.ma avvisare fin d' ora le Autorità politiche e municipali del suo compartimento, perchè ove nelle loro giurisdizioni transitassero milizie francesi, siano accolte con ogni riguardo e provveduto di quanto può loro abbisognare per vitto ed alloggi.

A tale effetto le Autorità si porranno in comunicazione con gli Uffiziali Comandanti, e d'accordo con essi provvederanno all'occorrente.

Non scendo ad altri particolari, nè a maggiori insistenze, perchè confido nello zelo di V. S. Ill.^{ma} e de' suoi sottoposti, e perchè so che lo spirito pubblico non bisogna di eccitamento, in questo come in ogni altra cosa che riguardi la Guerra Nazionale.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Ill.^{ma}

Firenze, 25 Maggio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti sulla sollecita pubblicazione dei Bollettini di guerra.

Illustrissimo Signore,

Ora che si combatte la guerra nazionale, il Governo intende agevolmente con quale ansietà le popolazioni aspettino le notizie, e come il *Monitore* che spesso non è in tempo ad inserire negli esemplari inviati nelle Provincie i Bollettini dell'esercito che sono trasmessi a Firenze nelle ore pome-

ridiane, sodisfaccia imperfettamente al bisogno di avere pronta e frequente cognizione dei fatti della guerra. Il Governo fa giusto giudizio della pubblica impazienza e senza recedere dai principj già dichiarati dal Ministero dell'Interno con la Circolare del dì 12 Maggio cadente crede suo dovere di appagarla in quel modo che può essere compatibile con quel savio riserbo imposto dalle ragioni militari e dalle condizioni politiche della Patria. Il Governo adunque da qui innanzi ogni volta che riceverà notizie di fatti di guerra di qualche importanza le trasmetterà subito per Telegrafo ai Prefetti, i quali le faranno senza indugio stampare ed affiggere ne'luoghi ov'è maggiore la frequenza del Popolo. Con questo provvedimento intende per altro il Governo che cessi l'abuso introdotto in alcune Città di pubblicare notizie della guerra che non rivestano alcun carattere di autenticità e che possono recare disturbo nelle famiglie che hanno i loro congiunti nelle file dell'esercito nazionale, e turbare improvvidamente la quiete pubblica. Sappiano i cittadini che il Governo riceve sempre regolarmente i Bollettini officiali dell'esercito, e che da questi soltanto si può apprendere con sicurezza quanto accade sui Campi ove si decidono le sorti della Nazione. Quando per parte del Governo non si fa nessuna pubblicazione, ognuno pensi che ciò è per la semplice ragione che nulla è avvenuto.

Voglia la S. V. Ill.ma provvedere con tutto l'impegno alla fedele esecuzione di quanto di sopra è prescritto sulla immediata pubblicazione dei Bollettini che le verranno trasmessi e faccia conoscere

ai suoi amministrati queste Disposizioni Governative che si raccomandano all'opinione illuminata dei cittadini per produrre l'effetto che si desidera.

Mi pregio frattanto di confermarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 25 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Dichiarazione dello stato di guerra fra la Toscana e l'Austria.

Onde constatare a tutti gli effetti la esistenza dello stato di guerra fra la Toscana e l'Austria, S. E. il Commissario straordinario con Dispaccio in data del 25 corrente ha inviato a Torino a S. E. il Conte di Cavour per l'uso opportuno la seguente Dichiarazione :

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'esistenza del Governo che regge la Toscana durante la presente guerra d'indipendenza, ebbe origine dal voto della nazione risoluta ad associarsi a quella guerra iniziata dal Piemonte contro l'Austria ed a sottrarre lo Stato

dagl' influssi austriaci che si erano fatti sentire alla nazione colla occupazione del suo territorio, colla distruzione delle sue libertà, colla usurpazione delle prerogative della Sovranità;

Che il protettorato della Toscana chiesto dal paese ed accettato dal Re Vittorio Emanuele ebbe per necessaria conseguenza di riunire le forze dei due Stati in difesa della indipendenza italiana;

Che quantunque questi fatti stabiliscano abbastanza lo stato di guerra tra la Toscana e l'Austria, tuttavia importa che, sia espressamente dichiarato, affinchè non rimangano dubbie le relazioni dello Stato colle Potenze estere;

Dichiara:

La Toscana è associata alla Sardegna ed alla Francia nella guerra che attualmente si combatte contro l'Austria per la indipendenza d'Italia.

Firenze, venticinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia al Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza sul riordinamento della Corte Suprema di Cassazione.

Eccellenza,

Col Decreto del 17 del corrente Maggio fu stabilito di portare da sette a otto il numero dei Consiglieri della Suprema Corte di Cassazione, cioè convertendo in un posto di Consiglier Titolare quello che già esisteva di Consigliere aggregato ed aggiungendone un nuovo.

L'aumento di un Titolare nel personale della Corte Suprema era un bisogno grandemente sentito, e lamentato anco sotto il cessato Governo dal Presidente e dal Procuratore Generale della Corte medesima. Infatti la mancanza di questo Titolare faceva che non si potessero comporre in quella Corte due Camere separate e distinte; l'una esclusivamente incaricata degli Affari Civili, e l'altra di quelli Criminali; coll'aggiunta di un ottavo Consigliere si ripara a questo difetto, e per conseguenza si dà abilità ai Componenti le due Camere di attendere al disbrigo degli affari con maggior celerità, e senza detrimento di quella grave ponderazione che deve sempre accompagnare le deliberazioni di un Tribunale che è il geloso custode della Legge, ed in cui come in ultimo esperimento, si decidono i più gravi interessi dei cittadini.

È stato con lo stesso Decreto ripristinato il posto di Vice-Presidente effettivo nella predetta Corte. Questa ripristinazione mentre riesce decorosa per quel Supremo Tribunale, non reca per altro verun aggravio al pubblico Erario, poichè l'attuale Vice-Presidente onorario, che diverrà effettivo, ha già come altri antichi Titolari di quella Corte, uno stipendio eguale a quello assegnato dal prefato Decreto al posto suddetto.

Dopo queste considerazioni che ho creduto dover ricordare, sottopongo all'approvazione dell'E. V. l'annesso Decreto, col quale il Consiglio dei Ministri per l'organo mio rassegna le sue proposizioni, per completare il personale della Corte Suprema di Cassazione in applicazione del ricordato Decreto, e per ricuoprire il posto rimasto vacante nell'Uffizio del Procuratore Generale della Corte stessa.

Li 25 Maggio 1859.

Firmato — E. Poggi.

(*segue il relativo Decreto della stessa data*).

Rettificazione della Strada Lodovica a Borgo a Mozzano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'esecuzione dei lavori proposti per la rettificazione della Strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano è necessario alterare il livello del piano Stradale, ed occupare una parte d'alcune case, che fronteggiano quella via;

Considerando che trattandosi di un'opera diretta a rendere più facile e comodo il pubblico transito, è utile e conveniente adottare quei provvedimenti, che remuovendo ogni ostacolo bastino a conciliare i diritti dei privati con l'interesse generale

Decreta:

Art. 1. La Prefettura di Lucca è autorizzata a procedere all'esecuzione dei lavori di rettificazione della Strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano, modificando il piano stradale ed occupando i fondi privati a forma della Perizia dell'Ingegnere in Capo del Compartimento medesimo de' 16 Marzo prossimo passato, approvato dalla Direzione Generale di Acque e Strade nel 5 Aprile decorso.

Art. 2. I lavori che sopra sono dichiarati opera di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte di chiunque alle modificazioni del piano stradale ed alle occupazioni delle private proprietà, e solamente si procederà ad istanza dell'Espropriato a verificare nei modi più

spediti lo stato del fondo per constatare la indennità di ragione.

Art. 4. Questa valutazione dovrà essere rimessa al giudizio di due Periti, l'uno da nominarsi dalla causa espropriante, l'altro da chi ha diritti di proprietà sul fondo, e dovrà essere determinata in contradittorio fra loro. Nel caso di discordia fra i due Periti il Tribunale competente provvederà alla nomina di un terzo Perito.

Art. 5. Il prezzo dell'indennità ec. definitivamente liquidato si riguarderà come succeduto e surrogato al fondo espropriato, con tutte le sequele e condizioni indicate e prescritte dall'Art. 12 della Notificazione de' 10 Settembre 1842 relativa all'allargamento e allineamento di Via Calzajoli, se non che le dichiarazioni dei Creditori ipotecarj o privilegiati inscritti, o che abbiano diritto ad inscrivere, delle quali si parla in detto Art. 12, dovranno farsi avanti il competente Tribunale locale, e le somme rappresentanti la relativa indennità dovranno depositarsi nella Cassa dei depositi giudiciali in Lucca.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Lettera all' Arcivescovo di Lucca
sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

Con molta mia sodisfazione ho appreso dalla Lettera di V. S. Ill.ma e Rev.ma in data de' 23 corrente, che gli intendimenti del Governo sul modo di dare esecuzione all'Enciclica Pontificia vennero da Lei saviamente giudicati. La Circolare ai Parrochi della quale la S. V. Ill.ma e Rev.ma m'invia un esemplare, me ne offre prova non dubbia, ed io non ho che a lodare la sua circospezione. Giacchè per altro questo suo atto non è stato per anche divulgato, mi permetterei di osservare, che ove si potesse citare l' Enciclica senza riferirne le parole testuali si eviterebbe forse il pericolo di offendere il sentimento oggi predominante negli animi per la Guerra nazionale. Questa avvertenza, che io faccio alla S. V. Ill.ma e Rev.ma vuol essere intesa non come una censura ma come un consiglio, che io posso avvalorare coll'esempio degli altri Vescovi Toscani, i quali indicando sommariamente tutto quello che ha di precettivo l' Enciclica, si astennero con prudente cautela dal riferirne il testo per non dar luogo ai Commenti della gente passionata e ai falsi giudizj della moltitudine.

Augurandomi che le mie relazioni colla S. V. Ill.ma e Rev.ma continuino ad essere benevoli e con-

cilianti come sono incominciate e come da me sinceramente si desiderano

Mi onoro ec.

Li 26 Maggio 1859.

B. Ricasoli

Lettera al Vescovo di Pescia sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

La S. V. Ill.ma e Rev.ma ha saviamente giudicato dal modo col quale in questi tempi voleva essere eseguita l'Enciclica Pontificia del 27 Aprile, ed io non ho che osservare sulle due Circolari, che Ella aveva già inviate ai Parrochi della sua Diocesi, quando le giunse la Lettera officiale di questo Ministero in data del 20 Maggio cadente. Voglio sperare, che ove la S. V. Ill.ma e Rev.ma sappia condursi con prudenza ed ammonire il suo Clero a non ingerirsi in ciò che non gli appartiene, cesseranno le sue inquietudini; le quali se nascessero da malignità o da privati risentimenti il Governo saprebbe qual giudizio farne e non esiterebbe a dare tutto quell'appoggio che Le fosse necessario. Continui adunque liberamente l'esercizio del suo Ministero, giacchè a me non consta, che sia dannosa la sua

presenza in codeste Diocesi e molto meno che la sua Persona corra pericolo. In ogni caso confido che la S. V. non vorrà prendere alcuna risoluzione senza rendermene consapevole, promettendole per mia parte uno schietto ricambio di avvertimenti, quando per il dovere che ho di tutelare la quiete pubblica gli credessi opportuni.

Mi onoro ec.

Li 26 Maggio 1859.

B. Ricasoli.

Lettera al Vescovo di Massa
sulla Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

Dalla saggezza ben conosciuta della S. V. Rev.ma non poteva questo Ministero aspettarsi più leale corrispondenza di quella che ha trovato espressa nella sua cortese lettera del 23 corrente, o nelle Circolari che vi erano incluse. Io me ne compiaccio come Cittadino e come Ministro, e ne traggo argomento a bene sperare, che gli sforzi di tutte le Autorità Civili ed Ecclesiastiche congiunte nel fine ultimo del bene comune, varranno a trarre felicemente la Toscana da ogni pericolo interno. Ella ha compreso a meraviglia le intenzioni del Governo, ed ha sa-

puto congiungere l'adempimento dei doveri del suo sacro Ministero ai riguardi dovuti alla presente condizione delle cose e degli animi, appunto in quel modo che era nei miei desiderj, come è nei voti di tutte le persone oneste di ogni partito.

Dopo queste dichiarazioni, che con piena sodisfazione dell'animo faccio alla S. V. Ill.ma e Rev.ma è facile intendere come io non abbia rilievi da fare alle sue Circolari dirette al Clero delle sue Diocesi augurandomi che le relazioni future che potrò avere colla S. V. Ill.ma e Rev.ma siano sempre quali me le fa sperare questo lieto principio.

Mi onoro ec.

Li 27 Maggio 1859.

B. RICASOLI.

Lettera del Ministro dell' Interno al Cav. Cons. Prefetto di Lucca nel richiamare in vigore il sistema Municipale Elettivo.

Eccellenza,

Dalla Ministeriale diretta al Presidente del Consiglio di Stato e pubblicata nel *Monitore* N.° 122 avrà appreso la E. V. che le mie idee sulla convenienza di tornare in vigore il Regolamento Comunale del 1849 erano ormai irrevocabilmente fissate,

quando mi giunse la sua Lettera del 23 corrente. Ciò non di meno non voglio lasciare senza risposta i dubbi e i timori che l'E. V. mi espone in quella Lettera, grato alla sincerità ed alla franchezza con la quale Ella ha voluto manifestarmeli, giacchè nulla meglio desidero che di essere illuminato sulle tendenze della pubblica opinione, anche quando possano avere apparenza di contradire ai miei concetti.

Innanzi di prendere una decisione sopra la Riforma Municipale, non aveva trascurato il Governo di esaminare quei dubbj e quei timori del successo che si sono pur presentati alla mente della E. V.; ma dopo molte considerazioni aveva dovuto convincersi, che la somma dei vantaggi sperati era maggiore dei pericoli temuti. Ed infatti, sebbene sia coerente alle solenni dichiarazioni fatte dopo gli avvenimenti del 27 Aprile, di non pregiudicare, finchè duri la guerra, nessuna questione relativa all'ordinamento dello Stato, pure è da osservarsi che quelle dichiarazioni investono l'ordinamento politico e non l'amministrativo, il quale vuolsi ritenere che sarà informato dai principii messi in onore dalla presente civiltà, qualunque possa essere la sorte definitiva dello Stato. Ciò posto, un Governo temporaneo come è il presente, tutto fondato sulla pubblica opinione, non poteva lasciare i Municipj quali oggi sono, perchè gli sarebbe mancato il mezzo più acconcio non solo a mantenere ordinato il paese, ma anche a prepararlo ai suoi futuri destini. Persuaso di questa necessità, il Governo non poteva esitare a richiamare a nuova vita il sistema Municipale fondato sul principio elettivo, perchè qualunque altro sistema gli avrebbe dato Rappresentanze

Municipali viziate presso a poco della stessa sterilità che si deplora nella presente, ed invano avrebbe potuto sperarvi quel sussidio che soltanto gli può venire da Corpi Municipali usciti dalla libera elezione.

Il Governo non si dissimula i pericoli delle agitazioni elettorali, ma crede in pari tempo che gli animi volti a cose più alte ed a più generosi intendimenti non siano disposti a trarre occasione di scandalo da ciò che è preordinato appunto a raggiungere quel fine nobilissimo che è nella mente e nel cuore di tutti. Il Governo ha fede nei principii e nella saviezza del paese; e riposa tranquillo sul concorso delle pubbliche Autorità per ajutarle e far comprendere ai Cittadini d'ogni ordine che il bene della Patria vuol esser procurato dall'operosità concorde di tutti, e non dall'inerzia che si abbandona agli eventi, e fida più nel caso che nell'umana saggezza.

Ho voluto manifestare a V. E. questi concetti, perchè le servano di guida nell'azione governativa e per dare pruove del conto in che tengo le libere informazioni che dalle Prefetture mi verranno trasmesse sullo spirito pubblico dei loro Compartimenti.

Mi pregio frattanto di professarmi con particolare ossequio

Di V. E.

Li 27 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Circolare del Ministro dell'Interno alle Autorità governative per l'affissione alle porte delle Chiese, o altro luogo cospicuo di ogni parrocchia, degli Atti governativi.

Illustrissimo Signore,

Ha usato finquì il Governo di trasmettere ai Parrochi per mezzo delle Superiori Autorità Ecclesiastiche alcuni di quegli Atti che si volevano divulgati fra le popolazioni rurali più discoste dai centri delle Giurisdizioni politiche e civili. In questi casi si raccomandava ai Parrochi stessi di affiggere alle porte delle Chiese gli Atti governativi, che loro venivano trasmessi, e di farne lettura accompagnata da conveniente esplicazione dopo la messa parrocchiale. Ho potuto convincermi, che queste raccomandazioni non sempre trovano quella corrispondenza che sarebbe nei desiderj del Governo, tantochè manca sovente l'effetto di quella pubblicità che vorrebbesi per tal modo ottenere.

Persuaso, come sono, dei vantaggi che possono ricavarsi per assicurare la quiete pubblica, specialmente nelle Campagne, da una pronta ed universale cognizione di ciò che preme al Governo che tutti sappiano, e volendo valermi a ciò dei mezzi che sono in mio potere senza cercare cooperazioni volontarie di Autorità estranee che possono fallirmi appunto allora che sarebbero più necessarie, ingiungo alla S. V. Ill.ma, che quando riceverà Proclami o altre Dichiarazioni governative, delle quali si vuole

la maggior pubblicità possibile, oltre le solite affissioni nei Capiluoghi, ordini ai Delegati e Gonfalonieri del suo Compartimento, che valendosi dei Gendarmi, dei Cursori e delle Guardie Municipali, secondo le occorrenze ne procurino l'affissione alla porta delle Chiese, o in altro luogo del pari cospicuo, in ogni Parrocchia del proprio Circondario.

Il Governo sarà sempre riconoscente a quei Parrochi, i quali vorranno illuminare i loro Popolani facendo note, e spingendo le disposizioni Governative, a vantaggio della quiete e della concordia pubblica; ma sapendo bene che il concorso a quest'opera, sebbene degno del loro Ministero, non può loro imporlo, ama meglio di rivolgersi alle Autorità politiche, le quali di concerto con le Municipali si daranno ogni cura di far giungere la parola del Governo in ogni angolo dello Stato, acciò la malizia dei fautori di parte non abbia modo di speculare sull'ignoranza delle Popolazioni lontane dai Centri e però dalla vera cognizione dei fatti e degli intendimenti Governativi.

Augurandomi anche in questo provvedimento di essere efficacemente secondato dalla S. V. Ill.ma e lasciando al suo prudente arbitrio la scelta dei mezzi più atti a raggiungere lo scopo che le ho dichiarato, mi pregio di professarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 29 Maggio 1859.

Devotissimo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Nomina del Ministro degli Affari Ecclesiastici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere definitivamente alla direzione del Ministero degli Affari Ecclesiastici, di cui fu incaricato interinalmente il Consigliere Enrico Poggi

Decreta:

Articolo unico. Il Cav. Avv. Vincenzio Salvagnoli è nominato Ministro pel Dipartimento degli Affari Ecclesiastici.

Dato li ventinove Maggio milleottocentocinquantanove

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

V.° Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Ritiro dell' exequatur *ai consoli austriaci nei porti toscani, e sospensione delle ingerenze de' Consoli toscani ne' porti austriaci.*

(30 Maggio)

Al seguito della Dichiarazione contenuta nel *Monitore* del 27 di questo mese, il Governo della Toscana ha ritirato l' *exequatur* ai Consoli austriaci residenti nei porti toscani, e sospeso durante la guerra le ingerenze dei Consoli toscani residenti nei porti austriaci.

Diminuzione del contingente della leva a cagione de' giovani arrolatisi in Piemonte.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come il contingente che doveva ornirsi all' Armata dal Reclutamento dell' anno corrente sia pressochè nella totalità passato alle Bandiere;

E ravvisando d' altronde che lo scarso numero dei Coscritti che tuttora mancano a completarlo, è largamente compensato dai Volontarj che con nobile entusiasmo da tutte parti accorrono ad ingrossare le file dell' Armata medesima;

Decreta:

I giovani compresi nel reclutamento del presente anno che si sono allontanati dalla Toscana per prender servizio in Piemonte, e combattere nella guerra dell'indipendenza, e quelli che per altre cagioni assentatisi non sono ora reperibili, verranno computati in diminuzione del contingente del respettivo Circondario, senza che i Coscritti che ad essi succedono in ordine di tratta siano chiamati a rimpiazzarli.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, trenta Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI.

Abolizione de' giornali giudiciarii, e inserzione degli avvisi giudiciarii nel giornale officiale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 1044 del Regolamento di Procedura civile, e 102 e 132 della Legge de' 7 Gennaio 1838;

Volendo dare una più estesa e più pronta pubblicità a quegli Atti dei Tribunali che finora sono stati inseriti nei due Giornali degli Atti giudiciarii

Decreta:

Art. 1. I Giornali Giudiciarii per la inserzione degli avvisi degli Atti dei Tribunali nei Circondarii delle due Corti d'Appello di Firenze e Lucca sono aboliti.

Art. 2. Tutte le inserzioni che si facevano in quei Giornali a norma delle Leggi vigenti, dovranno d'ora innanzi esser fatte nel Giornale officiale, previo il pagamento dei consueti diritti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Revoca del Ministro di Toscana
presso le Corti di Francia, Inghilterra e Belgio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Marchese Jacopo Tanay de' Nerli è revocato dall'ufficio di Ministro plenipotenziario di Toscana presso le Corti di Francia, d'Inghilterra e del Belgio.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

V.° *Il Ministro interino degli Affari esteri*
C. RIDOLFI.

La Legazione Sarda tutrice de' sudditi e degl' interessi toscani a Parigi.

(31 Maggio)

Al seguito della revoca del Marchese Jacopo Tanay de' Nerli, annunziata nella Parte officiale, la tutela dei sudditi e degl' interessi toscani in Parigi è stata provvisoriamente affidata alla Legazione di S. M. Sarda.

Notificazione del Prefetto di Firenze per l' arrivo in questa città di S. A. I. il principe Napoleone.

CITTADINI!

S. A. I. il Principe Napoleone, Comandante il quinto Corpo dell' Esercito Francese, arriverà oggi tra noi. L' accoglienza ospitale che lo aspetta, sia quella che si merita il fautore generoso della nostra indipendenza nei consigli di Colui che se ne è fatto propugnatore magnanimo, il Genero del Re guerriero che dopo dieci anni di espettazione fremente ci ha chiamati alle sospirate battaglie. Voi avete già accolto fraternamente i soldati di Francia, venuti a vendicare le ingiurie secolari della nostra patria; salutate oggi nel Principe Napoleone il loro Condottiero, che gli guiderà alla pugna in-

sieme coi nostri. Sotto il di Lui comando le due Nazioni sorelle saranno in bella prova d'onore, rinnovando quella nobile fratellanza d'armi che già congiunse Toscani e Francesi nelle gloriose guerre del primo Impero. L'Italia non ebbe mai più poderosi e disinteressati soccorsi; ed arra più sicura di rialzarsi all'antica grandezza.

Dalla Prefettura di Firenze, li 31 Maggio 1859.

Il Prefetto
A. Bossini.

Circolare ai Prefetti per vietare le pubbliche Lotterie che si propongano anche utile scopo.

Illustrissimo Signore.

Le molte domande che si vanno facendo alle Prefetture per ottenere autorizzazioni di pubbliche Lotterie col fine di raccogliere denaro per la guerra della Indipendenza mi hanno fatto pensare seriamente se devesi secondare il mal uso invalso tra noi di associare a questi giuochi pubblici una qualche opera utile e benefica, scusando con la bontà dello scopo l'immoralità del mezzo scelto a conseguirlo. Ho dovuto per altro persuadermi essere nei miei doveri il rifiutare questa ed altre tali autorizzazioni, che sono abusi tanto più pericolosi, quanto più cospirano a falsare nel popolo le nozioni di ciò che è bene, e di ciò che è male. Nè mi fa piegare da

questo concetto la generosità dello scopo che si vorrebbe dare alle *Tombole*, e le contrarietà che forse troverò in molti, i quali con intendimento patriottico promuovono e sollecitano le autorizzazioni.

Per ciò che appartiene allo scopo, niuno certamente più degno se ne potrebbe immaginare, perchè i pensieri e gli affetti di ogni Cittadino debbono essere volti alla guerra nazionale, che or si combatte. Ma questa guerra, vogliamo noi fare credere al Popolo, che sia tale impresa da aiutarsi col soprappiù dei trastulli? Questa lotta tra la nazione e lo straniero vuole essere rappresentata alle menti popolari quale è in realtà, impresa grandissima, ed alla quale abbisognano sforzi supremi. Belle sono le offerte di denaro, le spontanee oblazioni, ma sebbene tutte unite sommano a grossa cifra, pure debbono contarsi più per il valore morale che hanno, che per un efficace sussidio alla guerra. E con qual fronte il Governo potrà chiedere al Paese mezzi proporzionati alla grandezza dell' impresa, se ora lo illudesse coll' idea che la guerra nazionale può alimentarsi anche di ciò che la spensieratezza getta via per una lontana speranza di lucro?

Quanto a coloro, che animati dal buono spirito di fare opera patriottica promossero le Tombole per la guerra, ed ora si avranno a male del mio rifiuto, dirò francamente che quanto rispetto l' opinione dei miei Concittadini ove la riconosca retta e ragionevole, altrettanto credo mio dovere di combatterla nel caso opposto. Una opinione traviata, quale è quella di far servire i giuochi pubblici a fini onesti e generosi, non può impormi, ma debbo anzi cercare di combatterla per ricondurla al vero. Nè più

favorevole occasione mi si poteva offerire di questa, perchè appunto la guerra nazionale, che sarebbe oggi il pretesto più irrecusabile per autorizzare la Tombola, non deve servire di scusa a coonestare un abuso riprovevole, e a perpetuare una pratica, che tutti i savi condannano in nome della buona economia, e della morale pubblica.

Confido che queste ragioni troveranno accoglienza negli animi ben disposti ad intenderle. Se vi è stato un tempo, nel quale sia necessario di rialzare con ogni argomento tutte le forze morali della nazione, egli è sicuramente questo, in cui l'Italia deve mostrare quanto può per conseguire quanto vuole. E se la risoluzione ferma e solenne, e l'azione vigorosa e concorde con cui l'Italia ha risposto al primo grido di guerra avvalora le speranze del finale riscatto, non dobbiamo guastare la buona disposizione delle menti e delle volontà col traviarla in frivolezze. Sappiano tutti, e se lo rammentino sempre, che la guerra nazionale a cui ci siamo accinti, non vuole essere aiutata di giuochi e di spassi, ma di virili opere, frutto di quella costanza, che non reputa sacrifizio il privarsi di ogni altro bene, pure di conseguire quello dell'Indipendenza.

Ho l'onore di confermarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 31 Maggio 1859.

Dev.mo Ser.re
BETTINO RICASOLI.

Alunni aggiunti nel Collegio pei figli dei militari.

Il Governo della Toscana ha nel dì 2 Giugno stante decretato quanto appresso:

Art. 1. Nel Collegio Militare saranno ammessi trenta giovani di civili ed agiate famiglie, i quali, dopo il termine di sei mesi dalla loro ammissione, potranno entrare a far parte dello Esercito attivo come Sotto Uffiziali.

Art. 2. Questi giovani formeranno una sezione affatto separata dagli alunni che già si trovano nel Collegio, con dipendenza dal Comando di quello, ma con disciplina, istruzione, ed amministrazione a parte.

Art. 3. La loro ammissione è subordinata alle condizioni seguenti:

(*a*) Età non minore di 16 nè maggiore di 20 anni.

(*b*) Idoneità fisica da constatarsi per mezzo di visita medica.

(*c*) Condotta specchiata da provarsi con certificati di Autorità politiche, ed ecclesiastiche.

(*d*) Essere forniti di mediocre istruzione, scientifica, e letteraria da mostrarsi con previo esame sulle seguenti materie - Aritmetica ragionata - Geometria piana - Lingua Italiana - Nozioni di Storia, e di Geografia.

Art. 4. Al momento della loro accettazione i nuovi alunni dovranno pagare lire trecento per il loro equipaggio, quindi una retta mensuale di lire cinquanta.

Art. 5. Un regolamento di servizio interno stabilirà la tenuta, i modi d'istruzione, e le norme di disciplina, e di amministrazione dei nuovi alunni.

D'ordine

Il Comandante il Collegio
Martini Capitano.

Corso legale dato in Toscana al Franco e a' suoi multipli.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sì la sana teorìa economica come l'esperienza dimostrano, il sistema monetario decimale esser per la comodità del commercio preferibile a qualunque altro;

Considerando che tra i vari sistemi decimali quello avente per unità monetaria il valore del Franco offre inoltre il vantaggio di essere già da gran tempo stato adottato dalla Francia, dal Piemonte, dal Belgio e dalla Svizzera coi quali Stati la Toscana ha le più grandi relazioni politiche e commerciali;

Considerando che la venuta in Toscana delle Truppe del nostro potentissimo alleato l' Imperatore dei Francesi dà l'opportunità di iniziare in quel senso una riforma monetaria da tanto tempo desiderata;

Decreta:

Art. 1. Il Franco e i suoi multipli, e summultipli in argento avran corso legale in Toscana.

Art. 2. Il ragguaglio legale tra la Lira Toscana e il Franco d'argento è il seguente:

La Lira Toscana equivale a ottantaquattro Centesimi di Franco, i multipli e summultipli di Franco in proporzione.

Art. 3. Chiunque si ricusa di ricevere le anzidette monete al ragguaglio legale suindicato è punibile colla multa da lire cento a lire cinquecento la quale sarà inflitta dai Tribunali ordinarj.

Art. 4. I Ministri delle Finanze ec., dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Divieto della estrazione dalla Toscana della polvere da botta e de' salnitri.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Attesi i bisogni che accompagnano lo stato di Guerra in cui si trova il Paese, e rivelandosi la necessità di tener conto di tutti quei generi con i quali può provvedersi a tali bisogni

Decreta:

Art. 1. È proibita la estrazione dalla Toscana della Polvere da botta e dei Salnitri.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Commissione sopra le cose e persone appartenute alla Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Commissione nominata dal Governo Provvisorio con Decreto del 29 Aprile ultimo decorso, abbia adempito al suo temporario mandato, e come sia oggi necessario di provvedere in modo meglio definito alla conservazione delle cose ed alla sistemazione delle persone appartenute alla Corte Granducale,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

March. Ferdinando Bartolommei
March. Paolo Feroni
Ing. Giovanni Piccinetti
Cav. Carlo Fenzi
Avv. Leopoldo Galeotti
Avv. Tommaso Corsi
March. Giuseppe Garzoni e
Avv. Leopoldo Cempini

coll'incarico di

a) ricevere la cosegna regolare di tutti i palazzi dello Stato e loro appartenenze e trasmétterla all'Amministrazione Generale,

b) procedere agli atti conservatorj del mobiliare e di quant'altro in detti palazzi si contiene,

c) licenziare i domestici e gli inservienti non necessari alla custodia dei palazzi e delle loro suppellettili,

d) proporre quei temperamenti equitativi che giudicherà più convenienti in favore delle persone che furono addette alla Corte, alle quali verrà intanto continuato lo stipendio che attualmente ricevono,

e) esaminare i titoli di credito che lo Stato possa avere verso il patrimonio privato del Principe che regnò sulla Toscana.

Art. 2. La Guardia dei Sergenti di Palazzo sarà sotto gli ordini del Ministero dell' Interno finchè non sia altrimenti provvisto alla custodia dei locali e degli oggetti d' arte ivi esistenti.

Art. 3. Per i soli effetti amministrativi il March. Bartolommeo Bartolini Baldelli avrà la direzione della contabilità e del personale responsabile delle cose ricevute in consegna, e ne sarà perciò l' Amministratore Generale.

Art. 4. La Commissione procederà nel suo ufficio secondo le istruzioni che le verranno date dal Ministro dell' Interno a cui è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Embargo sulle navi mercantili austriache nei porti toscani, e restituzione delle proprietà de' neutri.

(5 Giugno)

S. E. il Commissario straordinario ha ordinato che in conformità delle disposizioni già adottate negli Stati di S. M. il re di Sardegna, venga posto l'*embargo* sulle navi mercantili austriache che si troveranno d'ora innanzi nei porti toscani.

Riguardo alle proprietà dei neutri che potessero trovarsi a bordo delle navi sequestrate, esse verranno immediatamente restituite ai loro proprietari, giusta i principj solennemente proclamati nel Congresso di Parigi del 1856.

Approvazione dei lavori per fortificare il porto di Livorno.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al compimento delle fortificazioni di Livorno, onde assicurare la difesa di quel porto dalla parte di terra;

Visto il Rapporto del General Comandante il Genio del 5.° Corpo dell'Armata Francese;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. I lavori proposti dal Comandante il Genio del 5.° Corpo d'Armata Francese, onde compire le fortificazioni del porto di Livorno, sono approvati, e ne è ordinata la pronta esecuzione.

Art. 2. Questi lavori sono dichiarati di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. È aperto un credito di lire centomila al Ministero della Guerra per le spese necessarie alla esecuzione dei lavori di che sopra.

Art. 4. Il Ministro della Guerra, e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sei Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Guerra
Decavero.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Dichiarazione sul nuovo ordinamento del personale degl' impiegati politici.

(6 Giugno)

È ormai presso a condursi ad effetto il nuovo ordinamento sul personale degli Impiegati politici, e se il governo parve lento a provvedere a questa necessità, deve aversi a mente quanto istantaneo fosse il mutamento che avvenne fra noi, e come se è opera facile e spedita il dare un nuovo indirizzo alla politica di uno Stato, non così facilmente e in breve tempo si possano mutare tutti gli strumenti secondari dell' azione governativa.

Per far giudizio delle persone e delle loro attitudini, e vedere chi può essere utilmente conservato, e chi si è reso oggi incompatibile, occorreva uno studio accurato e tanto più arduo quanto il passato regime non ne forniva gli elementi; perchè la gerarchia dei poteri era in esso poco più che apparente, e niuno aveva mai intiera la responsabilità dei suoi atti. Occorreva inoltre di non imporre alla Finanza maggiori carichi di quelli che fossero strettamente necessari alle mutazioni riconosciute indispensabili al miglior andamento della cosa pubblica. Tutto questo esigeva una ponderazione calma e pacata, giacchè le precipitazioni talvolta aggravano i disordini piuttosto che ripararli, e non è con arbitrii nuovi che voglionsi correggere gli arbitrii antichi.

Il Governo intende che il principio politico

onde s'informa, venga ad animare tutta l'amministrazione del paese, e che il suo pensiero, dai Capi politici delle province scendendo fino agli Agenti subalterni, li compenetri tutti del medesimo spirito, e conduca le popolazioni a riconoscere nell'azione governativa una tutela salutare, una forza educatrice, una espressione vera dei suoi sentimenti e dei suoi interessi. Il Governo ha queste intenzioni; le dichiara pubblicamente senza ambagi, e con fermezza intende a condurle ad affetto, sicuro di essere aiutato dal concorso leale del paese.

Commissione sopra l'ordinamento dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come a noi corra grande obbligo di provvedere all'incremento delle Arti Belle che sono gloria della città nostra;

Considerando come l'insegnamento nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze provvisoriamente riformato col Decreto dei 14 Novembre 1858 aspetti tutt'ora uno stabile riordinamento;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di proporre sollecitamente l'ordinamento definitivo dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze.

Art. 2. Sono membri di detta Commissione i signori March. Cav. Gino Capponi Presidente, Cav. Niccola Antinori, Prof. Emilio De Fabris, Prof. Emilio Santerelli, Prof. Luigi Mussini, Paolo Emiliani Giudici Segretario.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Giugno milleottocento-cinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Schiarimenti della Commissione sopra il bonificamento delle Maremme Toscane.

(8 Giugno)

La Commissione incaricata degli studj sul bonificamento delle Maremme, nei giorni decorsi si recò a fare una prima visita ai grandi lavori di bonificazione colà eseguiti, ed a prendere cognizione generale delle condizioni tutte di quella importante Provincia.

Mentre con questa visita delle Maremme incominciava la Commissione predetta le sue ricerche intorno alle condizioni fisiche ed economiche della

Provincia per referirne poi al Governo, rivolgeva singolarmente le sue indagini, in ordine all' Art. 1. del Decreto de' 18 Maggio caduto, a ricercare se fosse stato possibile di tentare qualche provvedimento per diminuire la malsanìa dell' aria nella stagione estiva imminente, togliendo o modificando con l' arte alcune di quelle cagioni che la Scienza e l' esperienza additano sicuramente come produttrici della malaria.

Nel Rapporto rimesso al Governo di Toscana, la Commissione è concorde nel dichiarare che per raggiungere questo intento, la principale operazione dovrebbe essere quella d' impedire accuratamente la miscela delle acque marine e minerali, con l' acqua dolce.

Osservò la Commissione che la miscela con le acque marine poteva farsi liberamente, e si faceva nell' Ombrone, per lungo tratto fino oltre la Barca sulla Via Aurelia, negli Emissari di S. Rocco e di S. Leopoldo ed in quelli di Castiglione della Pescaia e nelle Paduline adiacenti; tale miscela si faceva per più parti abbondantemente nel Padule di Scarlino, nell' emissario del Padule di Piombino ed estesamente infine nel lago di Rimigliano il quale, lungi dall' essere essiccato, è tuttora un centro attivissimo d' infezione per l' allagamento che vi mantengono e la miscela che vi fanno fra loro le acque piovane di scolo delle circostanti Campagne, quelle termominerali della fossa calda e quelle del mare.

Tali miscele dell' acque salse con le dolci avvengono per la maggior parte per l'abbandono delle grandi opere state eseguite per raggiungere tale intento, mancando del tutto ad alcuni ponti le ca-

teratte o queste essendo guaste o le opere fatte non avendo prodotto il desiderato effetto.

Per la brevità del tempo concesso ai lavori dalla imminente stagione estiva, la Commissione ha dovuto limitare le sue proposizioni al solo Padule di Castiglione della Pescaia, ove era possibile per le condizioni locali di effettuare alcune opere tendenti a separare totalmente le acque salse dalle dolci, durante la stagione estiva, ed a lasciare del tutto asciutte le vaste colmate dell'Ombrone.

Così, chiudendo i canali diversivi per impedire che le acque chiare dell'Ombrone, nella stagione estiva, si versino nel padule di Castiglione, vi si impediscono in gran parte le fermentazioni putride non essendo quelle acque così abbondanti da allontanarle; e mentre si diminuiscono i centri d'infezione nel padule di Castiglione, si rende minore la miscela dell'acqua salsa con l'acqua dolce nell'Ombrone, poichè il corpo d'acque chiare, correnti, che viene rimesso nel letto di questo fiume si giudica sufficiente a tener lontane le acque marine.

Le proposizioni presentate a tal uopo dalla Commissione sono già state approvate dal Governo.

Spera la Commissione che questo esperimento possa diminuire la malsanìa dell'aria durante la stagione estiva imminente, singolarmente presso Castiglione della Pescaia, giacchè nella rimanente pianura Grossetana, alcuni altri centri d'infezione vi esercitano la loro azione malefica, come gli stagnacci di Talamone, i quali non è concesso nel momento di togliere o modificare; ma i lavori necessari a ciò potranno essere eseguiti nell'anno prossimo.

Gli Abitanti della Provincia di Grosseto soccorrendo la Commissione di notizie e di informazioni di ogni genere, hanno procurato di rendere più facile a questa l'adempimento dell'incarico ricevuto. Il Municipio di Grosseto nominò una Commissione per esporre gl'inconvenienti che si verificano a danno della pubblica salute in quella Città e contorni. Certo, il Governo non può che risentire grande vantaggio da questo locale concorso dei Cittadini in un'opera tanto difficile ed utile quale si è il bonificamento delle Maremme.

Ordine del giorno all'armata toscana del Principe Napoleone, relativo alla medesima.

Uffiziali, Sott'Uffiziali e Soldati!

Io son lieto e superbo di porre a vostra cognizione una lettera che S. A. I. il Principe Napoleone mi dirigeva dopo avermi procurato l'onore di visitar seco le posizioni della Colonna Mobile alle Filigare. Essa è del seguente tenore:

Armata d'Italia
5.° Corpo
Stato-Maggiore Generale
n.° 259.

Quartier-Generale a Firenze
li 8 Giugno 1859.

« Generale,

« Visitando jeri gli accantonamenti dell'Armata Toscana alle Filigare, io sono stato colpito dal con-

tegno delle truppe della Prima Brigata sotto il comando del Colonnello Stefanelli, dalla loro aria marziale, e dal buono spirito che le anima.

« Vogliate testificarne loro la mia soddisfazione.

« Io ho ferma convinzione che nel giorno della battaglia esse sapranno fare onore all' Italia col loro valore e con la loro fermezza.

« Gradite, Generale, ec.

« Il Principe Comandante in Capo
il 5.° Corpo d' Armata
NAPOLEONE (*Girolamo*) ».

Al Sig. Generale Ulloa
Comandante l' Armata Toscana.

La lode dei valorosi è pei valorosi il più bello dei premi: nè voi potreste desiderarne uno più lusinghiero di quello che vi viene offerto nelle parole di chi comanda i nostri bravi e generosi alleati.

E nell' ora della prova da voi invocata, ed io ve lo prometto, ormai vicina, voi mostrerete che non è nuova ai soldati toscani la via della vittoria, e meriterete essere detti emuli condegni degli eroi di Montebello, di Palestro e di Magenta.

Il Tenente Generale
Girolamo Ulloa.

Commissione sul fabbricato aggiunto al Penitenziario delle Murate.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere acciocchè l'ampio fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via d'esecuzione, venga compiuto in modo che sodisfi alle condizioni volute dall'igiene,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione incaricata di esaminare se il fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via di esecuzione sodisfi alle condizioni volute dall'igiene e dalla economia, e occorrendo di proporre le variazioni da far subire alla parte non ancor costruita del medesimo, perchè ciò si verifichi.

Art. 2. La Commissione di che sopra è composta dei signori,

Cav. Carlo Peri Soprintendente Generale agli Stabilimenti Penali,

Cav. Consigliere Ingegnere Giuseppe Martelli Direttore provvisorio delle Fabbriche civili,

Cav. Commend. Prof. Carlo Matteucci, e

Dott. Giuseppe Barellai.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Tassa prediale per l'anno 1860.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Toscana deve e vuole concorrere con tutte le sue forze alla guerra della Indipendenza per estirpare ogni dominazione austriaca da qualunque parte d' Italia e per impedire la ristorazione in Toscana di un ordine di cose che ripugna al voto della Nazione;

Considerando che a tal fine sia necessario valersi di tutti i modi per far fronte ai bisogni ordinari e straordinari; ma che tuttavolta non si richieda presentemente di aumentare la Tassa Prediale;

Sulle proposizioni del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. La Tassa Prediale a profitto dell' Erario dello Stato è determinata per il futuro anno 1860 in Lire sei milioni trecentomila.

Art. 2. Questa Tassa viene divisa fra le varie Comunità secondo il reparto approvato colla Notificazione del dì 20 Novembre 1858.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Ministro dell' Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottocento-cinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Emissione di Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nello stato presente di guerra siano utili tutti quei provvedimenti, che posson mettere la Finanza in grado di disporre prontamente delle sue rendite;

Considerando che risguardo all' introito della Tassa Prediale questo intento può ottenersi senza aggravio dei singoli contribuenti e delle Comunità che hanno per legge il carico della percezione e del pagamento della Tassa Prediale alla Depositeria;

Visto il Decreto di questo stesso giorno, che determina la Tassa Prediale del 1860 in Lire sei milioni e trecentomila;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate ad emettere tante Cedole Comunali, quante corrispondano nel loro valore totale alla somma di Lire sei milioni da esse dovuta a conto del secondo semestre di Tassa Prediale del 1859 e del primo del 1860.

Art. 2. Queste Cedole Comunali saranno al Portatore, saranno fruttifere a due centesimi di Lira al giorno per ogni cento Lire, frutto equivalente al sette e trenta Centesimi per anno.

Art. 3. Il pagamento delle Cedole Comunali, e dei loro frutti è garantito col prodotto della Tassa Prediale del 1859 e 1860 e solidalmente dalla Finanza Toscana, a cui esclusivo e definitivo carico stanno i frutti.

Art. 4. Le Cedole Comunali saranno divise in sei categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote della Tassa Prediale nella Depositeria.

Art. 5. Il pagamento delle Cedole di ciascuna categoria sarà fatto dalla Depositeria in capitale e frutti, un mese dopo la scadenza del bimestre al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili:

Categoria 1.ª	al dì 30	Settembre	1859
» 2.ª	al dì 30	Novembre	detto
» 3.ª	al dì 31	Gennaio	1860
» 4.ª	al dì 31	Marzo	detto
» 5.ª	al dì 31	Maggio	detto
» 6.ª	al dì 31	Luglio	detto

Art. 6. Il frutto delle Cedole cessa alla loro scadenza.

Art. 7. Le Cedole sasanno di L. 100, L. 500 e L. 1,000 divise nel seguente modo:

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1,000. .	2,000	L. 2,000,000
» di » 500. .	4,000	» 2,000,000
» di » 100. .	20,000	» 2,000,000
	26,000	L. 6,000,000

Art. 8. Le Cedole Comunali avranno un numero progressivo dal numero uno al numero ventiseimila, porteranno un bollo a secco, la firma del Direttore dei Conti della Depositeria, e del Camarlingo della Comunità, dalla quale la Cedola è stata emessa.

Art. 9. La vendita delle Cedole sarà fatta sia dai Camarlinghi delle Comunità, che dalla Depositeria Generale.

Art. 10. Le Cedole Comunali saranno ricevute in pagamento della Tassa Prediale cominciando dal bimestre che scade al 31 Agosto 1859.

Art. 11. Ogni possidente che acquistasse

delle Cedole, di qualsiasi Comunità, ha facoltà di darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi Comunità in pagamento delle quote di Tassa Prediale da lui dovute.

Art. 12. Le Comunità sono autorizzate ad acquistare e negoziare le Cedole Comunali a somiglianza di qualsiasi privato Cittadino.

Art. 13. I Ministri delle Finanze ec. e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Facilitazioni per l' introduzione delle farine di grano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Legge del dieci Febbraio milleotto-centocinquantotto,

E volendo a vantaggio del commercio facilitare l' introduzione nel territorio riunito delle farine di grano che pervengono di sopra mare;

Decreta:

Articolo unico. Fermo stante il pagamento della tassa di commercio imposta col Decreto del primo Maggio milleottocentocinquanta, le farine di grano con semola e senza, procedenti di sopra mare potranno essere introdotte nel territorio riunito non solo per la Bocca del Porto di Livorno e per la Dogana di Bocca d' Arno, come prescrive l' Articolo III **della citata Legg**e de' dieci Febbraio milleottocento-**cinquantotto,** ma ancora per le Dogane di Piombino, **del Forte S. R**occo, di Castiglion della Pescaja, e **di Porto S. Ste**fano.

Il Ministro delle Finanze, Commercio, e L[illegible] **pubblici è incar**icato della esecuzione del pr[illegible] **Decreto.**

Dato in Firenze li nove [illegible]gno milleot[illegible] **cinquantanove.**

Il Commissario [illegible]

C. Bon-C[illegible]

Il Ministro dell[illegible]

e dei [illegible]

Norme per l'acquisto delle Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo dare immediata esecuzione al Decreto del dì 9 del corrente Giugno, risguardante le Cedole Comunali; considerando che per la stampa di dette Cedole, e per munirle delle firme necessarie richiedesi qualche tempo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1. Il Direttore dei Conti della Depositeria Generale in Firenze, ed i Camarlinghi Comunitativi negli altri luoghi, riceveranno, a contare dal dì 13 del corrente Giugno, le domande di coloro, che volessero fare acquisto delle Cedole Comunali.

Art. 2. I Richiedenti dovranno sottoscrivere un foglio, nel quale dichiarino la quantità delle Cedole che si obbligano di acquistare, quale scadenza preferiscano, e quale serie, cioè se quelle di L. 100 o quelle di L. 500 o pur di L. 1,000. Dovranno inoltre a titolo di garanzia e principio di pagamento versare un decimo del valore totale delle Cedole, per le quali si obbligano, all'atto della sottoscrizione.

Art. 3. Il frutto sulle Cedole comincia a decorrere dal primo Luglio 1859.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Com-

mercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Anticipazione di spese comunali, a carico dello Stato, per passaggio di Truppe.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel presente stato di guerra le Comunità per i frequenti passaggi di truppe si trovino indotte nella necessità di fare spese impreviste e straordinarie, le quali, come è ragionevole che si debbano anticipare dalle Amministrazioni Comunali, così è giusto che facciano carico allo Stato;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità anticiperanno tutte le spese che dovranno farsi ogni qual volta truppe toscane o alleate passino per il loro territorio. Di

queste spese sarà tenuto un conto separato nell' Amministrazione comunale, e a tempo opportuno saranno rimborsate dal pubblico erario.

Art. 2. Per far fronte a tali spese le Comunità potranno contrarre imprestiti, previa l'approvazione, caso per caso, del Ministro dell' Interno.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Lettera al Cav. Commendatore Presidente del Consiglio di Stato sopra una riforma del sistema ipotecario.

Illustrissimo signor Presidente,

Da molto tempo la proprietà fondiaria in Toscana è inceppata da tali e tanti vincoli che rendono difficile l' utilizzarla per aver fido di capitali. Uno dei vincoli che presentemente disturba più d' ogni altro lo svolgimento del credito fondiario si è quello indotto dalla moltitudine infinita delle ipoteche gravanti i beni immobili, le quali superano di gran lunga il debito vero e certo dei proprietari.

Ciò dipende da varie cause; ma più specialmente dall'essere state accese un'immensa quantità di iscrizioni per crediti eventuali, le quali non più si cancellano dai registri ipotecari, nè si riducono o si circoscrivono entro i giusti limiti.

La patria Legge del 2 Maggio 1836 arrecò, non vi ha dubbio, molti miglioramenti al sistema ipotecario francese; ma la esperienza di ventitrè anni ed i successivi studj di valentissimi Giureconsulti han fatto conoscere che la legislazione ipotecaria è suscettiva di nuovi perfezionamenti. Non è ora il tempo di ripigliare in esame tutto quanto il sistema, poichè tale studio anderebbe troppo in lungo, e tratterrebbe dal prender quei pochi provvedimenti richiesti dalla necessità di sollevare la proprietà privata da una parte del gravissimo peso che le diminuisce il credito.

Di questo argomento si occupò, già corrono due anni, la benemerita Accademia dei Georgofili la quale, per organo di una Commissione eletta nel suo seno, presentò al cessato Governo una relazione elaborata in cui discorreva, fra le altre cose, dei modi di abbreviare la durata delle iscrizioni eventuati e di facilitare lo svincolamento delle proprietà. Se ne occuparono eziandio i Conservatori delle ipoteche i quali, per mezzo del Direttore Generale del Registro ed Aziende riunite, facevano presente al Governo la utilità massima di procedere ad una rinnovazione delle iscrizioni, le quali ingombrano i registri, e li rendono, a senso loro, poco atti ad ulteriori servizi.

Il cessato Governo mosso dalle reiterate istanze di questi ultimi, diede incarico al Consiglio di Stato,

dalla S. V. Ill.^{ma} meritamente presieduto, di esaminare ciò che occorresse di fare in proposito, e lo richiamò nel tempo stesso a prendere in considerazione i voti e le proposte dell'Accademia dei Georgofili.

Ho fondata ragione di credere che gli studj intrapresi dalla Sezione di Giustizia e Grazia siano molto innanzi, ed è perciò che esterno alla S. V. il desiderio che vengano al più presto condotti a termine, e sia formulata e sottoposta al Governo una proposta di Legge, la quale provveda a così urgente necessità.

Ed in codesta occasione prego la S. V. unitamente ai suoi valentissimi Colleghi a voler esaminare se fosse possibile di rendere meno indeterminate e meno generiche le iscrizioni che si prendono in previsione e garanzia d'incerti eventi, e se fosse altresì savio partito di abbreviare i termini della prescrizione delle ipoteche eventuali, trovando il modo di render palese l'interruzione che delle medesime si faccia in forma legale e determinata.

E postochè si reputasse conveniente l'ordinare la rinnuovazione delle iscrizioni ipotecarie, sarebbe desiderabile che questa si eseguisse con tali condizioni, che non permettessero di riportare nei nuovi registri, ad arbitrio dei creditori, tutte le iscrizioni che ora si leggono nei vecchi, ma fossero stabilite alcune norme, le quali servissero di guida a discernere le rinnovabili dalle non rinnovabili, e dessero luogo, per quanto fosse possibile, ad una mutua e preventiva intelligenza tra le parti interessate.

Per cooperare con la maggiore alacrità e sollecitudine allo studio ed alla compilazione della pro-

posta di legge, amerei che la Sezione di Giustizia e Grazia chiamasse nel suo seno il nuovo Consigliere in servizio straordinario sig. Cav. Avvocato Leopoldo Galeotti.

Profitto volentieri di questa favorevole occasione per dichiararmi con particolare stima

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia

Li 10 Giugno 1859.

Dev.^mo ed Obb.^mo Servitore
E. Poggi.

Norme per gl' impiegati
che prendon parte alla guerra dell' Indipendenza.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come molte pubbliche Amministrazioni siano disturbate nel loro regolare andamento dalla partenza degl' impiegati che si scrissero soldati della Guerra dell' Indipendenza,

Considerando come a questo disordine non provveda la sostituzione d' impiegati provvisorj, perchè generalmente la loro inesperienza fa rendere spesso inefficace l' opera che prestano in luogo degli assenti;

Considerando che se per il Governo è motivo di compiacenza il vedere così generosi propositi negl'impiegati dello Stato, ragion vuole che non ne patisca detrimento la patria che appunto si vuole aiutare;

Considerando come si possa giovare alla patria non tanto col partecipare personalmente alla guerra nazionale, quanto coll'adoperarsi, nel proprio ufficio a che l'amministrazione dello Stato procedendo in tutta regola, possa fornire i mezzi dei quali la guerra stessa si alimenta;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Tutti gl'impiegati di qualunque grado che da qui innanzi vorranno prender parte alla guerra dell'Indipendenza dovranno farne domanda al Capo del Dipartimento da cui dipendono, il quale nell'informare queste domande dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità se l'assenza dell'impiegato può pregiudicare in nulla al regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 2. Tutti i Ministri per la parte che può riguardare le Amministrazioni di ciascun Ministero sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Modificazione del Trattato postale del 28 *Aprile* 1852 *fra la Toscana e la Sardegna.*

DICHIARAZIONE

Il Governo della Toscana e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, desidarando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto (*) vengano respettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*) Gli Articoli modificati con la presente Dichiarazione erano così concepiti:

Art. 6. « La tassa delle lettere ordinarie dirette dalla « Toscana negli Stati sardi, o dagli Stati sardi in Toscana « (eccetto quelle indicate nei due Articoli seguenti) sarà di « centesimi quaranta per ogni porto semplice.

« Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni « nella proporzione di tre ottavi in favore delle Poste toscane, « e di cinque ottavi in favore di quelle sarde.

Art. 7. « Le lettere ordinarie dirette da uno dei due « Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre al « diritto di che all'articolo precedente, ad un altro diritto pel « trasporto marittimo di dieci centesimi per porto semplice, « il quale anderà a profitto dell'Amministrazione che avrà « sostenuto le spese del trasporto suddetto.

Art. 8. « I quaranta centesimi fissati dall'Art. 6 ver- « ranno ridotti a venti per le lettere cambiate tra due Uffizi « di Posta non distanti l'uno dall'altro più di 30 chilometri « in linea retta.

« Questo porto di venti centesimi verrà diviso per « metà tra le due Amministrazioni postali toscana e sarda ».

(*In luogo dell' Art.* 6.) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai toscani, o dalla Toscana negli Stati sar« di, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto sem« plice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione « di cinque ottavi a favore delle Poste sarde e « di tre ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell' Art.* 7.) « Le lettere tanto af« francate quanto non affrancate, dirette da uno « dei due Stati all'altro per via di mare, oltre al « diritto di che nell'Articolo precedente, saranno « sottoposte ad un altro diritto per trasporto ma« rittimo di dieci centesimi per porto semplice, il « quale andrà a profitto dell'Amministrazione che « avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

(*In luogo dell' Art.* 8.) « La tassa di quaranta « centesimi per le lettere non affrancate sarà ri« dotta a venti, quando saranno cambiate tra due « Uffizi di posta non distanti l'uno dall'altro più « di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa « di venti centesimi, tanto per le lettere affran« cate quanto per quelle non affrancate, sarà di« visa per metà fra le due Amministrazioni po« stali toscana e sarda ».

Ogni altra stipulazione contenuta nel già citato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confermata.

La presente Dichiarazione emessa dal sottoscritto, Ministro interino degli Affari esteri del Governo della Toscana, verrà cambiata con altra simile di Sua Eccellenza il Conte Cammillo di Cavour, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna.

Firenze, li quattro Giugno milleottocentocinquantanove.

C. Ridolfi.

DICHIARAZIONE

Il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna e quello della Toscana, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito:

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto vengano respettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*In luogo dell' Art.* 6.) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai Toscani, o dalla Toscana negli Stati « sardi, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto sem- « plice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione di

« cinque ottavi a favore delle Poste sarde e di tre
« ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell' Art.* 7.) « Le lettere tanto af-
« francate quanto non affrancate, dirette da uno dei
« due Stati all'altro per via di mare, oltre al di-
« ritto di che nell' Articolo precedente, saranno sot-
« toposte ad un altro diritto per trasporto marit-
« timo di dieci centesimi per porto semplice, il
« quale andrà a profitto dell' Amministrazione che
« avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

(*In luogo dell' Art.* 8.) « La tassa di quaranta
« centesimi per le lettere non affrancate sarà ri-
« dotta a venti, quando saranno cambiate tra due
« Uffizi di posta non distanti l' uno dall'altro più
« di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa
« di venti centesimi, tanto per le lettere affran-
« cate quanto per quelle non affrancate, sarà di-
« visa per metà fra le due Amministrazioni postali
« toscana e sarda ».

Ogni altra stipulazione contenuta nel già citato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confermata.

La presente dichiarazione emessa dal sottoscritto Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna, verrà cambiata con altra simile del Ministro interino degli Affari esteri del Governo della Toscana.

Torino, li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

(L. S.) C. Cavour.

Formule di giuramento per i notari.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Rescritto della già R. Consulta del 12 Giugno 1815 contenente la formula del giuramento per l'esercizio del notariato,

Decreta:

Articolo unico. La formula che dovrà usarsi per la prestazione del giuramento all'esercizio del notariato, sarà d'ora innanzi la seguente: « *Io giuro d'essere fedele a Vittorio Emanuele II Re di Sardegna come Protettore del Governo nazionale della Toscana* » fermo stante in ogni altra parte il disposto nel prefato Rescritto de' 12 Giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Norme per le requisizioni degli eserciti alleati in Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che alla salvezza della patria è necessario che l'Esercito il quale combatte per la sua Indipendenza sia provvisto di quanto occorre agli usi di guerra, ed alla propria sussistenza;

Che mentre si combatte per l'Indipendenza della patria è dovere di ogni italiano contribuire in tutti i modi al successo dell'Impresa;

Che mentre si provvede a questo fine si debba altresì rendere indenne la proprietà privata;

Decreta:

Art. 1. Durante la presente Guerra è stabilito in favore degli Eserciti Alleati il diritto di espropriazione sui Cavalli, Bestie da soma e da tiro, sussistenze, foraggi, carri ed ogni altro mezzo di trasporto, e sulle provvisioni da guerra d'ogni genere appartenenti ai Cittadini dello Stato, od ai Commercianti in detti oggetti.

Art. 2. Questo diritto sarà esercitato a richiesta dei Comandanti della forza militare.

Art. 3. Le loro richieste saranno indirizzate ai Prefetti delle Province, Sotto-Prefetti, Delegati di Governo, o Gonfalonieri dei Comuni in cui la forza militare si trova stanziata o di passaggio.

Art. 4. Ad ogni Precetto delle Autorità suddette

i proprietari degli oggetti requisiti saranno tenuti ad esibirli nei tempi, luoghi e modi che verranno loro prescritti. Essi saranno altresì tenuti a presentarsi personalmente quando ne siano richiesti dalle stesse Autorità.

Art. 5. I prezzi degli oggetti requisiti saranno fissati di comune accordo. In caso che i proprietari non convengano sui prezzi coi Comandanti delle Truppe, o colle persone da essi delegate si procederà ad una valutazione per mezzo di due Periti nominati l'uno dal Proprietario, l'altro dal Comandante della Truppa.

In caso di dissenso il prezzo verrà arbitrato dal Comandante militare, salvo ricorso al Prefetto che indennizzerà a carico dell'erario la parte lesa ai termini di giustizia.

Art. 6. In mancanza delle Autorità civili suddette il Comandante della forza militare farà le requisizioni occorrenti; quando non sia in grado di pagare il prezzo convenuto, rilascerà al proprietario un buono sulla Cassa dell'Amministrazione militare in Toscana; nel caso in cui il prezzo non rimanga convenuto, il Comandante rilascerà al proprietario una Nota specificante la qualità e la quantità degli oggetti requisiti, sulla qual Nota il Prefetto del Circondario della requisizione, e l'Intendente militare ne stabiliranno equitativamente il prezzo.

Art. 7. Chi non obbedisce al disposto del presente Decreto sarà condannato in forma sommaria dai Prefetti, Sotto-Prefetti, o Delegati alla pena del Carcere da uno a dieci giorni, o nella multa da dieci a cento lire.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Considerazioni sul Proclama di Milano dell' Imperatore de' Francesi.

(12 Giugno)

Il proclama dell' Imperatore ai popoli d' Italia segna il principio d'un'epoca nuova nella storia della civiltà. Mai più alto linguaggio non fu parlato ai popoli, mai un Monarca vittorioso non usò la vittoria a fini più magnanimi.

L' Europa avvezza alle guerre di conquista e di cieca repressione, sarà compresa di stupore alla voce di Napoleone, che rotti con la spada i trattati dà alle nazioni il diritto di costituirsi a loro talento.

I popoli Italiani risponderanno con unanime grido di ammirazione e di riconoscenza al generoso invito del vincitore di Magenta; e cancellando ogni vestigio di conquista e ogni segnacolo di divisione, si uniranno in nazione che ha un nome solo ed una sola bandiera.

Napoleone III porgendo la mano amica al Re Vittorio Emanuele propugnatore della nazionale indipendenza, aveva levato gli animi nostri a grandi speranze; ma i suoi atti e i suoi intendimenti proclamati dopo la vittoria, di gran tratto il sopravanzano. Uniti in uno stesso pensiero, Napoleone e Vittorio Emanuele, non solo saranno i liberatori d'Italia, ma i fondatori di una nazione, alla quale si negava il nome non che l'essere, vittima d'un'oppressione secolare e di un immeritato abbandono.

Ordini sulla forza pubblica.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni della Toscana sia necessario dare alla forza pubblica unità di direzione, per ottenere pronta e sicura esecuzione degli ordini che interessano la sicurezza del paese;

Considerando come la Gendarmeria senza staccarsi dal resto della Milizia possa dipendere per il servizio di cui è incaricata dal Ministero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La Gendarmeria nei rapporti militari non dipenderà altrimenti dal Comando Generale delle Truppe Toscane, ma dal Ministero della Guer-

ra; e ciò unicamente per la disciplina e per la contabilità.

Art. 2. Per tutto quello che riguarda il servizio di pubblica sicurezza, la Gendarmeria è posta sotto l' Autorità del Ministero dell' Interno dal quale soltanto o direttamente o per mezzo dei capi politici delle province riceverà ordini e istruzioni.

Art. 3. Le proposte per le promozioni degli Uffiziali e per la nomina degli Uffiziali nuovi si faranno dal Comandante il Corpo della Gendarmeria al Ministero della Guerra, il quale prima di provvedere si concerterà col Ministero dell' Interno. Lo stesso si farà per le proposte di destinazioni e traslocazioni degli Uffiziali.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Circolare ai Prefetti sulle Cedole Comunali.

Illustrissimo Signore,

Come la S. V. avrà appreso dal Decreto del dì 9 corrente, la Finanza dello Stato per sopperire alle urgenti spese della guerra, ha preso un provvedimento, il quale ha per fine di poter disporre immediatamente del prodotto di un' annata di Tassa fondiaria, non solo senza alcun aggravio dei contribuenti, ma sibbene con loro profitto, e senza imporre alla Finanza oneri gravosi.

Ed infatti l' emissione delle Cedole Comunali, offre ai capitali piccoli e grandi un impiego, del quale mal saprebbesi immaginare un altro più sicuro, più lucroso e più comodo. La sua sicurezza deriva, e dalla qualità del Debitore che è il Comune e dalla qualità del titolo che è la Tassa prediale non che dalla garanzia solidale che ha prestato la Depositeria. Il Comune è un Corpo morale indefettibile e la Tassa prediale ha un modo di esazione che la rende certa ogni bimestre. Se a ciò si aggiunga la obbligazione solidale della Finanza per il puntuale pagamento delle Cedole, si avrà un complesso di garanzie che raramente hanno i titoli di credito.

Quanto al lucro le Cedole Comunali frutteranno il 7 e 30 per cento all' anno, e perciò solo dovranno un interesse superiore ad ogni altro titolo. Se poi si aggiunge che il compratore delle Cartelle ha la scelta della scadenza da tre a tredici mesi e può dividere il suo credito in iscadenze diverse come più gli aggrada, apparirà manifesto che non vi è im-

piego di danaro il quale offra tanti vantaggi, nè minore del lucro è la comodità di valersi delle Cedole, perchè graduate come sono in categorie di 100, 500 e 1000 Lire, ogni più piccolo capitale può esservi collocato, o per utile impiego, o per pagare l'imposta fondiaria in qualsiasi Comunità dello Stato.

Le stesse Comunità, al pari dei possidenti e dei capitalisti potranno trovare nelle Cedole Comunali un impiego di Capitali utile alla loro Amministrazione, la quale in qualunque bisogno potrà contare sulla prontezza e facilità del recupero.

I vantaggi di sicurezza, di lucro, e di comodità che offrono le Cedole Comunali, non è da dubitare che non le facciano accette al pubblico. Ciò non dimeno siccome accade talvolta che l'interesse rifugga da ciò che mal comprende, così mi rivolgo alla S. V. perchè si adoperi ad illuminare le rappresentanze comunali sul vero concetto di questo provvedimento finanziario; e sebbene il concorso ad un'operazione che non è di sacrifizio a nessuno, e che sarà di utile a molti, non si debba raccomandare al patriottismo delle popolazioni, pure il Governo riterrà il successo di questa impresa come un argomento da aggiungersi ai molti che ogni giorno fornisce la Toscana del suo amore all'Italia, e del suo zelo ardentissimo di cooperare efficacemente alla Guerra Nazionale, che ora si combatte.

Mi pregio frattanto di professarmi

Dal Ministero dell'Interno

Li 13 Giugno 1859.

Dev.^{mo} Servitore
B. Ricasoli.

Modi di pagamento alla pari della rendita 3 per 100 e degl'imprestiti dello Stato.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la Ordinanza Ministeriale del dì 13 Aprile ultimo scorso, pubblicata nel N.° 85 del *Monitore Toscano* con la quale fu aperto l'anticipato pagamento della rendita *tre per cento* in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, non meno che dei frutti alla scadenza stessa dell'imprestito dei trenta milioni, e del capitale e frutti dell'imprestito lucchese, rimborsabile al 4 Luglio suddetto, e vennero sottoposti i possessori dei titoli di credito sopraenunciati allo sconto ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese.

Considerando che ora può resultare sotto più rapporti utile e conveniente che l'anticipato pagamento che sopra si faccia alla pari ossia senza alcuno sconto;

Ordina quanto segue:

Art. 1. La Cassa dell'Uffizio dell'Amministrazione del Debito pubblico aprirà alla pari ossia senza alcuno sconto, a contare dal 15 Giugno corrente, il pagamento anticipato della rendita *tre per cento* costituita col Decreto de'3 Novembre 1852 in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, dei frutti in scadenza al medesimo giorno dell'imprestito dei trenta

milioni formato in ordine al Decreto de' 31 Ottobre 1849, e del capitale, e dei frutti rimborsabili al dì 4 luglio suddetto dell' imprestito lucchese del dì 29 Maggio 1847.

Art. 2. Per conto della mentovata Cassa dell' Uffizio di Amministrazione del Debito pubblico, gli stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella Dogana, limitatamente però alla rendita, ed ai frutti che sopra, escluso il capitale.

Art. 3. Il Cav. Direttore dell' Uffizio di Amministrazione del Debito pubblico, ponendosi di concerto col Cav. Direttore dei Conti della Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tredici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Segretario del Ministero
E. Raveggi.

Ordinamento dell'Amministrazione Militare.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo porre gradatamente in armonia le istituzioni di due province che propugnano insieme l'Italiana Indipendenza, e arrecare dei miglioramenti nell'Amministrazione Militare e sottoporla ad efficace sindacato, che tuteli gl'interessi dello Stato, e supplisca ai moltiplici servizi da lui dipendenti;

Atteso l'incremento dato e che si vuol dare ancora all'Esercito, e le supreme contingenze in cui versiamo,

Decreta:

1.° Le parti del servizio militare, che nel Ministero della Guerra saranno divise come in Sardegna, in Personale, Materiale ed Amministrativo, verranno poste sotto la immediata vigilanza e direzione speciale di chi sarà per assumerne le incombenze.

2.° Il funzionario a ciò nominato avrà sotto la di lui dipendenza il Personale e gli Uffizj e del Ministero della Guerra e dell'Amministrazione Militare. Eserciterà continuo sindacato soprattutto sulle cose amministrative e contabili, onde procedano colla massima regolarità, colla più severa moralità e si procurino tutte le economie compatibili col servizio, e proporrà di mano in mano tutte quelle modificazioni, aggiunte o variazioni cui in questi divisamenti l'esperienza sia per consigliare.

3.° Egli dovrà inoltre disimpegnare tutti quelli altri Uffizj che il Ministro stimasse opportuno di affidargli, e rappresentarlo in caso d'impedimento per malattia od assenza.

4.° Tutti i funzionari, tanto del prefato Ministero quanto dell'Amministrazione Militare, continueranno ad esercire, sotto la di lui dipendenza, le respettive loro attribuzioni, ma i mandati d'entrata e di uscita della Cassa Militare, non che i rendiconti delle Casse dipendenti, dovranno, oltre alle altre formalità consuete e la firma del Direttore, esser rivestiti dell'approvazione dell'esercente le attribuzioni di Direttore Generale, nè tali Documenti saran tenuti per validi senza la firma ed il visto di lui.

5.° Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, quattordici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Abolizione del General Comando.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno col quale il Generale Ulloa, che conduce sul Campo le Milizie Toscane, è discaricato dall' uffizio detto il Generale Comando;

Considerando che tutte le attribuzioni, le quali erano state dal cessato Governo accumulate nel General Comando Militare spettano al Ministro della Guerra che ha la responsabilità di tutti gli atti del Governo concernenti le cose della guerra;

Considerando che la incompatibilità del General Comando, con un regolare Ministero della Guerra, fu riconosciuta ancora dal Governo Costituzionale, che col Decreto del 29 Ottobre 1848 abolì il General Comando;

Decreta:

1.° L' Uffizio del General Comando è abolito e tutte le attribuzioni che gli erano date ritornano alla competenza del Ministero della Guerra.

2.° Il personale dell'abolito General Comando, che non fa parte della milizia posta in attività di guerra, è addetto al Ministero della Guerra formandone il primo Ripartimento.

3.° Tutti i Corpi Militari che non partono pel campo, i Depositi e gl' Istituti militari dipendono esclusivamente dal Ministero della Guerra.

4.° Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro della Guerra Reggente
De Cavero.

Considerazioni sui doveri della Toscana durante la guerra.

(15 Giugno)

Le schiere Francesi comandate dal principe Napoleone varcarono già l'Appennino, e con esse scenderanno nelle pianure Lombarde anche le milizie Toscane, che forse nei luoghi stessi illustrati dalle pugne del 1848 son chiamate a dar prova di nuovo valore. Fra breve altre le seguiranno non peranche bene ordinate e provviste di tutti i fornimenti di guerra; nè con questo la Toscana avrà pagato il suo tributo di sangue all' Italia, perchè fino a tanto che 20 mila Toscani non saranno in armi, il paese non avrà fatto il debito suo. Però non ci ristiamo dall' eccitare i volontari ad accorrere sotto la bandiera nazionale, essendo necessario che mentre i primi combattono, altri si addestrino, nè venga

meno l' ardore e la coraggiosa perseveranza che deve condurci alla sospirata indipendenza.

Ma perchè la Toscana possa reggere a tanto sforzo ed alimentare quanto è da lei una guerra la quale non cessa di essere ardua a malgrado delle splendide vittorie già conseguite e dell' Alleato potentissimo che con noi combatte, è necessario che tutte le forze vive del paese si stringano in una potente concordia di azione. Chi non sente quello che chiede a tutti la patria quando sui campi di battaglia si decidono i suoi destini, è inutile che faccia voti per il suo risorgimento. Fomentare divisioni e distrarre gli animi dalla grande impresa nazionale, sarebbe oggi lo stesso che aiutare i nemici d' Italia, i quali quando non potranno più contare sulle armi, conteranno sulle nostre discordie.

Ora che le milizie Toscane hanno varcato il confine, e tante famiglie cominceranno a palpitare per i loro cari, ora più che mai conviene che la Toscana si atteggi a quel contegno grave e tranquillo che si addice a così solenni momenti. Quando i nostri fratelli si perigliano nelle battaglie, noi non possiamo senza ingiuria a loro ed alla patria starcene spensierati a contendere di ciò che non è guerra. Non lacrime e non sgomenti femminili, non distrazioni e agitazioni senza scopo, ma severità di contegno e animo parato ad ogni sacrifizio. A chi non è al campo, incombono altri doveri non meno sacri. Mentre dai combattenti si affranca la nazione, da chi rimane nella vita civile si deve pensare a costituirla. Opera è questa non meno importante della prima, e vuole unità di concetto e virilità di atti. Nell' esaltazione febbrile, nel fatuo agitarsi, si

disperde miseramente l' energia vera dell' animo, quella sola che dà la perseveranza nei forti propositi. E noi abbiamo bisogno di queste virtù per durare in una impresa, della quale ci possono far misurare la gravità enche gli stessi buoni successi.

Truppa Toscana sul piede di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che parte della Truppa Toscana è per varcare i confini dello Stato, onde prender parte alla guerra della Indipendenza Italiana,

Decreta:

Articolo unico. La suddetta parte di Truppa è considerata sul piede di guerra agli effetti dell' amministrazione della Giustizia penale militare, a contare dal giorno di domani.

Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Mòdi da tenere pel conseguimento del fine voluto dai Toscani.

(17 Giugno)

Avvenimenti più grandi di quanti ne siano mai stati in Italia commuovono ora profondamente gli animi, e fanno precorrere il pensiero ad un ordinamento d'Italia, il quale porti rimedio ai mali di questo paese da tanti secoli diviso. Per quanto queste disposizioni degli animi siano lodevoli, importa che le aspettative dell'avvenire non turbino l'opera del presente, importa stare premuniti contro ogni illusione che potesse racchiudere germi di discordia.

Compiuta la rivoluzione che separò per sempre la Toscana dalla dinastia austriaca di Lorena, lo Stato si pose sotto la protezione del Re che propugna l'indipendenza italiana, ed oggi un suo commissario provvede al governo di questa provincia Le vittorie riportate sul nemico, le unioni di Milano, di Parma, di Modena, i moti delle Romagne, dettero incitamento alle aspirazioni verso le unioni che siano atte a rendere l'Italia grande e forte: aspirazioni oneste e legittime, che erano ancora confortate dalle parole del nostro potente alleato l'Imperator de' Francesi, il quale, invitando gl'Italiani ad unirsi in un solo intento, in quello della liberazione del paese, assicurava che non porrebbe ostacolo alcuno alla manifestazione dei liberi voti della nazione. Ma conviene che la espressione di quei voti non turbi la concordia cittadina, e che non impedisca

quella severa disciplina che è necessaria sempre, ma che è necessaria viepiù quando si sta a fronte di un nemico, il quale non ostante le nostre vittorie è pur sempre potente e pericoloso. Al popolo toscano civilissimo, al popolo toscano che fece prova di tanto senno il dì 27 Aprile, non occorre rammentare che i suoi voti non debbono venire espressi coi moti di piazza. Ma può essere opportuno ricordargli l'indirizzo da darsi a quei voti. Non debbono essere rivolti nè al Commissario nè ai Ministri che gli stanno intorno. Nè l'uno nè gli altri hanno autorità, tranne quella emanata dal Re Vittorio Emanuele che incaricò il Commissario di assicurare l'ordine interno, e di promuovere gli apparecchi della guerra d'indipendenza: unanimi in volere tutto ciò che contribuisca all'indipendenza, all'unione, alla libertà della patria italiana, essi debbono cooperarvi attenendosi precisamente al mandato che fu loro commesso, nè questo mandato si intende a ingerirsi dello assetto definitivo della Toscana.

I voti di coloro che intendono promuovere l'unione della Toscana colle altre provincie Italiane, debbono rivolgersi al Re Vittorio Emanuele, il quale procede d'accordo col suo magnanimo alleato: debbono essere ispirati da quella rispettosa fiducia che è dovuta al Principe, il quale dopo avere mantenuto alto ed incontaminato il vessillo Italiano, mentre l'Austria preponderava su tutta la penisola, porta ora degnamente il glorioso titolo di primo soldato dell'indipendenza. Questa fiducia esige che i due supremi condottieri dell'impresa non siano turbati dall'occuparsi della guerra che deciderà le nostre sorti: che non siano disturbati dal consigliarsi con

tutti quei riguardi di prudenza politica, senza cui non riuscirebbero nel grande assunto di costituire l'Italia: questa fiducia esige che il popolo Toscano si lasci guidare dal suo protettore con quel sentimento di disciplina che, appena uscito da una rivoluzione, lo indusse ad invocare, anzichè la libertà di discutere, la sottomissione ad un'autorità dittatoria.

Ordine del giorno all' armata Toscana che entrava in Campagna.

Firenze, 18 giugno 1859.

Uffiziali, Sott' Uffiziali e Soldati!

I nostri voti sono appagati: io vi conduco ad affrontare il nemico.

Quando si voleva fare di voi un cieco strumento dell' Austria, voi sdegnaste quella condizione vilissima, e rispondendo alla voce che vi chiamava sotto la Bandiera Italiana, con un volere meravigliosamente concorde sorgeste tutti come un sol uomo, gridando *Viva l' Italia!*

Sì, Soldati; *Viva l' Italia!* ma affinchè l'Italia viva bisognerà fugare l'Austriaco che la calpesta. E sarà fugato, se voi saprete combattere impavidi con la ferma risoluzione di vincere o di morire.

Soldati, io son certo del vostro coraggio e della vostra disciplina, e che saprete emulare i vostri fratelli di Piemonte e i vostri amici di Francia.

La pugna è vicina, la vittoria sicura. Avanti dunque! L'Italia ci guarda.

Viva l'Italia!
Viva Vittorio Emanuele!
Viva Napoleone III!

Il Generale in Capo
G. Ulloa.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia a S. E. il Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra dell'Indipendenza, per compiere il riordinamento delle Corti di Appello di Firenze e di Lucca.

Eccellenza,

Il Decreto emanato dal cessato Governo nel 1.° Decembre 1851 ridusse a due i posti dei Vice-Presidenti della Corte d'Appello di Firenze che erano quattro, e stabilì a sedici il numero dei Consiglieri titolari della Corte medesima. Tali riduzioni non furono però che di mero nome, poichè poco appresso si riconobbe la convenienza di dare il titolo di Vice-Presidente onorario al primo Consigliere della Corte che doveva presieder sempre una Camera, ed attesa la moltiplicità e gravità degli affari tanto civili quanto criminali affluenti alla Corte stessa, convenne ben presto supplire alla scarsità del personale con aggregarvi più Magistrati col titolo di Consiglieri.

E mentre la riduzione era stata fatta di due Membri, si videro costantemente aggregati alla Corte dal 1852 in poi, quasi sempre quattro nuovi titolari.

Chiamato all' onore della direzione del Ministero di Giustizia e Grazia, per l' esperienza fatta nel lungo servizio prestato in quella Corte di Appello, reputai conveniente di proporre al Governo il ristabilimento di uno dei posti soppressi inopportunamente nel 1851; ed esternai la fiducia di poter togliere gli aggregati sistemandoli come Consiglieri ordinari nella Corte stessa, nella quale erano per verificarsi molte vacanze. Per cotal modo si conseguiva un risparmio di spesa capace a compensare quell' aumento di stipendio che consigliai contemporaneamente di fare e pel decoro della Magistratura, e per dare una gradualità maggiore negli avanzamenti; e si otteneva di render più raro e transitorio il caso dell' aggregazione ad una Corte dei titolari a quella estranei, che poi recano imbarazzo, nell' atto delle promozioni che vanno facendosi.

Queste mie vedute furono trovate giuste, e dietro le cose allora esposte avvennero gli aumenti sanzionati col Decreto dei 17 maggio decorso.

Mi permetto ora di sottoporre all' approvazione dell' E. V. l' annesso Decreto col quale il Consiglio dei Ministri, per l' organo mio, intende di rassegnare le sue proposizioni dirette a completare il personale delle due Corti di Appello di Firenze e di Lucca; ed in esso vedrà come le mie previsioni siansi verificate.

Li 18 Giugno 1859.

E. POGGI.

Norme sul dazio-consumo de' vini e degli oli in Livorno.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Notificazione del 7 Marzo 1837;

Considerando che l'Articolo VII della medesima sottopone i vini e gli oli forestieri che s'introducono in Livorno per la via di mare al pagamento della Gabella di consumo, tanto nel caso in cui quei generi siano destinati all'uso della popolazione del Portofranco, quanto nell'altro nel quale vogliano introdursi nel Territorio riunito;

E volendo far cessare un tal sistema che estende il pagamento della Gabella di consumo ad articoli che effettivamente non vengono consumati nell'interno della Città;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. A contare dal dì della pubblicazione del presente Decreto, e in deroga dell'Articolo VII, e in quanto occorra anche dell'Articolo X, della Notificazione de' 7 Marzo 1837, i vini e gli oli forestieri saranno sottoposti al dazio-consumo in Livorno nel solo caso in cui giungendovi di sopra mare saranno destinati alla consumazione in quella Città.

Art. 2. Quando il vino forestiero e l'olio d'oli-

va, giunti in Livorno, vorranno farsi passare immediatamente nel Territorio riunito, l' Uffizio Doganale della Bocca del Porto ne rilascerà l' accompagnatura per uno degli altri Posti Doganali della Cinta, dove pagheranno la Gabella d' introduzione, o saranno consegnati, secondo i casi, a manifesto obbligatorio per una delle Dogane principali.

Art. 3. Allorchè finalmente si vorrà far godere ai generi suddetti il benefizio del deposito nei Magazzini pubblici, o respettivamente nei pubblici Bottini, verranno diretti con la opportuna accompagnatura a quelli Stabilimenti, dai quali potranno estrarsi, o con il pagamento del Dazio-consumo se debbano consumarsi nella Città, o con accompagnatura tanto per sopra mare, che per l' interno della Toscana.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Sospensione di un Delegato per negligenza d'ufficio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Autorità Politiche le quali mancano al proprio dovere non tanto nella vigilanza per prevenire i disordini quanto nella prontezza a farli cessare e a reprimerli, devono essere tosto punite per esempio alle altre Autorità, e per rassicurare i Cittadini che il Governo non tollera veruna debolezza nei funzionari cui e affidata la quiete pubblica.

Considerando che ieri sera il Delegato del Quartiere di S. Giovanni, Pietro Carli, sebbene conoscesse che in via Calzaioli erano stati circa le ore 6 pom., affissi dei Bullettini clandestini, non desse immediatamente l'ordine di remuoverli e di ricercare gli autori e non facesse nemmeno rapporto al Prefetto di questa trasgressione, per lo che fosse necessario l'ordine del Ministro dell'Interno a fare eseguire la Legge, decreta:

Art. 1.° Il Delegato del Quartiere S. Giovanni, Pietro Carli, è sospeso per un mese dall'esercizio del suo impiego e il suo stipendio, per questo tempo, sarà ritenuto dalla Depositeria a vantaggio della guerra d'Indipendenza.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti sul contegno del governo nella manifestazione dei voti della Toscana.

Illustrissimo Signore,

Dall' Articolo pubblicato nel *Monitore* N.° 148. V. S. Ill.ma vedrà quale sia il contegno che il Governo intende osservare relativamente all' espressione dei voti sull' unione della Toscana colle altre provincie d' Italia, liberate dalla dominazione e dalla preponderanza austriaca, sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

È preciso dovere degli Agenti del Governo lo uniformarsi in tutto a queste massime. Perciò eglino dovranno invigilare con ogni cura affinchè la espressione di questi voti non trascenda nè a manifestazioni tumultuarie nè a dissidii, per cui venga meno il rispetto che ciascuno deve alle persone, ai diritti, alle opinioni dei suoi concittadini.

Quando gli argomenti della persuasione riuscissero inefficaci, sarebbe obbligo di V. S. Ill.ma di usare tutta l'autorità di cui la Legge l'investe affine di prevenire ogni disordine; ma anzichè questo rimedio estremo contro un male, dal cui timore ci assicurano il senno e la temperanza del popolo toscano, converrà adoperare molta operosità nello illuminare le menti e dimostrare quanto male si comporrebbe l'unione fra gl'italiani delle diverse provincie dividendo quelli che sono già uniti; nel mettere in chiaro come questo errore, colpevole in ogni tempo, sarebbe sacrilego oggi, perchè impedirebbe ai toscani di raccogliere le forze ed i pensieri verso la guerra destinata a farci ottenere la liberazione d'Italia, vanamente desiderata per tanti secoli, e ricondurrebbe in trono quella dinastia, la cui ristorazione sarebbe per noi un danno ed una vergogna; avrà cura V. S. Ill.ma nello stesso tempo di far conoscere come debbano essere liberissime le manifestazioni di quei voti.

Se altri accusasse il contegno del Governo, che non prende parte a questi atti, V. S. Ill.ma spiegherà come coloro, che ora sono incaricati del Governo della Toscana, abbiano per primo dovere di astenersi, da ogni atto, che oltrepassi i limiti del mandato, che dal Re Vittorio Emanuele venne affidato al suo Commissario: e nello stesso tempo V. S. Ill.ma dichiarerà che essi respingono come una calunnia l'imputazione di voler contrastare al voto della nazione, mantenendo quelle divisioni di territorio, per cui l'Italia fu impedita dal prender luogo fra le nazioni indipendenti; o di menomare l'omaggio al Re Vittorio Emanuele, il cui nome simboleggia

l'indipendenza, l'unione, la libertà dei popoli italiani. V. S. Ill.ma farà comprendere in pari tempo come, astenendosi dall'ingerirsene, il Governo assicuri maggiore autorità, e quindi maggiore efficacia a quegli atti, che debbono esprimere un voto dei cittadini, affatto libero e spontaneo; carattere che non avrebbero allorchè quelli venissero iniziati o suggeriti per consiglio dei Governanti, anzichè per azione propria dei cittadini e delle Magistrature che hanno ufficio di rappresentarli.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno

Li 19 Giugno 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Nuovo ingaggio pei vecchi soldati.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che questa sì nobil parte della grande famiglia Italiana deve continuare a concorrere con tutti i suoi mezzi alla grande opera del riscatto comune ed apportare alla santa Guerra Nazionale che si combatte il suo giusto tributo di sforzi e di sacrifizi, accrescendo quanto più sia possibile ed alimentando il proprio esercito testè uscito in campo,

Decreta:

Art. 1. A tutti quelli che hanno servito per l'addietro nelle Truppe Toscane come Soldati, Caporali e Bassi Uffiziali, è data facoltà di tornare sotto le Bandiere purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni 40 compiti, e possano giustificare la buona loro condotta, tanto durante il tempo del prestato servizio, che dopo.

Art. 2. Gli ammogliati e vedovi con figli impuberi saranno pure ammessi purchè i primi riportino il consenso della moglie, ed i secondi dieno prova di aver provvisto alla sorte dei figli.

Art. 3. Coloro che vorranno profittare della facoltà come sopra stabilita dovranno presentarsi dentro quindici giorni dal dì della promulgazione del presente Decreto, muniti dei documenti necessari a giustificare quanto è prescritto nei due precedenti Articoli, ad uno dei Comandi delle Piazze di *Firenze*, *Lucca*, *Livorno*, *Pisa*, *Siena*, *Arezzo*, *Prato*, *Pistoja*, *Volterra*, *Piombino*, *Grosseto*, *Orbetello*, *Portoferrajo*, *Viareggio*, *Porto Santo Stefano*, *Isola del Giglio*.

Art. 4. Ripresentandosi sotto le Bandiere i Caporali e Soldati riceveranno tosto che saranno inscritti ad un Corpo, a titolo di premio per una sol volta Francesconi trenta.

Art. 5. Sarà restituito il grado respettivo a coloro che ne erano investiti, per lo che ai Bassi Uffiziali il premio, di cui all'Articolo precedente, sarà ridotto a Francesconi venti. A tutti sarà poi valutato il tempo del servizio precedente, all'effetto dei

diritti che il servizio medesimo può loro conferire a suo tempo, sia per la loro ammissione nei Veterani, sia per il godimento delle pensioni nei casi, modi e tempi fissati dalla Legge.

Art. 6. Il nuovo ingaggio s'intenderà limitato durante la Guerra, con facoltà di continuare il servizio anche dopo.

Art. 7. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li venti Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Commissione sopra gli studi pratici delle leggi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre una Commissione sta occupandosi del riordinamento e della riforma degli Studi universitari sembra congruo il provvedere nel tempo stesso a dare un migliore indirizzo agli Studi pratici che si devono intraprendere dai giovani addottorati nella facoltà legale, prima d'essere ammessi all'esercizio delle professioni di Procura-

tore e di Avvocato; poichè i sistemi sinquì osservati non soddisfano pienamente al bisogno della istruzione dei praticanti, i quali sono lasciati senza guida e metodo uniforme nell'assumere il tirocinio forense;

Considerando che difettoso pure apparisce l'ordinamento stabilito per l'abilitazione agli impieghi maggiori della Magistratura col Decreto del 12 Ottobre 1851 il quale mentre ha per iscopo di formare degli abili istruttori di processi criminali e dei giovani esperimentati nella scienza penale, trascura di provvedere agli Studi delle discipline civili, più difficili per la loro estensione e profondità di quello non siano le criminali, e di assicurarsi della valentìa degli aspiranti agli impieghi in queste materie importantissime in cui più frequentemente si esercitano i Magistrati;

Considerando che a riparare agli inconvenienti notati è opportuna la nomina di una Commissione la quale presi in esame gli ordini vigenti, attenda a correggerli e migliorarli, provvedendo in un modo più soddisfacente e più largo alla istruzione della gioventù che intraprende le pratiche legali, ed agli esperimenti che debbono dare della loro capacità;

Considerando che può riuscire di molta utilità lo autorizzare questa Commissione a mettersi in comunicazione con l'altra che sta occupandosi della riforma degli Studi universitari;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di rivedere, correggere e migliorare i sistemi

e le Leggi riguardanti gli Studi pratico-legali da farsi dagli Aspiranti all'esercizio delle professioni di Procuratore e di Avvocato non che agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario, e quelle pure riguardanti gli esperimenti ed esami, a cui si sottopongono i praticanti per dar saggio non dubbio della loro capacità.

Art. 2. Questa Commissione potrà ove lo creda opportuno, mettersi in comunicazione con l'altra istituita dal Governo provvisorio con Decreto del dì 30 Aprile 1859 pel riordinamento delle Università Toscane.

Art. 3. Sono nominati a far parte della medesima i signori:

Celso Marzucchi Procurator Generale presso la Corte d'Appello di Firenze,

Flaminio Severi Consigliere alla Corte di Appello di questa Città,

Avv. Giov. Batt. Giorgini Professore della Università di Siena,

Cav. Avv. Ranieri Lamporecchi,

Avv. Ferdinando Andreucci.

Art. 4. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 20 Giugno 1859.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Commissione per una legge sul Notariato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel territorio Lucchese sussistono tuttavia Ordini, e discipline notarili diverse da quelle del restante della Toscana, e sembri ormai opportuno di far cessare quello stato innormale di cose,

Cônsiderando che nello Studio da farsi per la unificazione di questo importante ramo di Legislazione, apparisca altresì utile l'esaminare quali miglioramenti possano introdurvisi facendo anco cessare l'inconveniente di vedere tenuti fermi per l'esercizio del Notariato, i Circondari delle Ruote Civili quantunque soppresse da lunghissimo tempo;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll' incarico di preparare una proposta di Legge generale sul Notariato.

Art. 2. Sono chiamati a comporre la predetta Commissione i signori:

Cav. Giovanni Evangelista Fabrini Soprintendente al pubblico Archivio dei Contratti di Firenze,

Bartolommeo Luigi Gabbrielli Direttore dell'Archivio degli Atti notariali e giudiciali di Lucca, e

Cavalier Dott. Lorenzo Gargiolli.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 20 Giugno 1859.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Concorda coll'originale esistente nell'Archivio della Segreteria Generale del Governo della Toscana.

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Galleria e Libreria di Palazzo Pitti, Museo e Officina de' lavori di Pietre dure, dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Galleria, e la Libreria del Palazzo dei Pitti, il Museo di Fisica e Storia Naturale, e l'Officina dei Lavori in commesso di Pietre dure, dipenderanno d'ora in poi dal Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 2. Tutti gl'impiegati di questi Stabilimenti saranno sottoposti come gli altri Impiegati dello Stato alle regole amministrative, ed agli ordini del Ministero suddetto.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno, ed il Ministro dell'Istruzione pubblica sono incaricati in quanto loro spetta dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Corpo della Gendarmeria dipende dal Ministero di Giustizia e Grazia, per il servizio dell' Autorità Giudiziaria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a prevenire il dubbio che potrebbe nascere al seguito del Decreto del 12 Giugno stante diretto a regolare le competenze ed attribuzioni dei Ministeri della Guerra e dell' interno sopra la Gendarmeria, è duopo dichiarare come la

medesima non cessi di dipendere dal Ministero di Giustizia e Grazia per tuttociò che si riferisce al servizio dell'Autorità Giudiziaria,

Decreta:

Art. unico. È tenuto fermo il disposto del regolamento del 10 Aprile 1856 relativo al Corpo della Gendarmeria per tuttociò che riguarda la dependenza della medesima dal Ministero di Giustizia e Grazia, per le incombenze di Polizia Giudiziaria e per le esecuzioni degli Ordini e Decreti dell'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Rettificazione del Ministro degli Affari Esteri di Toscana a un discorso del Ministro d'Inghilterra in Toscana.

(23 Giugno)

Un dispaccio del Ministro plenipotenziario d'Inghilterra in Toscana, diretto al Conte di Malmesbury in data del 2 Giugno, e pubblicato nel *Times* del 18 dello stesso mese, rende conto di una conversazione intervenuta fra il prelodato Diplomatico ed il sottoscritto.

Il sottoscritto deplora che nel riferire al suo Governo la conversazione medesima il signore Scarlett, tratto senza dubbio in inganno dalla memoria, gli abbia attribuito delle opinioni che non sono le sue, e delle espressioni che egli non ha mai proferite; essendosi il sottoscritto limitato a dichiarare che alle tante impossibilità del ritorno della Dinastia Lorenese in Toscana bisognava aggiungere anche quella che proveniva dal rifugio da essa cercato in Austria e dalla sua permanente dimora colà.

C. Ridolfi.

Dichiarazione sulle dimostrazioni contro gli Svizzeri pei fatti di Perugia.

(23 Giugno)

Al pari della popolazione il Governo è stato commosso e contristato dai fatti di Perugia, dei quali ricadrà l' onta e il danno su chi li promosse e non sull' Italia. Ma degli atti barbari commessi fuori delle leggi di guerra e contro persone inermi da una Milizia accogliticcia che usurpa il nome di Svizzera, non è da farsi carico alla forte nazione antica custode di libertà fra le Alpi e il Reno. Il Governo Svizzero già da molto tempo ha ripudiato le condotte militari coi governi esteri, e anch'oggi protesta contro un abuso di nome che tenta di far vergogna al carattere nazionale. Nelle passate sventure italiane la Svizzera concedendo asilo agli emigrati, diede già prove non dubbie del suo amore all'Italia; ed in Toscana abbiamo moltissimi cittadini di quella repubblica, i quali sempre si associarono alle nostre manifestazioni nazionali. Non vogliamo adunque confondere nomi e cose disparatissime, nè dei mali che patirono i nostri fratelli di Perugia, tener responsabili gli Svizzeri di Toscana e la loro nazione. Le vicende dell' impresa, alla quale si è accinta l' Italia, non possono esser sempre liete. Prepariamoci a sopportare le triste con forte animo; e senza perderci nelle stolte ire di parte, adoperiamoci a costituire una patria libera da ogni straniero signoria, e da ogni straniere sussidio usato a mantenerla.

Dichiarazione sopra una riforma della Legge sul Reclutamento militare.

(24 Giugno)

Il Ministero dell' Interno, mosso dai lamenti universali che ha eccitato in Toscana la legge vigente sul Reclutamento Militare, ha dato incarico al Consiglio di Stato di riprenderla in esame e riformarla. Il Consiglio ha avuto per istruzione di modificare tutte quelle disposizioni le quali senza giovare allo scopo della Legge, impongono formalità e gravami insopportabili alle popolazioni specialmente delle campagne. Il Governo nel presente stato di guerra, non vuol certamente privarsi dei mezzi risoluti che la Legge gli offre per crescere l'esercito; ma intende che le popolazioni non siano aggravate oltre quello che dalla stretta necessità è richiesto.

Riordinamento degli Ufizi Telegrafici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo sviluppo del servizio telegrafico specialmente in alcuni Ufizj principali dello Stato ha raggiunto tali proporzioni da non potere essere esaurito dal personale assegnato dal Ruolo normale de' 6 Gennajo 1857 attualmente in vigore;

Considerando che le provvisioni degli Impiegati stabilite dal detto Ruolo normale sono equamente al di sotto della importanza, della responsabilità e della fatica del servizio di quelli Ufizj;

Considerando d'altra parte che in alcuni altri Ufizj telegrafici toscani di minor conto ad ognuno dei quali sono oggi addetti due Impiegati, il servizio può essere sodisfatto senza danno da un Impiegato solo;

Volendo provvedere al personale che manca in alcuni Ufizj principali, e ad una retribuzione più equa del servizio col minore aggravio possibile della Finanza;

Visto il Ruolo normale de' 6 Gennajo 1857 e i successivi Decreti coi quali veniva determinato il personale degli Ufizj telegrafici istituiti dopo quell'epoca;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Sono istituiti: un nuovo posto di Quarto Telegrafista di 1.ª Classe, e due nuovi posti di Telegrafista di 2.ª Classe, e un nuovo posto di un terzo Inserviente nell'Ufizio telegrafico di Palazzo Vecchio in Firenze.

Un nuovo posto di un secondo Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio telegrafico del Palazzo del Governo in Livorno.

Un nuovo posto di un secondo Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio Telegrafico di Porta Fiorentina a Pisa.

Art. 2. Sono soppressi i posti di Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio telegrafico di Terontola, e in quello di Pietrasanta; come pure sono soppressi i posti di Assistente abilitato nei tre Ufizj telegrafici di S. Giovanni in Val d'Arno, di Pontassieve, e di Viareggio.

Art. 3. È approvato il Ruolo normale dell'Azienda dei Telegrafi di Toscana unito al presente Decreto, di cui fa parte integrante, colle provvisioni respettivamente ivi determinate per ognuno dei posti esistenti.

Art. 4. Quanto alla sorveglianza e al mantenimento delle Linee Telegrafiche restano ferme le due squadre istituite col Decreto de' 5 Decembre 1858 e composte delle Guardie mobili e Cantoniere ad ognuna di esse respettivamente assegnate fin qui.

Art. 5. È però istituito un nuovo posto di guardia mobile colla mercede giornaliera di Lire due addetta alla linea Telegrafica di Siena e da aggregarsi alla prima delle due squadre esistenti.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,
R. Busacca.

Dichiarazione contro turbolenze prodotte da gare municipali.

(25 Giugno)

L' Italia è chiamata dalla Provvidenza alla impresa più grande che possa assumere una gente quella di farsi nazione. Al cospetto di tale opera le puerili gare fra terra e terra, fossero pure gare di patriottismo, quando recano scandalo e discordie sono più che dissennatezze, sono miserabili prove di non sapersi inalzare alla grandezza del destino italiano. A queste contese di campanile non dicesi dare importanza in farne affare di Stato. Se si tradurranno ad Atti colpevoli saranno puniti dai Tribunali; il pubblico disprezzo punirà le altre. Il Governo come è sollecito a divulgare nel *Monitore* tutto quanto i privati operano in pro dell'Italia, così farà divulgare que' Borghi che in questi solenni momenti di operare gagliardo e tranquillo, non sono trattenuti da vergogna dal farsi turbatori dell'universale concordia, e l' Italia saprà qual giudizio proferirne, e di qual nome rimeritarli.

Ammissione de' Volontari, d' ogni provincia d' Italia nell' esercito toscano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' Arruolamento de' Volontarj nel Corpo comandato dal generale Mezzacapo è chiuso;

Considérando la convenienza di non rimandare delusi quei generosi Italiani, che dalle diverse provincie della comune patria nostra, con lodevole slancio qui convengono all'oggetto di prender parte alla guerra dell'Italiana Indipendenza.

Considerando infine il bisogno per la Toscana di accrescere quanto più sia possibile le file del proprio Esercito,

Decreta:

Art. 1. Saranno ammessi all'Arruolamento nei Corpi dell'Esercito Toscano tutti quei Volontarj, a qualunque Provincia d'Italia dessi appartengano, purchè per qualità fisiche e morali debitamente constatate, siano ravvisati idonei alle armi, abbiano compito almeno il 17.° anno di età, e non oltrepassino i 40 anni pur compiti.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di diramare le istruzioni necessarie all'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisei Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
Decavero.

Istruzioni dirette ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per la esecuzione del Decreto sull' Arruolamento dei Volontarj.

(26 Giugno)

§ 1. Riconosciuto che il Volontario ha l'età non minore di 17 anni, e non maggiore di 40, che è munito di documenti che attestino delle buone qualità morali, lo sottoporrà in sua presenza ad una visita medica, e riconosciuto idoneo al servizio Militare, lo arruolerà, e se è fuori di Firenze, lo dirigerà al Comandante di questa Piazza, munito dei fogli di via, trasmettendogli al tempo stesso, per mezzo del Corriere, il Certificato di accettazione (Arruolamento).

§ 2. La Commissione residente presso il Comando della Piazza di Firenze, e composta del Comandante stesso della Piazza Presidente,

di un Maggiore
di un Capitano
di un Tenente
di un Sotto Tenente } Membri

si riunirà ogni qual volta avrà avuto luogo l'Arruolamento di qualche Volontario, sia in Firenze, che presso gli altri Comandanti, esaminerà se gli individui presentati siano realmente idonei alle armi, sentito il parere di un Medico o Chirurgo Militare.

§ 3. Se la Commissione giudicherà regolare l'Arruolamento, l'individuo sarà tostamente diretto

al Deposito del 1.° Reggimento dei Cacciatori Volontarj.

§ 4. Il Comandante del Deposito farà a sua volta visitare da un Chirurgo del Corpo l'individuo ricevuto, e quando venga confermata l'idoneità sua, farà compilare il certificato di ammissione (incorporazione) e lo invierà al Commissario di Guerra per la di lui vidimazione.

§ 5. Se la Commissione, od il Comandante del Deposito, non riconoscessero l'individuo idoneo, ne riferiranno tostamente al Ministero pei provvedimenti che saranno del caso.

Il Ministro Reggente
De Cavero.

Aumento dell' assegno ai soldati in tempo di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le discipline volte a tutelare l'interesse del pubblico erario, e quello del soldato, se in pace sono il fondamento di una ben regolata amministrazione militare, lo sono viepiù in guerra in cui lo sciupìo, lo spreco, e gli abusi si producono molto più facilmente;

Considerando che le somministrazioni alle Truppe in campagna del vestiario, della biancheria, e della calzatura a durata e scadenza determinata, an-

zichè per addebito sulle respettive masse individuali, se in apparenza presenta l'aspetto di una più grande facilità e semplificazione, riescirebbe in pratica complicatissimo e difficile, renderebbe impossibile ogni sindacato, aprirebbe largo accesso agli abusi ed alle frodi, e disinteresserebbe il soldato alla cura ed alla conservazione del proprio equipaggio;

Considerando che la esperienza di vicini eserciti che hanno più di noi esperimentato la guerra, ha sanzionato come il migliore fra i sistemi che si potrebbero adottare, quello si è appunto di continuare ad imputare sulla massa del soldato gli effetti che a lui vengono distribuiti, salvo ad accrescergli in tempo di guerra l'assegno pel di lui vestiario, in considerazione del maggior consumo cui va soggetto;

Decreta:

Art. 1. Le Truppe poste sul piede di guerra, dal dì che saranno ammesse al godimento delle competenze di Campagna, riceveranno anco un supplemento giornaliero individuale di soldi due e denari cinque che sarà accreditato alla massa respettiva, in compenso del maggiore uso cui vanno soggetti gli oggetti di vestiario, biancheria e calzatura, cadenti a debito della stessa massa.

Art. 2. Sarà prontamente compilato uno speciale regolamento per l'amministrazione e contabilità delle Truppe in campagna.

Art. 3. Ogni e qualunque disposizione preesistente sulla massa individuale delle Truppe che fosse contraria al presente s'intenderà ed è abrogata.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisette Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Marina militare Toscana sul piede di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. La dichiarazione emessa col Decreto del 15 Giugno 1859 che la truppa toscana nel varcare i confini dello Stato onde prender parte alla guerra dell' Indipendenza Italiana, era posta sul piede di guerra agli effetti dell' amministrazione della giustizia penale militare, viene estesa agli equipaggi della Marina militare Toscana che sono in spedizione,

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Legge per l'esecuzione in Toscana della Convenzione sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 Febbraio 1852.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Convenzione internazionale concordata a Parigi il 3 Febbraio 1852 dai Delegati degli Stati Europei, sodisfi al bisogno di sottoporre a principii uniformi la Legislazione sanitaria delle diverse Nazioni, e sia insieme un omaggio reso alla civiltà dei tempi che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei popoli;

Considerando che la Francia e gli Stati Sardi hanno ormai applicato e ridotto a legge le norme nel Congresso sanitario di Parigi stabilite;

Considerando come in Toscana, sebbene la Convenzione Sanitaria di Parigi e il Regolamento annesso fossero ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853, pur tuttavolta non se ne era prescritta legalmente l'osservanza;

Ha decretato e decreta:

Art. I. La Convenzione internazionale sanitaria, e l'annesso Regolamento firmati a Parigi il 3 Febbraio 1852 e ratificati con Decreto del 21

Aprile 1853 debbono aver piena ed intiera esecuzione in Toscana.

Art. 2.° A datare dal 1.° Agosto prossimo venturo resta abolito il Dipartimento di Sanità Marittima in Livorno, e vengono soppresse le attribuzioni dagli attuali Consiglieri al Dipartimento anzidetto.

Art. 3. Le competenze e le attribuzioni tutte in materia sanitaria marittima, sin qui devolute al Dipartimento Sanitario di Livorno, sono riservate al Governo della Toscana, e poste sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, al quale spetterà di stabilire i periodi di quarantena e revocarli.

Art. 4. Il Ministero dell'Interno esercita la sua autorità nei Porti e nel Littorale della Toscana per mezzo di un Direttore e di Agenti Sanitarii locali.

È istituita una Direzione del servizio sanitario marittimo in Livorno, avente giurisdizione sopra tutto il Littorale di terraferma della Toscana e delle Isole che ne dipendono.

Gl'Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria sono divisi in Commissari di Sanità, Sotto Commissari ed aggiunti.

Art. 5. Sono Agenti di Sanità nei luoghi di ancoraggio del Littorale marittimo i Capitani dei Porti e Spiagge, o gli Amministratori della Marina mercantile, delegati dal Ministero dell'Interno.

Nei luoghi di ancoraggio dove non esistesse Capitano di Spiaggia od Amministratore di Marina potrà essere delegato, come Agente di Sanità, l'impiegato delle Dogane.

Del Consiglio Sanitario.

Art. 6. È creato nella Città di Livorno un Consiglio sanitario marittimo.

Questo Consiglio sarà composto:

Del Governatore di Livorno, Presidente;

Del Gonfaloniere della Città di Livorno;

Del Comandante della Marina e Capitano del Porto;

Del Direttore Sanitario;

Del Presidente della Camera di Commercio;

Del Direttore delle Dogane;

Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal Consiglio medesimo;

Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio;

Del Medico addetto alla Direzione di Sanità marittima;

Di un Medico dell'Ospedale Civile di Livorno nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 7. I Membri del Consiglio Comunale e i Capitani marittimi si rinnuovano ogni triennio: ma possono anche essere confermati.

Art. 8. Il Consiglio di Sanità marittima si aduna almeno una volta al mese.

Le sue deliberazioni vengono prese a maggiorità di voti.

La presenza di sei membri, oltre il presidente, basta per render valide le deliberazioni.

Art. 9. Il Consiglio Sanitario marittimo ha le seguenti attribuzioni:

1.° Invigila sul servizio sanitario marittimo e fa rapporto al Ministero dell'Interno tanto sulle irregolarità che fosse per scuoprire, quanto sui miglioramenti da introdursi nel regime sanitario.

2.° Delibera in sedute straordinarie tenute a richiesta del Presidente o del Direttore Sanitario sui casi, che ad esso venissero dai medesimi sottoposti.

In caso di disparere fra il Direttore Sanitario ed il Consiglio ne viene immediatamente riferito al Ministero dell'Interno. Tuttavia in caso di urgenza il Direttore potrà, sotto la sua responsabilità, adottare quei provvedimenti provvisori che crederà opportuni per la sanità pubblica, e per il bene del servizio, ma dovrà subito renderne conto al Ministero stesso.

3.° Dà al Ministero dell'Interno i pareri che gli sono chiesti sulle materie attinenti al servizio sanitario marittimo.

Art. 10. Un Commissario di Sanità di prima classe esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Del Direttore Sanitario.

Art. 11. Il Direttore Sanitario è Capo del servizio.

Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gli Agenti ed Impiegati dell'Amministrazione sanitaria, dei Lazzeretti, e di altri Stabilimenti quarantenarj.

Art. 12. Le Patenti di Sanità ed i permessi di Cabotaggio sono rilasciati dal Direttore.

Art. 13. Il numero degli Agenti e degli Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria marittima tanto nei Porti e Spiagge, quanto nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarj, e le paghe e i vantaggi di cui dovranno godere, saranno ulteriormente stabiliti con apposito Decreto.

Art. 14. In conformità degli Articoli ottavo della Convenzione e centodieci del Regolamento internazionali, il Governo farà procedere, almeno ogni biennio, ad una ispezione sanitaria dei Porti, e specialmente dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti sanitari per mezzo d'Inspettori straordinarii, ai quali incomberà l'obbligo di verificare se nell'andamento del servizio sanitario, relativamente al personale ed al materiale, siansi introdotti abusi, e di ragguagliarne poi il Governo con analogo Rapporto, nel quale dovrà pure essere espresso il loro parere sul modo di porre riparo agl'inconvenienti di cui avessero riscontrato la esistenza.

Dei diritti Sanitarj.

Art. 15. A datare dal 1.° Agosto prossimo venturo tutti i bastimenti, tanto nazionali, quanto esteri, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei Porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

1.° Soldi dieci per ogni tonnellata le navi a vela o a vapore che abbiano toccata la Turchia Asiatica od Europea, l'Egitto, la Siria, e le Isole dell'Impero Ottomanno, e quelle provenienti dalle Americhe, e dalle Coste occidentali dell'Affrica, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buonasperanza.

2.° Soldi cinque per ogni tonnellata, ogni altra nave proveniente dall'estero.

3.° Soldi uno per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero, i piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al secondo paragrafo di questo Articolo, salve le riduzioni d'uso per lo spazio occupato dalle macchine.

4.° Soldi dodici per ogni tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei loro viaggi, quei piroscafi, in corso regolare di corrispondenza con porti esteri, di una navigazione ordinaria minore di dodici ore, i quali volessero contrarre abbuonamento per sei mesi o per un anno.

Le navi provenienti dall'estero pagano la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo ove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano in altri luoghi del Littorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.

Art. 16. I bastimenti nazionali ed esteri giunti in istato di quarantena pagano oltre la tassa di cui all' Articolo precedente, una tassa fissa di soldi uno per ogni tonnellata e per ogni giorno di stazione.

Art. 17. Le navi sì a vela che a vapore addette al Littorale dello Stato, sono dispensate dall'obbligo della Patente. Ricevono invece un permesso sanitario di Cabotaggio, per il quale pagano un diritto fisso di Lire tre ogni anno.

Art. 18. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitarj:

1.° I bastimenti da guerra.

2.° Le navi in rilascio forzato anche ammesse a pratica quando non facciano operazioni di commercio nei porti d'approdo.

3.° I battelli addetti alla pesca.

4.° Le navi addette al Cabotaggio del Littorale dello Stato.

Art. 19. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei Lazzeretti.

Art. 20. Le visite del Medico per ciò che riguarda il servizio sanitario dei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarii sono gratuite.

La cura medica delle persone in quarantena affette da malattie accidentali e comuni durante il tempo della contumacia sia a bordo che nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarj, è intieramente a loro carico.

I poveri sono mantenuti nei Lazzeretti e curati se infermi, a spese del Governo.

Art. 21. Le mercanzie deposte e disinfettate nei Lazzeretti dello Stato sono soggette alle seguenti tasse:

Gli stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento libbre soldi uno;

Le quoia di qualunque specie, per ogni cento quoia, soldi venticinque;

Le pelli di montone, di capra, di vitellini, per ogni cento pelli, soldi dodici;

Le lane, i lini, le canape, i cotoni, per ogni cento libbre, soldi cinque;

La seta greggia, le stoffe e i tessuti, per ogni cento libbre, soldi trenta.

Art. 22. A datare dall'attivazione della presente Legge sono abolite quelle tasse e diritti di qualunque natura sin qui percetti a titolo di tasse sanitarie.

Disposizioni finali.

Art. 23. Alla esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo.

Art. 24. Sono abrogate in ciò che siano contrarie alla Legge medesima, le disposizioni, ordini e regolamenti fin qui nella soggetta materia vigenti.

Art. 25. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dato li trenta Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell' Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Lettera che il Commissario Straordinario indirizzava al Comitato governativo di Reggio.

(1 Luglio)

Illustrissimi Signori

Graditissimo ci è riuscito l'Indirizzo, che voi, signori, pubblicaste in nome dei generosi Reggiani quando la nostra Divisione, avviandosi alla Guerra della Indipendenza, toccava la vostra città; e riuscirà graditissimo a tutti i Toscani quando, per mezzo del Giornale officiale sarà portato alla loro conoscenza.

Di fausto augurio è questo ritorno della Bandiera Nazionale donata da Reggio al Battaglione Universitario Toscano, dopo dieci anni di mal governo interno e di predominio straniero; di fausto augurio, poichè mostra che gli spiriti nazionali ardono di fiamma perenne ed incoercibile nei petti Italiani; e perchè, riprendendo le memorie delle battaglie gloriosamente pugnate, benchè infelici nell'esito, si riprende ancora più vivace quel sentimento di concordia e di fraternità tra i popoli delle Provincie d'Italia, che ci darà la forza per vincere e per farci grandi. I vincoli stretti sui campi di battaglia saranno indissolubili; e se sapremo, colà sarà fatta di molti popoli una sola Nazione.

Ringrazio intanto la bene auspicata occasione che mi dà campo di proferirmi

Di voi Ill.mi Sigg. componenti il Comitato Governativo di Reggio di Modena

Devotissimo
Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

I Pretori locali conosceranno delle domande per radiazione, restrizione e surroga d'inscrizioni ipotecarie fatte da Cause Pie o da bisogno di eccitamento per parte del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il sistema fin qui praticato dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, nel risolvere le domande di autorizzazione a restrizioni o radiazioni e surroghe delle iscrizioni di ipoteche generali o certe o eventuali, inscritte da Cause Pie e da Corpi Morali dal Ministero stesso dipendenti, induce inutile complicanza di lavoro e conseguente perdita di tempo, senza aggiungere in sostanza maggiori guarentigie quanto alla cautela, la quale in ultima analisi è sempre rinviata all'esame ed all'approvazione della competente Pretura Locale;

Considerando dall'altra parte che dette domande

sono di pura forma, per essere sempre ristrette nei termini di un diritto che la Legge astrattamente accorda, nè possono essere respinte, se non quando recano pregiudizio all'intereresse del creditore; e questo pregiudizio appunto non può essere riconosciuto da quel Ministero, ma deve esserlo soltanto dai Tribunali;

Considerando pertanto che miglior provvedimento sia quello di rinviare per via di precetto legislativo le sopraenunciate dimande alla giurisdizione volontaria dei Pretori locali per conoscere se vi sia o no il pregiudizio del creditore e per decretare in conseguenza; esonerando il Ministero degli Affari Ecclesiastici di eccitare quella giurisdizione volta per volta che tali domande fossero prodotte;

Decreta:

Art. 1. Le competenti Preture Locali d'ora in avanti esercitando la volontaria giurisdizione che loro è attribuita dalla Legge, conosceranno di tutte le domande per radiazione, restrizione e surroga d'inscrizioni ipotecarie nell'interesse della Causa Pia e dei Corpi Morali dipendenti dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, senza bisogno di eccitamento alcuno per parte del Ministero stesso, e risolveranno dette domande emettendo le dichiarazioni di ragione nella forma propria degli Atti di giurisdizione volontaria;

Art. 2. I Conservatori delle Ipoteche saranno tenuti ad eseguire le relative risoluzioni dei Pretori.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici, di Giustizia e Grazia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Pena per trasgressione di notizie politiche false o alterate.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più premunire l'ordine pubblico dalle perturbazioni che nascono dalla facilità di spargere notizie o false o esagerate per accendere le passioni degl'incauti e de' tristi;

In aumento delle Leggi e disposizioni veglianti in proposito, e segnatamente degli Articoli 24 e 25 del Regolamento di Polizia punitiva, dei quali è richiamata la più stretta osservanza;

Decreta:

Art. 1. Chiunque spargerà notizie politiche o d'altro genere false o alterate, le quali cagionino un disturbo nella pubblica quiete sarà punito in via sommaria dai Delegati di Governo con la cercere da uno a tre giorni.

Art. 2. Se questa trasgressione sarà commessa in un luogo ove si trovino riunite più persone, od abbia dato occasione ad un concorso di gente si punirà con la carcere da tre a otto giorni.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell' Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Le pubbliche feste ed esultanze doversi fare per decreto del governo, e pene contro i trasgressori.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la dignità di un popolo libero e civile richiede che per solenne Decreto dello Stato siano ordinate le pubbliche feste ed esultanze anco per la fausta occasione di avvenimenti politici;

Decreta:

Art. 1. Spetta al Governo per organo del Ministro dell'Interno

a) il determinare il tempo, e il modo di celebrare le Feste pei grandi avvenimenti politici;

b) l'autorizzare le riunioni pubbliche, il suono d'istrumenti musicali nei luoghi pubblici, e il suono delle campane per festeggiare siffatti avvenimenti.

Art. 2. Quando alcuna delle predette feste si dovesse celebrare in luogo sacro, il Ministro dell'Interno parteciperà la sua ordinanza al Ministro degli Affari Ecclesiastici perchè ne curi l'esecuzione.

Art. 3. Chiunque senza l'ordinanza del Ministro dell'Interno farà o ordinerà feste sacre e profane, riunioni di pubblica esultanza, e il suono di campane o di strumenti musicali in pubblici luoghi, sarà punito con la carcere da uno a tre giorni dai

Delegati di Governo in via sommaria, senza pregiudizio dell'azione penale pe' reati che potessero esser congiunti a queste trasgressioni.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. BON-COMPAGNI.

V.° *Il Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti per eccitare i Volontarj ad accorrere sotto la bandiera nazionale.

Illustrissimo Signore,

Nessuno ignora che il primo nostro dovere è concorrere alla Guerra, perchè in questa soltanto possiamo conquistare l'indipendenza. I Toscani non furono degli ultimi a raggiungere la Bandiera Nazionale, e molti Toscani si trovano nell' Esercito Italiano del Re Vittorio Emanuele, e molti più sono incorporati nel 5.° Corpo del valoroso Esercito Francese. Ma la Toscana non ha dato alla Guerra quel tributo che può e deve dare. La fama delle nostre vittorie invita e sgrida ancora quei giovani che rimangono nell' ozio mentre i loro fratelli si perigliano

nelle fatiche del Campo. Bisogna rafforzare quell'invito e quel rimprovero in nome della Patria e del suo maggior bene.

Questo è l'oggetto per cui io mi rivolgo a VS. Illustrissima e le commetto di adoperare ogni mezzo per eccitare sempre più gli animi onde i Volontari d'ogni parte della Toscana conveugano sotto la Nazionale Bandiera. Ella si concerti tosto con tutte le Autorità del suo Compartimento, le quali sotto la sua direzione non lascino mezzo intentato per eccitare la gioventù toscana a prendere le armi. Ella mostri a tutti il dovere di cooperare alla liberazione della Patria; additi l'esempio dei Romagnuoli che vedemmo correre a migliaia a scriversi nei reggimenti arrolati sotto i nostri occhi; persuada della necessità che ha l'esercito di nuovi rinforzi; infiammi la gioventù di quel sacro entusiasmo, senza del quale un Popolo non può mai esser degno dell'indipendenza.

La cosa è grave ed urgente. Io ne fo dopo la conservazione dell'ordine la prima cura, anzi Ordine e Guerra sono cure capitali dell'ufficio a VS. Illustrissima affidato. Si accinga immediatamente all'opera, e mi informi continuamente di ciò che Ella fa in questo proposito, e dei risultati che ottiene.

In attenzione di questi ragguagli ho il vantaggio ec.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 4 Luglio 1859.

Dev.^{mo} Servitore
B. Ricasoli.

Circolare ai Comandanti di Piazza, e dei Corpi Militari sopra i Volontari che dalle altre provincie d'Italia venissero ad arruolarsi in Toscana.

Considerando che l'idoneità morale de' Volontari che si presentano per l'arruolamento non può venire constatata che per via di documenti;

Considerando che i Volontari provenienti da altre provincie d'Italia pressochè sempre ne sono sprovvisti, e nella impossibilità di provvederseli;

Che se perciò solo venissero repulsi, o si obbligherebbero a ritornare d'onde fòrse sono compromessi per fatti politici, od a ramingare per la Toscana, con pericolo della pubblica sicurezza e tranquillità, il che induce questo Ministero, a modificazione delle precedenti Istruzioni de' 26 Giugno e 1.° Luglio a questo proposito emanate, a prescrivere:

Che ove ai Comandanti di Piazza si presentassero Volontari per arruolarsi appartenenti ad altre provincie d'Italia senza carte, sieno da loro accettati semprechè idonei fisicamente alle armi, e non vi sia indizio fondato che siano malfattori, i quali giunti in Firenze saranno raccolti ad un deposito ed ivi tenuti in attesa d'informazioni sul conto loro.

Firenze li 4 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 15 Giugno ultimo decorso, onde fu soppresso il Generale Comando Supremo delle Truppe, e le attribuzioni che gli erano proprie furono concentrate tutte nel Ministero della Guerra;

Veduto l'Art. 52 della Legge Organica del 13 Febbraio 1853 sull'Arruolamento annuale, che conferiva di diritto al Generale Comandante Supremo delle Truppe la presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento,

Decreta:

Alla Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento sarà dal Ministero della Guerra nominato un Uffiziale Generale, ed in difetto un Colonnello, od un Tenente Colonnello.

I Ministri della Guerra e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li cinque Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
De Cavero.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Prima adunanza della Consulta di Stato.

(6 Luglio)

Stamani è stata la prima adunanza della Consulta di Stato. S. E. il Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele, Protettore della Toscana, ha letto il discorso di apertura, e il Ministero ha letto un Rapporto sull'Amministrazione dello Stato. Poi S. E. il Commissario e il Ministero si sono ritirati. La Consulta ha cominciato le sue funzioni: ha approvato il suo Regolamento interno. Ha nominato i due Vice Presidenti nelle persone dei signori Cav. Abate Raffaello Lambruschini, e il Cav. Ubaldino Peruzzi: si è divisa in Uffizii per l'esame delle Leggi: sulla proposta del Presidente Marchese Gino Capponi ha deliberato la Risposta a S. E. il Commissario straordinario, e due Indirizzi uno a Sua Maestà il Re di Sardegna, l'altro a Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi: quindi ha affidata la stesura tanto della Risposta quanto dei due Indirizzi ad una Commissione composta dei signori:

Cav. Abate Raffaello Lambruschini
Avv. Tommaso Corsi
Avv. Giovanni Fabrizj
Cav. Prof. Carlo Matteucci
Prof. Gio. Battista Giorgini.

Il Governo ha presentato intanto all'esame della Consulta tre proposte di Decreti, una sulla Guardia

Urbana, l'altra sulla Legge Municipale, la terza sulla riforma del Codice penale.

Le suddette proposte di Decreti sono state rinviate allo studio degli Uffici per esser poi sottoposte al voto della Consulta.

Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato dal Commiss. Straord. Carlo Bon-Compagni.

Signori,

Il Decreto delli 11 maggio che istitui la Consulta prescrive che vi si renda conto dell'andamento dell'amministrazione pubblica, e ci assicura da voi la sapienza dei consigli ogni volta che l'importanza delle materie richieda una più matura discussione. Noi veniamo a compire l'una e l'altra di queste parti. Il Ministero vi renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato. Nel formarvene il concetto terrete conto delle gravissime difficoltà dei tempi, e vi rallegrerete che questo popolo Toscano mantenendo illesa l'autorità delle Leggi e la quiete pubblica le abbia rese più agevoli a superare.

Fra gli atti del Governo passato uno dei più disastrosi fu quello che distrusse ogni vestigio di libertà comunale, onde il paese difetta di ogni rappresentanza che valga a tutelare i suoi interessi. Il Governo crede necessario restituire ai cittadini il diritto di eleggere i rappresentanti del Municipio

prescrivendo le condizioni, e ordinando le forme per cui fosse agevolato l'esercizio di questo diritto.

Il codice penale promulgato dal Governo Granducale restaurato traviò dalle massime liberali che in questa parte di Legislazione onorano da gran tempo la Toscana. Il Governo Provvisorio avvisò saggiamente che fosse debito di umanità rimettere la legislazione del paese sulla via migliore che avea da gran parte seguita, e rivendicando la gloria di non vedere la Toscana funestata dai patiboli prescrisse la revisione del Codice penale. Questa revisione è compiuta nella parte più urgente.

Le condizioni di questi tempi in cui l'esercito rivendica l'indipendenza nazionale, richiedono che coloro i quali hanno maggiore interesse a mantenere l'ordine adoperino alla sicurezza interna, e niun popolo più che il Toscano è degno della fiducia, per cui la difesa dell'ordine è commessa all'opera dei cittadini. Noi aspetteremo il vostro parere sugli schemi di legge destinati a regolare queste parti di pubblico servizio.

Signori, sono lieto che l'ufficio di cui il Re Vittorio Emanuele mi onorò, mi dia occasione di trovarmi fra voi che adoperaste ogni ora a promovere in Italia, promovendola in Toscana, la causa liberale. Le speranze d'Italia sono più prossime al loro compimento che non siano state mai, mercè alla lealtà ed al valore del Re Vittorio Emanuele; mercè all'eroico contegno di quel mirabile Esercito Piemontese che, per avere già propugnato una volta l'indipendenza Italiana, per averne tenuto alto il vessillo nei giorni della sventura, per avere accolto nelle sue file la più eletta gioventù di tutta la Pe-

nisola, è salutato come Esercito dell'Italia; mercè al potente aiuto dell'Imperatore Napoleone III e del valorosissimo Esercito Francese.

Le sorti della Toscana inseparabili da quelle della grande Patria Italiana stanno maturandosi in quel famoso quadrato di fortezze dove si raccoglie la forza principale dei nostri nemici, ma che è ora assalito con uno sforzo non ancora visto d'uomini e di apparecchi guerreschi. Colà arriverà fra breve l'Esercito Toscano, nelle cui mani sta l'onore di questa parte d'Italia. Accompagnamolo coi nostri voti e coi nostri conforti. Sarà prima cura del Governo che venga rifornito di quei sussidi e di quei rinforzi, per cui si possa dire che la cooperazione della Toscana all'impresa di Indipendenza non fu sproporzionata nè alla grandezza dello scopo, nè alla generosità d'animo che portò ad accorrere volontari sui campi di battaglia migliaia di vostri concittadini. Adoperi ciascuno di noi, adoperi Toscana tutta per conseguire il glorioso intento. Grande sforzo di disciplina si richiede perchè l'impresa non sia turbata da desiderii intemperanti o prematuri, grande sforzo è necessario per superare definitivamente un nemico vinto già in tutti gl'incontri, ma pure ancora potente e pericoloso. Procediamo risoluti nella via della abnegazione e dei sacrifizi. Saremo lieti a suo tempo di avere cooperato all'Indipendenza, all'unione, alla libertà d'Italia.

Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato, e in nome del Ministero dal Ministro degli Affari Ecclesiastici Vincenzo Salvagnoli.

Signor Presidente, e Signori della Consulta,

La parte amministrativa della Toscana sotto il cessato Governo non era meno imperfetta della politica: questa era guastata dalle massime austro-gesuitiche, quella era disordinata da erronee pratiche e dalla mancanza di un metodo razionale. Ma se a un tratto fu spezzato il giogo austriaco, non a un tratto si può correggere la sua mala amministrazione. Il giogo fu rotto, per sempre, quando la Dinastia Austriaca con volontario abbandono dimise il supremo potere di fatto, che essa riteneva da che perdè quello di diritto coll'abolizione dello Statuto. Ma, lei partita, restavano tutti gli ordigni della macchina governativa o vecchi, o guasti, o imperfetti. Finchè l'Italia non sia ricostituita, il Governo provvisorio in 13 giorni, ed il nuovo Ministero in 54 potevano, dovevano soltanto sodisfare a due necessità imperiose, l'ordine pubblico e la guerra. L'avvenimento del 27 Aprile non fu violenza fisica, fu combattimento civile: l'occhio non vide alcuna strage, ma la mente discuoprì un gran vuoto, la mancanza assoluta d'ogni istrumento governativo. La insipienza congiunta con l'avversione a tutto quanto era nazionale aveva ridotto il granducato austriaco ad uno scheletro. Appena toccato dalla mano nazionale andò in polvere. Ma sebbene sia fausto per

un popolo che senza eccidj si dilegui un mal governo, non è senza pericolo il ritrovarsi privo d'ogni buono istituto pubblico, quando appunto gli animi incoraggiti dalla felice occasione vorrebbero in un giorno riguadagnare lo spazio perduto con l'indietreggiare di molti anni.

A questa necessità di evitare il disordine interno per conservarsi interi al supremo assetto di Italia, si aggiungeva l'altra necessità di provvedere il tributo alla guerra della indipendenza, rilegando la disciplina delle poche milizie scomposta dai moti civili, riunendo nuovi soldati, e provvedendo tutto quel che mancava per armarli e abilitarli a tener la campagna.

L'ordine fu, ed è conservato con mano ferma. Fra tante passioni e tanti intrighi, con la forza del gran concetto nazionale e della sicura coscenza di conseguirlo, furono rotte le trame de'perturbatori, dileguate le ombre de'timidi, attirati i prudenti e animosi che sanno la forza vera non stare nelle guardie pretoriane, ma nel concorso e nella costanza di tutti a volere il bene, a farlo, a mantenerlo. Molti son gli atti pubblici del Governo su ciò, gli atti non pubblicati son maggiori di numero e d'importanza, perchè il Ministro dell'Interno è instancabile nel far penetrare in tutti gli ordini dello Stato l'alto concetto della sorte offerta alla Italia di farsi grande e potente: il quale concetto estingue le idee meschine, eccita i virili proposti, e alla frivolezza delle ciance sostituisce la gravità dell'azione. Intanto per secondare l'opera conservatrice, si forma una nuova e vera gendarmeria: è proposto il decreto per una guardia di sicurezza affidata a que'cittadini che

hanno più bisogno di conservarla: è proposto il decreto perchè il voto intelligente e non la cieca sorte costituisca le rappresentanze municipali. Vennero già pubblicati decreti perchè le false notizie non destino vane apprensioni, e perchè le insidie dei perturbatori non si ascondano ancora nelle bubbliche esultanze.

Alla ricreazione dell'ordine morale ha cooperato sollecitamente il Ministro della giustizia col provvedere alla dignità della Magistratura, col preparare i Decreti per misurare le pene con la qualità de'delitti, per guarentire la fede pubblica nelle istituzioni del credito, e ne' giudizi di fallimento.

Il Ministro degli affari ecclesiastici aveva in questo proposito un'opera più vasta, sebbene meno assai appariscente. Il regno della coscienza è il più importante. Non dirò le preparazioni necessarie ad assicurarne la libertà, e insieme la libertà de' culti in modo sempre conservativo dell'ordine. Fare lo Stato laico senza che cessi di essere religioso, anzi diventando veramente religioso facendosi tollerante, non è opera da compiersi in un mese. Ma sarà compita con tutta la fermezza che si richiede nella cosa più importante all'uomo, perchè si estende oltre questa terra. Nè il Ministro si è ristretto a preparare sì grande opera: egli non ha tralasciato e non tralascerà veruna occasione di operare praticamente ed estesamente. Ha preveduto i mali che possono venire dalla turbazione delle coscienze per abuso del ministero ecclesiastico, ora specialmente che gli atti del Governo temporale del Papa danno ampia materia al giudizio della pubblica opinione. Per prevenire il ten-

tativo ancora di questo turbamento, il Governo ha invocato il senno dell'Episcopato toscano, mentre provvedeva da se stesso alla pronta e ferma repressione di ogni reato, senza fare alcuna distinzione fra gli ecclesiastici e i laici.

Il Ministro della Pubblica Istruzione volle rianimare gl'ingegni perseguitati o avviliti dalla Dinastia decaduta, la quale temeva più d'ogni altra potenza quella della mente. Forte nel principio che più che con i premi gl'ingegni si rialzano con vendicar le ingiurie loro fatte, aprì questa strada con esempi rassicuranti. E indefessamente si occupò nel riordinare il pubblico insegnamento, come istituzione necessaria alla grandezza morale della nazione.

Così ciascun Ministero esercinando il proprio ufficio con uniformità di concetto governativo, mentre soddisfaceva (per quanto era in lui e permetteva la brevità del tempo procelloso) ai vari bisogni del Paese, cooperava al comune intento di comporre quell'ordine degli animi e delle menti, senza del quale la quiete materiale o è breve sonno, o lunga morte.

L'altra necessità predominante, e non meno grave era quella della guerra. Questa scoppiava quando si compieva l'atto del 27 Aprile. Allora la Toscana aveva la cattiva istituzione del general comando che riuniva l'uffizio del Ministero della guerra, e quello del capo della milizia. Allora la Toscana aveva settemila soldati (non contando i Cacciatori di Costa e di Frontiera), i quali avrebbero potuto entrare in campagna; ma i Bersaglieri mancavano di carabine non v'erano cariaggi, nè la provianda, nè quant'altro occorre ad un esercito per uscire dalle parate e

andare a combattere. In meno di due mesi da poca e mal accozzata milizia fu composto un esercito non grande, ma un esercito che ascese a 12,000 uomini di ogni arme, senza contare i depositi. Così fu cresciuto l'esercito di dieci battaglioni di fanteria; tre squadroni di cavalleria; di due compagnie di zappatori del genio; di due batterie di artiglieria; di un corpo di provianda con sufficente numero di uomini e di cavalli; e ordinati infine i depositi, e ordinata la creazione di nuovi corpi, i quali potranno ristorare l'esercito ed aumentarlo.

E non si ristette solo la cura del nuovo Ministro della Guerra ad aumentare la milizia, ma la corredava di tutti quei fornimenti, che sono necessari in campagna: così creava il servizio dei viveri, dei trasporti, delle poste, e quello sanitario e religioso. Finalmente per provvedere ai bisogni futuri dell'esercito, da un lato si apparecchiava grande quantità di oggetti di vestiario, di armi di più qualità, una batteria da posizione e due nuove scialuppe cannoniere; e dall'altro lato s'istituiva una nuova Scuola nel Collegio Militare per formarvi entro lo spazio di sei mesi buoni sotto-ufficiali: s'invitavano con un premio a tornar alle bandiere sotto-ufficiali e soldati, che le avevano abbandonate per capitolazione compiuta; e si faceva un nuovo appello al patriottismo della gioventù, perchè corresse volontaria sotto le armi, e si fornisse per cotal modo incremento all'esercito.

Il Re Protettore univa intanto le nostre milizie al 5.° Corpo del valoroso esercito francese: e una colonna dei nostri è già discesa nei campi lombardi; dove la prima prova del redivivo valore militare dei

Toscani gli accenderà maggiormente a combattere in modo da gareggiare di valore co' Francesi e da compiere il gran destino d'Italia.

Tutto questo apparecchio di provvedimenti civili e militari non potrebbe reggere se non fosse sostenuto dalla finanza. Il suo presente stato è in condizioni particolari, e richiede un'esposizione compiuta, che il Ministro da cui è retta si propone presentare da se stesso alla consulta. Noi qui ne faremo un breve cenno

Prospero pare lo stato della Finanza, perchè il debito pubblico è piccolissimo in paragone delle forze economiche del Paese e confrontato con quello degli altri: pare anche moderato il Bilancio presuntivo, edito dal cessato governo. Ma il giudizio che si fa guardando la superfice delle cose non regge addentrandovisi. Occorrono nuovi fondi, perchè la guerra e un miglior reggimento esigono maggiore spesa. Diminuire dunque non si può l'uscita, si può togliere molti abusi, ma le necessità delle giuste spese durano, e altre sopraggiungeranno. Crescer l'entrata non si può senza una riforma generale di tutte le imposte. Questa non è opera da imprendersi ora che la guerra assorbe tutte le cure del presente, e non fa conoscere distintamente il nostro avvenire. Convien dunque fare oggi il bene possibile e riservare il meglio al poi. Ecco le massime regolatrici: modificare la macchina finanziaria e non rifarla: non gravare il Paese di nuove imposte se non nell'estrema necessità: ottenere dal credito quel che manca al Bilancio: esser larghissimi alla guerra e parchi in tutto il resto.

Il Bilancio del cessato governo era illusorio dando

un avanzo di L. 85,100. Rifatto il Bilancio del solo semestre dal Luglio al Dicembre di quest'anno, dà un disavanzo di circa dieci milioni.

Questo disavanzo non proviene, come alcuno potrebbe credere, soltanto dai lavori di pubblica utilità, i quali non son compresi nel Bilancio dato alle stampe ma in parte massima deriva da un debito fluttuante formato nel peggior modo, cioè da Cambiali a varie scadenze, le quali al 31 Dicembre 1858 ascendevano a L. 6,761,980. Oltre a ciò la Finanza ha un debito ingente con la Cassa de' Risparmi. Di questi debiti si poteva in altri tempi differire il pagamento: ora bisogna effettuarlo subito.

Nel Bilancio vecchio le spese della milizia non erano comprese che per l'assegnamento ordinario. Il Bilancio nuovo, facendo il calcolo del più ristretto assegnamento straordinario, presagisce un maggior disavanzo.

Per far fronte a quest'impegni non si può ricorrere che al credito. La difficoltà di un imprestito che potesse fornire i fondi a tutto il 1860 non nasce tanto dalle angustie finanziarie dell'Europa quanto dalla ristrettezza del tempo. Bisognava cominciare da guadagnare tempo per provvedere danaro. Nè guadagnar tempo si poteva che con parziali provvedimenti, i quali saranno partitamente esposti dal Rapporto speciale del Ministro delle Finanze. Il più grande e il più felice fu trovato quello delle Cedole Comunali. Bisognava creare un titolo superiore ad ogni eccezione, spendibile in Toscana, e spendibile immediatamente. Il frutto dovea regolarsi non sui prestiti a lunga scadenza, o non rimborsabili; bensì su quelli a scadenza breve, ed avuto riguardo alle

condizioni dell'attual mercato. Le Cedole Comunali, quali furon divisate, erano il titolo migliore, poste le presenti condizioni. Il rimanente sarà fornito dal nuovo prestito, e se la Provvidenza prosegue ad aiutare l'Italia, abbiamo ragione di sperare che riusciremo. Allora tutte le difficoltà saran vinte: e, ristabilita la pace e costituita la nazione libera, non vi sarà un debito impossibile a sopportare e ad essere estinto in tempo non lungo.

Per questi brevi cenni il Ministero si confida aver dimostrato che non gli mancò l'animo per sostenere il grave incarico, finchè la Consulta non venisse a crescergli le forze con l'appoggio della sua saggezza e del suo affetto alla causa nazionale.

RICASOLI
RIDOLFI
POGGI
BUSACCA
SALVAGNOLI
DE CAVERO.

Sospensione del licenziamento dei Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nelle circostanze eccezionali in cui versa l'Italia conviene ritenere le forze vive militari ad alimentare l'Armata combattente, e che non è perciò conveniente di moltiplicare i distaccamenti;

Considerando per altra parte esservi dei forti, delle coste marittime e dei luoghi ove sono Istituti penitenziari che non si possono sguarnire affatto di forza armata,

Decreta:

Art. 1. In tutti quei luoghi ove i Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera non vennero peranco sciolti ne sarà sospeso il licenziamento sino a nuova disposizione.

Art. 2. Da questo giorno cesserà quindi per essi di aver forza di Legge il Decreto de' 2 Giugno scorso che ordinava lo scioglimento preaccennato.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sei Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Aumento dello Stato Maggiore della Marina.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 9 Aprile 1858 onde fu stabilito il Quadro Normale della Marineria Militare:

Considerando che tale Quadro venne fissato in tempi assai diversi dai presenti, e che lo stato attuale di Guerra esige un più ampio sviluppo nello Stato Maggiore della Marina, onde più convenientemente equipaggiare non solo i nostri Legni, ma ancora quelli che ne vennero graziosamente ceduti in uso dal Governo Sardo,

Decreta:

Fino a che la Marina Militare Toscana non riceva altro aumento, al Quadro dello Stato Maggiore di essa, stabilito col Decreto del 9 Aprile 1858, viene intanto sostituito quello di

Capitani di Fregata	1
Capitani di Corvetta	3
Luogotenenti di Vascello di 1.ª Classe .	4
Luogotenenti di Vascello di 2.ª Classe .	5
Sottotenenti di Vascello	9
Aspiranti di 1.ª Classe	10
Uffiziali di Maggiorità	4
Medici Chirurghi di 1.ª Classe . .	1
Medici Chirurghi di 2.ª Classe . .	4

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Circolare ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per facilitare il servizio militare.

(10 Luglio)

È stato determinato tra questo Ministero e quello dell'Interno che a facilitare l'accettazione dal servizio Militare presso i Comandanti di Piazza intervenga il Prefetto o Sotto Prefetto, o suo Delegato residente nel luogo ove tali accettazioni avvengono.

Ed a maggiormente facilitare tali accettazioni si avverte che quando gli individui sono dotati di particolare robustezza potranno essere accettati non ostante eccedano di qualche anno la fissata età di anni 40, e che rispetto alle condizioni morali si ricuseranno coloro soltanto che fossero noti per cattivi ed incorreggibili soggetti e segnatamente se avessero subito condanne infamanti.

Per tutti gli altri si sarà alquanto più andanti in considerazione delle circostanze straordinarie in cui versiamo, e nelle quali anzi tutto importa di avere uomini, onde alimentare l'esercito combattente.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Provvedimento sopra la mendicità viziosa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è dovore dell'Autorità Governativa di correggere la viziosa mendicità,

Decreta:

È richiamato in vigore il Regolamento sulla mendicità pubblicato con la Notificazione del dì 18 Decembre 1815 salve le modificazioni che appresso:

a) Le competenze delle quali erano investiti i già Commissari di Quartiere in Firenze, in ordine all'Art. V di detto Regolamento, vengono per li effetti contemplati nell'Articolo stesso, attribuite alle respettive Delegazioni di Governo.

b) Alla Truppa dei Veterani di che nel successivo Articolo VI del Regolamento medesimo, è sostituita, per la osservanza ed esecuzione di esso la Gendarmeria, la quale per ciò che riguarda il

servizio speciale delle Cascine dell' Isola, verrà coadiuvata costantemente dalle Guardie delle Cascine predette.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato lí dieci Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

Gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue si pongono sotto la dipendenza della Pubblica Istruzione.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere razionale che gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue, come istituzioni che servono all' incremento degli studi storici ed artistici, siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza Generale agli Archivi di Stato e la Direzione della Galleria delle Statue passeranno, a datare dal 16 stante, dalla dipendenza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici sotto quella del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici e quello della Pubblica Istruzione, ognuno per la parte che gli spetta provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Sospensione del congedo assoluto ai bassi ufficiali e soldati fin dopo la pace.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel tempo di guerra in cui versiamo riesce di troppo grave scapito al servizio dello Stato privare l'Armata dei Militari, che dopo avere acquista la necessaria istruzione ed essersi accostumati alla disciplina, vengono licenziati per termine di Capitolazione;

Visto che per le stesse considerazioni nel 1848, ad imitazione di quanto vien praticato da vicine Potenze, sospendevasi il rilascio del Congedo assoluto ai Bassi Ufficiali e soldati cui spirava la respettiva Capitolazione,

Decreta:

Non sarà rilasciato il Congedo assoluto ai Bassi Ufficiali e Soldati per termine di Capitolazione se non sei mesi dopo che sarà conchiusa la pace.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li dodici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Intimazione ai sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali e per il residuo pagamento e per il cambio dei titoli provvisori coi definitivi.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 9 e 10 Giugno 1859 relativi alla emissione delle Cedole Comunali;

Ordina:

Articolo unico. A partire dal dì quindici Luglio corrente, i Sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dependenza restano respettivamente tuttavia a dare o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, secondochè si sono verso l'una, o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle Ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette.

Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dodici Luglio milleottocento-cinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario del Ministero
E. Raveggi.

Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario straordinario sulle disposizioni prese verso le persone addette alla cessata Corte granducale.

Eccellenza,

La Dinastia nell'abbandonare la Toscana nei 27 Aprile di quest'anno, lasciò pure nell'abbandono tutte le persone addette alla sua Corte. Ma lo Stato non poteva restare indifferente alla improvvisa infelicità di così gran numero di persone, ed il Governo Provvisorio col Decreto del 29 Aprile ordinò che continuasse l'Amministrazione che aveva fino allora provveduto alle persone addette alla Corte.

Il Governo del Re Protettore Vittorio Emanuele col Decreto del 5 Giugno prossimo passato stabilì che si procedesse con temperamenti equitativi a regolare definitivamente la sorte delle persone che furono addette alla Corte. La Commissione che da quel

Decreto fu nominata, ha presentate le sue proposizioni, le quali mi son fatto carico di esaminare con la maggior attenzione, per fissar poi le norme regolatrici della Risoluzione definitiva, che sottopongo all'alto giudizio dell'E. V. col Decreto che dovrà renderle esecutorie.

Gli uffici e i servigi nella cessata Corte erano differenti così per la qualità dell'opera prestata come per la qualità delle persone che dovevano prestarla. Sembra però equo e prudente il procedere con varie distinzioni, e dividere tutto il personale in varie categorie per assegnare a ciascuna uno speciale trattamento.

Nella prima categoria sono da porsi quelle persone che rivestivano le Cariche della cesssata Corte Granducale.

Queste cessarono dal loro ufficio appena cessò la Corte colla partenza della I. e R. Famiglia. E come sarebbe indecoroso il supporre che la retribuzione data dal Principe alle Cariche della sua Corte fosse un vero correspettivo del servizio aulico, così è da ritenere che ogni retribuzione cessasse col cessare dell'onorificenza. Ma da questa regola debbonsi eccettuare quelle persone alle quali era stata conferita la Carica per utili servigi resi al Paese, o che coprendo quel posto per un lungo corso di tempo hanno dovuto fondatamente ritenere che costituisse uno stabile loro collocamento. A queste persone che figurano in una Nota speciale segnata (*A*) vien conservato lo stipendio che hanno fin qui goduto.

La seconda categoria comprende quelle persone che quantunque addette alla Corte e poste sui Ruoli dei suoi Impiegati, pure prestavano tale servigio da

offrir ragione per equipararle agli Impiegati dello Stato. Alle persone di questa categoria comprese nella Nota (*B*) sembra giusto che siano liquidate le pensioni secondo le norme stabilite per gl' Impiegati dello Stato.

La terza categoria comprende quelle persone, le quali nel servizio della Corte esercitavano una nobile professione, quali erano i Professori dell' Arte salutare, gl' Istitutori ed i Maestri. A tutti questi sarà conservato lo stipendio che godevano al 27 Aprile, con che i Medici continuino a prestare gratuitamente l' opera loro a quelli Impiegati della Corte che avevano il diritto di averla, e che continueranno a figurare sui Ruoli dell' Amministrazione Generale. Ai Maestri che non avevano stipendio fisso, sarà fatta un' equa tassazione dal Ministro dell' Interno secondo la Nota (*C*).

La quarta categoria finalmente comprende tutti i Familiari e Domestici della Corte, qualunque fosse il servizio che prestavano. Fra questi alcuni ve ne sono che col cessare della Corte cessarono da ogni ingerenza, e ve ne sono altri ai quali ingerenze più o meno estese sono rimaste. Ai primi compresi nella Nota (*D*) verrà liquidata una Pensione. Per questa la norma di un equitativo temperamento dovrà desumersi dal tempo del servizio in modo che trenta anni di servizio dieno titolo a ricevere in pensione la totalità dello stipendio; e inferiormente ai 30 anni per ogni anno di servizio si riduca a pensione un trentesimo del loro attuale stipendio; ai secondi compresi nella Nota (*E*) sarà mantenuto lo stipendio finchè dureranno le provvisorie ingerenze, ma se in questo tempo troveranno da impiegarsi presso pri-

vati, sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la stessa regola di un trentesimo dello stipendio per ogni anno di servizio.

Tutte queste liquidazioni si faranno dall'Amministratore dei Palazzi e Ville dello Stato, sopra le note di ciascuna categoria approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, il quale deciderà inappellabilmente ogni dubbio e ricorso.

Una categoria peraltro rimarrebbe fuori dalla presente divisione del personale addetto alla cessata Corte, e sarebbe quella del personale della Cappella; a questa è provveduto con un Decreto speciale che unito al presente ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V.

Sono pure esclusi dai provvedimenti proposti tutti gli impiegati della Corte ducale di Lucca, la sorte dei quali essendo stata definitivamente fissata, non poteva ricevere oggi variazione alcuna.

A queste disposizioni relative alle diverse categorie sopraindicate fanno seguito alcune disposizioni generali comprensive tutte le persone che risentiranno gli effetti della generosità dello Stato. Principale tra esse è quella che riserva sempre al Governo la facoltà di valersi dell'opera delle persone che avranno pensione o stipendj dallo Stato, e impone loro l'obbligo di non assentarsi dalla Toscana senza uno speciale permesso del Ministro dell'Interno.

Per compire finalmente tutto quello che vi era sempre di mal definito nei provvedimenti precedenti, il Decreto stabilisce che le pensioni e assegnazioni fisse, pagate fin qui dalla Cassa della cessata Corte, si continueranno a pagare dall'Amministrazione dei Palazzi e Ville dello Stato, discaricandone la com-

missione nominata col Decreto del 3 Maggio prossimo decorso, alla quale Commissione non rimarrà ora altro incarico, oltre quello di distribuire i sussidj eventuali, secondo i Ruoli approvati, e corretti dal Ministero dell'Interno.

Li dodici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti per illuminare e guidare l'opinione pubblica in Toscana dopo la pace di Villafranca.

Illustrissimo Signore,

La notizia telegrafica sulla pace conclusa fra Sua Maestà l'Imperatore de'Francesi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria sebbene parli d'una Federazione italiana, non ne dice i particolari. È ben naturale che su ciò siano per formarsi molte supposizioni. Finchè queste sieno mosse dal desiderio che tutti abbiamo del bene della Italia, Ella non vi scorgerà alcun pericolo per l'ordine pubblico. Ma così non potrebbe essere, quando i partiti ne facessero un pretesto di discordia e di turbamento. Ella prevenga ogni tentativo assicurando che il Governo riposa nella lealtà del Magnanimo Protettore Re Vittorio Emanuele, e nella saviezza dei Potentati che devono intervenire per regolare le conseguenze della pace

secondo le necessità e i voti dell'Italia. Il Governo ha creduto opportuno mandare a Torino persone di sua fiducia per conoscere il vero essere delle cose, e per procedere in ogni cosa d'accordo col governo del Re.

Il Paese ha ora il più alto dei suoi doveri, quello di serbare dignitosamente il suo senno e le sue forze per l'assetto definitivo della Italia. Ogni atto d'impazienza e molto più ogni disordine sarebbe atto di pessimo cittadino, nemico della Patria. Il Governo quanto più sono gravi i momenti, tanto più è fermo nell'allontanare ogni pericolo delle perturbazioni di qualunque siasi specie, e da qualunque parte venissero.

Ella seguiti queste determinazioni con costante operosità. Dia subito le istruzioni necessarie ai suoi subalterni; si concerti con le persone notevoli, e faccia con tutti i modi penetrare in ogni classe di Cittadini la persuasione che l'opera diretta a ottenere condizioni da rendere la pace, quanto più è possibile, vantaggiosa alla Nazione sarebbe interrotta dalle più piccole improntitudini.

Ho l'onore di ripetermi con particolare ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 12 Luglio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Proclama per la pace di Villafranca.

TOSCANI!

Le nuove di avvenimenti, che troncano le più belle speranze, addolorano tutti i cuori.

Il Governo partecipa alla vostra costernazione; ma noi non dobbiamo abbandonarci a questa, dobbiamo aspettare di avere notizia dei fatti non per anco conosciuti nei loro particolari; dobbiamo stringerci insieme per mostrare con la nostra fermezza che siamo degni di essere Cittadini di una patria indipendente e libera. Finchè ci rimanga questa fermezza non avremo perduto tutte le nostre speranze.

Già sono per partire i nostri inviati a Torino, all'oggetto di sapere la vera condizione delle cose. Ora anche la manifestazione del dolore non sarebbe che un aggravio del male. — Conserviamo l'ordine, che è più che mai necessario alla salvezza della Patria.

Domani si adunerà la Consulta: con Essa il Governo alzerà la voce della Toscana a Vittorio Emanuele, in cui riposa ogni nostra fiducia.

La Toscana non sarà contro il suo volere e i suoi diritti, riposta sotto il giogo nè l'influsso austriaco.

Firenze, tredici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

V.° Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Provvedimenti sulle persone addette alla cessata Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a tenore dei Decreti del 29 Aprile e 5 Giugno dell' anno corrente, sia da provvedere in modo equitativo alle persone già addette alla Cessata Corte;

Decreta:

Art. 1. Le persone rivestite delle Cariche della cessata Corte non hanno diritto ad alcuna prestazione dal 27 Aprile decorso. Sono però eccettuate per giuste cause le persone di questa Categoria designate nella Nota (*A*) annessa al presente Decreto, le quali continueranno a ricevere dalla Depositeria dello Stato quanto fin qui percipevano dalla Cassa di Corte.

Art. 2. Dal 27 Aprile decorso le persone che seguirono la Corte perderono ogni titolo per riscuotere i loro stipendj, e però tanto da esse quanto dalle persone non comprese nell' eccezione stabilita nel precedente Articolo, la Depositeria ripeterà quanto avessero indebitamente percetto dopo quel giorno.

Art. 3. Tutte le persone comprese nella Nota (*B*) annessa al presente Decreto saranno considerate come Impiegati dello Stato, e si applicherà ad esse la Legge vigente sulle pensioni civili ed a

tale effetto sono fin d'ora rinviate davanti la Corte dei Conti.

Art. 4. Ai Medici e Chirurghi addetti alla cessata Corte saranno conservati gli stipendj che godevano il 27 Aprile, con che per altro i Medici della famiglia continuino il servizio medico gratuito verso tutti gl'Impiegati della Corte che erano in diritto di averlo. Eguale trattamento avranno i Maestri ed Istitutori ed a quelli fra essi, che non avevano stipendio fisso, ne sarà determinata la cifra dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (*C*).

Art. 5. Di tutti i familiari ed inservienti della cessata Corte quelli che avranno anch'oggi qualche ingerenza di cui non si possa precisare la durata, e che si trovano compresi nella Nota (*D*) conserveranno provvisoriamente i loro stipendj; quelli poi che sono rimasti senza nessuna ingerenza, indicati distintamente nella Nota (*E*) riceveranno tanti trentesimi del loro salario, quanti erano gli anni del loro servizio al 27 Aprile. In caso di morte le loro vedove avranno diritto al terzo della pensione liquidata ai loro mariti. Se per altro i primi troveranno da occupare utilmente la loro persona presso privati cittadini sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la regola stabilita in questo medesimo Articolo.

Art. 6. Le liquidazioni delle pensioni alle persone contemplate nel precedente art. 5.° si faranno dall'Amministratore sulle note speciali dei compresi in ciascuna categoria, approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, al quale competerà il diritto di risolvere inappellabilmente ogni ricorso.

Art. 7. Nella liquidazione delle pensioni si porrà in calcolo lo stipendio e le pensioni fisse ad esso aggiunte senza tener conto delli emolumenti di qualunque natura fossero che rimangono aboliti fin d'ora per tutti indistintamente, salvo quanto si dispone nel seguente articolo.

Art. 8. Le medicine che erano fin qui somministrate gratuitamente a tutti gli addetti alla Corte saranno convertite in una prestazione fissa in danaro da determinarsi, che si repartirà fra coloro, ai quali sono conservati gli stipendi o liquidate le pensioni.

Art. 9. Tutti gli addetti alla cessata Corte ai quali lo Stato conserva gli stipendi o liquida le pensioni nei modi sopra stabiliti, rimarranno in piena disponibilità del Governo, che potrà adoperargli in in pubblico servizio, nè potranno assentarsi dalla Toscana senza permesso, sotto pena di perdere lo stipendio e la pensione.

Art. 10. Nessuna innovazione è fatta sulle persone già addette alla Corte Ducale di Lucca, le quali continueranno a ricevere gli stipendi e pensioni che fin qui godevano.

Art. 11. Sono confermati i Ruoli delle pensioni, ed elargizioni fin qui pagate dalla Cassa della Corte, salve le eccezioni che saranno fatte sui Ruoli medesimi. Queste pensioni ed elargizioni si pagheranno da qui innanzi dall'Amministratore Generale dei Palazzi e Ville dello Stato.

Art. 12. Le ingerenze della Commissione nominata col Decreto de' 3 Maggio dell'anno corrente si limiteranno alla distribuzione dei sussidi ed elargizioni eventuali.

Art. 13. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottecentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

Provvedimenti sulla Cappella della cessata Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 29 Aprile e 5 Giugno di quest'anno e il Decreto di questo stesso giorno sulla sistemazione definitiva delle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. La Cappella del Palazzo Pitti è chiusa.

Art. 2. I lasciti della Principessa Cristina Moglie di Ferdinando Primo De' Medici e de' Coniugi Poli e Corticelli per la celebrazione di 1200 Messe all'anno con l'elemosina di paoli due per ciascuna sono conservati a carico dello Stato e saranno soddisfatti nel modo inferiormente stabilito.

Art. 3. I Cappellani conserveranno i loro titoli e distintivi e perciperanno dalla Depositeria dello Stato quell'assegno che percipevano dalla Cassa della cessata Corte.

Art. 4. Le Messe di che nell'Articolo secondo saranno repartite alle Cure di patronato dello Stato, le quali sono meno provviste.

Art. 5. I Professori di Musica già addetti alla Cappella di Corte riscuoteranno dalla Depositeria dello Stato lo stipendio che ricevevano dalla Cassa della Corte con che cessino tali prestazioni quando venissero provvisti di un equivalente impiego.

Art. 6. I Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° *Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*
V. Salvagnoli.

Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi e Piazze per protrarre a tempo indeterminato l'arruolamento dei congedi di Bassa Forza.

L'arruolamento dei Congedati di Bassa Forza, al quale in ordine al Decreto dei 20 Giugno decorso (Articolo 3.°) era stato assegnato un termine perentorio, viene protratto ad epoca indeterminata fino a nuove disposizioni.

Firenze, 13 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Costituzione della Guardia Nazionale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la miglior difesa del paese in tempo nel quale il nostro Esercito è assente sia lo stesso paese che vegli indefessamente alla quiete interna e accorra con le armi cittadine a reprimere coloro che tentassero di turbarla

Decreta:

Art. 1. §. 1. Potrà per ordinanza del Ministro dell'Interno esser formata una Guardia Nazio-

nale, dovunque si giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

§. 2. Per il numero, e per il modo della formazione di questa Guardia, l'Autorità Governativa locale, dietro le Istruzioni del Ministro dell'Interno, procederà di concerto con l'Autorità comunale.

Art. 2. La Guardia Nazionale così formata, quando sia in attività di servizio avrà tutte le prerogative ed i caratteri della forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirle, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le vigenti Leggi minacciano in caso d'ingiurie, disobbedienza e resistenza agli Agenti della forza suddetta.

Art. 3. Dove a giudizio dell'Autorità Governativa e Municipale non si creda per le speciali circostanze del luogo tenere altra norma, la Guardia Nazionale non si comporrà che di nativi dello Stato, o ivi domiciliati da dieci anni, i quali nella respettiva Comunità sieno possidenti di beni stabili, o esercenti professioni, e arti liberali, o capi di negozio, o bottega, immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e propri, o da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia, e della età dai ventuno ai cinquanta anni compiti.

Art. 4. Il Servizio della Guardia Nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati

a) gli Ecclesiastici

b) i Militari in attività permanente

c) i Consoli e Vice Consoli dei Governi esteri riconosciuti in Toscana

d) I Giudici ordinari di qualunque Tribunale

e) i Funzionari del Pubblico Ministero

f) i Ministri di Stato, i Governatori, i Prefetti, i Consiglieri di Governo e di Prefettura, e i Sotto-Prefetti

g) i Segretari dei Ministeri e del Consiglio di Stato

h) i Pretori Civili e Criminali e i loro Cancellieri, i Delegati di Governo e loro Coadiutori, i Pretori Civili, e generalmente tutti quelli che per il loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica

i) i Gonfalonieri nel territorio della respettiva Comunità, ed i Cancellieri Ministri del Censo

k) i Medici e Chirurghi condotti, gli Speziali addetti ai pubblici Spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica Spezieria

l) i Maestri di pubbliche Scuole giornaliere ove non abbiano un sostituto

m) le Guardie di finanza, quelle di sanità, e i Commessi di pubblica vigilanza

n) gl'impiegati nel Telegrafo e nelle Strade ferrate e gli addetti al Corpo dei Pompieri.

Art. 6. Il Servizio della Guardia Nazionale è personale: è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello previa per altro la necessaria permissione dell'Ufficiale Superiore locale in attuale comando.

Art. 6. La Guardia Nazionale avrà o l'Uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Ministro dell'Interno. Ciascuno individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l'Uniforme o il distintivo, e dovrà respettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di Servizio. L'armamento sarà fornito a carico dello Stato.

Art. 7. La Guardia Nazionale dipende dai Ministro dell'Interno: non potrà prendere le Armi e riunirsi senza l'ordine dell'Autorità Governativa locale.

Art. 8. La bandiera della Guardia sarà la nazionale: nella lista bianca avrà lo stemma della Comunità a cui appartiene.

Art. 9. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale saranno nominati dal Commissario Straordinario sulla proposizione del Ministro dell'Interno: i bassi Ufficiali dal Prefetto del respettivo Compartimento sulla proposizione del Gonfaloniere del Comune.

Art. 10. È vietato alla Guardia Nazionale fare indirizzi o petizioni, e deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 11. Il Ministro dell'Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia Nazionale ove non ubbidisca agli ordini delle Autorità locali, si immischi negli atti propri delle Autorità Governative, Municipali, Amministrative o Giudiciarie, ovvero si riunisse illegalmente, e deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Art. 12. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Deliberazione della Consulta di Governo sotto dì 14 *Luglio.*

Stamane la Consulta di Governo si è adunata. Il Ministero le ha fatto delle comunicazioni. Noi non abbiamo avuto il processo verbale; ma possiamo pubblicare un atto della più alta importanza, perchè dimostra che il Governo e la Consulta sono concordi a respingere in tutti i modi il massimo danno pubblico, cioè il ritorno della dominazione e della influenza austriaca.

La Consulta, udite le comunicazioni del Governo, persuasa che il ritorno della caduta Dinastia, come qualunque altro assetto che fosse contrario al sentimento nazionale, sarebbe incompatibile col mantenimento dell'ordine in Toscana, e getterebbe in Italia il seme di nuovi sconvolgimenti, opina che il Governo

1.° Faccia i più premurosi uffici presso S. M. l'imperatore dei Francesi, e si adoperi anche presso le altre grandi Potenze, perchè nel determinare le sorti di questa parte d'Italia si abbia riguardo alla libera manifestazione dei suoi legittimi voti.

2.° Perchè questi voti siano legalmente manifestati a suo tempo da un'Assemblea di Rappresentanti del Paese, ponga in esecuzione la Legge elettorale del 1848; e ordini frattanto la formazione delle Liste elettorali.

3.° Si rivolga a S. M. il Re Vittorio Emanuele perchè gli piaccia conservare il Protettorato della Toscana, anche dopo la conclusione della pace e fino all'ordinamento definitivo del Paese.

A dì 14 Luglio 1859.

Deliberato ad unanimità di voti nell'Adunanza di questo giorno.

Per il Presidente
Ubaldino Peruzzi Vice Presidente.

Il Segretario consultore
L. Galeotti.

Attivazione della Legge Elettorale del 3 Marzo 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tra i Pareri dati dalla Consulta al Governo avvi pur quello che debbasi attivare la Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 procedendo alla formazione immediata delle Liste Elettorali;

Considerando che tale Parere ha per iscopo di provvedere il Paese d'una Assemblea di Rappresentanti, la quale possa emettere un Voto legittimo sulla sorte definitiva della Toscana;

Considerando che le dichiarazioni fatte da S. M. l'Imperatore Napoleone III e quelle emesse nel Parlamento Inglese dai Ministri della Regina, assicurano che si terrà conto dei voti espressi nei modi legittimi dagl'Italiani;

Considerando che a questo solo provvedimento non si arresta il Governo, il quale ha inviato e invierà Rappresentanti alle Corti di Europa per far valere i bisogni e i diritti della Toscana;

Considerando che tutto ciò resterebbe inutile se non fosse religiosamente conservato l'ordine pubblico, poichè qualunque siasi perturbamento scemerebbe l'importanza del voto da emettersi, e ci toglierebbe l'assistenza, sia per parte del Re Vittorio Emanuele, il quale non mancherà di fare quanto potrà in favor nostro, sia per parte degli altri Potentati che non possono voler disgiungere l'assestamento dell'Italia dalla pace europea;

Decreta:

Art. 1. La Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 è applicata per la elezione dei Rappresentanti della Toscana che devono emettere il voto sopra la sorte futura dello Stato.

Art. 2 I Prefetti procederanno immediatamente a ordinare ai Gonfalonieri di formare senza ritardo le Liste Elettorali.

Art. 3. In successivo Decreto stabilirà tutto ciò che riguardi i termini e le norme per una sollecita formazione delle Liste Elettorali.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Dichiarazione sopra il Proclama di Napoleone III dopo la guerra.

(15 Luglio)

L'Imperatore Napoleone III annunzia nel suo proclama che l'Italia diverrà per la prima volta una nazione, e che la riunione della Lombardia al Piemonte crea alla Francia un potente alleato. Egli aggiunge che i governi rimasti estranei al movimento, o *richiamati ai loro possedimenti* comprenderanno la necessità di salutari riforme. Queste parole non possono riferirsi a ristorazioni imposte, ma a voti dei popoli che richiamino spontaneamente i Principi. Ipotesi che in Italia non si può prevedere possibile, ma che all'estero si ammette da quelli che ignorano le condizioni nostre, e che forse l'im-

peratore non poteva apertamente escludere senza suscitare i mali umori di una fazione pur troppo ancora potente. Apparterrà agli Italiani provare col senno e con la concordia che così fatte ristorazioni non sarebbero possibili se non fossero imposte da una forza tale che non fosse dato contrastarle: e quest'uso della forza sarebbe una violenza che non poteva cadere in animo all'Imperatore nell'atto che a consolare l'Italia dal dolore di vedere la Venezia lasciata sotto lo scettro austriaco, la assicura che per lei incominciano sorti migliori, e che diviene per la prima volta una nazione: nell'atto che al Piemonte salutato come alleato naturale della Francia assicura un incremento di potenza, sarebbe questa una derisione crudele se si condannasse ad essere spettatore di ristorazioni imposte a popoli che dichiararono di volersi unire con lui. Quella sinistra interpretazione delle parole dell'Imperatore ripugnerebbe alla solenne promessa fatta nel proclama di Milano, di assicurare l'espressione delle volontà popolari; ripugnerebbe alla dichiarazione fatta da Lord Russell che si terrebbe conto dei voti regolarmente espressi dai popoli italiani; ripugnerebbe al principio riconosciuto da tutta l'Europa, quando esplorò il voto degli abitatori dei Principati Danubiani. Durerebbe una condizione di cose che fu dichiarata incompatibile con la quiete d'Italia, e che la guerra combattuta da Vittorio Emanuele e da Napoleone III intese a distruggere per sempre: quella cioè che tenne finora una parte d'Italia sotto governi che non reggendo senza gli interventi stranieri, diedero continua occasione alle rivoluzioni.

Un esemplare d'ogni scritto stampato in Toscana dovrà consegnarsi alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, ed uno alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'Art. 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848, una copia d'ogni scritto stampato in Toscana deve, nel tempo e termine e sotto le comminazioni ivi stabilite, consegnarsi alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura;

Considerando che questa disposizione restò in gran parte senza effetto per non essere stato ordinato che la consegna di questa copia si facesse a chi per suo ufficio ha il mandato di fare eseguire la Legge;

Considerando che la Biblioteca Magliabechiana, che è la principale di Firenze, a differenza delle Biblioteche provinciali, serve non solo agli abitanti di Firenze, ma serve a tutta la Toscana, la cui gioventù da ogni provincia qui accorre per cagione di Studi e per il tirocinio necessario alla abilitazione in diverse professioni;

Considerando che deve riuscire aggravio ben lieve per gli Stampatori di tutta Toscana il consegnare, oltre la copia delle opere da essi pubblicate per la Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, una copia ancora per la Biblioteca Magliabechiana;

In correzione ed ampliazione dell'Art. 6 della Legge sulla stampa del 17 Maggio 1848;

Decreta:

Di ogni scritto stampato in Toscana sarà dovuta una copia alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura; ed altra copia sarà dovuta dalle Stamperie fuori della Capitale alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze. Ogni Stampatore dovrà fare la consegna di dette copie al Procuratore del Governo presso il Tribunale di Prima Istanza del Circondario, nel quale lo Stampatore risiede, entro dieci giorni da quello della pubblicazione. In caso di ritardo lo Stampatore soggiacerà ad una multa di Lire trenta per ciascuna copia non consegnata.

Non è fatta innovazione alcuna quanto ai Periodici, in ordine ai quali gli obblighi degli Stampatori rimangono quali sono per la Legge del 17 Maggio 1848.

I Ministri di Giustizia e Grazia e della Pubblica Istruzione sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Variazioni e disposizioni nella Legge Elettorale del 3 Marzo 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 15 Luglio corrente che ordina l'attivazione della Legge del 3 Marzo 1848;

Considerando che l'urgenza di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti obblighi ad abbreviare i termini assegnati dalla Legge del 3 Marzo 1848 per la formazione delle Liste Elettorali, ed a fare alcune variazioni e disposizioni volute dalle specialità del presente stato delle cose;

Decreta:

Art. 1. S'intende attivato con la Legge del 3 Marzo 1848 anco il Decreto del 26 Aprile dell'anno stesso.

Art. 2. Il Gonfaloniere che presiede il Collegio Elettorale ai termini dell'Art. 53 della precitata Legge del 3 Marzo esercita il diritto di Elettore nel Collegio stesso.

Art. 3. Entro otto giorni dal presente Decreto, i Gonfalonieri avranno formato le Liste Elettorali nei modi prescritti dall'Art. 14 all'Art. 20 della Legge predetta.

Art. 4. Il Possessore di beni stabili che potrà esercitare il diritto elettorale in un luogo diverso da quello della sua dimora, dovrà rimettere una dichiarazione in iscritto alla Cancelleria della Comunità ove intende dare il suo voto, ed un' altra simile alla Cancelleria della Comunità ove ha la sua dimora, entro sei giorni dal dì della pubblicazione del presente Decreto; resta fermo in ogni rimanente il disposto dell' Art. 12 della Legge Elettorale.

Art. 5. Le Liste appena compilate saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento, o al Sotto-Prefetto del respettivo Circondario nel termine di due giorni con le osservazioni dei respettivi Gonfalonieri.

Art. 6. Entro quattro giorni i Prefetti e Sotto-Prefetti procederanno alla generale revisione delle Liste a loro trasmesse ai termini dell' Art. 21 della detta Legge.

Art. 7. I Prefetti e Sotto-Prefetti compita tale revisione in detto termine, manderanno immediatamente le Liste purificate e corrette ai Gonfalonieri perchè esse siano affisse alla porta degli Uffizi Comunitativi, a norma e per gli effetti voluti dagli Art. 23 e 24 della Legge Elettorale.

Art. 8. Entro tre giorni dall' affissione delle Liste avrà diritto a ricorrere al Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura chiunque ne fosse stato escluso indebitamente, o inscritto inesattamente; e il Consiglio di Prefettura o di Sotto-Prefettura deciderà nel termine di tre giorni dalla presentazione del ricorso.

A quest' effetto speciale sarà formato in ogni Circondario di Sotto-Prefettura, un Consiglio

composto del Sotto-Prefetto, del Pretore, e del Delegato del luogo di residenza del Sotto-Prefetto.

Art. 9. Le Decisioni dei Consigli di Prefettura, o di Sotto-Prefettura saranno immediatamente affisse alla porta della Prefettura, o Sotto-Prefettura; e tale affissione terrà luogo di Notificazione.

Art. 10. I Giudizi del Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura sono appellabili al Tribunale di Prima Istanza del luogo ove risiedono i detti Consigli.

Art. 11. L'appello dovrà esser fatto dentro due giorni accompagnato dai documenti giustificativi e dovrà essere notificato dentro tre giorni tanto al Prefetto, o Sotto-Prefetto, quanto alla parte interessata.

Art. 12. La Sentenza del Tribunale di Prima Istanza terrà luogo di Biglietto personale per essere ammesso alla votazione, secondo l'Art. 47 della precitata Legge.

Art. 13. Due giorni dopo la spirazione del termine a pronunziare sui Ricorsi, il Prefetto, e Sotto-Prefetto invieranno ai respettivi Gonfalonieri la nota dei nomi da aggiungersi o correggersi nelle Liste Elettorali: dei quali nomi il Gonfaloniere formerà e affiggerà dentro due giorni una Lista supplementaria.

Art. 14. Gli Articoli della Legge Elettorale sono abrogati nelle parti in cui siano contrari al presente Decreto.

Art. 15. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici Luglio milleottocento-cinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare al Governatore di Livorno e ai Prefetti e Sotto-Prefetti, Delegati ec. sulla condizione politica della Toscana.

Gli inviati Toscani a Torino scrivono al Governo Toscano:

« Se la Toscana sa mantenersi nel suo buono
« e vero spirito italiano, è sempre padrona dei suoi
« destini; e disponendo di sè italianamente, gioverà
« immensamente al compimento dei destini d'Ita-
« lia. Ieri sera alle 5 Re Vittorio Emanuele, e
« l'Imperatore Napoleone fecero il loro ingresso in
« Torino ».

Dopo tale annunzio poche parole mi restano da aggiungere. Il paese si prepari a pronunziare dignitoso e fermo il suo voto italiano.

Il Governo ora come sempre si mostrerà quale i tempi ne chieggono; aprirà al voto nazionale del paese modi civili di manifestazione; combatterà il disordine d'onde venga, perchè il disordine è nemico d'ogni buon pensiero come di ogni deliberazione generosa e assennata, perchè il disordine disfà le forze attive d'un Popolo, e le muta in suo proprio vituperio. Conta che le autorità locali non faranno difetto alla fiducia del Governo.

Può pubblicare questo annunzio.

16 Luglio.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e Sotto-Prefetti sui fini della istituzione della Guardia Nazionale e suoi doveri.

Illustrissimo Signore.

Il Governo della Toscana per provvedere all'ordine pubblico ha preso una grave determinazione, rimettendo alle facoltà del Ministero dell' Interno di costituire la Guardia Nazionale ovunque stimasse necessario. Non che le popolazioni dello Stato abbiano dato motivo fin qui di serie apprensioni, ma pure si è riconosciuto prudente di non abbandonarsi ad una cieca fiducia, meglio essendo sempre prevenire il male, o prepararvisi con apparecchi opportuni che deplorarlo dopo che avvenne. Di più in questi momenti è di supremo interesse che la quiete pubblica sia mantenuta, perchè ove la Toscana pretendesse di statuire i suoi futuri destini in mezzo ai tumulti perderebbe ogni riputazione, ed i suoi voti non avrebbero alcun valore presso i potentati che avranno a deliberare sulla pace e sull' assetto d' Italia. Coll' intendimento adunque che la Toscana provvedendo a se stessa aiuti per quanto può il maggior bene d' Italia, si costituisce oggi la Guardia Nazionale.

Il fine che vuolsi raggiungere deve far manifesta alla S. V. la necessità della buona composizione di una Milizia, che acquista appunto la sua forza

dai suoi componenti. Il vero patriottismo di tutti coloro che hanno vagheggiato l'idea di un ordinamento nazionale che desse sodisfazione ai voti più legittimi è oggi messo alla prova; e se la Guardia Nazionale riuscirà quello che il Governo vuole, si sarà fatto molto per mostrarci degni di essere quello che vogliamo. Le condizioni generali della pace non è in poter nostro di mutarle; ma per tutto quello che riguarda le questioni secondarie che i potentati dovranno risolvere, c'è una parte che spetta a noi, e che noi dobbiamo compiere come si conviene a popolo civile, se non vogliamo che tutta Italia ci vituperi. La Toscana dovrà a se stessa le sorti che le toccheranno, perchè dobbiamo sperare che ai voti espressi con calma, con fermezza e con unanimità l'Europa non voglia resistere, interessata com'è a non rinnuovare i dolorosi periodi di turbamenti che sempre si deplorarono nello stato d'Italia.

L'ardore che la Toscana pose già nel partecipare alla guerra, ora deve porlo nel procurarsi tutto quel più che la pace può darle, limitando i desiderii al possibile, ma in questo mostrandosi decisa e concorde.

Quando la S. V. avrà fatto comprendere questi concetti ai cittadini chiamati a far parte della Guardia Nazionale, il Governo confida che tutti sentiranno quale alto dovere loro incomba, e quali amare conseguenze verrebbero dalla mancata tutela dell'ordine pubblico. Ai termini in che siamo, coloro che si adopreranno a mantenere la calma nelle città ad assicurare la libertà dell'espressione dei pubblici voti, saranno benemeriti della patria al pari di coloro che combatterono per lei.

Fidando nel suo zelo e nella sua saviezza per il buon impianto della Guardia Nazionale mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 16 Luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Città dove si dee costituire immediatamente la Guardia Nazionale.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la Legge del dì 14 Luglio corrente che dà facoltà al Ministro dell'Interno di ordinare la formazione della Guardia Nazionale dovunque lo giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica:

Ordina.

Art. 1. Sulle norme stabilite dalla citata Legge e dal Regolamento che determina i modi della sua esecuzione, la Guardia Nazionale sarà immediatamente costituita nelle seguenti città dello Stato:

Firenze	S. Sepolcro
Livorno	Pietrasanta
Pisa	Colle
Lucca	Portoferraio
Siena	Montepulciano
Pistoia	Orbetello
Prato	Modigliana
Arezzo	S. Miniato
Viareggio	Grosseto
Pescia	Montalcino
Volterra	Massa Marittima
Cortona	Camaiore.

Art. 2. Le Autorità politiche e municipali delle città designate provvederanno per la parte che spetta a ciascuna, alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li sedici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Regolamento per la Guardia Nazionale.

TITOLO I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia.

Art. 1. Appena il Ministro dell' Interno avrà riconosciuto la necessità, e prescritto che in una Città dello Stato debba essere ordinata la Guardia Nazionale, le Autorità Municipali dovranno immediatamente nominare una Deputazione incaricata della formazione dei Ruoli.

Art. 2. I Ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I Registri d' iscrizione saranno aperti nell' Uffizio Comunale a cura de' Gonfalonieri e con l' assistenza della Deputazione Municipale.

Art. 4. Compiuta l' iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gl' iscritti hanno le condizioni volute dalla Legge, e rimetterà all' Autorità Municipale i Registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di arruolamento saranno risoluti inappellabilmente dal Consiglio di Prefettura di Governo.

TITOLO II.

Ordinamento della Guardia Nazionale.

Art. 6. Appena saranno compiute le operazioni di arruolamento, e fatte dal Ministero dell' Interno

e dalle altre Autorità competenti le nomine ai gradi dello Stato Maggiore e minore, i Capi di Battaglione convocheranno i Capitani delle Compagnie e con essi stabiliranno la forza di ciascuna Compagnia, e compileranno i Registri dei cittadini che debbono comporla.

Art. 7. Nel distribuire gl'iscritti nelle Compagnie si avrà riguardo al domicilio abituale di ciascuno, procurando possibilmente che ogni Battaglione si componga dei cittadini di un Quartiere, ed ogni Compagnia di quelli di una o più contrade.

Art. 8. Ogni Battaglione avrà la sua Bandiera, e nel riceverla dal Capo Politico della Città i Militi presteranno il seguente giuramento: « *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa dell'indipendenza e integrità dello Stato, dell'ordine pubblico e delle proprietà* ».

Art. 9. La Bandiera si conserverà nel locale destinato allo Stato Maggiore del Battaglione, ove dovrà stare di permanenza una guardia comandata da un Sott'Uffiziale.

Art. 10. Ove siavi più di un Battaglione, la Guardia Nazionale avrà un Corpo di Guardia centrale o nel Palazzo Comunitativo, o in altro locale designato dalla Comunità.

Art. 11. Ove la Guardia Nazionale si comporrà di un solo Battaglione, il Maggiore ne sarà il Comandante; ove si comporrà di più Battaglioni, questi costituiranno una Legione che sarà comandata da un Colonnello o Tenente-Colonnello.

Art. 12. Ogni Battaglione non potrà comporsi di meno di quattro Compagnie; ogni Compagnia dovrà constare almeno di 80 militi, ma non più di 150.

Art. 13. Le Armi, che lo Stato fornirà alla Guardia Nazionale, saranno consegnate ad ogni Capo di Battaglione, e da questo ai singoli individui che ne rilasceranno ricevuta, e ne rimarranno mallevadori.

TITOLO III.

Del servizio della Guardia Nazionale.

Art. 14. La Guardia Nazionale presterà quel servizio, di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 15. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll' Autorità Militare nel modo meno gravoso per i militi cittadini; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze.

Art. 16. Se per mancanza di Milizie regolari la Guardia Nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comandante locale della Piazza.

Art. 17. Ogni Milite della Guardia non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Capo del Battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 18. Per ordine del servizio, i Sergenti Maggiori faranno di mano in mano le note dei Militi comandati, ed il Capitano le firmerà procurando che il servizio venga repartito regolarmente sopra tutti i Militi della Compagnia.

TITOLO IV.

Dell' Amministrazione della Guardia Nazionale.

Art. 19. Le spese ordinarie della Guardia sono a carico delle Comunità, le straordinarie a carico dello Stato.

Art. 20. Le spese ordinarie son quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi, e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendi agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali ed altri indicati nella qui unita Tabella, che prestano un servizio continuato.

Art. 21. Per regolare queste spese ogni Battaglione avrà un Consiglio di Amministrazione composto del Comandante il Battaglione, di due Capitani, un Sergente ed un Caporale nominati dalla Autorità Municipale.

Art. 22. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il Prospetto all' Autorità Comunale.

Art. 23. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio di Amministrazione, dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette; e non saranno refettibili senza la sua approvazione.

TITOLO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 24. Le mancanze al servizio nei Corpi di Guardia possono esser punite disciplinarmente dall'Ufficiale che comanda la Guardia.

Art. 25. Le pene che può irrogare l'Ufficiale sono:

1.° Una fazione fuori di turno a chi manca all'appello, o si assenta dal posto senza permesso.

2.° La detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d'insubordinazione, d'ingiurie.

Nei casi più gravi l'Ufficiale farà il rapporto al Capo di Battaglione perchè il colpevole sia inviato al Consiglio di disciplina.

Art. 26. I Capi di Battaglione potranno punire gli Uffiziali pagati ad essi soggetti cogli arresti semplici da uno a due giorni.

Art. 27. I Tamburi potranno esser puniti dai Capitani Comandanti le Compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di Battaglione fino ad otto.

Art. 28. Il Consiglio di Disciplina potrà irrogare le seguenti pene:

1.° l'arresto non maggiore di tre giorni;
2.° l'ammonizione pubblicata agli ordini;
3.° la prigione non maggiore di tre giorni;
4.° la privazione del grado.

Art. 29. Coll'arresto sarà punito l'Uffiziale o Sotto-Uffiziale che essendo in servizio si sarà reso colpevole:

1.° di disobbedienza e di insubordinazione;

2.° d'insulti e di mancanza di rispetto verso Uffiziali ad esso superiori;

3.° di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;

4.° di abuso di autorità;

5.° di infrazione agli ordini del servizio.

Art. 30. Coll'ammonizione pubblicata agli ordini sarà punito l'Ufficiale che in servizio o vestendo l'uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all'onore della Guardia Nazionale.

Art. 31. Colla prigione sarà punito ogni Sotto-Uffiziale o Guardia Nazionale colpevole:

1.° di aver ricusato un servizio comandato;

2.° di aver disobbedito alla consegna;

3.° di aver abbandonato il posto prima di esser rilevato.

Art. 32. Colla privazione del grado saranno puniti gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 33. Ogni Capo di Corpo, di Posto, di Distaccamento, il quale ricuserà di obbedire alla richiesta delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia Nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla Legge, sarà tradotto avanti il Tribunale Ordinario che potrà irrogare la carcere da un mese ad un anno congiunta con la destituzione dal grado.

TITOLO VI.

Dei Consigli di Disciplina.

Art. 34. Ogni battaglione avrà un Consiglio di Disciplina composto di sette giudici, cioè:

Del capo di Battaglione che eserciterà l'ufficio di Presidente,

Di un Capitano,

Di un Tenente,

Di un Sotto-Tenente,

Di un Sergente,

Di un Caporale,

Di un Comune.

Art. 35. Se il prevenuto sarà un Ufficiale, si aggiungeranno ai sette giudici due Ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Art. 36. Le nomine dei componenti il consiglio di Disciplina si faranno dall'Autorità Politica sulle proposte del Capo di Battaglione.

Art. 37. In ogni Consiglio di Disciplina il Capitano farà l'ufficio di Relatore, il Sotto-Tenente di Segretario, i quali non avranno voto.

Art. 38. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al Capitano relatore le querele, i rapporti, i processi verbali, che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 39. I prevenuti dovranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 40. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto, e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza che sarà inappellabile, salvo ricorso in Cassazione.

Art. 41. Le sentenze dei Consigli di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle Sentenze dei Tribunali Ordinari.

TITOLO VII.

Dell' Uniforme e dei distintivi dei gradi.

Art. 42. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestiranno l'uniforme seguente:

Tunica di panno turchino a due petti con colletto e paramani a punta scarlatti, e con bottoni di metallo bianco;

Pantaloni turchini con striscia scarlatta;

Berretto alla foggia piemontese, ombreggiato da un pennacchietto a salice piangente, pure di color turchino;

Sciabola uguale a quella degli Uffiziali di Fanteria, con cinturone in tessuto d'argento screziato in rosso.

Art. 43. I Sott' Uffiziali, e Tamburini e Militi vestiranno il berretto militare ed una blouse di tela (traliccio turchino bianco).

Art. 44. I distintivi per gli Uffiziali consisteranno negli spallini di argento, in galloni al berretto, e nella dragona a foggia piemontese.

Art. 45. I Sott' Uffiziali e Caporali si distingueranno, secondo il respettivo loro grado, dai galloni

sovrapposti alle maniche delle blouses, ma i berretti loro saranno in tutto uguali a quelli dei Militi.

Art. 46. A più precisa norma della foggia dell' uniforme e dei distintivi, il Ministero dell' Interno manderà i figurini dove occorre.

TABELLA *delle Paghe assegnate agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali ed altri che prestano un servizio continuo.*

GRADI	PAGA MENSUALE			
Aiutanti Maggiori di Legione . . *Lire*	120	—	—	
Aiutanti Maggiori di Battaglione . . »	90	—	—	
Aiutanti Sotto-Uffiziali. . . . . »	60	—	—	Avranno inoltre il vestiario a carico della Comune.
Tamburi Maggiori. »	45	—	—	
Tamburi . . . . »	30	—	—	

Firenze, li 16 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Circolare alle Autorità Governative per agevolare e sollecitare l' Elezioni.

Illustrissimo Signore

Importando grandemente al Governo di facilitare il concorso degli Elettori alle elezioni, ingiunge alla S. V. a proporre senza indugio quelle divisioni dei Collegi Elettorali del suo Compartimento in Sezioni di Collegio, che dopo i concerti presi con le Autorità Comunali saranno reputate più convenienti. Perchè poi tutte le osservazioni prescritte dalla Legge sieno compiute nei termini stabiliti, la S. V. è autorizzata a valersi di tutti i mezzi necessari senza bisogno di altra preventiva domanda.

Il Governo confida nella S. V. per essere secondato nelle sue intenzioni a questo proposito. Ella comprenderà quale atto saranno chiamati a compiere gli Elettori, e da questo potrà rilevare quanto importi che le cose siano condotte con sollecitudine e insieme con perfetta legalità. Ella adunque risponderà compiutamente alle esigenze del momento, se varrà a condurre le Elezioni nei termini stabiliti ed in mezzo alla calma che sola può fare autorevoli.

Tenga informato questo Ministero del procedimento delle operazioni preparatorie delle Elezioni nel suo Compartimento, e non esiti a prendere quei provvedimenti d'urgenza che valgano ad abbreviare le difficoltà e a togliere di mezzo gli ostacoli.

Mi pregio di segnarmi con ossequio

Di VS. Illustrissima

Lì 17 Luglio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Forza legislativa data al Regolamento per la Guardia Nazionale, quanto alla giurisdizione e alle pene.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Saranno come stabilite in via legislativa a tutti gli effetti le giurisdizioni e le pene determinate nel Regolamento per la Guardia Nazionale emanato dal Ministero dell'Interno sotto dì 16 Luglio.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Abolizione della tassa sui macelli e sui cani de' contadini.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Finanza dallo Stato non può esser sostenuta con Tasse che nuocciono alla libertà del Commercio e alla sicurezza delle proprietà,

Decreta:

Art. 1. La Tassa dei Macelli è abolita al termine del presente anno.

Art. 2. La Tassa sui Cani dei Contadini è immediatamente abolita.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno nella parte che lo riguarda.

Dato li diciannove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

tre la calma ed un'ammirabile concordia regnavano in Toscana. Che uu Paese condotto dalla forza delle cose in una condizione anormale faccia ogni sforzo per uscirne, e per determinare finchè lo può le sue sorti, è atto naturale e di molto senno, e del pari è atto di grande senno politico il ricorrere per la espressione dei voti pubblici a quell'unica Rappresentanza che il Paese possiede. Se per altro il Governo della Toscana non si oppose a che si consultassero i Municipj, vegliò con fermezza onde nessuna violenza turbasse le loro deliberazioni le quali qualunque fossero, prescrisse che a lui solo venissero trasmesse nelle forme ordinarie. E questo si operò.

Queste deliberazioni sono oggi riunite presso il Ministero dell' Interno, ed io mi faccio un dovere di accompagnarle all' E. V. perchè siano poste sotto gli occhi di S. M. il Re Vittorio Emanuele. Da esse rileverà l' E. V. con quale unanime suffragio e con quanta eloquenza di affetto i Municipj Toscani abbiano espresso il voto di vedere il nostro Paese riunito a quell' Italia che sotto lo Scettro Nazionale dei Reali di Savoia si sarebbe potuto costituire dopo la Guerra. Le splendide vittorie delle Armi Italo-Franche, le promesse magnanime dell' Imperatore Napoleone affidavano i Toscani ad esprimere questi voti; i quali a mio avviso conservano anch' oggi tutto il loro valore, ed uniti agli altri più solenni che emetterà tra breve l' assemblea dei rappresentanti, possono essere di gran momento per definire le condizioni della pace, lasciate in sospeso nei preliminari già sottoscritti.

Ad accrescere autorità a queste manifestazioni dell'opinione pubblica toscana durante la Guerra, due

cose mi restano a far rilevare all'E. V. La prima è che le Deliberazioni Municipali che Le accompagno furono emesse da quelle Rappresentanze stesse, le quali sotto la influenza del passato Governo uscirono dalle borse, o furono scelte da Lui. La seconda è che nessuna violenza, anzi nessun Atto meno che onesto fu adoperato per ottenerle. Era preciso dovere del mio Ministero di tutelare la libertà dei Municipi nell'aderire o nel rifiutarsi alle proposte deliberazioni, ed asserisco solennemente all'E. V. che nessun rapporto e reclamo mi è giunto sia per parte delle Rappresentanze Comunali, sia per parte delle Autorità Governative locali, sia per parte dei privati, che mi possa far minimamente dubitare della sincerità dei voti. L'opinione pubblica si è pronunziata univoca, ed i Municipi se ne sono fatti interpetri; se questa è coartazione, ògni Assemblea che delibera in consuonanza colla nazione si potrà dire che deliberi sotto una pressione esteriore. Inoltre V. E. rileverà dalla stessa enumerazione dei voti singolari nelle deliberazioni non unanimi che fu libero ciascuno di votare in senso favorevole o contrario senza che niuno gli chiedesse ragione del suo voto. E ciò tanto nelle maggiori città dello Stato come nei più umili villaggi.

Le Deliberazioni trasmesse fino al giorno d'oggi a questo Ministero e che mi onoro di accompagnare a V. E. appartengono a N.° 141 Comunità tra cui si comprende la Città di Firenze, Livorno e le altre più cospicue Città della Toscana: sono state pronunziate tali deliberazioni con N.° 809 voti affermativi e N.° 15 voti negativi e rappresentano il voto e gl'interessi di N.° 1,135,863 abitanti.

L'aspettativa dell'Assemblea speciale, la cui elezione si sta apparecchiando, e il riguardo di non invaderne il campo, tratterrà, forse, dal pronunciarsi quelle Rappresentanze Comunali che fin qui non emisero il voto; ma io sono certo che ove lo facessero, le loro Deliberazioni compirebbero l'opera delle prime, e la Toscana sarebbesi pronunziata alla unanimità.

Tutte queste cose vado lieto di poter riferire all'E. V. perchè son persuaso che varranno ad avvalorare anche questa prima manifestazione dell'animo dei Toscani, la quale quando sarà confermata in modo anco più regolare e solenne dall'Assemblea Nazionale che sta per convocarsi, non posso dubitare che non sia presa in seria considerazione dai Potentati che dovranno definire l'ordinamento di Italia.

Ho l'onore di professarmi con distinta considerazione ed ossequio

Dell'E. V.

Dal Ministero dell'Interno
Li 23 Luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e al Governatore di Livorno sulle intenzioni del Governo nell' istituire la Guardia Nazionale.

Illustrissimo Signore,

Importa moltissimo al Ministero dell' Interno che tanto le Autorità politiche quanto l'universale dei Cittadini sappiano le intenzioni vere che ebbe il Governo nell' istituire la Guardia Nazionale, ed agiscano di concerto in piena conformità di esse.

Nelle condizioni in cui si trova oggi la Toscana, è di supremo interesse che sia mantenuta la quiete pubblica, perchè a questo solo patto può avere un valore la solenne manifestazione dei voti del paese sopra i suoi futuri destini. Per provvedere a questa necessità, il Governo pensò che non vi era miglior consiglio di quello di porre la tutela dell'ordine in mano agli stessi Cittadini, ovunque se ne fosse riconosciuto il bisogno.

E fu in questo concetto che il Ministro dell' Interno ebbe facoltà d' istituire la Guardia Nazionale ove meglio avesse creduto; perchè mentre la Guardia stessa può rendere grandi servigj, date certe condizioni di luoghi e di fatti, estesa in un tratto a tutto lo Stato, oltre all'essere di soverchio aggravio alle Amministrazioni Comunali, c'era pericolo che riuscisse al fine opposto a quello che volevasi raggiungere, come un'esperienza non lontana deve averci ormai dimostrato.

Io dunque per questa parte son risoluto di valermi delle facoltà concessemi dalla Legge, e di istituire la Guardia Nazionale dove la crederò utile, senza lasciarmi vincere da istanze e premure locali, che spesso non muovono da altro che da vanità municipali velate coll'apparenza del pubblico interesse.

Sulla composizione della Guardia Nazionale mi occorre inoltre di spiegare chiaramente il concetto del Governo. La Legge impone il dovere della Guardia soltanto a certe categorie di Cittadini. Con questo la Legge non ha inteso di fare esclusioni odiose, ma soltanto d'imporre un onere a quelli che lo potevano sopportare senza grande sacrifizio dei loro interessi. Tutti quei Cittadini che vivono colle mercedi del lavoro quotidiano, non potrebbero assumere il servizio della Guardia Nazionale senza esporre se stessi e le loro famiglie a dure privazioni, che la patria non può esigere da loro altro che in casi di estrema necessità. Ed ove mai a questo si venisse, sarà mia cura di ordinare una Guardia Nazionale di riserva, la quale si comporrebbe di tutti i Cittadini che possono dar prova di loro probità, senza altra condizione. Non si apprenda adunque per esclusione odiosa ciò che mosse anzi da un ragionevole riguardo. Il Governo presente che si fonda sul consenso dei Cittadini, non solo non ha ragione di diffidare di alcuna classe di essi, ma chiede anzi il concorso leale di tutti, ed è sua forza e sua ambizione l'ottenerlo.

Questi sono i concetti che la S. V. vorrà fare intendere ai suoi Amministrati sia per distruggere maliziose insinuazioni sparse per turbare la nostra

concordia, sia per sconsigliare domande intempestive, alle quali dovrei rispondere con un rifiuto, tutte le volte che non le credessi sostenute da gravi motivi di pubblico interesse. Ed in questi casi, se la S. V. mi terrà informato di tutto, i miei provvedimenti non aspetteranno di sicuro le domande, ma sapranno prevenirle.

Mi pregio frattanto di confermarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Li 23 Luglio 1859.

Dev.^mo Servitore
B. Ricasoli.

Numero de' Rappresentanti della Toscana all' Assemblea raddoppiato, e altre modificazioni alla Legge Elettorale del 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Toscani sieno nella suprema necessità di deliberare sul definitivo assetto politico della Toscana;

Considerando che l'Assemblea convocata a questo solo oggetto non esprimerebbe abbastanza i legittimi voti del Paese quando fosse composta di

Rappresentanti nel numero stabilito dalla Legge Elettorale del 3 Marzo 1848, la quale serve di base legale alle imminenti elezioni;

Considerando che un'altra ragione di crescere il numero dei Rappresentanti emerge da ciò, che una sola è l'Assemblea che deve pronunziare un atto così solenne;

Considerando che raddoppiando il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Legge Elettorale si viene a comporre un'Assemblea proporzionata alla estrema importanza del suo mandato popolare, e sufficiente a dare le guarentigie che nei casi ordinarj vengono da un Parlamento diviso in due camere;

Considerando che oltre a questo importante aumento di Rappresentanti occorreva ancora di portare altre modificazioni alla Legge Elettorale,

Decreta:

Art. 1. I Rappresentanti della Toscana verranno eletti per distretti o per sezioni collegiali nei modi che saranno indicati in appresso.

Art. 2. Ogni Collegio di elettori nomina due rappresentanti.

Art. 3. È tenuta ferma la divisione della Toscana agli effetti elettorali in distretti, e sezioni di distretto, nel modo tracciato nella tavola inserita nell'Articolo 2.° della Legge Elettorale.

Art. 4. A cura del Gonfaloniere della Comunità che dà il nome al Collegio elettorale, dovrà destinarsi un locale posto nel circondario della Co-

munità stessa, ove gli Elettori si recheranno a rendere il voto.

Nelle Comunità urbane ove più sono i collegi elettorali, il Gonfaloniere destinerà i locali per le adunanze di ciascun Collegio.

Art. 5. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente in un collegio solo.

Art. 6. Il Gonfaloniere del capoluogo del Collegio presiede questo, assistito da due Priori o in mancanza loro da due Consiglieri municipali i più anziani di ufficio.

Art. 7. Un Notaro nominato dal Gonfaloniere o in sua vece il suo Segretario disimpegna le funzioni di Segretario del Collegio elettorale, e tiene il processo verbale.

Art. 8. Nelle città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, e componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno de'Priori o Consiglieri municipali per ordine di anzianità di ufficio.

Art. 9. I Priori o Consiglieri municipali che assistono in ogni Collegio il Gonfaloniere, disimpegneranno gli ufficj di squittinatori.

Art. 10. Nel giorno stabilito per l'elezione dei Deputati i locali destinati alla votazione saranno aperti alle ore sei del mattino. Vi si troveranno presenti il Presidente del Collegio con gli altri componenti il Seggio e col Segretario.

Art. 11. Niuno avrà accesso nei luoghi destinati alla votazione, se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere del capoluogo del Collegio.

Potrà però esservi ammesso chi si presenta munito di una Sentenza dei Tribunali di Prima Istanza che lo dichiari far parte del Collegio.

Art. 12. Nei luoghi delle adunanze del Collegio saranno affisse le liste elettorali di tutti i collegj del distretto, non che le leggi e i decreti elettorali.

Art. 13. Il banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli elettori vi possono circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio.

Art. 14. Prossima al banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori a vista del seggio scriveranno il loro suffragio.

Art. 15. Sul banco della presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

Art. 16. Ogni Elettore, appena comparso, si presenterà al seggio della presidenza, vi deporra il suo biglietto d'ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale scriverà i nomi di due cittadini a cui intende di conferire il mandato di Rappresentante all'Assemblea Toscana.

Quando l'Elettore sia illitterato farà scrivere segretamente la sua scheda da una persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata.

Art. 17. I Rappresentanti possono essere scelti tra gli Elettori nei diversi collegj del distretto a cui l'Elettore appartiene, purchè abbiano compiuto l'età di anni 30, oppure tra quelli che sebbene non iscritti nelle liste elettorali del distretto hanno nel

distretto una rendita imponibile non minore di lire 150, purchè siano Toscani, di età non inferiore ad anni 30, e non abbiano riportato condanne per delitti non politici a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza.

Art. 18. Il Segretario avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà in fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

Art. 19. Dopo che l'Elettore avrà dato il suo voto, se vuol partire, il Presidente gli restituirà il biglietto d'ingresso, avvertendolo di ripresentarsi al Collegio la mattina immediatamente successiva per tornare a votare, nel caso che dalla prima votazione non si avessero elezioni.

Art. 20. Due almeno dei membri componenti il seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

Art. 21. Alle otto pomeridiane il presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del loro numero accertato sarà fatta menzione nel processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

Art. 22. Aperta l'urna contenente le schede raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

Art. 23. Il seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 24. Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

Art. 25. Uno degli squittinatori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscon-

trate e aperte le passerà al Presidente che ne farà lettura a voce alta.

Art. 26. Il seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi due: non conterà le schede in bianco, non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l'individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel processo verbale.

Art. 27. Uno degli squittinatori ed il Segretario tengono nota dello spoglio dello squittinio.

Art. 28. Finito lo spoglio delle schede il Presidente le farà abbruciare, e renderà noto a quelli che sono presenti il resultato dello squittinio. Quindi dichiarerà se vi sia stata o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Art. 29. Quando sia concorso a dare il voto il terzo almeno degli elettori, sarà eletto quegli che riunirà la metà più uno dei voti dati.

Art. 30. Se nel primo giorno non si ebbero elezioni, e fu eletto un solo Rappresentante, il Presidente pronunzierà i nomi dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per esser proposti allo squittinio nel giorno successivo.

Art. 31. Se l'elezione non ebbe il suo effetto per ambedue i Rappresentanti da eleggersi, i candidati da proporsi al secondo squittinio saranno i quattro che ottennero maggior numero di voti nel primo giorno. Se rimarrà ad eleggersi un solo Rappresentante, i candidati saranno i due che ottennero maggior numero di voti. I suffragj degli elettori nel primo caso non potranno esser dati che a

due dei quattro candidati come sopra indicati, nel secondo, non potranno esser dati che all'uno dei due.

Art. 32. La elezione in questo secondo squittinio sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 33. Se vi sarà parità di voti tra coloro che ne ottennero il maggior numero nel primo squittinio, ancorchè sieno più di quattro o respettivamente più di due, potranno esser tutti proposti al secondo squittinio. Anco in questo caso l'elezione sarà fatta alla semplice maggiorità di voti.

Art. 34. Se il resultato del secondo squittinio porterà parità di voti tra due o più candidati la sorte deciderà.

Art. 35. Il secondo squittinio procederà colle medesime norme indicate per il primo. Il Presidente del Collegio, pubblicato il resultato dell'elezione, dichiarerà chiuso il Collegio elettorale, e rimetterà alle Prefetture e Sotto Prefetture i processi verbali delle Adunanze e tutte le carte relative alle eseguite operazioni elettorali.

Art. 36. Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'Adunanza.

Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'Adunanza, e di tutto verrà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 37. Gli articoli 85, 86, 87 e 88 della Legge elettorale sono mantenuti in pieno vigore.

Art. 38. In modificazione degli Articoli 89 e 90 della Legge elettorale, il Ministro dell'Interno avrà cura di tutelare come sarà conveniente la piena libertà dei Collegj elettorali, e l'ordine pubblico.

Art. 39. L'Assemblea dei Rappresentanti è la sola autorità competente per decidere sulla validità delle elezioni e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.

Art. 40. I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori, Delegati e i loro dipendenti in uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitato le loro funzioni dentro l'anno.

Art. 41. Sono mantenuti in vigore gli Articoli 96 e 97 della Legge elettorale, salvo che alla pena della detenzione nella Fortezza di Volterra di uno a tre anni minacciata nell'Art. 96 è sostituita la pena della Casa di forza da uno a due anni.

Art. 42. Sono eligibili all'Assemblea dei Rappresentanti quelli che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori, e quelli che presentemente sono Consultori di Governo.

Art. 43. L'Articolo 93 della Legge elettorale è abolito.

Art. 44. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventiquattro Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento sanitario approvato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del dì 30 Giugno 1859 col quale venne prescritta in Toscana l'osservanza della Convenzione Sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 Febbrajo 1852;

Visto l'Articolo 23 del citato Decreto, il quale dispone che « *nella esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo* »;

Considerando come un tale Regolamento compilato dalla Commissione istituita con Decreto del primo Luglio corrente, risponde pienamente ai principii stabiliti dalla Convenzione Sanitaria internazionale, e contenga tutte le disposizioni necessarie ad aiutare la sua esecuzione,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento Sanitario approvato dal Ministro dell'Interno avrà forza di Legge dal dì primo Agosto prossimo avvenire e dovrà essere unica norma per gli Impiegati addetti alla Sanità Marittima.

Art. 2. Col quadro normale degli Impiegati che dovranno essere addetti alla Sanità Marittima e degli stipendi a ciascuno di essi attributi, è approvata la Tariffa degli onorari, mercedi, e indennità che dovranno corrispondersi agli Impiegati e

Guardie di Sanità nei casi designati dal Regolamento, del quale fanno parte integrale così la Tariffa come il quadro normale.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi, Stabilimenti Militari, e Comandi di Piazza sul servizio del portalettere militare.

Il Ministero della Guerra richiama in pieno vigore quanto, sul servizio dei porta lettere, è prescritto con l'Art. 156 del Regolamento di Disciplina Militare.

In conseguenza i Militari di bassa forza non dovranno andare a chiedere agli Uffizj Postali le loro lettere, ma queste saranno loro consegnate a cura dei Sergenti porta lettere dei Corpi, e dei Sergenti Maggiori delle Compagnie respettive.

Coloro i quali avessero da ritirare lettere con danaro dovranno presentarsi all'Uffizio Postale accompagnati dal Sott'Uffiziale porta lettere, il quale

sottoscriverà insieme con essi le relative ricevute; e laddove fossero illetterati faranno sulla riconoscenza il segno di Croce, ed il Sott'Uffiziale firmerà con dichiarazione.

Firenze, 26 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO.

Emissione seconda delle Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando l'esperienza aver provato, che le Cedole Comunali pel sicuro impiego dei capitali senza soverchio aggravio della Finanza, e per il servigio che prestano alla circolazione dei valori han tanto incontrato l'aggradimento dei capitalisti, che la prima emissione delle medesime non è bastata a soddisfare tutte le domande;

Considerando che per provvedere nelle attuali condizioni della Toscana alle spese più urgenti, sia sempre preferibile fare una seconda emissione di Cedole Comunali, anzichè gravare di nuove imposizioni il paese;

Considerando che è vantaggio render più semplice e più sollecita la formazione materiale delle Cedole, quante volte la garanzia resti la stessa;

Visto il Decreto del dì 9 del decorso Giugno che determinava in L. 6,300,000 la Tassa prediale del 1860;

Visto l'altro Decreto dello stesso giorno che autorizza la emissione delle Cedole Comunali per L. 6,000,000, delle quali L. 3,000,000 sono a conto della Tassa prediale del secondo semestre del 1859, e L. 3,000,000 a conto della Tassa del primo semestre del 1860;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate a fare una seconda emissione di Cedole Comunali per la somma totale di Lire Tre Milioni dalle stesse Comunità dovute a conto del secondo semestre del 1860.

Art. 2. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto, saranno di tre Categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote di tassa prediale nella Depositeria.

Art. 3. Il pagamento delle Cedole di ciascuna Categoria sarà fatto dalla Depositeria in Capitale e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre, al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili

Categoria 1.ª al dì 30 Settembre 1860.
» 2.ª » 30 Novembre 1860.
» 3.ª » 31 Gennaio 1861.

Art. 4. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di L. 500 e di L. 1000, divise nel seguente modo:

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1000. —	1000	L. 1,000,000
» » 500. —	4000	» 2,000,000
	N.° 5000	L. 3,000,000

Art. 5. Per facilitare la formazione delle Cedole Comunali di questa seconda emissione, ogni Comunità autorizzerà il Camarlingo della Comunità di Firenze a sottoscrivere invece del proprio.

Art. 6. Tutte le altre disposizioni e tutte le garanzie, condizioni e vantaggi stabiliti a favore delle Cedole Comunali emesse col Decreto del dì 9 del decorso Giugno s'intendono applicabili alle Cedole Comunali emesse in forza del presente Decreto.

Art. 7. I Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e dell'Interno sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventisette Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Impronta del nuovo fiorino d'argento.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la moneta deve avere l'impronta corrispondente alla condizione politica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Fiorino d'argento avrà da un lato l'impronta del Giglio Fiorentino con intorno l'indicazione del nome e del valore della moneta, e dell'anno in cui è coniata, come per il passato. Nell'altro lato avrà nel centro l'impronta di un Leone colla bandiera italiana e la leggenda intorno « *Governo della Toscana* ».

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventisette Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare ai Prefetti sulla importanza delle Elezioni dei Rappresentanti all' Assemblea.

Illustrissimo Signore,

Il tempo delle elezioni si avvicina ed il Governo sente troppo la necessità che esse riescano l'espressione piena e sincera della pubblica opinione, per rimanersi dal raccomandare alla S. V. di darsi ogni impegno perchè il concorso degli elettori sia quale è richiesto dall' importanza del suffragio che dovranno emettere. Il Governo vuol lasciare intiera ai Cittadini la libertà nella scelta dei loro Rappresentanti, ma crede suo dovere l'ammonirli sulla gravità del mandato che sarà da essi conferito agli eletti. Si tratta di far manifesti all' Europa i voti della Toscana sopra i suoi futuri destini, si tratta di far conoscere all' Italia quanto e come i Toscani vogliono essere Italiani. Qualunque sia per essere il valore che si darà a questi voti, è però certo che la loro autorità sarà tanto maggiore, quanto più spontanei e numerosi concorreranno gli elettori ai Collegi elettorali. È questo un dovere civile che ognuno deve sodisfare secondo la sua coscienza, perchè da queste elezioni è interesse di tutti che esca veramente la voce del paese, e non la parola di un partito. Non è un Ministero che interroga gli elettori per sapere se possiede la loro fiducia; ma è la patria che chiede il suffragio dei cittadini per recarlo là dove si libreranno le sorti dei vincitori e dei vinti, e si darà assetto alle cose d' Italia. Felicitiamoci di esser ve-

nuti a tempi in cui questi voti sono possibili ed hanno speranza di essere esauditi. Nel 1815 le parti furon fatte senza questi consulti di popoli; se oggi i popoli mal rispondessero all'invito, e non sapessero esprimere con tranquilla fermezza i desiderj loro, sarebbero colpevoli ancorchè a quei desiderj non si volesse far ragione, contro ogni nostra aspettativa.

La S. V. ponga ogni studio per far comprendere questi concetti ai suoi amministrati, e col mezzo dei Gonfalonieri ecciti gli elettori a concorrere numerosi alle elezioni e ad intendersi fra loro sulla scelta dei Rappresentanti per impedire la dispersione dei suffragi.

Per assicurar poi la libertà delle elezioni con quell'unica forza pubblica che tutela senza sospetto, la S. V. procurerà che per il giorno in cui saranno convocati i Collegi la Guardia nazionale sia in grado di prestare il servizio nelle sale delle elezioni, affrettando per quanto è possibile il suo ordinamento nelle Città ove fu istituita.

Fidando che la S. V. voglia tenermi informato di tutto quello che si riferisce a queste elezioni, le quali sono ora il primo pensiero del Governo, mi pregio di professarmi con tutto l'ossequio

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 27 Luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Disposizioni giudiciarie sui ricorsi elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il ricorso contro le radiazioni dalle Liste elettorali eseguite dai Prefetti o Sotto-Prefetti a norma dell'Art. 2 del Decreto del 22 Luglio corrente dovrà interporsi dagl'interessati avanti i Tribunali di Prima Istanza del luogo di residenza della Prefettura o Sotto-Prefettura entro il due Agosto prossimo.

Art. 2. I Tribunali di Prima Istanza decideranno inappellabilmente sui medesimi entro il cinque d'Agosto osservati i modi e le forme prescritte dall'Art. 42 della Legge del 3 Marzo 1848.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Iscrizione degli impiegati nelle liste elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Tutti i pubblici impiegati i quali pagano una tassa personale o di famiglia non inferiore alle lire dieci hanno diritto ad esser iscritti nelle Liste elettorali del luogo ove dimorano per ragione d'impiego, qualunque sia il tempo in cui si trovano in detto luogo.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Esonero della gioventù pistoiese dalla tassa pel Liceo Forteguerri.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista l'istanza avanzata dal signor Giuseppe Forteguerri nella qualità di Cittadino pistoiese e di discendente dal Cardinale Niccolò Forteguerri;

Vista l'istanza presentata dal Municipio di Pistoia per l'organo del suo Gonfaloniere;

Considerando che in ordine alla donazione del Cardinale Niccolò Forteguerri ed agli obblighi assunti dal Comune di Pistoia fino dall'anno 1473 la Gioventù pistoiese ha sempre goduto del benefizio di una pubblica istruzione gratuita ed ha il diritto di essere reintegrata e mantenuta in simile godimento;

Considerando che le rendite del Patrimonio donate dal Cardinale Forteguerri per la fondazione della *Sapienza* in Pistoia, quando vengano tutte erogate secondo la volontà del Pio Fondatore, e non distratte in altri usi, sono sufficienti a cuoprire non solo le spese necessarie per il Liceo Forteguerri, ma ancora quelle occorrenti per il Ginnasio e le altre Scuole minori istituite in Pistoia;

Considerando che venendo a cessare nei Giovani pistoiesi l'obbligo del pagamento di Tasse annuali per l'ammissione al Liceo Forteguerri, la Depositeria dello Stato non deve altrimenti corrispondere somma alcuna per il mantenimento del Liceo suddetto;

Decreta:

Art. 1. La Gioventù pistoiese è reintegrata nel godimento della pubblica istruzione gratuita.

Art. 2. Cessa perciò nei Giovani pistoiesi l'obbligo di corrispondere delle Tasse per l'ammissione dei medesimi al Liceo Forteguerri e nella Depositeria dello Stato l'obbligo di prestare Lire quattromila trecento sessanta all'anno per il mantenimento di quel Liceo.

Art. 3. Le Leggi de' 30 Giugno 1852 e 10 Ottobre 1856 sono abolite riguardo al Liceo Forteguerri.

Art. 4. I Ministri dell'Istruzione pubblica, dell'Interno e delle Finanze ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia ai Presidenti e Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istanza sulle questioni elettorali.

Illustrissimo Signore,

Il Decreto governativo del 16 Luglio corrente stabilisce che i ricorsi di Consigli di Prefettura e di Sotto-Prefettura si faranno soltanto per iscrizioni irregolari e per esclusione indebita dalle liste.

Quali sieno le irregolarità delle iscrizioni e quali l'esclusioni che danno diritto al ricorso è facile rilevarlo tostochè si ponga mente al disposto della Legge elettorale del 3 Marzo 1848 e della successiva del 26 Aprile detto che stabiliscono i modi di formazione delle liste, e i requisiti per essere elettori a titolo di possesso o di capacità.

Ha voluto il Governo non tener conto delle iscrizioni indebite, che pur davano diritto al ricorso dei terzi in ordine alla Legge elettorale. Imperocchè gli è sembrato che molto difficile debba essere il caso di veder figurare tra gli elettori chi non ne abbia i requisiti, chiare essendo le disposizioni della Legge in proposito, e quando ciò fosse accaduto per qualche interpetrazione meno esatta della medesima, niuno inconveniente poteva derivare alla regolarità dell'elezioni, le quali in una occasione così solenne, come la presente, di dover statuire sulle future sorti del paese acquistavano importanza dal più gran numero dei cittadini concorrenti a dare il voto.

Il Decreto del 16 Luglio corrente coll'Art. 3.° ingiunge ai Prefetti e Sotto-Prefetti di radiare dalle liste degli elettori i nomi dei condannati a pene oltrepassanti le competenze pei Tribunali di Prima Istanza a tenore dell'Art. 8 lett. *g* della Legge elettorale. Ben si comprende che il Decreto limitandosi a richiamare una sola parte dell'Art. 8 lett. *g* ha inteso di abolir l'altra con cui si privavano del diritto di eleggere anco i rei di delitto di falsità e di delitto contro la proprietà, comunque condannati a pene di competenza dei Tribunali di prima istanza. Il successivo Decreto del 24 Luglio all'Art. 17 ha pur dichiarato che le condanne a pene di maggior competenza *motivate da delitti politici* non tolgono al Cittadino il diritto di essere eletto, e per conseguenza nemmeno quello di essere iscritti tra gli elettori. Le radiazioni ordinate dai Prefetti, o dai Sotto-Prefetti potendo difficilmente andar soggette ad errore ha creduto il Governo che non avesser bisogno della garanzia di un doppio ricorso, perciò è stato dichiarato con Decreto di questo stesso giorno che gl'interessati ad insorgere contro le ordinate radiazioni si provvedessero direttamente per via di ricorso avanti i Tribunali di prima istanza entro il 2 di Agosto.

Resta che io rammenti a V. S. Ill.ma il disposto dell'Art. 42 della Legge elettorale risguardante le forme, e i modi speditissimi di trattare, e risolvere le cause elettorali, le quali a norma dell'Art 4.° del Decreto del 22 Luglio corrente debbono tutte risolversi entro il 5 di Agosto. Le copie delle sentenze dovranno rilasciarsi in carta libera senza il paga-

mento di alcun diritto entro il sei di Agosto al più tardi.

E con distinto ossequio ho l'onore di essere

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 28 Luglio 1859.

Dev.mo Serv.re
E. Poggi.

Circolare ai Comandanti le Piazza e Corpi Militari, ed ai signori Gonfalonieri sugli alloggi degli Uffiziali.

Ad evitare che nella occasione del ritorno in Toscana dell'Armata di spedizione si rinnuovi l'abuso altra volta verificatosi, che diede luogo a molte reclamazioni, che in istato di marcia alcuni Uffiziali si procurassero a propria scelta l'Alloggio, mentre le Comuni obbligate a somministrarlo vi avean già provveduto, il Ministero trova opportuno di rammentare, che non è permesso agli Uffiziali di prescegliersi l'alloggio a piacimento, ma che debbono servirsi di quello ad essi destinato dai Municipj, secondochè sarà indicato nel foglio d'invitazione che il Commissario di Guerra, o in sua vece il Comandante di Piazza rilascerà agli Uffiziali medesimi.

L'alloggio che venisse arbitrariamente occupato andrà a total carico dell'Uffiziale, e l'Amministrazione Militare dovrà tenere informato questo Ministero di qualunque contravvenzione al presente ordine.

Li 28 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Relazione del Ministro dell' Interno a S. E. il Commissario straordinario.

Eccellenza,

L'uniformità dei bisogni e dei mezzi usati a sodisfarli che ogni giorno più tende a farsi comune presso i popoli civili, non consente più ad un paese di isolarsi nelle sue massime tradizionali, ma impone la necessità di adottare le pratiche le quali altrove si sono riconosciute utili e convenienti.

In Toscana per un male inteso principio di libera concorrenza, fu lasciato fin qui senza disciplina il servizio delle Vetture pubbliche, il quale in tutte le Città di Europa è regolato in modo che il privato interesse e il comodo pubblico siano con equità tutelati. Da ciò deriva che mentre altrove l'uso delle Vetture pubbliche è reso facile alla più parte dei cittadini e non dà luogo a contrasti, presso di noi

si difficulta con le trattative di un contratto speciale per ogni corsa, ed è reso spiacevole per le frequenti alterazioni che ne derivano.

Mi par giusto che questa libertà sconfinata che profitta a pochi ed è in danno di tutti, cessi una volta, e che anche in Toscana non si oda più il lamento tante volte ripetuto dai cittadini e dai forestieri, sulle vessazioni e sugli inconvenienti ai quali dà luogo fra noi il servizio delle Vetture pubbliche. Propongo però alla sanzione dell'E. V. un Regolamento compilato sulle pratiche già in uso nelle principali città d'Italia e degli Stati stranieri, il quale mi pare che provveda al nostro bisogno. E proponendo questo regolamento, non credo di fare ingiuria al principio della libera concorrenza al quale anzi, come a tutte le conquiste politiche ed economiche della civiltà moderna, mi professo singolarmente devoto; ma credo di ricondurre al vero l'esercizio di una libertà che perde se stessa col divenire licenziosa. Ed infatti offenderei la libera concorrenza se intedessi di affidare soltanto ad alcuni privilegiati il servizio delle Vetture pubbliche, ma non quando lascio libero ognuno di esercitare questa industria, e soltanto impongo a chi la esercita quelle norme che furono riconosciute necessarie nei paesi i più civili. Inoltre che la libera concorrenza non trovi vincoli finchè l'industria privata si vale dei soli suoi mezzi, può essere ragionevole: ma che ciò debba valere egualmente quando l'industria privata si vale di ciò che è nel dominio e nell'uso di tutti, questo è ciò che non si saprebbe ammettere. E questo è appunto il caso delle Vetture pubbliche; le quali stanziano in luoghi che sono di uso comune,

ed imgombrano le vie e le piazze destinate al transito dei cittadini e mantenute a spese dell'Amministrazione Comunale, a loro benefizio e comodo. Non si potrebbe adunque invocare giustamente il principio della libera concorrenza per opporsi a che il Comune, in correspettività del suolo pubblico concesso ai proprietari di Vetture, imponga loro certe norme con le quali debbono procedere in una industria che di quella concessione si vantaggia.

Senza timore adunque di manomettere quei principii economici, che è gloria della Toscana l'aver proclamati e scritti nelle Leggi prima di ogni altra nazione, propongo all'E. V. il Regolamento sulle Vetture pubbliche. Esso non è speciale per Firenze o per altra città dello Stato, ma generale per tutte come generale è il bisogno cui vuolsi provvedere. Se modificazioni particolari persuase da convenienze locali si riconosceranno necessarie, vi si provvederà in seguito per via di giunte od eccezioni, a forma di quanto proporranno le Rappresentanze Comunali. Intanto mi è sembrato opportuno di stabilire le norme generali buone per tutti i luoghi.

Parte principale del Regolamento è la tariffa dei prezzi, senza la quale non si potrà mai render comune e spedito l'uso delle Vetture pubbliche, nè evitare i frequenti contrasti tra i conduttori ed i concorrenti. La Tariffa è fondata sull'equità e sull'uso ragionevole, e se sulle prime potrebbe far credere che tendesse a scemare i guadagni dei Vetturini, in realtà il suo vero effetto sarà anzi di farli crescere; perchè è indubitato che tanto aumenta la concorrenza ad una cosa quanto più il prezzo è mite e certo. La tariffa non distingue altro che il servi-

zio diurno dal notturno perchè questa sola distinzione è giusta, mentre tutte le altre di giorni festivi e feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagioni più frequenti di forestieri o meno, sono onninamente arbitrarie e contrarie al fine.

Le altre disposizioni non hanno bisogno di esposizione di motivi, e danno ragione di se stesse sol che si leggano. Alcune sono consigliate dalla decenza, altre dall'igiene pubblica, molte più dalla necessità di evitare dispute e collisioni d'interessi. Se la polizia municipale non deve esser fra noi un nome vano e indispensabile che chiunque esercita industrie sulle piazze pubbliche, osservi certe norme che sono reclamate insieme dalla civiltà e dall'interesse generale. Se questo si considerasse vincolo insopportabile, si dovrebbe renunziare ad essere annoverati tra i popoli civili. Ove l'educazione popolare giungesse a fare adito in ciascuno il rispetto di sè e degli altri, l'uso legittimo dei diritti senza offesa dei doveri, i Regolamenti sarebbero inutili ed io volentieri mi asterrei dal proporli. Ma nelle condizioni presenti l'abbandonare ogni cosa a libito privato, e lasciare invecchiare i disordini per non offendere la libera concorrenza o per alcun altro di questi comodi pregiudizi, mi pare che sia un renunziare ad ogni educativa delle Leggi, un abbandonare il mondo al caso.

Non è in questo modo che io concepisco gli ufficj d'un Governo, e dalle cose più alte alle più umili, credo che ovunque si riconosca il bisogno di provvedere, si debba fare; e quest'azione illuminata ed incessante non può mancare di produrre col tempo gli effetti più salutari sul carattere morale e

sulle abitudini di un popolo. Mi sembra anzi il solo modo di toglierlo all'inerzia ed alla spensieratezza, e di educarlo a pregiare più della libertà individuale usata a capriccio, la libertà collettiva usata a bene comune.

Ho l'onore di professarmi con la più distinta considerazione

Dell'E. V.

Li 29 Luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Provvedimenti eccezionali sui Distretti Elettorali della Maremma.

La presente pubblicazione dovrà tener luogo di quella che dovrebbe essere eseguita dai Gonfalonieri a forma dell'Articolo 3 della seguente:

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell'Interno

Considerando che la popolazione di Grosseto e di altri luoghi di quel Distretto elettorale trovasi nella presente stagione in gran parte di là assente, ed ha secondo il consueto, trasferito la sua dimora estiva a tale distanza dal Capoluogo del Distretto

che anderebbe soggetta a disagio e spese non lievi per condursi allo stesso Capoluogo a fine di esercitare personalmente il suo diritto elettorale nei modi stabiliti dalle Leggi de' 3 Marzo 1848 e 24 Luglio cadente;

Considerando come di fronte alle speciali circostanze di questo e di altri Distretti della Provincia siano opportuni eccezionali provvedimenti diretti a facilitare le votazioni che debbono aver luogo per la imminente elezione dei Deputati;

Visto l'Art. 5 del Decreto del 22 Luglio corrente;

Sulle proposizioni del Prefetto del Compartimento di Grosseto,

ORDINA:

Art. 1. Gli Elettori del Distretto di Grosseto che si trovino assenti da quella città, ove non possano o non vogliano trasferirsi personalmente nella città medesima per l'esercizio del diritto elettorale, sono autorizzati a dare il loro voto per mezzo di schede segrete, e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da Notaro.

Art. 2. Tali schede dovranno esser fatte pervenire in Grosseto a quel Gonfaloniere presidente del Collegio elettorale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno stabilito per la elezione dei Deputati.

Art. 3. Del detto giorno sarà prevenuto il Pubblico con Editto del Gonfaloniere presidente del Distretto, da affiggersi alle porte degli Uffizi Comu-

nali del Distretto, e nei luoghi in cui sogliònsi affiggere le Leggi e da pubblicarsi nel *Monitore Toscano* almeno tre giorni innanzi a quello anzidetto.

Art. 4. Quando dopo il primo debba farsi luogo al secondo squittinio, giusta gli Articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della detta Legge del 24 Luglio, dovrà dal giorno in cui tale successivo squittinio avrà luogo, darsi preventivo avviso al Pubblico nel modo indicato dal precitato Articolo 3.

Art. 5. Il Distretto di Orbetello agli effetti elettorali viene diviso in due Sezioni Collegiali - Di Orbetello - Di Pitigliano.

La prima comprenderà le Comunità di Orbetello, di Montargentario e del Giglio.

La seconda comprenderà le Comunità di Pitigliano, di Sorano e di Manciano.

Ciascuna di queste Sezioni nominerà un Deputato.

Tutte le operazioni relative allo squittinio saranno regolate nel modo prescritto dalla Legge.

Art. 6. Saranno applicabili per le Comunità dell'Isola del Giglio, di Montieri e di Gavorrano le Disposizioni fissate per il Distretto elettorale di Grosseto quanto al voto per mezzo di schede segrete.

Data li ventinove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno.
B. Ricasoli.

Approvazione del Regolamento sul servizio delle vetture pubbliche.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento compilato e proposto dal Ministro dell'Interno sulle vetture che stanziano in luogo pubblico ed ingombrano le vie e le piazze;

Considerando che il servizio delle vetture, stanziate per le strade e le piazze, lasciato finquì senza disciplina, sia bene di regolarlo in modo, siccome ormai si pratica in tutte le città d'Europa, che il privato interesse e il comodo pubblico sieno del pari con equità tutelati,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento stato proposto dal Ministro dell'Interno sul servizio delle vetture pubbliche e di piazza, è approvato ed avrà forza di Legge.

Art. 3. Allo stesso Ministro dell'Interno è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Smantellamento del Forte S. Giorgio o di Belvedere.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Forte S. Giorgio detto di Belvedere è costruito ad offendere la Città non a difenderla,

Decreta:

Art. 1. Il Forte S. Giorgio detto di Belvedere sarà smantellato.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno, e il Ministro della Guerra sono incaricati per la parte che spetta a ciascuno della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Firenze li trenta Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Messaggio del Commissario Straordinario per la cessazione dei suoi poteri e per la trasmissione di essi nel Consiglio dei Ministri.

(1 Agosto)

La Consulta di Governo è stata stamane convocata per udire un Messaggio, col quale S. E. il signor Commissario Straordinario annunziava per ordine di S. M. il Re di Sardegna la cessazione delle sue funzioni, e la trasmissione dei Poteri nell'attuale Consiglio dei Ministri.

Signori,

Ho l'onore di deporre presso il Seggio della Presidenza:

***Primo.* Un ufficio indirizzato al R. Commissario dal Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re Vittorio Emanuele per cui cessano i poteri che gli erano conferiti;**

***Secondo.* Un Decreto per cui è stabilito che questi poteri passino nel Consiglio dei Ministri;**

***Terzo.* Un altro Decreto per cui il Barone Bettino Ricasoli è nominato Presidente di detto Consiglio.**

Mi sento profondamente commosso nel compiere quest'atto che mi separa da Voi. Mi sento profondamente commosso allorquando paragono colla realtà dei fatti presenti le speranze che io salutavo il giorno in cui venni ad inaugurare i vostri lavori. Tuttavia

a tanta angustia dell'animo non mancano i motivi di conforto. Al pari di me molti di Voi ricordano i tempi in cui tutta l'Italia era sottoposta alla Signoria ed al predominio austriaco: in cui gli stranieri sorridevano al sogno di chiunque vagheggiasse un Italia signora di sè: in cui molti Italiani moderati nelle opinioni, temperati nei propositi erano spinti a gettarsi nelle congiure se non volevano restare inoperosi in pro della patria. Oggi la dominazione straniera se non è distrutta, è profondamente scossa: i più nobili ingegni di tutto il mondo civile riconoscono che la nostra patria debbe aver luogo fra le Nazioni autonome; gli Italiani hanno mostrato una temperanza di propositi, una disciplinatezza, un valore che li provarono degni della libertà. Non siamo tuttavia, come credevamo di essere al termine delle dure prove che la Provvidenza impose all'Italia. Queste prove saranno superate con quella perseveranza che è pronta non solo alle fatiche ed ai dolori, ma anche ai temperamenti di opinioni che siano necessari a salvare quei principii supremi di nazionalità e di libertà che l'abbandonare è impossibile perchè sarebbe inonorato.

Voi, o Signori, in cui si raccoglie molta parte del senno della Toscana, adoprerete efficacemente al bene d'Italia, adoperando al bene di questa nobilissima parte di essa, verso cui riporto un affetto che mi è ispirato dalle tradizioni domestiche, dalla memoria dell'età prima, dalla benevolenza di cui Voi ed i vostri concittadini mi onorarono.

Il primo Agosto 1859.

C. Bon-Compagni

Trasmissione del governo della Toscana dal Commissario Straordinario nel Consiglio de' Ministri.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D' INDIPENDENZA

Considerando che l' ordinamento politico attuale della Toscana si fonda sulla volontà popolare e sulla necessità politica;

Che il Re Vittorio Emanuele, protettore della Toscana durante la guerra, sarebbe stato in diritto di conservare questa qualità finchè la pace non fosse definitivamente stabilita, con che avrebbe aderito alle richieste della Consulta di Stato;

Che gravi considerazioni di convenienza politica avendolo impedito di aderire a queste richieste diveniva necessario che Egli provvedesse in modo che al cessare del protettorato la Toscana non rimanesse senza Governo;

Che perciò con lettera del 21 Luglio, di cui fu trasmessa copia autentica alla Consulta di Stato, il Re Vittorio Emanuele per mezzo del suo Ministro degli Affari Esteri prescriveva al suo Commissario quanto segue: « Ella rassegnerà la Cosa Pubblica « in mano di una o più persone aventi la fiducia « pubblica; cosicchè cessando la protezione del Go- « verno di S. M., le sorti del Paese rimangano af- « fidate ai naturali suoi difensori; »

Che a cospetto di questa condizione di cose e del comando del Re, il Commissario non può a meno di dichiarare a chi debba passare il Governo dello Stato nell'atto in cui cessano i suoi poteri;

Che per rendere la mutazione meno sensibile, è opportuno che il Governo risieda nel Consiglio dei Ministri, che ha coadiuvato finora il R.° Commissario col consiglio e colla cooperazione;

Decreta:

Art. 1. I poteri del Regio Commissario passano nel Consiglio dei Ministri, il quale gli esercita a nome del popolo Toscano.

Art. 2. Il Presidente del Consiglio de' Ministri appone la prima firma ne' Decreti ed Atti del Governo. Ne' Decreti che concernono al suo Dipartimento apporrà la controfirma un altro Ministro.

Art. 3. La Consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni.

Art. 4. La Segreteria Generale del Commissariato prende la denominazione di Segreteria Generale del Governo, e passa sotto gli ordini del Presidente del Consiglio.

Dato in Firenze il primo Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi.

Il Barone Bettino Ricasoli, Ministro dell' Interno, nominato Presidente del Consiglio de' Ministri.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Visto il Decreto di questo medesimo giorno col quale i poteri del Regio Commissario si trasmettono al Consiglio de' Ministri,

Decreta:

Il Barone Bettino Ricasoli Ministro dell' Interno è nominato Presidente del Consiglio de' Ministri, ritenendo però il Portafoglio dell' Interno.

Dato in Firenze questo dì primo Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi.

Risposta della Consulta al Commissario Straordinario; dichiarazione con cui essa si chiama notificata della trasmissione dei poteri; ringraziamenti della medesima sì all' esercito francese come all' esercito sardo.

La Consulta di Governo per l' organo del suo Vice Presidente Cav. Abate Lambruschini, rispondeva col seguente discorso al R. Commissario.

« La Consulta ha sentito le comunicazioni che le ha fatto il Sig. Commissario straordinario, e se Ella ammira e rispetta il sentimento di alta convenienza che ha mosso Sua Maestà il Re di Sardegna a richiamare nelle presenti congiunture Vostra Eccellenza, non può non esserne dolente vedendo priva la Toscana di una protezione che la rassicurava. Confida però la Consulta che Sua Maestà il Re non vorrà cessare di proteggerla di fatto e di adoprarsi perchè le sorti di questa bella parte d' Italia siano tali da renderla partecipe ed aiuto dell' italiana indipendenza e prosperità. Vostra Eccellenza che conosce così bene i sentimenti dei Toscani, vorrà esserne interpetre presso Sua Maestà, ed esprimerle a nome di tutti, e specialmente della Consulta, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza e la nostra fiducia.

Fra i favori che Sua Maestà il Re ci ha compartiti, noi riconosciamo quello di avere scelto per Commissario straordinario l'Eccellenza Vostra, la quale ha saputo così bene corrispondere alle intenzioni di Sua Maestà e si è saputa guadagnare la stima e l'affetto di tutti.

Gradisca l'Eccellenza Vostra i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto per noi, e sia certa che la memoria di Lei resterà viva nei nostri animi come se Ella fosse uno della Toscana famiglia ».

Quindi la Consulta stessa esaminati i documenti presentati dal R. Commissario prendeva atto della regolare trasmissione dei Poteri.

A Sua Eccellenza il sig. Commissario Bon-Compagni.

Eccellenza,

Ho l'onore di parteciparle che la Consulta di Governo udite le comunicazioni fatte dall'E. V. e visti i due Decreti in data di questo giorno contenenti la trasmissione dei poteri, ha deliberato nell'Adunanza di questo giorno: « La Consulta di Go-
« verno si chiama notificata degli Atti in forza dei
« quali è stata da S. E. il sig. Commissario Straor-
« dinario, obbedendo agli ordini di S. M. il Re Vit-

« torio Emanuele II, operata la regolare trasmis-
« sione dei Poteri nel Consiglio dei Ministri ».

Mi pregio dichiararmi con profondo ossequio e distinta considarazione

Dell'Eccellenza Vostra

Dalla Residenza della Consulta
Il primo Agosto 1859.

Dev.mo Serv.re
Il Consultore Segretario
Leopoldo Galeotti.

Finalmente la Consulta stessa votava all'unanimità i ringraziamenti tanto all'esercito Francese quanto all'esercito Sardo.

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

FIRENZE

Stamperia sulle Logge del Grano

—

1860

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Seconda

FIRENZE

Stamperia sopra le Logge del Grano

1860

GOVERNO DELLA TOSCANA

Regolamento generale per le Vetture pubbliche o di Piazza in esecuzione del Decreto emanato dal Governo della Toscana in data del 30 Luglio decorso.

Art. 1. Il servizio delle vetture pubbliche o di piazza nelle città e loro circondario, a un raggio di due miglia fuori di ogni porta delle città stesse e per qualunque direzione, è posto sotto la sorveglianza della Polizia Municipale.

Dovrà essere approssimativamente determinato il raggio suddetto con qualche indicazione di luogo, come di parrocchia, di villa, di fabbrica qualunque, con vocabolo proprio.

Art. 2. Nessuno potrà stabilire un tal servizio senza averne prima fatta l'opportuna dichiarazione e dimanda all'Uffizio di Polizia Municipale, e riportato il relativo permesso, il quale s'intenderà rilasciato subordinatamente all'obbligo nel concessionario di assoggettarsi all'osservanza dell'attuale Regolamento.

Questo permesso sarà rilasciato gratis, salvo il rimborso della relativa spesa di stampa.

Art. 3. I permessi dovranno contenere il nome, cognome e domicilio del concessionario proprietario delle carrozze o vetture di piazza; il nome e cognome del conduttore o cocchiere approvato a forma del disposto in questo Regolamento; il numero della carrozza; la sua qualità se ad uno o più cavalli, e la stazione che viene assegnata alla vettura.

Art. 4. Questi permessi ai quali sarà unito il presente Regolamento in libretto a stampa, dovranno avere oltre la firma del Gonfaloniere, il Visto del Delegato di Governo nel cui circondario è compresa la stazione assegnata alle vetture pubbliche, nè potranno essere trasferiti ad altri senza la debita autorizzazione.

Neppure il cambiamento del conduttore o cocchiere potrà farsi senza approvazione dell'Uffizio della Polizia Municipale, che ne prenderà nota nel permesso di che all'Art. 2.

Art. 5. Si concederanno i permessi per un tempo non maggiore di un anno; sulla domanda dei concessionari potranno essere confermati quando non vi si appongano giustificati reclami, e previa constatazione inoltre dei requisiti voluti da questo Regolamento, in quella parte che riguarda la sicurezza e la decenza del servizio pubblico.

Questa verificazione dovrà farsi per sistema ogni 4 mesi, e più spesso occorrendo, per mezzo della Guardia Municipale che ne renderà conto all'Uffizio di Polizia da cui dipende.

Art. 6. I permessi cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all'Ufizio di Polizia Municipale:

(*a*) alla loro scadenza quando non siano riconfermati;

(*b*) per la mancanza del proprietario della vettura, e del suo conduttore o cocchiere;

(*c*) per ritiro che ne sia prescritto in ordine al disposto dal presente Regolamento;

(*d*) dopo un' assenza della vettura per otto giorni consecutivi dal posto assegnatole, purchè non derivi da legittime cause, le quali dovranno essere denunziate e giustificate al Municipio.

Art. 7. Di questi permessi come delle cessioni e dei cambiamenti qualunque che venissero debitamente autorizzati, dovrà esser dato avviso all' Autorità di Governo dall'Uffizio di Polizia Municipale.

Art. 8. Il rilascio del permesso autorizza il concessionario a tener la carrozza con i cavalli attaccati nella località che sia stata a lui tassativamente assegnata.

Art. 9. L'Autorità Municipale potrà variare a suo beneplacito i luoghi di stazione per le carrozze e vetture di piazza, come potrà accrescerne il numero.

Ogni stazione avrà un numero di quadrati capaci ciascuno a contenere il legno o la vettura, e saranno tracciati sul terreno in quel modo che più sarà reputato conveniente.

Ogni vettura prendendo il posto nella stazione che respettivamente gli è assegnato dovrà collocarsi nel quadrato delineato sul suolo.

I quadrati di ogni stazione cederanno al primo occupante.

Art. 10. La stessa Autorità Municipale potrà far rimanere a disposizione del pubblico in quelle stazioni dove lo giudicasse opportuno, una vettura per il corso della intiera notte.

Questo servizio potrà farlo eseguire a turno dai proprietari autorizzati a tenere la carrozza in dette stazioni.

Art. 11. L'Autorità Municipale provvederà che sulle principali stazioni debba trovarsi ogni mattina un certo numero di vetture pubbliche in ora utile per la prima partenza delle strade ferrate.

Art. 12. I luoghi di stazione per le carrozze e vetture pubbliche o di piazza, saranno mantenuti netti da ogni immondezza a cura del proprietario e del conduttore delle medesime, dai quali dovrà pur essere dato comodo agl'incaricati della pubblica nettezza della città di adempire alle loro incombenze.

Art. 13. Nella circostanza di transito di processioni, ed in occasione di pubblici spettacoli, come di riparazioni di lastrici e di occupazione di suolo per pubblico servizio, nei luoghi destinati alle vetture di piazza, esse dovranno lasciar libera la stazione per repartirsi provvisoriamente nelle altre più prossime a seconda degli ordini del Gonfaloniere.

Art. 14. Le carrozze e vetture destinate al servizio di piazza dovranno esser decenti, solidamente costruite, illuminate in tempo di notte e controsegnate ciascuna da un numero di ordine, dopo che siane stata constatata la decenza e la solidità dall' Uffizio di Polizia Municipale, a spese del proprietario e per mezzo di persona dell'arte da designarsi volta per volta dall' Uffizio stesso.

Il numero dovrà essere costantemente visibile all' esterno e nell' interno della carrozza o vettura.

Art. 15. Nell' interno delle carrozze o vetture di piazza dovrà tenersi costantemente affissa in luogo apparente, con un estratto del Regolamento presente

la Tariffa di che all'articolo successivo, la quale dovrà essere in lingua italiana e francese.

Art. 16. Il servizio delle carrozze e vetture di piazza nelle città e loro circondari, come è detto all'art. 1.° del Regolamento presente, dovrà essere pagato a regola dei prezzi fissati dalla Tariffa stabilita dall' Autorità municipale coll' approvazione della superiore Autorità politica locale. Questa Tariffa avrà la durata per un tempo sempre determinato da non oltrepassare però i tre anni.

Art. 17. Nessuna vettura pubblica, autorizzata cioè a occupare il suolo pubblico a forma del Regolamento attuale, potrà andare esente dalla Tariffa di che nell' articolo precedente, dovendo sottostare alle disposizioni tutte del Regolamento stesso.

Art. 18. Il servizio delle carrozze o vetture di piazza sarà fatto *per corsa o per ora.*

Quello per corsa incomincia dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura, sino a quello in cui arriva alla sua destinazione, senza fermate intermedie, eccetto il caso previsto all' Art. 25, purchè però la destinazione non oltrepassi le due miglia al di fuori della città.

Pel servizio che si fa ad ore, trascorsa la prima si computa ad ore e mezze ore. La mezza ora cominciata si calcola per intiera.

Il servizio notturno comincerà ad un' ora di notte in tutte le stazioni e terminerà alle sei della mattina.

Art. 19. La Tariffa dovrà essere regolata secondo che il servizio sia fatto o per ora o per corsa, in città o fuori di città, entro il raggio delle due miglia o di notte senza distinzione di località, di

giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagione con più o meno concorso di forestieri.

Art. 20. L'ora intermedia del servizio cominciato di giorno e finito di notte, si deve regolare colla Tariffa diurna; per le ore successive con la Tariffa notturna.

All'opposto, l'ora intermedia del servizio cominciato di notte e finito di giorno, si deve regolare con la Tariffa notturna, e per le ore successive con la Tariffa diurna.

Art. 21. I cocchieri richiesti di trasferirsi dal luogo di loro stazione al domicilio del richiedente in città, avranno diritto per questa sola traslocazione ad una indennità corrispondente al prezzo di un quarto di corsa oltre a quello resultante dalla Tariffa per il servizio che presteranno.

Se verranno tosto rimandati senza servirsene, riceveranno a titolo d'indennità il prezzo di mezza corsa: non sarà però dovuta alcuna indennità quando il servizio da computarsi dal momento in cui il cocchiere avrà dato avviso di essere giunto al domicilio del richiedente, duri oltre un'ora, poichè in questo caso s'intenderà impegnato a ore e non più per una corsa.

Art. 22. La durata del servizio, eccettuato il caso contemplato all'articolo precedente, si computerà sempre dal tempo in cui il richiedente ordina la vettura a quello in cui ne discende, sia sul luogo di stazione, sia altrove.

Art. 23. Fissata la vettura ad ore sarà sempre dovuto il prezzo intiero della prima ora, quando anche la vettura venga licenziata prima dello spirare dell'ora.

Art. 24. Se una vettura fissata per corsa venisse dal richiedente fatta deviare per direzione diversa da quella determinata, dovrà esser pagato il prezzo a tariffa di ora. Non accadrà lo stesso se per qualunque motivo, ma senza deviazione, abbia fatto momentaneamente soffermare nella corsa la vettura medesima.

Art. 25. A meno che ne ricevano avviso contrario dalla persona richiedente, non potranno i cocchieri deviare dal cammino più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 26. I cocchieri sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, balli, concerti, e altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento.

Art. 27. Allorchè le carrozze aspetteranno il ritorno dalle case, botteghe ec. delle persone che avranno portato, come in qualunque altro caso, dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio di altre carrozze e dei pedoni.

Art. 28. Nell'interno della città le corse si faranno al trotto.

Nel ritorno che i legni di vettura a vuoto fanno alla respettiva stazione, non è permesso nè di fermarsi nè di circolare per la città nè di andare al passo.

Art. 29. Al termine di ogni corsa i cocchieri visiteranno diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano fare l'immediata restituzione al proprietario, lo consegneranno tosto all'Uffizio di Polizia Municipale, che lo riceverà prendendone regi-

stro con indicazione del nome e cognome del depositante e del numero della sua vettura.

Art. 30. I cocchieri per essere ammessi al servizio delle vetture di piazza dovranno avere l'età di anni 18 compiti; e dovranno aver prodotto, oltre i certificati di moralità, quello di capacità rilasciate da Persone di probità e abilità notoria.

Art. 31. Ogni cocchiere dovrà essere munito di libretto, in cui sarà indicato oltre il suo nome e cognome, il nome e cognome pure del proprietario della vettura, il numero di essa, il luogo di stazione, e la data del relativo permesso, con tutte le altre indicazioni, che si reputeranno utili e necessarie dall' Autorità Municipale dalla quale dovrà essere vidimato.

Art 32. Dovranno i cocchieri consegnare alle persone che il richiedono del loro servizio, e prima che questo incominci, una carta indicante il numero della vettura, e il nome e cognome del suo proprietario; come dovranno interrogare i richiedenti se intendono di prendere il legno a ora o a corsa.

Art. 33. I cocchieri non potranno rifiutarsi quando siano richiesti, sia che la domanda venga fatta sulla stazione, sia che venga fatta mentre il cocchiere è per la strada.

Art. 34. È proibito ai cocchieri di sedere a cassetta con abiti indecenti o mal propri; di fermarsi nel tempo che servono colla loro carrozza i ricorrenti, di fumare mentre sono in servizio nell' interno della città, ed anco in occasione di corse fuori di città a meno che ne ottengano, in quest' ultimo caso, il permesso dalle persone servite; e di tenere biade, fieno ed altri strami in luogo visibile delle loro carrozze.

Art. 35. Neppure potranno tenere mangiatoie, attrezzi ed altro nei luoghi di stazione, che dovranno essere mantenuti perfettamente puliti a forma dell' Art. 11.

Però non sarà impedito di far mangiare e bere nella stazione i cavalli, somministrando il foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano.

È vietato bensì gettare l'avanzo di quest' acqua nella strada dovendo essere versata nel rigagnolo.

Art. 36. Se presso le stazioni assegnate alle carrozze e vetture di piazza si trovano pubblici monumenti, è vietato ai cocchieri di accostarvi le carrozze, non che di depositare sui monumenti e loro appartenenze, comprese le ringhiere da cui fossero circondati, i foraggi, finimenti, e qualsiasi altro oggetto.

Art. 37. Non è lecito ai cocchieri di ammettere altra persona nella carrozza neppure a cassetta, senza il consenso di chi se ne serve, nè di rifiutare l' accesso a quel numero di persone, che sia ragguagliato al numero dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 38. È proibito ai cocchieri di domandare a chi li richiede del loro servizio per titolo di mancia di rimborso o per qualunque altra cagione, una somma maggiore di quella stabilita nella Tariffa affissa nella vettura, perchè essi debbono ricevere la loro mercede dal proprietario della vettura stessa; salvi però i loro diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionato guasti evidenti alla vettura.

Art. 39. Egualmente alli stallieri, o ad altro qualunque individuo che presti un servizio al proprietario della vettura e che però dev'essere pagato da lui, è proibito di chiedere ai ricorrenti mancia, o buona mano, col pretesto in specie di aprire lo sportello della vettura.

Art. 40. È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa ad ogni concessionario e cocchiere voglia fare il servizio di Piazza di usare cavalli viziosi, di valersi di carrozze non numerate e di finimenti in cattivo stato a giudizio dell'Ispettore di Polizia Municipale.

Art. 41. È proibito ai cocchieri di far galoppare i cavalli, come di lasciarli in abbandono in qualunque tempo e luogo; ed in generale sono essi tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti, ordini e consuetudini cui van soggetti i proprietari o cocchieri di ogni altra vettura pubblica o particolare.

Art. 43. In qualunque caso di sinistro i cocchieri dovranno riferirne immediatamente all'Uffizio della Delegazione Governativa.

Art. 44. Il proprietario che variasse domicilio dovrà dentro le 24 ore renderne inteso l'Uffizio Municipale, ove dovrà essere tenuto al corrente ed ostensibile il registro dei permessi rilasciati per le vetture di piazza.

Art. 45. Nel caso di ricorsi contro i cocchieri delle carrozze di piazza sarà necessario che sia indicato il numero della carrozza e il giorno e il luogo e l'ora in cui sarà accaduto l'inconveniente contro il quale si reclama.

Art. 46. Quando resulti che i proprietari delle

carrozze di piazza ed i cocchieri prestino la opera loro a favorire il contrabbando, sarà loro ritirato immediatamente il permesso, senza pregiudizio della relativa procedura per il contrabbando.

Art. 47. I contravventori a ciascuna disposizione contenuta nel presente Regolamento incorreranno in una multa da 2 a 20 Lire, salve le indennità che possono essere dovute ai terzi; ed inoltre incorreranno nella perdita del prezzo della corsa nel caso che la trasgressione investa direttamente la Tariffa di che all'articolo 16.

Art. 48. Il proprietario delle carrozze e vetture di piazza sarà responsabile del fatto dei cocchieri che tiene al suo servizio. Quindi per il pagamento delle multe e indennità suddette sono tenuti solidalmente i proprietari ed i cocchieri delle carrozze e vetture di piazza.

S'intendono obbligati per garanzia del pagamento suddetto le carrozze e cavalli dei proprietari e cocchieri caduti in trasgressione e perciò dovranno in questo caso esser fatti trasportare al pubblico stabulario per ivi rimanere a tutte spese del contravventore fino alla relativa sodisfazione.

Art. 49. La cognizione delle trasgressioni alle disposizioni tutte del presente Regolamento spetta ai Delegati di Governo che decideranno subito sommariamente, e senz'ordine di competenze nelle città dove siane più d'uno, rimanendo tutti indistintamente autorizzati a conoscerne, e dovendosi per ordinario adire sempre il Delegato più vicino.

Art. 50. Le multe cederanno a favore della Comunità.

La esazione relativa spetta al Camarlingo del Comune.

Art. 51. Intervenuta la condanna del trasgressore, può l'Autorità Municipale sospendere fino ad un mese il permesso; in caso di recidiva il ritiro del permesso è precettivo.

Tanto nel caso di sospensione quanto in quello di revoca, deve il permesso essere depositato nell'Uffizio Comunale che ne darà pronto avviso all'autorità di Governo.

Art. 52. In caso di sospensione, la vettura investita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture di piazza, nè anco per mezzo di altro cocchiere.

Art. 53. I permessi attualmente ritenuti dai proprietari di carrozze o vetture di piazza dovranno essere a loro cura cambiati con altri da rilasciarsi in nuova forma dall'Uffizio di Polizia Municipale.

Eccettuato il caso che l'Uffizio stesso creda doverne diminuire il numero in qualche stazione, i detti proprietari continueranno ad occupare i posti fino a qui goduti, ritenuto il concorso dei requisiti voluti dal Regolamento presente.

Art. 54. La osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento è affidata ai Carabinieri e alla Guardia Municipale, la quale più specialmente vigilerà sul buon servizio delle vetture di piazza, ricevendo le lagnanze contro i conduttori, e adoperandosi al loro reperimento.

Art. 55. Sono applicabili anche alle vetture di piazza, sotto la speciale denominazione di Omnibus, tutte le prescrizioni contenute in questo Regola-

mento, in quanto non vi venga derogato dalle seguenti disposizioni speciali.

Art. 56. L'Uffizio di Polizia Municipale farà verificare se gli Omnibus possono contenere il numero delle persone che il proprietario o conduttore ha in animo di farvi entrare.

Art. 57. Il servizio degli Omnibus non è obbligatorio nè giornaliero a meno che dai proprietari non ne venga assunto l'impegno col pubblico per mezzo di avviso, e dietro speciale permesso dell'Uffizio di Polizia Municipale, da rilasciarsi gratuitamente e alle condizioni che saranno reputate opportune.

Ogni altro servizio straordinario dovrà essere preventivamente e nello stesso modo autorizzato.

Art. 58. Gli Omnibus hanno sempre una data destinazione che verrà indicata ai concorrenti per mezzo di un cartello nel quale sarà pure notato il numero delle persone che il legno può contenere.

Percorreranno sempre quelle strade additate dal cartello respettivo, che dovrà essere scritto in caratteri molto visibili.

Art. 59. Durante il loro cammino potranno raccogliere i concorrenti, arrestandosi quando da questi ne vengano richiesti.

Art. 60. Saranno segnati con numero progressivo ma diverso da quello delle altre vetture di piazza.

Art. 61. Quando non abbiano indicata l'ora della partenza dalla stazione, dovranno partire quando il numero dei concorrenti sia giunto alla metà di quelli che può contenere l'Omnibus; quando l'ora sia indicata, dovranno partire ancorchè siano vuoti.

Art. 62. Con l'attivazione del presente Rego-

lamento s' intendono abrogate le disposizioni, che in materia di carrozze e vetture pubbliche o di piazza sono state finora in vigore, ad eccezione di quelle particolari referibili ad alcuna località, in quanto però non siano contrarie a questo medesimo Regolamento.

Art. 63. Il presente Regolamento dovrà avere effetto in tutte le città dello Stato ove sono già vetture o carrozze di piazza, incominciando dal dì 10 Settembre prossimo futuro.

Li 30 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Ricostituzione delle due Università di Pisa e di Siena.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana, ed il generale progresso delle Scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni e richiedono importanti ampliazioni nell' ordinamento degli studj superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il Decreto del 30 Aprile 1859 che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l'apertura dei corsi universitari nel prossimo Novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest'effetto col precitato Decreto;

Dispone quanto appresso:

Art. 1. L'Università di Pisa è ricostituita con le sei Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Filosofia e Filologia,
4. Medicina e Chirurgia,
5. Scienze matematiche pure ed applicate,
6. Scienze naturali,

E quello di Siena con le tre Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Medicina e Chirurgia,

tutte abilitate a conferire la Laurea dottorale.

Art. 2. Inoltre, presso la Università di Pisa è istituita una Sezione di Agronomia e Veterinaria, abilitata a conferire Diplomi di Licenza in Agronomia e Veterinaria.

Art. 3. Le Cattedre della Facoltà teologica, nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Scrittura sacra,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia apologetica,
4. Teologia morale,
5. Storia ecclesiastica.

Nella Facoltà di Teologia, nella Università di Siena, è inoltre stabilita una Cattedra di Lingua greca ed ebraica.

Le Cattedre della Facoltà e di Giurisprudenza, parimente nelle due Università, sono le seguenti:

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Istituzioni di Diritto romano,
4. Diritto ecclesiastico,
5. Istituzioni di Diritto criminale
6. Pandette,
7. Diritto patrio e commerciale,
8. Storia del Diritto.

Le Cattedre della Facoltà di Filosofia e Filologia, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Filosofia razionale,
2. Filosofia morale,
3. Storia e Archeologia,
4. Lettere italiane,
5. Lettere latine,
6. Lettere greche,
7. Lingue orientali,
8. Pedagogia.

Le Cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Istologia e Anatomia umana,
2. Fisiologia e fenomeni fisico chimici dei corpi viventi,
3. Patologia generale,
4. Materia medica,
5. Chimica farmaceutica,
6. Ostetricia,
7. Patologia chirurgica,
8. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,

9. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatrice,
10. Tossicologia e Medicina forense,
11. Igiene pubblica e privata.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze matematiche, sono le seguenti:

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva e Architettura civile e idraulica,
4. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
5. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
6. Calcolo integrale,
7. Analisi superiore,
8. Meccanica,
9. Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze naturali, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Mineralogia e Geologia,
4. Botanica,
5. Anatomia comparata e Zoologia,
6. Fisica terrestre e Geografia fisica.

Art. 4. La Sezione universitaria di Agronomia e Veterinaria avrà le Cattedre seguenti:

1. Agronomia e Pastorizia,
2. Chimica agraria,
3. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici e Veterinaria operatoria,
4. Zoojatria e Clinica zoojatrica.

Art. 5. Da ora in avanti gli Esami di Baccellierato saranno sostenuti al termine degli studj dei Licei, davanti a Professori addetti alle due Università, ed espressamente delegati, e serviranno per l'ammissione agli studj universitari.

Art. 6. Per l'ammissione agli studj universitari nella Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia e Filologia, l'esame di Baccelliere si aggirerà in

1. Lettere italiane e latine,
2. Filosofia,
3. Aritmetica,
4. Elementi di Geometria piana,
5. Elementi di Fisica.

Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'esame di Baccelliere verserà intorno alle

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria piana,
3. Fisica,
4. Anatomia umana.

Per la Facoltà di Scienze matematiche l'esame di Baccelliere si aggirerà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra elementare,
5. Fisica,
6. Agraria (per gli Ammittendi ai Ruoli delle Matematiche applicate).

Per la Facoltà di Scienze naturali detto esame verterà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,

4. Algebra,
5. Fisica.

Per l'ammissione agli studj di Agronomia l'esame di Baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica, Geometria e Trigonometria,
3. Algebra,
4. Fisica,
5. Agronomia.

Per l'ammissione agli studj di Veterinaria, si aggirerà sopra:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria,
3. Fisica,
4. Chimica,
5. Botanica,
6. Anatomia umana e comparata.

Art. 7. Il corso di studj per conseguire la Laurea dottorale nelle diverse Facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della Facoltà Medico-Chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

Art. 8. I Giovani non potranno passar dagli studj di un anno a quelli del successivo senza avere subìto con approvazione l'esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

Art. 9. La Facoltà di Teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le Lauree di

1. Sacra Teologia e
2. Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico.

Per conseguire la Laurea in Sacra Teologia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° Anno.

1. Filosofia morale,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dommatica.

Nel 2.° Anno.

1. Sacra Scrittura,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia morale.

Nel 3.° Anno.

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica.

Nel 4.° Anno.

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Sacra Teologia si istituiranno sopra la Teologia dommatica e apologetica, la Teologia morale, la Sacra Scrittura, e la Storia ecclesiastica.

I Giovani che vorranno conseguire la Laurea in Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studj sopra descritti:

Nel 1.° *Anno*. Lo studio del Diritto naturale,
» 2.° *Anno*. Quello delle Istituzioni di Diritto Romano,
» 3.° e 4.° *Anno*. L'altro di Diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all'esame di Laurea davanti alla Facoltà di Teologia, dovranno sostenere al termine del 4.° anno un Esame sul Diritto ecclesiastico davanti un Collegio di Professori di Giurisprudenza.

Art. 10. Gli studj della Facoltà di Giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

Nel 1.° *Anno*.

1. Filosofia razionale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Elementi di Economia sociale,
4. Istituzioni di Diritto Romano.

Nel 2.° *Anno*.

1. Filosofia morale,
2. Istituzioni di Diritto Romano,
3. Diritto ecclesiastico,
4. Pandette.

Nel 3.° *Anno*.

1. Istituzioni di Diritto criminale,
2. Diritto commerciale,
3. Pandette.

Nel 4.° Anno.

1. Diritto patrio,
2. Pandette,
3. Storia del Diritto.

Gli Esami di Laurea si istituiranno sopra il Diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

Art. 11. Nella facoltà di Filologia l' ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° Anno.

1. Filosofia razionale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel 2.° Anno.

1. Filosofia morale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel 3.° Anno.

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Lettere greche,
3. Storia e Archeologia.

Nel 4.° *Anno.*

1. Diritto naturale e delle Genti,
2. Storia ed Archeologia,
3. Storia della Filosofia,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere le Lauree in Filosofia e Filologia dovranno necessariamente abbracciare le Lettere Italiane, Latine, Greche, la Flosofia e la Pedagogia, e potranno estendersi alle Lingue Orientali per quelli studenti che ne avranno frequentate le Lezioni, e vorranno che ne sia fatta menzione nel Diploma di Laurea.

Art. 12. Nella facoltà di Medicina e Chirurgia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.° *Anno.*

1. Chimica,
2. Anatomia umana,
3. Anatomia comparata,
4. Fisiologia.

Nel 3.° *Anno.*

1. Fisiologia e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Patologia generale,
3. Patologia chirurgica,
4. Chimica farmaceutica.

Nel 4.° *Anno.*

1. Materia Medica,
2. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica, e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Tossicologia e Medicina forense.

Nel 5.° *Anno.*

1. Ostetricia e Clinica ostetrica,
2. Clinica Medica e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Igiene pubblica e privata.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Medicina e Chirurgia cadranno sulle materie studiate nel IV e V Anno.

Art. 13. La Facoltà di Scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le Lauree:

1. In Scienze matematiche pure,
2. In Scienze matematiche applicate.

Il corso di studj necessari a conseguire là Laurea in Scienze matematiche pure è il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel 2.° *Anno.*

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Chimica.

Nel 3.° *Anno.*

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Geodesia.

Nel 4.° *Anno.*

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Fisica matematica e Meccanica celeste.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Matematiche pure verteranno sopra il Calcolo differenziale ed integrale, la Meccanica, l'Analisi superiore, la Fisica matematica, e la Meccanica celeste.

Il Corso di studj necessari a conseguire la Laurea in Scienze matematiche applicate è il seguente:

Nel 1.° Anno.

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descritta,
4. Fisica.

Nel 2.° Anno.

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Geometria descrittiva e applicazione della medesima al Disegno geometrico,
4. Chimica.

Nel 3.° Anno.

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Architettura civile e idraulica,
4. Mineralogia e Geologia,
5. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale.

Nel 4.° Anno.

1. Meccanica,
2. Architettura civile e idraulica,
3. Geodesia,
4. Fisica terrestre, e Geografia fisica,
5. Agronomia.

Gli Esami per essere insigniti della Laurea nelle Scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni Universitari.

Art. 14. Nella Facoltà di Scienze naturali gli studj saranno così ordinati:

Nel 1.° Anno.

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.° Anno.

1. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Zoologia e Anatomia comparata.

Nel 3.° Anno.

1. Fisiologia umana e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,

2. Zoologia e Anatomia comparata,
3. Mineralogia e Geologia.

Nel 4.° Anno.

1. Mineralogia e Geologia,
2. Zoologia,
3. Fisica terrestre e Geografia fisica,
4. Agronomia.

L'esame per ottenere la Laurea nelle Scienze naturali si aggirerà sulla Zoologia e Anatomia comparata, Botanica, Mineralogia e Geologia, Fisica terrestre e Geografia Fisica.

Art. 15. La Sezione di Agronomia e Veterinaria, istituita nella Università di Pisa, conferisce il Diploma di Licenza in Agronomia dopo tre anni di studj ordinati come appresso:

Nel 1.° Anno.

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Geometria descrittiva.

Nel 2.° Anno.

1. Chimica agraria,
2. Agronomia,
3. Architettura civile e idraulica.

Nel 3.° Anno.

1. Mineralogia e Geologia,
2. Fisica tecnologica,
3. Architettura rurale,
4. Agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro in questa Sezione, si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il Diploma di Licenza in Agronomia sarà dato sulle materie studiate nel 2.° e 3.° anno.

Art. 16. La stessa Sezione di Agronomia e Veterinaria conferisce il Diploma di Licenza in Veterinaria dopo tre anni di studj seguiti come appresso:

Nel 1.° Anno.

1. Chimica farmaceutica,
2. Fisiologia,
3. Patologia generale,
4. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici.

Nel 2.° Anno.

1. Materia Medica,
2. Zoojatria e Clinica zoojatrica,
3. Veterinaria operatoria.

Nel 3.° Anno.

1. Clinica Zoojatrica, e Trattati delle Epizottie,
2. Veterinaria operatoria.

I relativi Esami di passaggio da un anno all'altro si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'Esame per il Diploma di Licenza in Veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel 2.° e 3.° anno.

Art. 17. Oltre la Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell'Arcispedale di S. Maria Nuova, saranno istituite in Firenze per l'insegnamento pratico, e lo scientifico perfezionamento, quattro altre Sezioni Universitarie di

1. Filosofia, Filologia e Storia,
2. Giurisprudenza e Scienze politiche,
3. Scienze matematiche,
4. Scienze naturali.

Art. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le Cattedre da cui dovranno esser formate e le discipline da osservarsi tanto negli studj delle diverse Sezioni di perfezionamento scientifico e pratico, quanto nella collazione delle Matricole per l'esercizio di professioni liberali, e dei Diplomi per l'ammissione ai pubblici Impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i Regolamenti Universitari ai quali col presente Decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti sì per il conferimento delle Matricole, come per l'ammissione agl'Impieghi.

Disposizioni transitorie.

Art. 20. Per l'ammissione agli studj Universitari nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente Decreto, e sino al riordinamento degli Studj dei Licei, gli Esami di Baccelliere sulle materie indicate all'Art. 6., si daranno nelle due Università, dovunque i Concorrenti a tali Esami abbiano fatti i relativi studj.

Art. 21. I Giovani del 2.°, 3.° e 4.° anno i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro Esami di passaggio saranno considerati come studenti del 1.°, 2.° e 3.° anno, aspiranti a passare respettivamente al 2.°, 3.° e 4.° anno di studj nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli Studenti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia pei quali il Corso di studj è mantenuto di anni cinque.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Disposizioni sulle divisioni de' Collegi Elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Volendo ovviare all'inconveniente della molta distanza in cui si trovano gli Elettori di vari Collegi posti nelle Campagne dal luogo destinato alla votazione, vien data facoltà ai Prefetti di suddividere i Collegi stessi in tante sezioni quante possono credersi sufficienti ad agevolare il concorso degli Elettori a dare il voto.

Art. 2. La sede delle sottosezioni in cui sarà diviso il Collegio Elettorale dovrà essere nel Territorio di una delle Comunità che fa parte del Collegio diversa da quella ove si trova il capoluogo del medesimo.

Art. 3. Ogni sottosezione sarà presieduta dal Gonfaloniere della Comunità in cui essa ha la sua sede. E il Gonfaloniere sarà assistito da due Priori o Consiglieri municipali ed avrà un Segretario scelto nel modo e per gli effetti voluti dagli Articoli 6, 7 e 9 del Decreto del 24 Luglio 1859.

Art. 4. Sono applicabili alle sezioni di Collegio gli Articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 5. Nei luoghi in cui i Collegi elettorali saranno stati suddivisi in sezioni il Presidente d'ogni sezione prima di restituire i Biglietti a forma dell'Art. 19 del Decreto suddetto avrà cura di notarvi in piè dei medesimi la comparsa dell'Elettore a cui il Biglietto appartiene, nella sezione da esso presieduta.

Art. 6. Nelle sottosezioni la votazione durerà fino alle due pomeridiane. Dopo la chiusura dello squittinio il Presidente procederà alle operazioni prescritte dagli Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Decreto de' 24 Luglio 1859.

Art. 7. Finito lo spoglio delle Schede in ciascuna sottosezione il Presidente le farà abbruciare pubblicamente. Quindi esso, od alcun altro dei componenti il seggio a sua scelta, si recherà al capoluogo del Collegio portando seco il processo verbale dell'adunanza elettorale, e il resultato dello squittinio.

Art. 8. Giunto al capo-luogo del Collegio il Presidente della sottosezione presenterà al Presidente del Collegio i documenti indicati di sopra. E il Presidente del Collegio sommando i resultati dello squittinio nelle diverse sezioni dichiarerà se vi è stata o no elezione dei due Rappresentanti, e se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Tavola di pietre dure e cittadinanza fiorentina, donate al Comm. Carlo Bon-Compagni.

Allorchè il Commendatore Carlo Bon-Compagni, già Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele, era per partire di Toscana, i membri del Governo Toscano deliberarono di donargli una bellissima tavola di pietre dure, accompagnandola con la seguente lettera:

A S. E. il Comm. Carlo Bon-Compagni R. Commissario Straordinario in Toscana ec. ec.

Eccellenza,

Tra le penose conseguenze della convenzione di Villafranca, la Toscana annovera come una delle più dolorose il vostro allontanamento, comandato dalle necessità politiche e dalla scrupolosa lealtà e delicatezza del magnanimo Re Vittorio Emanuele.

Voi foste degno rappresentante fra noi di un tanto Re; foste nel movimento nazionale della Toscana un principio di ordine, ma di ordine operoso; perchè la vostra presenza era come una guarentigia del compimento di quelle speranze, che non mai l'Italia vide tanto prossime a convertirsi in fatto. La vostra mente illuminata dalla sapienza, l'animo informato dai più nobili sentimenti, il cuore scaldato dai più santi affetti aggiunsero all'amore e alla venerazione con cui la Toscana riguardò sempre voi rappresentante del Re Italiano.

La Toscana non potrà mai degnamente riconoscere i benefizi che dalla vostra presenza ha ritratto; ma come pegno della sua gratitudine, come ricordo di lei presso di voi, vi prega che accettiate il prodotto di una industria che è esclusivamente sua.

Eccellenza, l'amore e la venerazione della Toscana vi seguono al vostro dipartirsi, ora che colla protezione del Re si ritira da noi anche il sussidio del vostro consiglio e della vostra parola.

Voi però porterete a Vittorio Emanuele la testimonianza de' sentimenti italiani della Toscana. Deh! sia presto il giorno che voi torniate in suo nome fra noi.

Quelli che ebbero l'onore di partecipare con voi al Governo della Toscana si fanno ora interpreti degli affetti di questa, e nel dolore di una separazione che desiderano temporanea si ripetono

Firenze, 2 Agosto 1859.

Vostri Devotissimi
RICASOLI.
RIDOLFI.
POGGI.
SALVAGNOLI.
BUSACCA.
DE CAVERO.

C. Bianchi.

Il Comm. Bon-Compagni rispose:

Firenze, 3 Agosto 1859.

Eccellentissimi Signori,

La benevolenza di cui mi deste continue prove durante il tempo che esercitai l'ufficio di Commissario Regio e che voleste significarmi nel momento della mia partenza è il maggior premio che potessi desiderare al poco bene che io seppi ed al molto che avrei voluto operare in pro di questa nobil parte d'Italia. Se in tutto non venni meno all'importanza dell'Uffizio che mi era affidato ne sia lode alla vostra opera e cortese cooperazione.

Ricevete adunque l'espressione della gratitudine con cui il mio cuore corrisponde ed alla benevolenza che mi esprimeste ed all'aiuto che mi deste.

A questi titoli della mia gratitudine voleste aggiungere un nobilissimo dono che sarà splendido monumento della mia modesta Casa, e che vi sarà conservato come monumento dell'affetto che mi lega alla Toscana. Al pari di qualunque dei miei Figli fo voti per la sua prosperità, e ne fo ad un tempo per voi o Signori che vi adoperate in suo pro con tanta generosa e tanta sapiente sollecitudine.

Aggradite, o Signori, le proteste della mia più alta considerazione.

C. Bon-Compagni

Inoltre il Magistrato Civico di Firenze lo scrisse nell' albo de' cittadini fiorentini, il che gli venne notificato dal Gonfaloniere con questa lettera:

Eccellenza,

La vostra partenza dalla Toscana dove fin ora rappresentaste il Governo di Re Vittorio Emanuele che ne assunse la protezione, fu sincero argomento di cordoglio per l' intiero paese che al tempo stesso rimaneva privo del Commissario Sardo in cui riconosce una autorità venerata ed amata, e perdeva il Commendatore Bon-Compagni. Firenze più di ogni altra Città di Toscana vivamente si commuove alla vostra partenza poichè più da vicino fu in grado di apprezzare come anco nei più gravi e difficili momenti il vostro senno ed il vostro affetto per il Paese nostro non vennero meno e come di questo senno e di questo affetto s' informarono tutti i vostri atti.

Firenze ricorda con grato animo che tanto nei giorni del dolore, quanto in quelli della speranza, voi in nome della patria, in nome del Re Italiano ci confortaste alla calma, ci consigliaste a conservare al nostro movimento quel carattere di civiltà che si addiceva al principio che lo informava ed al popolo che lo compieva. Firenze quindi, mentre rispetta ed apprezza le alte cagioni che hanno consigliato al Governo Piemontese il richiamo dei suoi Commissari dal centro d' Italia, ha sentito il dovere di darvi in nome della Toscana una prova della sua gratitudine ascrivendovi nell' albo dei suoi concittadini. La Civica Magistratura prendeva in questa

mattina tale saggia ed onorevole determinazione, sodisfacendo così ad un debito sacro verso di Voi che sì giustamente meritaste questo titolo, ed affidava a me il grato ufficio di rimettervi copia della sua Deliberazione facendomi interpetre dei sentimenti di gratitudine, di riconoscenza e di affetto dai quali venne ispirato. Non posso per altro limitarmi a ciò solo poichè son certo che ciò solo non vuole il paese da me. Nel vedervi tornare alla terra natale per l'effetto dei gravi avvenimenti che troncarono le sue più belle speranze, la Toscana brama che facciate noto al Re Italiano che ella confida in Lui, e nella propria determinazione di divenire provincia del suo Regno, brama che gli diciate come i cuori dei Toscani palpitano di affetto per Esso; come malgrado la cessazione del Protettorato, essa conta sul suo patrocinio nelle trattative diplomatiche, e come in ogni evento non perderà la speranza di essere guidata nell'avvenire a nuove e più proficue vittorie contro i nemici d'Italia, da quel Duce istesso che la Provvidenza volle incolume riservare a nuove glorie in quel giorno, che pur deve sorgere, in cui ci sia dato conseguire la completa liberazione d'Italia.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze
li 2 Agosto 1859.

Il Gonfaloniere
Ferdinando Bartolommei.

Ecco la Deliberazione del Magistrato Civico di Firenze:

ESTRATTO del Libro Deliberazioni del Magistrato Civico del Comune di Firenze dell'anno 1859 *a c.* 14.

Adunanza del 2 Agosto 1859.

Adunati Serv. Serv. gl' Illustrissimi signori Gonfaloniere e Priori in sufficiente numero di 8 per trattare ec.

Omiss. ec.

Il Magistrato de' Priori di Firenze, venuto a cognizione essere stato revocato il Protettorato della Toscana assunto dal Re *Vittorio Emanuele II* e conseguentemente richiamato il Commissario Sardo Commendatore Carlo Bon-Compagni;

Considerando che l' Autorità Governativa esercitata dal prelodato Commendatore Bon-Compagni ha date splendide prove del suo affetto per la Toscana del suo senno politico e dei suoi principj Nazionali;

Considerando che ogni dimostrazione di gratitudine e di simpatia ad Esso diretta non è solo un omaggio debitamente tributato alle sue virtù private, ma ben anche un nuovo attestato della fiducia che il Paese ripone nel Re Italiano da esso rappresentato;

Delibera:

Il Commendatore Carlo Bon-Compagni che ha bene meritato della Toscana è ascritto sull' albo dei Cittadini Fiorentini.

E ciò è confermato con Voti favorevoli otto contrari nessuno.

Il Gonfaloniere
Ferdinando Bartolommei.

Il Cancelliere M.° del Censo
P. Manci.

Invito alle Elezioni
per l'Assemblea Toscana.

TOSCANI!

Le imminenti elezioni chiamano i Toscani all' esercizio della più alta prerogativa che abbia un cittadino in paese libero; lo statuire sui destini della Patria. Il Governo ebbe conforti autorevoli per aprire alla Toscana questa via di salute; e se l'Europa non vuol macchiare la pace con opere di violenze, e perpetuare in Italia le cause delle rivoluzioni, possiamo augurarci che sarà dato ascolto ai nostri voti.

Frattanto ogni cittadino faccia il dovere suo; e concorrendo alle elezioni, scelga Rappresentanti

autorevoli che abbiano il coraggio di manifestare i legittimi voti del Paese: l'antica nostra civiltà e la gravità delle condizioni presenti, impongono a tutti obblighi sacri, che niuno potrà disconoscere impunemente.

Il Governo che resse il paese fino a oggi, aiutandosi della mirabile disposizione degli animi a vincere difficoltà grandissime, non mancherà al debito suo nel grande atto che la Toscana è per compiere. Lasciando ogni cittadino libero del suo voto, nè proponendo candidati di sua scelta, il Governo vuole soltanto che in questa grande occasione la Toscana si mostri degna di sè, e degna dell'Italia. Lo vuole, ed è dover suo di volerlo; e tutti coloro che osassero turbare la concordia degli animi in questo solenne momento, sarebbero puniti dalla severità della Legge e dalla riprovazione universale.

Alle accuse maligne di anarchia e di violenza di parti, rispondano dunque i Toscani con una elezione ordinata e tranquilla, e con un fermo e concorde volere: e sarà questa una vittoria civile, la quale avrà merito al pari di quelle riportate sui campi di battaglia. Non siano indarno gli esempi dei nostri Maggiori, che seppero col senno, colla parola, col sangue fortissimamente propugnare l'indipendenza e la libertà della Patria.

Il Governo riposa sicuro sul senno dei Toscani; e confida che le prossime elezioni porgeranno a Napoleone Imperatore un valido argomento per adempiere i suoi benevoli intendimenti verso l'Italia.

L'Europa desidera la pace; ma pace non avrà l'Europa se i legittimi voti ordinatamente espressi dagl'Italiani non saranno rispettati, nè vorrà l'Eu-

ropa che questa sua elettissima parte, anzichè strumento possente della felicità universale, sia minaccia continua e perpetuo pericolo.

Firenze, li 4 Agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Ringraziamenti agli eserciti di Francia e di Sardegna, votati dalla Consulta.

(4 Agosto).

Ecco il testo delle due deliberazioni, colle quali la Consulta di Governo nella sua adunanza del 1.° Agosto votava ringraziamenti agli Eserciti Francese e Sardo che hanno combattuto per la Causa Italiana:

« La Consulta di Governo della Toscana esprime « unanimemente la sua ammirazione, e vota ringraziamenti alla valorosa Armata francese, che « guidata dal magnanimo suo Imperatore, ha generosamente versato il proprio sangue per l'indipendenza d'Italia, in tanti gloriosi e vittoriosi « combattimenti ».

« La Consulta di Governo della Toscana esprime « unanimemente la sua ammirazione all'Esercito « piemontese che combattendo e vincendo sotto il « Re Vittorio Emanuele, e al fianco del valoroso « Esercito francese ha conquistato all'Italia nuova « gloria, e maggiore forza nazionale ».

Queste due deliberazioni furono immediatamente trasmesse alle Eccellenze Loro il Commissario straordinario, e il Ministro di Francia, con preghiera che volessero parteciparle ai loro respettivi Governi, onde fossero messe all'ordine del giorno delle due Armate, in testimonianza di gratitudine e di affetto.

Approvazione del Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo 142 dello Statuto della Banca Nazionale Toscana, stato approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857, dove fra le altre cose si deferisce al Consiglio superiore di essa Banca di prescrivere, salva l'approvazione del Governo, le norme direttive, e di regolare i rapporti con la Banca Madre, delle sue Sedi succursali o affiliate da aprire nelle diverse città dello Stato;

Visto il progetto di Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana discusso e deliberato dal predetto Consiglio superiore nella sua adunanza « ottava » tenuta in Livorno nel 26 dello scorso mese di Luglio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, deliberato dal Consiglio superiore nella sua adunanza del 26 Luglio dell'anno corrente, è, e rimane approvato con dover formare parte integrale dello Statuto già approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857.

Art. 2. Il predetto Regolamento s'intenderà promulgato mediante la inserzione nel *Monitore To-*

scano, e col deposito d'una copia firmata dall'Avvocato del Governo da farsi nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Firenze e Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li quattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento Generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana approvato con Decreto Governativo del dì 4 Agosto 1859.

Art. 1. Il Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana* estende alle Succursali l'azione e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto per le Sedi principali.

Art. 2. La Sede principale di Firenze, esercita un'immediata direzione sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti Fiorentino, Senese e Aretino. La Sede principale di Livorno, la esercita sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti di Lucca, Pisa e Grosseto.

Le Sedi principali si valgono a quest'effetto anche d'Ispettori.

Art. 3. Le Deliberazioni del Consiglio Superiore sono comunicate alle Succursali dal Direttore della Sede principale, da cui dipendono.

Art. 4. Le Succursali non possono mettersi in corrispondenza diretta, nè fare operazioni fra loro, senza permesso della Direzione della Sede principale. Esse però si tengono in conto corrente con ambedue le Sedi principali per i pagamenti e per l'esazioni, che sieno per farsi l'una per l'altra.

Art. 5. Le operazioni delle Succursali sono le medesime che per le Sedi principali. Ma il Consiglio Superiore può restringerne la sfera, imporne limiti di tempo e di modo, come gli spetta di stabilirne le competenze.

Art. 6. L'Azionista della *Banca Nazionale Toscana* può iscriversi anche alla Sede succursale; e

l' Azionista residente all' estero può nominarvi il suo domiciliatario.

Art. 7. In caso di trasporti dal Registro, da una all' altra Sede, la Succursale corrisponde con la sua Sede principale per le prescrizioni di che agli Articoli 13 e seguenti dello Statuto.

Art. 8. La Succursale comunica l' Elenco dei suoi Azionisti con tutti i cambiamenti alla Sede principale; dove si custodiscono i titoli di corredo insieme al Registro generale.

Art. 9. Le Succursali si amministrano da un Direttore, e da un Aiuto Direttore, a nomina del Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana*. Essi riuniscono nelle Succursali le ingerenze deferite dallo Statuto al Direttore, a nomina del Governo, e alla Direzione per le Sedi principali.

Art. 10. Nelle operazioni il Direttore è per altro assistito da due Assessori; con dovere l' ammissione o il rifiuto dell' operazione sempre dipendere da una Deliberazione collegiale. In mancanza d' uno degli Assessori, il Collegio si completa dall' Aiuto Direttore.

Art. 11. La nomina d' uno degli Assessori è deferita al Collegio dei Priori del Municipio locale; e la nomina dell' altro Assessore ai dodici più forti Azionisti inscritti alla stessa Sede Succursale.

Gli Assessori si rinnuovano ogni anno, ma possono essere confermati.

Art. 12. Un Censore a nomina del Governo sorveglia l' Amministrazione e l' andamento della Succursale.

Ei riunisce tutte le attribuzioni ordinarie e straordinarie deferite dallo Statuto ai Censori.

Il Censore comunica col Consiglio Superiore per l'organo dell'Avvocato del Governo.

Art. 13. Il Direttore deve possedere almeno cinque Azioni, il suo Aiuto, gli Assessori e il Censore devono possederne almeno due.

Art. 14. Il Direttore come il Censore possono sollecitare dall'Avvocato del Governo la convocazione del Consiglio Superiore, tanto per disaccordi fra loro, o con la Direzione della Sede principale, quanto per denunziarvi abusi o irregolarità o proporvi provvidenze.

L'Avvocato del Governo, riconosciuta la congruità della convocazione, invita al Consiglio anche il Direttore, e il Censore, che sulle proposizioni interessanti la loro Succursale, vi rendono voto deliberativo. E allora in modificazione agli Articoli 123 e 124 dello Statuto per la legalità del Consiglio, i presenti dovranno almeno essere otto.

Art. 15. La Deputazione per formare il Castelletto si compone del Direttore e suo Aiuto, dei due Assessori, del Censore, e di due Membri a nomina del Collegio dei Priori del Municipio.

Art. 16. Il Castelletto della Succursale è trasmesso alla Sede principale che potrà sempre modificare in meno il fido respettivamente assegnato.

Art. 17. In modificazione dei §§ 2 e 3 dell'Articolo 90 del Regolamento interno, i fidi per 20 e più mila Lire assegnati ai Castelletti delle Succursali, si terranno aperti per quattro quinti alla Succursale e per un quinto alla Sede principale da cui essa rileva. Potrà disporsi altrimenti; come potrà una parte di fido del Castelletto della Succursale essere spesa all'altra Sede principale, dietro

preventiva intelligenza fra le Direzioni delle due Sedi principali. Di questa preventiva intelligenza ricorrerà sempre il bisogno, perchè possa alla Succursale spendersi tutto o parte del fido assegnato al Castelletto di una delle Sedi principali.

Art. 18. Il Consiglio Superiore nomina gli Impiegati delle Succursali su proposizione del Direttore Locale, e sentito il Censore. Le proposizioni del Direttore, e le informazioni del Censore, si raccolgono e presentano in Consiglio dal Direttore della Sede principale con le sue osservazioni.

Art. 19. Il Cassiere della Succursale deposita almeno cinque Azioni e presta una cauzione d'almeno settemila Lire. Fin di principio egli indica persona di sua fiducia, che in caso d'impedimento, o di assenza lo rappresenti a tutte sue spese, rischio e pericolo. Essa dovrà essere approvata dal Direttore, e dal Censore; con restarne informato anche il Direttore della Sede principale, che provocherà nei congrui casi dal Consiglio i provvedimenti che potessero trovarsi opportuni.

Art. 20. La Succursale comunica giornalmente alla sua Sede principale lo stato di Cassa con distinguere i denari e i biglietti. Settimanalmente vi aggiunge l'ammontare distinto delle operazioni combinate. La Direzione della Sede principale, può richiedere la Succursale della sua situazione, e d'ogni schiarimento e notizia se, e quando lo trovi opportuno.

Art. 21. Ogni Sede principale misura la riserva e la disponibilità dal suo, e dallo stato di Cassa delle Succursali dipendenti. La Sede principale provvede la Succursale del denaro e dei biglietti che le

possono occorrere, come ne trae a seconda del movimento degli affari.

Art. 22. La Succursale trasmette il proprio bilancio alla Sede principale, da cui dipende, in tempo da non disturbare i termini prescritti dallo Statuto alla compilazione del Bilancio generale della Banca. La Sede principale rivede, verifica e traduce il bilancio delle sue Succursali, nel Bilancio generale della Banca.

Art. 23. Il Direttore, il suo Aiuto e il Censore hanno una gratificazione sugli utili ottenuti dalla Succursale, in una proporzione che il Consiglio Superiore determina allo stabilimento d'ogni Succursale. Agli Assessori vengono distribuite tante medaglie di presenza a quanti Collegi sono intervenuti.

Art. 24. Il Consiglio nomina il Direttore, e l'Aiuto sulla proposizione del Direttore della Sede principale. Dopo conosciuta questa nomina, il Municipio elegge l'Assessore e i due Componenti la Deputazione del Castelletto; e per ultimo si deviene alla nomina dell'Assessore deferita ai 12 più forti Azionisti iscritti alla Succursale.

Art. 25. Fra più possessori di egual numero d'Azioni decide la sorte. L'estrazione si fa dal Censore presente il Direttore.

Il Censore invita a domicilio i dodici Azionisti in giorno e ora fissa nella Sede della Banca. Vi presiede la riunione e vi rende voto.

La presenza di sette, compreso il Presidente, basta per la legalità della riunione. Quando non possano aversi, sia per difetto d'inscritti, sia perchè non rispondano all'invito, provvede il Consiglio.

Ogni presente ha diritto a proporre un Can-

didato; e rimane eletto chi raccolga la maggioranza relativa dei voti.

Nel rimanente si applicano a queste Adunanze gli Articoli: 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 180 e 181 dello Statuto.

Art. 26. Il Consiglio Superiore può sempre chiudere le Succursali, che non dieno utili, purchè previa l'approvazione del Governo.

Art. 27. Allo Stralcio delle Succursali provvede il Consiglio superiore della Banca.

Art. 28. In tanto in quanto non si riscontrano incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Succursali gli Articoli tutti dello Statuto e del Regolamento interno, già pubblicati per la *Banca Nazionale Toscana.*

Art. 29. Il Consiglio Superiore può sempre indurre al Regolamento interno le varianti che a proposizione della Sede principale sia per reputare adattate alla Succursale che ne rileva.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici

Li 5 Agosto 1859.

V.° R. Busacca.

F. Carega.

Circolare ai Prefetti sulle voci allarmanti sparse nelle provincie.

Illustrissimo Signore,

Il Governo ha avuto occasione di notare come spesso nelle diverse città dello Stato si spargono voci allarmanti sopra supposti pericoli di disordini che minaccerebbero la quiete della Capitale. La S. V. è autorizzata a smentire nel modo più formale queste dicerie, ed assicurare i suoi amministrati che nessuna cagione di timori ha il Governo per l'ordine pubblico, il quale regna perfettissimo in Firenze come in ogni altra parte dello Stato.

La S. V. si tenga certo che quando mai avvenissero fatti gravi in Firenze o in altra parte della Toscana, ne sarà dato pronto avviso alle Prefetture da questo Ministero, acciocchè possano illuminare la pubblica opinione sul vero stato delle cose. Però quando la S. V. manca di notizie officiali, smentisca pure ogni voce allarmante che venisse divulgata.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 5 Agosto 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Guardia Nazionale protettrice dell'ordine e della libertà nei Comizi.

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Militi della Guardia Nazionale della Toscana.

In brevissimo tempo coscritta ed ordinata, la Guardia Nazionale si raccoglie oggi per la prima volta sotto la Bandiera Italiana, che per noi è simbolo sacro d'ogni concordia e di ogni speranza. Occasione più solenne non poteva darsi o Cittadini per inaugurare la vostra azione tutelare e benefica. Voi proteggerete i Comizi ove gli Elettori sono chiamati a dare il suffragio dal quale forse dipenderanno le sorti della patria. Liberi voti non potrebbero essere meglio protetti che da libere armi.

Io mi compiaccio che l'istituzione della Guardia Nazionale siasi fatta in mezzo alla calma e senza che dolorose cagioni di interni dissidi la rendessero necessaria. A voi, o militi, sono affidate città concordi e tranquille; sappiate mantenerle tali, ed avrete ben meritato della patria. Ciascun di voi avrà figli o fratelli che hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza. Essi fecero il loro dovere sui campi dell'onore, facciamo noi il nostro nelle mura delle città. Il senno civile compia oggi l'opera delle armi; e l'Italia ci sarà riconoscente di aver saputo resistere agli sconforti e alle incertezze con serena fermezza, come fu già ammiratrice del coraggio

spontaneo, col quale rispondemmo al primo grido di guerra nazionale.

Dal Ministero dell'Interno
6 Agosto 1859.

Il Ministro dell'Interno.
B. RICASOLI.

Convocazione dell'Assemblea de' Rappresentanti per deliberare sulle sorti definitive della Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata in Firenze per il giorno undici del corrente mese.

Art. 2. Questa Assemblea ha per oggetto di esprimere i voti legittimi della popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione.
C. RIDOLFI.

Conforti a mantenere l'ordine e la quiete durante la decisione delle sorti della Toscana.

(9 Agosto)

Dopo gli splendidi resultati delle elezioni compiutesi in Toscana con l'ordine e la quiete che si potevano aspettare da un popolo così civile come il toscano, il Governo ha ragione di credere che il popolo manterrà l'ordine e la quiete medesima, attendendo che i Rappresentanti da esso eletti legalmente e liberamente, adunati in Assemblea deliberino delle sue sorti; e che opporrà invincibile fermezza alle suggestioni dei tristi cittadini, i quali si adoperassero con bugiarde manifestazioni a turbare la solenne calma che è la nostra migliore difesa nello Stato e fuori.

La questione Italiana è riuscita finalmente a divenire la prima e la più grave delle questioni europee: vollero i fati che la risoluzione dovesse per ultimo essere a noi riserbata. Le Assemblee popolari dell'Italia Centrale decideranno dei destini di tutta Italia, e prima fra esse la nostra. Pensino i nostri concittadini qual terribile compito sia questo; pensino fra quante difficoltà esterne i suoi eletti abbiano da condurlo a buon termine; pensino quanto importa ad aggiungere autorità alle deliberazioni dell'Assemblea che queste non solo siano libere da qualunque pressione, ma che appariscano ancora liberissime. Il popolo che con tanta dignità e con tanto ordine

compiè le elezioni di ieri, comprenderà quanto sia necessario attendere con un sacro raccoglimento i voti di coloro, nelle cui mani commise le sue sorti e quelle d'Italia.

Programma per l'apertura dell'Assemblea.

I Rappresentanti, muniti della lettera dei Presidenti dei Collegi e delle Sezioni Elettorali, si presenteranno alla Segreteria Generale del Governo, e quindi riceveranno il loro biglietto di ammissione nella sala dell'Assemblea, lasciando l'indicazione del loro domicilio.

Il giorno 11 Agosto stabilito per la convocazione, i Rappresentanti si riuniranno nella sala della Corte di Cassazione per procedere riuniti alla sacra funzione inaugurale, che avrà luogo in Duomo, alle ore 9 antim.

Usciti dalla Chiesa si recheranno nella sala dell'Assemblea, dove il Governo farà la solenne apertura delle adunanze.

Dopo di ciò l'Assemblea si costituirà provvisoriamente sotto la presidenza del decano di età, e coll'assistenza di quattro Segretari che saranno i più giovani di età.

L'Assemblea si dividerà poi per estrazione a sorte in dieci sezioni per procedere alla verificazione dei poteri.

Ogni sezione elegge un Presidente e un Segretario Relatore.

Il Presidente provvisorio trasmetterà a ciascuna sezione i documenti relativi alle elezioni da verificarsi, che saranno già stati rimessi alla Presidenza dal Ministro dell'Interno.

Compiuta la verificazione dei poteri l'Assemblea procede alla sua costituzione definitiva, nominando per via di scrutinio segreto un Presidente, due Vice-Presidenti, quattro Segretari e due Questori.

Costituita l'Assemblea, il governo corrisponde con essa per mezzo del suo Segretario generale.

Provvedimenti per mantenere la disciplina nella sala dell'Assemblea de' Rappresentanti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a conservare la maestà e l'indipendenza dell'Assemblea dei Rappresentanti convenga la più severa disciplina nella parte della Sala destinata al Pubblico, la qual disciplina per le condizioni locali non potrebbe esser esercitata dal Presidente dell'Assemblea, cui solo spetta tuttociò che riguarda il mantenimento del buon ordine nella Residenza dei Rappresentanti.

Decreta:

Art. 1. Un Commissario speciale nominato dal Ministro dell'Interno eseguirà gli ordini superiori

per il mantenimento della più stretta disciplina in quella parte della Sala che è assegnata agli spettatori.

Art. 2. Nessuno potrà entrare nei posti riservati e nei posti comuni senza esser munito di biglietto.

Art. 3. I biglietti per i posti comuni saranno distribuiti avanti l'apertura dell'Assemblea in un apposito luogo.

Art. 4. Ogni spettatore, finchè starà nella Sala, dovrà rimanere assiso al suo posto.

Art. 5. Qualunque segno di approvazione o disapprovazione sarà punito con l'espulsione immediata dalla Sala, col rinvio occorrendo alle Autorità competenti.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana compresovi il Messaggio del Governo.

Adunanza solenne del dì 11 *Agosto* 1859.

È aperta la seduta a ore 11.

Il Barone Ricasoli Presidente del Consiglio dei Ministri legge il seguente Messaggio:

« *Signori Rappresentanti della Toscana.*

« Il Governo della Toscana è lieto di trovarsi al cospetto dei Rappresentanti legittimi del paese, nominati per liberi suffragi in una elezione condotta con tanta calma e concordia da fare onore ad ogni popolo che avesse oramai in costume gli istituti di libertà.

« La Toscana in questa occasione solenne non ismentì se stessa; il Governo si compiace di non aver posta indarno la sua fiducia nel senno dei cittadini.

« A che siano le condizioni nostre, e quali voti oggi si richieda alla vostra saggezza, è a tutti manifesto, perchè il Governo non ha usato mai di nascondere alcuna cosa, nè di coprire artificiosamente il suo politico indirizzo.

« Inoltre quando voi sarete per deliberare sulle sorti della patria, il Governo si farà un dovere di sottoporre alla vostra considerazione le notizie particolari che potranno essere utili a rischiarare le

opinioni. Intanto prima di affrontare l'avvenire gettiamo un rapido sguardo sul passato e sul presente.

« La guerra nazionale affrettata coi voti di tutti gli Italiani e resa possibile dal generoso concorso dell'Imperatore dei Francesi, privò la Toscana di una dinastia che vi regnava da più di un secolo. Non fu cacciata; ma di sua scelta essa preferì di correre la fortuna dell'Austria, con la quale aveva stretto patti di vassallaggio, piuttostochè seguire il paese, e soddisfare il sentimento Nazionale. Non vi furono violenze; ma il principe chiaritosi Austriaco, ed il paese volendo rimanere italiano, ciascuno prese la sua via.

« Rimasto lo Stato senza Governo, il Municipio di Firenze provvide alla nomina di un reggimento provvisorio che presto ebbe i consensi di tutta Toscana; e come gli sguardi e gli affetti erano volti al Re magnanimo, che apparecchiava sul Ticino le armi liberatrici, così egli fu spontaneamente invocato Dittatore con suprema potestà sulle cose civili e militari. Alte ragioni di Stato non consentirono fosse accettata la dittatura; ma sotto il protettorato del Re Vittorio Emanuele si costituì in Toscana un Governo regolare, che serbò il paese ordinato e lo fece partecipare alla Guerra dell'Indipendenza. Un Commissario del Re tenne il supremo potere e lo esercitò in benefizio dell'universale, quietando gli animi e dando reputazione al Governo. Una Consulta da lui nominata gli assicurò l'appoggio della pubblica opinione. Forte di questo appoggio, e ponendosi a capo del paese, anzichè procedere rimorchiato da lui, il Governo provvide alla Finanza, con la emissione delle Cedole Comunali, riformò leggi, e

preparò il riordinamento dello Stato sopra principj di libertà.

« Splendide vittorie degli eserciti Italo-Franchi coronavano la nostra impresa; magnanime promesse e quali i popoli di rado son usi a udire, levarono alte le speranze degl' Italiani. Una pace inopinata, mossa da cagioni prepotenti che dobbiamo rispettare, ignorandole, ruppe i disegni, sconfortò gli animi; sebbene la parola solenne dell' Imperatore dei Francesi raffidasse che la causa Italiana non sarebbe per questo abbandonata.

« Gli effetti della pace non potevano non esser fatali alla Toscana e agli altri Stati dell' Italia centrale. Con la pace cessavano i protettorati del Re, ed il Commissario straordinario ebbe a partirsi da Firenze, lasciando l' autorità nelle mani di coloro che fino allora l' avevano esercitata sotto la sua dipendenza, e col tacito consentimento dell' universale.

« Il ritrarsi dei poteri politici per forze maggiori di loro è sempre un doloroso ed umiliante spettacolo e segna epoche critiche nella storia degli Stati! La partenza del Commissario da noi ebbe tutt' altro carattere: fu trionfo di gratitudine e di speranza come l' addio di due amici che sperano di rivedersi. I Toscani intesero a meraviglia le cagioni di quella partenza, e senza alcun segno di turbamento si rassegnarono a questo necessario abbandono.

« Nulla intanto aveva pretermesso il Governo che valesse a rischiarare la sorte dei preliminari di Villafranca riserbata alla Toscana. Innanzi che l' Imperatore uscisse d' Italia, un legato nostro gli esponeva i timori e le speranze che in noi combat-

tevano, ed Egli con franche e benevoli parole di due cose lo raffidava, che non sarebbero fatte intervenzioni armate, e che ai voti legittimamente espressi sarebbesi usato riguardo. Eguali conforti si ebbero dal Re Vittorio Emanuele, il quale nel raccomandarci di serbare l'ordine interno e di non dar pretesti alle armi forestiere, concludeva, arditamente prendessero i popoli della media Italia esempio da lui, che chiuso in cuore ogni cruccio aspettava intrepido il compimento dei destini d'Italia.

« Animato da così solenni dichiarazioni, ripetute ai nostri Legati a Parigi e a Londra, e non scoraggito da timidi consigli, il Governo pensò subito a convocare la Rappresentanza Nazionale, che interpetre dei pubblici voti, ne recasse l'espressione legittima all' Imperatore Napoleone arbitro della pace e della guerra, ed a tutti quei potentati che intenderanno a dare stabile assetto alle cose d'Italia.

« Come la Toscana abbia corrisposto alla giusta espettazione che di Lei si aveva in questo solenne momento, lo dice la concordia mirabile delle elezioni e la vostra stessa presenza in questo luogo tre giorni dopo che i vostri nomi furono proclamati nei Collegi Elettorali. La Guardia Nazionale in brevissimo tempo coscritta ed ordinata protesse la sacra libertà delle elezioni come sarà pronta a proteggere la libertà dei voti, che emetteranno i Rappresentanti del Paese.

« Ecco quello che il Governo ha fatto appena ha potuto convincersi che a malgrado dei preliminari di Villafranca la sorte della Toscana e forse quella di tutta l'Italia centrale poteva dipendere da noi. Anzi come per molti rispetti le condizioni degli

Stati della media Italia molto si rassomigliano, ed a tutti è forse riserbata una stessa sorte, il Governo ha condotto pratiche per una Lega Militare, che accomuni le forze della difesa, e cominci a stabilire quella solidarietà nazionale, senza la quale gli sforzi dei singoli Stati riusciranno sempre manchevoli. Il nostro esercito, che se non ebbe la gloria, sopportò intrepido tutti i disagi della guerra, saprà dare valore alle promesse della Toscana, ed ove occorra combatterà le ultime battaglie della Nazionale Indipendenza.

« Ma queste ed altre previdenze governative sarebbero state indarno, se il paese non avesse coadiuvato il Governo in modo più mirabile che singolare. Corrono ormai quattro mesi che la Toscana è retta da un Governo che trae la sua ragione d'essere dalla necessità delle cose, e che non si aiuta di forze che non gli vengano dalla pubblica opinione; e il paese non è stato mai più ordinato, più concorde, più unanime, in mezzo a tante e così spesse tentazioni di tumulti. Se noi, che occupiamo questi seggi sicuramente non invidiabili in così grave difficoltà di tempi, possediamo la fiducia dei nostri concittadini, siamo superbi di possederla, perchè ci fa forti ad operare il bene della patria.

« La Rappresentanza Nazionale, concedendoci il suo concorso, e legittimando, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il nostro mandato, ci crescerà l'animo per mantenere coraggiosamente il paese in una ferma espettativa.

« Ciò è tanto necessario nelle congiunture presenti, che se avremo virtù di perseverare in un'attitudine che valga a conciliarci la stima e il rispetto

dell'Europa, i voti che voi siete chiamati ad emettere, abbiamo fiducia che saranno ascoltati. In ogni caso noi avremo fatto il dover nostro, nè la posterità potrà farci rimprovero. Che la ragione e il buon diritto stiano dalla nostra parte; e si lasci pure alla violenza di compiere, se pure le sarà dato, l'opera sua. La violenza può distruggere, non edificare; nè è pace vera quella che lascia sussistere le cause dei conflitti fra popoli e governi.

« Signori Rappresentanti, non ci sgomenti la nostra piccolezza di Stato, perchè vi sono momenti nei quali anco dai piccoli si possono operare cose grandi. Ricordiamoci che mentre in quest'aula muta da tre secoli alla voce di libertà trattiamo di cose Toscane, il nostro pensiero deve mirare all'Italia. Il Municipio senza la Nazione sarebbe oggi un controsenso. Senza clamori e senza burbanza, diciamo quello che come Italiani vogliamo essere; e la Toscana darà un grande esempio, e noi ci feliciteremo di esser nati in questa parte d'Italia, nè comunque volgano gli eventi, dispereremo dell'avvenire della Patria nostra diletta ».

Il Ministro di Grazia e Giustizia dichiara, in nome del Governo, aperta la sessione dei Rappresentanti della Toscana.

Il Cav. Vice-Presidente Puccioni, come più anziano dei Rappresentanti va ad occupare il seggio della Presidenza, ed i Rappresentanti Carega, Della Stufa, Ticci, Martinucci, come più giovani fanno l'ufficio di Segretari.

Presidente. La prima operazione che deve farsi è quella di distribuire i singoli Rappresentanti in

tante Sezioni, o tanti Uffici, per cui cominceranno questa operazione estraendo a sorte i nomi dei Deputati formando nove uffici. Otto uffici saranno composti di diciannove Deputati per ciascuno, e l'altro sarà di venti.

Si farà l'appello dei Deputati avanti di procedere alla estrazione dei loro nomi. Il sig. Segretario Ticci leggerà i nomi dei Deputati.

Il Segretario Ticci fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta essere assenti i signori, Zannetti, Peruzzi, Marchese di Lajatico, Ginori, Malenchini Vincenzo, Ricasoli Vincenzo.

Presidente. È stata ora comunicata una lettera del sig. Commendatore Vincenzo Bani che è Deputato del distretto di Greve, la faccio leggere ad uno dei Segretari. Il Segretario legge:

Eccellenza,

Trovando di devermi astenere a causa della mia età avanzata, e per attuali riflessi di salute, da assumere l'ufficio di Deputato all'Assemblea toscana, di che i due Municipj di Greve e Barberino di Val d'Elsa da quanto intesi ieri mi onoravano; devo per ogni riguardo rassegnare questa motivata risoluzione all'Eccellenza Vostra come mio rispettabile Superiore, anco per assicurarla, non procedere la medesima da ragioni diverse dalle allegate, e per ottenerle se occorre indulgenza.

Mi è gradito ripetere le proteste della partico-

lare stima, e rispetto con cui ho l'onore di segnarmi dell'Ecc. Vostra

Li 10 Agosto 1859.

A Sua Eccellenza
Il Ministro di Grazia e Giustizia

Dev.mo Obbl.mo Servitore
Vincenzo Bani.

Presidente. L'Assemblea ha nessuna osservazione da fare su questa renunzia del Cav. Commendatore Bani? Posso io dunque a di lei nome dichiarare che la di lui renunzia è accettata? — Non venendo fatta veruna osservazione, la renunzia è accettata.

Ora procederemo all'imborsazione delle schede contenenti i nomi ad oggetto di conoscere a quale degli uffici ciascheduno dei Deputati eletti sarà addetto. Nell'imborsare le schede, il nome di ciascun deputato sarà ripetuto.

Il Segretario, mentre avviene l'imborsazione, ripete l'appello nominale.

Presidente. Ora procederemo all'estrazione di ciascun ufficio.

1.° *Ufficio.*

Meuron Napoleone, Del Rè Avv. Isidoro, Torrigiani March. Carlo, Gentili Cav. Balì Niccolò, Ricasoli Barone Bettino, Ghezzi Dott. Giuseppe, Ginori Lisci March. Lorenzo, Pazzi Cav. Guglielmo, Corsini March. di Lajatico Don Neri, Ticci Avv. Torello,

Becherucci Pietro, Della Stufa March. Lottaringo, Serafini Cammillo, Ferri Dott. Angiolo, Moretti Conte Luigi Enrico, Angeli Dott. Giuliano, Collacchioni Cav. Gio. Batta., Casamorata Augusto, Venturi Conte Francesco.

2.° *Ufficio.*

Carlotti David, Mari Avv. Adriano, Caldini Avv. Raffaello, Carducci Dott. Ferdinando, Gori Gregorio, Gemelli Dott. Gio. Batta., Castellini Valerio, Capponi March. Gino, Angelici Dott. Enrico, Masetti Conte Piero, Biondi Perelli Cav. Dott. Carlo, Incontri March. Attilio, Vaccà Berlinghieri Dott. Francesco, Malenchini Avv. Vincenzio, Della Gherardesca Conte Ugolino, Lambruschini Cav. Raffaello, Cambray Digny Conte Guglielmo, Falconcini Enrico, Gentili Dott. Francesco.

3.° *Ufficio.*

De Nobili Conte Federigo, Adami Pietro, Mozzi Conte Adolfo, Feroni March. Paolo, Farinola March. Francesco, Viviani Dott. Francesco, Giannini Giuseppe, Sardi Conte Raffaello, Orsini Rocco, Bichi Borghesi Avv. Conte Scipione, Galeotti Avv. Cav. Leopoldo, Marini Dott. Domenico, Menichetti Avv. Tito, Pellegrini Avv. Cipriano, Del Rè Prior Carlo, Puccioni Cav. Giuseppe, Rubieri Avv. Ermolao, Marescotti Conte Carlo, Marruzzi Dott. Gio. Batta.

4.° *Ufficio.*

Ridolfi March. Cosimo, De Rossi Cav. Girolamo, Giovagnoli Dott. Francesco, Franceschini Enrico, Petri Avv. Carlo, Mordini Avv. Antonio, Della Bianca Avv. Luigi, Bichi Dott. Gaetano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Salvagnoli Avv. Cav. Vincenzo, Pierotti Matteo, Bianchi Celestino, Morandini Dott. Giovanni, Mangini Dott. Antonio, Castelli Cesare, Fabrizzi Avv. Giovanni, Grossi Dott. Giuseppe, Andreucci Avv. Ferdinando.

5.° *Ufficio.*

Biozzi Avv. Biozzo, Magnani Carlo, Romanelli Dott. Antonio, Belluomini Generale Giacomo, Binard Dott. Luigi, Scoti Dott. Francesco, Mannelli Cav. Luigi, Strigelli Avv. Odoardo, Tonietti Dott. Francesco, Michelozzi Cav. Eugenio, Lapini Avv. Annibale, Orsetti Conte Stefano, Studiati Prof. Cesare, Barellai Dott. Giuseppe, Franceschi Cav. Francesco, Benini Dott. Pietro, Di Prato Dott. Massimiliano, Palmi Dott. Gregorio, Romanelli Dott. Leonardo.

6.° *Ufficio.*

Boddi Dott. Filippo, Boddi Zelindo Ciro, Franchini Dott. Francesco, Rossi Felice, Arus Dott. Giuseppe, Massei Avv. Carlo, Bartolommei March. Ferdinando, Mazzoni Avv. Giuseppe, Guarnacci Avv. Carlo, Manzi March. Girolamo, Ricasoli Cav. Vincenzo, Fedeli Dott. Lodovico, Piccolomini Conte

Niccolò, Panattoni Dott. Lorenzo, Morosoli Robustiano, Salvetti Cav. Balì Avv. Salvetto, Tolomei Baldastricca, Passeri Dott. Carlo, Contrucci Prof. Pietro.

7.° *Ufficio.*

Manganaro Dott. Giorgio, Ricci Dott. Antonio, Becchini Dott. Luigi, Busacca Consigliere Raffaello Ministro delle Finanze, Garzoni March. Giuseppe, Poggi Consigliere Enrico Ministro di Grazia e Giustizia, Mannelli Cav. Guido, Zannetti Prof. Ferdinando, Lapini Ing. Metello, Fenzi Cav. Sebastiano, Ruschi Dott. Rinaldo, Martinucci Avv. Bernardino, Corsini Prof. Paolo, Del Chiappa Avv. Giuseppe, Baldini Lodovico, Di Lupo Parra Dott. Antonio, Verità Canonico Giovanni, Corsi Cesare, Frullani Avv. Emilio.

8.° *Ufficio.*

Cerretani Cav. Antonio, Minutelli Dott. Francesco, Fabbrini Dott. Federigo, Alessandri Conte Cosimo, Strozzi Principe Ferdinando, Dell'Hoste Avv. Antonio, Giera Avv. Vincenzo, Orselli Avv. Giuseppe, Sergardi Avv. Tiberio, Fantozzi Avv. Giuseppe, Cempini Avv. Leopoldo, Guillichini Giovanni, Giorgini Prof. Gio. Batta., Altoviti Avila Cesare, Tommasi Luigi, Gaci Conte Carlo, Bazzanti Dott. Attilio, Fenzi Cav. Carlo, Thouar Pietro.

9.° *ed ultimo Ufficio.*

Montanelli Prof. Giuseppe, Caselli Conte Damiano, Balzani Maggior Pietro, Panattoni Avv. Giu-

seppe, Barzellotti Avv. Bernardino, Ferrini Dott. Isidoro, Prini Cav. Giuliano, Cini Dott. Bartolommeo, Vannucci Prof. Atto, Peruzzi Cav. Ubaldino, Ciardi Giovanni, Cipriani Prof. Emilio, Malenchini Avv. Alessandro, Lapini Lorenzo, Nelli Dott. Giovanni, Carega Cav. Avv. Giuseppe, Visani Enrico, Vivarelli Fabbri Avv. Giuseppe, Coppi Consiglier Tito.

Presidente. Questi signori Deputati sono in numero di diciannove, ma ho detto poc'anzi che l'ultimo ufficio ne avrà venti, e questo numero sarà compiuto tosto che il Collegio di Greve avrà nominato uno che sostituisca il dimissionario signor Cav. Commendator Vincenzo Bani.

Ora che si sono formati gli uffici leggerò la distribuzione che sarà fatta a ciascheduno ufficio dei processi verbali che sono relativi alla nomina di ciaschedun Deputato, e la distribuzione è la seguente: Il primo ufficio avrà il Compartimento di Firenze, eccettuate le tre Sottoprefetture di Pistoja, San Miniato e Rocca San Casciano. Il secondo ufficio avrà le dette Sottoprefetture di Pistoja e San Miniato; il terzo ufficio avrà il compartimento di Lucca; il quarto ufficio quello di Siena; il quinto quello di Grosseto; il sesto quello di Livorno, compreso il distretto di Rosignano; il settimo avrà il compartimento di Pisa, meno la Sottoprefettura di Volterra; l'ottavo avrà la Sottoprefettura di Volterra, la Sottoprefettura di Rocca S. Casciano e il Governo dell'Isola dell'Elba; finalmente il nono ufficio avrà il Compartimento Aretino.

I signori Deputati sono pregati ad intervenire ciascuno nei loro respettivi uffici alle ore 6, per

prender comunicazione dei documenti necessari all'oggetto di esaminare i poteri di ciascun Deputato eletto.

Appena che questi signori si saranno riuniti ciascuno nei loro respettivi uffici, la prima loro cura sarà di eleggere nel loro seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario; quindi procederanno alle necessarie verificazioni.

Finalmente quando avranno proceduto all'esaurimento delle loro funzioni, nomineranno un relatore o due, o come in stile parlamentario si dice un Commissario per dar conto all'Assemblea generale dei resultati dell'opinione di ciascun ufficio.

Niente altro essendoci da fare per adesso torno a dire che a ore 6 si troveranno nei loro respettivi uffici.

Salvagnoli, Ministro degli Affari Ecclesiastici. Domando la parola. Crederei necessario per sollecitare le operazioni della verificazione dei poteri di non rimettere a stasera l'invio dei Deputati nelle loro sezioni, ma di andare immediatamente ciascuno nella respettiva sezione a cominciare l'operazione.

Presidente. Aveva pensato a questo ancora io, ma mi pareva che si dovesse accordare a ciascuno di noi, dopo una funzione così lunga, un poco di refrigerio e di riposo. Ma poi se a lor signori piace di immediatamente ritirarsi ciascuno nei loro uffici sono padroni di farlo.

Salvagnoli, Ministro degli Affari Ecclesiastici. Prego di consultare su ciò l'Assemblea per alzata e seduta.

Presidente. Quei signori che bramano di an-

dare subito negli uffici ad occuparsi della verificazione dei poteri si alzino.

Mari. Farei un' altra proposizione e sarebbe di accordare ai Deputati il breve riposo di un' ora, e quindi adunarsi nelle nostre sezioni.

Presidente. Vi è nessuno che faccia opposizione alla proposizione del Deputato Mari?

Manganaro. Metta ai voti, signor Presidente, se l' Assemblea vuole riposarsi, ovvero andar subito nelle sezioni.

Presidente. Ripetò dunque quello che diceva avanti. Quei signori che vogliono andar subito nei loro respettivi uffici, si alzino. (*Quasi tutti si alzano*).

Presidente. Essendo l' immensa maggioranza del parere di andare subito negli uffici, invito i signori Deputati ad andare subito negli uffici.

Rubieri. L' Assemblea non è abbastanza sicura e vorrebbe sapere se si trattava di deliberare di andare subito negli uffici oppure fra un' ora.

Molti Deputati. Subito, subito.

Scoti. Molti si sono alzati senza sapere quale era la vera proposta.

Presidente. La prima proposizione era di andar subito. Il sig. Avv. Mari ha creduto di dare un'ora di riposo. Alcuni di questi signori hanno insistito per il subito, e credo che l' alzata che è stata eseguita fosse per andar subito.

Un Rappresentante. Io concordo nella proposizione del sig. Manganaro, pregherei che fosse fatta la controprova.

Presidente. Facciamo un altro esperimento, se si deve andare subito, o fra un' ora.

Ridolfi. Ministro dell' Istruzione pubblica. Chi si alza vuol dire che intende andar subito.

Presidente. Quelli che vogliono andar subito negli uffici si alzino. (*Quasi tutti si alzano*).

Presidente. Dunque l'immensa maggiorità essendo per l'affermativa, subito si anderà negli uffici; i Rappresentanti saranno prevenuti del giorno ed ora della prossima pubblica adunanza.

La seduta è sciolta.

Li 11 Agosto 1859.

Il Presidente Provvisorio
Puccioni.

Il Segretario Juniore
Cav. Avv. *Giuseppe Carega.*

Unione delle due Strade ferrate
Leopolda e Maria Antonia.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerata la utilità di congiungere in Firenze le due Strade ferrate Leopolda e Maria Antonia;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. La Società per la Strada ferrata Leopolda è autorizzata a unire la sua con la linea della

Maria Antonia in Firenze secondo la Pianta A ed il Profilo C allegati al Rapporto del Cav. Commissario per le Strade ferrate e salve le intelligenze prese o da prendere con l'altra Società per la Maria Antonia.

Art. 2. I progetti particolarizzati delle opere da costruirsi dovranno dentro quindici giorni da oggi sottoporsi all'approvazione del Dipartimento d'Acque e Strade ec.

Art. 3. Nel caso di disaccordo fra le due Società Leopolda e Maria Antonia il Governo si riserva d'adottare le provvidenze che troverà opportune con valersi delle facoltà e competenze deferitegli dai relativi Capitoli di concessione.

Art. 4. Mentre il terrapieno della linea di congiunzione sarà predisposto a ricevere un doppio binario potrà cominciarsi coll'armarne uno solo.

Art. 5. L'opera della quale si tratta è dichiarata a tutti gli effetti di pubblica utilità; e la Società per la Leopolda rimane conseguentemente investita del diritto d'espropriare i terreni e le fabbriche occorrenti ai lavori, con le regole e osservate le forme stabilite nell'Art. 7 del Motuproprio del 5 Aprile 1841, nella Notificazione della Consulta del 25 Febbraio 1845, e nel Decreto del 18 Aprile 1857.

Art. 6. La Società per la Leopolda goderà sulla linea di congiunzione dei medesimi diritti e per la stessa durata, come avrà gli stessi obblighi che per la sua linea principale.

La Tariffa potrà peraltro esservi applicata come se la precorrenza fosse d'un miglio e mezzo; derogato in questa parte al primo periodo dell'Articolo 27 dei Capitoli.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia provvederanno per la parte che loro compete alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Processo verbale dell'adunanza 12 *agosto* 1859
a ore 10 ½ *ant.*

Il Presidente dichiara aperta l'Adunanza.

Il Segretario Carega dà lettura del Processo Verbale, della seduta precedente e viene questo approvato dall'Assemblea.

Viene comunicata una lettera del Segretario generale del Governo, colla quale si partecipa all'Assemblea che viene accordata ai Rappresentanti per tutta la durata della sessione nei periodi di proroga, e nei 15 giorni successivi alla chiusura la franchigia postale per le lettere che loro perverranno dall'interno con indicazione della loro qualità.

L'ordine del giorno porta la lettura dei rapporti dei Commissari nominati da ciascuna delle 9 sezioni per render conto delle verificazioni dei poteri da loro eseguiti.

Il Presidente invita quindi i Commissari degli Uffizi a leggere e presentare il loro rapporto.

L'Avvocato Isidoro Del Re relatore del primo ufficio conclude all'approvazione delle elezioni dei distretti, il cui esame gli è stato affidato.

L'Assemblea consultata approva per alzata e seduta quelle conclusioni.

Il Presidente proclama Rappresentanti i signori:

Peruzzi Cav. Ubaldino, Busacca Raffaello, Cipriani Prof. Emilio, Mozzi Conte Adolfo, Ricasoli

Barone Bettino, Puccioni Cav. Giuseppe, Thouar Pietro, Barellai Dott. Giuseppe, Zannetti Prof. Ferdinando, Balzani Magg. Pietro, Fenzi Cav. Carlo, Cempini Avv. Leopoldo, Frullani Avv. Emilio, Casamorata Ing. Augusto Poggi Cons. Enrico, Mari Avv. Adriano, Farinola March. Francesco, Mannelli Cav. Luigi, Bianchi Celestino, Strigelli Avv. Odoardo, Corsini Don Neri, Digny Conte Guglielmo, Gentili Dott. Francesco, Visani Dott. Enrico, Cini Dott. Bartolommeo, Marini Domenico, Della Stufa Lotteringo, Morelli Conte Enrico, Altoviti Avila Cesare, Ginori March. Lorenzo, Benini Dott. Pietro, Corsi Cesare, Torrigiani March. Carlo, Fedeli Dott. Luigi, Pazzi Cav. Guglielmo, Ciardi Giovanni, Ridolfi March. Cosimo, Masetti Conte Piero, Mannelli Riccardi Guido, Salvagnoli Cav. Vincenzo, Boddi Dott. Filippo, Fenzi Cav. Sebastiano, Del Rè Priore Carlo, Lambruschini Cav. Raffaello, Michelozzi Tenente Eugenio, Orselli Avv. Giuseppe, Caldini Dott. Raffaello.

Il Rapporto del primo ufficio viene depositato sul Banco della Presidenza ed annesso al presente Processo verbale.

L'Avvocato Adriano Mari relatore del secondo uffizio conclude pure all'approvazione delle elezioni prese da quello in esame. L'Assemblea consultata per alzata e seduta le approva e sono dal Presidente proclamati Deputati i signori:

Franchini Dott. Francesco, Corsini Dott. Paolo, Vannucci Prof. Atto, Tolomei Baldastricca, De Rossi Cav. Girolamo, Grossi D. Giuseppe, Contrucci Prof. Pietro, Lapini Ing. Metello, Capponi Marchese Gino, Strozzi Principe Ferdinando, Menichetti Avv. Tito,

Della Bianca Avv. Luigi, Montanelli Prof. Giuseppe, Nelli Dott. Giovanni.

L' Avv. Ermolao Rubieri relatore del terzo ufficio conclude alla approvazione delle elezioni verificate, e solamente propone un biasimo ai Presidenti dei Collegi elettorali di Barga, Buggiano e Borgo a Mozzano per alcune irregolarità che avrebbero commesse nelle relative operazioni, ma che egli medesimo riconosce giustificate da una diversa possibile interpretazione dei Decreti che le regolano, e non influire per nulla sul resultato delle elezioni.

L' Assemblea consultata per alzata e seduta approva le sue conclusioni. Ed il Presidente in conseguenza proclama rappeesentanti i signori:

Meuron Napoleone, De Nobili Conte Federigo, Mansi March. Girolamo, Sardi Conte Raffaello, Galeotti Cav. Leopoldo, Scoti D. Francesco, Rossi Felice, Belluomini Gen. Giacomo, Bichi D. Gaetano, Carducci Dott. Ferdinando, Mordini Avv. Antonio, Del Chiappa Dott. Giuseppe, Falconcini Dott. Enrico, Fantozzi Avv. Giuseppe, Bartolommei March. Ferdinando, Caselli Conte Damiano, Garzoni March. Giuseppe, Angioli Dott. Giuliano, Orsetti Conte Stefano, Petri Avv. Carlo, Baldini Lodovico, Giannini Giuseppe, Pierotti Matteo, Pellegrini Avv. Cipriano, Massei Avv. Carlo, Del Re Avv. Isidoro.

L' Avv. Giovanni Fabrizj relatore del quarto ufficio coclude all' approvazione delle elezioni che si sono da quell' uffizio esaminate.

L' Assemblea per alzata e seduta vi annuisce ed il Presidente proclama al seguito di ciò rappresentanti i signori:

Andreucci Avv. Ferdinando, Ticci Avv. Torello, Borghesi Conte Scipione, Incontri Marchese Attilio, Gori Gregorio, Franceschini Enrico, Venturi Francesco, Boddi Zelindo Ciro, Barzellotti Avv. Bernardino, Minutelli Francesco, Giorgini Gio. Batta., Passeri Dott. Carlo, Ricci Avv. Antonio, Castellini Valerio, Cerretani Pier. Antonio, Piccolomini Conte Niccolò, Sergardi Avv. Tiberio, Marescotti Conte Niccolò.

L'Avv. Biozzo Biozzi propone l'approvazione delle elezioni state esaminate dal quinto uffizio di cui è relatore. Le sue conclusioni sono per alzata e seduta approvate dall'Assemblea, e vengono poscia proclamati rappresentanti dal Presidente i signori:

Ricasoli Vincenzio, Magnani Carlo, Becchini Dott. Luigi, Ferrini Dott. Isidoro, Arus Dott. Giuseppe, Martinucci Avv. Bernardino, Morandini Ing. Giovanni, Lapini Avv. Tenente Annibale.

Il Relatore del sesto uffizio Dottor Lorenzo Panattoni conclude esso pure all'approvazione e l'Assemblea consultata per alzata e seduta conferma le elezioni dei Rappresentanti, i cui poteri ha quell'Uffizio verificati e che il Presidente proclama nelle persone dei signori:

Fabrizi Avv. Giovanni, Coppi Consigl. Tito, Adami Pietro Augusto, Castelli Cesare, Malenchini Avv. Vincenzio, Binard Dott. Luigi, Gera Avv. Vincenzo, Mangini Dott. Antonio, Salvetti Cav. Salvetto, Malenchini Dott. Alessandro, Marruzzi Gio. Battista, Della Gherardesca Conte Ugolino.

Il Marchese Giuseppe Garzoni Relatore del settimo uffizio propone l'approvazione delle elezioni prese

da quello in esame, nonostante una irregolarità incontrata nelle operazioni Elettorali del distretto di Pontedera.

L'Assemblea per alzata e seduta approva ed il Presidente proclama Rappresentanti i signori:

Carega Cav. Avv. Giuseppe, Degli Alessandri Conte Cosimo, Panattoni Dott. Lorenzo, Ruschi Dott. Rinaldo, Studiati Prof. Cesare, Franceschi Cav. Francesco, Dell'Hoste Avv. Antonio, Di Lupo Parra Dott. Antonio, Orsini Rocco, Morosoli Avv. Robustiano, Di Prato Avv. Massimiliano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Prini Giuliano, Berlinghieri Vaccà Dott. Francesco.

Il Rappresentante Avvocato Antonio Mordini chiede la parola per osservare che essendo avvenute nel Collegio di Pontedera le stesse irregolarità, per cui a proposta del Relatore del terzo uffizio fu inflitto un biasimo al Presidente del Collegio elettorale di Barga, l'Assemblea abbia a ritenere questo biasimo non formulandolo per quello del Collegio di Pontedera.

Il Rappresentante Rubieri replica che quel biasimo essendo stato proposto da lui particolarmente e non per incarico avutone dalla Sezione, egli lo ritirava.

Il Rappresentante Marescotti insiste pel ritiro.

Il Ministro di Grazia e Giustizia Rappresentante Poggi fa rilevare le irregolarità delle elezioni di cui si tratta per chiusura anticipata della votazione.

Il Rappresentante Carega rettifica in proposito qual sia la lettera e lo spirito della legge.

Il Rappresentante Rubieri torna a ritirare formalmente il biasimo da lui proposto.

Il Rappresentante Del Chiappa giustifica con speciali ragioni le operazioni elettorali del Collegio di Barga.

Il Rappresentante Falconcini chiede tempo per attingere informazioni quanto alle operazioni elettorali del Borgo a Buggiano.

Il Rappresentante abate Lambruschini insorge contro un biasimo che sarebbe la massima inconvenienza verso chi può avere errato, e si adoperò con zelo ed efficacia al buon risultato delle elezioni siccome in tutta Toscana è avvenuto, mentre poi non sarebbe di nessuna utilità quando le irregolarità che si rimproverano non viziano le elezioni.

L'Assemblea consultata per alzata e seduta ritira il biasimo.

L'Avvocato Leopoldo Cempini relatore dell'ottavo uffizio propone l'approvazione e l'Assemblea per alzata e seduta convalida le elezioni dei Rappresentanti che il Presidente proclama nei signori:

Manganaro Dott. Giorgio, Gemelli D. Gio. Battista, Guarnacci Avv. Carlo, Serafini Cammillo, Biondi Perelli Carlo, Verità Canonico Giovanni, Gentili Conte Niccolò, Biozzi Avv. Biozzo.

L'Avvocato Giuseppe Panattoni relatore del nono ufficio propone la validazione, e l'Assemblea conferma le elezioni da quello esaminate, e il Presidente proclama Deputati i signori:

Romanelli Dott. Leonardo, Viviani Dott. Francesco, Guillichini Giovanni, Lapini Lorenzo, Tommasi Luigi, Becherucci Pietro, Gaci Conte Carlo, Tonietti D. Francesco, Angelici D. Enrico, Vivarelli

Fabbri Avv. Giuseppe, Collacchioni Gio. Battista, Giovagnoli Dott. Francesco, Fabbrini Dott. Federigo, Ferri D. Angiolo, Palmi Dott. Gregorio, Romanelli Dott. Antonio, Feroni March. Paolo, Carlotti David, Ghezzi Dott. Giuseppe, Bazzanti D. Attilio.

Il Rappresentante Rubieri domanda la parola facendo osservare che sui rapporti letti non si comprendono le Elezioni di Prato; di cui egli assieme all' Avvocato Giuseppe Mazzoni sono stati i prescelti.

Il Presidente si rivolge al Relatore del primo ufficio per avere schiarimenti intorno alla denunziata lacuna del suo rapporto.

L'Avv. Del Re risponde che possono essergli sfuggiti i documenti relativi.

Il Presidente invita la prima sezione a ritirarsi nel suo uffizio per le opportune investigazioni.

Il Rappresentante Panattoni chiede si sospenda durante queste ricerche la seduta per trovarsi assenti tutti i membri della prima sezione.

Appoggia questa proposta l' Avv. Salvagnoli Ministro degli Affari ecclesiastici.

L'Adunanza è sospesa per una mezz' ora a ore 11 $^{3}/_{4}$.

A mezzogiorno ed un quarto la seduta viene riaperta.

Il Relatore del primo uffizio Avv. Isidoro Del Re propone a nome di quello l' approvazione delle elezioni del distretto di Prato.

L'Assemblea per alzata e seduta accoglie le sue conclusioni e quindi il Presidente proclama i Rap-

presentanti Avv. Ermolao Rubieri, Avv. Giuseppe Mazzoni.

L'Ordine del giorno portante la formazione del seggio definitivo il Presidente fa imborsare facendo l'appello nominale i nomi di tutti i Rappresentanti per estrarre a sorte gli squittinatori. Vengono estratti a quest'incarico i Rappresentanti Gentili Niccolò, Mansi Marchese Girolamo, Galeotti Cav. Avv. Leopoldo, Zannetti Professore Ferdinando, i quali prendono posto dai lati del seggio.

Il Presidente invita i Rappresentanti a deporre nell'urna le loro schede contenenti il nome di quello che intendono elevare alla dignità di Presidente dell'Assemblea. — Fatto l'appello nominale si accerta il numero dei votanti ascendere a 165, ed eguale si riscontra il numero delle schede. Aperte queste e lette ad alta voce da uno degli squittinatori lo spoglio dà il seguente resultato: Lambruschini Cav. Ab. Raffaello N.° 75 voti, Coppi Consigliere Tito N.° 69 voti, gli altri voti andando dispersi. Nessuno dei due summentovati Rappresentanti avendo riportato la maggiorità assoluta deve procedersi al ballottaggio fra loro.

Il Rappresentante Mari propone eseguirlo in modo più sollecito declinando dal Regolamento della Camera del 1848, il quale non essendo stato approvato dall'Assemblea non fa legge per la medesima.

S'impegna una discussione a questo proposito tra vari Rappresentanti. Dopo di che la Camera consultata decide per alzata, e seduta doversi eseguire il ballottaggio per via di schede nella solita forma.

I Rappresentanti depongono nuovamente nell'urna le lore schede. E queste raffrontate prima col numero dei votanti di 160 danno il seguente resultato:

Coppi Consiglier Tito voti 82, Lambruschini Cav. Ab. Raffaello voti 77, una scheda essendo stata annullata. Quindi il Rappresentante Coppi è proclamato Presidente definitivo.

Dovendosi procedere alla elezione dei due Vice-Presidenti alcuni rappresentanti propongono fare ad un tempo quella dei quattro Segretari e dei due Questori ponendo, vale a dire, nelle schede otto nomi, i primi due dei quali s'intendono destinati all'Ufficio di Vice-Presidenti, i successivi quattro a quello di Segretari e gli ultimi due a quello di Questori. Altri Rappresentanti vorrebbero adottare il sistema di schede separate.

Su di che consultata l'Assemblea questa per alzata e seduta si pronunzia sul sistema di una sola scheda cogli otto nomi.

Quindi l'Avv. Rubieri ed altri Rappresentanti propongono che l'Assemblea decida se deve starsi tanto nei ballottaggi, che nelle votazioni alla maggiorità assoluta ossivero alla relativa. E l'Assemblea consultata si pronunzia per alzata e seduta a favore della maggiorità assoluta.

Il Presidente invita allora i Rappresentanti a depositare nell'urna di mano in mano che verranno chiamati le loro schede contenenti otto nomi per l'effetto di che sopra. Ciò si eseguisce, e raffrontato il numero delle schede con quello dei votanti che si rinviene eguale, uno degli squittinatori le legge

ad alta voce ed il risultato dello spoglio dei voti è il seguente:

Per l'Ufficio di Vice-Presidente: Avv. Ferdinando Andreucci, voti 107, Dott. Leonardo Romanelli 65, Abate Cav. Prof. Lambruschini 76. Gli altri voti andarono dispersi.

Quindi l'Avv. Ferdinando Andreucci è proclamato dal Presidente a primo Vice-Presidente dell'Assemblea. Dovendo farsi il ballottaggio fra i due che hanno riportato i maggiori voti senza ottenerne però il numero richiesto a formare la maggiorità assoluta, vale a dire fra il Rappresentante Romanelli e il Rapp. Lambruschini.

Per l'ufficio di Segretarj: Cav. Avv. Leopoldo Galeotti voti 149, Avv. Isidoro Del Re 127, Prof. Gio. Batta. Giorgini 79, Avv. Leopoldo Cempini 54, Dott. Antonio Mangini 40, Avv. Sebastiano Morosoli 39.

Sono quindi proclamati Segretari definitivi l'Avv. Galeotti e l'Avv. Del Re, i quali hanno riportato la maggiorità assoluta dei voti; ed è ordinato il ballottaggio fra gli altri quattro che hanno ottenuto dopo di essi il numero maggiore di voti, senza raggiungere quello necessario a costituire la maggiorità assoluta.

Per l'ufficio di Questori: Dott. Giorgio Manganaro voti 116. March. Lotteringo della Stufa 77, Avv. Tito Menichetti 48.

Il Dott. Giorgio Manganaro avendo riportato oltre la maggiorità assoluta dei voti è dal Presidente proclamato Questore, e viene ordinato il ballottaggio fra il Marchese della Stufa e l'Avv. Tito Menichetti che non l'hanno raggiunta.

A ore 6 precise il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza, invitando i Rappresentanti a riunirsi nelle respettive sezioni alle ore 9 della stessa sera, ove sarà loro partecipato l'ordine del giorno della prossima seduta.

Assemblea dei Rappresentanti della Toscana.

Processo verbale dell'adunanza del dì 13 *Agosto* 1859.

PRESIDENZA PUCCIONI.

Il Presidente dichiara aperta l'Adunanza a ore 10 ½ antimeridiane.

Il Segretario Avv. Bernardino Martinucci dà lettura del processo verbale.

Il Cav. Presidente domanda se ci sono osservazioni da fare.

Niuno avendo chiesto la parola, l'atto verbale del 12 Agosto resta approvato all'unanimità.

Il Presidente fa leggere l'ordine del giorno per la tornata.

Il Segretario Della Stufa legge ad alta voce l'ordine del giorno:

1.° Ballottaggio per la elezione del secondo Vice-Presidente.

2.° Ballottaggio per la elezione di due Segretari.

3.° Ballottaggio per la elezione del secondo Questore.

4.° Insediamento dell'officio definitivo dell'Assemblea.

Il Presidente definitivo significherà all'Assemblea ciò che sia da trattarsi in appresso.

Il Cav. Presidente annunzia che il sistema da tenersi per la ballottazione deve esser quello praticato nel giorno precedete per la elezione delle altre cariche dell'Assemblea, cioè una sola scheda con quattro nomi.

Il Rappresentante Cini domanda la parola per interpellare la Presidenza se i ballottandi debbano prender parte al voto.

Il Deputato Marchese Capponi risponde che anche i ballottandi debbono votare, perchè se non lo facessero, trattandosi di scheda collettiva, si toglierebbe loro il diritto di nominare i Deputati chiamati alle altre cariche.

Il Cav. Presidente dopo aver ripetuto i nomi dei ballottandi invita gli Squittinatori a sedere nel seggio.

Ciò premesso, il Segretario Della Stufa fa per ordine del Presidente l'appello nominale dei Deputati, che chiamati depositano le loro schede nell'urna.

Dopo si procede all'apertura dell'urna, e li Squittinatori prendono atto del numero dei voti, dai quali resulta che su 160 voti, dei quali uno perduto, il Deputato Romanelli riporta voti 83 per il posto di Vice-Presidente e 76 il Deputato Cav. Raffaello Lambruschini.

Il Cav. Presidente ha proclamato a secondo Vice-Presidente il Deputato Dott. Leonardo Romanelli.

Per le cariche di Segretari han riportato numero 113 voti il Deputato Avv. Leopoldo Cempini, 109 il Prof. Gio. Battista Giorgini, il Dott. Mangini num. 49, e il Dott. Morosoli num. 40, del che resultano eletti a 3.° e 4.° Segretario dell'Assemblea l'Avv. Cempini e il Prof. Giorgini.

Per la carica di Questore han riportato numero 105 voti il Deputato Della Stufa e num. 47 il Deputato Avv. Menichetti.

Resta quindi eletto e proclamato dal Presidente a Questore il Deputato Della Stufa.

Terminata la nomina di tutte le cariche, il Cav. Puccioni Presidente provvisorio ha invitato il Presidente ed il Seggio definitivo ad occupare il posto loro spettante.

PRESIDENZA COPPI.

Ore 11 $^3/_4$ antimeridiane.

Appena i componenti il Seggio definitivo hanno occupati i loro respettivi posti, il Presidente rivolge all'Assemblea alcune parole ringraziandola della fiducia che eleggendolo dimostrò di riporre in lui.

Il Deputato Avv. Mari chiede la parola e propone che l'Assemblea voti un ringraziamento agli onorevoli Deputati che tennero provvisoriamente il Seggio.

Una tal proposizione è favorevolmente accolta e l'Assemblea all'unanimità vota un tal meritato ringraziamento.

Il Deputato Marchese Ginori Lisci chiede la parola e ottenutala si presenta al banco della presidenza deponendo una proposizione in scritto e chiedendo che ne venga data lettura.

Dopo averne presa cognizione il Presidente ordina al Segretario Del Re di dar lettura della proposizione presentata dal Deputato Ginori la quale è concepita nei seguenti termini:

« Considerando che i fatti preparati da più anni e maturatisi da più mesi, hanno mostrato ad evidenza quanto sia fortemente radicato nei Toscani universalmente il sentimento della Nazionalità Italiana, l'amore per essa, ed il proposito di costituirla e di mantenerla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tutto ciò è stato fatto e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che l'idea predominante fino nell'ultime classi della Società è oggi quella di mantenerlo;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese, stata un tempo benemerita della Toscana abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano a questo paese, e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la persuasione, che dove anche professasse Ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì, e di accettare la bandiera tricolore Italiana, che fino a qui apertamente osteggiò, Ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Na-

zionale, non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo:

L' ASSEMBLEA

« Dichiara che la Dinastia di Lorena, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava da sè la Toscana, senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel Campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscana: dichiara che non conosce modo alcuno in cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia. Dichiara perciò finalmente non potersi nè richiamare nè ricevere la Dinastia di Lorena a regnare di nuovo sulla Toscana ».

Esaurita questa lettura il Presidente domanda all'Assemblea se vi è chi appoggi la proposizione del Deputato Ginori.

Tutti i componenti dell'Assemblea si alzano concordemente, e il Presidente vedendo per tal modo unanimemente appoggiata la proposizione Ginori, dichiara di rinviarla allo studio delle sezioni.

Mentre il Presidente sta per dichiarare lo scioglimento della Seduta, il Deputato Romanelli chiede la parola: esso propone che le sezioni si occupino anche di formulare una risposta al Messaggio letto nella prima tornata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si contenga un voto di fiducia per il Governo.

Il Presidente invita il Deputato Romanelli a porre in iscritto la sua proposizione.

Il Deputato Romanelli dopo aver redatta in iscritto la sua mozione la deposita sul banco della presidenza e il Segretario Del Re dietro ordine del Presidente ne dà lettura. Essa è così concepita:

«Considerando che ciò che è detto e rilevato nella mozione dell'onorevole deputato Ginori Lisci rispetto all'ordine meraviglioso che si è conservato in Toscana dal 27 aprile in poi, quanto fa prova della civiltà di questo popolo, altrettanto attesta il patriottismo e la saggezza con cui il Governo della Toscana condusse la cosa pubblica in momenti perigliosi e difficili:

«L'Assemblea dichiara che così adoperando tanto il cessato Governo provvisorio, come gli attuali reggitori della Toscana hanno ben meritato del paese e dell'Italia».

Il Presidente richiede all'Assemblea se vi è chi appoggi la proposta del Deputato Romanelli.

Tutti i componenti dell'Assemblea, ad eccezione di soli due, essendosi alzati ad appoggiarla, il Presidente ne ordina il rinvio alle sezioni.

Il Deputato Andreucci dopo avere ottenuta la parola fa osservare che a senso suo il rinvio alle sezioni della proposta Romanelli è cosa superflua, giacchè per il quasi unanime consentimento che incontrò nell'Assemblea, essa può dirsi approvata. Egli propone piuttosto che l'Assemblea venga richiamata ad emettere in proposito della medesima un nuovo voto che sia definitivo.

Il Presidente formula questa proposizione del Deputato Andreucci ponendola ai voti.

Essendosi alzati, ad eccezione di due soltanto, tutti i componenti dell'Assemblea, il Presidente dichiara che la proposta presentata dal Deputato Romanelli è definitivamente approvata.

Il Deputato Merchese Ridolfi richiede al Presidente che vengano pregate le sezioni ad occuparsi sollecitamente dell'esame della mozione Ginori.

Il Presidente risponde che egli la rinvierebbe al più presto e che potrebbe venir presa in esame nella giornata di domani.

Il Deputato Mari chiede al Presidente che esso procuri all'Assemblea la comunicazione di quei documenti, ai quali accennò il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo Messaggio del dì 11 corrente, e il Presidente assicura il Deputato che esso farà immediatamente quanto è necessario per ottenere dal Governo colla massima sollecitudine una simile comunicazione.

Dopo di ciò essendo rimasto esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la pubblica Seduta a ore 12 ½ pom. e invita l'Assemblea a riunirsi in comitato segreto per il giorno stesso a ore 1 pom.

Nota del Comm. Bon-compagni al Governo Granducale di Toscana, in data del 24 Aprile 1859.

(14 Agosto)

Gravi e ripetute accuse sono state da gente ignara o malevola lanciate contro la slealtà della politica piemontese verso il caduto Governo Granducale e contro quella dell'egregio uomo che il Piemonte aveva eletto a suo Rappresentante in Toscana.

Il documento officiale che qui pubblichiamo è una confutazione senza replica di così assurde imputazioni. È questa una Nota che il Commend. Bon-Compagni rimetteva nelle mani del Cav. Lenzoni la mattina del 24 Aprile. La data sopratutto della Nota medesima ha una eloquenza che non può sfuggire ad alcuno. Tre giorni prima che la rivoluzione scoppiasse e che il Governo Granducale fosse rovesciato il Governo Piemontese gli stendeva amica la mano e gli additava e gli apriva la via che sola poteva salvarlo. Una sdegnosa ripulsa fu la risposta alle amichevoli aperture.

Più volte il Commend. Bon-Compagni durante il suo alto ufficio in Toscana era stato consigliato e pregato di pubblicare la Nota qui riprodotta. Un sentimento di delicatezza lo aveva sempre trattenuto. Adesso noi crediamo giunto il momento di pubblicarla come documento storico di alta importanza, come risposta ad ingiuste e mal fondate accuse, e come prova dell'ostinato acciecamento del Governo Granducale.

« *Firenze*, 24 *Aprile* 1859.

« Il sottoscritto, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha ricevuto dal suo Governo un dispaccio telegrafico che gli annunzia come, dopo molte peripezie, sia stata risoluta la guerra tra la Francia, quale alleata di S. M. il Re di Sardegna, e l'Austria, e come si aspetti di momento in momento l'*ultimatum* austriaco. Il Governo del Re incarica in pari tempo il sottoscritto di fare un officio presso S. E. il Cav. Lenzoni, Consigliere di Stato e Ministro degli Affari esteri di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, affine di richiedergli l'alleanza offensiva e difensiva del Governo toscano nella guerra che sta per intraprendere. Questa domanda è dettata da un sentimento di schietta amicizia verso questo Governo. Un sentimento cosiffatto scioglierà il sottoscritto da ogni rimprovero, se egli parlerà con tutta la libertà che è voluta dalla gravità delle presenti contingenze.

« L'Italia, che da tutte le sue province mandò una parte eletta della sua gioventù nelle schiere del nostro esercito, ha riconosciuto come quella che si sta preparando non sia guerra di ambizione ma d'indipendenza. La Toscana partecipò a questo nobile impulso in modo che le valse l'ammirazione universale. Il Governo di S. A. venne così in una condizione, a cui non havvene forse altra nella storia, che si assomigli. Per parte dei popoli un movimento verso l'indipendenza nazionale, nuovo nelle memorie italiane: per parte del Governo un'opposizione a questo movimento, che lo indusse prima ad in-

cagliare con un atto di sequestro riprovato dal giudizio di tutte le persone competenti, poi a sospendere o a distruggere la libertà della stampa, solo organo che rimanesse all'opinione pubblica. Questa opposizione fra il Governo e la Nazione non può durare indefinitivamente; essa debbe cessare, o che il Governo s'induca a secondare l'impulso del sentimento nazionale, o che cerchi domarlo per mezzo di compressioni che ripugnano ed ai costumi della età nostra, ed alla civiltà di questo paese, ed alle sue abitudini, ed' alle tradizioni del suo reggimento civile. Da questo secondo partito non può a meno di rifuggire l'animo del Principe e dei suoi Ministri. Le contingenze particolari in cui la Toscana si trova collocata dal 1848 in poi, rendono più grave una tale condizione di cose. In quell'anno il Governo toscano, parimente che il Governo piemontese, combattè la guerra d'indipendenza. Quando dappoi, turbata la rigenerazione nazionale dalle discordie civili il Principe rifuggito in terra straniera, il paese in preda alle fazioni, un movimento spontaneo del popolo ristorò la Monarchia costituzionale addì 12 aprile 1849, l'influsso austriaco impedì i benefici effetti che dovevano scaturire da un fatto singolare nella storia di quei tempi. Il paese fu umiliato dall'occupazione straniera, oppresso dalle gravezze che essa gl'impose, privato delle sue libertà, offeso nella sacra memoria dei prodi che avevano combattuto per l'Italia. Sarebbe vano il dissimulare quanta amarezza quelle memorie abbiano lasciato, quanto ne sia stata turbata l'antica e mirabile concordia tra Principe e Popolo. Il sottoscritto si asterrebbe dal rammentare queste luttuose memorie, se le contingenze

presenti non gli dessero occasione d'indicare nell'alleanza da esso proposta il mezzo per cui possono essere cancellate. Oggi ogni provincia d'Italia, rinsavita dagli errori passati, pospone qualsiasi altro pensiero a quello dell'indipendenza nazionale. Una guerra combattuta sugli stessi campi di battaglia, contro gli stessi stranieri, diviene principio d'una concordia cittadina di cui si debbono coltivare i germi. I dissensi tra Principi e Popoli si cancellano, la concordia si cementa, quando essi si consacrino ad una stessa causa, e soprattutto quando questa causa abbia le sue radici nei sentimenti più profondi e più sacri che vivano nel cuore umano, qual è quello della indipendenza nazionale. La neutralità tra il Piemonte e l'Austria non potrebbe in alcun modo scampare la Dinastia ed il Governo toscano dai pericoli che si possono temere in questi frangenti. Vi hanno due sistemi politici in Italia; quello propugnato dal Piemonte, il quale vuole tutto il territorio italiano libero da ogni dominazione, tutti i Principati liberi da ogni influsso straniero; quello dell'Austria, che intende non pure signoreggiare alcune delle più belle provincie della nostra Penisola, ma sovrastare a tutte, e quanto fosse tenace lo dimostrò testè ricusando tutti i progetti dei Potentati che, desiderosi di pace, le proponevano di conservare i dominii rimettendo della supremazia sugli Stati che i Trattati dichiararono Sovrani. Allorquando l'opposizione fra questi due sistemi prorompa in guerra aperta, uno Stato italiano che non vi partecipi cooperando all'impresa nazionale, per quanto si dichiari neutrale, si professa in modo implicito, ma pure irrecusabile, disposto ad accettare

quegl' influssi austriaci che, suscitando invincibili ripugnanze, sono un germe di discordia che durerà quanto quella dominazione odiosa a tutti gl' Italiani.

« Col domandare l'alleanza toscana, il Piemonte dà indizio di intenzioni aliene da ambizioni smodate. Se egli volesse accarezzare il concetto unitario, che forse troverebbe favore presso non pochi Italiani; se egli intendesse procacciare a sè solo la popolarità che risulterà dalla guerra d'indipendenza; se per fomentare quei concetti ambiziosi intendesse rendere più difficili le condizioni degli altri Stati Italiani, egli non avrebbe che da secondare o da lasciare che crescessero i dissidii fra i Governi ed i Popoli. Il Piemonte ha concetti più modesti ad un tempo e più pratici. Egli rispetta l'autonomia degli Stati che hanno la loro ragione d'essere nella configurazione del territorio, nelle tradizioni della storia, negl' interessi dei popoli italiani. Nell' accingersi ad un' impresa che, se riesce, sarà la più grande, di cui la Storia nostra serbi memoria, egli ambisce non la propria preponderanza, ma il vantaggio comune dei Principati e dei Popoli della Penisola. Se gli altri Stati sono sventuratamente in condizioni tali che ogni speranza della loro cooperazione sarebbe vana, esso ama conservare la fiducia che quello della Toscana si trovi in condizioni migliori. Esso ama sperare che l' esercito, la cui creazione è lode del regno presente, ne sarà una gloria quando avrà combattuto per la indipendenza italiana. Ma esso si rallegrerà soprattutto di vedere nell' unione colla Toscana, il cui nome ricorda le più gloriose memorie dell' Italia moderna, il simbolo ed il principio di

una unione più estesa fra tutti gli Stati ed i Popoli italiani. Nè chi avversa l'impresa dell'indipendenza può accarezzare la speranza che il commovimento che spinge l'Italia verso l'indipendenza sia per restarsi. Esso ebbe il primo impulso fino dall'esordire del Regno lombardo-veneto nel 1815. Proruppe nei moti militari del 1821; compresso, lasciò i germi di quella guerra del 1848, la prima in cui tutta l'Italia sorgesse a rivendicare la propria indipendenza. Compresso di nuovo nel 1849, risorge ora più vigoroso, dopo che tutta l'Europa ha riconosciuto che in Italia stava la più grave quistione che dovesse occupare i suoi uomini di Stato. Sarebbe dunque una grave illusione quella per cui altri si rivolgesse al passato per isfuggire alla vista dell'avvenire, e per trarne il pronostico che il movimento italiano dovesse cessare. Che se cessasse l'agitazione dei Parlamenti liberi, non cesserebbe per poco l'agitazione degli animi, darebbe luogo alle oscure trame delle società segrete che, come dimostra una esperienza oramai troppo lunga, germogliano dove è impedita ogni speranza d'indipendenza e di libertà, e che corrompono tutte le consuetudini della convivenza civile.

« Il sottoscritto prega istantemente il Cav. Lenzoni di prendere in seria considerazione questi riflessi; esso confida che, quando vengano esaminati con piena imparzialità e con matura considerazione, essi vengano riconosciuti tali da dimostrare che gli obblighi di questo Governo verso la Toscana e verso l'Italia lo inducano ad accettare l'alleanza che gli è proposta in nome del Governo di S. M.

« Il sottoscritto rinnuova intanto a S. E. il Cav. Lenzoni gli attestati della sua più alta considerazione.

(firmato) « *C. Bon-Compagni* ».

Naturalizzazione toscana
concessa al Comm. C. Bon-Compagni.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Commendatore Carlo Bon-Compagni venendo in Toscana tornò nella terra de' suoi Avi, e parve ritornasse nella sua famiglia, tanto affetto e tanto senno pose a rendere efficace la protezione dell' invitto Re Vittorio Emanuele quando la Toscana, rimasta libera dallo straniero sorse a combattere la guerra dell' Indipendenza;

Considerando che la pubblica riconoscenza debba essere raccomandata con solenne decreto alla memoria dei posteri;

Decreta:

Art. 1. Il Commendatore Carlo Bon-Compagni è dichiarato a titolo d' onore naturalizzato toscano.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del dì 16 Agosto 1859, col Rapporto del Commissario avv. Ferdinando Andreucci sulla incompatibilità della Dinastia Austro-Lorenese con la Toscana.

PRESIDENZA COPPI.

La sessione è aperta a ore 1 $^1/_4$ pom.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio dei Ministri.

I Commissari delle sezioni occupano un posto separato, e sono i signori: Avv. Andreucci, Carlo Fenzi, Avv. Giuseppe Panattoni, Avv. Carlo Massei, Avv. Leopoldo Galeotti, Avv. Isidoro Del Re, Dott. Antonio Ricci, Dott. Leonardo Romanelli, Avv. Adriano Mari.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Prof. Gio. Battista Giorgini procede all'appello nominale dei Deputati.

Tutti sono presenti eccettuati i sigg. Peruzzi e Corsini Marchese di Lajatico, assenti per causa pubblica, e Prof. Pietro Contrucci impedito per malattia.

Il Presidente ricorda al pubblico che è vietato qualunque segno di approvazione o disapprovazione, quindi soggiunge:

Il Deputato Della Stufa, uno dei Segretari del Seggio provvisorio, è invitato a venire a leggere il Processo verbale in quella parte che riguarda la Presidenza tenuta dal Seggio provvisorio.

Il Segretario suddetto dà lettura di questa parte del Processo verbale.

PRESIDENTE. Il Segretario Avv. Cempini è incaricato di seguitare a leggere il Processo verbale in quella parte che spetta al Seggio definitivo.

Il Segretario Cempini continua detta lettura.

Il Processo verbale viene approvato.

È letto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo all'ordine del giorno la lettura del Rapporto della Commissione sopra la proposta del Deputato Marchese Lorenzo Ginori-Lisci, viene invitato il Commissario Relatore Deputato Ferdinando Andreucci a dar lettura del suo Rapporto.

Il Deputato Andreucci legge il Rapporto che è del seguente tenore:

Signori Rappresentanti della Toscana.

La Commissione da voi eletta per l'esame della proposta presentata dall'onorevole Deputato signor Marchese Ginori Lisci, ha voluto conferire a me il grave onore di esserne il Relatore.

Vengo in suo nome a presentarvi il risultamento degli studj pacatamente istituiti. Vengo a dirvi la conclusione a cui ci hanno condotto, e le ragioni che ci hanno guidato.

La conclusione della Commissione vostra si è che la proposta merita di essere approvata e adottata dall'Assemblea sì nella sostanza che nella forma.

Quanto alla sostanza posso dire unanime il consentimento di tutte le Sezioni: non s'è levata una voce non che per negare neppure per mettere in dubbio la verità di quella incompatibilità assoluta

che la Proposta v'invita a dichiarare e proclamare, della Dinastia Austro Lorenese coll'ordine e con la felicità della Toscana; e la conseguente impossibilità di richiamarla o riceverla a regnar nuovamente.

Tutte le Sezioni sono state concordi nel riconoscere questa incompatibilità e impossibilità non solo per sentimento proprio quanto per coscienza del sentimento generale del paese.

Le dichiarazioni che vi sono proposte, l'autorità vostra permetterebbe di sanzionarle e proclamarle senza espressione alcuna delle ragioni che stanno a giustificarle.

Ma se sarebbe sembrato incongruo un troppo esteso sviluppo, conveniente è sembrato che dire le ragioni sommariamente si dovesse. È sembrato alla Commissione, che la Proposta tenesse in ciò una giusta misura; per modo che la Commissione non v'ha indotto che poche e lievi modificazioni od aggiunte; dalle quali avrebbe creduto potersi e doversi anche astenere, se l'onorevole Proponente stesso non le avesse consentite e accettate come consuonanti perfettamente col concetto e sistema della sua Proposta.

Del resto i motivi che la Proposta contiene sono apparsi sufficienti a giustificarla.

E invero le ragioni della dichiarata incompatibilità si dicono completamente in poche parole, cioè:

Che i Toscani come naturalmente sono, così vogliono essere anco politicamente Italiani.

Mentre la Dinastia che regnò fino al 27 aprile, non è, e non vuole nè può essere che Austriaca.

Nelle sue considerazioni motive la Proposta non dice in sostanza che queste due cose.

Se non che vi aggiunge una compendiosa dimostrazione delle loro verità, enunciando sommariamente i fatti principali da cui risulta accertata. E alla Commissione vostra è sembrato che tale enunciazione non sia da notare di difetto; benchè si limiti a un tempo piuttosto recente e ristretto, e in sviluppi storici non si diffonda.

Il tempo che abbracciano le considerazioni giustificative della Proposta non risale che al 1848, e a qualche anno antecedente.

Con buona ragione è sembrato a noi che a questo limite si restringano: poichè avanti quel tempo si posson bene e cercare e trovare e segni per parte dei Toscani di nazionali aspirazioni, e segni altresì di tendenze austriache per parte della Dinastia che regnava. Ma questi non erano per così dire che germi del futuro dissentimento: nè come fatti costituenti incompatibilità fra Popolo, e Principe si potrebbero propriamente considerare. E conveniente luogo, argomenti disputabili e di dubbio valore non potrebbero avere in un atto, come è quello a cui è per procedere l'Assemblea, e in cui deve mostrare fermezza insieme e moderazione, come conviene a chi è ispirato, come siamo e dobbiamo esser noi, da severo sì, ma schietto spirito di verità, e di giustizia.

Il tempo in cui voglionsi cercare i fatti costituenti e provanti quello stato di cose, che la proposta dichiara, non è il tempo in cui la nazionalità italiana era un'idea vagheggiata, e un desiderio coltivato dalle menti più elette, e dagli animi più generosi.

È il tempo bensì in cui diventò sentimento universale del popolo, e dell'intelletto passando nella volontà, prese carattere vero d'attuale proposito.

Ed in questo tempo soltanto si può e si dee cercare fatti, e criterii decisivi per determinare a fronte del sentimento e proposito del paese, il sentimento e proposito della Dinastia che lo governava.

Ora, che fortemente, e universalmente, come la proposta dice, sia radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana e il proposito di costituirla e assicurarla, se non molto prima del 1848, nel 1848 bensì si fece manifestissimo; e i recenti fatti del corrente anno apertamente dimostrano, che quel sentimento e proposito per la decennale compressione non ha perduto nè d'estensione nè d'intensità: S'è fatto anzi più universale, e più energico.

Superfluo sarebbe ricordare particolarmente una istoria, che a tutti è nota. Opportuno è per altro notare, come la Proposta fa, ciò che è più caratteristico nel movimento nazionale di Toscana nell'occasione presente: massimamente per accertare come non sia apparenza artefatta per opera di sètte, ma vero e reale sentimento del popolo: poichè ben le accertano le considerazioni della Proposta, quando ricordano le migliaia de' volontari che l'animosa gioventù nostra d'ogni classe fornì all'esercito nazionale; e il concorso numerosissimo dei cittadini chiamati ad eleggere quest'assemblea; e la mirabile unanimità nelle elezioni dei Deputati che ha rinnovato l'esempio di quella concordia con cui nel 1848 s'iniziò faustamente la grande opera del nostro nazionale riscatto; e finalmente l'ordine stesso, che perfettissimo si mantenne sempre, e si mantiene senza ap-

parato di forze, e non ostante l'ansietà grande degli animi per l'incertezza che pende sulle nostre sorti.

Il quale mantenimento d'ordine a che si deve mai se non al sapere d'esser retti da un governo che ama, e vuole ciò che ama e vuole il paese; cioè il conseguimento, e l'assicurazione della desiderata libertà nazionale?

Se, per quanto breve materialmente, il tempo considerato dalla Proposta, pure fecondo come è stato di grandi occasioni ed eventi, rende certo ed evidente l'universale e profondo sentimento e proposito dell'Italiana nazionalità nei Toscani, basta altresì ancora e con non minore certezza ed evidenza a mostrare immutabilmente antinazionale ed austriaca la Dinastia che in origine fu di Lorena.

Ben è vero che nel 1848 anche la Dinastia si professava solennemente di spirito nazionale e italiano; e molti suoi atti furono consentanei alle parole. — Ma ciò mentre conferma la italiana nazionalità nostra, ed è sanzione della legittimità sua, non fa che crescere gravità ed importanza ai fatti che poi sopravvennero a spiegare una mutazione assoluta nelle parole e nelle opere del Principe restaurato; e costituirono un sistema contrario ed ostile alla nazionalità; che il paese tanto più amava, quanto più la vedeva barbaramente conculcata.

Cercare indizi e segni di questa mutazione nel tempo intermedio fra le professioni nazionali del 1848 e i fatti susseguenti alla restaurazione del 1849 non è sembrato conveniente alla Commissione vostra, come non è sembrato all'autore della Proposta. Non d'individuali opinioni e giudizi, ma dell'opinione e del

sentimento e giudizio generale del popolo toscano, deve esser testimone ed interpetre l'Assemblea. E la restaurazione con cui il popolo chiamava il fuggitivo Principe a risalire sul trono di Toscana come Principe Italiano e costituzionale, quale n'era disceso, provò apertamente che lo si credeva e sperava tuttavia costante e sincero nella già professata fede politica.

Fu certo un grande inganno: ma non fa mestieri cercarne le prove in atti anteriori, che anche di fronte a rivelazioni sopravvenute possono essere tuttavia dubitabili.

Esuberanza ve n'è nei fatti posteriori al 12 *Aprile* 1849. Dalla occupazione austriaca, con cui di tanta onta e di tanto danno fu ricambiata la lealtà dei Toscani, dalla occupazione austriaca del 1849 fino alla battaglia di Solferino la storia politica della Dinastia, che credemmo nostra, è una serie d'atti che cospirano tutti a mostrarla non d'altro spirito animata, nè d'altro capace che austriaco.

Anche qui, come la Proposta così il Rapporto che ho l'onore di farvene, s'astiene dall'esposizione particolare di fatti che sono ormai di storica notorietà non solo in Toscana e in Italia, ma in Europa tutta.

Chiunque ne ricorra col pensiero la serie, può di leggeri notarne i caratteri e giuridici e politici e morali che ebbero: e vedere come le dichiarazioni che or vi sono proposte, ne risultino non meno giuste che necessarie.

Giuridicamente considerati gli atti con cui la Dinastia si mostrò apertamente austriaca, presen-

tano violazioni moltiplici del Diritto pubblico dello Stato.

Il chiamare e introdurre soldatesche straniere nel territorio era atto espressamente vietato dallo Statuto fondamentale. Gli Austriaci dichiararono di venire chiamati dal Principe, nè il Principe gli smentì: gli disse anzi e trattò come truppe ausiliarie.

L'abolire lo Statuto che aveva avuto irrevocabile sanzione, era rottura manifesta di pubblica fede; e che non aveva altra ragione che l'incompatibilità di un regime costituzionale con un governo antinazionale.

Ricusare di assumere e sostenere la guerra che il popolo voglia, come volevala il nostro, per la sua nazionale indipendenza, che è sacro diritto riconosciuto e sanzionato da tutti, costituisce contravvenzione ad uno dei più essenziali doveri del sovrano ufficio di Principe.

Abbandonare il paese, e riparare nel campo dei nemici della sua indipendenza, e starvi come alleato loro, è atto di ostilità che potrebbe anche di più grave nome qualificarsi.

È inutile dire come tali atti potrebbero secondo il diritto pubblico delle genti legittimare e giustificare l' insurrezione del popolo contro il Principe per privarlo del regno, se tuttora regnasse. Ma poichè, come giustamente è detto nella Proposta, il Principe stesso col suo volontario abbandono del paese spezzò di fatto quei vincoli che a lui lo legavano, non può dubitarsi nè che alcun legale ostacolo incontrino le proposte dichiarazioni, nè che altro occorra di fare, poichè si tratta ora non di detro-

nizzare un Principe che regni, ma di richiamare o no sul trono chi non regnando più nè di fatto nè di diritto, non è realmente altro che un Pretendente.

Considerati politicamente gli atti della Dinastia decaduta dimostrano essersi ella siffattamente consacrata e vincolata all'Austria da rendersi indispensabile per sempre il sostegno suo; da ridursi perciò irreparabilmente sotto la sua dipendenza assoggettandole insieme il paese; e da dovere inevitabilmente seguire in qualunque evento il destino della sua dominazione in Italia.

Imperecchè fu chiarissimo che rinunziando scientemente e volontariamente alla fiducia e all'affetto del popolo, base di regno e fondamento di governo essa fece non altro che la forza materiale. E per quanto s'avvisasse di tentare l'esperimento d'educazione e direzione austriaca pei soldati toscani, non potè mai la sua speranza riporre che nelle armi austriache o stanziate nel territorio, o vicine e libere di potere accorrere da qualunque luogo a sua difesa.

Ciò che siamo ora per dichiarare non è che natural conseguenza della condizione in cui di deliberato animo la Dinastia già nostra si pose e ostinatamente perseverò, sorda a ogni leale consiglio di chi fedele tuttavia al giuramento che altri infranse, non seppe separarsi dal Principe se non quando fu assolutamente certo che il Principe si separava dalla patria.

Moralmente considerati gli atti della Dinastia austriaca nel decennio ultimo del suo regno presentano i seguenti caratteri:

ingratitudine alla fidente lealtà del popolo; che della operata restaurazione non ebbe in ricambio che lo scorno e il danno di essere umiliato e smunto da soldatesche straniere e nemiche.

Insulti anco gratuiti al sentimento suo nazionale: come fu l'autorità concessa al soldato straniero di esercitare giurisdizione penale fra i cittadini e applicare pene infami; il vestire e portar quasi in trionfo le divise della straniera milizia, che eran pur segno di straniero servaggio: gli scandali orrendi di S. Croce; per ultimo lo andar nelle file nemiche per mera mostra di ostilità.

Incostanza finalmente di professione politica per variazioni inspirate soltanto da interesse benchè male inteso di regno.

Così dopo il 1849 si proscriveva come sedizioso e si condannava come delitto ciò che per giusto e santo s'era professato e proclamato nel 1848.

Così ultimamente nel 1858 prima alleanza austriaca; poi un'apparente neutralità; poi una momentanea adesione alla causa nazionale; poi fuga nel campo nemico; e di nuovo alleanza austriaca. Ed ora si sente dire di redivivo amore per la nazionalità italiana: ora che la speranza di regnare in forza delle armi austriache si vede (così Dio voglia) svanita.

Il concorso di tante e sì potenti ragioni non solo fa che non sia da maravigliare che la contrarietà al ritorno della Dinastia Austro-Lorenese sia generale e profonda in un paese offeso in tanti modi nel suo diritto, nella sua dignità, nel suo nazionale affetto e nel suo senso morale; ma quel che è anche più decisivo, non permette in modo alcuno nè

alla prudenza degli uomini di stato, nè all'istintivo giudizio del popolo di concepire la lusinga non che la fiducia, che sia per esser sincera e costante la conversione che ora la Dinastia dopo tante variazioni venisse pur professando alla causa nazionale.

E dice con ragione la Proposta che nè Statuto nè bandiera tricolore non sarebbe da tanto che la Dinastia Austo-Lorenese potesse legare alla causa nazionale le sue sorti: le quali massimamente finchè la Casa Imperiale di Vienna conservi una provincia o uno Stato in Italia, non possono che rimaner legate alle sorti dell'Austria.

Spero, o Signori, che in questa esposizione delle ragioni che stanno a giustificare l'incompatibilità, che vi si propone di dichiarare, niente vi sia che abbia neppure l'apparenza di un odio che non perdona.

D'odio personale noi ci sentiamo libero l'animo affatto: altrettanto possiamo affermare del popolo nostro generalmente. Il contegno suo nobilissimo nello stesso dì 27 d'Aprile mostrò apertamente che le persone egli non odiava; ma anzi anche mentre mostravansi piuttosto ostili che amiche alla causa nazionale, ei sapea rispettarle.

Non altro nei passati regnanti odiammo e odiamo che la dominazione austriaca; di cui gli soffrimmo strumenti; e non possiamo non temere che dovremmo soffrirli di nuovo se ritornassero.

Nè è da parlare di perdono; il perdonare consiste nel non voler vendicarsi, nel non voler male a chi male ci fece. Ma altro è perdono, altro è fiducia. Non è una pena che intendiamo d'infliggere: non è una vendetta che intendiamo di fare. È de-

negazione di una fiducia, che l'esperienza rende impossibile nel presente, e che possibile non lascia prevedere nell'avvenire: lo che pure nella proposta è dichiarato.

Tanto siamo lontani da qualunque sentimento men retto e giusto, che non abbiam pensato a sopprimere ciò che la Proposta nota circa la benemerenza che la Dinastia Lorenese, benchè imposta dalla forza, potè acquistare per riforme operate da alcuno dei suoi Principi.

Si sarebbe potuto sopprimere come meno opportuno rispetto alla questione politica e nazionale di che si tratta. Le benefiche riforme di cui possiamo lodarci e dobbiamo esser riconoscenti, son più altro economiche, giudiciarie, amministrative. Nè questo fu bene che la Dinastia ci facesse, in quanto era o perchè era Lorenese od Austriaca. Come Austro-Lorenese non sappiamo vedere qual bene ci facesse mai: non così sarebbe difficile mostrare come dai suoi vincoli colla Casa Imperiale di Vienna ci venissero mali assai gravi; che con una Dinastia indipendente e Italiana si sarebbero evitati. Politicamente il regno e governo della Dinastia Austro-Lorenese ebbe sempre questo carattere e proposito costante: togliere ogni freno e limite al poter regio; e renderlo onninamente assoluto.

Tuttavia i Commissari vostri facendosi organo dei respettivi uffici hanno lodato il pensiero del Proponente, come quello che servirà a viemeglio mostrare la moderazione e la giustizia dell'Assemblea, e accertare che dalla decaduta Dinastia non altro ci divide che la causa nazionale: e

come innanzi ho ridetto, il suo essere austriaca, e l'esser noi Italiani.

E questa è divisione profonda, è diversità e contrarietà inconciliabile, poichè ne dipendono due cose essenziali nell'ordine sociale delle nazioni: cioè la indipendenza da esterna dominazione, che sarebbe sempre in pericolo; e la pace pubblica interna che sarebbe impossibile a conservarsi.

Provvedere a queste cose è diritto è dovere nostro per quanto è in nostro potere.

Sentì questo dovere e fu sollecita a soddisfarvi come poteva la Consulta di Governo, concorrendo anch'essa a far fede del sentimento pubblico e provarne la unanimità.

E voi, Rappresentanza vera del paese, vi provvederete più efficacemente adottando le dichiarazioni motivate che vi sono proposte.

Vi provvederete perchè se vi è cosa in cui i voti di un paese siano legittimi, se vi è cosa in cui rispettare si debbano, è questa.

Non si tratta qui di tale o tal altro assettamento d'Italia, che in modo più o meno perfetto corrisponda al desiderio e concetto nostro di nazionale costituzione. Si tratta soltanto di non avere dominazione di casa d'Austria; si tratta d'evitare la più grande calamità che possa colpir la Toscana anco a senso di quelli, in cui il sentimento nazionale è men vivo. Nessuno ha diritto d'esigere che noi consentiamo alla nostra rovina.

Non lo potrebbe neppure un Congresso delle grandi Potenze d'Europa; che è pure la sola autorità, che oggi eserciti il supremo arbitrio di statuire sull'incerto destino degli Stati minori che si

colleghi colla generalità dei politici interessi europei.

Ma per buona ventura coi generali interessi d'Europa l'interesse nostro nella presente questione non è in conflitto per niente, anzi è in perfetta concordia.

Se a noi interessa d'essere onninamente e sicuramente indipendenti dall'Austria, interessa ancora all'Europa che cessi veramente una volta la usurpata preponderanza austriaca in Italia.

Se interessa a noi aver condizioni ragionevoli di pace pubblica e d'ordine interno, anche all'Europa interessa che Italia non abbia a esser sempre agitata da commozioni rivoluzionarie, capaci di turbare per facile contagio anche altri Stati.

E agevolmente deve intendere che contrariare il voto nostro, o non rispettare il nostro *Veto*, non altro sarebbe che traslocare quel centro e fomite di rivoluzione, che tanto desiderio s'è mostrato di estinguere: non sarebbe che renderlo più pericoloso, poichè mancherebbe forza d'armi straniere o presenti o vicine che lo potesser comprimere.

Non essendo pertanto da temere alcun ostacolo in contrarietà d'interesse europeo, manca la sola ragione che possa trattenerci dall'esercitare secondo la chiara volontà del paese la nostra sovranità nazionale.

Trattenere non ci possono i vociferati *Preliminari* di Villafranca. Noi, qualunque essi siano quei preliminari non obbligano; come obbligatorj per noi non gli consentì, nè poteva, nè chi ci rappresentava nella guerra nè altri.

Non ci debbono trattenere i consigli e le esor-

tazioni, comunque premurose, che in nome di Napoleone III ci fa officiosamente la francese Diplomazia.

Ben vorremmo che in nome del magnanimo e generoso Imperatore dei Francesi ci si proponesse o chiedesse cosa possibile, per potergli mostrare quanta gratitudine e riconoscenza con tutta Italia gli professi Toscana. Ma cosa inconciliabile colla salute nazionale, non v'è gratitudine o riconoscenza che possa farla un dovere.

Quando avrà conosciuto e ponderato tutte le ragioni che concorrono a rendere assolutamente incompatibile la casa d'Austria colla Toscana, l'Imperatore Napoleone non solo non si offenderà della renitenza nostra, ma rendendoci giustizia l'approverà egli stesso come necessaria prudenza e costanza lodevole.

Tanto più che a perorare la nostra causa non mancherà la voce benevola della Francia, che già parla pubblicamente a pro nostro per la bocca di tutti quelli che non servono ingenerosamente a intrighi di pretendenti.

Finalmente non ci deve trattenere il pericolo che la restaurazione invano consigliata o ci si imponga o ci si lasci imporre per forza. Di forza niuna minaccia ci venne fatta. Non abbiamo finora ricevuto da qualunque parte, che dichiarazioni rassicuranti. L'uso della forza altresì nelle attuali condizioni d'Italia si presenta moralmente impossibile. Non è pericolo quindi che si abbia a temere.

Ma avvenga che può; esercitare il diritto nostro è dovere, e se la giustizia degli uomini ci fallisse, dovremmo affidarci alla giustizia di Dio.

E dal canto nostro avremo fatto per ogni evento quanto è da noi, quando francheggiando il patriottismo di chi regge la cosa pubblica avremo sanzionato come volontà del paese non potersi la decaduta Dinastia nè richiamare perchè torni, nè se tornasse riceverla.

Terminata la lettura del suo rapporto il Deputato Andreucci ha proseguito dicendo:

Non mi resta che leggere la proposta del marchese Ginori Lisci con le modificazioni da lui consentite. Eccone il tenore:

« Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla, e di assicurarla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi e particolarmente coll'accorrere dei volontari alla guerra dell'Indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell'animo di tutti;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo

benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il paese all'onta, e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti, e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo statuto fondamentale che abolì, e di accettare la bandiera tricolore italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo:

« L'Assemblea

« Dichiara che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana: Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia — Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana ».

Capponi. Propongo che l'Assemblea decreti la stampa del Rapporto della Commissione.

Presidente. Pongo ai voti la proposizione del Deputato Marchese Gino Capponi sulla stampa della Relazione della Commissione. Chi approva questa proposizione si alzi (*Tutti si alzano*).

Presidente. È rimasta approvata alla unanimità la proposta del Marchese Gino Capponi.

Qualora nessuno avesse osservazioni da fare contro la proposta del Deputato Marchese Ginori Lisci, nei termini in cui è rimasta modificata dalla redazione della Commissione di pieno assenso del proponente, la porrei ai voti.

Nessuno domandando la parola si ritiene che consentano nella votazione.

Alcuni Deputati. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Deputato Marchese Bartolommei ha depositato una istanza in iscritto al banco della presidenza, la quale contiene le firme di altri aderenti alla medesima. Il Segretario signor Avvocato Leopoldo Cempini è incaricato di darne lettura.

Il Segretario Cempini legge la proposta del Deputato Bartolommei, firmata da ventisette Deputati, i quali domandano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

Presidente. Essendo i Deputati che approvano la domanda fatta dal Marchese Bartolommei in numero superiore ai venti, è ammessa la votazione per squittinio segreto. Questa votazione si farà mediante appello per ordine alfabetico dei componenti l' Assemblea.

Meuron. Credo che molti altri Deputati avrebbero aggiunto la loro firma a quella dei ventisette segnati.

Presidente. Ma è sufficiente quel numero.

Ciascheduno dei Deputati quando verrà invitato a venire a votare riceverà da uno dei Segretari una pallina nera ed una bianca; la pallina nera indica approvazione, la bianca disapprovazione. Avanzandosi il Deputato verso il seggio getterà nell'urna che ricorre sulla mano destra, di chi si presenta al seggio, il voto che egli intende di rendere: discendendo poi getterà nell'altra urna, che si trova più bassa, il voto che avrà inteso di non spendere.

Corsi. Ora che l'Assemblea dietro la domanda fattane da più di venti membri ha stabilito che in quanto alla proposta Ginori-Lisci debba procedersi alla votazione segreta, resterebbe a me un dubbio, che pregherei l'Assemblea a volere schiarire; cioè, se sia permesso ad un singolo, o singoli deputati di dare il loro voto palesemente. Chiedo questo perchè sarebbe a mia notizia che qualora ciò non fosse contrario agli usi parlamentari, e al disposto del nostro regolamento, che io ritengo come approvato, vi sarebbero, dico, alcuni Deputati che bramerebbero votare palesemente.

Alcuni Deputati. No, no.

Presidente. Questa questione è ormai decisa. Ogni volta che l'Assemblea ha detto che si deve votare per scrutinio segreto non può esser lecito a veruno dei Deputati di opporsi a ciò che essa ha deliberato, senza mancare al rispetto che le è dovuto.

Signor Segretario Del Re proceda . . . . .

Ridolfi, Ministro degli affari Esteri ed Istruzione pubblica. Siccome in Toscana, in alcuni luoghi, si usa di affermare col voto bianco, in altri col voto nero, domanderei che ella, sig. Presidente,

volesse chiaramente esprimere, che quelli, i quali intendono di affermare la proposizione daranno il voto nero come è uso stabilito in Firenze: quelli che intendono di negarla, daranno il voto bianco.

PRESIDENTE. Signor Ministro le faccio riflettere che io l'aveva già detto.

RIDOLFI. Scusi allora la fragilità della mia memoria.

Il Segretario Del Re per ordine del Presidente rovescia le due urne destinate a ricevere i voti, e ne constata la vacuità.

Il Presidente avverte nuovamente che l'urna a destra è quella che deve ricevere i voti decisivi, e l'altra i voti di riscontro e che colla palla nera si approva, e colla bianca si disapprova.

Il Segretario Cempini comincia l'appello nominale per la votazione. Ogni deputato che vien chiamato riceve una palla bianca ed una nera da uno dei Segretari posto in vicinanza dell'urna.

Al momento che viene chiamato Pietro Contrucci molti deputati avvertono ch'egli è ammalato.

Il Deputato Minutelli nel porre il suo voto nell'urna, dice ad alta voce. Ecco il mio voto per la decadenza della Dinastia Austro-Lorenese.

Dai banchi dell'Assemblea si esclama *silenzio, silenzio*: ed il Presidente richiama all'ordine il detto Deputato.

MINUTELLI. Signori perdonerete questo impeto di amor patrio (*Mormorio nella sala*).

Terminato l'appello si scorgono segni di grande attenzione.

PRESIDENTE. A forma del Regolamento ripeta, signor Segretario, i nomi di quei Deputati che non hanno risposto al primo appello.

È constatata l'assenza dei signori Peruzzi, Corsini March. di Laiatico, e Contrucci; talchè sono presenti 168 Deputati, non essendo ancora stato eletto uno dei Deputati del distretto di Greve.

PRESIDENTE. Prendano atto signori Segretari di quelli che hanno reso voto, e procedano al travasamento delle palline in questo vassoio e le numerino ostensibilmente, separando le bianche dalle nere:

(I Segretari travasano in un vassoio vuoto le palline contenute nell'urna della votazione).

PRESIDENTE. Non vi è luogo a separazione di voti, giacchè proclamo fino da questo momento che sono tutti neri.

(*Applausi generali fragorosi e prolungati per tutta la sala accolgono questa dichiarazione*).

Il Presidente invita a far silenzio, ed ordina quindi che si proceda alla contazione dei voti, i quali resultano 168 quanti appunto sono i votanti.

Si procede quindi al travaso dei voti contenuti nella urna della controprova, che resultano tutti bianchi.

PRESIDENTE. Proclamo adunque essere stata approvata all'unanimità la proposta del Marchese Ginori-Lisci nel modo in cui era emendata dalla Commissione con consentimento dello stesso proponente.

L'ordine del giorno sarebbe esaurito: e se nessuno dimanda la parola io sciolgo l'Adunanza.

MANSI. Pregherei il sig. Presidente a voler sospendere l'attuale seduta per qualche momento, e dare il tempo puramente necessario a diversi Rappresentanti di formulare una proposta da presentarsi all'Assemblea.

Presidente. Rimane sospesa la presente seduta per lo spazio di 20 minuti, vale a dire che alle 3 e 35 minuti sarà ripresa.

Si riapre la seduta.

Mansi. Chiederei di poter presentare la proposta, di cui poco fa parlava.

(*Depone la sua proposta scritta sul banco della Presidenza*).

Presidente. Il signor Segretario farà lettura della proposta presentata.

Il Segretario Cempini legge la seguente proposta:

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell' Assemblea del dì 16 Agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese dovendo l' Assemblea medesima provvedere alle sorti future del Paese, dichiara esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Italiano sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

« A questo Re prode e leale, che protesse con particolare benevolenza il nostro Paese, raccomanda l' adempimento per quanto è in Lui, del voto della Toscana.

« Raccomanda all'alta protezione e al senno magnanimo dell' Imperatore Napoleone III, alla saggia e benevola mediazione dell' Inghilterra, della Russia e della Prussia, le sorti della Toscana.

Incarica il Governo di promuovere l'adempimento di questi voti nei negoziati che avranno luogo per l'assetto definitivo dell'Italia e di referirne a suo tempo all'Assemblea.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando Strozzi, Cav. Girolamo de Rossi, Giovanni Guillichini, C. Niccolò Piccolomini.

(Questa proposta è accolta da fragorosi applausi).

Il Presidente dopo aver richiamato all'ordine l'uditorio domanda: È appoggiata questa proposta? (*Tutti si alzano*).

Presidente. Essendo rimasta appoggiata la proposta avanzata dal Marchese Girolamo Mansi ne viene ordinato l'invio alle respettive sezioni, e i sigg. Deputati rimangono convocati domani mattina alle 9 nei loro uffici, per procedere all'esame della proposta suddetta, ed alla nomina dei Commissari.

Il Presidente ordina al Segretario Cempini di dar lettura di altra proposta presentata dal Deputato Avv. Massei, dopo quella del Marchese Mansi.

Il Segretario Cempini legge la proposta che è del seguente tenore:

« Considerando che l'Assemblea Toscana, con Deliberazione di questo giorno, abbia dichiarato vacante il Trono della Toscana fino dal 27 Aprile decorso;

« Considerando che attesa una tale vacanza sia indispensabile di procedere alla elezione di un altro Principe e di un'altra Dinastia, a cui venga conferita la Sovranità di questo paese;

« Considerando che Vittorio Emanuele II Re di Sardegna abbia costantemente dato prove della sua fede nel conservare le libere istituzioni già accordate ai suoi popoli dall'Augusto suo Genitore, e del suo amore per la indipendenza e la libertà d'Italia;

« Considerando che questa indipendenza si conserverà più efficacemente, quanto maggiore sarà la potenza di quel Principe che è destinato a difenderla;

« Considerando che sebbene i Preliminari di pace di Villafranca, abbiano lasciato fin'ora incompleto il programma di Napoleone III quanto al territorio da assegnarsi alla Monarchia di Sardegna nella Venezia; ciò non può fare ostacolo all'incremento di questa dalle altre parti della penisola, col libero voto dei popoli; ed anche in conformità della volontà espressa dallo stesso Imperatore di creare in Italia un Alleato forte alla Nazione Francese:

L'Assemblea

« Dichiara essere il voto delle Popolazioni della Toscana di fondersi con gli Stati retti dalla R. Dinastia di Savoja per formare un sol regno governato con l'attuale Statuto Costituzionale.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Avv. *Carlo Massei*
Deputato di Lucca (Città).

PRESIDENTE. Sembra che questa proposta si identifichi con quella del Marchese Mansi. È appoggiata? (*Vari Deputati si alzano*).

PRESIDENTE. Essendo anche questa proposta stata appoggiata, sarà anch'essa inviata alle Sezioni per esservi esaminata come la precedente. Ed anche a questo oggetto vengono i signori Deputati convocati nei loro uffici all'ora e giorno suindicati.

La seduta è sciolta a ore 3 $^3/_4$.

Formula di giuramento per l'esercizio del Notariato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Alla formula per la prestazione del giuramento all'esercizio del Notariato ordinata col Decreto de' 10 Giugno prossimo decorso, dovrà sostituirsi d'ora innanzi la seguente: « Giuro di esser fedele al Governo della Toscana » fermo stante in ogni altra parte il disposto nel Rescritto della già R. Consulta de' 12 Giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Dichiarazione sul pagamento della Tassa prediale in Cedole Comunali.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli Articoli 10 e 11 del Decreto del dì 9 Giugno 1859 che prescrivono:

« (Articolo 10). Le Cedole Comunali saranno « ricevute in pagamento della Tassa prediale inco- « minciando dal bimestre che scade al 31 Agosto ».

« (Articolo 11). Ogni Possidente che acquistasse « delle Cedole di qualsiasi Comunità, ha facoltà di « darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi « Comunità in pagamento delle quote di Tassa pre- « diale da lui dovute ».

Volendo remuovere ogni dubbio risguardante la pratica esecuzione del disposto di quelli Articoli

ORDINA:

Art. 1. A cominciare dal bimestre di Tassa prediale, che scade al 31 Agosto 1859 saranno ricevute in pagamento delle quote di Tasse scadute, le Cedole Comunali di qualsiasi scadenza.

Art. 2. Al portatore di Cedole Comunali, che paga colle medesime la sua quota di Tassa prediale, sarà dal Camarlingo Comunitativo computato il frutto delle Cedole sino al giorno della scadenza della quota di Tasse da lui in tal modo pagata.

Art. 3. Il Camarlingo è tenuto a ricevere in pagamento della Tassa le Cedole Comunali, soltanto sino a un valore, computando il capitale e il frutto, che sia pari a quello della quota di Tassa dovuta, o inferiore allo stesso.

Art. 4. Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li diciannove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. Carega.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del 20 *Agosto* 1859, *col Rapporto del Relatore Prof. Gio. Batta. Giorgini, sulla unione della Toscana al Piemonte.*

PRESIDENZA COPPI.

La seduta è aperta a ore 1 precise.

Sono presenti tutti i componenti il Consiglio dei Ministri.

I Commissari eletti dalle Sezioni per riferire sulla proposta Mansi, Gherardesca, Strozzi ed altri, e su quella Massei, occupano un posto separato, e sono i signori: Avv. Isidoro del Re, Cambray Digny Conte Guglielmo, Avv. Tito Menichetti, Avv. Ferdinando Andreucci, Dottor Luigi Binard, Avv. Robustino Morosoli, Dottor Antonio Ricci, Cav. Professor Giov. Batta. Giorgini e Professor Atto Vannucci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Segretario Cempini a dar lettura del Processo Verbale della Tornata del 16 Agosto.

Il Sig. Cempini dà lettura di detto Processo Verbale il quale viene approvato all'unanimità.

Il Segretario Leopoldo Galeotti fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta l'assenza dei sigg. Bazzanti Dott. Attilio, Contrucci Prof. Pietro, Corsini Neri Marchese di Lajatico, di Lupo Parra Dott. Antonio, Mazzoni Avv. Giuseppe, Montanelli Prof. Giuseppe, Peruzzi Cav. Ubaldino, Sergardi Avv. Tiberio, Vaccà Berlinghieri Dott. Francesco.

PRESIDENTE. Siccome nella prima Tornata questa

Assemblea stabilì che la verificazione dell'elezioni del Compartimento di Firenze, ad eccezione della Sottoprefettura di Pistoia, San Miniato e Rocca San Casciano, sarebbe stata fatta dal primo ufficio, e siccome il Collegio di Greve è compreso nel Compartimento Fiorentino; così appena il Presidente ricevè dal Governo le carte relative alla nuova elezione di uno dei Deputati del Collegio di Greve, fu premuroso di passarle al primo ufficio onde l'esaminasse. Il primo ufficio le ha già esaminate, per cui s'invita il Relatore a fare lettura delle conclusioni.

Il Deputato Ticci Relatore del primo uffizio legge il seguente rapporto:

Prescelto dal vostro primo ufficio per riferirvi sulla seconda elezione del Collegio di Greve, caduta nella persona dell'Avv. Tommaso Corsi, l'incarico affidatomi mi riesce oltremodo doloroso dovendovi proporre che sia invalidata l'elezione di un cittadino per il suo patriottismo, e per i suoi meriti personali a tutti voi notissimo.

Io vi esporrò le ragioni che hanno indotto lo ufficio in questa conclusione.

Il Distretto di Greve si compone di due sezioni; di quella del capoluogo, e della sottosezione di Barberino. Convocato il Collegio per il 13 corrente nella sottosezione di Barberino avvennero le seguenti irregolarità:

1.° L'Urna Elettorale fu abbandonata, e le operazioni elettorali furono interrotte durante il tempo che i Componenti il seggio si recavano alla messa.

2.° Dai resultati dello squittinio che forma corredo al Processo Verbale costa che le schede invece

di esprimere il nome di Tommaso contenevano l'altro di Avv. Francesco Corsi.

3.° Il numero degli accorsi a dare il suffragio nella sottosezione di Barberino fu di 87. Il numero di voti 174 e quindi il doppio del numero dei votanti. Il Processo verbale della elezione non tien conto di questo caso singolarissimo. Il processo verbale della ballottazione, attestando di un fatto del quale non esisteva più traccia, lo spiega col dire che le schede contenevano due nomi.

L'irregolarità di due nomi in una scheda, sebbene unico il deputato da eleggersi, sarebbe comparsa sanabile al vostro primo ufficio, quando il seggio avesse valutato il primo nome soltanto.

Ma esso teneva conto del primo e del secondo, e la ballottazione avvenne fra gli individui i cui nomi comparivano nella medesima scheda.

Il fatto seguente ne è riprova certissima. L'Avvocato Corsi riportò a Barberino Voti N.° 81. Il sig. Valentino Amici in ballottazione col Corsi ebbe 29 voti, che sommati con i primi formano il N.° di 110. Ora i votanti essendo stati soli 87, per escludere che ambedue i nomi delle schede fossero stati valutati, o bisognerebbe ricorrere all'ipotesi che l'Avv. Corsi avesse avuto un numero minore di 81 voti, o che il sig. Amici ne avesse riportati solamente sei. Ipotesi che rendendo dubbio il numero di suffragi condurrebbe sempre alla nullità dell'elezione, e della successiva ballottazione.

Questi gravi motivi ci hanno indotto a ritenere per nulla e non avvenuta la elezione dell'Avv. Tommaso Corsi a deputato di Greve, ed a proporvene l'annullamento.

Nel che fare però io ho il debito di esternare a nome della prima Sezione il rincrescimento che esso prova nel proporvi di non accogliere nel vostro seno per il rispetto dovuto alla Legge un Cittadino, che in tempi difficili avendo prestato alla causa nazionale segnalati servigi si è reso benemerito del paese.

Il primo ufficio, quando all'Assemblea piaccia di adottare le Conclusioni proposte, crede che essa si associerà ai sentimenti che io per incarico avutone e per convinzione propria ho dovuto pubblicamente attestare alla persona nullamente eletta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti se debbano approvarsi le conclusioni della Relazione del primo ufficio. Chi approva si alzi. (*Tutti i Rappresentanti si alzano*).

PRESIDENTE. Essendosi tutti alzati, proclamo all'unanimità annullata l'elezione del sig. avvocato Corsi in Deputato del Collegio di Greve.

Il Deputato Prof. Gio. Batta. Giorgini Relatore della Commissione sulle proposte Mansi e Massei, è invitato a leggere il suo Rapporto.

Il Rappresentante Giorgini legge il Rapporto seguente:

« Signori Deputati,

« Incaricato di render conto a voi dell'esame istituito dalla Commissione vostra sulla proposta presentata dall'onorevole Marchese Mansi, e sottoscritta dai signori Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando

Strozzi, Cav. Girolamo de Rossi, Giovanni Guillichini, Niccolò Piccolomini, e su quella dell'avvocato Massei, io potrò esser breve.

« E prima di tutto ho il piacere di annunziarvi che l'onorevole deputato Massei, animato dal lodevole desiderio di agevolare i lavori dell'Assemblea, e di non turbare quella unanimità, che è la bellezza, e dalla quale in gran parte dipende l'efficacia e l'autorità delle nostre deliberazioni si è di buon grado associato alla proposta collettiva che non differisce sostanzialmente dalla sua.

« Lo studio della Commissione ha potuto per conseguenza limitarsi alla prima, che vi proponiamo di approvare, salve le poche emende che vi abbiamo fatte, le quali comechè investano piuttosto la forma che la sostanza, e tendano a schiarire e definire il concetto dei proponenti, piuttosto che a modificarlo, non ci sembrano esigere una speciale giustificazione.

« Questa proposizione è la conseguenza, la conferma e il compimento di quella, che fu con tanto consenso d'animi e di suffragi approvata da voi nella vostra seduta del 16 Agosto.

« E però molto opportunamente gli autori della proposta non credettero necessario di motivarla, o per dir meglio credettero di averla abbastanza motivata, col riferirsi, come fecero, alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella precedente vostra risoluzione.

« Il legame del quale io intendo parlare non era solamente formale ed estrinseco; non nasceva solamente da ciò, che avendo voi esclusa la Dinastia di Lorena, si rendeva necessario di provvedere altrimenti al Governo del Paese: parlo del legame

che viene dalla intima e sostanziale unità del pensiero che le ha dettate.

« Le ragioni della Proposta che furono con tanta ampiezza ed autorità svolte dal relatore della prima commissione, mi dispensano oggi dall'obbligo di ricorrere qui la lunga serie dei fatti, i quali valgono a dimostrare come il desiderio dell'indipendenza, che parve già sublime follìa, e nobile tormento di poche anime elette, sia divenuto ormai un sentimento popolare predominante in Toscana come in ogni altra parte d'Italia, e così il fatto capitale caratteristico del nostro tempo e del nostro Paese. In questo fatto sono tutte le ragioni di tutti i fatti, di tutte le attrazioni e di tutte le repulsioni, del morire e del nascere d'ogni vecchia e d'ogni nuova cosa, le ragioni delle commozioni passate come delle presenti, la necessità delle commozioni avvenire, che saranno sempre più profonde. e terribili, e non avranno termine finchè questo sentimento non sia pienamente sodisfatto e rassicurato.

Il sentimento d'italianità implicava, esigeva l'esclusione della Dinastia Austriaca dal Trono della Toscana; il sentimento medesimo implica, esige l'unione della Toscana con quante più provincie Italiane potranno riunirsi sotto lo scettro di Casa Savoia. Sono due conseguenze gemelle, uscite per così dire da una sola premessa.

Non è nostra intenzione rimettere qui in campo la questione astratta e teorica tra l'unità e la federazione, questione tanto disputata dai nostri pubblicisti e statisti, e nella quale non si potrebbe mai giungere a conclusioni che non fossero disputabili. Lasciando da parte una tale questione, troppo vasta,

troppo complessa, e diciamolo pure troppo accademica, per essere svolta davanti a questa Assemblea, la Commissione vostra ha creduto doversi partire piuttosto da un fatto certo e notorio, ricercare le ragioni di questo fatto, valutarne l'importanza pratica, e indicare le conseguenze che se ne possono ricavare per l' ordinamento definitivo del nostro Paese.

« Il fatto del quale intendo parlare è la persuasione ormai prevalente in Toscana, che l'aggregazione dei piccoli Stati al regno Sabaudo, sia la forma politica più consentanea ai bisogni della nazionalità, a quell'ordine nuovo vagheggiato da tutte le menti, invocato da tutti i voti, e nel quale, quando che sia, potrà finalmente quietarsi e posare l'Italia: a quell'idea, che ordinatrice sovrana come le forze della natura, potrà sola formare gli atomi disgregati ed erranti all'atto di una vita nuova e potente.

« Come questo concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia sia nato, e per quali eventi si sia in questi ultimi anni esteso e fortificato tanto, da immedesimarsi col sentimento della nazionalità, e non potere ormai da quello essere separato, è a tutti noto. Solamente avvertirò come l'idea della confederazione italiana, che era prevalente nel 1849, sia ora posposta, anzi rigettata universalmente. Fatto assai notabile, sebbene preveduto da tutti quelli che hanno osservati e meditati i fatti dei 10 anni intermedii. — E i fatti che a senso nostro spiegano una tale mutazione, sono in primo luogo l'esperienza del 1848, quando l'idea della Confederazione, sebbene accla-

mata dai Popoli e apertamente professata dai Principi Italiani, non potè attuarsi nè dare forma al movimento nazionale. Questa idea non potrebbe oggi ripigliarsi con auspicii migliori da che le diffidenze e le ripugnanze tra i Principi che dovrebbero collegarsi sono divenute vere incompatibilità, da che la pace ha lasciata sussistere la dominazione austriaca in Italia, nè da speranza di vedere corretti gli abusi del Governo Clericale, e del regime teocratico negli Stati del Papa: da che i Principi nostri, professando una politica antinazionale, rifiutarono l'amore dei Popoli, che non vorrebbero ora in alcun modo soffrirne il ritorno, nè potrebbero mai aspettarsi alcun bene da loro. Poi la pietosa e nobile storia di Carlo Alberto guerriero, e martire dell'indipendenza, che sul Duero moriva pensando all'Italia; e i dieci anni del nuovo regno, e finalmente sui campi di Palestro e di san Martino la figura del Re, esultante nella gioia dei generosi pericoli, hanno così fattamente commosso il cuore e l'immaginativa del nostro popolo, ottenuto ai Principi di Savoia una così fatta fiducia, che si è andato di giorno in giorno scemando nella opinione dei Toscani quel concetto della confederazione, che era del resto troppo complesso, e nel tempo stesso troppo astratto e troppo sapiente perchè potesse mai divenire veramente popolare; che il nome di Vittorio Emanuele si è nell'animo di tutti indissolubilmente legato a quello d'Italia.

« Questo patto tra l'Italia e i Principi di Savoia non era nuovo nè impreveduto, era la conclusione inevitabile delle premesse state poste da tre secoli di storia italiana.

« Tre secoli di dominazione straniera s'aggravano sopra l'Italia, e sono gli ultimi di una prima storia, di un primo risorgimento Italiano, precoce, splendido, ma caduco, perchè non ebbe quel compimento che salva e feconda le istituzioni, le operosità, le culture, voglio dire l'indipendenza. Così lungo que' secoli fu un continuo decadere, corrompersi, scemarsi, e farsi vie più straniero all'Italia d'ogni Stato Italiano: ma fu insieme un continuo ingrandirsi, ordinarsi, agguerrirsi, italianizzarsi del nuovo e virtuoso Piemonte, fu l'aprirsi con esso d'una seconda storia d'un secondo e maggiore risorgimento Italiano.

« Fra gli ozi, i lussi, le corruttele, le vili e scellerate politiche delle nostre corti, soli i Principi di Savoia si mescolarono a tutte le guerre italiane, esercitando quella virtù militare, che fu la prima perduta in Italia, causa di tutte l'altre in breve perdute, contrastando coll'armi il fermarsi, l'ampliarsi di qualunque dominazione straniera in Italia, giovando all'Italia d'ogni palmo di terra che si aggiungesse al nostrale, che si scemasse al signore straniero.

« Fosse pur questa ambizione, fosse politica di Casa Savoia, era bella ambizione, sapiente politica. E in quella ambizione, in quella politica fu l'Italia assai prima che ella fosse ne' pensieri e ne' voti degli Italiani. Questo pensiero, questo voto, questo diciamo pur sogno allora d'indipendenza non era anche nato, quando Emanuele Filiberto e poi Vittorio Amedeo II e poi di nuovo il Re Carlo Emanuele facevano trattati e leghe sempre in Francia, sempre per l'Indipendenza d'Italia. E se l'ultimo

di questi trattati, stupendi, invidiabili ancora in tempi tanto progrediti, fosse stato seguito d'effetto, l'Italia sarebbe ora da più d'un secolo sgombra di stranieri, signora di se medesima. Ma l'indipendenza è premio non dono; e gli Italiani d'allora non ne capivano il pregio, non avevano patito, operato, perdurato abbastanza, non se l'eran meritata.

« Così cento lunghi anni aspettarono ancora i Reali di Savoia colla mano sull'elsa; aspettarono, che all'Italia rigenerata, degna finalmente e capace di maggiori destini, si offrisse una nuova occasione d'indipendenza. E due grandi occasioni si offrirono all'Italia in poco più che dieci anni, e si combatterono due guerre, le prime guerre combattute per l'Italia in Italia, alle quali mancarono i fati, non i principi di Savoia; che ad ogni modo furono il più gran fatto, il primo fatto delle nuove storie Italiane. Così quella nobile stirpe associando i suoi destini ai destini della nazione, aspettava tardo, ma infallibile guiderdone, quella potenza che degnamente s'acquista col servire la Patria, e che è mezzo a più utilmente servirla. Così la più antica forse fra le case regnanti in Europa, non che invecchiata, è nel tempo stesso la più vegnente, la più giovane di speranze, la più ricca d'anni avvenire.

Le antiche, e le nuove ragioni di fiducia bastano a dimostrare, come lo svolgersi, e il determinarsi che fece il sentimento Italiano nel concetto d'un forte Regno Sabaudo, procedesse da intrinseca virtù del concetto medesimo, non da opera, ed artificio di sètte: rispondono a quelli che stimano potersi l'autorità de' grandi e pubblici fatti attenuare, assegnando loro segrete e minute cagioni:

che distinguendo il sentimento nazionale dalla sua forma politica, quello asseriscono genuino, e sincero, questa dichiarano artefatta, e posticcia. Nè importa a noi di sapere quali e quanti il pensiero del gran Regno Sabaudo avesse promotori, nè come e quanto operosi. Questo sappiamo, che nessuna idea vera o falsa, funesta o benefica potè mai crescere, e dilatarsi nel mondo, la quale non fosse da pochi promossa, prima di essere accolta da molti, per divenire finalmante popolare e predominante. Sappiamo parimente che nessuna idea da chiunque e in qualunque modo promossa non allignа, dove non trovi il terreno preparato, e l'ambiente propizio. Sappiamo che l'idea del gran Regno Sabaudo non si sarebbe così presto propagata, così fermamente radicata nelle menti, se non avesse meglio di ogni altra risposto a un sentimento reale ed universale; se non fosse stata più congrua più confacente a quel sentimento di italianità, che è il grande motore degli avvenimenti presenti e sarà dei futuri. Per Vittorio Emanuele non sappiamo quanti abbiano cospirato, certo cospirarono i suoi fatti magnanimi: cospirarono quelli che sedendo nei Consigli dei nostri Principi, non seppero eccitarli a seguire il nobile esempio.

« Se il concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia, è la forma nella quale il sentimento nazionale tende ad attuarsi in Italia, quella forma non potrebbe esser negata, o violata nell'assetto definitivo della Toscana, senza andar contro al sentimento nazionale, senza lasciare la Toscana esposta al continuo peri-

colo di vedere offesa la sua indipendenza, turbato e sconvolto il suo ordine interno.

« Che la Toscana chiusa e ristretta in se stessa non potrà mai conseguire indipendenza solida e vera apparisce dal fatto stesso della materiale sua piccolezza. Dopochè le grandi razze abitatrici di questa nostra Europa si furono agglomerate in grandi famiglie politiche, dopochè il principio monarchico prevalente in Europa, ebbe riunite e strette in un fascio le forze dei grandi Stati, che il regime feudale aveva disgregate; dopochè le arti, e le culture italiane propagatesi per tutto, ci ebbero tolta la sola superiorità che ancora ci rimanesse, la condizione dei piccoli Stati Italiani divenne ogni giorno più abietta, e precaria. Insufficienti a se stessi, campo sul quale si combattono, e si permutano le rivali e cupide preponderanze dei grandi, non sono che un pericolo incessante per la pace del mondo.

« Che la Toscana lasciata a se stessa, non potrebbe neanche esser certa di costituirsi in modo atto ad assicurare l'ordine interno, apparisce dal fatto più volte accennato, che il concetto, e il proposito della unione si è in Toscana identificato col sentimento Nazionale; dalla facile previsione che il movimento verso l'unità pronunziatosi in un modo così evidente e così risoluto durante l'ultima guerra non potrà arrestarsi: che la Toscana, e generalmente parlando i piccoli Stati dell'Italia media, attratti irresistibilmente dal nuovo e forte Regno Sabaudo, non si potranno tenere da esso disgiunti, sanza una continua violenza, senza uno sforzo superiore ai mezzi dei loro deboli Governi, i quali il giorno dopo la loro restaurazione si troverebbero di

fronte a difficoltà, contro le quali non potrebbero alla lunga lottare se fossero abbandonati alle loro risorse.

« In questa condizione di cose il maggiore vantaggio, che possa ancora sperarsi dalla ultima guerra, l'ordinamento che noi crediamo più atto a preservare l'Italia da imminenti commozioni, a preservare l'Europa dalle complicazioni, e dai pericoli che ne sarebbero la conseguenza è quello che vi è proposto, e che sarebbe un nuovo passo fatto dall'Italia verso quella unificazione politica, alla quale le moderne Nazioni d'Europa vanno debitrici della loro prosperità, e della loro grandezza.

« Giustificato così il concetto fondamentale della proposta, io non crederei d'aver adempito l'onorevole ufficio che mi fu imposto, qualora io non l'avessi difesa dall'accusa che gli si fa, di chiedere una cosa che sia impossibile ad ottenersi.

« Interprete e testimonio di un sentimento prevalente in Toscana, la vostra Commissione non ha creduto dovere esaminare, se e quanto nelle presenti condizioni di Europa fosse dato sperare che il nostro voto sarebbe esaudito. A questa ricerca tutta diplomatica non aveva la Commissione vostra nè mandato, nè modo. Noi ci siamo qui riuniti per deporre di fatti presenti, non di eventi futuri, ed incerti; per dire quello che la Toscana vuole, e che noi benissimo sappiamo, non quello che l'Europa vorrà, e che noi non sappiamo, nè possiamo sapere, e forse l'Europa stessa non sa; per essere insomma ingenui e costanti affermatori dei voleri nostri, non indovini sagaci degli altrui. Ad esporre i giudizi nostri, e le nostre più o meno ragionevoli

congetture intorno alle più o meno probabili deliberazioni altrui, non faceva mestieri la elezione popolare, il rito, e la solennità di questa Assemblea.

« Col chiedere cosa che non ci fosse accordata noi non dobbiamo temere di rendere peggiore la condizione nostra, ed esporci al rischio di aver l'Europa meno benevola. Il voto che vi si propone di pronunziare non ha nulla che possa offendere l'Europa, così nella sostanza come nella forma; nella sostanza, perchè noi non intendiamo usurpare i diritti di nessuno, ma rivendicare un sacro e incontrastabile nostro diritto; nella forma, perchè la nostra istanza non essendo in fondo altro che l'espressione di un voto, riconosce e rispetta quell'arbitrio supremo, col quale l'Europa dovrà finalmente decider delle nostre sorti future.

« E questo appunto ha voluto dire, e dice abbastanza la Proposta, raccomandando la nostra causa alla sapiente giustizia dell'Europa, ai sentimenti liberali del popolo e del governo inglese, e in un modo affatto speciale all'Imperatore Napoleone III: del quale protettore più potente e più generoso non ebbe mai l'Italia, nè altra nazione in nessun tempo che ricordi la storia: al quale dobbiamo l'aiuto di quella nobile Francia che fu e sarà sempre d'ogni grande idea, colla parola e colle armi, meravigliosa propagatrice nel mondo. La sua spada non è spezzata, ma riposta nel fodero, e non è dire di quanta utilità ci potrà essere il suo patrocinio nei consigli dell'Europa.

« Ad ogni modo quand'anche la giustizia degli uomini ci dovesse fallire, e il nostro suffragio non ottenesse l'effetto immediato che si propone,

la vostra deliberazione resterà sempre come un grande atto nazionale, come una ragione di più per non disporre dell'Italia, come una manifestazione solenne di quel sentimento, nel quale gli Italiani, dopo essersi lungamente ignorati o insanguinati a vicenda, si riconobbero per fratelli; di quel sentimento che è sangue, e vita, e giovinezza nuova infusa all'Italia, che Dio ha finalmente gettato, quasi germe di nuova edificazione tra le nostre secolari rovine ».

(*Molti applausi accolgono il rapporto del Relatore*).

Presidente. Rammento al Pubblico che non è permesso nessun'atto di approvazione nè di disapprovazione.

Giorgini. Debbo ora dar lettura del testo della Proposizione quale è uscita dal lavoro della Commissione. (*Legge*).

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente, intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del paese secondo i bisogni della nazionalità italiana, dichiara esser fermo voto della Toscana, di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

« Confida che il prode, e leale Re, il quale tanto operò per l'Italia, e protesse con particolare benevolenza al nostro paese, accoglierà questo voto.

« Raccomanda la causa della Toscana alla generosa protezione, e all'alto senno dell'Imperatore Napoleone III, Magnanimo difensore dell'Italiana Indipendenza.

« Ripone speranza nella manifestata simpatia dell'Inghilterra, e nella sapiente giustizia della Russia, e della Prussia.

« Commette al governo di procurare l'Adempimento di questo voto nei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose Italiane, e di referirne a suo tempo all' Assemblea ».

De' Pazzi. Domando la parola. Domanderei che si procedesse con votazione segreta.

Presidente. C'è già una domanda firmata da un numero sufficiente di Deputati.

Barellai. Domando la parola. Invito la cortesia del sig. Presidente a voler proporre all' Assemblea la votazione per la stampa del Rapporto del Relatore sig. Prof. Gio. Batta Giorgini.

(La proposta del Deputato Barellai è messa ai voti, e viene all'unanimità approvata).

Presidente. È ordinata all' unanimità la stampa del Rapporto del signor Giorgini. Il Questore signor Manganaro è incaricato della stampa del detto Rapporto. Il Relatore signor Deputato Giorgini faccia grazia di depositarlo sul banco della Presidenza.

Il Depututo Giorgini trasmette al Seggio il suo Rapporto.

Presidente. Qualora non vi fosse alcuno che avesse da fare osservazioni sul Rapporto del Prof. Giorgini e sulla Proposta Mansi modificata dalla

Commissione, properrei che quest' ultima si mettesse ai voti.

Il Deputato Avv. Massei chiesta e ottenuta la parola dal Presidente, fa varie osservazioni per dimostrare che l' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana ha facoltà per approvare la proposta, che il suo voto avrà una grande efficacia, e che sarà secondato dalla Europa.

PRESIDENTE. Invito il sig. Segretario Cempini a leggere l' istanza depositata sul banco della Presidenza.

Il Segretario Cempini legge la istanza seguente:

Ill.^{mo} Sig. Presidente,

I sottoscritti Deputati in ordine al Regolamento adottato dall' Assemblea:

Considerando l' importanza del voto da emettersi sulla proposizione presentata dal marchese Mansi, conte della Gherardesca ed altri, e come sia conveniente che per essa venga seguito il medesimo sistema di votazione che per la proposta Ginori deliberata il 16 corrente,

Chiedono che la proposta Mansi, Gherardesca ed altri, venga posta ai voti con scrutinio segreto:

Cosimo Ridolfi, Federigo De' Nobili, Paolo Feroni, L. G. Cambray Digny, Carlo Passe-

ri, Isidoro del Re, Valerio Castellini, R. Busacca, V. Salvagnoli, Bartolommeo Cini, Dott. Domenico Marini, Lapini Ing. Metello, Antonio Ricci, Avv. Giuseppe Fantozzi, Antonio dell' Hoste, Priore Carlo Del Re, Pietro Augusto Adami, Carlo Magnani, Leopoldo Cempini, Giovanni Ciardi, Stefano Orsetti, L. Galeotti, Cav. Avv. Giuseppe Carega.

PRESIDENTE. Lo scrutinio segreto essendo domandato da un numero maggiore di Deputati di quello che esige il Regolamento, proclamo che si procederà a questa specie di votazione, e ripeto ciò che dissi l'altro giorno, che cioè ogni Deputato al momento che viene chiamato si avvicina al seggio, e riceve due palle una nera e una bianca, la prima delle quali approva, la seconda disapprova. Nell'urna più vicina al banco della Presidenza, e dove è scritto « *Votazione* » deve essere gettata quella palla che rappresenta il voto che si vuol dare: nell' altr' urna, che è più distante dal banco della Presidenza, e dove dice « *Riscontro* » deve esser gettato quel voto che non si è voluto dare.

Signor Deputato Del Re si compiaccia fare l'appello dei signori Deputati.

Constatàta dai Segretari Galeotti e Cempini la vacuità delle urne, il Segretario Del Re procede all' appello nominale. Ogni Deputato che viene chiamato riceve da uno dei Segretari posto vicino al Seggio due palle, bianca l' una, nera l' altra, e depone il suo voto.

Rispondono all'appello tutti i Rappresentanti meno i seguenti:

1. Bazzanti Dottor Attilio (ammalato), 2. Contrucci Professor Pietro (idem), 3. Corsini Don Neri Marchese di Lajatico (assente per causa pubblica), 4. Di Lupo-Parra Dottor Antonio, 5. Mazzoni Avv. Giuseppe, 6. Montanelli Bartolini Prof. Giuseppe, 7. Peruzzi Cav. Ubaldino (assente per causa pubblica), 8. Sergardi Avv. Tiberio (ammalato).

Il Segretario Del Re procede ad un secondo appello degli otto rappresentanti assenti.

Il Presidente dichiara risultare che il numero dei votanti è di 163. Invita quindi i signori Segretari a travasare in un vassoio i voti contenuti nell'urna della votazione, e separare i bianchi dai neri. I Segretari fanno il travasamento.

Presidente. Non c'è luogo a separazione giacchè i voti sono tutti neri. (*Fragorosi e prolungati applausi nella sala*).

Il Presidente invita al silenzio che ottiene solo col coprirsi.

Cessati i vivi applausi della sala il Presidente ordina ai Segretari di verificare se il numero dei voti dati corrisponde a quello dei votanti. Essendo constatato dai Segretari che il numero dei voti resi corrisponde al numero dei votanti, i Segretari stessi procedono al travasamento dei voti contenuti nell'urna della *controprova*, che resultano tutti bianchi.

Presidente. La proposizione Mansi è approvata

all'unanimità dei votanti nei termini nei quali è stata modificata dalla Commissione.

Il Presidente legge quindi la seguente Proposta:

Adesivamente al desiderio espresso nel Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, propongo all'Assemblea che prima della proroga le piaccia di legittimare in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde continuino a governare il paese fino al definitivo assetto del medesimo. Pongo ai voti questa proposizione. (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. La proposizione è approvata all'unanimità.

POGGI, Ministro di Giustizia e Grazia, domanda la parola. (*Legge*).

Il Governo della Toscana

Considerando che a procurare l'effettuazione dei voti espressi dall'Assemblea sia necessario intraprendere, e condurre le opportune pratiche diplomatiche per referirne poi alla medesima,

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è prorogata fino a nuova convocazione.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

PRESIDENTE. La Seduta è sciolta.

(Alcuni Deputati, nell' atto di alzarsi gridano: *Viva Vittorio Emanuele*: questo grido è ripetuto nell' Assemblea e nel pubblico, e accompagnato da vivissimi applausi).

Sopra le Lettere anonime
mandàte al Ministro dell' Interno.

(21 Agosto).

Al Ministro dell' Interno sono dirette giornalmente molte lettere anonime, alcune delle quali contengono savi consigli e notizie di abusi da correggere, o di ingiustizie da riparare. Il Ministro accoglie sempre con riconoscenza ogni mezzo che gli si offra per conoscere la verità delle cose, ma vorrebbe che i cittadini a viso aperto gli prestassero questa

cooperazione. La lettera anonima anche quando è ispirata da un pensiero di pubblico bene, è sempre un che di codardo e di abietto indegno di liberi cittadini che sentono la propria dignità. Però chi vuol dare utili suggerimenti, chi ha reclami da porre in campo, lo faccia senza il velo dell'anonimo, e le sue parole avranno quell'autorità che non ha mai una lettera senza nome. È tempo che i cittadini considerino il potere non come un grande e continuo arbitrio, ma come il depositario della giustizia sociale, e che ciascuno assuma intiera la responsabilità dei suoi atti. Il Ministro dell'Interno e i suoi Colleghi sono sempre accessibili a tutti, e a null'altro intendono che a rialzare il potere e con esso tutte le forze morali del paese, per dirigerle al vero bene della patria.

Circolare del Governo alle Autorità ecclesiastiche, civili, politiche e militari dello Stato dopo il voto dell'Assemblea sopra le basi del diritto pubblico dello Stato.

Illustrissimo Signore

L'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana deliberò all'unanimità che la decaduta Casa Austro-Lorenese non poteva essere richiamata nè ricevuta a regnare nel nostro Paese, e che il fermo voto della Toscana è quello di far parte di un forte regno co-

stituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Coll'emettere solennemente queste deliberazioni, il Paese esercitò il potere veramente sovrano che ben di rado può esercitare un Popolo, quello di provvedere da se stesso alla sua esistenza politica, respingendo una Dinastia che ormai non può più meritare la sua fiducia, e invocandone un'altra che potendo sodisfare ai bisogni della nazionalità italiana può felicitare i Toscani, e assicurare la pace d'Europa.

La esclusione perpetua dell' assolutismo austriaco e l'acclamazione del Principato costituzionale e italiano sono ormai le due basi del diritto pubblico del nostro Stato, certe e irremuovibili ambedue egualmente. Nè è da credersi che la giustizia che presiede ai consigli delle grandi Potenze possa non valutare la libera e legittima volontà di un Popolo civile, il quale cerca conservare la propria tranquillità in un ordine di cose che assicura pure la tranquillità non solo d'Italia, ma d'Europa tutta.

Intanto finchè venga la nuova Dinastia, la Potestà Suprema dello Stato perdura ne' presenti Reggitori, i quali la ebbero legittimamente dall'elezione e ratifica del Paese, quando per la terza ed ultima volta fu abbandonata da Casa di Lorena, la ebbero trasmessa dall'augusto Protettore, e l'hanno confermata da due Voti di fiducia dell'Assemblea de' Rappresentanti, e da una solenne Deliberazione di Essa quando espressamente ed unanimemente statuì nella tornata del 20 cadente, che *legittimava in quanto ne sia duopo per l'avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde con-*

tinuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo.

Forte per questa universale conferma, il Governo mentre s' accinge sicuro a compiere il grave incarico che l' Assemblea gli commise di procurare che gli altri Potentati accolgano i legittimi Voti de' Toscani, deve e vuole fermamente mantenere la pubblica tranquillità, che accresce autorità a quei Voti ed è fondamento al migliore assetto d' Italia.

Il Governo che si gloria d' essere posto a guardia d' un popolo sì civile da offrire l' esempio d'una gran rivoluzione che si compiè con la tranquillità della ragione e del diritto, si fa certo che ogni ordine di cittadini deve cooperare alla dignitosa espettazione de'supremi destini della Nazionalità Italiana. Qualunque dubbiezza nella legittimità del Governo, e ogni esitanza a seguirlo nella strada aperta dal vero bene della patria comune, non solo sarebbe atto di ribellione alla Suprema Autorità dello Stato, ma sarebbe ancora atto di tradimento contro tutta la Nazione. Forse istigazioni esterne potrebbero eccitare a commettere disordini che non hanno interna cagione. Il Governo che sente quanto sia importante custodire intatto il deposito dell' ordine pubblico, non solo veglia, ma è risoluto a impedire e troncare qualunque macchinazione, a reprimere qualunque attentato, a punire qualunque siasi cospiratore e perturbatore senza distinzione veruna di nascita, di grado, di ufficio. La Suprema Autorità e la Legge suprema della salvezza pubblica dovranno essere da tutti egualmente ubbidite.

Il Governo volge queste aperte e ferme parole

a V. S. Illustrissima perchè siano da Essa e da'suoi sottoposti tenute sempre presenti, affinchè ognuno respinga qualunque colpevole impulso contrario al dovere del cittadino e al diritto dello Stato.

Di V. S. Illustrissima

Firenze, 22 Agosto 1859.

Ossequiosissimi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Proporzioni della moneta di piccolo valore nei pagamenti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che arrecar può grave disturbo al commercio obbligare i creditori a ricevere contro loro volontà in pagamento dei loro crediti somme rilevanti in moneta di piccol valore;

Visto il Decreto del dì 3 Giugno prossimo passato che dà corso legale ai franchi d'argento;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Nessuno è obbligato a ricevere contro sua volontà in pagamento dei suoi crediti di qualsiasi specie, e qualunque ne sia la causa, la moneta in franchi d'argento in pezzi inferiori a franchi cinque, se non nella proporzione seguente:

Nei pagamenti di somme che non oltrepassano il valore di franchi milleseicento non più di un quarto della somma dovuta.

Nei pagamenti di somme di un valore al di là di franchi milleseicento non più di franchi quattrocento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Ministro di Giu-

stizia e Grazia sono incaricati ciascuno per ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici ai sigg. Prefetti, affinchè gli ecclesiastici e i ministri di altre religioni osservino le leggi dello Stato.

Ill.^mo^ sig. Prefetto,

Dopo le Deliberazioni solenni dell'Assemblea dei Rappresentanti, il Governo ha reputato opportuno di mostrare con una speciale Circolare le basi del diritto pubblico dello Stato che quelle Deliberazioni hanno solidamente gettato, e di dedurne quelle norme che devono regolare la condotta tanto del Governo quanto dei cittadini.

Sebbene il Governo si confidi che niuno osi affrontare il diritto e il valore nazionale, tuttavolta non deesi omettere veruna diligenza preventiva di tutto quanto potesse attentare all'ordine pubblico. Quindi io mi affretto ad ingiungere a VS. Ill.^ma^

1.° D'invigilare instancabilmente che gli Ecclesiastici cattolici e i Ministri delle altre Religioni obbediscano pienamente alla Suprema Autorità dello Stato.

2.° Di ragguagliare immediatamente questo Ministero delle inosservanze che si potessero commettere al diritto Ecclesiastico Toscano, e alle Leggi che risguardano le Comunioni non Cattoliche e gli Israeliti.

3.° Di procurare che tutto il Clero Regolare cattolico dipenda dal Provinciale Toscano del respettivo Ordine.

4.° Di ordinare subito a qualunque Società o Aggregazione Religiosa che non sia approvata dal Governo Toscano, di presentare entro otto giorni la propria Regola a questo Ministero, col monito che la Società o Aggregazione inadempiente a questo ordine sarà disciolta come Collegio illecito allo spirare del termine sopra determinato.

Riceva intanto la conferma del mio profondo ossequio.

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. SALVAGNOLI.

Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, per inculcare agli Ecclesiastici l'obbedienza alle Leggi dello Stato.

Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Monsignore,

La S. V. Ill.^{ma}, e Rev.^{ma} riceverà unita alla presente la lettera Circolare che il Governo della Toscana invia ai Capi di ogni Ordine Civile e di ogni professione Religiosa. Il Governo è certo che l'Episcopato la farà conoscere ai suoi sottoposti, e pubblicamente inculcherà loro il dovere di obbedire alla Suprema Potestà dello Stato, e ai solenni Decreti dell'Assemblea de' Rappresentanti. In questa occasione vorrà l'Episcopato confermare la verità che gli Ecclesiastici cattolici sono sudditi di questo Stato

e non d'altro, ed hanno le Leggi e i Giudici del resto dei Cittadini, rammentando esplicitamente che qualunque atto settario di qualsiasi Ecclesiastico lo sottoporrebbe a quelle Leggi, a quei Giudici. Nè a ciò si arresterà il venerabile Episcopato; ma dimostrerà pure che tutto quanto facesse qualche singolo Ecclesiastico avversamente allo Stato, e all'indirizzo della Nazionalità italiana, sarebbe non solo contrario al suo dovere, ma nuocerebbe ancora alla Religione, e all'intero Sacerdozio; dando occasione di confondere l'errore dell'uomo con la verità della fede, e di addebitare al Corpo clericale la colpa del singolo. La quale confusione se è da evitarsi in ogni tempo, molto più è in questo, in cui le passioni son facili ad accendersi; e chiunque le accendesse, ancora con semplice atto di imprudenza, non potrebbe dolersi se ne risentisse i più gravi effetti, e fosse riprovato come vero autore della pubblica perturbazione.

Riceva la S. V. Ill.ma e Rev.ma la conferma del mio profondo ossequio.

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. Salvagnoli.

Regolamento Sardo per l'esercizio e per l'evoluzioni della fanteria sostituito all' antico.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. All' attuale Regolamento per l'esercizio e le evoluzioni della Fanteria di Linea viene sostituito quello in vigore per le simili truppe dell' Armata Sarda.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO.

Memorandum relativo ai due Voti emessi dall'Assemblea nazionale nelle sue tornate del 16 *e del* 20 *di Agosto, fatto pervenire dal Governo della Toscana ai principali Governi di Europa.*

Le cagioni che hanno prodotto in Toscana il movimento nazionale del 27 Aprile, e le circostanze in mezzo alle quali si verificò l'abbandono dello Stato per parte del Principe allora regnante e di tutta la Famiglia granducale, sono oramai troppo note perchè sia necessario di qui ricordarle.

Ciò che qui importa di constatare si è la unanimità perfetta di tutti i Toscani nel sentimento italiano, l'ordine meraviglioso serbato in tempi difficilissimi, la concordia dignitosa e costante di tutte le volontà sia nello scopo preso di mira, sia nei mezzi riputati più atti a conseguirlo. Questo da un lato; dall'altro una tenacità insuperabile dapprima nell'avversare i desiderii più nobili e più legittimi della Toscana, e successivamente un disprezzo dei medesimi e della opinione nazionale, spinto al punto di cercare asilo nel campo dei nostri nemici, e di combattere al loro fianco contro le armi italiane.

Questi fatti erano già conosciuti, allorchè giunse in Toscana la nuova della inattesa pace di Villafranca. Il paese intiero ne provò grave sconforto, non solo perchè di fronte alle grandi speranze concepite ne sentiva detrimento la causa generale d'Italia, ma anche perchè taluno degli articoli di quel patto ispirava il timore d'una probabile restaurazione in To-

scana della Dinastia di Lorena. Gli spiriti più calmi e più versati nelle materie politiche procurarono di calmare l' ansietà generale, ricordando le generose simpatie dell'Imperatore Napoleone III pei popoli italiani, le sue nobili parole intorno al rispetto dei loro legittimi voti, e conchiudendone essere assurdo di temere che il Governo francese, il quale coll'associare alla guerra da lui combattuta l' armata toscana sotto gli ordini di un Principe imperiale aveva sanzionato la esautorazione della Dinastia lorenese sanzionando il movimento che l'aveva rovesciata dal trono, volesse poi operare una restaurazione colla forza, o tollerare che altri la operasse. Queste savie parole furono ascoltate, ed il paese rientrò nella calma più completa, e tutti ripresero animo a non diffidare dei destini della patria. Ma non per questo era a dissimularsi che le nostre sorti future volgevano in grande incertezza. Cessava con la pace il protettorato di S. M. il Re di Sardegna, ed il Commissario straordinario abbandonava Firenze trasferendo la suprema autorità nel Ministero, nella guisa istessa che l'aveva in lui trasferita il Governo provvisorio col suo Decreto del dì 11 Maggio.

In così grave condizione di cose, il Governo della Toscana si penetrò immediatamente del dovere e della necessità di convocare la Rappresentanza nazionale. La Carta costituzionale del 1848 rappresentava incontestabilmente sempre il diritto pubblico della Toscana, imperocchè non fosse menomamente dubbiosa la illegalità del Decreto granducale del 1852 che, consumando un colpo di Stato, l' aveva abolita. Perciò fu stabilito che con la Legge del 3 Marzo 1848 dovesse procedersi alle

elezioni. Era la Legge istessa abbastanza larga e liberale anco al momento in cui fu decretata; il successivo incremento della tassa di famiglia l'aveva resa in fatto più liberale ancora, aumentando in considerevole maniera il numero degli elettori. Questa Legge presentava eziandio l' altro vantaggio che, essendo essa una emanazione del Governo granducale, i partigiani di questo, al di dentro come al di fuori, non avrebbero potuto rimproverarle di dare risultati non corrispondenti allo stato vero della pubblica opinione.

Tante e così importanti considerazioni determinarono il Governo della Toscana a convocare l' Assemblea ai termini della Legge elettorale del 3 Marzo 1848, anzichè decretarne una nuova. Poteva temersi da alcuno, ed altri forse sperava, che un popolo il quale trovavasi da lungo tempo disavvezzo da ogni atto della vita politica, ed era adesso chiamato a compierne uno così grave in mezzo a circostanze capaci di eccitare ogni ansietà ed ogni passione, soccombesse alla prova. Ma il popolo toscano ne uscì invece con una luminosa prova di patriottismo e di senno. Ordine stupendo, affluenza grandissima d' elettori, concordia delle elezioni, nomina di Rappresentanti che sono, chi per un riguardo chi per l'altro, la illustrazione della Toscana, dimostrarono eloquentemente all' Europa, come essa sia degna di quella indipendenza e di quella libertà che dalla giustizia dell' Europa reclama.

L' Assemblea nazionale regolarmente convocata, regolarmente riunita e regolarmente deliberando, ha emesso due voti i quali non ne formano in sostanza che un solo, perchè riuniti corrispondono allo

scopo della sua convocazione, provvedendo all'ordinamento definitivo del paese.

Essa ha emesso un primo voto dichiarando irrevocabilmente finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese.

Essa ha emesso un secondo voto, dichiarando esser volontà del popolo toscano di far parte d'un forte Regno italiano sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele II.

Di ambedue questi voti crediamo necessario tenere partitamente parola, dimostrando non solo il diritto pienissimo che l'Assemblea nazionale toscana aveva di emetterli, ma le imponenti ragioni di politico interesse che ne raccomandano l'accoglienza alla saviezza di tutti i Governi.

Che la Toscana, abbandonata a se stessa e lasciata senza governo, avesse il diritto di provvedere a se stessa e di eleggerne uno ed il più conforme ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi, è verità talmente intuitiva che non abbisogna di dimostrazione. Sarà sufficiente a tal uopo un'autorità che nel caso presente non può incontrare obiezione, ed è quella dello stesso Granduca Leopoldo II. Questo Principe, nel suo Decreto del 12 Maggio 1848, deliberando l'aggregazione alla Toscana delle provincie di Massa, Carrara, Garfagnana e Lunigiana, proclama solennemente il principio da noi invocato, e lo proclama fondandosi sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni.

L'animo ostile di un Sovrano contro il paese da lui governato costituisce, secondo il gius pubblico di tutti i tempi e di tutti i popoli civili, un altro motivo gravissimo per privarlo dei diritti della

sovranità. La sovranità è tutela di un popolo, non è odio o guerra contro di lui. Di questo animo ostile della Dinastia lorenese contro la Toscana non mancano pur troppo le prove. Belvedere, l'asilo cercato in Austria durante la guerra, Solferino, lo dicono abbastanza; lo dicono così altamente, che noi, per amore di moderazione e per legge di convenienza, rinunziamo ad insistere più a lungo su tale argomento. Che dire infine della violata fede chiamando nello Stato soldatesche forestiere, e rompendo con l'abolizione dello Statuto il patto fondamentale che insieme legava Principe e Popolo?

Ma se innegabile è il diritto dei Toscani di non più volere il regno della Dinastia lorenese, non meno evidenti sono le ragioni di politico interesse, non solo per loro quanto pure per la tranquillità generale dell'Italia e del mondo, le quali imperiosamente consigliano a tutti i Governi di Europa di accogliere e sanzionare i loro voti. Le conseguenze di un ripristinamento della Dinastia lorenese in Toscana sarebbero politicamente così fatali, che ogni uomo di Stato non può a meno di rifuggirne sgomento. La condotta e le tendenze della Dinastia di Lorena durante l'ultimo decennio, e soprattutto i fatti compiutisi dal principio dell'anno fino a questo giorno, hanno elevato fra lei e la Toscana una barriera insuperabile. Se un Sovrano della Dinastia caduta ritornasse in Toscana, vi tornerebbe, non è mestieri illudersi, con profondi ed invincibili rancori contro il paese intiero, ed avvolgendo nella sua avversione tutte le classi sociali, le più alte come le più umili. Il paese lo sa, e ricambierebbe tali sentimenti con sentimenti anco più ostili. Profonde

animosità da una parte, incurabile diffidenza dall'altra; ecco quali sarebbero i vincoli fra governanti e governati. Le ripugnanze poi e le divisioni personali renderebbero ogni governo impossibile. La Toscana diventerebbe il focolare della rivoluzione permanente e ridurrebbe ad un sogno la pace d'Italia. Dove sarebbe del Governo restaurato la forza, dove il punto di appoggio, donde trarrebbe egli l'autorità ed i mezzi di governare? In ogni paese, ed allorchè si teme di agitazioni rivoluzionarie, custode naturale della pubblica quiete e natural difensore del Governo è l'esercito. Ma in Toscana è appunto l'esercito che più d'ogni altra classe di cittadini si trova compromesso di fronte alla Dinastia di Lorena; che più energicamente di tutte ha dimostrato di riprovarne la condotta antinazionale; che più di tutte ha attivamente contribuito alla sua caduta. Da ciò è facile argomentare quali ne sarebbero le tendenze e lo spirito. Bisognerebbe adunque che la Dinastia avesse ricorso ad eserciti ausiliari, ad interventi forestieri. E qui ricomincerebbe allora con più terribile intensità quella serie di violenze da una parte, di complotti rivoluzionari dall'altra, di oppressioni e di vendette, che hanno richiamato su questa misera Italia l'attenzione del mondo, e fatto sentire la necessità di porre un rimedio a tanti dolori.

Nè può trascurarsi di considerare che l'Austria sebbene dalle vicende della guerra costretta ad aderire alla pace di Villafranca, non l'accetterà però mai di buon animo nè sinceramente. Essa starà sempre spiando l'occasione sia di ricuperare la Lombardia, sia di riprendere l'antica sua posizione nel rimanente d'Italia, profittando con questo intendi-

mento di ogni complicazione europea che fosse per sorgere. Di già il linguaggio dei giornali più devoti a quel Governo non fa mistero di tali disegni. Quando questo accadesse, l'Italia dovrebbe di nuovo, e vorrebbe, fare un grande sforzo nazionale per mantenere gli acquisti dovuti al valore delle armi italo-franche, alla prodezza di Re Vittorio Emanuele, ed alla possente e generosa cooperazione di S. M. l'Imperatore dei Francesi. Con una Dinastia austriaca in Toscana, eccoci tornati di nuovo al 27 Aprile. Ora nessuno può pretendere che un paese avventuri ad ogni istante i suoi destini e la sua prosperità al giuoco di una continua alternativa di rivoluzioni e di restaurazioni.

La questione che si agita adesso fra la Toscana e la Dinastia lorenese si riduce a questi termini. Si tratta di sapere se il vinto potrà imporre la legge al vincitore; se un popolo civilissimo, che ha dato prova di tutte le virtù cittadine, dovrà esser sacrificato a chi mostrò di tenerle tutte in nessun conto; se l'ambizione e l'interesse d'una famiglia, dovranno prevalere contro l'interesse e la volontà di due milioni d'uomini. L'Europa e la coscienza pubblica pronunzino.

Il Governo della Toscana, sebbene manchi in proposito di comunicazioni officiali, non ignora però che si darebbe nelle sfere diplomatiche una grande importanza ad un'asserta abdicazione di Leopoldo II, e ad un asserto programma del figlio Ferdinando, contenente larghe promesse d'istituzioni liberali e di politica italiana. A questa abdicazione ed a queste promesse si sono principalmente appoggiati i consigli di un Governo amico, onde non si rifiutasse la Toscana dal consentire una reintegra-

zione della caduta Dinastia. Per condiscendere a siffatti suggerimenti bisognava però che la Toscana avesse dimenticato tutta la sua storia degli ultimi tempi, e le tante violazioni della fede giurata; bisognava che avesse dimenticato essersi quella Dinastia tutta intiera infeudata talmente agl'interessi ed alle passioni dell'Austria da essersi resa incompatibile coi sentimenti e con gl'interessi del paese; bisognava finalmente che avesse dimenticato la presenza in Modena dello stesso Arciduca Ferdinando, ivi aspettando, pieno d'impazienza e di trepidazione, l'esito della battaglia di Magenta per ritornare in Toscana alla testa degli Austriaci se la battaglia fosse stata vinta da loro; bisognava per ultimo che fosse cancellato dalle pagine della storia il nome di Solferino. Singolare esempio, invero, di pubblica moralità sarebbe questo! Un principe che cerca asilo nel campo dei nemici del suo paese, che pugna contro di esso al loro fianco, e che, quando gli alleati da lui prescelti sono vinti, dice a quei medesimi che ieri combatteva e di cui anelava la sconfitta — Adesso io sono con voi. — Nè il sentimento della sicurezza nè quello della reciproca dignità poteva permettere alla Toscana di sottoscrivere questa umiliante capitolazione, strappata dalla disfatta e frutto di troppo tardi pentimenti.

Nel tracciare questo rapido quadro delle conseguenze che una restaurazione partorirebbe in Toscana, ci siamo astenuti dal contemplare la ipotesi che essa potesse venir compiuta con stranieri interventi. Ce ne siamo astenuti, perchè assicurazioni altamente autorevoli per diverse vie pervenuteci ne garantiscono non esser possibile tanta calamità; ce

ne siamo astenuti, perchè dopo gli avvenimenti verificatisi in Toscana da quattro mesi in poi, un intervento forestiero per ristabilire colla forza delle baionette un Arciduca d'Austria sopra un trono italiano sarebbe cosa siffattamente enorme, che il solo mostrare di preoccuparsene ci è sembrato non solo assurdo, ma stoltamente ingiurioso per un Governo amico.

Non ignora il Governo della Toscana che, rigettato ed escluso come impossibile il mezzo degli interventi, v' ha chi crede poter arrivare per altra strada al medesimo fine. In questo concetto si parla di non riconoscere il voto della Toscana e di abbandonarla, come si dice, a se stessa, fintantochè il suo stato di politica incertezza e tutte le conseguenze di questa non abbiano in un modo qualunque ricondotto la bramata restaurazione. Sarebbe questo atto di giustizia? Sarebbe atto di politica prudenza? Noi abbiamo fermo e profondo convincimento che il piano non riuscirebbe, perchè la Toscana non mancherebbe a se stessa rimanendo ordinata e concorde; ma qualora accadesse per mala ventura il contrario, si è ben sicuri che l' agitazione della Toscana non si propagasse ad altre parti d'Italia e non diventasse motivo di nuove e terribili complicazioni? Si è fatta una guerra sanguinosissima per rendere all' Italia la tranquillità e spegnere un fomite d' incessanti pericoli per la pace d' Europa, e si farebbe poi assegnamento sullo stato rivoluzionario di un paese italiano per ricondurre una condizione di cose che racchiuderebbe in sè il germe e la ragione necessaria di nuovi sconvolgimenti! Le Romagne, le pro-

vincie di Modena, quelle di Parma si trovano in posizione uguale alla nostra, e naturalmente si applicherebbe loro lo stesso sistema. Ecco dunque, se certe lusinghe venissero a verificarsi, nel bel mezzo d'Italia quattro milioni e più d'Italiani agitati dal disordine rivoluzionario, e l'Europa che indifferente impassibile assiste a questo spettacolo. E se, ad onta di tutto ciò, i popoli si ostinassero nel non voler richiamare i Principi detronizzati, e il disordine diventasse anarchia, che farebbe l'Europa? Lascerebbe che l'anarchia consumasse tutti i suoi eccessi, e i popoli si dilaniassero? Interverrebbe? E in questo caso chi interverrebbe? Austria? Francia? Ambedue insieme? Ognuna di queste ipotesi è una politica impossibilità! Il Governo della Toscana perciò, raffidato dal senno e dall'equità delle grandi Potenze, ha ferma fiducia che, ponderato pacatamente il sistema qui sopra discorso e ravvisatine gli effetti o inutili o disastrosi, Esse tutte si troveranno d'accordo nel giudicarlo impraticabile.

Ma dichiarando alla unanimità finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese, l'Assemblea nazionale non aveva intieramente compiuto il suo ufficio, in quanto che non bastava un tal voto per provvedere all'ordinamento definitivo dello Stato. Perciò ha essa emanato un secondo voto, unanime anch'esso, dichiarando esser volontà della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Già le Rappresentanze comunali, interpreti dei pubblici desiderii, avevano in epoca non remota pronunziato un voto del tutto conforme. Le deliberazioni municipali

relative a questo gravissimo argomento appartengono a 225 Comunità (*), fra cui si comprendono le città di Firenze, di Livorno e le altre tutte più cospicue della Toscana. E per dare un'idea della immensa maggiorità che un tal voto ha riunita, ci limiteremo a dire che sopra 1350 suffragi 1297 sono stati affermativi, e negativi soltanto 53. Il voto pertanto dell'Assemblea nazionale ha già, come espressione della pubblica opinione, un precedente che ne pone in luce tutta la portata e tutto il valore.

Molte e potenti ragioni hanno ispirato questo voto, molte e potenti ragioni raccomandano alla saviezza dell'Europa di sanzionarlo.

Il carattere principale, anzi meglio diremo unico ed esclusivo, del movimento italiano del 1859 è il sentimento della nazionalità. Ciò è così vero, che nessuna questione di forme governative interne è venuta questa volta come sventuratamente accadde nel 1848, a turbare lo slancio degl'Italiani per la conquista della nazionale indipendenza. Tutti i popoli italiani hanno, al contrario, applaudito alla momentanea restrizione delle libertà costituzionali in

---

(*) 225	Comunità hanno deliberato adesivamente e comprendono, Abitanti N.°	1,658,574
20	Comunità non hanno emessa veruna deliberazione. . . . . » «	138,148
1	Comunità ha deliberato negativamente. . . « »	10,218
246	Popolazione della Toscana, Abitanti	1,806,940

Piemonte, perchè hanno stimato questo savio provvedimento utile al buon andamento della guerra, scopo di tutti i loro pensieri.

Il voto proferito dall'Assemblea toscana nella sua seduta del 20 di questo mese è soprattutto ispirato da questo sentimento di nazionalità, ed ha in mira di sodisfarlo. Allorchè l'Austria conserva una forte posizione in Italia, allorchè questa posizione può diventare più temibile ancora se la Confederazione di cui è parola nei preliminari di Villafranca venisse a concludersi, si fa ad ognuno manifesta la necessità di costituire in Italia uno Stato forte, il più forte che nelle presenti circostanze si può. È per un lato necessità di difesa, per l'altro necessità di equilibrio, senza il quale la proposta Confederazione non sarebbe mai possibile. Che questo pensiero di affetto alla causa nazionale e di patriottica previdenza abbia avuto gran peso nel voto emanato, e sia ora in tutte le menti così dentro come fuori dell'Assemblea, risulta chiarissimo da questa circostanza: che i partigiani dell'unione della Toscana al Piemonte si sono considerabilmente accresciuti dopo la pace di Villafranca. Mentre durava tuttora la guerra, e si aveva speranza che il Regnó dell'alta Italia, cacciati del tutto gli Austriaci dalla Penisola, si sarebbe fatto forte anche del Veneto, l'autonomia toscana aveva i suoi difensori. Adesso sono spariti. Perchè in Toscana il pensiero italiano domina su tutti gli altri. Vi è forse chi ce ne fa rimprovero. Ma se nelle attuali contingenze avesse esternato la Toscana aspirazioni diverse, quei medesimi che trovano adesso il nostro desiderio intemperante ci avrebbero rimproverato allora le no-

stre vecchie rivalità municipali, le nostre gare di campanile, concludendo che gl' Italiani sono incorreggibili e non degni di esser nazione.

Rafforzare il Piemonte è, lo abbiamo già detto, necessità di difesa e necessità di equilibrio. Questo non è vero soltanto in un interesse italiano, ma lo è del pari in un interesse europeo. Finchè il Piemonte non sarà abbastanza forte da essere in grado di opporre all' Austria una seria resistenza, l' Austria sarà sempre tentata di attaccarlo. Gli ultimi avvenimenti non possono che avere accresciuto il sentimento dell' antica ostilità. L' Europa sarà sempre perciò in continua apprensione di una nuova lotta in Italia; ed una lotta in Italia può compromettere un' altra volta la pace del mondo.

Come condizione di equilibrio nell' interesse europeo, la necessità di un incremento di forza al Piemonte apparisce manifesta, figurandosi il caso che la Confederazione progettata a Villafranca si realizzi. Le tendenze di Roma e di Napoli sono conosciute; collegandosi con quei due Governi l' Austria, se il Piemonte non ha un gran peso da gettare nella bilancia contraria, può diventare un giorno padrona della Confederazione e disporre in un momento dato di tutte le forze dell' Italia congiungendole alle proprie. Allora non è più questione di equilibrio italiano, ma di equilibrio europeo. Può ella la Francia, può ella la Prussia, possono esse le altre grandi Potenze accettare di buon animo la probabilità di questo pericolo?

Dopo tante agitazioni, dopo tanta incertezza la Toscana ha desiderio ardentissimo di tranquillità. La sua unione al Piemonte ne diventa la più certa e

solida guarentigia. Siccome è oramai fuori di controversia che questa unione è consentanea al desiderio di tutti o quasi tutti i Toscani, così è fuori di dubbio che la soddisfazione universale renderà impossibile qualunque turbamento. Quello stato di perpetua agitazione più o meno latente, che nelle varie provincie d'Italia ha durato, e dura in alcune disgraziatamente pur sempre, come effetto di profondo dissenso fra le popolazioni e i Governi, sparirà immediatamente in Toscana appena la Toscana sappia assicurate le sue sorti nelle mani di un Re potente e leale, che ha pienissima tutta la sua fiducia e la sua riconoscenza come quella di tutti i popoli italiani.

Nè sarebbe giusto o sapiente di privare i Toscani dei vantaggi che vengono dal far parte di un grande Stato. Ho oramai dimostrato l'esperienza che fuori delle grandi aggregazioni non può esservi per un popolo quel largo sviluppo morale o materiale che è uno dei caratteri distintivi della civiltà moderna. La Toscana ha fatto abbastanza per la civiltà del mondo, per aver diritto di non essere esclusa dal goderne adesso i benefizi. Non esercito, non marina, non diplomazia, languido commercio, languidissima industria, mancanza di movimento scientifico ed artistico; questi sono nel secolo decimonono i destini di un paese piccolo. Con qual diritto e con qual giustizia vorrebbe oggi rinchiudersi la Toscana in questo letto di Procuste? Altri e ragguardevoli vantaggi potremmo accennare, che la Toscana avrebbe fondato motivo di ripromettersi dall'entrare a far parte di uno Stato importante. E sarebbe sapienza dell'Europa e calcolo giudizioso non soffocare tanti germi fecondi di sviluppo mo-

rale e di prosperità materiale, perchè quella benefica solidalità che il progresso dei tempi ha dovunque creata farebbe sì che tutte le nazioni ne godessero il frutto.

Nell'emettere i suoi suffragi l'Assemblea toscana, dopo di avere espresse le particolari ragioni di speranza che dirimpetto a tutti i grandi Governi la confortavano a credere che i suoi voti sarebbero accolti e secondati, ha commesso al Governo di porre in opera ogni più efficace premura onde conseguirne l'adempimento. Ed il Governo, incoraggiato dalle ragioni medesime, ha di buon animo accettato il gravissimo ufficio.

Egli confida, come l'Assemblea, che il prode e leale Re il quale tanto fece per l'Italia e protesse con particolare benevolenza la Toscana, non vorrà respingere l'omaggio di riconoscenza e di fede che un paese intiero lo scongiura di accogliere per la propria felicità e nell'interesse della patria comune.

Confida nella giustizia e nell'alto senno della Francia, dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia.

Il magnanimo Imperatore dei Francesi, che con tanta generosità ha preso a difendere un popolo oppresso, che ha detto e gloriosamente provato coi fatti che Egli sarebbe stato dovunque era una causa giusta da difendere; la saggia e liberale Inghilterra; la Russia, di cui la politica elevata e piena di grandezza fa adesso l'ammirazione dell'Europa; la valorosa Prussia, che così nobilmente rappresenta in Germania il principio della nazionalità; non vorranno nè disconoscere nè conculcare il diritto di un popolo ordinato, tranquillo e concorde, il quale nul-

l'altro domanda che di provvedere alle proprie sorti nel modo che esso crede migliore per la sua pace e per la sua felicità.

Che se la giustizia umana ci facesse difetto, noi difenderemmo con ogni mezzo i diritti e la dignità del paese contro qualunque aggressione. E se gli eventi ci riuscissero contrari, non ci mancherebbe mai il conforto di pensare che tutti, Popolo, Assemblea, Governo, abbiamo fatto senza debolezza, come senza millanteria, il nostro dovere. Poi la coscienza pubblica e la storia giudicherebbero ove fosse il diritto, il senno civile, la temperanza; dove la ingiustizia, l'acciecamento, l'abuso della forza.

Firenze, 24 Agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.
Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.
Il Ministro delle Finanze
R. Busacca.
Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.
Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Supposta protesta dei Toscani.

(*Monitore Toscano* del 26 Agosto 1859).

Nel *Giornale di Roma* del dì 10 Agosto si legge il seguente documento preceduto dalle parole che fedelmente riportiamo. Il Governo della Toscana ordinando questa inserzione nel suo Giornale officiale si appella al giudizio del pubblico sulla verità storica dei fatti, ai quali riguarda il documento; e come tutta la sua importanza starebbe nelle firme da cui si asserisce accompagnato, così le persone che firmarono corrispondano alla franchezza del Governo manifestando i loro nomi. Il Governo della Toscana che è a capo di un popolo colto e civile, può garantire a chiunque esprima a viso aperto le sue opinioni, intiera sicurezza. Che in Toscana si governi col terrore dello stato d'assedio, che le popolazioni della campagna siano state escluse dalle elezioni, sono assurdità tali che la confutazione ne sarebbe ridicola. Il Governo veglia sulle tenebrose macchinazioni di chi tenta di provocare al disordine, ma ogni cittadino è libero nelle sue opinioni e può manifestarle apertamente senza *esporsi al furore di un popolaccio ebbro e prezzolato.*

Un documento che in Toscana si cuopre di sottoscrizioni e che a forma di protesta solenne rivela i sentimenti di quella popolazione, vediamo oggi

pubblicato dalla *Gazette du Midi* del 4, dalla *Gazette de Lyon* del 5 e dall'*Ami de la Réligion* di Parigi del 6 corr. Ne riproduciamo qui il tenore:

Davanti a Dio e davanti agli uomini.

Visto che un partito, il quale stendeva da Torino la sua azione in tutta la Toscana, da dieci anni, senza tregua e posa ha cospirato continuamente contro la sovranità e la legittimità di Leopoldo II;

Che i cospiratori con ogni artificio, non eccettuato il denaro, sono riusciti a corrompere e traviare la pubblica opinione ed a sedurre la fedeltà dell'armata;

Che questa vasta cospirazione perfettamente organizzata, che in tutto il paese avea stabilito comitati e affigliazioni, e che disponeva di una cassa ben fornita di denaro, e della stampa clandestina, ha mostrato i suoi risultati il dì nefasto del 27 Aprile, quando venne fatta manifesta violenza ai sacri diritti di sovranità nella persona del principe, quando a danno di lui fu violata quella stessa libertà, che è inalienabile patrimonio di ogni cittadino, finalmente quel sentimento di onore, sul quale ogni onesta persona sagrificherebbe volentieri la vita.

Che in forza della violenza a lui fatta, il principe si vide costretto di abbandonare il territorio toscano con tutta la reale sua famiglia, e di lasciare il paese in mano dei cospiratori;

Visto che si devono ritenere come calunnie artificiosamente sparse per rendere odioso al popolo

Leopoldo II ed i suoi figli, le voci diffuse e pubblicate dai giornali dalla fazione, intorno al preteso progetto di bombardare Firenze, voci prive e di verità e anche di verosimiglianza;

Che nello spirito de' buoni toscani non traviati e non compri da cospiratori, vive indelebile la memoria della Casa di Lorena e principalmente di Leopoldo I, dell'eccellente Ferdinando III e del benigno e dolce Leopoldo II, il quale desideroso del pubblico bene, tutta la sua vita consacrava ai morali e materiali miglioramenti della sua diletta Toscana, così che questa bella parte d'Italia deve all'illustre Casa di Lorena la prosperità e il progresso che essa ha conseguito.

Visto che è una impudente menzogna il pretendere che le parte sana della popolazione odii la persona di Leopoldo II e la sua famiglia: imperocchè a questa frazione, per essere maggiorità, non mancherebbe che di poter liberamente formulare la propria opinione ed illuminare il popolo sulle illusioni e sulle frodi di che è vittima;

Che tanto sotto il rapporto morale, quanto sotto il religioso ed anche l'economico, la fusione col Piemonte, che si pretende imporre alla Toscana, sarebbe nocevole e rovinosa sotto ogni aspetto;

Visto che la nobile intenzione manifestata da S. M. l'Imperatore dei Francesi di costituire la nazionalità italiana col solo mezzo possibile e praticabile, cioè con un vincolo federale, che riunirebbe fra loro i diversi Stati italiani, troverebbe manifesto ostacolo nell'assorbimento della Toscana nel Piemonte, formando quest'ultimo un regno spropor-

zionato a fronte de' suoi confederati, sia per la sua posizione, sia per il suo spirito d'invasione minaccioso per tutti gli altri Stati d'Italia, contro i quali sarebbe in ostilità;

Che nè questa, nè molte altre ragioni del pari importanti, per impedire la forzata sottomissione al Piemonte e la dichiarazione di decadimento pronunciata contro la casa di Lorena, non possono pubblicamente esporsi e nè anco formularsi nell' interno delle famiglie, senza pericolo di subire il carcere e l' esiglio, e ciò che è peggio, senza essere esposti al furore di un popolaccio ebbro e prezzolato;

Che il governo usurpato dai capi della cospirazione in Toscana, ed a cui essi hanno fatto partecipare le persone ligie alla fazione, pesa con ogni mezzo sulle prossime elezioni dei deputati per quell'assemblea, che dicesi debba formulare i legittimi voti del paese, ma che in vero è destinata solo a servire d'istrumento docile per ratificare, sotto colore di legalità, ciò che da lungo tempo la fazione ha deliberato, cioè l'annessione al Piemonte;

Visto che la parte onesta e moderata dei cittadini non ha la libertà della stampa, mentre alla fazione si accorda una sfrenata licenza, che perciò viene violato il principio fondamentale del regime rappresentativo e si rendono viziose le elezioni fino dal principio: che è ingiusto privare la popolazione onesta e laboriosa delle campagne, che forma i tre quarti del granducato, del diritto di votare, che in Francia fu concesso ad ogni francese per la elezione di Napoleone III, e che per conseguenza non si po-

trebbe in ogni caso dire la Toscana legittimamente rappresentata nella prossima assemblea;

Per queste ed altre ragioni, che saranno a tempo esposte all'Italia ed al mondo:

I cittadini toscani sottoscritti

Protestano solennemente contro ogni deliberazione, che pretendesse dichiarare decaduto dal trono di Toscana Leopoldo II e la sua dinastia, e che osasse decretare la fusione del granducato nel regno del Piemonte: imperocchè tale deliberazione non esprimerebbe i voti liberi e coscienziosi del popolo toscano. Contro questa illusoria deliberazione di già prevista, oggi protestano davanti a Dio, davanti a S. M. l'imperatore dei Francesi, davanti ai principi ed ai popoli italiani, come anche davanti ogni potenza del mondo; non avendo potuto altrimenti pubblicare il presente documento in Toscana, perchè questo paese è in mano di una dominante fazione, è privo di ogni libertà, e si trova in istato di assedio.

(*Seguono le firme*).

Disposizioni sulla carta bollata con lo stemma del cessato governo granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 Febbraio 1851 relativo ai diritti di bollo:

Visto l' Articolo 79 del Decreto medesimo, che incaricò il Direttor generale dell' Amministrazione del Registro e Aziende riunite di render pubblica la forma dei nuovi bolli, e le modificazioni decretate farsi a quelli in allora esistenti:

Vista la Notificazione pubblicata dal Direttor Generale della detta Amministrazione nel 25 Febbraio 1851:

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e del Ministro di Giustizia e Grazia:

Sentito il Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1. Lo stemma del cessato Governo Granducale è tolto da tutti i bolli attualmente in uso nell' Amministrazione del Registro e Aziende riunite, e lo spazio ove quello stemma era impresso rimarrà vuoto, dovendo in ogni altra parte i bolli medesimi conservare la forma attuale, e le figure che vi sono esprsse.

Art. 2. I bolli così riformati si apporranno ai giornali dal dì primo Settembre prossimo avvenire, in poi.

Art. 3. La vendita, distribuzione, ed uso della carta bollata col nuovo bollo comincierà in tutta la Toscana il dì quindici Settembre prossimo futuro.

Art. 4. All' effetto di smerciare fino allo intiero suo esaurimento quella specie di carta in cui esiste il bollo, collo stemma granducale, vi sarà questo cancellato, e inferiormente sarà apposto il nuovo bollo.

Art. 5. Le specie di carta, ove esistono bolli, nei quali non figura lo stemma granducale, potranno vendersi ed usarsi nella loro forma attuale.

Art. 6. I particolari, o anche i pubblici funzionarii, che fossero detentori di una qualunque quantità di carta posta, per effetto delle presenti disposizioni, fuori d' uso, potranno dentro un mese decorrendo dal 15 Settembre 1859, ottenerne il cambio con carta modificata come si prescrive, purchè la presentino nello stato in cui fu loro consegnata negli Uffizi di distribuzione.

Art. 7. È dichiarato che il cambio permesso coll' Articolo antecedente non potrà ottenersi che genere, con genere e mai esigendo rimborso a denaro contante.

Art. 8. Spirato il termine prefisso, la carta delle specie indicate, che portasse lo stemma soppresso, non potrà essere altrimenti cambiata, e rimarrà come carta bianca.

Art. 9. I soli Libri, Registri, Protocolli, e Dazzaioli, dei quali siasi incominciato a far uso avanti il 15 Settembre 1859 potranno esser portati al loro termine, senza subire le innovazioni quivi prescritte.

Art. 10. Ritenuta questa eccezione, ed inerendo alle disposizioni di che nell' Art. 7, qualun-

que altro uso che dopo il 15 Settembre 1859 si continuasse a fare della carta bollata con bolli, ove figuri lo stemma granducale, sarà considerato come fatto in contravvenzione alle Leggi, e punibile come se si trattasse di carta libera, secondo il disposto del Titolo VI del Decreto del 23 Febbraio 1851.

Art. 11. Salvo ciò che vien disposto col presente Decreto, quanto all' abolizione dello stemma granducale in quei bolli ove esiste, restano in pieno vigore, in ogni altra parte, e il Decreto del 23 Febbraio 1851, e la Notificazione del 25 Febbraio dell' anno medesimo.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia diretta ai Presidenti e Procuratori Generali delle Corti di appello, e ai Presidenti e Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istanza, dopo le solenni deliberazioni dell'Assemblea Toscana.

Ill.^{mo} Signore,

Con la presente VS. riceverà una lettera circolare del Governo della Toscana diretta ai Capi dei diversi Dicasteri, ed alle Autorità ecclesiastiche civili e militari.

Il Governo le ingiunge di comunicarla ai Magistrati e di farla conoscere a tutti i suoi sottoposti, affinchè intendano quali siano i doveri che le solenni deliberazioni dell' Assemblea impongono ai Reggitori dello Stato, e quali per conseguenza quelli dei Magistrati e d' ogni ordine d' impiegati.

Voglia la S. V. inculcare a tutti lo zelo e l'alacrità nel seguire il Governo nella nuova via che gli è stata tracciata dall' atto sovrano esercitato dalla Rappresentanza del paese, perchè il contegno fermo e leale dei pubblici funzionari nell' esercizio dei loro uffici è il più gran freno per trattenere i malevoli, se ve ne fossero, dal perturbare l' ordine pubblico nella insidiosa veduta di gettare una qualche macchia sopra l' assennata e mirabile condotta di un popolo non mai tanto savio nè tanto ordinato quanto dal giorno in cui fu abbandonato da un Governo che soffocava ogni alito di vita nazionale.

Ogni contrarietà ed opposizione manifesta al volere del paese sarebbe riprovevole in chiunque, nè potrebbe esser tollerata. S' adoperino adunque i Magistrati, affinchè il loro esempio, e la loro operosità reverente ed ossequiosa verso le deliberazioni dell' Assemblea sia la più splendida dimostrazione del modo con cui essi comprendono il loro dovere verso la patria comune, e riesca insieme di sgomento ai tristi insidiatori del nuovo ordine di cose.

Colgo intanto questa favorevole occasione per dichiararmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 25 Agosto 1859.

Devotissimo
E. Poggi.

Circolare ai Prefetti, sopra sconvenienti e pericolose manifestazioni dello spirito pubblico.

Per assicurare sempre più questa mirabile concordia degli animi a questa tranquillità che tanto onora la Toscana, credo necessario di richiamare la sollecitudine della S. V. sopra alcuni sconvenienti e pericolose manifestazioni dello spirito pubblico, che mi avviene di notare in alcune Città dello Stato. I fatti ai quali mi pare di dover assegnare questo

carattere, sono le troppo clamorose e tumultuarie dimostrazioni di gioie in occasioni solenni; le provocazioni insultanti a quelli, che sono o si presumono avversi al presente ordine politico; le immagini e le pubblicazioni sguaiate che si divulgano a contumelia di persone e cose, sulle quali sta ormai il voto dei Rappresentanti del paese. Intendo bene come queste intemperanze derivino naturalmente dalle presenti condizioni nostre, nè io voglio esagerare la loro importanza. Due specie di danni credo peraltro che possano derivare al paese, dal tollerare che queste intemperanze prendano radice e continuino ad eccitare le passioni meno generose del popolo. Il primo danno riguarda la quiete interna, la quale a poco a poco può esser compromessa dall'esacerbarsi degli animi e dalla stessa molestia di questo continuo affaccendarsi di gente che crede buono ogni mezzo per sostenere il presente ordine di cose. Il secondo danno riguarda la nostra riputazione all'estero che dobbiamo esser gelosi di conservare perchè è la nostra forza, e che potremmo perdere quando noi stessi fornissimo agli avversari nostri gli argomenti per rappresentare il paese in uno stato di rivoluzione e di violenza.

Queste riflessioni mi sembrano tanto gravi da consigliare efficaci provvedimenti, tanto più che fra questi faccendieri politici in veste di sostenitori del Governo, spesso si nascondono i suoi più terribili nemici. Il Governo non ha creduto necessario il far nuove Leggi perchè le Autorità politiche hanno nelle antiche tutti i mezzi di repressioni. La S. V. adunque si adoperi con tutto l'impegno a far cessare nel suo Compartimento le intemperanze che

le ho notate; ammonisca prima di punire, sia privatamente, sia col mezzo di notificazioni pubbliche; si valga dell'influenza delle persone autorevoli per consigliare i meno arrendevoli, ma se questi mezzi conciliativi fossero indarno, usi senza riguardo il potere, che le dà la Legge. Desidero da Lei precise informazioni sopra questo argomento, tanto sopra i fatti nuovi quanto sull'effetto dei suo provvedimenti e contando sul suo zelo mi pregio di professarmi

Li 25 Agosto 1859.

Ossequiosissimo
BETTINO RICASOLI.

Disposizioni sull'arruolamento de' sotto-ufficiali, caporali e soldati toscani reduci da' Corpi Piemontesi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ai Sotto-Ufficiali, Caporali e Soldati volontari toscani già appartenenti a' Corpi Piemontesi reduci in congedo assoluto, che desiderano continuare a servire la causa nazionale, sono aperte sino a nuove disposizioni le file dell'Esercito toscano ove saranno ammessi col loro grado respettivo.

Art. 2. La durata del servizio obbligatorio per gli arruolamenti operati sotto l'influenza del

presente Decreto si intenderà cessare sei mesi dopo la conclusione della pace proclamata con Decreto governativo.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
P. De-Cavero.

Istruzioni per l' esecuzione del Decreto sull' arruolamento dei Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati reduci dai Corpi Piemontesi in congedo assoluto.

§ 1. I Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati volontari toscani reduci in congedo assoluto dal Piemonte, che brameranno di entrare al servizio della Toscana nella 11.ma Divisione dell' Esercito Italiano, comandata dal prode Generale Garibaldi, non avranno che a presentarsi ad un Comando di Piazza qualunque della Toscana muniti del loro foglio di congedo assoluto.

§ 2. I Comandanti di Piazza, riconosciuta che abbiano per via di visita medica l' idoneità fisica al servizio, se fuori di Firenze, dirigeranno gl' Indivi-

dui al Comandante di questa Piazza muniti d'indennità e foglio di via, e trasmetteranno allo stesso, per via del corriere, il certificato di *accettazione* al servizio militare (arruolamento).

Il Comandante di Firenze compilerà a sua volta simile certificato per quelli che avrà arruolati egli stesso, e dirigerà gl' Individui ai depositi accompagnati dal certificato predetto.

§ 3. Il Comandante il deposito farà a sua volta visitare gl' Individui da un Chirurgo e quando vengane confermata l' idoneità, farà compilare il certificato di *ammissione* (incorporazione) che sarà tosto trasmesso al Commissario di Guerra per la di lui vidimazione, e provvederà perchè siano tosto armati ed equipaggiati.

§ 4. Gl' Individui saranno dal Comandante il deposito assegnati alle Compagnie attive del respettivo reggimento, e tenuti aggregati sino a che, giunti ad un certo numero, possano essere indrappellati ed avviati alle Compagnie istesse.

§ 5. Quando i Reggimenti di Fanteria fossero così portati a numero, e che l' affluenza degli arruolamenti volontari continuasse, il Ministero si riserba secondo il bisogno o di chiudere l' arruolamento o di ordinare la creazione de' quarti battaglioni o di Corpi nuovi.

Firenze, li 26 Agosto 1859.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Invito ai Volontari Toscani,
conforme al Decreto e alle istruzioni riportate sopra.

(30 Agosto)

Col Decreto del 26 Agosto un nuovo appello è stato fatto dal Governo ai Volontari Toscani reduci dalla guerra di Lombardia. È da sperare che tanta gioventù animosa non vorrà preferire gli ozi delle città alla operosità militare del campo. Se la causa dell'indipendenza nazionale ha trionfato in Lombardia, pende sempre incerta nell'Italia centrale, ove chiede braccia agguerrite che la difendano, ed ove il Generale Garibaldi che tante volte condusse i Volontari alla vittoria, si prepara a nuove battaglie. I voti della Toscana debbono essere avvalorati dalle armi; ed il governo è deciso di adoperarle, quando contro ogni giusta espettativa, si volesse opprimere con la violenza il suo diritto.

La Toscana che tanto ha corrisposto alla espettazione d'Italia per la sua saviezza civile, vi corrisponda anche coll'ardore militare, e ne diano l'esempio coloro che primi giurarono di non deporre le armi finchè l'impresa dell'indipendenza non fosse compiuta.

Abolizione della Risoluzione del 2 Aprile 1856, che sottoponeva la trattativa degli affari della Guardia di Finanza e anche la disciplina di essa a un Commesso dell' Amministrazione Generale delle Dogane e Aziende riunite.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento organico per la Guardia di Finanza del 19 Dicembre 1840;

Visto il Regolamento generale di servizio per la Guardia medesima del 17 Aprile 1841;

Viste le Istruzioni pubblicate nel 19 Gennaio 1849 per l' Aiutante maggiore di detto Corpo, posto istituito con il Decreto del 13 Gennaio dell' anno medesimo, e soppresso poi nel 19 Dicembre 1855;

Vista la Risoluzione del 2 Aprile 1856, colla quale la direzione della disciplina, e la trattativa degli affari interessanti la Guardia di Finanza fu affidata ad uno dei primi Commessi dell' Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite, concedendogli contemporaneamente il grado di Capitano onorifico della Guardia stessa, e la facoltà di vestirne la divisa;

Considerando che con tale ordinamento di cose si è derogato in gran parte al disposto dei primitivi Regolamenti del 19 Dicembre 1840, e 17 Aprile 1841, con detrimento della disciplina del Corpo;

Considerando che da tutto ciò ne è nato un dualismo di potere, e un conflitto d' autorità, a scapito dell' interesse della Finanza;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È abolito il disposto dalla Risoluzione del 2 Aprile 1856, che affidò la trattativa degli affari interessanti la Guardia di Finanza, e la disciplina di quel Corpo ad uno dei primi Commessi dell'Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite.

Art. 2. la Guardia di Finanza è pienamente ed esclusivamente riposta sotto le norme dettate nel Regolamento organico del 19 Dicembre 1840, e nel Regolamento generale di servizio del 17 Aprile 1841.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare ai Comandanti i Depositi ed altri Corpi nell' interno.

Le domande dei Volontari ammogliati o vedovi con prole per essere liberati dal servizio saranno trasmesse al Ministero purchè corredate dall' attestazione di matrimonio, o di essere padri di famiglia.

I petenti dovranno inoltre dichiarare se sono in grado di saldare i loro debiti di massa.

Firenze, li 30 Agosto 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Circolare ai Prefetti sulla condotta del Governo e del paese dopo i voti dell'Assemblea Toscana.

Illustrissimo Signore,

I voti dell' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana con tanto senno e unanimità espressi, tracciano al Governo la via che deve tenere nella sua politica interna ed esterna. Nè egli potrebbe in nulla allontanarsene, perchè di quei voti che pur sono in perfetta consonanza coi suoi intendimenti, assunse l' ufficio gravissimo d' esser fedele esecutore.

Questo ufficio impone a' depositari della pubblica Autorità di conformare tutti i loro atti alla volontà del paese, manifestata in modo così solenne. Finchè la Toscana non si era legittimamente pronunziata intorno ai suoi destini, poteva forse dubitarsi che l' indirizzo politico del Governo, sebbene confortato da molte e non equivoche manifestazioni avesse il consenso universale, e questo dubbio poteva in parte scusare qualche oscitanza nell' azione governativa. Ora quel dubbio non sarebbe più ammissibile dappoichè l' Assemblea ha tolto di mezzo ogni incertezza, e il Governo rassicurato di sè e cresciuto di forza morale, esige da tutti i suoi funzionari cooperazione efficace ed unità di azione. Il Ministero dell' Interno, per ciò che lo riguarda, ha il dovere di svolgere le conseguenze del grande atto dell' Assemblea dei Rappresentanti, e di trarre dal

paese tutti quei sussidi che possono favorirne l'adempimento.

Prima condizione a che i voti della Toscana trovino accoglienza al cospetto dell' Europa quella è che il paese si tenga in quella dignitosa e tranquilla fermezza che gli valse già l'ammirazione dei connazionali e degli stranieri. Chiunque contrastasse a quei voti sotto qualunque pretesto; chiunque inalzasse una bandiera che non sia la bandiera nazionale italiana, oramai fatta nostra, troverà nell'Autorità ferma e severa repressione, e nella pubblica opinione un' anticipata condanna. Questo accordo del potere con i cittadini varrà alla Toscana il mantenersi in una calma pensosa, che non è indifferente, ma espettazione di uomini risoluti e perseveranti. Un popolo come il toscano saprà avvalorare le solenni dichiarazioni de' suoi Rappresentanti con ciò che più inalza la dignità e la forza di un paese, la coraggiosa perseveranza nei forti propositi.

A mantenere ed accrescere queste generose disposizioni, ove ne sia d' uopo, il Ministero dell' Interno confida eziandio nei Rappresentanti della Toscana, i quali dopo aver compiuto nobilmente il loro ufficio, tornati nelle loro provincie, illumineranno le opinioni, sopiranno i dissidi, e stringeranno tutte le forze vive del paese in una potente concordia. Il vincolo che gli unisce agli Elettori non deve rompersi dopo la fedele esecuzione del mandato, ma deve anzi serbarsi intatto per trarne quella universalità di consentimenti che è la vita delle Nazioni. Rammentino essi al popolo che i voti di Nazionalità e d' Indipendenza impongono doveri che non si

potrebbero violare senza pericolo e senza vergogna, e primo tra questi doveri quello di un' abnegazione pienissima delle individuali passioni davanti l'altare della patria.

Mentre adunque il Governo si adopera a far valere presso i Potentati i fermi voti della Toscana, il paese manterrà quel contegno che valga forza nell'interno, e riputazione all' esterno. A questo fine santissimo dirigano le Autorità tutta la loro azione, adoperino i Rappresentanti del paese tutta la loro influenza. Ad essi il Governo nulla nascose dei suoi intendimenti, e possono parlare alle popolazioni sicuri di non essere smentiti. Tutti facciano il dover loro, e acquisteremo ognora più forza che assicuri quel fine che ha tutti i pensieri e gli affetti nostri.

Mi pregio professarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Firenze, 31 Agosto 1859.

Dev.mo Serv.re
B. Ricasoli.

Indirizzo del Governo al Re, perchè accolga i voti della Toscana.

Alla Maestà di Vittorio Emanuele II
Re di Sardegna.

Maestà!

Un Voto unanime dell'Assemblea Nazionale, interprete fedele dei sentimenti di tutto un popolo ha solennemente dichiarato esser volontà della Toscana di far parte di un Regno Italiano sotto lo Scettro Costituzionale della Maestà Vostra.

Il Governo della Toscana, cui è stato commesso d'implorare dalla benevolenza di V. M. la favorevole accoglienza di questo voto, ha accettato l'altissimo ufficio con quella gioia che dà l'adempimento di un gran dovere, quand'esso è in pari tempo la sodisfazione di un lungo e ardentissimo desiderio.

Maestà! se questo omaggio di fiducia e di devozione del Popolo Toscano non avesse altro scopo, nè dovesse avere altro effetto che quello di procurare alla M. V. un ingrandimento di Stato, noi potremmo dubitare del successo delle nostre preghiere; ma poichè il voto dell'Assemblea Toscana è ispirato dall'amore dell'italiana nazionalità, ed ha in mira la grandezza e la prosperità della patria comune, ci conforta la speranza che il pensiero d'Italia prevarrà nel generoso animo Vostro sopra ogni altro pensiero, e che la M. V. si degnerà far lieta la Toscana della Sua Augusta adesione ai Voti che con tanta

effusione di riconoscenza e di fede i legittimi Rappresentanti di Lei hanno espresso al cospetto del mondo.

Firenze, 31 Agosto 1859.

RICASOLI.
RIDOLFI.
POGGI.
SALVAGNOLI.
BUSACCA.
DE CAVERO.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

Il Re fece la seguente risposta:

« Io sono profondamente grato al voto della Toscana, di cui voi siete gl' interpreti verso di me. Ve ne ringrazio e meco ve ne ringraziano i miei popoli. Accolgo questo voto come una manifestazione solenne della volontà del popolo toscano che, nel far cessare in quella terra, già madre della civiltà moderna, gli ultimi vestigi della signoria straniera, desidera di contribuire alla costituzione di un forte reame che ponga l' Italia in grado di bastare alla difesa della propria indipendenza.

« L' Assemblea Toscana ha però compreso, e con essa comprenderà l' Italia tutta, che l' adempimento di questo voto non potrà effettuarsi che col mezzo

dei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose italiane.

« Secondando il vostro desiderio avvalorato dai diritti che mi sono conferiti dal vostro voto, propugnerò la causa della Toscana innanzi a quelle potenze in cui l'Assemblea con grande senno ripose le sue speranze, e soprattutto presso il generoso Imperatore dei Francesi che tanto operò per la Nazione italiana.

« L'Europa non ricuserà, io spero, di esercitare verso la Toscana quell'opera riparatrice che in circostanze meno favorevoli già esercitò in pro della Grecia del Belgio e dei Principati Moldo-Vallachi.

« Mirabile esempio di temperanza e di concordia ha dato, o Signori, in questi ultimi tempi il vostro nobile paese.

« A queste virtù che la scuola della sventura ha insegnato all'Italia, voi aggiungerete, son certo, quella che vince le più ardue prove ed assicura il trionfo delle giuste imprese, la perseveranza ».

Circolare ai Prefetti per invitare i reduci volontari ad arruolarsi o a deporre le divise militari.

Illustrissimo Signore,

Come la S. V. avrà appreso dal Decreto del dì 29 Agosto corrente, il Governo della Toscana invita i Volontari reduci dalla Lombardia ad entrare nelle file del nostro esercito, conservando loro i gradi

che avevano nell'esercito Piemontese. Il Governo si augura che se a questa gioventù animosa rimane desiderio di servire efficacemente la causa nazionale, l'invito a riprendere le armi non sia per riuscire sterile di buoni effetti. Ciò nondimeno coll'intento di far meglio conoscere ed apprezzare gl'intendimenti governativi, desidero che la VS. richiami i Volontari che vagano tuttora oziosi nella Città e Terre del suo Compartimento, e li istruisca sull'arruolamento che loro vien proposto, invitandoli ad aderirvi. Spieghi loro che se la causa dell'indipendenza Italiana ha trionfato in Lombardia, pende sempre incerta nell'Italia Centrale, e che però il raggiungere oggi l'esercito Toscano che difende sul Po la Lega degli Stati Italiani, è veramente un proseguire la guerra per la quale si mossero. E siccome il Governo intende di avvalorare colle armi i voti espressi dai Rappresentanti del Paese, così ha grande interesse che la gioventù agguerrita e devota alla causa nazionale accresca la forza del nostro esercito. Il campo deve essere oggi il convegno di tutti gli animosi che vogliono assicurata l'indipendenza nazionale. Ivi troveranno il prode Generale Garibaldi, il quale sarà a tutti garanzia della buona condotta militare dell'esercito, e dei fini ai quali si vuole destinato.

Ove per altro queste ed altre tali riflessioni che la S. V. farà ai Volontari reduci non riuscissero a persuaderli, desidero che siano ammoniti, perchè, spogliate le militari divise che non hanno più titolo di portare, ritornino all'abbandonate occupazioni, e non stiano oziando nelle Città o vagando di terra in terra, con poco decoro di se stessi e con pericolo della quiete pubblica.

L'adempimento di questa commissione è assai delicato, ed io conto sulla prudenza ed accorgimento della S. V. Ella vedrà se quest'opera di persuasione sia meglio tentarla direttamente o per mezzo di persone influenti che approvino le intenzioni del Governo. Si guardi sopratutto che la cosa non prenda aspetto di uno dei soliti richiami della polizia, che irriterebbe gli animi senza produrre alcuno effetto. Però se Ella in qualche caso dovrà valersi dell'opera dei Delegati, gli ammonisca in coerenza di queste mie istruzioni.

Aspettando da Lei precise informazioni sull'esito di questi provvedimenti al quale annetto una grande importanza, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 31 Agosto 1859.

Dev.^{mo} Servitore
B. Ricasoli.

Medaglie commemorative de' due voti dell' Assemblea Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la storia de' popoli civili non può essere scritta più degnamente che su monumenti delle arti belle per le quali si eterna la memoria de' fatti, e la gentilezza del costume nazionale;

Considerando che nessun popolo al di sopra del toscano può affidare con più diritto alle arti belle la sua storia poichè desse rinacquero fra lui, e con esse fu da lui ringentilito il mondo;

Decreta:

Art. 1. Saranno incise due Medaglie, una per commemorare l'atto dell'assemblea de' Rappresentanti della Toscana, col quale deliberava la Casa Austro-Lorenese non poter essere nè richiamata nè ricevuta a regnare; l'altra per commemorare la deliberazione di voler far parte d'un regno forte sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Proclama sull' accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.

Toscani!

Il Re Vittorio Emanuele ha accolto i nostri voti e forte dei diritti che da questi gli derivano, propugnerà la nostra causa innanzi all'Europa. Con questo grande atto la Toscana torna ad essere terra Italiana senza vestigio di straniera signoria.

Dopo tanti secoli di divisioni e di discordie, le provincie della Penisola si riuniscono spontanee intorno al Magnanimo Difensore della Indipendenza d'Italia. I valorosi Abitatori delle valli subalpine, liberati i fratelli Lombardi, stringono la mano ai Toscani, e tutti si dichiarano figli d'una medesima patria. La nostra antica cultura si unisce alla militare fortezza dei Piemontesi: ogni Gente Italica reca nel patrimonio comune le proprie ricchezze. Questo non è vassallaggio di province, ma costituzione vera della nazione.

Felicitiamoci di esser tanto vissuti da vedere questo sublime spettacolo di concordia e goderne i primi frutti. Perseveriamo nei nostri sforzi, e pre-

pariamoci ad ogni prova per assicurare il trionfo di una causa altrettanto giusta quanto gloriosa.

Dato in Firenze, li 4 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Legge sulle Rappresentanze Comunali elettive.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Sul parere della consulta di Governo;

Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze Comunali al modo della tratta, quello dell' elezione,

Decreta:

Art. 1. Le Rappresentanze Comunali di che nell' Articolo 1.° del Regolamento del 28 Settembre 1853 sono formate nel modo seguente:

I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di Lista dai Contribuenti chiamati dal presente Decreto all' ufficio di elettori.

Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all' Art. 15.

I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, per schede segrete a scrutinio di Lista, e a maggiorità relativa di voti.

Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell' Interno tra i Componenti il Consiglio Comunale.

Art. 2. Il numero attuale dei Componenti ciascuna Magistratura e Consiglio Generale è con-

servato. Ciascun Consiglio Generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Generale.

Art. 3. Sono elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti.

Se però il numero dei Contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del respettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 4. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali Ordinari per *delitti veri e prori*, nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.

Art. 5. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 6. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge,

(*a*) i minori,

(*b*) i pienamente interdetti,

(*c*) le Amministrazioni pubbliche,

(*d*) le Corporazioni.

Art. 7. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,

(*a*) gli elettori dimoranti all' estero,

(*b*) quelli che giustifichino di essere inscritti nelle Liste elettorali di più Comuni,

(*c*) quelli che giustifichino di non potere intervenire all' Adunanza elettorale per causa di malattia,

(*d*) le Donne.

Art. 8. Sono vietati i Mandati.

Art. 9. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate.

Art. 10. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell' Articolo seguente.

Art. 11. Non possono essere eletti,

(*a*) quelli che non hanno compita l' età di venticinque anni,

(*b*) i pienamente o mediamente interdetti,

(*c*) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia,

(*d*) li stipendiati dal Comune,

(*e*) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,

(*f*) i sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancel-

lieri, Ministri del Censo, e loro Aiuti nel respettivo Circondario,

(*g*) gli addetti al Dipartimento d' Acque e Strade,

(*h*) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Generali, Parrochi, ed altri Sacerdoti aventi cura d' anime,

(*i*) le Donne,

(*l*) le Amministrazioni pubbliche, e le Corporazioni,

(*m*) i Contribuenti dimoranti all' estero.

Art. 12. Non possono essere Consiglieri o Supplenti nell' istesso Consiglio, Padre e Figlio, avo Paterno e nipote, fratello e fratello.

Art. 13. Le note degli elettori e degli eligibili saranno formate in ogni Comune dal respettivo Gonfaloniere, assistito dal Primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo; rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell' Uffizio Comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 Novembre 1849.

Art. 14. Le elezioni si faranno in giorno di Domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli elettori Comunali.

Le discipline delle Adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento.

Art. 15. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti

per non avere ottenuta la maggiorità voluta dall' articolo primo, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti dei candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16. Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, quello del 28 Settembre 1853, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni, e Regolamenti Generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto quelli e questi non siano abrogati dalle Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Tutela dello Stato sugl' impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la tutela dello Stato sugli impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica si deve esercitare in primo luogo nel verificare la quantità del Capitale da impiegarsi, e in secondo luogo nel riconoscere le sicurezze legali dell' impiego;

Considerando che la Circolare del 4 Dicembre 1847, la quale regola questa doppia tutela deve essere posta in armonia col Decreto de' 2 Luglio 1859;

Decreta:

Art. 1. Resta in piena osservanza la Circolare del 4 Dicembre 1847 dovendo il Ministero degli Affari Ecclesiastici preliminarmente e specialmente verificare e determinare la quantità del danaro che le Congregazioni Religiose, i Rettori dei Benefizi tanto Parrocchiali quanto semplici, e in genere qualsivoglia altro Luogo o Causa Pia Ecclesiastica sarà per impiegare o rinvestire.

Art. 2. In adempimento del Decreto del 2 Luglio 1859 le competenti Preture Locali conosceranno delle guarentigie da adibirsi pel cauto impiego e rinvestimento.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Diminuzione del dazio d' estrazione sull' alabastro, sui lavori d' alabastro e sull' ortaggio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi elevatissimi imposti dal Decreto del 17 Dicembre 1854 sull' estrazione dell' alabastro greggio e abbozzato, dei lavori d' alabastro, e dell' ortaggio di ogni specie non nominata sono una manifesta violazione di quei principii di libertà commerciale, sui quali è basata la prosperità della Toscana;

Considerando che l' esperienza ha dimostrato i perniciosi effetti di quei dazi; essendochè per questa causa il commercio degli anzidetti prodotti coll' estero è tanto scemato, che l' inalzamento del dazio ha arrecato una diminuzione anzichè un aumento nell' entrata doganale;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. I. Il dazio d' estrazione sull' alabastro greggio o abbozzato da lire tre il cento delle libbre, è ridotto a soldi dieci.

Art. II. Il dazio d' estrazione sui lavori di alabastro da lire una il cento delle libbre, è ridotto parimente a soldi dieci.

Art. III. Il dazio d' estrazione sull' ortaggio

di ogni specie non nominata da soldi cinque il cento delle libbre, è ridotto a due soldi.

Art. IV. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno.
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Determinazione del tempo della custodia legale degl' imputati.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre la Consulta di Stato sta esaminando la proposta di parziale riforma del Codice penale, sembra opportuno di correggere fin d' ora l' articolo 70 del Codice stesso, il quale stabilisce il tempo della custodia legale degl' imputati da non detrarsi dal tempo della pena in una misura alquanto eccessiva,

Decreta:

Art. 1. L' articolo 70 del Codice penale viene modificato e corretto nel modo che appresso:

« Esiste prolungamento di custodia legale quando la medesima eccede lo spazio

(*a*) di tre mesi nelle cause spettanti alla giurisdizione delle Corti d' appello;

(*b*) di un mese nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali di prima istanza;

(*c*) di cinque giorni nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali minori ».

Art. 2. Il tempo del prolungamento della custodia legale si detrae dal tempo della pena restrittivamente determinata a norma dell' articolo 69 del Codice stesso.

Art. 3. Queste disposizioni si applicano anco alle procedure pendenti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Restituzione di pegni e Indulto per solennizzare l'accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella fausta occasione che la Maestà del Re Vittorio Emanuele accettò solennemente il voto deliberato dall' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana di far parte di un Regno forte sotto il di Lui Scettro Costituzionale;

Decreta:

Art. 1. Tutti i pegni di coltroni e di panni di lana fatti fino al presente giorno dovranno essere restituiti agl'impegnanti dal 2 al 20 Novembre prossimo.

Art. 2. I Monti Pii saranno rimborsati delle somme, cui ammontano tali pegni, dall' Erario dello Stato.

Art. 3. È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale, o a condanna, o a pena per le trasgressioni di ogni maniera di cui siasi reso debitore fino al presente giorno, contemplate e punite sia dal Regolamento di polizia punitiva del 28 Giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore, o al medesimo sopravvenuti, eccettuato peraltro:

1.° la fabbricazione, l' introduzione nello Stato, la ritenzione per vendita, e la vendita d'armi vietate di che nell' Articolo 87 del citato Regolamento del 1853;

2.° la delazione di dette armi vietate, quando sia connessa con un delitto;

3.° le trasgressioni contemplate dagli Articoli 197 a 208 di detto Regolamento;

4.° quelle concernenti la regalìa del tabacco;

5.° i contrabbandi di sale per imprese.

Art. 4. Chi intenderà di profittare del presente indulto, dovrà dentro il termine di un mese esibirne dichiarazione avanti il tribunale competente.

A questo effetto durante il prefato termine resta sospeso ogni atto del processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione.

Art. 5. L'attuale indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese all' interesse dei partecipanti alle multe, al rimborso delle spese processali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni doganali, nè alla disposizione che prescrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli strumenti serviti al contrabbando.

Art. 6. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Norme per la durata della pena della Compagnia di gastigo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando esser conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di Gastigo istituita col Decreto del 9 Marzo 1856, debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espiare nello Stabilimento Carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso,

Decreta:

Art. 1. La durata della pena della Compagnia di Gastigo, fino a tanto che i Militari la espieranno nello Stabilimento Carcerario delle Murate, sarà loro abbreviata della metà.

Art. 2. Questa metà potrà venire alleviata ancora nei casi e nei modi previsti dall'Art. 10 del Decreto del 9 Marzo 1856, tuttavoltachè i prenominati Militari l'abbiano espiata per due terzi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e quello della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Servizio sanitario
dell' Isola della Gorgona.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando le difficoltà pratiche che s'incontrano nel provvedere al servizio sanitario dell' isola della Gorgona col mezzo del turno alternativo di sei in sei mesi fra i Chirurghi militari del Presidio di Livorno,

Decreta:

Articolo unico. È istituito per il servizio sanitario dell' Isola della Gorgona un Chirurgo militare di 2.° classe che vi risiederà permanentemente.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Ordine del giorno per la prima rassegna della Guardia Nazionale Fiorentina.

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati della Guardia Nazionale di Firenze.

La rassegna che poco fa ho compiuta vinse la mia espettativa.

Dopo due mesi appena di esercizi vi mostraste nel campo delle evoluzioni abili al maneggio delle Armi come un' antica e regolare Milizia. Lode a Voi in nome della Patria, in nome di Vittorio Emanuele nostro Re eletto!

Io confido che le altre Legioni della Toscana vorranno tutte uguagliarvi nella sollecitudine ad apprendere i militari esercizi, nella diligenza del servizio, nella osservanza della disciplina, nel proposito fermo di nobilitare e render fruttifera la pratica materiale delle Armi co' più alti sentimenti nazionali.

Noi abbiamo fama di Popolo civile: educati nei maschi esercizi delle armi vi aggiungeremo la fama di Popolo forte.

Se mai, che non credo, ci fosse da alcuno contrastata quella Libertà e quella Indipendenza che abbiamo conquistato, Voi, custodi dell'ordine interno, le difendereste virilmente insieme al nostro valoroso Esercito contro gli esterni nemici.

Io veggo sul petto a molti di Voi splendere la Medaglia d'onore acquistata sui Campi Lombardi dieci anni or sono. Il vostro contegno, la vostra sollecitudine oggi mi assicura che sapreste meritarla tutti.

Soldati della Guardia Nazionale.

Io sono altero di comandarvi. Un gran momento è toccato a questa presente Generazione. L'Europa sente che in grembo a questa parte d'Italia si agitano le sorti di una grande Nazione. L'Europa ci guarda ansiosa aspettando quello che sapremo fare col senno e colle armi.

Circondato da Voi mi sento sicuro. Il paese fè prova del suo senno, e ne maravigliò l'Europa: aggiungetegli Voi la virtù militare, e si compiranno felicemente i nostri destini, e Voi, cooperando alla grande opera potentemente, avrete bene meritato della Patria.

Li 11 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Soprassoldo assegnato alle famiglie povere de' Volontari.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con Decreto dei 17 Maggio scorso fu assicurato alle famiglie dei Sotto-Uffiziali, graduati e soldati delle Truppe regolari, i quali si erano mossi dalle respettive guarnigioni per entrare in campagna, un giornaliero soprassoldo consistente in crazie sei per la moglie ed in crazie tre per ciascuno dei figli;

Considerando che sebbene colla denominazione di Truppe regolari siasi evidentemente voluto indicare i Militari arruolati per la ordinaria capitolazione di 8 anni, ammogliati con legale licenza superiore, ed aventi diritto di tenere la famiglia nel quartiere, la quale per l' assenza del marito o padre si sarebbe trovata priva per sino del tetto, e non i Volontari arruolati solamente pel tempo della guerra, e senza veruna ragione di convivere colla famiglia in quartiere, tuttavìa, volendo avere un benigno riguardo alla misera condizione, cui non poche famiglie di Volontari sono ridotte per l'assenza del marito o padre,

Decreta:

Art. 1. Le mogli e i figli maschi impuberi, e le femmine nubili dei Volontari che si sono arruolati nello Esercito Toscano pel tempo della guer-

ra, che vivono a carico della respettiva famiglia, saranno, in via di grazia, ammessi al godimento del soprassoldo assegnato dal Decreto dei 17 Maggio prossimo passato, semprechè venga provato il loro stato di povertà.

Art. 2. Questa disposizione al tutto benevola, alla quale le famiglie dei Volontari non avevano diritto di sorte, riceverà la sua applicazione a datare dal 1.° corrente.

Art. 3. Il Ministro della Guerra, incaricato della esecuzione del presente Decreto, emanerà le necessarie istruzioni per l'attuazione di esso.

Firenze, li dodici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Divieto delle inumazioni nelle Comunità prossime a Firenze, ed eccezioni.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Legge del 17 Settembre 1854, la quale proibisce le inumazioni dei cadaveri umani nella città di Firenze viene estesa a tutto il territorio delle suburbane Comunità di Fiesole, Rovezzano, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaia, Casellina, Brozzi, Sesto e Pellegrino.

Art. 2. Sono eccettuati da questa disposizione:

1.° Il Camposanto di Trespiano, e quelli delle Chiese Parrocchiali.

2.° I Campisanti e Cimiteri privilegiati con speciale permesso.

3.° I Campisanti privati, e le Cappelle private nella Campagna considerate dalla Legge del 12 Aprile 1793.

4.° La Basilica di S. Miniato al Monte, e suoi Resedi rinchiusi nelle antiche fortificazioni.

Art. 3. Spetterà alla Prefettura di Firenze di rilasciare il permesso per le tumulazioni nella Chiesa di S. Miniato ed annessi osservate le discipline sanitarie, ed il pagamento della Tassa allo Spedale.

Art. 4. La corresponsione dovuta per le tumulazioni nella Basilica di S. Miniato sarà determinata dal Prefetto di Firenze sulle proposizioni dell'Operaio della Basilica.

Art. 5. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello dell' Interno sono incaricati, ciascuuo in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) ENRICO POGGI.

Provvedimenti sulla materia dei Campisanti nel territorio di Lucca.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nonostante la Legge Borbonica del 15 Dicembre 1818 e le Leggi su i Campisanti comprese nella generale pubblicazione delle Leggi Giurisdizionali e di Manomorta stata fatta con gli Articoli 2 e 8 del Motuproprio del 26 Febbraio 1848 e con la Legge del 2 Aprile 1848 nel Territorio che formava il Ducato di Lucca, una gran parte delle Parrocchie del Territorio stesso manca tuttora di Campisanti a sterro, e quelli che furono provvisoriamente recinti per le inumazioni in occasione del Cholera Asiatico sono sempre senza la difesa di solide opere murarie;

Decreta:

Art. 1. Le Istruzioni del 19 Luglio 1783, le Leggi dell' 8 Gennaio 1788, 25 Maggio 1790 e 30 Giugno 1837, e tutte le altre pubblicate sulla materia dei Campisanti saranno eseguite senza ulteriore ritardo nel Territorio che formava il Ducato di Lucca.

Art. 2. La Legge del 25 Maggio 1790 per la quale il Parroco deve mantenere a proprie spese il Camposanto e la Stanza Mortuaria della Parrocchia non è applicabile in quelle Parrocchie che hanno un' Opera destinata alla conservazione delle Sacre Fabbriche e annessi.

Art. 3. Il Parroco deve destinare una persona all' ufficio di Becchino.

Art. 4. Il Becchino avrà una mercede determinata dal Parroco e dal Gonfaloniere per sotterrare i cadaveri appartenenti alle famiglie in grado di corrisponderla. Sotterrerà gratuitamente i cadaveri dei poveri e dei miserabili.

Art. 5. Sarà sodisfatta dalla Comunità la mercede ai Becchini dei Campisanti delle Città, Terre e Castelli e delle Parrocchie rurali aventi una popolazione eguale a quella dei Castelli.

Art. 6. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, quello dell' Interno, e quello della Giustizia e Grazia, cureranno ciascuno in quanto lo riguarda la esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare ai Prefetti su conflitti di forme con l'Autorità Ecclesiastica.

Illustrissimo Signore

Tutta Toscana ha celebrato con spontanee dimostrazioni di gioia l'accoglienza fatta dal Re Vittorio Emanuele ai nostri voti, e neppure in questa occasione il paese ha smentito quella riputazione di saggezza e di temperanza civile che la fa ammirare da tutta Europa. Se non che è avvenuto in qualche luogo, che alle feste profane volendosi aggiungere anche le sacre, è sorto conflitto di forme coll'Autorità ecclesiastica, e sebbene non ne siano conseguiti gravi inconvenienti, pure è dovere del Governo di prevenire anche queste fortuite occasioni di turbamento.

Il Governo col suo Decreto del dì 3 Luglio prossimo aveva già determinato i modi coi quali in questi casi dovevasi procedere, ed a me duole che così presto le Autorità e i cittadini abbiano dimenticato quelle savie disposizioni. Il Governo non ha nulla che opporre quando le popolazioni obbedienti al sentimento religioso, vogliono riferire a Dio i felici successi della patria; ma in queste occasioni conviene che le Autorità Municipali o qualunque altro privato promotore, prendano col Clero i necessari concerti. Nelle pareti del Santuario come negli atti del suo Ministero Spirituale al Clero non può imporsi legge da nessuno, ed anche il Governo si guarderebbe dal prescrivere riti e cerimonie. Chiunque entra in

Chiesa, è necessario che si conformi alle discipline del culto esteriore; e quando si vuole che il Clero non si intruda in cose che non gli spettano bisogna lasciargli intatte le sue legittime competenze.

Questi principii direttivi espongo alla S. V. Ill.ma perchè da Lei discendano ad informare l'azione delle Autorità politiche subalterne, le quali non debbono limitarsi ad intervenire quando i disordini accadono, o peggio a renderne conto quando sono accaduti, ma debbono prevenirli adoprando in tempo utile la loro autorità e l'influenza di quei cittadini che hanno maggior seguito di opinione.

In questo come in ogni altro caso, il Delegato, il Gonfaloniere, il Comandante della Guardia Nazionale dove è istituita, debbono intendersi, aiutarsi scambievolmente e prevenire quanto è possibile ogni violazione della Legge. Se il Delegato non sa gli umori delle popolazioni e non ha modo per dominarli; se non conosce le cagioni che possono turbare la quiete del suo Circondario, e non è in grado di eliminarle, egli non riuscirà mai ad altro fuori che ad esser passivo in ogni fatto e a scrivere rapporti sulle cose avvenute; e l'Autorità non terrà quel posto che a Lei si addice presso un Paese civile. Oggi non si governa soltanto cogli Atti di Autorità, ma con quella forza morale che ogni pubblico funzionario deve avere, e che gli deriva in parte dalla considerazione personale di cui gode, in parte dall' essere un' emanazione del Governo superiore.

Se la S. V. Ill.ma riuscirà a far penetrare di questi principii i suoi dipendenti, e a farli agire in coerenza ai medesimi, non solo il Governo delle province sarà più facile e più spedito, ma si darà agli

Impiegati politici quella educazione che in addietro fu del tutto trascurata ma che questo Governo vuole fermamente operare.

Nella fiducia di esser da Lei secondato in questi miei intendimenti, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 14 Settembre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti per la repressione del furto e dell'accattoneria, massimamente in Campagna.

Illustrissimo Signore

Mentre le condizioni politiche della Toscana sono argomento di compiacenza per il Governo, giacchè il Paese non apparve mai nè più concorde, nè più tranquillo, vorrei pure dire, che le condizioni morali in qualche parte della popolazione sieno migliorate. I furti si commettono in proporzione non lieve nelle Città e più ancora nelle Campagne; anco le violenze a mano armata. Si notano in qualche remota parte dello Stato e non diminuisce, il vagabondaggio di gente che invoca la carità senza rinunziare al delitto.

Il Governo come fa merito alle Autorità di aver mantenuto ordinato il paese, così ha ragione di dubitare, che la loro attenzione tutta intesa a quel supremo scopo, non abbia potuto in pari tempo volgersi alla tutela della proprietà privata, oggetto non meno del primo importante, anzi quanto il primo necessario a conseguirsi se vuolsi assicurare la tranquillità, e la contentezza del paese. Però credo mio dovere di richiamare la S. V. sopra questo gravissimo argomento, perchè senza indugio vengano eccitate le Delegazioni a spiegare tutta la loro attività, e valersi di tutti i poteri, che loro dà la legge, onde prevenire e reprimere efficacemente quest'audacia sempre crescente dei facinorosi, che manomette la proprietà e indebolisce l'opinione della sicurezza. Faccia comprendere la S. V. a tutti i suoi dipendenti, depositari dell'Autorità e della Forza Pubblica, che l'ordine politico, con tanto successo mantenuto, potrebbe ora essere minacciato da questi antichi nemici, i quali pongono in pericolo gli averi e la tranquillità dei pacifici Cittadini. Specialmente nelle campagne, il furto ebbe da un pezzo per la incuria del passato Governo estese sproporzioni, e il contadino, che si vede rapito il frutto dei propri sudori, crede il Governo senza forza per difenderlo, e ne mormora, e non ci si affida.

Le campagne hanno lo stesso sacro diritto alla tutela Governativa che le Città; nè può dirsi bene ordinata e tranquilla una Società Civile se i reati ordinari non vi si tengono in limiti, quanto sia possibile ristretti. L'agricoltura e l'agricoltore domandano dal Governo una speciale tutela; nè tutela più efficace potrebbe dal governo concedersi, quanto lo

assicurare il frutto dei sudori del contadino dirimpetto ai vagabondi, ai predatori dei frutti campestri. D'altronde è debito precipuo dell'autorità governativa di eliminare l'ozio frenando l'accattoneria vagabonda, che fa strada al delitto, come di assicurare per ogni via il migliore indirizzo civile e morale del paese.

È urgente adunque, che a questo stato di cose si ponga un pronto riparo, perchè se al sopravvenire dell'inverno, non sarà frenata questa baldanza, i mali che oggi si deplorano si faranno anche maggiori.

La S. V. vedrà al pari di me a quali conseguenze potrebbe condurre una trascuratezza, che pare tolleranza in questo materia, e non dubiterà della necessità di provvedere con i larghi mezzi, che il Governo pone a disposizione delle Autorità subalterne. Così non si tratta di sterili ammonizioni, ma di azione pronta, assidua ed intelligente e di cui il Governo vuol vedere prontamente gli effetti. I Delegati, i Carabinieri, i Commessi di pubblica vigilanza, ciascuno per la parte che lo riguarda, uniscano i loro sforzi a rassicurare le popolazioni, a mostrare, che il Governo vuole e può tutelarle. La S. V. si valga di ogni mezzo, ecciti, invigili, e se alcuno mancherà al suo dovere saprò come punirlo. Si guardino i precettati; si rompano le fila segrete di quelle associazioni delittuose, infiltrate quasi in ogni provincia, si perlustrino le strade, si puniscano e impediscano le questue proibite, si rimandino al loro paese i vagabondi, e gli sconosciuti che non danno conto di sè, si perquisiscano i sospetti possessori di prodotti campestri, si dia soccorso ai con-

tadini contro le invasioni dei ladri nei campi. La polizia indaghi, e spenda quanto occorra per essere informata, e per prevenire quanto è possibile, o almeno per non lasciare nelle tenebre il delitto, ed il suo autore. Si faccia insomma tutto quello che importa per frenare il male, e per dimostrare al popolo che la libertà non vuol dire violazione, impunità delle Leggi, e che il Governo non patteggia coi ladri e coi facinorosi.

Raccomando allo zelo della S. V. l'esecuzione precisa ed immediata di queste mie prescrizioni, e mi pregio professarmi

Li 15 Settembre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Riforme sui passaporti, sulla moneta, sulle dogane e sulle poste per agevolare l'unificazione.

(17 Settembre)

Per agevolare l'unione degli Stati che devono formare il regno forte d'Italia è risoluto intraprendersi senza indugio tutte quelle pratiche che assicurandone gradatamente e fin d'ora i benefizi, varranno a remuovere gli ostacoli che s'interpongono fra' Popoli chiamati a formare una sola famiglia. L'unione per mezzo della libera circolazione delle

persone, de' valori, delle merci, delle lettere, con pronte riforme su' passaporti, sulle monete, sulle dogane, sulle poste, sarà in breve eseguita.

Il Governo della Toscana non differirà a far tutte quelle altre cose che può far da se stesso per sodisfare all' imperiosa necessità della unificazione; nel che Firenze avrà compagne operosissime le altre città sorelle nel grande assunto di fare scomparire le provincie per costituire il regno unito sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Gli Stati antichi e nuovi di Casa Savoja non indietreggeranno per nulla nella loro via, perchè la unificazione del nuovo regno d' Italia retto da Vittorio Emanuele è la sola unificazione voluta dalla quiete d' Europra, dalle necessità delle cose dopo la pace di Villafranca, dalla volontà de' Popoli dell' Italia centrale proclamata da' Municipi, deliberata dalle Assemblee degli Stati, sostenuta dalle armi di tutti gl' Italiani che sanno bene di non potere essere liberi e indipendenti senza essere soldati.

Sussidio per restauri alle fabbriche parrocchiali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Rappresentanza del Ministero degli Affari Ecclesiastici sotto dì 20 Agosto 1859;

Considerando che lo stanziamento fatto dal passato Governo di Lire Novantamila all' anno pe' restauri delle Fabbriche Parrocchiali oltre ad essere insufficiente fosse ancora nel Bilancio di quest'anno

realmente diminuito di Lire Trentamila destinandole al pagamento di restauri eseguiti negli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1. Al Ministro degli Affari Ecclesiastici è aperto un Credito supplementario di Lire Trentamila per reintegrare l' assegnamento nel Titolo V del Bilacio di Previsione per l' anno 1859 sotto la rubrica *di Sussidio pe' restauri alle Fabbriche Parrocchiali.*

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello delle Finanze, Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Contingente della Toscana all' esercito della Lega posto sotto gli ordini del Comandante supremo di essa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' Articolo 3.° della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l' atto d' accessione stipulato dall' Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l' atto d' accessione sottoscritto dall' Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell' Armata della Lega nella persona del Luogotenente Generale Commendator Manfredo Fanti;

Decreta:

Il Contingente dovuto dalla Toscana all'Esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li diciannove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Circolare ai Comandanti dei Corpi, Depositi, Piazze e Stabilimenti militari per determinare le condizioni di un congedo illimitato agli Studenti.

Il Governo della Toscana volendo conciliare gl' interessi urgenti della Indipendenza nazionale, con quelli della pubblica istruzione, e secondando le proposizioni a tale oggetto fattegli da questo Ministero della Guerra, è venuto nella determinazione di statuire quanto appresso:

Che ai Giovani studenti nella Università Toscana ed in altri Istituti di pubblico insegnamento i quali accorsero come Volontari sotto le Bandiere, non appena il grido di guerra chiamò gl'Italiani al recupero della loro nazionalità, sia concessa la facoltà d'implorare un congedo illimitato, alla doppia condizione, di riprendere veramente i loro studj nella Università o negli altri Istituti, e di tenersi pronti per accorrere sotto le armi alla prima chiamata.

Conseguenze naturali della concessione accordata sotto le preaccennate condizioni sono le seguenti:

Che i detti Studenti non essendo prosciolti dalla capitolazione assunta, rimarranno sotto la vigilanza disciplinare dei Comandanti di Piazza; e

Che verranno richiamati immediatamente sotto le armi tuttavoltachè venisse constatato che non avessero ripreso il loro corso di studj.

Le istanze suddette, indicanti chiaramente il nome, cognome, patria, compagnia, battaglione e reggimento dei postulanti, ed il luogo ove si trovano stanziati, dovranno essere dirette ai Comandanti dei Corpi o Depositi e da questi al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale accertatosi della reale loro condizione di Studenti, le farà pervenire debitamente cerziorate a questo Ministero, il quale rilascerà ove siane il caso l'ordine per la concessione dell'implorato congedo illimitato.

Firenze li 20 Settembre 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Esecuzione in Toscana di sentenze, istrumenti pubblici, notificazioni giudiciali Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Romagnole; abolizione delle estradizioni; lauree, matricole e gradi universitarii ottenuti in dette province considerati come Toscani.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Affinchè i Paesi d'Italia sotto lo Scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi della unione nazionale.

Decreta:

Art. 1. Le Sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli avranno esecuzione in Toscana come proferite dai Tribunali toscani.

Art. 2. La stessa esecuzione riceveranno gli Istrumenti pubblici, celebrati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli.

Art. 3. Le notificazioni degli Atti giudiciali e dei protesti cambiarj fatti in detti Paesi si eseguiranno nel Toscano col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita la estradizione. Gli accusati dalle Autorità giudiciarie dei predetti Paesi, se vengono arrestati nel Toscano saranno inviati al Tribunale istruente sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le Lauree e Matricole e i gradi universitarj ottenuti nelle Università Sarde, Parmensi, Lombarde, Modenesi e bolognesi saranno considerate come ottenute nelle Università Toscane.

Art. 6. I Ministri della Giustizia e Grazia, della Istruzione pubblica e degli Affari Ecclesiastici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Proponimenti degl' Italiani.

(21 Settembre)

Gl' Italiani vogliono compiere il Programma dell' Imperatore Napoleone III. In questo compimento sta del pari il bene d' Italia e la pace d' Europa. Nè gli Italiani possono credere che la pace di Villafranca tronchi o disfaccia quel Programma; perchè le sue cagioni preesistevano alla guerra, sopravvivono alla pace, e sopravviverebbero a qualunque opposizione diplomatica o armata. La perseveranza adunque degl' Italiani nella loro risoluzione giova a tutti, perchè conduce a quello effetto che solo può ristabilire il vero equilibrio europeo.

Sappiamo che il perseverare non sarà senza dolori; ma gl' Italiani preferiranno i dolori alla rovina loro, che sarà rovina della civiltà. Questo è magnanimo spettacolo di un Popolo conculcato, abbandonato, sprezzato, che seppe trarre dalle proprie sventure la forza, il senno e l' animo per giovare a sè e ad altrui, a quelli stessi che lo conculcarono, a quelli stessi che oggi sono forzati a stimarlo.

Da banda ogni debolezza. Leggiamo nel dover nostro e nel vero utile altrui la norma della nostra condotta, la invincibile forza nostra. Non per delirar d' orgoglio, ma per operare con assennata fermezza ripetiamoci sempre: le sorti europee sono in mano degl' Italiani. Proseguiamo al tempo stesso l' apparecchio delle armi; perseveriamo in quel con-

siglio che nasce dalla risoluzione immutabile di non fermarsi, finchè non è conseguito l' intento.

Gl' Italiani vogliono una patria che non sia più ludibrio degli stranieri. Gl' Italiani vogliono l' *Italia* per essere *Italiani*, e non Tedeschi, Francesi, o Spagnoli. Vogliono l' *Italia* per loro, perchè cessi d' essere preda di chi non può nè tenerla nè felicitarla; vogliono l' *Italia* per loro, perchè non sia più cagione che l' Europa non riposi giammai. Qual volere più giusto del volere degl' Italiani? Chi vorrebbe affrontare ancora il vituperio di conculcare questa legittima volontà di un popolo civilissimo? Se l'Europa volesse ancora disconoscere questa volontà legittima, nuocerebbe più a sè che agl' Italiani. La esperienza ha fruttato ai popoli. Vorrebbero forse i diplomatici altra lezione per far senno?

Rapporto del Prefetto di Firenze a S. E. il Ministro dell' Interno sopra le note e i biglietti di visita trovati in casa il principe Giuseppe Poniatowski.

Eccellenza

È noto all' E. V. come poco dopo l' arrivo in Firenze del Principe Giuseppe Poniatowski si diffondesse la voce che per opera sua si andava organizzando una dimostrazione politica onde favorire la restaurazione della caduta Dinastia di Lorena dal Trono della Toscana. La opinione diffusa ch' egli

avesse una missione diplomatica affidatagli dall'Imperatore Napoleone e l'insolito affaccendarsi intorno a lui di persone conosciute per sentimenti retrogradi e lorenesi davano credito a quelle voci. E fu per un momento temuto potesse per opera di questi intrighi rimanere compromessa la tranquillità e la quiete dello Stato.

L'Autorità Governativa non poteva restare indifferente a cosiffatti rumori: e secondata dal patriottismo dei Cittadini, che mai gli ha fatto difetto, potè venire in chiaro, che la pubblica voce aveva un fondamento di verità in questo: che al Palazzo abitato dal Principe Giuseppe Poniatowski si ricevevano note contenenti delle firme, e biglietti da visite; e firme scritte in piccoli frammenti di carta imitanti nella forma i biglietti da visita.

Di una di quelle note potè la Prefettura avere la copia; poichè l'originale caduto in mano di onesti cittadini questi ebbero tempo di poterne prendere e registrare i nomi, mentre non poterono o non seppero ritenere l'originale medesimo. E quei nomi in numero di 79 sono tutti di persone affatto volgari o sconosciute. Molti di quei biglietti vennero in possesso dell'Autorità perchè portati per equivoco al Palazzo del Principe Michele Poniatowski, furono fatti pervenire alla Prefettura. Quei biglietti sono per la maggior parte scritti dalla medesima mano. Contengono i nomi tra gli altri di due intiere famiglie, di due donne di servizio, e di due bambini. Lo scrittore di quei biglietti fu un Prete, il quale a proprio discarico dedusse, che intese di fare atto di onoranza e d'ossequio a un personaggio illustre, quale era per lui il Principe Giuseppe Poniatowski.

Dalle diverse procedure istruite nelle Delgazioni di questa Città risulta poi provato, che la maggior parte di coloro che raccoglievano queste firme, e che s'incaricavano di portare le note, e i biglietti al Palazzo del Principe erano della infima plebe, e come si esprimono alcuni testimonj, e gli stessi servitori del Principe Michele, *Straccioni* e *Cenciosi*.

Tra gli altri, che si assunsero questo incarico, e di fronte ai quali sono state prese misure di prevenzione, avvi certo F. C. Curandajo il quale racconta avere avuta commissione in Firenze da un tale C. M. esercente quel medesimo mestiere. Vi è P. C. garzone di Barbiere, A. G. Servitore pensionato, ed altri di somigliante condizione.

Molti testimonj poi assicurano, che pur di empire quelle note e moltiplicare quei biglietti, non si risparmiavano artifizi e inganni, scrivendo nomi fittizi o di persone di nessun credito. E vi ha chi asserisce, che si pagava talvolta una piccola somma a coloro che consentivano a firmare: mirando in sostanza ad illudere colla quantità delle firme, poichè non si poteva ottenere un concorso spontaneo dalla parte eletta delle Popolazioni.

La pubblica indignazione, che non risparmiò il Principe creduto promotore di questi maneggi, diretti ad attribuire al Paese desiderj opposti a quelli legittimamente espressi contro la Restaurazione Granducale, fece cessare affatto ogni dimostrazione.

Firenze, li 21 Settembre 1859.

Il Prefetto di Firenze
A. Bossini.

Opere di Nicolò Machiavelli
pubblicate a spese dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il monumento più onorevole pe' sommi pensatori è la raccolta di tutte le loro scritture,

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato sarà fatta in Firenze un' edizione compiuta delle Opere di Niccolò Machiavelli.

Art. 2. La cura dell' edizione è affidata ai signori Cav. Luigi Passerini, Giuseppe Canestrini e Filippo Polidori sotto la direzione del Ministro dell' Interno.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Opere d'arte commesse a spese dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in Toscana le arti belle furono sempre parte nobilissima della civiltà, e che un Governo Nazionale ha il dovere di proteggerle in quel solo modo che è degno di loro, chiamandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomin i

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato saranno allogate agli Scultori e Pittori Toscani o Italiani domiciliati in Firenze, le seguenti opere d' arte.

Opere di Scultura.

1.° Due Statue equestri in bronzo che rappresentino una il Re Vittorio Emanuele, l' altra l'Imperatore Napoleone III da collocarsi in Firenze sulla Piazza dell' Indipendenza. I bassorilievi in marmo degli imbasamenti che esprimeranno fatti dell' ultima guerra, saranno allogati separatamente dalle Statue.

2.° La Statua di Francesco Burlamacchi primo martire dell'unità Italiana, da erigersi in Lucca.

3.° La Statua di Sallustio Bandini fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena.

4.° La Statua di Leonardo Fibonacci instauratore degli studj algebrici in Europa, da erigersi in Pisa.

5.° Due Statue, una di Carlo Alberto, l'altra di Vittorio Emanuele, da erigersi in Livorno.

Opere di Pittura.

1.° Quattro quadri storici figureranno altrettanti fatti gloriosi della storia Italiana antica e moderna; e per questa l'uno mostrerà l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota la incompatibilità della Casa Austro-Lorenese, e l'altro il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degl'Inviati toscani che gli presentano il Decreto della unione della Toscana al Regno forte d'Italia.

2.° Quattro quadri di battaglie che riproducano le giornate di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di San Martino.

3.° Quattro quadri di costumi che rappresentino episodj militari dell'ultima guerra.

4.° Sei ritratti di Italiani illustri morti in questo decennio, che promossero cogli scritti il nazionale risorgimento; Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Carlo Troya, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Giuseppe Giusti.

Opere d' Incisione.

1.° Al Professor Gustavo Bónaini è allogata l'incisione del ritratto di Vittorio Emanuele Re eletto.

2.° Al Professor Filippo Livi è allogata la

incisione del ritratto del poeta civile Gio. Battista Niccolini.

Art. 2. Le Statue, i Quadri storici e i Quadri di Battaglie si allogheranno per concorso sui modelli e bozzetti presentati all' Accademia delle Belle Arti di Firenze dentro due mesi dalla data del presente Decreto. I Quadri di costumi e i Ritratti si allogheranno direttamente ai Pittori che ne faranno richiesta, sentita la Commissione, di che all' Articolo seguente.

Art. 3. Per giudicare dei concorsi il Governo nominerà una Commissione, la quale oltre al giudizio artistico, stabilirà il prezzo e le condizioni di esecuzione dei Quadri e delle Statue, in seguito di che il Governo darà la commissione. Per gli studj dal vero occorrenti per i Quadri di Battaglie sarà pagata ai Pittori una conveniente indennità non compresa nel prezzo del Quadro.

Art. 4. All' esecuzione del presente Decreto provvederà il Ministro dell' Interno ed il Ministro della Pubblica Istruzione.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali.

Il Ministro dell Interno.

Visto l'Art. 14 della Legge emanata il dì 4 Settembre dell'anno corrente, e secondo i principii in essa stabiliti, volendo provvedere alle discipline necessarie per condurre ad effetto le elezioni comunali, ordina che sia pubblicato il seguente Regolamento, al quale dovranno uniformarsi tutte le Autorità Municipali ed Amministrative nelle competenze elettorali ad esse dalla citata Legge attribuite.

Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali.

Art. 1. La Nota generale di tutti coloro i quali sono Elettori nel Comune secondo il disposto dell' Art. 3. della Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, sarà formata dal Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 2. Il Gonfaloniere formerà di poi colla assistenza del Cancelliere, la Nota degli Eligibili, che sarà la stessa Nota generale degli Elettori, purgata dei nomi di quegli individui, che ai termini dell'Articolo 11 della Legge precitata non possono essere eletti.

Art. 3. Le Note di che nei precedenti Articoli verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere ed af-

fisse alla porta dell' Uffizio Comunale, secondochè prescrive l'Articolo 13 della Legge precitata.

Art. 4. I reclami contro le Note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione.

Art. 5. Risoluti appena i reclami dal Consiglio Comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti, i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni, pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di Prefettura.

Art. 6. Dopo le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le Note Elettorali così purificate, le quali divengono per quell' anno definitive.

Art. 7. La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguiscono così per la votazione come per lo squittinio in un sol giorno, se il Collegio non è diviso in Sezioni: e se è diviso in Sezioni in due giorni, uno per la votazione e l' altro per lo squittinio.

Art. 8. Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba rinnuovarsi per intiero il Consiglio Comunale, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più Sezioni, ciascuna Sezione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di Supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di elezioni parziali annue, le Sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 9. Spetta al Consiglio Comunale con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto lo assegnare a ciascuna Sezione gli Elettori che debbono rendervi voto, quanto lo stabilire, il numero di Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito.

Art. 10. Quando il Collegio elettorale di un Comune è diviso in più Sezioni, le votazioni di ciascuna Sezione si eseguiscono con le forme prescritte dal presente Regolamento per i Collegi non divisi, e le incombenze dei Seggi sezionali si compiono colla trasmissione delle urne e dei processi verbali della votazione alla Residenza Comunale ove deve farsi lo squittinio.

Art. 11. Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione, quanto i locali per la votazione e per lo squittinio; avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in Domenica, e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno fissato, e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le Elezioni.

Art. 12. L' Adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre.

Art. 13. Oltre il Presidente sono presenti alla votazione non meno di due Assessori i quali fanno ufficio di testimoni, ed un Attuario incaricato della

compilazione del processo verbale. E gli uni, e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori.

Art. 14. La votazione si apre alle ore otto della mattina, e si chiude alle ore due pomeridiane.

Art. 15. Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le Note definitive, di che all' Art. 6. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la nota degli Elettori affissa nel locale dell'una o dell'altra Sezione, contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione; la Nota per altro degli Eligibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale resultò dalle purificazioni prescritte all' Articolo precitato.

Art. 16. Niuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia inscritto nella Nota definitiva degli Elettori, e non abbia da èsibire un biglietto personale d'ingresso, firmato dal Gonfaloniere, o da un suo delegato.

Art. 17. Il Presidente del Collegio, o della Sezione, mantiene l' ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto, o di grave disordine.

Art. 18. Ogni Elettore scrive di proprio carattere, o fa scrivere da persona di sua fiducia, nel recinto dell'adunanza, o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla Nota degli Eligibili, quanti sono i Consiglieri Comunali e i Supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza, consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d' ingresso, e depone nell' Urna la sua scheda. Il Presidente, o uno degli Assistenti fa sulla Nota

degli Elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto d'ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio.

Art. 19. Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione; e se il Collegio non è diviso in Sezioni, si procede immediatamente allo Squittinio nelle forme stabilite all'Art. 20 e seguenti di questo Regolamento; se è diviso in Sezioni, si fa lettura del Processo verbale della votazione, firmato dal Presidente, dagli Assessori e dall'Attuario: dopo di che chiusi e sigillati l'Urna e il Processo verbale, l'adunanza è sciolta, e convocato il Seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio.

Art. 20. È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente l'urne elettorali insino al momento dello squittinio; e quando le votazioni siensi fatte per Sezioni di Collegio, è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio, o fare accompagnare da uno degli Assessori, o dall'Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia Nazionale, o della Forza pubblica, l'urna, e il Processo verbale al luogo dello squittinio, affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere.

Art. 21. L'Adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla presenza del Collegio dei Priori, e loro Attuario incaricato del Processo verbale.

Art. 22. Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le Urne elettorali, i Processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all'Articolo 7 della Legge Comunale del dì 4 Settembre precitata.

Art. 23. Il Seggio verifica la incolumità dei sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel Processo verbale di quest'Adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i Processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le Urne e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto, gli Squittinatori imprendono le loro operazioni.

Art. 24. Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli Elettori, gli Squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio.

Art. 25. Gli Squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei Consiglieri o Supplenti da eleggere; ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi, che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli Eligendi.

Art. 26. Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il resultato; e conservandone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori, e l'Attuario, l'adunanza è sciolta.

Art. 27. Se alla prima votazione non si ebbero elezioni o si ebbero incomplete, perchè non adem-

piute le condizioni determinate dall'Articolo 1.° della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la Domenica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme, e nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione.

Art. 28. Nei casi contemplati all' Articolo 8 di questo Regolamento, il Gonfaloniere, ricevute le urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un' urna all' altra innanzi di avere proclamato il resultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati.

Art. 29. Se due o più Sezioni elettorali di un Comune, eleggono nella prima votazione uno stesso individuo, si ha per eletto in quella Sezione nella quale ottenne più voti, e l' altra o le altre Sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari, la sorte decide, e la Sezione o le Sezioni non favorite procedono a nuova elezione.

Art. 30. Le Note elettorali purificate di che sopra è detto all' Articolo 6, si conservano dal Gonfaloniere dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell' anno. Un esemplare di esse Note sarà custodito nell'Uffizio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria.

Disposizioni Transitorie.

Art. 31. Per la prima elezione, che sarà fatta dopo la pubblicazione del presente Regolamento, tutte le competenze da esso attribuite ai Consigli

Comunali saranno esercitate dalle attuali Magistrature Comunitative.

Art. 32. I ricorsi di che all' Art. 4, interposti dopo la pubblicazione delle Note elettorali, dovranno essere risoluti dalle Magistrature Comunali nel termine di tre giorni, notificando immediatamente le risoluzioni alle parti interessate.

Art. 33. I Consigli di Prefettura dovranno pronunziare sui ricorsi di che all' Art. 5 dentro otto giorni dal dì della interposizione, trasmettendo immediatamente le loro decisioni ai Gonfalonieri.

Art. 34. Non sarà necessario che gli squittini di che all' Articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza dell' intiera Magistratura; ma basterà che l' Adunanza dello squittinio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due Priori almeno nominati dalla Magistratura, i quali in questa prima elezione faranno l' ufficio di Squittinatori.

Art. 35. Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, le Note degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all' imposta sul Catasto fundiario della Toscana.

Firenze, 23 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Formazione delle Liste Elettorali e Comunali e convocazione dei Collegi Elettorali Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la legge emanata il dì 4 Settembre dell'anno corrente, la quale nella formazione delle Rappresentanze Comunali sostituisce l'elezione alla tratta;

Visto il Regolamento elettorale in data di questo stesso giorno;

Considerando essere necessario che il principio elettivo infonda nuova vita nelle Amministrazioni Municipali e che però senz'altro indugio tutti i Comuni della Toscana siano chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti:

Decreta:

Art. 1. I Gonfalonieri procederanno immediatamente alla formazione delle Liste degli Elettori e degli Eligibili delle loro Comunità, ed alle altre operazioni elettorali ad essi affidate dalla Legge del dì 4 Settembre e dal Regolamento che prescrive il modo della sua esecuzione.

Art. 2. I Collegi elettorali di tutte le Comunità toscane sono convocati per eleggere i loro Rappresentanti la Domenica 29 del prossimo Ottobre.

Art. 3. Quei Collegi che non riusciranno ad eleggere o a compire le elezioni in quella prima votazione, sono convocati per la Domenica successiva.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno provvederà all' esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Commissione sopra gli effetti prodotti in Toscana dal sistema Penitenziario.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia al Consiglio dei Ministri.

Il sistema Penitenziario, che congiuntamente alla punizione del Delinquente intende al savio e filantropico scopo di conseguire la morale correzione di esso, fu applicato per la prima volta in Toscana nello Stabilimento di Volterra molti anni indietro. Venne poi di mano in mano esteso agli Stabilimenti di Firenze, di S. Gimignano e a tutti gli altri nei quali si espiano pene di una durata sufficiente per dar luogo ad esperimentare gli effetti del sistema. Questo peraltro non si praticò fra noi con la regola rigorosa dell' assoluto isolamento che è proprio del sistema solito a dirsi Pensilvanico, ma si temperò prudentemente con la segregazione mitigata nel modo stabilito dal Regolamento de' 31 Maggio 1853.

Ma senza bisogno di toccare qui i fondamenti della differenza tra i due sistemi che hanno fatto argomento di larghe discussioni nelle Accademie, e nei Consigli Legislativi, oggi che da oltre dieci anni è tra noi in esperimento il sistema nel modo in cui fu creduto doversi attuare in Toscana, sembra opportuno rendersi conto degli effetti che il medesimo abbia prodotti tanto per la correzione dei delinquenti quanto per la esemplarità del gastigo, ed anco per le condizioni di salute degli stessi detenuti, e se in sostanza sia, o no suscettivo di qualche riforma e miglioramento. Istituire questo esame sembrerebbe anzi al Ministro di Giustizia e Grazia cosa necessaria, e da dover precedere la revisione generale del Codice penale, con cui il sistema penitenziario è strettamente collegato. Un tal lavoro non può essere che l'opera d'una Commissione composta d'uomini competenti a studiare il sistema predetto sotto ogni punto di vista, cioè nell'aspetto morale, politico ed igienico, per poi pronunziare con tutta indipendenza un autorevole parere; e poichè la Commissione nel corso dei suoi studi si troverà condotta ad esaminare la qualità dei lavori che meglio si addicono ai condannati secondo le diverse categorie ed i vantaggi che da quelli derivano, così Essa avrà agio di considerare se vi siano o no innovazioni di qualche momento da proporsi nel sistema di amministrazione degli Stabilimenti penali.

E quando il Consiglio dei Ministri creda di poter concordare nelle considerazioni suespresse, proporrebbesi che venisse emanato l'annesso Decreto.

Li 23 Settembre 1859.

E. Poggi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione per studiare il sistema penitenziario attuato negli Stabilimenti Penali della Toscana e per referire entro il mese di Ottobre prossimo intorno ai miglioramenti e riforme di cui sia creduto meritevole.

Art. 2. Sono destinati a comporre tal Commissione i Signori:

1.° Giuseppe Puccioni Vice-Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

2.° Celso Marzucchi Procurator Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

3.° Lorenzo Nelli Procuratore del Governo presso il Tribunale di 1.ª Istanza di Firenze.

4.° Professor Giuseppe Barellai.

5.° Avvocato Eugenio Giorgi.

Art. 3. La commissione si procurerà tutte le notizie e gli schiarimenti di cui abbisogni dal Soprintendente degli Stabilimenti Penitenziari, il quale si metterà a quest'effetto in comunicazione con la medesima.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

Corredo militare toscano identico a quello sardo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il corredo militare sarà in avvenire identico nella foggia e nel colore a quello dell'Esercito Sardo, ossia Italiano, se non che i paramani, il colletto ed i bottoni resteranno, per ora, quali attualmente sono.

Art. 2. Questa disposizione avrà effetto progressivamente, ed a misura che gli Ufficiali avranno a provvedersi di oggetti di vestiario nuovo, e che l'Amministrazione militare dovrà fare degli acquisti e delle confezioni.

Art. 3. Però i distintivi in gallone degli Ufficiali Superiori restano fin d'ora aboliti e vi saranno sostituiti gli spallini alla Piemontese secondo il grado.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De-Cavero.

Esercizio del tiro a bersaglio per la Guardia Nazionale.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell' Interno

Coll' intendimento di compire l' istruzione della Guardia Nazionale con la maggiore prontezza e prima che i rigori dell'Inverno rendano più penose ai Militi le esercitazioni a cielo aperto,

Ordina:

Art. 1. Nei prossimi mesi di Ottobre e Novembre tutti i Corpi della Guardia Nazionale dovranno esercitarsi a tirare al bersaglio.

Art. 2. A cura dei Comandanti e di piena intelligenza con le Autorità Militari e Politiche, sarà stabilito il luogo, il tempo e il modo di tale esercizio.

Art. 3. Ciascun Comandante presenterà senza indugio all' approvazione del Ministro dell' Interno un breve regolamento per l' esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4. Il Ministro della Guerra fornirà ai Comandanti le cartucce e quant' altro possa loro occorrere.

Data li ventiquattro settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Norma della retta applicazione della pena pei recidivi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti gli Articoli 69, 75, 83 e 85 del Codice penale vigente;

Considerando che dopo l'emanazione del Decreto del 5 Settembre cadente sia necessario prescrivere la norma della retta applicazione della pena pei recidivi, ai quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale fu computata come pena o interamente o parzialmente,

Decreta:

Art. 1. Saranno da qui in avanti ritenuti come recidivi, e così passibili delle punizioni minacciate dall'Articolo 85 del Codice penale anche coloro per i quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale ha tenuto luogo di pena in tutto o in parte, qualora successivamente e dentro il termine stabilito al precedente articolo 83 tornino

a tentare, o a consumare, sia come ausiliatori, sia come autori, un altro delitto doloso della medesima specie di quello che commisero precedentemente.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Invito ai Toscani di perseverare nella via presa.

(27 Settembre)

Dacchè i preliminari di Villafranca impedirono che la guerra risolvesse compiutamente ciò che la Diplomazia europea chiamava questione italiana, ed era per noi la causa dell'indipendenza nazionale, la Toscana comprese che l'Imperatore Napoleone col non tollerare interventi armati, abilitava l'Italia centrale a provvedere da se stessa alle sue sorti. E la Toscana meglio che cedere rassegnata, entrò arditamente nella via che le era aperta. Questa sua iniziativa, alla quale tennero dietro i Ducati e le Romagne, diede alla politica nazionale un indirizzo che non stava in opposizione coi patti di Villafranca, ma ne era anzi la logica esplicazione nel senso degli interessi nazionali per cui erasi fatta la guerra.

L'Imperatore Napoleone non poteva abbandonare a Villafranca noi suoi alleati, che facemmo parte del suo esercito. Egli ci coprì nella pace con la difesa di un patto che lasciava alla nostra volontà ed alla nostra virtù, il provvedere al nostro avvenire. Questo comprese la Toscana, e provvide a se stessa in modo degno di sè e degno d'Italia, ed utile a tutti.

Ma quello che già fu fatto non basta: bisogna perseverare arditamente per questa via senza sgomenti e senza paure. Solamente a questo prezzo potremo assicurare le conquiste che abbiamo fatte.

Pur troppo il nostro coraggio sarà messo a prova. Gli intrighi, le suggestioni, li spauracchi non mancheranno. Ma se sapremo tenere alta la nostra bandiera, pronti sempre a sostenerla e a difenderla, tutte le macchinazioni interne ed esterne saranno indarno, e la pace di Villafranca sarà pace vera e quale Napoleone la volle. Ordinati sì, ma risoluti di non piegare a transazioni, aspettiamo la sanzione dei nostri atti; la quale non ci mancherà se sapremo perseverare. Il Belgio deve il suo essere di nazione alla sua coraggiosa perseveranza in faccia all'Europa, allora ben altrimenti concorde che oggi non sia. Questo esempio incuori noi che già nazione siamo, e che vogliamo soltanto costituirci nel modo più valido per assicurare l'indipendenza. Un tal fine avemmo già comune coll'Imperatore Napoleone al cominciare della guerra, e lo manteniamo anch'oggi comune con Lui al concludersi di una pace, che deve necessariamente eliminare quelle cagioni che poterono tanto da muovere le armi di Francia in nostro soccorso.

Modificazioni delle discipline vigenti sui Passaporti.

(28 Settembre)

Il Ministro dell'Interno sollecito di tutte quelle riforme che possono tornare utili al paese, e convinto che i provvedimenti di ordine pubblico non debbono opprimere la libertà individuale con sua recente Ordinanza ha modificato sostanzialmente le discipline vigenti in Toscana sui Passaporti. In virtù di questa Ordinanza è abolito per tutti l'obbligo di depositare il Passaporto alla frontiera, e per gli stranieri è pure abolita la Carta di Soggiorno. D'ora in avanti basterà la sola esibizione del Passaporto per chi entra in Toscana e la sua segnatura alla Polizia per chi ne parta. Così cesseranno tutte le vessazioni che uno spirito di sospettosa fiscalità aveva imposte, e la Toscana non meriterà più l'accusa di far pagar cara l'ospitalità ai molti stranieri che traggono d'ogni parte a godere del suo clima, ad ammirare i suoi monumenti.
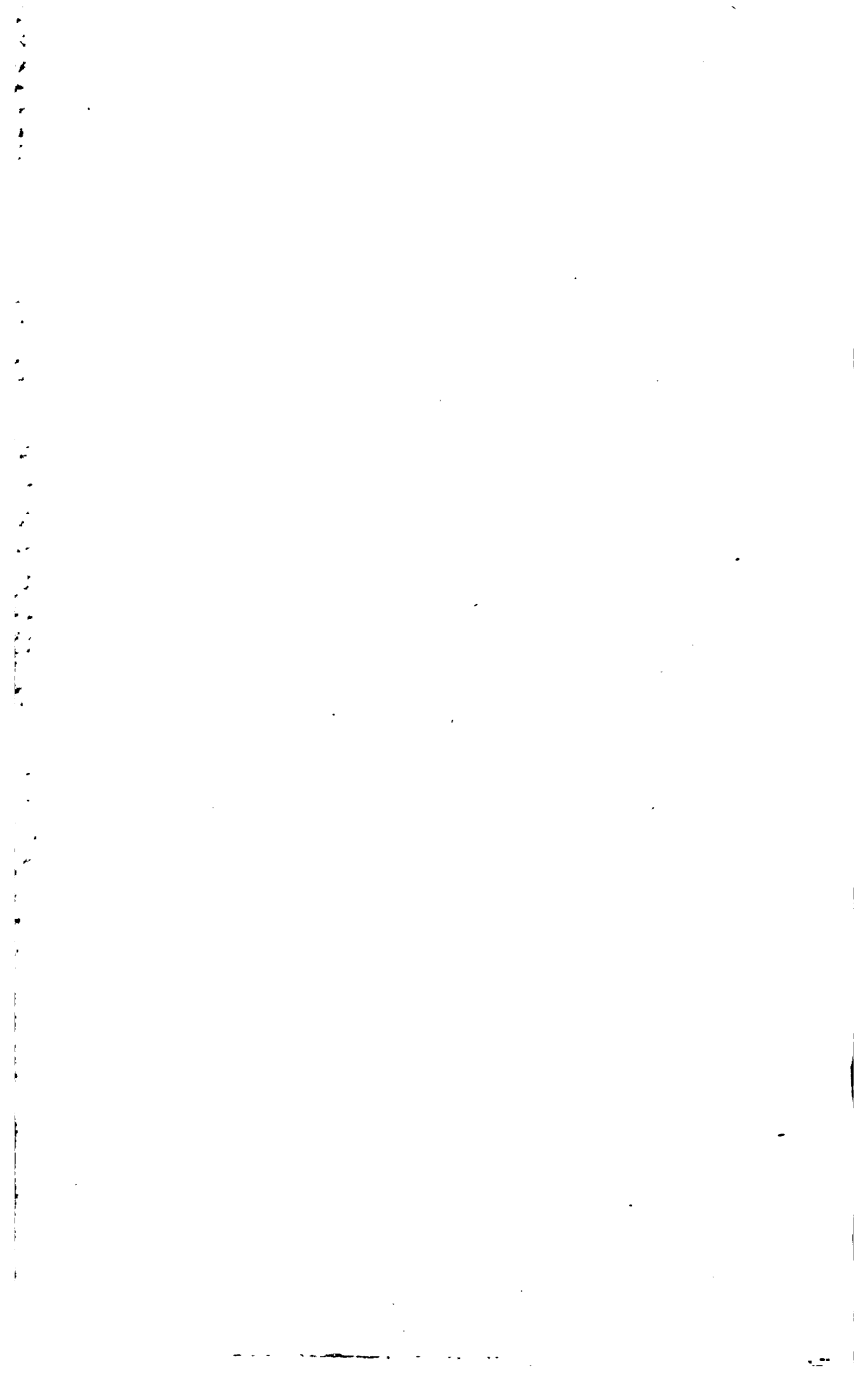
GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II

RE ELETTO.
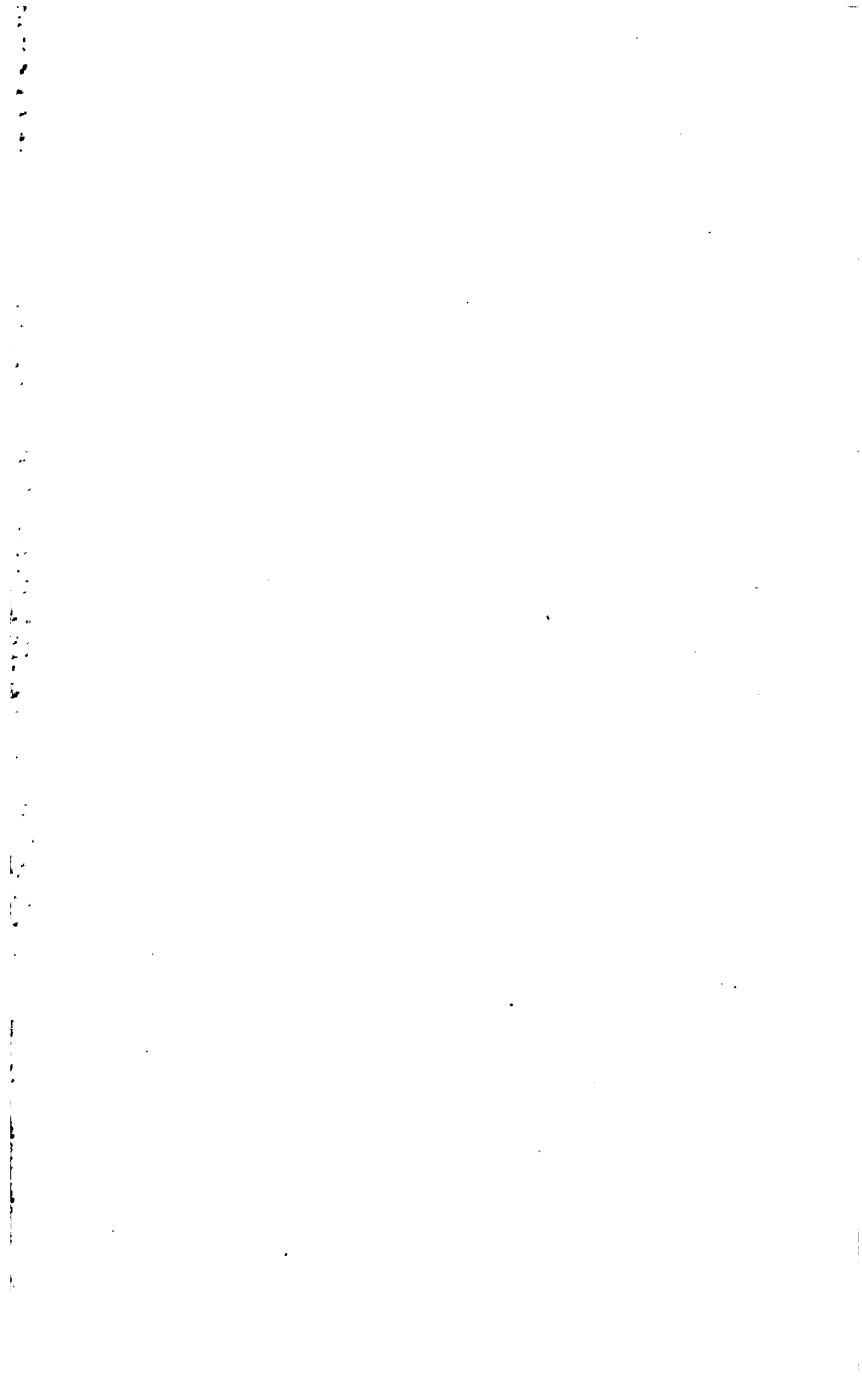
Proclama del Governo per dichiarare che eserciterà il potere in nome del Re Eletto.

TOSCANI!

L'Assemblea de' vostri Rappresentanti legittimi deliberava esser fermo volere della Toscana di far parte d'un forte regno costituzionale sotto lo scettro del **RE VITTORIO EMANUELE** di Casa Savoia. Le Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne emanarono unanimemente conformi deliberazioni. Questi Voti solenni sono stati esauditi. La Maestà del Re eletto accolse il libero atto di sudditanza del Popolo Toscano, Modenese, Parmense e Romagnolo; e dichiarò che primo atto della sua Sovranità sarebbe il far valere i diritti che quei Popoli gli avevano dato.

Questi atti dei Popoli elettori e del Re eletto hanno stretto tra loro il vincolo più legittimo e più

forte che possa unire Regnante e Sudditi. Lo strinse la giustizia perchè non è la forza che fonda i troni, ma la giusta volontà nazionale; e perchè i Popoli abbandonati da' mali governi Stranieri o amici dello Straniero ebbero la necessità e il diritto di provvedere a loro stessi, provvedendo alla indipendenza della nazione.

La guerra intrapresa da Napoleone e da Vittorio Emanuele era una solenne ricognizione di quel diritto, perchè fu fatta per liberare l'Italia dal predominio austriaco e per costituire la nazionalità italiana. Tutti gl'Italiani vennero chiamati a profittare della grande occasione. E i Popoli della Italia centrale accorsero alle armi. I Toscani ebbero il doppio onore di militare sotto la gloriosa bandiera italiana, e sotto le aquile invincibili dell'Impero Francese. Questo concorso ad una guerra non di conquista, ma di emancipazione nazionale, autorizzò la formazione del nuovo regno d'Italia: al quale gli altri Stati europei possono dare recognizione, non legittimità. Questa viene dal consenso spontaneo e solenne de'Popoli elettori, e del Re eletto. Per Essi il patto è compiuto ed irrevocabile. Per Essi il regno forte è cosa fatta, il Re eletto è il loro Re.

Ma finchè il Re eletto non prenda a reggere personalmente i Toscani, se il Governo presente deve reggerli per la Maestà Sua, deve anche gloriarsi e fortificarsi del suo Nome Augusto. Così l'assetto nuovo della nazione italiana procederà con sicurezza, e gli ostacoli tutti un dopo l'altro cadranno, e l'Europa dovrà la sua quiete e il suo vero equilibrio alla concordia e alla fermezza degl'Italiani.

Toscani, il vostro Governo proclama che d'ora in poi eserciterà il suo potere in nome di S. M. VITTORIO EMANUELE di Savoia, Re eletto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre dell' anno milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

Formula d'intestatura per Sentenze, Decreti e Atti; formula del giuramento; stemmi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Le Sentenze e i Decreti dei Tribunali e gli Atti dei pubblici Notari dovranno dal dì della pubblicazione del presente Decreto intestarsi colla formula seguente « Regnando S. M. Vittorio Emanuele ».

Art. 2. Quelli che a tenor delle Leggi devono prestare il Giuramento, lo presteranno colla seguente formula « Giuro d'esser fedele a S. M. Vittorio Emanuele Re eletto ».

Art. 3. Nelle Bandiere dell'Esercito e della Marina militare e mercantile dovrà porsi lo Stemma della Casa di Savoja.

Art. 4. Provvisoriamente nelle Bandiere della Marina e dei Consolati Toscani sarà aggiunto un leone bianco nell'angolo superiore della lista verde presso all'asta.

Art. 5. Lo stesso Stemma dovrà alzarsi sopra i palazzi e gli Uffizi pubblici.

Art. 6. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, degli Affari Esteri, della Finanza e della Guerra provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre mille-ottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interuo
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Introduzione in Toscana del sistema decimale nella moneta.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Proclamazione ai Toscani di questo istesso giorno;

Considerando che per far più spedite le transazioni commerciali, e più facile la circolazione dei valori, sia necessario introdurre il sistema decimale della *Lira nuova italiana*, come il solo coerente alla scienza economica, ed al benessere della industria,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859 la moneta d' argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana.

Art. 2. La Zecca di Firenze cessando dal coniare qualsiasi specie di monete d' argento dei precedenti Governi, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 3. La moneta d' argento coniata dalla

Zecca di Firenze sarà perfettamente uguale per titolo, peso e dimensione a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed uguale sarà la tolleranza sì per il peso che per il titolo.

Art. 4. Il valore dei varj pezzi d'argento sarà di *lire italiane cinque*, *lire due*, *lire una*, *centesimi cinquanta*, e *centesimi venticinque*.

Art. 5. Tutte le monete d'argento in *lire italiane* avranno da un lato l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele colla leggenda intorno « VITTORIO EMANUELE RE ELETTO »: nell'altro lato avranno lo Stemma della Casa di Savoja, e l'indicazione del respettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame, che verranno coniate dalla Zecca di Firenze.

Art. 7. Tutte le monete d'argento in *franchi* o *lire italiane*, benchè non coniate dalla Zecca di Firenze, avranno corso legale in Toscana, come se fossero state coniate in Toscana.

Art. 8. Avranno parimente corso legale le monete di rame in *centesimi*, coniate dalla Zecca di Torino; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle Leggi Toscane tra la moneta erosa, e la moneta d'argento.

Art. 9. Tutte le monete precedentemente coniate saranno gradatamente tolte dalla circolazione. Finchè non saranno da un successivo Decreto demonetate, verranno date in pagamento sul ragguaglio di una *lira toscana* per 84 *centesimi* di *lira italiana*.

Art. 10. Sino a nuova disposizione, il *quat-*

trino, varrà un *centesimo;* il *duetto* o due *quattrini*, due *centesimi;* il *soldo* quattro *centesimi;* il doppio *soldo* otto *centesimi;* la *crazia* sette *centesimi;* la doppia *crazia* quattordici *centesimi.*

Art. 11. A contare dal primo Novembre 1859, nelle Sentenze dei Tribunali, in tutti gli Atti Giudiciali, non meno che negli istrumenti pubblici, e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in *lire italiane* e *centesimi.* I Cancellieri e Sotto Cancellieri, Attuari ed altri ministri di Tribunali, i Notari e i Procuratori, che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di *lire italiane* venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell' Erario.

Art. 12. Parimente cominciando dal primo gennaio 1860, la scrittura di tutti i Dipartimenti dello Stato, delle Comunità, e d'ogni pubblica Amministrazione, sarà tenuta in *lire italiane.*

Art. 13. Tutte le tariffe saranno ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte, da *lire toscane* in *lire italiane.*

Art. 14. Dal primo Novembre 1859, fino a che non sarà diversamente ordinato, in tutti gli atti contemplati nell' articolo 11, alla cifra esprimente una data somma in *lire italiane* e *centesimi*, si aggiungerà il ragguaglio in *lire toscane*, *soldi* e *denari.* Lo stesso si farà dal primo Gennaio 1860 in tutti i documenti che i Dipartimenti pubblici rilasciano ai privati e che ricevono dai privati.

Art. 15. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V. Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Demonetazione graduale della moneta toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in esecuzione del Decreto di questo medesimo giorno, che stabilisce il nuovo sistema monetario della Toscana, è mestieri procedere alla graduale demonetazione delle monete toscane precedentemente coniate;

Considerando che ciò, nell' interesse del commercio, si vuol fare in modo, che la moneta tolta dalla circolazione corrisponda in valore a quella moneta nuova che la Zecca di Firenze può in poco tempo dare,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (10 lire), le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, ed i *quarti di fiorino*, cesseranno di avere corso legale in Toscana.

Art. 2. A contare dal 15 Ottobre p.° futuro, e sino al 31 inclusive di detto mese, i Cassieri delle Dogane, il Cassiere della Zecca di Firenze, non che i Camarlinghi di tutte le altre Comunità della Toscana, riceveranno, da chi le possiede, le anzidette specie di moneta, e le cambieranno secondo il loro respettivo valore nominale con *lire italiane*, o con altre specie di moneta toscana non ancora demonetata.

Art. 3. Chiunque dopo il 31 Ottobre metterà in circolazione le specie di moneta sopra nominata, incorrerà nelle pene stabilite dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, cioè nella perdita delle monete stesse a profitto dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno ciascuno per la parte che gli spetta, all' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Exequatur *ritirato a un console.*

(30 Settembre)

Con risoluzione governativa emanata il 29 Settembre cadente è stato ritirato *l'exequatur* a Giuseppe Binda, Console degli Stati Uniti di America in Livorno.

Bandiera tricolore con lo stemma di Savoia sulla torre di Palazzo Vecchio.

(30 Settembre).

Stamani a mezzogiorno fra gli applausi di una moltitudine di popolo urbano e campagnuolo, la Bandiera tricolore col glorioso Stemma dei Reali di Savoia si è spiegata sulla torre di Palazzo Vecchio. Questa consacrazione esteriore dei Voti della Toscana era desiderata dalla pubblica opinione, ed il Governo l'ha sodisfatta, prescrivendo in pari tempo che del nome del Re s'intitolino gli atti pubblici, e della sua effige s'improntino le monete.

Così a grado a grado scompaiono le secolari barriere che tennero sinora divisi i popoli italiani, e all'ombra del glorioso stendardo si rianimano le sparse membra e si ricercano per comporre il gran corpo della Nazione.

Salutando con sì caldo e spontaneo entusiasmo lo Stendardo Nazionale, il Popolo ha dato segno novello di comprendere le politiche necessità del momento: cioè difendere la propria indipendenza, costituire la Nazione. Lo Stendardo Nazionale con tanta effusione d'animo acclamato sarà quando ne sia d'uopo con pari prodezza difeso.

Esso è salvaguardia della Nazione, guarentigia di pace all'Europa: non si potrebbe far discendere dalla torre d'Arnolfo senza tornare a quello stato violento in Italia che Napoleone III riconobbe nel Congresso del 1856 essere un pericolo per la quiete europea; senza tornare a quelle violente condizioni per cessare le quali egli spese, generosamente esponendo la propria vita, i tesori e il sangue della Francia. Egli non può non consentire che la Nazione conculcata, della quale iniziò la redenzione, non compia adesso colle proprie mani il suo generoso concetto.

L'accordo meraviglioso de' Governi co'popoli va svolgendo questo concetto. Nella via della costituzione della nazione si proceda con passi prudenti ma fermi: noi accettiamo l'entusiasmo popolare di questo giorno come una promessa di non retroceder mai dalla via sulla quale con animo deliberato c'incamminammo e di perseverare e combattere fichè l'Italia sia.

Circolare ai Prefetti per ischiarire la pubblica opinione sulle condizioni politiche e militari del paese.

Illustrissimo Signore,

I Rapporti delle Prefetture mentre per un lato rassicurano il Governo sul buono spirito delle popolazioni, manifestano dall'altro certe apprensioni vaghe e certe dubbiezze che occupano gli animi, quasi il Governo fosse lento agli atti di energia, e trascurasse quelle militari difese che possono avvalorare in faccia all'Europa le sue dichiarazioni diplomatiche. Nè sembra che le Autorità si adoprino quanto occorre per dissipare questi timori, i quali vogliono esser combattuti sul nascere, tanto più che vengono dalla parte ove il Governo suol trovare la maggiore sua forza. Perchè le Autorità politiche non manchino di argomenti per rispondere a queste censure, quando muovono da un amore per la causa nazionale non dirò soverchio, ma sicuramente scompagnato da sicuro giudizio dei fatti, espongo alla SV. in brevi parole le condizioni nostre.

L'incertezza che ravvolge i destini della Toscana e degli altri Stati dell'Italia centrale, ha la sua ragione nella necessità delle cose generali, nè il Governo può per guisa alcuna dissiparla, più che non si studi di fare con le comunicazioni officiali e semi-officiali del Monitore. Che questa incertezza tenga gli animi inquieti è ben naturale nè vi si può fare rimedio che basti. Ma le incertezze sono

al difuori cioè nelle relazioni esterne della Toscana, mentre non è più incerta per noi nell'interno la strada che dobbiamo tenere, la quale è oramai disegnata dagli atti passati. Ed il Governo senza esitazioni la percorre; e giacchè la lunghezza delle trattative di pace ne offre il destro, egli cerca ogni studio di mutare il voto solenne dell'Assemblea in un fatto compiuto. Non è per altro da dissimulare che in questa via, di fronte ad un gran fine da raggiungere, sono molti i pericoli da superare; ed il paese è bene che lo sappia per prepararvisi con sicuro animo, come vi si prepara il Governo. E vi si prepara con ogni mezzo, ma principalmente colle armi, contribuendo all'esercito della Lega una forza militare quale la Toscana in nessun tempo ha potuto raccogliere. Se non che molti che vedono le Città vuote di soldati e la mancanza di vistosi apparecchi, dubitano sempre che il Governo non provveda abbastanza e si addormenti in una ingannevole sicurezza. Ciò non è vero: il Governo pensa alle armi quanto occorre e quanto la natura del paese può consentire. Se egli non ricorre alle leve in massa ed agli altri modi tumultuari di coscrivere soldati, egli è perchè oggi non vi è persona di senno che non riconosca l'insufficienza di questi mezzi. Si tratta di avere soldati disciplinati e che sappiano stare a fronte del nemico, e non già di avere masnade senza legge e senza divisa. Inoltre i provvedimenti militari del Governo non possono vedersi attuati pubblicamente nelle Città con mostre di truppe e pompa di manovre, perchè oggi la difesa della Toscana è sulle rive del Po per una parte, e agli sbocchi del Furlo dall'altra. A mano

a mano che i corpi militari seno ordinati ed istrutti, partono per unirsi ai Modanesi ed ai Romagnoli ad ingrossare l'esercito della Lega. Il paese pare che non si occupi di milizia, perchè le sue armi son tutte fuori degli antichi confini dello Stato. Così il passare che si vede di drappelli di Volontari reduci, non è un disarmo; perchè quanti escono per congedi ricevuti dall'Esercito Piemontese, si ricongiungono in gran parte all'esercito della Lega. E in ciò è grandemente lodevole lo spirito di questa gioventù, la quale appena salutate le famiglie, torna alle bandiere per fornire l'opera incominciata, obbedienti alla voce della patria ed alla chiamata di Capi già da lei conosciuti nelle battaglie.

Con questi schiarimenti confido che la S. V. potrà, quando occorre, correggere i falsi giudizi e dissipare i timori irragionevoli. Se le Autorità politiche tenendosi in continuo contatto con le popolazioni, dopo averne guadagnata la fiducia, sapranno spendere a tempo la loro parola autorevole, son certo che riparerebbero a molti di quei disordini che nascono da ignoranza o da falso concetto delle cose. Io sarò ben contento di fornire ai Prefetti tutti li schiarimenti che mi chiederanno sull'andamento politico del Governo per illuminare la pubblica opinione. Intanto faccio queste considerazioni generali, le quali mi sembra che rispondano alle generali avvertenze ricevute sopra ciò che oggi preoccupa maggiormente li spiriti.

Mi pregio frattanto ec.

Firenze, li 2 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Ritiro della vecchia moneta toscana dalla circolazione.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l' Articolo 1 del Decreto del Governo della Toscana del dì 29 Settembre 1859 così concepito: « A contare dal primo Novembre 1859, le *lire to-* « *scane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* « (10 lire) le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, « ed i *quarti di fiorino* cesseranno di avere corso « legale in Toscana »;

Visto egualmente l' Articolo 1 dell' altro Decreto del Governo della Toscana dello stesso dì 29 Settembre 1859 che stabilisce che a contare dal primo Novembre 1859 la moneta di argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana;

Considerando come dopo la emanazione delle referite disposizioni sommamente importa di togliere al più presto dal giro la vecchia moneta da ritirarsi,

ORDINA:

Art. 1. La vecchia moneta toscana che sopra, ora esistente nelle Casse dello Stato, o che di mano in mano vi possa affluire anche prima del termine fissato nel precitato relativo Decreto del Governo della Toscana del dì 29 Settembre 1859, dovrà su-

bito consegnarsi alla Cassa della Depositeria Generale, per esser da questa passata alla Zecca di Firenze all'oggetto di servire ivi di materia da fondersi per la nuova monetazione.

Art. 2. Il Consiglier Cav. Procuratore Generale alla Corte dei Conti, e il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale, concertandosi fra loro provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tre Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario Generale del Ministero
F. Carega.

Commissione per giudicare le opere d' arte per conto dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 23 Settembre prossimo decorso, col quale si ordinò l'esecuzione di molte opere d'arte per conto dello Stato;

Considerando come l'Articolo 3.° di questo Decreto riserbasse al Governo la nomina di una Commissione per il giudizio dei concorsi di quell'opere d'arte le quali si prescrisse fossero in questa maniera allogate;

Decreta:

Art. 1. La Commissione che dovrà giudicare dei Cartoni, Bozzetti e Modelli delle opere di pittura e scultura messe a concorso dal Decreto sopracitato, sarà composta come appresso:

Feroni Paolo, Presidente
Antinori Niccolò
Della Porta Conte Carlo
Perez Francesco
Emiliani Giudici Paolo
Bubieri Avv. Ermolao, Segretario.

Art. 2. Appena i concorrenti, entro il dì 23 Novembre, avranno inviato all' Accademia delle Belle Arti i loro Cartoni, Bozzetti e Modelli, ne sarà fatta

pubblica esposizione nelle Sale dell'Accademia stessa, per lo spazio di otto giorni.

Art. 3. Appena spirati i termini assegnati ai concorsi, il Presidente convocherà la Commissione, la quale fatto giudizio dei Cartoni, Bozzetti e Modelli che saranno stati inviati in tempo utile all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, presenterà al Governo una Relazione scritta dei suoi giudicati.

Art. 4. La Relazione dovrà essere firmata da tutti i Componenti la Commissione. Se nei giudizi particolari alcuno dei Commissari dissente dai voti della maggiorità, avrà diritto che la relazione contenga i motivi del suo dissenso, ma non potrà fare voti di scissura.

Art. 5. I Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Disposizioni sulle Medaglie commemorative ordinate con decreto del 3 Settembre.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 3 Settembre anno corrente, col quale si ordinò che fossero coniate due Medaglie commemorative dei due più solenni fatti toscani di questi tempi.

Considerando come tanto per il concetto quanto per le forme più convenienti ad esprimerlo, i concorsi diano sempre il modo più sicuro di scelta, ed aprano agl'ingegni una nobile palestra,

Decreta:

Art. 1. Le due Medaglie storiche ordinate dal Decreto del 3 Settembre prossimo passato saranno allogate per concorso.

Art. 2. Il diametro delle due medaglie sarà da 55 a 60 millimetri.

Art. 3. I modelli delle Medaglie dovranno esser presentati all'Accademia delle Belle Arti nel termine di due mesi, dalla data del presente Decreto.

Art. 4. Saranno ammessi al concorso tutti gli Artisti di qualunque Provincia d'Italia, e potranno concorrere ad una, o ad ambedue le Medaglie.

Art. 5. Se l'Artista autore del modello, o

modelli prescelti sarà insieme modellatore ed incisore valente, avrà diritto ad incidere il conio. Se non sarà incisore, il Governo acquisterà a prezzo conveniente il modello premiato e sarà libero di farlo incidere a chi meglio vorrà.

Art. 6. Giudice del concorso sarà quella stessa Commissione che è stata nominata con Decreto di questo stesso giorno per giudicare i concorsi delle opere di arte, ordinati col Decreto de' 23 Settembre anno corrente.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e della Istruzione Pubblica procederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti sopra le Elezioni Comunali.

Le Elezioni Comunali, che avranno luogo il dì 30 del corrente mese, come interessano altamente il paese, così debbono richiamare tutte le sollecitudini delle Autorità amministrative. Sarà cura pertanto della S. V. di eccitare i Gonfalonieri, e i Ministri del Censo a compiere nei termini stabiliti tutte le operazioni elettorali, tanto che non vi sia Comune del suo Compartimento, che non si trovi in grado di procedere alla votazione nella Domenica ultima (30) del mese corrente. Il Governo ha ogni buona ragione di augurarsi numeroso il concorso degli Elettori, i quali riassumendo il diritto di nominare gli amministratori del Comune, daranno nuovo argomento di ben comprendere quelle libertà che furono loro tolte, quando appunto se ne cominciavano a vedere gli utili effetti. Ciò non pertanto sarà opportuno, che tutte le facilitazioni che la Legge concede al comodo degli Elettori, siano poste in atto in tutti quei Comuni nei quali ne sia riconosciuto il bisogno; e tutti i modi di pubblicità vengano adoperati, affinchè le popolazioni, anche le più discoste dai Capiluoghi Comunali, non possano allegare ignoranza di alcuna cosa, che alle Elezioni si referisca.

Spetterà poi alle Autorità locali il vigilare a che sia rispettata la libertà del voto; ed ove si notassero brogli e raggiri colpevoli, ad iniziare le

Procedure criminali, affinchè i rei abbiano la pena sancita dalla Legge.

Quanto poi alla scelta dei Rappresentanti Comunali, nessun giudizio sarebbe migliore di quello degli Elettori stessi, quando la libertà del Voto sia esercitata senza passione, e con la necessaria indipendenza. La Legge nell'allargare il campo delle eligibilità, molto più che non fosse nel Regolamento del 1849, ha voluto che tutte le capacità locali e tutte le influenze legittime potessero essere valutate. La Legge peraltro nel dare questa larghezza di scelta, ha contato assai sul senno degli Elettori, i quali tanto più sentiranno la responsabilità del loro voto, quanto maggiore è il numero dei cittadini ai quali può esser dato. Nè questo senno farà difetto, e le prossime Elezioni Comunali saranno un degno riscontro delle Elezioni politiche. Il Patriziato e la ricca possidenza, che tanto nobilmente rivendicarono il loro diritto di partecipazione alla vita politica del Paese, non saranno certo per trascurare le Elezioni Comunali. Gli atti compiuti in Parlamento obbligano i loro autori, i quali debbono a se stessi ed alla patria, il non rifiutare di sobbarcarsi a tutti i carichi che il vivere libero impone a chiunque seppe mostrarsi degno della pubblica fiducia. Nè si può nemmeno dubitare, che dopo aver seduto nell'Assemblea Nazionale, eglino debbano sdegnare gli uffici municipali, come troppo umili, perchè veramente non vi è opera prestata alla patria, che sia senza dignità, ed il Maneggio degli interessi del Comune fu sempre considerato utile e necessario esercizio al Governo degli interessi dello Stato.

Qeste considerazioni ho voluto esporre alla S. V., invitandola a farne comprendere il valore ai suoi amministrati, i quali da ciò rileveranno quale importanza dia il Governo alle prossime Elezioni Comunali. Quando le Leggi si fanno non per cedere in apparenza alle necessità del momento, ma per intima persuasione di soddisfare ai bisogni della civiltà, il Governo è in dovere di vigilarne attentamente la esecuzione, e non di abbandonarle al caso, ed all'arbitrio degli uomini non sempre ben disposti alle novità benchè buone. Questo dovere intendo di adempire per tutte le riforme che rilevano dal mio Ministero, e però così di sovente chiedo il concorso efficace delle Autorità che ne dipendono. Nella fiducia di ottenerlo in questa occasione, come l'ho ottenuto nelle altre, mi pregio di professarmi,

Di VS.

Dal Ministero dell'Interno
4 Ottobre 1859.

Dev.mo Servitore
B. RICASOLI.

Catasto della Comunità di Capannori.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come siano già portate a compimento le Operazioni Catastali per la Comunità di Capannori nel già Ducato di Lucca, secondo le regole pel Catasto della Toscana:

Decreta:

Art. 1. Il Catasto della Comunità di Capannori comincerà ad avere esecuzione il primo Gennaio 1860.

Art. 2. Dal primo Gennaio 1860 i nuovi proprietari, per qualunque titolo di beni stabili, saranno obbligati di fare le volture di detti beni nei termini prescritti dalle Leggi.

Art. 3. I domini diretti dei beni livellari impostati per intiero al dominio utile, hanno diritto di fare inscrivere sui campioni il titolo del loro dominio.

Art. 4. Le Aziende dello Stato e gli Stabilimenti pubblici, le Comunità ed i Luoghi pii dovranno eseguire la predetta iscrizione a tenore delle Notificazioni del 10 Novembre 1835 e del 21 Ottobre 1837.

Art. 5. È abolita nella Comunità di Capannori ogni esenzione fin qui goduta da beni appar-

tenenti a patrimoni clericali, a congrue parrocchiali ed a benefizi ecclesiastici, e solo debbono intendersi dispensati dal pagamento delle gravezze pubbliche le Canoniche abitate dai Sacerdoti aventi cure di Anime, i Campisanti, le Chiese, i Campanili, le Fortezze e i Conventi di Mendicanti, i quali vivono esclusivamente di questua.

Art. 6. Tutte le Leggi ed Ordini vigenti in Toscana nei rapporti Censuari debbono essere applicate al Catasto della Comunità di Capannori, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed Ordini che nella materia catastale sono state fin qui in vigore per detta Comunità.

Art. 7. I Ministri dell'Interno, e quello delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno.
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Abolizione della linea doganale fra la Toscana e l'Ex-Ducato di Modena e le Romagne; adozione della tariffa doganale sarda.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più unificare i Paesi formanti uno stesso Regno, e togliere i danni, che vengono agli interessi materiali e politici dalle Dogane interne e da vecchie Tariffe non informate da sani principii della scienza economica,

Decreta:

Art. 1. A contare dal dì undici del corrente Ottobre resta abolita la linea doganale, che separa la Toscana dall'ex-Ducato di Modena e dalle Romagne; e a cominciare dallo stesso giorno cesserà conseguentemente ogni percezione di diritti e dazi doganali in quella parte della frontiera toscana.

Art. 2. La Tariffa doganale decretata dal Governo di S. M. il Re con Decreto del 9 Luglio 1859 sarà osservata in Toscana tanto per ciò che riguarda ai diritti, quanto rispetto alle disposizioni preliminari, alle assimilazioni, alle note spiegative e alle tare.

Questa Tariffa comincerà ad essere applicata dal dì venti del corrente Ottobre.

Art. 3. Tutti gli edifizi sinora destinati al

servizio della Dogana, compresi nella linea abolita saranno a cura della Direzione delle Fabbriche civili dello Stato vendute all'incanto.

Art. 4. Tutti gli Impiegati attualmente addetti alla linea doganale abolita resteranno in attività di servizio a disposizione dell'Amministrazione generale delle Dogane. Essi quindi conserveranno le provvisioni di cui godono, e gli emolumenti saranno loro valutati a titolo di assegnazione.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Enumerazione delle Dogane abolite e delle conservate.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Dogane, le quali separano la Toscana, dalle altre parti d'Italia, che si reggono sotto lo scettro costituzionale di S. M. vanno ad abolirsi,

Decreta:

Art. 1. Cessa fino da questo momento il rilascio delle spedizioni di transito per le Dogane del confine fra la Toscana, la Romagna ed il Modenese principiando dalla Dogana di Terra del Sole, e terminando a quella del Forte di Porta.

Art. 2. Tali spedizioni restano invece autorizzate per le Dogane che appresso:

Nella Romagna.

Le Dogane di Pontelagoscuro, Ravenna, Cesenatico, Rimini, Faenza, Forlì, Tramolino, Cattolica e Porto Corsini.

Nel Modenese.

Le Dogane di Collegrana, Finale, Guastalla, San Giuseppe e Avenza.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione del Pedaggio notturno
nelle città.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tutti quei dazi, i quali mentre danno poco profitto alla Finanza riescon gravemente molesti ai cittadini, sono contrari alla civiltà dei nostri tempi,

Decreta:

Art. 1. La Tassa detta Pedaggio sulle Vetture, sui Carri, e sugli Animali che entrano nella città, o ne escono durante la notte, è abolita.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V. Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Diminuzione del prezzo del sale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il prezzo attuale del Sale è gravoso alla classe povera, e contrario al progresso dell'agricoltura, della pastorizia e di molte altre industrie,

Decreta:

Art. 1. Il prezzo del Sal bianco della manifattura di Volterra è ridotto, a contare dal dì undici Ottobre corrente, a tre soldi, pari a centesimi dodici la libbra toscana.

Art. 2. Nelle città sottoposte a dazio di consumo, il prezzo del detto Sale è stabilito in soldi tre ed un quattrino, pari a centesimi tredici la libbra, rimanendo tal differenza (come è attualmente) a benefizio degli Spedali e Luoghi pii dello Stato.

Art. 3. Nei casi di arresti di Sale di contrabbando, la valuta del Sale arrestato verrà corrisposta ai querelanti, o arrestanti in ragione di centesimi cinquantasei il cento, pari a soldi 13 4 il cento.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni indotte dalle Leggi ed Ordini vigenti in materia

della Regìa del Sale, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

I contratti con ipoteca ne' paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, valevoli nel territorio toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I Contratti stipulati nei Paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, i quali diano diritto a ipoteca a norma della Legge del 2 Maggio 1836, saranno documenti abili ad inscriverla a carico dei beni posti nel territorio toscano, osservati i modi e le forme stabilite nella Legge stessa.

Art. 2. Una copia autentica dell'Instrumento, in seguito del quale viene iscritta la ipoteca, dovrà per comodo degl'interessati essere depositata e custodita nell'Archivio dei Contratti di Firenze.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) Enrico Poggi.

Allogamento di una storia civile di Lucca a conto dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procurare al paese un' opera utile ad agevolare le riforme del presente con la cognizione de' tempi precedenti e simultaneamente dare una pubblica testimonianza di estimazione all' intelletto e alle virtù d' un cittadino benemerito della patria,

Decreta:

Art. 1. È allogata all' Avvocato Carlo Massei la Storia Civile di Lucca, dal 1796 al 1848.

Art. 2. L' Opera sarà divisa in quattro parti: la prima sulla Repubblica aristocratica, la seconda sulla democratica, la terza sul Principato Napoleonico, e l'ultima sul Borbonico.

Art. 3. L' Autore dovrà consegnare al Ministero della Pubblica Istruzione le quattro parti dell' opera di semestre in semestre incominciando dal 1.° novembre 1859.

Art. 4. I Direttori degli Archivi e i pubblici Bibliotecari dello Stato daranno libera visita e copia all' Autore delle carte occorrenti al suo lavoro.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Mutazioni amministrative di Radda e altre Comunità.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Pretura di Radda attualmente Civile di prima classe è convertita in Pretura Civile e Criminale di terza classe.

Art. 2. È instituita parimente in Radda una Delegazione Governativa di terza classe.

Art. 3. È tolta alla Pretura e alla Delegazione di Colle la giurisdizione criminale sulle Comuni di Radda, Castellina in Chianti e Gajole, ed è codesta giurisdizione attribuita, per ciò che respettivamente può loro competere, alla Pretura e alla Delegazione di Radda predette.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto il primo Novembre del corrente anno.

Dato li undici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Nomina del Comandante Supremo della Lega.

(12 Ottobre)

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

I GOVERNI DI TOSCANA, DELLE ROMAGNE
DI MODENA E DI PARMA

Nominano:

Generale d'Armata Comandante Supremo delle forze riunite della Lega

Fanti Manfredo già Luogotenente Generale investendolo di tutti i poteri, oneri ed onorificenze inerenti a tal Grado e Comando: ed ordinando che ovunque e da tutti e su tutto il territorio dei quattro Governi Legati egli sia riconosciuto in detta sua qualità ed obbedito.

Norme sulle trascrizioni ai registri dello Stato Civile.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il riunire in una sola disposizione le norme sulle trascrizioni ai registri dello Stato Civile, le quali norme trovansi sparse in diverse Leggi, Ordini e Circolari, e il completarle in quelle parti che la esperienza ha fatto ravvisare conveniente, contribuisce all'uniformità ed al regolare disbrigo degli affari;

Vista la Legge del 25 maggio 1819, i Rescritti del 27 novembre 1840, e 24 ottobre 1844, la Circolare del 18 settembre 1854, e la Risoluzione del 18 marzo 1857;

Viste le Istruzioni del 17 febbraio 1818, e 10 dicembre 1845,

Decreta:

Art. 1. Tutte le trascrizioni sui registri dello Stato Civile conseguenti alle adozioni, alle arrogazioni, alle filiazioni, alle legittimazioni per susseguente matrimonio, e alle assunzioni e cambiamenti dei nomi e cognomi, non potranno eseguirsi su i registri stessi se non per mezzo del Ministero degli Affari Ecclesiastici in sequela dell' intervenuta Ordinanza governativa e del Decreto del Giudice.

Art. 2. Le trascrizioni per le consegne degli esposti, che si eseguiscono dagli Spedali ai termini dei loro Regolamenti, dovranno direttamente richiedersi al Ministero surriferito dai Commissari e Rettori con l'esibizione dell'atto di consegna.

Art. 3. L'atto di consegna dovrà sempre accompagnare le richieste di trascrizioni; e quando si tratta di restituzioni di figli legittimati per susseguente matrimonio, o di figli legittimi, esposti abusivamente in contravvenzione agli Ordini come illegittimi, dovrà prodursi anche il Decreto del Tribunale sulla verificazione dei fatti legalmente giustificati.

Art. 4. Nei casi contemplati all'Articolo secondo

a) L'atto di consegna potrà essere stipulato in forma privata, purchè in tre originali distinti, che uno per l'Uffizio del Registro, uno per lo Spedale da cui si fa la consegna, ed uno pel Ministero degli Affari Ecclesiastici. Questo atto dovrà essere assoggettato al Registro, il quale verrà eseguito senza pagamento di tassa.

b) Il Decreto, quando occorra, sarà provocato dal Commissario o Rettore dello Spedale presso il Tribunale, nella cui giurisdizione è situato l'Ospizio.

c) I Tribunali competenti procederanno senza formalità e con l'economia, con cui esercitano gli atti della loro giurisdizione volontaria per i minori e pupilli, e con le facilitazioni tutte, che si praticano per i poveri e per i miserabili.

d) Le spese sono a carico dei richiedenti; lo Spedale potrà però anticiparle, ove occorra, con

rivalsa contro gli obbligati, e potrà anche all'occasione facilitarne il rimborso con la composizione a rate, o in altro modo.

Art. 5. Spetterà unicamente al Ministero di ordinare qualunque correzione degli errori, che siano incorsi sulle partite di nascita, di morte e di matrimonio tanto su i registri dello Stato Civile, quanto sopra i parrocchiali.

Art. 6. Sono abrogate tutte le Leggi, ed Ordinanze fin qui veglianti alla materia, le quali siano in opposizione con le presenti disposizioni.

Art. 7. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quelli dell'Interno, delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e della Giustizia e Grazia cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Ufficio d' Ispezione per le scuole.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mal si possono conseguire i vantaggi che si aspettano dalle Leggi e dagli Ordinamenti circa il pubblico insegnamento primario e secondario, dove non ci sia chi veglia assiduamente e sollecitamente a sì gelosa materia;

Veduta la Relazione intorno a una Proposta di riordinamento delle Scuole pubbliche, fatta dalla Commissione istituita col motuproprio del 28 novembre 1846;

Veduti gli articoli 42 e 43 della Legge del dì 30 di giugno 1852 per l' insegnamento primario e secondario;

Sentita la Commissione per gli studi elementari, eletta con Decreto del dì 12 di maggio 1859,

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio d' Ispezione per le Scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche composto

1.° D' un Ispettore generale,

2.° Di tre Ispettori speciali: uno per le scuole minori e secondarie così maschili come femminili: uno per le Scuole maggiori, quanto agli studi letterari, e filosofici; ed uno per le Scuole

maggiori, quanto alle Scienze fisiche e matematiche, e quanto alle Scuole tecniche.

Art. 2. All' ufficio di Ispettore generale è assegnato lo stipendio di lire italiane cinquemila l'anno; ed all' ufficio di ciascuno de' tre Ispettori speciali è assegnato lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Potranno, quando bisogni, crearsi degli Ispettori di compartimento e de' Sotto Ispettori.

Art. 3. Le ingerenze dell' Ispettore generale e degli Ispettori speciali saranno determinate con proprio Regolamento dal Ministro della Istruzione pubblica, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Istituzione di scuole Magistrali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per ordinare il pubblico insegnamento come si conviene ad un paese libero e civile sia necessario gettarne solide basi con quelle istituzioni che formano gli educatori e i professori,

Decreta:

Art. 1. Saranno fondate Scuole magistrali per esempio alle altre scuole, e dove possano formarsi i maestri e le maestre d'insegnamento elementare.

Art. 2. Gli alunni per il magistero elementare potranno far le loro pratiche in quelle Scuole già esistenti, le quali siano ordinate in modo da corrispondere all'oggetto sopra espresso.

Art. 3. Tenuto fermo l'obbligo alle Comunità di avere le Scuole che sono prescritte dalla Legge, secondo la quantità della popolazione, è data loro la facoltà di proporre al Governo la instituzione di una o più Scuole di grado superiore.

Art. 4. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Abolizione delle Tasse per le Scuole.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che non può essere privilegio de' facoltosi il profittare del pubblico insegnamento,

Decreta:

Articolo unico. Le Tasse annue delle quali si parla nel Titolo IX della Legge per l'insegnamento primario e secondario pubblicata il 30 giugno 1852, sono abolite.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Insegnamento del sistema decimale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere d'utilità universale che venga senza indugio appreso dal popolo e specialmente dagli agricoltori e dagli operai il nuovo sistema decimale delle monete, de'paesi e delle misure,

Decreta:

Art. 1. I Maestri delle Scuole minori comunitative spiegheranno gratuitamente agli adulti nella domenica e in due altri giorni della settimana, e possibilmente nelle ore serali per il tempo di sei mesi, incominciando dal dì quindici di novembre prossimo, il sistema decimale metrico adottato in Toscana col Decreto del dì 29 settembre 1859.

Art. 2. L'istesso insegnamento straordinario avrà luogo nelle Scuole secondarie, maggiori e tecniche a cura del maestro di Aritmetica teorico-pratica.

Art. 3. Per pratiche dimostrazioni che potranno occorrere serviranno i campioni delle misure metriche che saranno deposti presso gli Uffizi comunali.

Art. 4. In tutte le Scuole l'insegnamento del nuovo sistema decimale di monete, pesi e mi-

sure sarà fatto col confronto dell' antico sistema soppresso.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Bilancio pei lavori di bonificamento delle Maremme approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA.

Considerando che i lavori pel bonificamento della Maremme debbono ordinarsi ed avere cominciamento nei primi del prossimo Novembre, e non potrebbe quindi, per approvare la previsione delle relative spese, attendersi l' approvazione del Bilancio generale di previsione della Finanza, pel futuro anno 1860;

Viste le proposizioni della Direzione dell' Ufizio pei lavori di bonificamento;

Visto il rapporto del Procuratore Generale alla Corte dei Conti del 6 Ottobre corrente;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei lavori pubblici.

Decreta:

Art. 1. È approvato il bilancio di previsione delle spese pei lavori di bonificamento delle Maremme, per l'anno economico che va ad incominciare, nella somma complessiva di Lire 737,924 6 10, dovendo poi quel bilancio essere riunito all'altro generale di previsione delle Spese della Finanza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Istituzione della Guardia Nazionale estesa ad altre città, terre e castelli.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Considerando come l'istituzione della Guardia Nazionale in tutte le città dello Stato abbia risposto interamente al fine della sicurezza pubblica, e della difesa militare del paese;

Considerando come nelle presenti condizioni nessun mezzo che accresca quella difesa vuole essere trascurato, in quanto che i voti solenni emessi dall' Assemblea nazionale debbono essere fatti valere con il fermo volere del popolo, con l'azione diplomatica e con le armi,

ORDINA:

Art. 1. La istituzione della Guardia nazionale applicata sin qui alle città dello Stato secondo le prescrizioni dell'Ordinanza del 16 Luglio prossimo passato, viene estesa alle Città, Terre e Castelli che appresso:

Chiusi, Empoli, Pontedera, Rocca S. Casciano, Portico, Dovadola, Tredozio, Terra del Sole, Castrocaro, S. Gimignano, Poggibonsi, Asciano, Chianciano, Sarteano, Cetona, Barga, Seravezza, Castiglion-Fiorentino, Foiano, Arcidosso, Pitigliano e Scansano.

Art. 2. Le Autorità municipali dei luoghi predetti procederanno immediatamente e con tutta speditezza alle operazioni ad esse affidate dal Regolamento del dì 16 Luglio ridetto, e le Prefetture ne vigileranno la piena esecuzione, valendosi delle pratiche già sanzionate, e delle competenze ad esse dalla Legge attribuite.

Data li sedici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Proroga alla circolazione del quattrino, del duetto e del soldo toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i provvedimenti presi per avere la moneta erosa in centesimi di lira italiana non siano ancora bastati ad ottenerne la quantità necessaria per togliere, in precedenza al primo Novembre, dalla circolazione i quattrini e i soldi toscani, barattandoli coi centesimi, secondo il rapporto esatto di valore della lira italiana alla lira toscana;

Volendo che il passaggio dall' antico sistema monetario al nuovo si effettui senza il più piccolo disturbo del minuto commercio;

Visto il Decreto de' 29 Settembre 1859,

Decreta :

Art. 1. Fino al 1.° gennaio 1860, e non ostante il disposto del Decreto de' 29 Settembre 1859, il quattrino, il duetto, e il soldo di moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che per il passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto di valore stabilito già per le monete di argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana; e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, e il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione de' dazi doganali per le merci importate o esportate su bastimenti con bandiera nazionale nel littorale sardo, modenese e toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo togliere gli ostacoli doganali, che con danno materiale e politico si oppongono alle relazioni commerciali marittime fra i vari paesi, che sotto lo scettro di S. M. il Re formano un solo regno,

Decreta:

Art. 1. Le merci nazionali, che da un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese arrivano sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale in un porto o scalo della Toscana guardato da una Dogana, potranno introdursi nel territorio riunito della Toscana senza andar soggette ad alcun dazio doganale, purchè gli introduttori si sottopongano alle prescrizioni determinate dai susseguenti Articoli del presente Decreto.

Art. 2. Ferme stanti le vigenti relative discipline, le merci anzidette per godere la esenzione dai dazi dovranno esser munite di una bolletta di Dogana (Manifesto obbligatorio o facoltativo secondo i casi) indicante le merci stesse, e constatante la loro origine. Questa bolletta sarà rilasciata dall'Uffizio d' estrazione, previa verificazione.

Art. 3. In reciprocità, le merci toscane godranno di eguale esenzione dal dazio doganale, giungendo ai porti o scali del littorale Sardo o Mode-

nese, se caricate su bastimenti coperti da bandiera nazionale, e quando sieno accompagnate dai documenti sopra avvertiti, da rilasciarsi però soltanto dagli Ufizi doganali presenziati da un Ministro.

Art. 4. I tessuti di manifattura toscana, che dal littorale toscano si esportano per un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese, onde andare esenti dal dazio doganale introducendosi in quei territori, oltre le precedenti prescrizioni, dovranno avere doppio involto di tela, e doppio bollo, nè potranno essere spediti che per mezzo delle Dogane di Porto S. Stefano, Castiglion della Pescaia, Piombino, Viareggio e Livorno.

Art. 5. Lo scambio delle merci coll' isola di Sardegna sarà regolato secondo l'Art. 42 della Tariffa Sarda del 1859.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Programma di concorso della Commissione sulle opere d'arte approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 3 e 23 settembre prossimo decorso e del dì 4 ottobre corrente;

Considerando come la Commissione nominata per giudicare dei concorsi delle opere d'arte ordinate dal Governo abbia saviamente provveduto al retto adempimento del ricevuto incarico, collo stabilire innanzi tutto le condizioni dei concorsi medesimi e della esecuzione delle opere che verranno successivamente allogate;

Decreta:

Art. 1. Il Programma di concorso presentato al Governo dalla Commissione giudicante è approvato, e ne è ordinata la stampa nel *Monitore* in seguito al presente Decreto.

Art. 2. Per le condizioni del Programma che non consuonassero con alcuna delle disposizioni dei precedenti Decreti, s'intenderà ad essi derogato, dovendosi tenere il Programma per norma unica e definitiva.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e della Istruzione pubblica provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Interpretazione delle parole di Napoleone III agl' Inviati Toscani.

(*Monitore Toscano*, 18 Ottobre)

Gli Inviati Toscani sono stati ricevuti dall'Imperatore Napoleone, e le parole con cui egli ha risposto al loro messaggio sono qui riferite quali le ha trasmesse il Telegrafo. Questa risposta dell'Imperatore è quale doveva essere dopo i preliminari di Villafranca, e noi non potevamo aspettarci nulla più che queste franche dichiarazioni. Napoleone assicurandoci dagli interventi stranieri, e dicendo che i suoi impegni non vanno oltre il possibile, lascia a noi il mostrare all'Europa l'impossibilità delle restaurazioni, le quali soltanto colla violenza si potrebbero compiere. Escluse le restaurazioni, il problema del nostro avvenire non può logicamente risolversi altro che accettando il voto di unione. La Toscana ha per tal modo nelle parole dell'Impera-

tore nuova garanzia di libertà per provvedere alle sue sorti. Continui adunque ad usare di questa libertà per ordinarsi con istituzioni, le quali sempre più la uniscano al nuovo Regno italico di cui fa parte; continui con tranquilla fermezza nei suoi propositi, e vegli armata alla difesa dei suoi diritti, ai quali l'Europa, che non li può violare, dovrà prima o poi dar sanzione. Questo non è stato provvisorio ed incerto, ma condizione che possiamo render normale noi stessi col forte volere e col sapiente operare.

Il Governo sa di poter contare sul paese che dà esempio ammirabile di concordia e di costanza. Avvalorato da questo appoggio, il Governo con fermo braccio sosterrà i diritti della Toscana contro i nemici interni ed esterni. Egli non teme intrighi nè minacce di faziosi, e riposa con fiducia nel senno e nel patriottismo dei cittadini. Il paese intanto si va ordinando tranquillamente nelle sue istituzioni l'esercito si agguerrisce, la finanza non ha bisogni urgenti, il credito si mantiene; ove sono i pericoli d'una condizione di cose precaria? Durando in una coraggiosa perseveranza, che è ormai per tutti un dovere, acquisteremo per virtù nostra ciò che i codardi vorrebbero soltanto per benefizio altrui; riconoscenti a Napoleone di averci concesso facoltà di mostrare al mondo che vogliamo e sappiamo esser cittadini d'una patria libera e forte.

Così quando l'avvenire avrà coronato i nostri sforzi, sarà nostro orgoglio di avere sacrificato gli affetti municipali per costituire l'Italia; la quale se dovrà dividere con la Francia soccorritrice la gloria

delle battaglie, non dovrà che ai suoi figli l'essersi costituita in nazione.

Le parole dette dall'Imperatore ai nostri inviati sono le seguenti:

« L'Imperatore non si crede abbastanza sciolto
« dagli impegni di Villafranca per dare altro con-
« siglio che restaurazione con ampie garanzie d'in-
« dipendenza e di libertà. L'Imperatore è sempre
« decisissimo a non permettere interventi nessuni,
« neppure napoletani. Dice suoi impegni non avere
« altri limiti che quelli del possibile. Raccomanda
« come sostanziale l'ordine ».

Dichiarazioni sulla Tariffa doganale sarda, adottata in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 8 Ottobre corrente, col quale fu abolita la linea doganale, che separava la Toscana dall'ex ducato di Modena, e dalle Romagne, e venne ordinato che dal 20 Ottobre prossimo dovesse osservarsi la Tariffa doganale approvata dal Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele con Decreto de'9 Luglio 1859;

Considerando che era necessario pubblicare in Toscana la Tariffa suddetta nel modo consentaneo

a siffatta specie di leggi, affinchè niuno ne allegasse la ignoranza;

Considerando che non potendosi per altro adottare tutte le disposizioni contenute nella Tariffa sarda era d'uopo spiegare con precisione quali di esse dovessero osservarsi, ed aggiungere alcune dichiarazioni risguardanti certi diritti, che si conservavano, o che ricevevano qualche modificazione,

Decreta:

Art. 1. Prima dei venti d'ottobre corr. sarà depositato nella Cancelleria d'ogni Tribunale di prima Istanza, delle due Corti d'appello di Firenze e di Lucca, e della Suprema Corte di Cassazione un esemplare stampato della vigente Tariffa generale delle Dogane Sarde sottoscritto dal Ministro delle finanze nella prima pagina, e nell'ultima affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. 2. Gli Articoli delle *Disposizioni preliminari* contenute in detta Tariffa, che dovranno osservarsi in Toscana, si restringono ai seguenti, cioè: agli Articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45.

Art. 3. Dovranno pure osservarsi pienamente le Tariffe dei dazi d'importazione, e di esportazione, la Tariffa delle tare, e le Note alla Tariffa.

Art. 4. Dallo stesso dì venti di ottobre rimarrà abolita la Tariffa generale delle gabelle toscane, e le Disposizioni modificative della medesima.

Art. 5. Resta fermo il diritto d'indennità di bollo, che continuerà ad esigersi sopra i recapiti doganali nella misura di due soldi, oppure di otto centesimi per ciascuno, in forza della Legge del 23 febbraio 1851, ritenendo sempre esenti dal bollo quelli

di tali recapiti, che importano una gabella inferiore agli ottantaquattro centesimi.

Art. 6. La Tassa di magazzinaggio, che si esige nelle Dogane principali sopra le merci che vi si depositano, continuerà a percipersi nella misura, e colle regole prescritte dagli Ordini dell'11 gennaio 1817.

Art. 7. Il diritto del bollo in piombo sarà nella misura di centesimi dieci per ogni piombo applicato ai Colli spediti con bolletta di passo da Dogana a Dogana di confine, e nella misura di centesimi sessanta in tutti gli altri casi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) Enrico Poggi.

Mutazioni sulla Tariffa doganale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì otto del corrente ottobre, che abolisce le Dogane che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M. e stabilisce la tariffa doganale, approvata dal Governo del Re con Decreto del nove Luglio 1859; dovere essere osservata in Toscana a cominciare dal venti Ottobre corrente;

Considerando che un anteriore Decreto del Re aumenta straordinariamente del 10 per cento i dazi doganali per far fronte alle spese della guerra nazionale;

Considerando che laddove lo stesso aumento non si portasse su tutta la linea doganale comprendente gli antichi e nuovi Stati non vi sarebbe più su tutti i punti della linea medesima quella uguaglianza di dazi, che alla completa libertà commerciale nell'interno del Regno è necessaria onde non arrecar disturbo al Commercio e danno alla finanza;

Considerando d' altra parte che coll'abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione e degli emolumenti può darsi al Commercio un compenso presso a poco equivalente all'aumento del 10 per cento sui dazi doganali:

Decreta:

Art. 1. La tassa di beneficenza, il diritto di spedizione imposto dal Decreto del 17 Dicembre 1854, e gli emolumenti, a contare dal dì 20 del corrente Ottobre sono aboliti. Sarà compensata agli Impiegati doganali la partecipazione agli emolumenti finora da loro goduti.

Art. 2. Sino a nuove disposizioni, invece degli anzidetti aboliti diritti, sarà percetto il 10 per cento d'aumento sui dazi doganali.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Titolo regio attribuito all' esercito, a' Corpi politici e agli Uffizi dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Corpi ed Uffizi dello Stato devono come nelle altre parti del Regno del Re Vittorio Emanuele esser fregiati del titolo di *Reali* a dinotare la dependenza loro dal Capo dello Stato a norma dello Statuto Costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'Esercito toscano, tutti i Corpi politici, e tutti gli Uffizi dello Stato avranno il titolo di Reali.

Art. 2. Tutti i Ministri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e Ministro interino degli Affari Ecclesiastici
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.

Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno sulle Elezioni Comunali.

Illustrissimo Signore,

Le elezioni Municipali si avvicinano, ed il Governo non può esserne spettatore indifferente, perchè le considera un vero atto politico col quale i Toscani debbono avvalorare i loro atti precedenti condotti con tanta saviezza ed unanimità. Importa adunque che le Autorità Amministrative si adoperino a tutto potere per la buona riuscita di queste Elezioni; e per dirigere la loro azione ad uno scopo comune, credo necessarie le seguenti istruzioni ai Capi delle Provincie.

Perchè le elezioni riescano, è necessario che vi concorra quel numero di Elettori, che la Legge esige e che gli Elettori stessi s'intendano sulle persone da eleggere affinchè le elezioni siano compite nella prima votazione.

Ad ottenere concorso di Elettori le Autorità Municipali non trascureranno alcun mezzo atto a far giungere a notizia di tutti non solo il giorno della elezione ma ancora il numero dei Rappresentanti Comunali da eleggere e quant'altro è necessario, che l'Elettore sappia. Per dare queste notizie non si tengano paghi i Gonfalonieri nelle solite notificazioni, ma facciano prevenire a ciascuno Elettore uno speciale invito in quella forma, che reputeranno meglio conveniente.

Ad impedire le dispersioni dei voti e far riuscire le elezioni al primo squittinio, occorrerebbe, che in ogni Comune gli Elettori s'intendessero in private adunanze per proporre una lista di Candidati accettabile dalla maggioranza.

Per questi due provvedimenti V. S. farà le necessarie sollecitazioni ai Gonfalonieri, ed ai Ministri del Censo, sui quali il Governo confida, nè credo indarno per la buona riuscita delle Elezioni Comunali.

A far persuase finalmente le popolazioni dell'importanza di queste elezioni, e delle ragioni per le quali al Governo tanto preme la loro riuscita, sarà opportuno che non solo i Gonfalonieri, ma ben anche i Delegati s'intendano coi maggiori Possidenti e cogli uomini che hanno più seguito di opinioni nei Capo-luoghi dei Comuni, e gl'impegnino non solo ad intervenire, essi medesimi alle elezioni ma ancora a procurare che v'intervengano i loro dipendenti.

Queste speciali indicazioni per dirigere l'azione delle Autorità Amministrative vengono dati a V. S. Illustrissima non senza piena facoltà di aggiungere quant'altro fosse creduto espediente secondo i luoghi e le occasioni. Il Governo vuole che le elezioni Comunali riescano piene e sollecite come riuscirono le elezioni politiche; vuole che il pubblico vi si interessi, come a cosa di grande importanza sempre e di grandissima nelle congiunture presenti, vuole finalmente che le Autorità Amministrative senza ledere in nulla la libertà dei Collegi Elettorali vi infondano quello spirito di vita senza il quale ogni nuova istituzione riesce infeconda.

Conoscendo così le mie intenzioni le quali non sono altro, che uno sviluppo di quei più larghi concetti che le manifestai colla circolare del dì 4 Ottobre corrente, la S. V. Illustrissima saprà come governarsi in cosa che ora grandemente interessa il mio Ministero.

Mi pregio frattanto di professarmi

Li 19 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Disposizioni sui Dazj di consumo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi che attualmente pagansi alle porte delle Città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena gravando i prodotti di ogni specie, e spesso anche quelli che han già pagato la gabella, costituiscono altrettante nuove linee doganali nell' interno dello Stato;

Considerando che la moltiplicità dei titoli per cui ogni prodotto vien tassato non giova che ad aumentare i difetti e le molestie del sistema attuale;

Considerando che un tal sistema daziario, mentre distrugge ogni libertà commerciale, oggi è incompatibile con l'abolizione delle linee doganali che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M.;

Considerando che i dazi troppo elevati che pagansi alle porte della Città di Lucca meritano una riforma,

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal dì ventiquattro del corrente ottobre, i dazi di consumo che pagansi alle porte delle Città di Firenze, Pisa, Siena, Pistoia e Lucca graveranno esclusivamente sulle varie specie di bestiami, commestibili, bevande, foraggi e combustibili generalmente soggetti a dazio di consumo nelle Città degli altri Stati; restando liberi da ogni dazio di consumo le manifatture, i coloniali e tutti gli altri prodotti non appartenenti ad alcuna delle anzidette categorie, e compresi nelle tariffe, sinora in vigore, delle gabelle proprie di dette Città.

Art. 2. La tassa di beneficenza a favore dei Luoghi Pii, le tasse addizionali in favore delle Comunità, e i diritti di spedizione imposti col Decreto del 17 decembre 1854, sono aboliti. Unico dazio peserà su gli articoli soggetti a gabella di consumo, e questo per le prime quattro sopra nominate Città sarà eguale al dazio di consumo sinora percetto su gli articoli stessi, più l' equivalente di quanto per tutti quelli altri titoli hanno pagato finora.

Art. 3. La tariffa dei dazi di consumo della Città di Lucca sarà riveduta, e messa maggiormente in armonia con quelle delle altre Città.

Art. 4. Sulle basi stabilite nei precedenti articoli, una nuova tariffa redatta dall'Amministrazione Generale delle Dogane sarà in breve pubblicata.

Art. 5. Il dazio di consumo si esigerà costantemente alle porte delle prenominate Città su tutti i prodotti che ne sono colpiti, se destinati a rimanersi, ancorchè provenienti dall' estero, e indipendentemente dalle gabelle doganali, a cui siano soggetti, o siano stati assoggettati.

Art. 6. Lo sfogo delle spedizioni di Dogane comprese entro i confini degli Stati di S. M., e che accompagnano i generi forestieri, non avrà luogo alle porte delle Città, bensì agli Ufizi doganali.

Art. 7. Invece delle tasse addizionali variamente stabilite a favore delle Comunità, sarà a ciascuna di esse corrisposto il cinque per cento del prodotto totale del dazio di consumo percetto alle porte della Città respettiva.

Art. 8. È parimente riservato a favore dei Luoghi Pii il due per cento sul prodotto totale del dazio di consumo, come equivalente alla tassa di beneficenza.

Art. 9. Quando il dazio dovuto su di una quantità di prodotti da introdursi in Città non giunga a un centesimo e due quinti, o ad un quattrino, il dazio vien condonato. Sono parimente condonate nei pagamenti totali le frazioni al di sotto di tre quinti e mezzo di centesimo o di mezzo quattrino; giungendo la frazione ai tre quinti e mezzo di centesimo, o al mezzo quattrino, la frazione sarà valutata per un intiero.

Art. 10. La esazione del dazio di consumo

verrà regolata dalla Legge del 19 ottobre 1791, e successive disposizioni che si riferiscono alle gabelle proprie delle Città, ed in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente Decreto, restando abolite le Leggi Borboniche, state finora in vigore pei dazi di consumo della Città di Lucca.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Lettera Circolare ai Presidenti ed ai RR. Procuratori Generali delle Corti di Cassazione, e d' Appello, e ai Presidenti delle Corti medesime per la riapertura de' Tribunali.

Illustrissimo Signore,

Nel giorno della riapertura dei Tribunali il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele si troverà nelle Sale di Udienza, e ne costituirà il più bello ornamento.

La novità della cosa, come riuscirà piacevole e gradita a coloro che assisteranno alla pubblica e solenne funzione, così non potrà a meno di fissar l' attenzione dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori Generali e del Governo, i quali tutti sono tenuti per Legge ad inaugurare con particolari discorsi il nuovo anno forense.

Sarà questa per i capi delle Magistrature una propizia occasione, che non vorranno certamente lasciare sfuggire, per esprimere in nome proprio e dei loro Colleghi i sensi di omaggio e di reverente soggezione verso la Maestà del Re eletto, il quale avendo accolto i voti unanimi dei legittimi Rappresentanti il paese, è divenuto oggimai il Reggitore e il Sovrano anco di questa provincia d' Italia. I benefizii che un regno costituzionale grande e forte sarà per arrecare anco alle Leggi ed alla Giurisprudenza, che andranno a grado a grado unificandosi, non possono sfuggire all'acume e alla dot-

trina di sapienti Magistrati; onde è da credere che non trascureranno di farne parola nei loro discorsi.

Bella è l' opportunità che si offre ora alla Magistratura toscana di spiegare larghi concetti nazionali, e di levare alta la voce per unirsi coi cittadini d' ogni ordine e d' ogni grado ad attestare pubblicamente il loro affetto per la patria comune. E la patria è là dove è il Re Vittorio Emanuele, il valoroso campione della nazionalità e indipendenza italiana: dov' esso non è, v' è l'Austria. Imperocchè qualunque cosa si mettesse innanzi fuori del magnanimo Re, sarebbe a nome e per conto dell' Austria, e nell' interesse di questa, e ci ricondurrebbe irremissibilmente in quel servaggio politico, dal quale la Provvidenza ci dà tutto dì visibili segni di volerci sottrarre, se noi sapremo aver fiducia, e perseverare fino all'ultimo a camminare per una via spinosa sì, ma non meno gloriosa di quelle che a larga mano la fortuna aprì con mirabili successi ai nostri antichi progenitori i Romani.

Non è nostra la colpa se i legami che ci stringevano agli antichi Principi sono ormai irreparabilmente spezzati.

Quando la scelta si pose tra lo straniero e la patria non vi poteva essere scissura d' opinioni nè discordia di sentimenti; non vi poteva esser cuore onesto che si mostrasse freddo e ribelle ad un affetto dal quale sono sempre germogliate le più grandi virtù civili, e i maggiori freni per impedire la propagazione dei più funesti vizi sociali.

Non era più questione di partito politico, ma di rigorosa moralità, e il solo porla innanzi e il

risolverla doveva per ogni cittadino onorato costituire un atto solo.

S'armino dunque i Magistrati di un nobile sdegno per attutire i perversi che cospirano nelle tenebre, e per fare intendere solennemente al paese che essi riconoscendosi i difensori civili della patria, vegliano alla custodia delle cose più care di quella e partecipano con animo schietto, leale ed intrepido alle speranze, ai pericoli, ed ai travagli comuni.

Voglia la S. V. Ill.^{ma} partecipare con la massima sollecitudine la presente ai Procuratori del Governo che da Lei dipendono ed ai Presidenti dei Tribunali di prima Istanza. E nel rammentarle il dovere di rimettere a questo Ministero i discorsi che verranno letti dopo il compimento della solenne funzione ho il pregio di segnarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 20 Ottobre 1859.

Dev.^{mo} Servitore
E. Poggi.

Legge sarda per gli avanzamenti militari applicata all' esercito toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come sia da lungo tempo sentito il bisogno che le condizioni richieste per conseguire l' avanzamento nei gradi e negl' impieghi militari, vengano determinate normalmente da una Legge, la quale facendone diritto, in genere, all' anzianità del servizio, offra simultaneamente il modo di schiuderne la via al merito che si distingue;

Considerando che nel provvedere al suaccennato bisogno, occorre pure di soddisfare all' altro che l' Esercito toscano vada a grado a grado assimilandosi con quello sardo, di cui dovrà formar parte, a tenore del Voto emesso dall' Assemblea nazionale,

Decreta:

Art. 1. Le condizioni richieste per l' avanzamento nei gradi e negl' impieghi militari, ed il modo col quale l'avanzamento medesimo dovrà procedere, saranno per l' Esercito toscano quelle stesse stabilite per l' Esercito sardo dalla Legge organica del 13 novembre 1853, e dalle successive Leggi del 29 gennaio 1854, del 4 aprile 1855 e del 30 marzo 1856, le quali vengono annesse al presente Decreto come parte integrale del medesimo.

Art. 2. A cura del Ministro della Guerra sarà compilato un Regolamento per la più retta applicazione delle Leggi suindicate.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Premio per la soluzione del problema della malaria nelle Maremme.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando quanto gioverebbe per condurre al bonificamento delle Maremme la soluzione completa del difficile problema della malaria,

Considerando che in una impresa di tanto interesse pubblico si debba invocare il soccorso della scienza in ogni sua parte per avere direzione sicura,

Decreta:

Art. 1. Un premio di franchi millecinquecento è istituito per conferirsi a chi risolverà i seguenti quesiti:

1.° In che consista il miasma maremmano, o almeno determinare con i mezzi pefezionati della chimica quali siano gli elementi essenziali della sua composizione.

2.° Il miasma maremmano emánasi solo dalle superfici allagate, oppure ancora dalle asciutte o al più dalle umide?

3.° Se emana anche dalle non allagate, quali sono le condizioni fisiche, o chimiche (cioè di composizione del suolo) che dan luogo allo sviluppe del miasma?

4.° È la sola miscela dell'acqua pura marina, cioè della soluzione dei sali, che sono propri dell' acqua marina, con l' acqua dolce che dà origine al miasma, oppure, come sembra più probabile, vi occorre la presenza degli innumerevoli esseri viventi microscopici che sono propri dell' acque di tutti i mari, di tutti i paludi, e stagni?

Art. 2. Questo premio sarà conferito da una Commissione composta dei sigg. Commendatore Gaetano Giorgini Presidente, Cav. Professore Paolo Savi, Cav. Professore Giovacchino Taddei e Ispettore Dott. Antonio Salvagnoli. I concorrenti dovranno nel mese di decembre del 1860 rimettere il loro lavoro al Presidente della Commissione insieme alla scheda sigillata contenente il nome dell' autore.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Circolare diretta a tutti i Capi delle RR. e pubbliche Amministrazioni sulla moneta da uscire di corso.

Illustrissimo Signore,

Per procurare congrua esecuzione, in quanto concerne le Casse dello Stato, al Decreto de'29 Settembre 1859 per il quale, dal 1.° Novembre futuro, cessano di aver corso legale le specie di monete contemplate nel primo Articolo di quel Decreto; e tenuto conto dell'Ordinanza Ministeriale de'3 Ottobre corrente e della proroga al cambio di esse monete annunziata con la Notificazione del Direttore della R. Depositeria generale di questo giorno, dovrà praticarsi quanto segue:

1.° Tutti i Cassieri dei RR. Dipartimenti e delle pubbliche Amministrazioni, eccettuati i Cassieri delle RR. Dogane e della R. Zecca di Firenze, dovranno nel dì 31 Ottobre corrente al chiudersi dell'Ufizio ed a cura del loro Superiore locale, far constare della quantità e specie che abbiano in Cassa, delle monete che vanno a uscire di corso secondo il disposto nell'articolo primo del Decreto dei 29 Settembre ultimo.

2.° Tutti gli Esattori o detentori di moneta per conto delle Casse Regie o di pubbliche Amministrazioni dovranno non più tardi del 1.° Novembre futuro trasmettere ai Capi degli Uffizi nelle cui Casse sogliono fare gli ordinari versamenti, una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di sè, unendo o facendo al più presto succedere a questa dichiarazione l'invio alle Casse medesime di dette monete, per l'effetto di poterne avere cambio o conteggio alla pari secondo il valor nominale.

3.° Per le Casse delle RR. Dogane e per quella della R. Zecca di Firenze la verificazione di che sopra è detto al n.° 1, dovrà farsi immediatamente dopo le ore tre pomeridiane del dì 4 del futuro Novembre.

4.° I Camarlinghi delle Comunità obbligati al cambio dovranno immediatamente dopo le ore 3 pomeridiane dello stesso dì 4 di Novembre trasmettere:

nei Compartimenti di Pisa, Lucca, Siena e Arezzo, e nei Circondari del Governo di Livorno e della Sotto Prefettura di Pistoia ai Direttori delle Dogane locali;

nel rimanente del Compartimento di Firenze al Direttore della R. Depositeria generale;

nel Compartimento di Grosseto al Prefetto;

nel Circondario del Governo dell'Isola dell' Elba all'Ufizio principale delle RR. Rendite in Portoferrajo;

una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di sè, unendo o facendo succedere al più presto a tale dichiarazione, l'invio di dette monete alle Casse dei nominati Ufizi, per poterne aver cambio o conteggio alla pari.

5.° Le Casse che si troveranno così ad aver raccolto le specie di monete uscite di corso, si metteranno subito in corrispondenza colla R. Depositeria generale, per la trasmissione a questa Cassa centrale delle monete stesse da passarsi poi dalla Depositeria all' Ufizio della Zecca.

6.° Dovranno immediatamente essermi fatti conoscere dai Capi dei Dipartimenti od Ufizi i resultati della verificazione di che nei num. 1 e 3 della presente Circolare, e successivamente la quantità delle monete cambiate o conteggiate come è detto sotto i num. 2 e 4.

7.° È raccomandato ai Cassieri ed ai Capi degli Ufizi presso i quali prima del 31 Ottobre si trovasse in assai quantità la specie di moneta che va ad uscire di corso, di farne trasmissione anco prima di detto termine alla R. Depositeria generale, per impedire un soverchio cumulo di quella moneta al momento dell' esito finale dell' operazione.

Nel comunicare a VS. Illustrissima quanto sopra perchè voglia portarlo a cognizione di tutti i Cas-

sieri, Esattori e detentori di denaro da Lei in qualunque modo dipendenti, ed assicurarne la puntuale esecuzione. La prego di darmi sollecito avviso del ricevimento della presente, ed ho l'onore di essere con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dall' Ufizio del R. Procuratore Generale
alla Corte dei Conti

Li 24 Ottobre 1859.

Devotissimo Servitore
A. Duchoqué.

Ammissione de' giovani di 18 *anni*
nella Guardia Nazionale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l' età di anni 21 compiti, prescritta dall' articolo 3 della Legge del 14 luglio 1859 come condizione necessaria per far parte della Guardia Nazionale escluda molti giovani animati da buon volere e da spiriti patriottici,

Decreta:

Art. 1. Pòtranno essere ascritti alla Guardia Nazionale anche i Giovani che abbiano compiti gli anni diciotto, purchè appartengano alle categorie dei Cittadini designati dall'art. 3.° della Legge del 14 luglio 1859 al quale viene oggi in questa parte derogato.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Riordinamento del Liceo Militare e del Collegio pe' figli dei Militari.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Liceo Militare « Arciduca Ferdinando » cambiando la sua denominazione in quella di *R. Liceo Militare* avrà per unico scopo di formare Ufficiali pei vari Corpi dell' Esercito.

Art. 2. Sarà capace almeno di N.° 80 Alunni.

Art. 3. Li Ammittendi al *R. Liceo Militare* avranno un' età non minore di 16 nè maggiore di 18 anni.

Art. 4. L' annua pensione degli Alunni del R. Liceo Militare è fissata in italiane L. 900. La prima montatura è valutata in italiane L. 800.

Art. 5. È assegnata al Liceo Militare la somma annua di italiane L. 68,085 29, da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Liceo Militare.*

Questa somma fino alla concorrente di L. 9,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni e pensioni intiere gratuite.

Art. 6. § 1.° I posti intieri gratuiti si concederanno soltanto ai figli dei Militari morti sul campo di battaglia.

§ 2.° Agli Alunni Uffiziali nell' ultimo anno di corso destinati alle armi speciali.

I posti a mezza pensione saranno dati per esame di concorso, tanto ai figli di pubblici funzionari benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei Militari, quanto ad Alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole, e per singolar profitto negli Studj.

Art. 7. Il corso normale degli Studj è stabilito in tre anni per le armi di Fanteria e Cavalleria, e quattro per le armi speciali.

Art. 8. Gli Alunni per le armi di Fanteria e Cavalleria dopo il terzo anno di Studj ed al seguito dei relativi esami, escono Sotto-Tenenti nei Corpi suddetti. Gli altri sono nominati Sotto-Tenenti, e seguitano il loro corso con la denominazione di Uffiziali Alunni.

Art. 9. Il Collegio pei figli dei Militari, conservando la sua denominazione e l' attuale suo scopo, sarà portato a 200 allievi.

Art. 10. L'intiera pensione per ogni allievo del Collegio sarà di annue italiane L. 500.

Art. 11. È assegnata al Collegio militare la somma annua di Lire italiane 66,762 da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Collegio Militare.*

Questa somma sino alla concorrenza di Lire 35,000 dovrà essere repartita in mezze pensioni e pensioni gratuite.

Art. 12. I posti gratuiti si concederanno soltanto nei casi contemplati al § 1.° dell' art. 3 del presente Decreto.

Le mezze pensioni gratuite saranno concesse a tenore di quanto prescrive l' art. 6.

Art. 13. Il corso normale di studj è fissato in

quattro anni. Gli ammittendi dovranno avere 14 anni compiuti al momento dell' ammissione.

È inoltre istituito nel Collegio un corso di due anni di studio preparatorio agli esami di ammissione.

Vi concorreranno preferibilmente i figli dei militari, i quali per esservi accettati dovranno avere un' età non minore di 12, nè maggiore di 14 anni.

Art. 14. Gli allievi del Collegio militare che dopo l' ultimo anno di corso saranno mediante esame reputati idonei entreranno nella Fanteria, dove avranno diritto a conseguire il grado di Caporale dopo un tirocinio di 6 mesi come soldati comuni, e dopo un tirocinio di altri 6 mesi avranno diritto a quello di Sergente, se la condotta e l' attitudine al comando vi corrispondano, e se tosto esisteranno dopo questo periodo di tempo lacune in tali gradi.

L' istruzione ricevuta sarà pure tenuta in conto per progredire nella carriera.

Art. 15. Tanto gli Alunni del R. Liceo Militare, quanto gli Allievi del Collegio pei figli dei Militari, dopo avere compiuto il 17 anno di età, saranno arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul Reclutamento.

Art. 16. Con successive disposizioni sarà provveduto alla esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Circolare alle Autorità Governative Compartimentali sulla estensione data alla Guardia Nazionale.

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana nell' estendere l' istituzione della Guardia Nazionale oltre le Città dello Stato, ha avuto un doppio intendimento. Primieramente ha voluto allargare ai centri secondari di popolazione il benefizio dell'educazione militare, imperocchè egli è certo che un popolo che non sappia maneggiare le armi mal potrà far valere i propri diritti. In secondo luogo il Governo scegliendo le grosse Terre prossime all'antica frontiera dello Stato, intese di provvedere con la Guardia Nazionale a qualunque aggressione preordinata al disordine che venisse dalle province limitrofe.

Questi due fini però mal si raggiungerebbero, se la Guardia Nazionale non riuscisse vincolo di concordia fra i cittadini, avvegnachè non vi sia nodo più gagliardo alla società civile, fuor di quello che i cittadini stringono insieme per conseguire l'ordine interno, per recuperare la libertà, e l'Indipendenza della Patria.

Richiamo su questo argomento tutta la sollecitudine e tutta l'antiveggenza della S. V. Ill.^{ma} perchè fino da principio sia scrupolosamente evitata ogni cagione di malintelligenza, di animosità, di gare e di vanità puerili affinchè l'istituzione sorga solida, e occasione a virtù cittadine. A raggiungere

questo effetto non solo gioverà la scelta di Ufficiali che godano il pubblico favore, quanto ancora il tenere l' ascrizione dentro le categorie indicate dalla Legge, ed il far conto soltanto della popolazione riunita, trascurando quella che è sparsa nella campagna, la quale nella distanza dal centro e dalla necessità dei quotidiani lavori, troverebbe impedimento ad assumere il servizio della Guardia Nazionale. Queste ed altrettali previdenze raccomando alla S. V. Ill.ma e alle Autorità da lei dipendenti, affine di evitare assolutamente ogni ombra di ostilità e di antagonismo fra il popolo dei paesi e quello delle campagne. La passata esperienza deve farci accorti di quale importanza sia il provvedere a questo pericolo, il quale ai tempi che corrono e col buono spirito che anima le popolazioni, ho motivo di credere, non solo remotissimo, ma perfino impossibile. Tuttavolta ho voluto che le Autorità politiche non mancassero d'istruzioni anche sopra una previdenza che è bene avere nell' applicazione dell'Ordinanza del dì 16 ottobre corrente sulle Guardie Nazionali delle grosse Terre dello Stato.

Ho frattanto l' onore di ripetermi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Firenze li 31 Ottobre 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Soppressione dell' Ufizio del Fisco.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per render più semplice l'amministrazione degli Stabilimenti penitenziari apparisce necessario che la direzione della medesima non sia altrimenti concentrata nell' Ufizio del Fisco, il quale partecipa così alla responsabilità che dovrebbe spettar per intero alle Direzioni locali, mentre per altra parte esercita sulle loro aziende un sindacato speciale che può e devè farsi rientrare nelle competenze ordinarie della Corte dei Conti;

Considerando che col discaricare l'Ufizio del Fisco da ogni ingerenza amministrativa sopra gli Stabilimenti suddetti cesserebbe la ragione di conservarlo per altri minori servizi che nell' attuale ordinamento politico della Toscana possono essere congruamente distribuiti nelle Prefetture e negli Ufizi del Registro,

Decreta:

Art. 1. L'Ufizio del Fisco sarà soppresso a cominciare dal primo Gennaio 1860.

Art. 2. Le successioni senza eredi legittimi o testamentari, che secondo le vigenti leggi sono de-

volute al Fisco, verranno raccolte dall'Amministrazione del Registro e delle Aziende ad essa riunite.

Art. 3. Nella stessa Amministrazione si riunirà quella del così detto patrimonio delle Stinche.

Art. 4. Tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione che ora esercita l'Ufizio del Fisco sopra gli Stabilimenti penitenziari saranno per ciascuno stabilimento concentrate nella sua direzione, per esercitarsi sotto il comune sindacato della Corte dei Conti. E quelle relative alle carceri pretoriali saranno respettivamente attribuite alla direzione dello stabilimento viciniore.

Art. 5. Alle spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria provvederanno gli Uffizi del Registro i quali corrisponderanno con i Regi Procuratori.

Art. 6. Al pagamento delle spese ed all'introito delle tasse di polizia amministrativa provvederanno le Casse delle Prefetture.

Art. 7. La Depositeria Generale provvederà al servizio degli stipendi degli Impiegati, cui provvede oggi l'uffizio del Fisco.

Art. 8. Tutti gli impiegati del Fisco rimarranno a disposizione del Governo persino a che non avrà data ai medesimi la conveniente destinazione.

Art. 9. Una parte di questi impiegati resterà incaricata dopo il primo di gennaio 1860 di liquidare definitivamente tutte le pendenze dell'Uffizio del Fisco, presentando alla Corte dei Conti non più tardi del primo marzo 1860 i risultati di questa finale liquidazione e l'ordinario rendiconto del 1859.

Art. 10. I Ministri dell'Interno, della Giusti-

zia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Provvedimenti
per regolare i servizi del Fisco soppresso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è soppresso l'Uffizio del Fisco, ed è altrimenti provveduto ai servizi ai quali era destinato, e

Volendo che sia sollecitamente preparato, e proposto quanto è necessario per regolare le conseguenze di tale innovazione,

Decreta:

Art. 1. Sarà compilato a cura del Regio Procuratore Generale della Corte dei Conti un progetto di Regolamento amministrativo per gli Stabilimenti Penitenziari.

Art. 2. Il Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze, d'accordo col Direttore Generale dell'Amministrazione del Registro proporranno le istruzioni per il servizio delle spese di giustizia criminale, e di polizia giudiciaria deferito agli Uffizi del Registro.

Art. 3. A cura del Prefetto di Firenze saranno proposte le istruzioni per il servizio delle spese, e delle tasse di polizia attribuito alle Prefetture.

Art. 4. Il Prefetto, ed il Regio Procuratore del Tribunale di prima Istanza di Firenze provvederanno di comune accordo alla compilazione di una Tariffa per le spese di giustizia criminale, e di polizia.

I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Riordinamento del Corpo del Genio Militare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere coerentemente ai cresciuti bisogni del servizio affidato al Corpo del Genio Militare;

Considerando che le ingerenze affidate al Comandante del Corpo ed ai suoi dipendenti divennero maggiori in forza del Decreto del 5 Maggio ultimo che istituì la Divisione Zappatori facente parte dell'Esercito mobilizzato, torni conveniente indurre alcune modificazioni al Decreto d'istituzione del Corpo in data 28 Dicembre 1849;

Considerando che tali utili modificazioni non arrecano aggravio alcuno al pubblico erario,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo del Genio che ha l'incarico di progettare, dirigere ed eseguire i lavori delle fortificazioni e fabbriche militari, non che quelli dei generi di casermaggio, dipenderà da un Comandante Superiore.

Art. 2. I due posti d'Ispettore e Sotto Ispettore sono soppressi conferendo al Comandante la Presidenza del Consiglio d'Arte del Corpo che si comporrà del Comandante di Artiglieria, del Professore di fortificazioni al Liceo Militare, e dello Uffiziale Direttore in Firenze.

Art. 3. Per il più sollecito e regolare disbrigo degli affari affidati agli Uffiziali del Genio nelle Piazze, lo Stato sarà diviso in 5 Direzioni secondo l'importanza militare respettiva.

1.ª	Direzione :	Capoluogo	Firenze.
2.ª	»	»	Portoferraio.
3.ª	»	»	Livorno.
4.ª	»	»	Orbetello.
5.ª	»	»	Lucca.

Art. 4. Il personale addetto al servizio delle Direzioni si comporrà di

Un Comandante (Uffiziale superiore) dal quale dipenderà la Divisione Zappatori

Un Aiutante Maggiore in 2.ª

Tre Capitani Direttori

Tre Tenenti o Sotto Tenenti repartiti nelle Direzioni

Cinque assistenti Magazzinieri col grado onorario di Sotto Tenente

Quattro Copisti di 1.ª Classe col grado di Aiutante Sott'Uffiziale

Cinque Copisti di 2.ª Classe col grado di Sergente Maggiore o di Sergente.

Art. 5. Il soldo degli Uffiziali è quello dell'Artiglieria da campo tranne che per gli Assistenti Magazzinieri pei quali è determinato in annue Lire milledugentosessanta.

Art. 6. I Copisti che non vengono scelti da Dicasteri civili, ma nei militari, mentre continueranno a far parte del respettivo Corpo in soprannumero allo Stato minore goderanno, oltre le com-

petenze del grado, di un annuo soprassoldo di L. 450 se di prima classe, di L. 366. 13. 4 se di seconda, pari respettivamente a franchi 378 e 308.

Art. 7. Le Spese di Uffizio, combustibili, diarie e vetture sono, sugli assegni stabiliti, regolati dal Comandante che ne farà un equo reparto.

Art. 8. Quando il Comando e le Direzioni siano fornite del personale occorrente per far fronte alle esigenze del momento, preferendo soggetti che abbiano una qualche pratica del servizio, i vacanti posti non saranno rimpiazzati se non da coloro che si distinguono nelle Compagnie Zappatori.

Art. 9. Le attribuzioni del Comandante del Genio e degli Uffiziali Direttori rimangono quelle decifrate nel Decreto del 28 Dicembre 1849 nel quale è pure tracciato l'andamento del servizio.

Art. 10. Il personale verrà repartito come rilevasi dalla Tabella indicante il personale destinato al Comando del Corpo, ed alle cinque Direzioni, sottoscritta dal Ministro della Guerra.

Fatto in Firenze li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Lettera ministeriale al cav. Colonnello Comandante i Reali Carabinieri Toscani per la bella condotta di essi nei disastri delle piene.

Illustrissimo Signore,

Nell' occasione dei disastri prodotti dalle piogge in molte parti della Toscana, il contegno dei Reali Carabinieri fu quale poteva aspettarsi da un Corpo animato dall' alto sentimento dei suoi doveri e da sincero patriottismo. Dovunque apparve un pericolo i Reali Carabinieri Toscani furono i primi ad affrontarlo; dovunque il coraggio incontrasse cimento, quello dei Carabinieri non indietreggiò giammai: dovunque impedirono lo scoraggiamento degli animi che tanto aggrava i mali coll' incuranza dei rimedi; se alla piena delle acque non poteva farsi riparo, essi han cercato di salvar persone e cose.

La gratitudine delle popolazioni ha già rimeritato questo nobile ardire congiunto al sacrifizio di sè, che è la più bella virtù del soldato. Il Governo venuto alla cognizione di sì belli esempi di coraggio e di abnegazione si unisce alla voce della pubblica riconoscenza, e porge lode così bene meritata. Io sono lieto di esserne fedele interprete e mando lode a tutto il Corpo dei Carabinieri per animarlo sempre più allo scrupoloso adempimento dei suoi doveri, nella certezza che i Cittadini riconoscendo in loro il benefizio di una continua tutela sociale gli fornirà di quell' appoggio di cui in passato si deplorava il difetto.

La S. V. Ill.ma darà conoscenza a tutti i Distaccamenti dei Reali Carabinieri di queste mie dichiarazioni, onorevolissime per gli Ufficiali e Soldati posti sotto il suo comando.

Mi pregio di confermarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Li 31 Ottobre 1859.

Dev.° Serv.re
B. Ricasoli.

Dispaccio del Real Ministero dell'Interno sulle intemperanze di alcuni giornali in materia religiosa.

Il Governo fedele esecutore della saviezza del Paese ha lasciato alla stampa in questi tempi difficilissimi la libertà per giovare e non per nuocere alla causa nazionale. Molti organi della stampa corrisposero alla espettativa comprendendo la gravità della situazione delle cose, sostenendo gli animi con pensamenti maturi, e inspirando nobili sentimenti. Così non hanno fatto alcuni pochi giornali umoristici, i quali credono che gli scherzi sieno buone armi, che gli scherni siano salde ragioni, e che certe passioni corrotte sieno i virili affetti de' Cittadini integerrimi. — Uno dei loro abusi, che il Governo non ha mai tollerato, ed anzi ha sempre re-

presso, fu la polemica invereconda peggiorata da sconce immagini che vanno a ferire la venerata persona del Pontefice Romano. — Se i provvedimenti presi fino ad ora non hanno riuscito ad estirpare affatto questo abuso, il Governo ne prenderà de' più efficaci.

La Religione non deve mischiarsi alla politica; l'esame del Governo temporale Romano non deve deturparsi col vilipendio del Capo della Chiesa Cattolica Romana, e la discussione sui modi di avvantaggiare la causa nazionale non deve farsi con modi scurrili e immorali che disonorano la nostra civiltà e offendono la credenza religiosa della maggioranza dei Cittadini.

Questi non sono tempi di leggerezza; e il riso suscitato sulle cose e persone sacre è riprovevole leggerezza. Noi dobbiamo cercare nella severità dei ragionamenti la censura formidabile de' cattivi governi; ma guarderemo che la leggerezza o la pravità errino scapestrate per attristare i buoni, e per dar pretesto agli ipocriti di calunniare la nostra morale che dal rispetto della virtù e della religione trae la forza indefettibile del buon vivere civile.

Il Governo confida che la S. V. Ill.ma persevererà nella vigilanza; ma ciò non basta; è mestieri eziandio di proibire assolutamente ai giornali umoristici qualunque polemica, e qualunque immagine allusiva alla venerata persona del Pontefice Romano alla Religione Cattolica Romana, non che ad ogni altra Religione e ai Ministri di ciascuna. Ogni trasgressore dev'essere subito punito da V. S. Illustrissima, quando già il suo trascorso non cada sotto la procedura ordinaria.

Questo sia detto pei giornali che si stampano in Toscana; quanto a quelli che vengono di fuori guasti di tali macchie V. S. Illustrissima ne proibirà l'esposizione al pubblico, e il privato smercio.

Il Governo è certo della vigilanza che la S. V. Illustrissima sarà per adoperare; quanto è certo che la cessazione di tali abusi avrà l'approvazione del paese.

Mi pregio ec.

Firenze 31 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. RICASOLI.

Convocazione dell' Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L' Assemblea de' Rappresentanti della Toscana è convocata pel giorno sette del corrente mese di novembre.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incarito della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

G. B. Niccolini Presidente onorario perpetuo dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè nobilissima parte del governo sia l'onorare pubblicamente chi con opere egregie aggiunse splendore al paese e gli recò non lievi vantaggi civili;

Stimando che non siavi onoranza maggiore del ricordare come taluno siasi reso degno della pubblica stima additandolo alla riconoscenza della nazione,

Decreta:

Il Prof. Cav. Gio. Battista Niccolini sarà insignito del titolo di *Presidente onorario perpetuo* della fiorentina Accademia delle Belle Arti da esso lungamente illustrata con gli scritti e con gli uffici di pubblico Professore di storia e di mitologia e di Segretario e Bibliotecario, volendosi così far ricordo quanto dal suo insegnamento sapiente e cittadino riconoscano d'utilità le arti e la patria; il medesimo godrà gli appuntamenti percetti fin qui, restando esonerato per la grave età e mal ferma salute da qualunque ingerenza.

Il Ministro della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi

Ricostituzione
da farsi nell' Accademia di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMENUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' Accademia fiorentina delle Belle Arti, non può nelle presenti sue condizioni rispondere al fine cui fu da prima ordinata;

Visto il Decreto del dì 9 Novembre 1858, col quale veniva sospeso nell' Accademia suddetta una parte dell' insegnamento,

: Decreta :

Art. 1. Le scuole dell' Accademia fiorentina delle Arti del disegno saranno ricostituite, e aperte il 15 di gennaio del prossimo anno.

Art. 2. Presentemente restano aperte in ser-

vigio degli studiosi soltanto la Libreria, le Gallerie de' quadri e delle statue, e continuerà la scuola del nudo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Nomine de' Maestri alle nuove scuole dell' Istituto Tecnico.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno col quale è istituita una scuola preparatoria di disegno elementare, nell' istituto tecnico di Firenze,

Decreta:

Art. 1. Le scuole elementari di disegno, di ornato, di figura e di architettura aperte nell' Isti-

tuto tecnico avranno tre Maestri, con lo stipendio annuo di lire italiane milledugento per ciascheduno.

Art. 2. Ai tre posti di maestro nelle scuole ricordate sono nominati, Giuseppe Marubini, ora Aiuto del Prof. Enrico Pollastrini; Giuseppe Benelli, ora Aiuto del Prof. Maffei; Cesare Fortini, ora Aiuto del Prof. De Fabris.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Nuove cattedre istituite nell' Accademia di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come non possano le arti belle essere degnamente trattate da chi non abbia l'animo nutrito da confacente cultura, e come alla formazione d'egregi artisti contribuisca un insegnamento speciale diretto a erudire la mente ed a svegliare il genio;

Considerando che questo insegnamento letterario può essere somministrato alla gioventù dedicata alle arti belle anche quando la necessità di riformare l'Accademia fa differire l'apertura dell'insegnamento artistico al 15 del prossimo gennaio;

Decreta:

Art. 1. È istituita nell'Accademia fiorentina di Belle Arti una cattedra, nella quale si daranno in compendio ai giovani che specialmente si dirigono allo studio delle arti belle, un corso di storia patria e di storia sacra, e congiuntamente le indispensabili nozioni di geografia non senza spiegar loro quali nei diversi tempi e nei vari paesi fossero e siano le religioni e le costumanze dei popoli.

Art. 2. È istituita nella mentovata Accademia una cattedra di storia universale per istruire civilmente gli artisti, e accenderne lo zelo con la cognizione dei fatti degni di rimanere nella memoria degli uomini, anche per mezzo dell'arte loro per suscitare l'amore per la virtù e l'orrore al vizio.

Art. 3. È istituita nell'Accademia suddetta una cattedra di mitologia e di estetica, dalla quale si svolga per modo le ragioni del bello da far comprendere agli alunni ciò che sia da sfuggire o da seguire per farlo ammirare nelle opere di arte.

Art. 4. Al Professore che occuperà la cattedra di storia universale spetterà l'incumbenza di fare le parti di Segretario dell'Accademia. Il Professore di estetica sarà in pari tempo il Bibliotecario dell'Accademia medesima. L'altro Professore di storia patria ec. supplirà i suddetti nel respettivo ufficio nei casi d'impedimento o di assenza.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Commissione sopra le scuole musicali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arte musicale perchè giovi ad un popolo gentile e forte ad un tempo ha d'uopo d'essere riportata ai suoi principii scientifici ed agli esempi del gusto non corrotto,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di esaminare lo stato presente ed i bisogni delle scuole musicali annessi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e di proporre i miglioramenti che potessero abbisognare per metterle in grado di corrispondere al fine cui sono ordinate.

Art. 2. La detta Commissione si comporrà nel modo che appresso:

March. Pompeo Azzolino Presidente,
Avv. Augusto Casamorata,
Dott. Abramo Basevi,
Olimpo Mariotti Segretario.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.

Nuove scuole nell'Istituto Tecnico di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno medesimo col quale è stabilito il riordinamento dell'Accademia fiorentina delle Belle Arti e reputando che l'Istituto tecnico, fondato a promuovere le arti meccaniche, sia il luogo più conveniente per una scuola ove si addestri ogni maniera di giovani nel disegno, fino a quel punto che può esser principio alle arti belle ed è frattanto fondamento a molte arti meccaniche;

Decreta:

Art. 1. È creata nell'Istituto tecnico di Firenze, una *Scuola preparatoria di disegno elementare*, la quale accoglierà tutti i giovani, che vi tro-

veranno un primo avviamento tanto per attendere alle arti e mestieri, quanto per incamminarsi all'esercizio delle arti belle.

Art. 2. I giovani che in questa scuola si renderanno notevoli per evidente profitto, passeranno nelle *Scuole elementari di disegno, d'ornato, di figura e di architettura* parimente create nell' Istituto tecnico, ove sarà seguito quel modo d'insegnamento svariato e generico che meglio si presta all' esercizio delle arti industriali, e giova a sperimentare le inclinazioni dei giovani che vogliono avviarsi all' esercizio delle belle arti.

Art. 3. È stabilita nell' Istituto stesso una *Scuola di Geometria applicata alle arti e mestieri* alla quale dovranno intervenire tutti gli alunni delle scuole suddette.

Art. 4. Quando in sì fatte scuole i giovani avranno dato prova d'ingegno e di particolare disposizione per le arti belle passeranno, previo esame nelle scuole dell' Accademia.

Art. 5. Coloro in fine che attesero allo studio del disegno solo per giovarsene nelle arti meccaniche, potranno progredire nella istruzione conveniente per essi, passando nella scuola di *disegno tecnologico* del già ricordato Istituto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Abolizione del divieto sull'uso del sale marino; e diminuzione del prezzo di esso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì otto Ottobre 1859 che diminuisce il prezzo del Sale bianco di Volterra;

Volendo estendere le facilitazioni date da quel Decreto, coll'abolire il divieto dell'uso del Sal marino pel vitto umano, e col modificare, nei limiti compatibili coll'interesse della finanza, le condizioni dello spaccio di esso per uso della Pastorizia;

Decreta:

Art. 1. Il divieto dell'uso del Sal marino pel vitto umano è abolito. Il Sal marino sarà venduto indistintamente a tutti i richiedenti, per mezzo dei rivenditori autorizzati a vendere il Sal bianco, alle stesse condizioni, ed agli stessi prezzi.

Art. 2. Il prezzo di grazia del Sal marino adulterato colla zenobita, concesso a benefizio della Pastorizia dal Decreto del dì 24 Novembre 1857, da lire toscane sessanta il migliaio delle libbre, è ridotto a lire toscane trenta, restando ferme provvisoriamente le regole per lo spaccio di questa particolare specie di Sale, prescritte dall'anzidetto Decreto.

Art. 3. Restano ferme le concessioni particolari, a forma degli ordini in vigore, quanto al

rilascio a prezzo di grazia del sal marino, o in grofi, a vantaggio delle altre industrie che ne abbisognano; come parimente nulla è innovato quanto ai prezzi eccezionali concessi con Decreti anteriori a favore delle isole del Giglio, della Gorgona della Pianosa e dell'Elba.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li due Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Relazione al Ministro della Istruzione pubblica sull' insegnamento de' Licei.

Eccellenza,

Il Decreto del 31 luglio 1859 sul riordinamento degli Studj Universitari stabilisce all' Articolo 5 che d' ora innanzi gli esami di Baccellierato siano sostenuti al termine degli studj dei Licei: e a questo fine il successivo Decreto del 12 ottobre 1859 ordina che nei Licei delle principali città siano aggiunte le Cattedre occorrenti ad ammaestrare i giovani nelle discipline su cui dovranno cadere i sopraddetti esami.

V. E., sollecita di provvedere, all' adempimento di queste disposizioni ci ha commesso, di esaminare quanto, nel presente loro stato, i Licei si porgessero di già a fornire la dovuta istruzione ai desiderosi di prendere gli esami di baccelliere; e quali Cattedre fosse necessario di aggiungere per renderla compita. Al fine di corrispondere alle intenzioni dell'E. V. noi abbiamo confrontato le materie sulle quali deve aggiungersi in ciascuna facoltà l' esame di baccelliere, con l' insegnamento che si dà nei Licei i meglio provveduti, e abbiamo tosto riconosciuto che non poche Cattedre sarebbero da accrescersi; e ciò in brevissimo tempo, se si vuole che i corsi comincino con l' hanno scolastico. Or questo includeva già difficoltà gravissima per la scelta dei Maestri, la quale se è sempre malagevole a farsi anco dopo

lunghe e considerate ricerche, è quasi abbandonata al caso, quando debba essere precipitosa.

Ma le difficoltà si sono moltiplicate e ingrandite ai nostri occhi all'esame che abbiamo fatto, se e in qual misura, l'insegnamento che già si dà nei Licei di una parte delle materie medesime sulle quali dovrebbe cadere l'esame di baccelliere, possa valere ai giovani che intendono prepararvisi. Quest'insegnamento per la sua medesima istituzione era rivolto finora a condurre i giovani a quel solo grado d'istruzione che bastasse all'ammissione all'Università; nel supposto che in essa i medesimi studj si continuassero in più alto grado per la preparazione agli esami di baccelliere; o tutt'al più bastava e basterebbe a preparare agli esami di baccelliere, quali si richiedevano per lo passato. Ma non in tutti i Licei è sufficiente a mettere i giovani in grado di sostenere gli esami nuovamente prescritti. Sarebbe dunque necessario, non solamente di aggiungere, come sopra è detto, nuove Cattedre nei Licei per le discipline che ancora non vi si insegnano; ma di ampliare e inalzare l'insegnamento che già vi si dà: e quindi o addossare nuovi carichi ai Professori presenti, o eleggerne dei nuovi. Di che verrebbero a raddoppiarsi gli inconvenienti già accennati per la repentina istituzione di nuove Cattedre, e la frettolosa scelta degli insegnanti.

A noi pertanto è sembrato che volendo attuare subitamente le disposizioni dei due Decreti del 31 luglio e del 12 ottobre, non se ne conseguirebbe l'intento; e che il solo modo di ottenerlo, fosse quello di procacciarsi il tempo necessario a prepararne i

convenienti modi. Fra un'esecuzione pronta, ma imperfetta e illusoria della Legge, e una sospensione che ne prepari per l'anno scolastico 1860-61 l'osservanza efficace e fruttuosa secondo i fini a cui mira, noi non abbiamo esitato a proporre a V. E. la seconda cosa.

Entro l'hanno scolastico che si apre, si potrà, coordinando i Ginnasi co' Licei, i Licei con le Università, e valendosi, dove siano, di altri Istituti di pubblico insegnamento, gradare gli studj, conoscere quali nuove cattedre siano veramente da fondare, quali da accomodare a più gradi dell'insegnamento medesimo, e con maturo consiglio provvedere le nuove di Professori, che per la loro conosciuta idoneità, o per la via dei concorsi che probabilmente sarà da V. E. il più delle volte preferita, levino, quando si possa, il dubbio d'avere errato.

Li 2 Novembre 1859.

Raffaello Lambruschini Ispettor Generale.

Girolamo Buonazia
Aurelio Gotti } Ispettori speciali.

Ordinamento normale dell' armata toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ferma stante per ora l' attual formazione dell' 11.ª Divisione, l' ordinamento normale dell'Armata della Toscana sarà in seguito di due Divisioni simili in tutto a quelle dell' Esercito sardo, e s' intenderà come dal quadro relativo.

Art. 2. I due Reggimenti della Brigata *Pisa* e i due della Brigata *Siena* avranno il Colletto dell' uniforme color rosa.

I due Reggimenti della Brigata *Livorno*, e i due della Brigata *Pistoja* avranno il Colletto dell' Uniforme color albicocca, o ceciaccio.

Le Nappe pei diversi Reggimenti saranno del colore seguente:

Pisa. . .	1. Scarlatto 2. Turchino
Siena. .	3. Verde 4. Giallo
Livorno.	5. Scarlatto 6. Turchino
Pistoja .	7. Verde 8. Giallo

Le Nappe porteranno inoltre il numero progressivo delle Compagnie in ogni Reggimento, che sarà ricamato in rosso su disco bianco.

Art. 3. Il Reggimento *Cavalleggeri Firenze* avrà il Colletto della Uniforme color rosa.

Il Reggimento *Cavalleggeri* di *Lucca* avrà il Colletto della Uniforme colore albicocca o ceciaccio.

Art. 4. Tutti gli altri Corpi, Impiegati, ed Istituti Militari avranno i colori dei Colletti respettivamente eguali a quelli dell'Armata sarda.

Art. 5. Gli Ufficiali e gli Impiegati militari per il 1.° di gennaio 1860 dovranno vestire tutti indistintamente la nuova divisa.

Il cambiamento di vestiario per la bassa forza sarà oggetto di speciali disposizioni emanate di mano in mano che saranno esauriti nei magazzini di vestiario gli oggetti ivi esistenti di antica foggia.

Art. 6. Gli stipendi e le competenze sì in pace che in guerra, saranno altresì ragguagliati a quelli dell'Armata sarda a cominciare dal 1.° gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quattro novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

—

Disposizioni generali sulla tenuta dell' Esercito.

Reggimenti di Linea.

Berretto.

1.° Il Berretto sarà eguale per tutti i Reggimenti ed avrà indistintamente la filettatura di colore scarlatto.

2.° Per distinzione di Corpo il Berretto porterà il numero del Reggimento in ricamo, o in panno feltrato di colore scarlatto secondo il modello che sarà indicato in seguito.

Tunica.

3.° Tutti i Reggimenti faranno uso di Tunica uguale, la sola distinzione fra i Reggimenti delle due Divisioni sarà nel colore del Colletto.

4.° Il busto, le falde, le mostre dei paramani e delle saccocce di tutte le Tuniche indistintamente saranno contornate di filettatura di colore scarlatto.

5.° I bottoni col numero del Reggimento saranno simili al campione.

Pantaloni.

6.° Saranno tutti i Pantaloni dello stesso modello con filettatura scarlatta e di colore grigio come da campione.

Cappotti.

7.° I Cappotti porteranno al Colletto le mostre del colore stabilito per i Colletti delle Tuniche.

Keppy.

8.° I Keppy di tutti i Reggimenti di Fanteria saranno ornati di filetti in scarlatto.

REGGIMENTI DEI CAVALLEGGERI.

Berretto.

1.° Il Berretto sarà del modello già in uso nei Reggimenti dei Cavalleggeri sardi e con le filettature di colore scarlatto.

2.° La Cornetta da apporsi sul davanti sarà di panno del colore delle mostre del Colletto della Tunica.

Tunica.

3.° La Tunica sarà del modello stabilito per la Cavalleria leggera nell'Armata sarda, e perciò le filettature onde sono contornate le falde, il busto, le mostre delle saccocce saranno scarlatte. Uguale filettatura ornerà pure il Colletto sulla parte anteriore e lungo la unitura del busto.

4.° Il Colletto sarà di color rosa per i Cavalleggeri di Firenze e di colore albicocca o ceciaccio per i Cavalleggeri di Lucca, e della forma di quello adottato dai Cavalleggeri dell'Armata sarda.

Giacchetta di fatica.

5.° La Giacchetta di fatica sarà del modello approvato dall'Armata sarda per l'Arma della Cavalleria leggera.

Il Colletto sarà ornato delle mostre del colore stesso della Tunica, contornato del filetto di color scarlatto.

Bottoni.

6.° I bottoni delle Tuniche, come delle Giacchette di fatica, e dei Pastrani saranno del modello stabilito per l'Arma della Cavalleria leggera sarda.

Pastrano.

7.° Il Pastrano sarà quello approvato dall'Armata sarda per la Cavalleria leggera, e il Colletto sarà ornato della mostra del colore stesso di quello della Tunica senza essere filettato.

Pantaloni.

8.° Il Pantalone sarà eguale a quello stabilito dall'Esercito sardo per tutta l'Arma di Cavalleria.

Keppy.

9.° Il Keppy avrà la forma di quelli approvati per l'Arma di Cavalleria leggera dall'Esercito sardo e sarà di colore rosa per i Cavalleggeri di

Firenze, e di colore albicocca o ceciaccio per i Cavalleggeri di Lucca.

10.° I cordoni saranno del colore del Keppy.

11.° Il pennacchio sarà in crine nero conforme al modello.

Buffetteria e Bardatura.

12.° Gli oggetti di buffetterie e la bardatura saranno conformi a quelli determinati dall'Arma di Cavalleria nell'Armata sarda.

Armamento.

13.° L' armamento è quello della Cavalleria leggera con Lancia.

TENUTA DEGLI ALTRI CORPI.

La tenuta di tutti gli altri Corpi, Impiegati ed Istituti militari sarà eguale a quelli dell' Armata sarda.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del 7 Novembre 1859, col Messaggio del Governo.

PRESIDENZA COPPI.

La seduta è aperta alle ore 1 pom.

Sono presenti tutti i Ministri ed il Segretario generale.

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Sig. Segretario favorisca di fare l'appello nominale.

Il Segretario Cempini fa l'appello nominale. Resulta la mancanza di otto Deputati.

PRESIDENTE. Sig. Segretario, legga la lettera che mi scrisse il deputato Sebastiano Fenzi, uno degli assenti.

Il Segretario legge la lettera.

PRESIDENTE. Proporrei che nel processo verbale fosse messo: assente per giusti motivi.

Sig. Segretario Del Re, favorisca di leggere il processo verbale della tornata del 20 agosto.

Il Segretario del Re legge il processo verbale.

PRESIDENTE. Crede l'Assemblea di dovere approvare il processo verbale stato ora letto? Quelli che lo approvano si alzino. (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Il processo verbale è approvato alla unanimità.

Avendo, durante la proroga dell'Assemblea, il Collegio di Greve e l' altro di Serravalle proceduto alla nomina di un deputato, ed essendo stato eletto

nel Collegio di Greve l'Avv. Tommaso Corsi in sostituzione del renunziante Cav. Presidente Vincenzo Bani, e nel Collegio di Serravalle il Dott. Didaco Macciò in sostituzione del defunto e compianto Prof. Pietro Contrucci; si rende necessario prima di ogni altra cosa di procedere alla verificazione de' poteri di questi due nuovi eletti deputati. Perciò proporrei, per far cammino, che la Camera ordinasse il rinvio di questa verificazione alle sezioni cui spetta, cioè al primo uffizio per la elezione del Collegio di Greve, e al secondo uffizio per la elezione dell'altro Collegio di Serravalle; che gli uffizi si riunissero immediatamente per procedere a quest'esame per quindi nella stessa giornata renderne conto colle loro relazioni all'Assemblea. Frattanto si sospenderebbe per un'ora la seduta, giacchè trattandosi di due sole elezioni che debbono esaminarsi da due uffizi, si potrebbe fare questa operazione colla dilazione di una sola ora. Approva la Camera? (*La Camera approva*).

PRESIDENTE. Essendosi alzata la pluralità dei signori Deputati, rimane approvato il rinvio immediato ai due uffizi, primo e secondo, della verifica de' poteri relativa ai Deputati nuovamente eletti.

Frattanto rimane sospesa la seduta per riassumersi fra un'ora, cioè alle 2 $^1/_2$.

La seduta è riaperta a ore 2 $^1/_2$.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Il Relatore del primo uffizio è invitato a leggere il suo Rapporto relativo al nuovo Deputato del Collegio di Greve, Avv. Tommaso Corsi.

Il Deputato Ticci relatore legge il Rapporto col quale, osservato che la elezione dell'Avv. Tommaso Corsi a Deputato del Collegio di Greve è perfettamente regolare, ne propone l' approvazione.

PRESIDENTE. Piace all'Assemblea di approvare la relazione del primo uffizio? Chi intende approvare si alzi. (*Tutti si alzano*).

Essendo stata unanime l'approvazione, proclamo secondo Deputato del Collegio di Greve l'Avv. Tommaso Corsi.

Il Relatore del secondo uffizio è invitato a leggere il Rapporto relativo all' elezione del Deputato di Serravalle.

Il Deputato Caldini Relatore legge il Rapporto e conclude per la approvazione della nomina del Deputato Didaco Macciò.

PRESIDENTE. Propongo all'Assemblea di approvare la relazione stata ora letta relativa all'elezione del Deputato Didaco Macciò. Chi vuole approvarla si alzi. (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Essendo rimasta approvata all'unanimità la relazione stata letta proclamo a nuovo Deputato del Collegio di Serravalle il Dott. Didaco Macciò.

Qualora fossero presenti i Deputati nuovamente eletti sono invitati a prendere i loro posti.

Il Deputato Macciò prende il suo posto.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rimane invitato a leggere il suo Messaggio.

Il Barone Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, legge il Messaggio.

Signori Rappresentanti della Toscana,

Da che con le memorabili Deliberazioni del 16 e del 20 Agosto, voi Rappresentanti legittimi della Toscana esprimeste liberamente i suoi voti, le nostre sorti furono definite per quanto era da noi, ed il paese nostro cooperò così alla costituzione di quell'Italia, che da una guerra vittoriosa deve uscire nazione libera e forte. Il promovere peraltro l'adempimento di quei voti, con tutti quei fatti che non trascendevano il vostro potere, fu da voi lasciato al Governo, con una fiducia che se per una parte eragli di grande onore, gl'imponeva dall'altra gravissimi doveri.

Per sodisfare al vostro mandato, cominciò il Governo dal fare omaggio dei voti della Toscana al Re Vittorio Emanuele. Nè quello fu atto servile di vassalli, ma aperta dichiarazione di volere essere Italiani con Lui, auspice e duce della nazionale indipendenza. Meglio che il dominio di nuove provincie, si offriva al Re il modo di costituire la nazione secondo le ragioni dei tempi e gli affetti nostri. Quale accoglienza facesse il Re ai Legati della Toscana, non è d'uopo di rammentare, perchè le sue generose parole sono rimaste nel cuore di tutti, come vi risuonano ancora i plausi fraterni dei Liguri dei Subalpini e dei Lombardi.

Fu quello, o Signori, un sublime spettacolo. — L'Italia libera dalle oppressioni che mantenevano in Lei le cause antiche di odio e di discordia, parve ridestarsi a vita nuova e sanzionare cogli entusiasmi popolari i voti espressi dalle Assemblee.

L'Europa, spettatrice tutt'altro che indifferente dei nostri atti, non contraddisse al Re che ci riceveva nella comunione italica, non contraddisse a noi che dichiarammo a viso aperto esser questo il volere nostro. Anzi tacitamente parve approvare il nostro senno, per il quale esplicandosi più largamente il concetto della pace, si dava modo di comporre le cose d'Italia in un assetto durevole.

I nostri Legati furono ugualmente ricevuti a Londra, a Berlino ed a Varsavia con manifesti segni di officiosa benevolenza; e quando si pensi che l'Italia fino a oggi non aveva voce in Europa altro che per mezzo de' suoi Principi stranieri di sangue o d'animo, apparirà manifesto quanto siasi guadagnato di credito, e quanto l'Europa sia lontana dai concetti violenti che trovarono accoglienza un tempo a Lubiana e a Verona.

Lo stesso Imperatore dei Francesi, al quale con maggior fiducia, come al generoso soccorritore d'Italia, esponemmo i nostri voti e le nostre speranze, quantunque secondochè lealtà voleva, si dicesse stretto dai patti di Villafranca, pure ci affidò che non avrebbe patito che ci fosse fatta violenza coll'armi, nè da stranieri nè da nostrani di straniero istinto, e ci raccomandò di serbare l'ordine interno come suprema necessità. Così doppiamente smentiva coloro che lo predicavano ostile a noi perchè irrevocabilmente avversi alla restaurazione. L'Imperatore lo ha detto più volte, vuole la indipendenza d'Italia, vuole assicurato nell'interesse della pace europea il suo riordinamento nazionale. Come potrebbe oggi esserci contrario, se questi grandi fini della sua magnanima impresa abbiamo comuni con

Lui e gli offriamo il modo più semplice di conseguirli?

Fra le incertezze delle lunghe trattative di Zurigo e dell'Europa non peranche concorde, non ci venne meno il soccorso del Re Vittorio Emanuele che aveva accolto i nostri voti e dato promessa di farli valere. Forte dei diritti che gli venivano dalla nostra offerta, egli li proclamò in faccia al mondo col *Memorandum* del 28 Settembre, e noi ci compiacemmo di non aver posto invano la nostra speranza nel gran campione di Italia. Quest' Atto del Re fu seguito da altri Atti nostri più risoluti consumati nel tempo di aspettazione che ci scorreva propizio. Svolgendo logicamente il concetto dell' unione deliberata, il Governo ha fatto quant' era in poter suo per attuarla. Si diede unità di comando all'Esercito della Lega; si intitolarono gli Atti pubblici del nome del Re Eletto; si unificò la moneta, e si abolirono le Dogane fra le quattro Provincie unite, ultime reliquie materiali di divisione di Stato. Così alla grande idea politica dell'unione nazionale, si aggiunsero i simboli che la rappresentano, e gli interessi che la fortificano, ponendo le vere fondamenta del Regno Italico che vuolsi costituire. La Croce di Savoia splende oggi gloriosa e reverita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d' Italiani hanno aperto un mercato ai loro prodotti naturali e manufatti da Culoz a Rimini.

Dirimpetto a questi grandi resultati civili ed economici, qual valore possono avere alcuni scapiti momentanei e transitori? Dirimpetto a questa vita nazionale che ovunque si diffonde piena e vigorosa a che si riducono i miseri vanti della vita munici-

pale, le cui glorie e le cui grandezze appartengono ad un passato che non può più ritornare? Se questi effetti si dovessero alla violenza di una conquista, non se ne potrebbe trar vanto, perchè la servitù che ne consegue muta in mali anco i beni. Ma di chi ci facciam servi noi, che divisi e piccoli ci riuniamo in famiglia di Nazione per farci uniti e forti, onde essere padroni di noi stessi e delle cose nostre?

Queste verità bene furono apprese dal buon senso popolare, e il paese si è mantenuto tranquillo, a malgrado di alcuni tentativi fatti per suscitare tumulti. Nè queste provocazioni cessarono, ma il Governo conosce appieno le coperte vie per le quali si cerca di commuovere gli animi deboli e quando necessità urgesse saprebbe come e dove agire senza rispetti. Il Governo sente di avere non solo la forza che viene dal consenso dei cittadini concordi con lui ne'desiderii e negl'intendimenti, ma quella forza ancora che viene dalla cittadina cooperazione: della quale è simbolo armato quella Guardia Nazionale che in brevissimo tempo si rese ammirabile per disciplina, solerzia, fermo contegno, destrezza nelle armi.

Il paese peraltro da questa sicurezza del Governo deve apprendere a mantenere la fiducia in se stesso, la fede nei propri diritti, e la imperturbabilità contro paure e sospetti irragionevoli. E donde mai potrebbero venirci serie cagioni di sgomento? Il Governo esercita ovunque la sua azione senza contrasto e procede ad ordinare tutte le pubbliche istituzioni come si farebbe in tempi normali

quando il progresso interno è la principale cura di chi regge lo Stato.

La Finanza continua a non avere bisogni urgenti, sebbene l'esercito raddoppiato e tenuto a soldo di guerra, ed alcune riforme amministrative importino necessariamente un soprappiù di spesa. Quando dovremo ricorrere al credito, lo faremo con prudente accorgimento, sicuri di non trovarlo sfruttato. — L'opera nostra stenderà i suoi effetti benefici ad un lontano avvenire, e se noi soli non bastiamo a sopportarne il dispendio, chi potrebbe farci rimprovero? Far distruggere ad una generazione il patrimonio delle venienti, è follia; ma dividere fra loro i carichi di ciò che a tutti profitta è giustizia.

Le sollecitudini del Governo per accrescere e meglio ordinare l'Esercito non si rallentano, e la Divisione Toscana si fa ammirare per disciplina e per compiuto assetto militare fra tutti i Corpi della Lega.

L'istruzione si va costituendo sopra basi larghe e principii liberali, e tra poco la Toscana non avrà nulla da invidiare, anco per questo rispetto, agli Stati più civili.

Alle Opere pubbliche, sia per parte dello Stato, sia per parte delle provincie, si è dato un grand'impulso, e le popolazioni troveranno ovunque nel lavoro produttivo i mezzi per supplire alle necessità della vita.

La Religione è rispettata e venerata, le proprietà tutte quante assicurate, i diritti delle persone garantiti.

Queste sono, o Signori, le condizioni del paese queste le cure del Governo che oramai da sei mesi lo regge, e noi siamo alteri di poterle mostrare all'Europa e agli avversari nostri.

In questo stato presente la Toscana potrebbe mantenersi quanto tempo fosse necessario, perchè fatta sicura da esterne violenze e concorde e tranquilla in se stessa, nulla ha che la tormenti e le faccia desiderare diversa sorte. Le difficoltà adunque per durare in una più lunga espettativa non deriverebbero da noi. Ma l'Europa non può vedere di buona voglia indefinitamente prolungarsi questo nostro stato precario, dal quale potrebbero pure derivare alla pace pubblica non pensati pericoli. Come noi abbiamo già rassicurato l'Europa sui tentativi anarchici, e sul buon uso che sappiamo fare delle libertà recuperate, dobbiamo anco su questo rassicurarla, che vogliamo rimanere in quell'ordine monarchico, nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale non si muta nè può trasformarsi in una minaccia all'ordine europeo. Conseguenti a noi stessi, procederemo risoluti nella nostra via colla dignità di popolo ordinato e libero e perseverante nei propositi ispiratigli dal diritto di provvedere alla sua quiete e al suo benessere senza deflettere nel tempo stesso dal nostro Programma.

Noi abbiamo detto di volere unire gli Stati indipendenti d'Italia sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Lasciando però giudice Lui solo del tempo in che vorrà assumere personalmente l'autorità conferitagli, intanto chiediamo

noi che in Suo nome la Regia potestà s' instauri fra noi per mezzo di un suo rappresentante, e l'Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri temporali, prenda le forme di quella monarchia nazionale che Ella si scelse per suo reggimento.

Tale è la proposta, o Signori, che dopo lunghe considerazioni presenta oggi il Governo al Vostro esame nell'interesse della Patria. Invocando la Reggenza, non di un privato cittadino, nè di un Principe Straniero, ma di uno dei prossimi congiunti del Re Vittorio Emanuele, al quale S. M. commise più di una volta con piena fiducia la somma delle cose nel Suo Regno, noi affrettiamo l'unione, ne anticipiamo i benefici effetti, removiamo le difficoltà del presente, assicuriamo l'avvenire. La Reggenza di un Principe di Casa di Savoia raffiderà al di fuori l'Europa Monarchica, e consoliderà l'ordine al di dentro, incoraggiando i timidi, mantenendo in fede gli amici, sgomentando gli avversi.

Se questi argomenti hanno valore presso i Rappresentanti della Toscana, come l'ebbero presso il Governo, l'Assemblea nomini in Reggente S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Confidiamo che la Maestà del Re Eletto con la usata benevolenza verso di Noi non vorrà opporsi all'accettazione della Reggenza. Un tale Atto per parte nostra non solo apparisce conveniente ma ben anche opportunissimo. Non fu ambizione di Regno che spinse il nostro Re a stenderci una mano amica. Non Egli conquistatore fortunato varcò le Sue frontiere, ma noi distruggemmo le nostre e lo invocammo liberatore. Però come già gli chiedemmo di riposarci nel suo reggimento costituzionale, non

gli chiediamo oggi di rompere gl'indugi ed affrettare in quel modo che noi sodisfa ed altri non offende, l'unione dell'Italia indipendente. Siamo noi che nominiamo il Reggente come eleggemmo il Re per impulso spontaneo della nostra coscienza di fare il bene del nostro paese. Così mentre l'Europa delibera sulla durevole pacificazione di se stessa, a noi non toccheranno le accuse di popolo incauto e solo; ma avremo i diritti di popoli ordinati per virtù propria e già congiunti per bene di tutti a quella Monarchia Nazionale che sola può dare vero ordinamento all'Italia, e pace stabile al Mondo.

Finita la lettura del Messaggio il Presidente del Consiglio ha soggiunto:

Questa è la proposizione che il Governo presenta all'Assemblea e che il sig. Segretario generale avrà la bontà di deporre sul Banco della Presidenza.

Il Segretario generale depone la proposta sul Banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il sig. Segretario Cempini è incaricato di farne lettura.

Il Segretario Cempini la legge.

PROPOSTA.

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana coerentemente alla deliberazione del 20 Agosto del corrente anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio*

Emanuele, intendeva conseguentemente adottare la Dinastia di Savoia, e lo Statuto Sardo del 4 Marzo 1848;

Considerata la risposta della prefata M. S. del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione;

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani:

Nomina S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO a Reggente della Toscana perchè la governi in nome di S. M. il Re Eletto.

Terminata la lettura di questa Proposta scoppiano fragorosi applausi nel pubblico che cessano dietro l'ammonizione del Presidente.

Presidente. È ordinato l'invio alle sezioni del Messaggio testè letto dal Presidente del Governo, le quali sezioni si riuniranno nei respettivi locali questa sera alle ore 7, per esaminare la proposta, per procedere alla nomina del Relatore respettivo.

Caldini. Mi sembra che la proposizione debba essere appoggiata da alcuni membri, per essere mandàta allo studio delle sezioni. (*Diverse voci no no*).

Presidente. Trattandosi di mozione che vien dal Governo non ha bisogno di essere appoggiata.

L'Adunanza è sciolta. Con apposito ordine del giorno verrà resa nota la futura seduta.

Ore 3. precise.

PREZZO
IT. LIRE 4.